

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1-3
1989

**rassegna
penitenziaria
e criminologica**

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

NICOLÒ AMATO – *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDA – FRANCO
BRICOLA – MARCELLO BUONAMANO – LUIGI CANCRINI – GIACOMO
CANEPÀ – GIOVANNI CONSO – VITTORIO FROSINI – VITTORIO
GREVI – ALESSANDRO MARGARA – GUGLIELMO NESPOLI – MASSIMO
NOBILI – ADRIANO OSSICINI – GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

LUIGI DAGA – *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della
Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO – RAFFAELE CICCOTTI – DOMENICO CORTELLESA –
SAVERIO FORTUNA – IGNAZIO STURNIOLO – GIANCARLO ZAPPA.

Segreteria di Redazione

VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

PREZZI DI VENDITA 1989

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 15.000

Prezzo di un fascicolo (Estero) L. 25.000

Prezzo di un fascicolo doppio, prezzo doppio.

Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 38.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 60.000

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 251 — Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

- G. DE LEO - P. PATRIZI, *Lo studio della violenza dei giovani: verso un nuovo paradigma* Pag. 1
- MASSIMO DI RIENZO, *Continuità e novità in alcuni aspetti del fenomeno camorristico* » 13
- MAURIZIO FUMO, *Una questione recente ed un'altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario* » 67

DIBATTITI

- V. SICILIANO - G. ROVITO, *I detenuti stranieri a Poggioreale* » 107
- M. C. DI PAOLO - S. FIUME, *Il tatuaggio* » 115
- TERESA ABATE, *AIDS e penitenziario: una visione europea sulle problematiche gestionali* » 141
- PAOLO QUATTRONE, *Direttore e forze sociali* » 153

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore subordinato - Non omogeneità delle situazioni - Non fondatezza (legge 26 luglio, n. 354, art. 22; artt. 3 e 36 Cost.).

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Versamento di parte della retribuzione agli enti locali - Trattenuta di natura impositiva inadeguata alla capacità contributiva degli obbligati - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23; artt. 3, 36, primo comma, e 53 Cost.).

Corte Costituzionale - (30 novembre) 13 dicembre 1988, n. 1087 - Pres. SAJA - Rel. GRECO

Pag. 163

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ordinamento penitenziario - Regione Piemonte - Detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno - Presunta interferenza regionale in materia con propri interventi mirati - Piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario - Non fondatezza (legge regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 e riapprovata il 31 maggio 1989; art. 117 Cost.).

Corte Costituzionale - 13 dicembre 1989 - Pres. SAJA - Rel. CHELI »

170

Corte di Cassazione

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Competenza per territorio - Affidamento in prova al servizio sociale - Criterio di determinazione (artt. 47, commi 3 e 4, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 21 giugno 1989 - Pres. AIELLO - Ric. Prova *Pag.* 175

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Nei confronti di condannato in stato di libertà - Tribunale di sorveglianza competente - Criteri di individuazione (artt. 47, commi 3 e 4, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 6 luglio 1989 - Pres. CARNEVALE - Ric. Piemonte » 175.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicabilità del beneficio a condannato che abbia integralmente espiato la pena - Esclusione - Applicabilità del beneficio a condannato attualmente in stato di libertà in attesa di espiazione residua di pena - Sussistenza (artt. 54, 71 comma 6 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 maggio 1989 - Pres. VELLA - Ric. Gullà » 178

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato non ancora sottoposto a detenzione per espiazione di pena - Concessione - Inammissibilità (artt. 54, 71 comma 6 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 21 settembre 1988 - Pres. MODIGLIANI - Ric. Damiano. » 178

Magistratura di merito

- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Necessità di custodia cautelare - Incostituzionalità - È tale (artt. 47, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3, 13, 27 Cost.).**
- Tribunale di Sorveglianza di Brescia - Ord. 2 marzo 1989 - Pres. ZAPPA - Cond. Esposito » Pag. 183
- Misura di sicurezza detentiva - Diminuzione della pericolosità sociale - Casa di lavoro - Trasformazione in libertà vigilata - È possibile (artt. 203, 207, 212, 228, 230 c.p.; 646 c.p.p. e 71 legge 26 luglio 1975 n. 354).**
- Magistrato di Sorveglianza di Modena - 27 maggio 1989 - Est. GUSTAPANE - Int. Floris » 188
- Misura di sicurezza detentiva - Esecuzione - Sopravvenienza di infermità psichica - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Durata minima (artt. 212, 219 c.p.).**
- Magistrato di Sorveglianza di Modena - 21 dicembre 1988 - Est. GUSTAPANE - Int. De Facci » 190
- Misura di sicurezza detentiva - Sopravvenienza di condanna definitiva - Concessione della detenzione domiciliare - Sospensione della misura (artt. 47 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 212 c.p.).**
- Magistrato di Sorveglianza di Modena - 15 giugno 1988 - Est. GUSTAPANE - Cond. Ferraiolo » 191
- Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Libertà vigilata conseguente - Mancate prescrizioni da parte del Magistrato di sorveglianza - Decorso del tempo senza motivi di revoca - Effetto estintivo - È tale (artt. 176 e 177 c.p.; art. 236 D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271).**
- Magistrato di Sorveglianza di Livorno - 7 dicembre 1989 - Est. MERANI - Cond. Fedele » 193

- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Reato commesso durante l'espiazione - Ma prima dalla decisione del Tribunale di sorveglianza - Irrilevanza (artt. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).
- Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 16 novembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Filizzola Pag. 198
- Custodia cautelare - Arresti a domicilio - Necessità di ricovero in ospedale - Magistrato di sorveglianza - Incompetenza a decidere (art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 284, 279, 291, 292 c.p.p.; art. 240 D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271).
- Magistrato di Sorveglianza di Macerata - 15 novembre 1989 - Est. SEMERARO - Cond. Damoli » 203
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Decisione di rigetto del Tribunale di sorveglianza - Autorità di caso giudicato - Revisione del caso alla luce della condotta successiva - Possibilità (artt. 54 e 71 *sexies* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 90 c.p.p.).
- Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 12 ottobre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Cadorna » 208
- Ordinamento penitenziario - Condannato affidato al servizio sociale - Domanda di liberazione anticipata - Riferimento al periodo di detenzione - Ammissibilità (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).
- Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 21 settembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Cherchi » 213
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato che si trovi nel contempo anche agli arresti domiciliari quale imputato - Tossicodipendente in comunità terapeutica - Compatibilità (artt. 47 e 47-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 534 e succ. mod.; art. 254-*bis* e *quater* c.p.p.).
- Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 14 settembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Romero » 217

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena inflitta superiore a tre anni - Parte di pena condonata - Irrilevanza ai fini della ammissibilità della domanda (artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 12 preleggi; art. 133 c.p.).

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Figli minori di 3 anni cui provvedere - Mancanza della madre - Padre detenuto - Incostituzionalità (artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3, 29, 30, 31 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Trieste - 22 novembre 1989 - Pres. MANGONI - Est. MANAZZONE - Cond. Bellavia

Pag. 222

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata sulla custodia cautelare - Inammissibilità della domanda prima che inizi l'esecuzione della pena residua - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3 e 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - 31 marzo 1989 - Pres. VITTOZZI - Cond. Tersich

» 229

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Pena inflitta e pena estinta - Residuo inferiore a tre anni - Ammissibilità della domanda (artt. 47 e 47-bis Ord. penit.; artt. 71, 79, 80 cod. pen.).

Tribunale di Sorveglianza di Firenze - 20 settembre 1989 - Pres. MARGARA - Cond. Bufalini

» 237

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Pene detentive lunghe - Frazionamento ai fini della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Asserita necessità di valutazione globale - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3 e 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - 22 febbraio 1989 - Pres. Rel. VITTOZZI - Cond. Calore

» 247

- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena in parte estinta per condono residuo non superiore a tre anni - Inammissibilità della domanda - Questione di costituzionalità - Non è manifestamente infondata (artt. 47 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 174, 133 c.p.; artt. 3, 27, 29 Cost.).
- Tribunale di Sorveglianza di Brescia - 11 luglio 1989 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. Comincini *Pag. 259*
- Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Condannato definitivo - Tossicodipendenza in trattamento terapeutico riabilitativo - Condizioni di salute (artt. 47-ter, 47-bis, Ord. penit.; 254-quater c.p.p.; legge 21 giugno 1985, n. 297; legge 1 giugno 1988, n. 176; legge Reg. Lombardia 19 settembre 1988, n. 51).
- Tribunale di Sorveglianza di Brescia - 11 aprile 1989 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. Ignoti Parenti » 271
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Requisiti - Regolare condotta inframurale - Non è sufficiente - Approfondimento della situazione familiare e lavoro idoneo - Necessità (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).
- Tribunale di Sorveglianza di Cagliari - 12 ottobre 1989 - Pres. SOLINAS - Cond. Leggio » 276
- Ordinamento penitenziario - Detenuto - Procedimento disciplinare - Udienza - Contestazione personale - Redazione del verbale - Necessità (artt. 38 e 39, 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 17, 22, 72, 76 Reg. Gen.).
- Magistrato di Sorveglianza di Brescia - 4 luglio 1989 - Est. ZAPPA - Ric. Fissolo » 279
- Trattamento sanitario obbligatorio - Detenuto che attui sciopero della fame - Presenza di coscienza e volontà - Inammissibilità del T.S.O. - Espressione di stato patologico - Ammissibilità (artt. 5 c.c.; art. 40 c.p.; art. 41 Ord. penit.; art. 77 Reg. gen.; art. 34 legge 23 dicembre 1978, n. 633).

Medico penitenziario - Omicidio colposo - Sciopero della fame - Sottovalutazione di complicità neurologiche - Responsabilità - Sussistenza (artt. 43 e 589 c.p.; art. 11 Ord. penit.).	
Colpa in sede penale - Valutazione - Colpa lieve - Rilevanza - Limitazione alla sola colpa grave - Esclusione (art. 2236 c.c.; artt. 43, 133 c.p.).	
Tribunale di Milano - Sez. II Penale - 10 aprile 1989 - Pres. Est. CAPPELLI - Imp. Medico ed altri	Pag. 280

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Istituzione del Consiglio della magistratura militare (<i>legge 30 dicembre 1988, n. 561</i>)	» 305
Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a capellano degli istituti di prevenzione e di pena (<i>legge 23 gennaio 1989, n. 19</i>)	» 308
Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate (<i>legge 1° febbraio 1989, n. 30</i>)	» 309
Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (<i>legge 8 marzo 1989, n. 89</i>)	» 311
Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena (<i>legge 18 marzo 1989, n. 108</i>)	» 311
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (<i>legge 17 aprile 1989, n. 134</i>)	» 313

Elevazione della scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti a rango di sede dirigenziale (<i>D.P.R. 11 ottobre 1988, n. 563</i>)	Pag. 314
Regolamento sul trattamento economico spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza (<i>D.P.R. 5 dicembre 1988, n. 564</i>)	» 316
Iscrizione di unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, nel «Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia» (<i>D.P.R. 15 febbraio 1989</i>)	» 318
Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (<i>D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248</i>)	» 318
 Documentazione	
<i>Circ. n. 3259/5709 del 24 aprile 1989</i>	» 342
Servizio sanitario per il personale del Corpo degli agenti di custodia. Istruzioni per la procedura delle pratiche sanitarie (<i>circ. n. 3262/5712 del 27 aprile 1989</i>)	» 353
Permesso di colloqui a conviventi (<i>circ. n. 3264/5714 dell'8 maggio 1988</i>)	» 369
Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e dagli internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o ai conviventi. Anno 1989 (<i>circ. n. 3266/5716 del 29 maggio 1989</i>)	» 370
Detenuti affetti da Sindrome da HIV (<i>circ. n. 3267/5717 del 3 giugno 1989</i>)	» 371

D.P.R. 18 maggio 1989, concernente «Modificazioni e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (circ. n. 3269/5719 del 31 luglio 1989)	Pag. 374
Cartella personale ed attività trattamentali (circ. n. 3271/5721 del 25 settembre 1989)	» 375
Detenuti affetti da sindrome da HIV (circ. n. 3272/5722 del 12 ottobre 1989)	» 377
Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (circ. n. 3273/5723 del 12 ottobre 1989)	» 379
Attribuzione della Direzione delle Case mandamentali al Direttore Amministrativo della Casa circondariale (circ. n. 3274/5724 del 23 ottobre 1989)	» 393
Sicurezza interna ed esterna degli istituti, uffici e servizi penitenziari (circ. n. 3275/5725 del 30 ottobre 1989)	» 407
Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (circ. n. 3278/5728 del 9 novembre 1989)	» 407
Vestiaro uniforme per gli agenti di custodia presso gli Istituti per minorenni (lett. circ. del 22 febbraio 1989)	» 409
D.P.R. 175/1988. Industrie a rischio di incidente rilevante (lett. circ. del 1° marzo 1989)	» 410
Let. cir. del 13 marzo 1989	» 410
Aliquote contributive 1989 per detenuti ed internati lavoratori (lett. circ. del 30 marzo 1989)	» 410
Sicurezza e ordine degli istituti penitenziari. Adempimenti dell'ufficio matricola (lett. circ. del 15 aprile 1989)	» 411

Legge 18 marzo 1989, n. 108, art. 2, co. 2 (<i>lett. circ. del 18 aprile 1989</i>)	Pag. 412
Norme integrative di prevenzione nei confronti di malattie infettive e diffuse (<i>lett. circ. del 20 aprile 1989</i>)	» 414
Applicazione degli artt. 104, 108, 109 e 203 del Regolamento pr il Corpo in riferimento all'articolo 1 del D.P.R. 23.6.1988, n. 234 (<i>lett. circ. del 21 aprile 1989</i>)	» 414
Istruzioni in materia di inventari dei beni mobili dello Stato. Modifiche alla circolare n. 76 del 12 dicembre 1980. Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri (<i>lett. circ. del 22 aprile 1989</i>)	» 415
Accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di determinate categorie di personale statale e allineamento delle date di accreditamento a quelle di pagamento in contanti, disposte dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981 (<i>lett. circ. del 26 aprile 1989</i>)	» 416
Permessi retribuiti per i detenuti ed internati lavoratori (4° co. art. 22 legge 354/75) (<i>lett. circ. del 27 aprile 1989</i>)	» 417
Contributi in favore dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.) (<i>lett. circ. dell'8 maggio 1989</i>)	» 417
Istruzioni in materia di inventari dei beni mobili dello Stato. Modifiche alla circolare n. 76 del 12 dicembre 1980. Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri (<i>lett. circ. del 10 maggio 1989</i>)	» 418
Adeguamento mercedi detenuti lavoratori. Semestre 1/5/89 - 31/10/89 (<i>lett. circ. del 15 maggio 1989</i>)	» 418
Procedimenti disciplinari a carico del personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia (<i>lett. circ. del 13 giugno 1989</i>)	» 420

Arrestati domiciliari o ricoverati in luoghi esterni di cura. Immatricolazione (<i>lett. circ. del 21 giugno 1989</i>)	Pag. 422
Convenzione per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti (<i>lett. circ. del 22 giugno 1989</i>)	» 423
Prestazioni sanitarie da parte dei medici penitenziari; cumulo di incarichi; servizio di medicina integrativa. Guardia medica; medici incaricati; parcellisti; specialisti (<i>lett. circ. del 5 luglio 1989</i>)	» 431
Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme. Rilascio certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1982, n. 936 (<i>lett. circ. dell'8 luglio 1989</i>)	» 434
Viaggi sulle FF.SS. delle vigilatrici penitenziarie in servizio di accompagnamento a detenute (<i>lett. circ. del 25 agosto 1989</i>)	» 435
Traferimento temporaneo di detenuti per poter fruire di colloqui con i familiari (<i>lett. circ. del 28 agosto 1989</i>)	» 436
Certificato anamnastico ai detenuti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida (<i>lett. circ. del 4 settembre 1989</i>)	» 436
Passaggi marittimi di detenuti, internati in traduzione e militari di scorta su navi della Tirrenia (<i>lett. circ. del 7 settembre 1989</i>)	» 437
Disposizioni in ordine alla custodia delle personale arrestate in flagranza di reato di competenza del pretore (<i>lett. circ. del 9 settembre 1989</i>)	» 437
Norme di comportamento per gli operatori sanitari, parasanitari, militari e civili, per il controllo dell'infezione da HIV (<i>lett. circ. del 9 settembre 1989</i>) . . .	» 438

Interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 4, e 26, co. 2 del D.P.R. 18.5.1989, n. 248, recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario (<i>lett. circ. del 13 ottobre 1989</i>)	Pag. 460
Attribuzione della Direzione delle Case mandamentali al Direttore Amministrativo delle Case circondariali (<i>lett. circ. del 3 novembre 1989</i>)	» 460
Valutazione del servizio militare di leva ai fini del trattamento previdenziale (art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958) (<i>lett. circ. dell'11 novembre 1989</i>) . . .	» 461
Adeguamento mercedi detenuti lavoranti. Semestre 1/11/89-30/4/90 (<i>lett. circ. dell'11 novembre 1989</i>)	» 464
Udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Udienza del G.I.P. Traduzione detenuti (<i>lett. circ. del 19 dicembre 1989</i>)	» 466

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Quadro generale	» 467
G. BIONDI - L. DAGA, <i>Madri e bambini in carcere</i> . . .	» 469

LO STUDIO DELLA VIOLENZA DEI GIOVANI:
VERSO UN NUOVO PARADIGMA

G. DE LEO (*)

P. PATRIZI (*)

Il tema coniuga due concetti, adolescenza (1) e violenza, entrambi caratterizzati in termini di significati individuali, sociali, normativi.

Sia l'adolescenza che la violenza, come concetti, presentano contenuti assai differenziati, capaci di organizzare complessità a vari livelli, in relazione alla scelta teorica di analisi e alla individuazione dei contesti di rilevanza. Il giovane violento è spesso presente nella stampa e nella letteratura scientifica con caratteristiche il più delle volte indifferenziate, tese ad omologare — in nome di un'esigenza esplicativa — fenomeni e situazioni assai diversificati, unificando, sotto una sola definizione, tante adolescenze e tante violenze.

I concetti infatti, non corrispondono ai fenomeni, ma a costruzioni tese a orientare lo sguardo del teorico nella complessità del reale. Se applicati con successo, essi tendono a «confondersi» con alcune, più visibili caratteristiche del fenomeno, oggettivandole come dati ontologici. Così, utilizzando i concetti, il teorico, il clinico, il senso comune concordano una definizione, ritenendo scontati una serie di corollari esplicati-

(*) Istituto di Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma.

(1) Il presente studio si riferisce all'area dell'adolescenza allargata, come viene definita dalle recenti prospettive teoriche nel settore (G. DE LEO, M.P. CUOMO, 1983; G. LUTTE e altri, 1979; G. LUTTE, 1987; A. PALMONARI e altri, 1979, ecc.) che hanno ipotizzato un allargamento della fascia adolescenziale, nell'attuale fase storica, con un conseguente spostamento verso l'alto dei problemi legati all'identità, alla definizione del ruolo sociale, alla conflittualità con il mondo degli adulti.

vi della realtà. La definizione esemplificativa e comunicativa che il concetto può così svolgere, fa spesso perdere di vista il processo di costruzione, rendendo teoricamente forti visioni parziali della realtà.

Quando si parla di violenza, ad esempio, si evocano immagini sociali spesso assai diverse, unificate in maniera indiscriminata. Se in genere ci si chiede «cosa» il termine violenza può contenere, non sempre o non sufficientemente ci si interroga su «cosa» la parola non può contenere. In altri termini, i confini che delimitano il concetto sembrano essersi nel tempo permeabilizzati, per includere complessità nascenti di fatti e situazioni che richiederebbero nuove categorie esplicative. Il rischio evidente è quello di includere, sotto un'unica categoria, forme e modalità d'azione accomunate quasi esclusivamente da una costruzione ad esse esterna e superordinata. Proviamo allora a chiederci cosa il termine violenza non contiene. Sicuramente, come la letteratura scientifica ha più volte sottolineato, violenza non significa sempre o prevalentemente aggressività. Violenza non significa neanche distruzione, dal momento che essa spesso sollecita ed orienta l'elaborazione di nuovi costrutti significativi, nell'interazione fra il sistema che la mette in atto e i sistemi cui è rivolta.

Un criterio utile per tracciare dei confini simbolici intorno al costrutto violenza può essere quello del «danno evidente» a persone o a cose, anche se appare necessario interrogarsi ogni volta sul significato di danno. È molto difficile infatti, per un osservatore esterno, ma spesso anche per i partecipanti ad una situazione, stabilire gli esatti confini tra violenza e non violenza. Non si può prescindere ogni volta dall'interrogarsi sui sistemi di regole e di significati culturali cui quella situazione e quegli attori sociali fanno riferimento. È sempre, in tutti i casi, definibile come violenza l'utilizzo della forza nei confronti dei bambini? Cosa ci permette di distinguere fra una scelta educativa e un comportamento violento del genitore? È sempre, in tutti i casi, definibile in termini di violenza l'utilizzo del dolore fisico come strumento erotico?

Il criterio del «danno» indubbiamente ci permette di caratterizzare situazioni dove il danno è particolarmente «evidente», ma non sempre ci permette di «classificare» quelle più vicine ai confini della non violenza. È il livello dei significati individuali, gruppali, culturali e normativi che co-

struisce «intorno» alle situazioni definendole in termini di violenza. Questo non significa semplicisticamente negarne l'esistenza, ma sottolineare la professionalità di un fenomeno che esiste in relazione ad ambiti di significato che ne costruiscono storicamente, culturalmente, normativamente la portata. Significa che non si può mai dare per scontato e ovvio ciò che ci viene proposto come violenza, ma sempre deve essere considerata la dimensione costruttiva di quanto viene socialmente rielaborato e partecipato.

Anche il concetto di adolescenza, frequentemente usato in ambito teorico, clinico e nel linguaggio profano, rinvia a situazioni altamente articolate, «convenzionalmente» raggruppate in un unico termine. Già in ambito scientifico, diverse posizioni teoriche individuano differenziati, possibili contenuti riferibili all'adolescenza. La psicologia, pur con attenzioni peculiari dei diversi approcci, la considera come fase di impegno nella costruzione di un'identità e di un'immagine sociale tese a una progressiva organizzazione. G. LUTTE (1987) sintetizza tre «indirizzi interpretativi dominanti:

a) un indirizzo biologico che vede nell'adolescenza una fase naturale e universale dello sviluppo umano;

b) un indirizzo ambientalista-culturale che considera l'adolescenza un'invenzione culturale necessaria per il pieno sviluppo della personalità e la sopravvivenza di società progredite e complesse;

c) un indirizzo storico-culturale che analizza l'adolescenza come periodo di emarginazione e subordinazione derivata da strutture socio economiche fondate sul profitto e sul potere di minoranze privilegiate».

Sia l'adolescenza che la violenza possono quindi essere considerati costrutti organizzativi di un reale in termini di riproduzione simbolica nell'interazione con ambiti di significato a più livelli.

In quest'ottica non è possibile proporre un'ipotesi astratta, generale, di violenza nei giovani, perché ciò presupporrebbe l'esistenza di un fenomeno unitario. Inoltre l'astrazione e la categorizzazione necessarie per un'ipotesi generale rischierebbero, dal nostro punto di vista, di semplificare eccessivamente la complessità del reale fornendo facili spunti di stereotipizzazione. Il percorso che noi proponiamo per

«avvicinarci» alla lettura di espressioni di violenza nella fase adolescenziale, rinvia a un'analisi casistica, clinica, che, attraverso l'interpretazione di singole azioni violente, ci fornisca una griglia in grado di «rispettare» la complessità, evitando facili, ma rischiose, generalizzazioni.

Il metodo da noi già sperimentato attraverso l'attività peritale e nell'ambito di incontri seminariali (G. DE LEO, D. BASI, P. CURTI GIALDINO, 1986; G. DE LEO, D. MAZZEI, 1989), rinvia all'analisi dell'azione, utilizzando anche contributi di altri studiosi, in particolare M. von CRANACH e R. HARRÈ (1982).

Nel lavoro clinico, molta psicologia cerca di dare senso all'azione di un soggetto attraverso gli elementi di conoscenza su quella persona e sui suoi contesti di appartenenza secondo il ragionamento per cui, considerata una certa personalità, un certo contesto e determinate problematiche, l'azione risulta spiegabile o comunque riconducibile a quelle situazioni psicologiche e relazionali. In questa maniera però, ogni azione può essere facilmente ricondotta al taglio teorico secondo cui il clinico ha selezionato la realtà del soggetto. Si possono così confermare proprie ipotesi interpretative, ritagliando fette di realtà ad hoc per quella situazione. Non si tratta di una cattiva psicologia; ogni studioso, del resto, utilizza particolari lenti teoriche con cui guardare la realtà. Ma il metodo di leggere un «particolare» alla luce del «generale» (interpretare un'azione secondo le caratteristiche personologiche di chi l'ha messa in atto) contiene il rischio di un'interpretazione che sottovaluta gli aspetti di significato che l'azione stessa contiene.

La nostra proposta consiste nel «rovesciare» il metodo. Se attraverso la storia del soggetto e i suoi contesti rischiamo di inaridire o ridurre i significati dell'azione, è forse possibile seguire una strada conoscitiva diversa che, attraverso il particolare (l'azione), ci conduca al soggetto e ai suoi sistemi. La prospettiva è quella di considerare l'azione come comunicazione, come messaggio comunicativo che rinvia al suo attore e ai suoi interlocutori più importanti; chiedersi, in altre parole, quali «ridondanze», quali significati legano quell'azione a quell'attore e quali funzioni l'azione può svolgere. In genere le azioni producono funzioni di mantenimento dell'organizzazione soggettiva e relazionale. Le persone agiscono

cioè allo scopo di equilibrare, nell'interazione con l'ambiente, l'organizzazione del proprio Sé, della propria identità e quella dei contesti rilevanti di appartenenza. In un ambiente in movimento che, a progressivi livelli di complessità, costruisce significati e dimensioni regolative delle interazioni fra sistemi, gli individui si trovano continuamente a dover definire il proprio essere in situazione. I ruoli, le immagini sociali che le persone costruiscono nelle e attraverso le relazioni significative, quotidiane, richiedono continui confronti e verifiche interne all'organizzazione della sfera soggettiva.

In particolar modo nella fase adolescenziale, l'individuo sperimenta l'esigenza di una «equilibratura» dinamica fra immagini del Sé che cambiano e differenziate e più articolate forme di rapporto con gli adulti. Il passaggio da una dipendenza semplice e non distribuita che caratterizza il rapporto bambino adulto, a forme di interazione sempre più complesse sul piano dei significati condivisi, richiede all'adolescente la costruzione di nuove competenze sociali. L'immagine dell'adolescente instabile, immaturo, imprevedibile, presente in molta letteratura e nelle concezioni degli adulti, è spesso una grossolana semplificazione tesa a spiegare, spesso a omologare, complesse e variegate modalità adolescenziali di organizzazione del proprio sistema in interazione. Comportamenti «strani», spesso ritenuti espressione dell'instabilità dell'adolescente, possono acquistare nuovi significati, modificando o affinando le modalità di osservazione. In una prospettiva comunicazionale, è possibile chiedersi cosa l'azione «dice» di quell'adolescente e cosa l'adolescente comunica attraverso quell'azione.

Sia nelle azioni quotidiane, ordinarie, che in quelle più problematiche da un punto di vista psicologico e sociale, possiamo chiederci quali effetti la persona abbia voluto ottenere e quali anticipazioni mentali abbiano guidato la sua scelta d'azione. Accanto ad effetti strumentali, anticipati in maniera cosciente dal soggetto (metto il cappotto perché fa freddo - rubo dei soldi perché mi servono), è possibile rinvenire anticipazioni spesso appartenenti a una sfera cognitiva definibile in termini di «latenza», che rinviano a regole e significati che organizzano il sistema agente a un livello, in qualche maniera, superordinato. È a questo livello che, attraverso l'azione, vengono comunicate prevalentemente esigenze di organizzazione del Sé e dei contesti relazionali significativi.

Se torniamo al tema della violenza nell'adolescenza, possiamo chiederci che funzioni l'azione violenta può svolgere per un adolescente, cosa ci comunica di lui, perché è stato scelto proprio quel canale comunicativo. Raramente nell'azione violenta di un giovane, si possono individuare effetti strumentali. In genere prevalgono e orientano l'azione aspetti più complessi, riferibili alla soggettività dell'attore e alla sua posizione nei contesti relazionali significativi.

La scelta della violenza è spesso una modalità per rendere, attraverso azioni «eccezionali», più «evidenti» i messaggi. La devianza, la violenza richiamano inevitabilmente l'attenzione dei sistemi cui sono riferite; spesso quella dei sistemi di controllo, con un evidente potere di amplificazione. Perché un giovane può ritenere necessario amplificare il proprio messaggio e perché può decidere di farlo attraverso la violenza? Secondo la prospettiva che abbiamo delineato, la scelta violenta può corrispondere ad un estremo tentativo di equilibrare un'organizzazione soggettiva e relazionale che, talvolta, può essere vissuta anche in termini di catastrofe. È la costruzione personale di minaccia che può spingere il giovane a considerare quell'azione come unica o più efficace soluzione al problema. In questo senso, l'azione può contenere anche anticipazioni di sviluppo e di cambiamento in una situazione percepita «tragicamente» statica e ineluttabile. Un'azione fortemente violenta può rappresentare la risposta «eccezionale» a un vissuto di forte deprivazione relazionale che il soggetto costruisce come assoluta e priva di altre possibili alternative. La violenza agisce così funzioni intorno alle quali il sistema è chiamato a riequilibrarsi e organizza, attraverso il proprio significato, regole e significati del sistema.

La dimensione delle regole rappresenta, in una psicologia dell'azione, l'aspetto organizzativo del rapporto soggetto-azione, legando funzionalmente gli schemi anticipatori alle interpretazioni soggettive e interazionali del «reale». Le regole «possono essere definite come delle procedure, ossia come modelli procedurali capaci di essere utilizzati per organizzare logicamente e dare un senso a sequenze di azioni» (A. SALVINI, M. PIRRITANO, 1984, p. 192). «Le regole di interpretazione attuano la loro efficacia nell'attribuire significato ad oggetti e ad eventi; si riferiscono al modo in cui le cose vengono definite e rese significative. Le regole prescrittive, al contrario,

sono delle direttive per l'azione; sono quelle norme che permettono agli individui di scegliere fra i vari modelli di comportamento e di mantenere un senso di correttezza e di legittimità sociale» (P. MARSH, E. ROSSER, R. HARRÈ, 1984, p. 21).

Nell'analisi dell'azione, chiedersi a quali regole il soggetto ha fatto riferimento, significa interrogarsi sulle ipotesi che hanno guidato il suo agire, organizzandolo cognitivamente ed emozionalmente. «Scegliere» la violenza come modalità d'azione può rappresentare un'adesione a modelli normativi condivisi nel sistema o nella micro-cultura di appartenenza. Spesso autore e vittima utilizzano uno stesso schema prescrittivo in cui la violenza costituisce una modalità appropriata e coerente di soluzione dei problemi. Così, l'omicidio di un padre violento può configurarsi come unica risposta appagante a una situazione di «incastro», attraverso strategie già conosciute, regole d'azione presenti nel sistema familiare.

Ma vediamo come l'azione violenta, la fenomenologia della violenza, vengono rese e trasformate in un fenomeno unitario sul piano sociale. La reazione sociale informale, il controllo istituzionale, la stampa, oggettivando la violenza come dato reale, la rafforzano, costruendo intorno ad essa significati che «costringono» l'attore e l'azione in una rete di significati a volte estranei al messaggio originario. Spesso, l'esigenza esplicativa e predittiva di fenomeni sociali organizza l'osservazione, orientando selettivamente lo sguardo su caratteristiche personologiche e culturali degli attori riducendone i significati interattivi.

Chi è il giovane violento? Quali sono le sue caratteristiche? Nella prospettiva che abbiamo fin qui delineato, parlare di adolescenza violenta corrisponde ad una generalizzazione/riduzione di un fenomeno in sé complesso e articolato intorno a forme espressive estremamente differenziate.

L'agire apparentemente omogeneo e disorganizzato di molti giovani può in realtà contenere modelli normativi e sanzionatori anche assai raffinati, ma diversi da quelli convenzionali. Su un piano sociologico, potremmo chiederci quali funzioni svolge l'omologazione del fenomeno da parte della società. Secondo il modello comunicazionale da noi proposto, anche la rappresentazione sociale, come unità di analisi, comunica attraverso la violenza giovanile, producendo funzioni

di mantenimento dell'organizzazione societaria a diversi livelli. Costruire significati di omogeneità intorno al fenomeno può intanto garantire dai rischi di squilibrio insiti nell'emergenza di nuove complessità e orientare il controllo su caratteristiche più evidenti degli attori sociali. Ontologizzare la violenza del giovane significa anche amplificare e quindi rendere più evidente il bisogno che la società adulta ha di mantenere la propria organizzazione, differenziandola dall'instabilità di una «massa» adolescenziale che propone crescenti e sempre nuove modalità di integrazione.

L'interazione fra «problemi» e «soluzioni», «sfide» e «risorse», si definisce quindi come questione nodale all'interno di tale rappresentazione. Il rapporto con l'adolescente «difficile» rinvia così, spesso, a un vissuto di deprivazione dell'adulto che vive come carenti le strategie di comunicazione con i giovani. Il bisogno amplificato è forse quello di individuare, di fronte a nuove «sfide», nuovi e più complessi modelli di intervento-contenimento. A diversi livelli di risposta alla violenza da parte degli adulti, corrispondono diverse situazioni di «rischio», identificabili in un'unica, ma ampiamente articolata ipotesi di amplificazione del fenomeno. Così, in quello che potremmo definire come ambito del controllo informale (famiglia, gruppo, scuola), l'adulto significativo spesso non è in grado di individuare strategie comunicative che vadano oltre la sfida espressa dall'adolescente attraverso la violenza. Interventi essi stessi «violenti» possono inserirsi nella processualità del fenomeno rendendo sempre meno probabile il recupero del rapporto col giovane e rafforzando indirettamente i legami con sottoculture della violenza.

A un altro livello, le agenzie di controllo, comunicando intorno alla violenza e formalizzando le risposte, convalidano la processualità definitoria, confermando la costruzione del giovane violento come modello attraverso il quale mantenere o riorganizzare con fini normativi. Rischi di amplificazione sono contenuti anche nella tendenza a identificare i bisogni espressi dagli adolescenti con condizioni di «deprivazione assoluta», con l'obiettivo di individuare ambiti privilegiati di intervento preventivo. Connotando situazioni di marginalità, povertà economica e culturale come indicatori di devianza e violenza, gli organi di informazione, le agenzie di controllo, gli operatori rischiano di oscurare le valutazioni soggettive e

gruppali dei giovani rispetto al proprio essere soggetto sociale, ai propri processi di costruzione di identità, alle possibilità di confronto normativo e relazionale.

Una nuova ipotesi preventiva, capace cioè di interagire con la processualità del fenomeno violento, deve continuamente interrogarsi sul significato soggettivo e interattivo delle diverse forme di violenza, sui messaggi comunicativi che esse esprimono, sulle condizioni vissute in termini di deprivazione. Si tratta evidentemente di ipotesi che non assurgono a una «teoria di prevenzione della violenza», ma che possono evidenziare alcuni sviluppi processuali di un fenomeno complesso, fortemente caratterizzato da interazioni a diversi livelli.

BIBLIOGRAFIA

- BATESON G., (1972), *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano, 1976.
- BOCCHI G., CERUTI M. (a cura di), (1985), *La sfida della complessità*, Feltrinelli, Milano.
- S. CRANACH M. VON, HARRÈ B., (1982), *The analysis of action*, Cambridge University Press.
- DE LEO G., CUOMO M.P. (1983), *La delinquenza minorile come rappresentazione sociale*, Marsilio, Venezia.
- DE LEO G., BOSI D., CURTI GIALDINO F., (1986), *Progetto, identità e relazione nella genesi dell'azione via lenta*, in *Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, v. 53, n. 3 maggio-giugno, 1986.
- DE LEO G., (1987), *Ipotesi sulla violenza come comunicazione*, in DE LEO G. E COLL., *Appunti di psicosociologia della comunità e della devianza*, Bulzoni, Roma.
- DE LEO G., CURTI GIALDINO F., MAZZEI D., *Soggetto, comportamento e azione*, in DE LEO G. E COLL., *op. cit.*
- DE LEO G., MAZZEI D., *Per un'analisi sistemica dell'azione violenta*, in *Terapia Familiare*, n. 30, luglio 1989.
- GOULD A., SHOTTER J., (1977), *L'azione umana*, Città Nuova, Roma, 1983.
- HARRÈ K., SECORD P., (1972), *La spiegazione del comportamento sociale*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- LUHMANN N., (1983), *Illuminismo sociologico*, Il Saggiatore, Milano.
- LUTTE G. E ALTRI (1979), *La condizione giovanile*, Coop. C.D., Pistoia.
- LUTTE G., (1987), *Psicologia degli adolescenti e dei giovani*, Il Mulino, Bologna.

- MARSH P., ROSSER E., HARRÈ R., (1978), *Le regole del disordine*, Giuffrè, Milano, 1984.
- PALMONARI A. E ALTRI (1979), *Identità imperfette*, Il Mulino, Bologna.
- SALVINI A., PIRRITANO M., (1984), *Il metodo etogenico: verso una psicologia dell'interazione*, postfazione a Marsh P., Rosser E., Harrè R., *op. cit.*
- SALVINI A., (1988), *Il rito aggressivo*, Giunti, Firenze.
- SCHERER K.R., ABELES R.P., PISCHER C.S., (1975), *Aggressività umana e conflitto*, Zanichelli, Bologna, 1981.

RIASSUNTO

L'esigenza di dare significato a una realtà complessa, il più delle volte poco conosciuta, e amplificata dai messaggi dei media, quale quella della violenza giovanile, ha spesso determinato semplicistiche omologazioni di situazioni, comportamenti, attori sociali con caratteristiche assai diversificate, non riconducibili entro definizioni unitarie.

I recenti approcci interazionista-sistemico, etogenico e costruzionista hanno contribuito all'elaborazione di nuovi paradigmi di analisi-spiegazione dei fatti sociali, evidenziando gli aspetti interattivi, processuali e di significato che li organizzano e li definiscono anche in termini di controllo informale e istituzionale.

Obiettivo di questo articolo è fornire un'ipotesi di lettura della violenza giovanile, sia in termini clinici che sociologici. Il metodo proposto rinvia all'analisi dell'azione, intesa come messaggio comunicativo che lega l'attore ai suoi contesti di appartenenza e agli ambiti culturali e normativi di riferimento.

RESUME

L'impératif de conférer une signification à une réalité complexe, la plupart du temps peu connue et amplifiée par les messages des media, comme l'est celle de la violence juvénile, a souvent déterminé des homologations simplistes de situations, comportements, acteurs sociaux avec des caractéristiques plutôt diversifiées et ne pouvant être ramenées à des définitions unitaires.

Les récents approches, qui revêtent des caractères d'interaction-système, d'éthogénie et de construction, ont contribué à l'élaboration de nouveaux paradigmes d'analyse-explication des faits sociaux, en mettant en exergue les aspects interactifs, de processus et de signification qui les organisent et les définissent également en termes de contrôle informel et institutionnel.

L'objectif de cet article est celui de fournir une hypothèse de lecture de la violence juvénile, aux plans tant clinique que sociologique.

La méthode proposée envisage l'analyse de l'action, entendue comme message de communication liant l'acteur aux contextes dont il relève et aux lieux culturels et normatifs de référence.

SUMMARY

The need to give meaning to a complex reality, more often than not unknown, is increased by the messages from the media. In the case of juvenile violence it has often resulted in a simplistic putting together of situations, behaviors

and social actors with very different characteristics, that can not be brought under a single definition. The recent interactionist-systemic, ethnogenic and constructionist approaches have contributed to the development of new paradigms of analysis and explanation of social facts. They emphasize the interactive, process-related and meaning-related aspects that organize and define these facts in terms of informal and institutional control.

The purpose of this article is to supply a hypothesis for the understanding of juvenile violence, both in clinical and sociological terms.

The method proposed is based on the analysis of the action, seen as a message, a communication that ties its actor to the context to which he belongs and to his cultural and normative sphere of reference.

RESUMEN

La necesidad de atribuirle un significado a esa realidad compleja las más de las veces poco conocida y amplificadas por los medios de difusión que es la violencia juvenil más de una vez ha llevado a establecer paralelos entre situaciones, comportamientos y agentes sociales con características muy diversas y que no podían reducirse dentro de definiciones unitarias.

Los recientes enfoques sistémicos de interacción, etogénico y construcciónista han facilitado la elaboración de nuevos paradigmas de análisis-explicación de los hechos sociales, evidenciando los aspectos interactivos, procesuales y de significación que los interrelaciona y los define hasta en términos de control informal e institucional.

Este artículo tiene como objetivo el de brindar un planteo que permita interpretar la violencia juvenil tanto en términos clínicos como sociológicos.

El método propuesto conlleva el análisis de la acción, entendida como mensaje de comunicación que establece un enlace entre el actor y el ambiente del que proviene así como con los espacios culturales y normativos referencia.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Notwendigkeit, einer vielschichtigen Realität wie der Gewalt von Jugendlichen Bedeutung zu geben, die in den meisten Fällen wenig bekannt ist und durch die Aussagen der Medien übertrieben wird, hat oft zu vereinfachenden Bkräftigungen im Hinblick auf Situationen, Verhaltensweisen und sozial Handelnde mit sehr einheitliche Definitionen zurückzuführen sind. Die jüngsten interaktionistisch-systemischen, ethogenischen und konstruktionistischen Ansätze haben zur Ausarbeitung neuer Paradigmen der Analyse bzw. Erläuterung sozialer Fakten beigetragen, wobei die interaktiven, prozessualen Aspekte und die der Bedeutung hervorgehoben wurden, durch die sie organisiert und definiert werden, auch im Hinblick auf die informelle und institutionelle Kontrolle.

Zie dieses Artikels ist es, eine Interpretations-Hypothese der Gewalt von Jugendlichen zu liefern sowohl in klinischer als auch in soziologischer Hinsicht.

Die angebotene Methode verweist auf die Analyse der Aktion als kommunikative Botschaft, die den Handelnden an seine Zugehörigkeits-Kontexte sowie an die kulturellen und normativen Bezugsbereiche bindet.

CONTINUITÀ E NOVITÀ IN ALCUNI ASPETTI DEL FENOMENO CAMORRISTICO

MASSIMO DI RIENZO (*)

1. - *Dall'unificazione agli anni 40*

Uno dei caratteri della camorra nel periodo a cavallo della unificazione che colpisce l'osservatore, è la sua compromissione con l'autorità costituita, insieme ad una duttile capacità nell'adeguarsi ai mutamenti politici.

Nel corso delle ultime fasi del regno borbonico i camorristi a Napoli rappresentano una sorta di occulta polizia parallela (1), molto spesso più efficiente di quella ufficiale, con la quale collaborano fin dove iniziano i propri interessi, per la gestione dei quali godevano di una evidente franchigia. Organizzano il «gioco piccolo», proteggono quello clandestino, controllano la prostituzione, esercitano il contrabbando sia nelle zone portuali che in quelle di accesso dalla campagna, praticano l'usura (2).

Rappresentavano una sorta di aristocrazia della plebe, alla quale l'autorità costituita faceva riferimento, finendo quindi per assumere di questa una sorta di rappresentanza (3).

Tuttavia non erano senza significato i contatti che la camorra era riuscita a stabilire con ambienti liberali, grazie an-

(*) Educatore, addetto presso la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti.

(1) Cfr. VILLARI P., *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale* (a cura di CHITI L.), Loescher, Torino, 1971, p. 45; DE LEO A., *La camorra*, Pellegrini, Cosenza, 1979, pp. 16-17.

(2) Cfr. MONNIER M., *La camorra; notizie storiche, raccolte e documentate*, Bebrisio, Napoli, 1965 pp. 129-130.

(3) Cfr. MONNIER M., *op. cit.*, p. 34; SALES I., *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma, 1988, p. 64.

che alle promiscuità che nelle colonie penali la poco oculata amministrazione borbonica non aveva impedito si verificasse-ro (4).

Già questa duplicità, questa ambivalenza della camorra, di essere compromessa con il regime di turno senza però ignorare, anzi semmai coltivando comunque rapporti con le forze antagoniste, questa connaturata proteiformità politica, è un elemento che si vedrà ripetersi nella analisi complessiva del fenomeno (5).

Tutto questo senza necessariamente ipotizzare fin da allora un'organizzazione compatta, centralizzata, diretta da un unico indirizzo operativo. Al contrario proprio la formazione della camorra articolata sul territorio in corrispondenza delle dodici sezioni comunali di un tempo, all'interno delle quali agivano le «paranze» con una evidente libertà d'azione, assicurava una rilevante duttilità politica (6).

Un altro dato che emerge, relativamente a questo periodo, è il modo di sviluppare, da parte della camorra, le sue azioni in senso orizzontale, cioè infraclassistico. Le origini plebee degli affiliati determinavano una sorta di deferenza e rispetto per i borghesi e gli aristocratici (nella cultura popolare napoletana il «signore» tout-court) che, appartenendo ad altre classi sociali, finivano per essere percepiti come estranei, appartenenti quasi ad un'altra realtà (7).

Nel momento di pericolosa disgregazione che Napoli visse all'atto della transizione dei poteri fra il governo borbonico e la dittatura garibaldina, paradossalmente proprio la camorra finì per rappresentare l'unica componente organizzata che potesse garantire un certo ordine sociale, ed è noto che il ministro dell'interno dell'epoca irreggimentò i camorristi nella Guardia cittadina napoletana (8). Fu questa una situazione che si protrasse fino alla luogotenenza del principe di Cari-

(4) Cfr. DE LEO A., *op. cit.*, pp. 32-33. Sul potere della camorra all'interno delle carceri, cfr. anche P. VILLARI, *op. cit.*, p. 41 e MONNIER M., *op. cit.*, pp. 26-27.

(5) Sulla suddivisione dei camorristi fra filoborbonici e filoliberali in ragione del quartiere, cfr. RICCI P., *La gran mamma; inchiesta sulla camorra*, Vie Nuove, nn. 16 e 18, 1959.

(6) Cfr. MONNIER M., *op. cit.*, p. 68; DE LEO A., *op. cit.*, p. 21.

(7) Cfr. MONNIER M., *ibidem*, pp. 27-28; SALES I., *op. cit.*, p. 66.

(8) Cfr. MONNIER M., *ibidem*, p. 125.

gnano, quando Silvio Spaventa, divenuto nel frattempo ministro di polizia, bandì i camorristi dando inizio alla prima repressione del fenomeno che sarà poi sancita dalla legge 15 agosto 1863, c.d. legge Pica, per la repressione del brigantaggio e dei camorristi (9). •

Un dato da evidenziare è che con questa legge finalmente nella cultura delle istituzioni la camorra viene identificata come un nemico da combattere. La stessa equiparazione al brigantaggio risulta sintomatica di questa nuova consapevolezza, anche se allo stato non è dato conoscere se tale equiparazione fosse dovuta anche o preminentemente ad una causa filo-borbonica che la camorra avrebbe condiviso omogeneamente, così come fu invece per il brigantaggio delle campagne (10).

Intanto le condizioni economiche della città vivevano un grave decadimento. Alcune tradizionali fonti di guadagno di vasti aggregati sociali, collegate alla presenza della corte e della amministrazione statale borbonica, scomparvero (11). L'economia ed il commercio subivano bruschi contraccolpi dalla abolizione delle barriere doganali che i Borboni avevano istituito a protezione dei prodotti interni ed il mercato venne invaso dai manufatti, certamente più concorrenziali, del Nord, ove il processo di industrializzazione era in fase notevolmente più avanzata. Molte industrie cittadine, come le ferriere di Pietrarsa, la Stamperia nazionale, lo stesso arsenale, licenziarono migliaia di operai (12).

La camorra accrebbe così la sua forza di penetrazione negli strati marginali, superando senza gravi danni complessivi

(9) Cfr. BARBACALLO F., *Le istituzioni e la trasformazione del fenomeno camorristico dall'800 ad oggi*, Atti del IV e V Stage di aggiornamento interprofessionale (a cura della Scuola di formazione del personale civile penitenziario), ed. Gangemi, Roma, 1989, p. 2.

(10) È probabile che in questa fase preesistenti simpatie filoborboniche si siano rinforzate e divenute predominanti (v. nota n. 5) Sul brigantaggio e gli ambienti filoborbonici, cfr. LUCARELLI A., *Il brigantaggio politico nel Mezzogiorno d'Italia*, Longanesi, Milano, 1982, pp. 295 e ss.

(11) Sulla esistenza nella Napoli dei Borboni di un ceto sociale impiegatizio, burocratico e cortigiano, cfr. NITTI F.S., *Scritti sulla questione meridionale* (a cura di ROSSI DORIA M.), Laterza, Bari, 1978, vol. III, pp. 55-56.

(12) Cfr. GALASSO G., *Intervista sulla storia di Napoli* (a cura di ALLUM P.), Laterza, Bari, 1978, pp. 168-169; PETRACCONE C., *Napoli moderna e contemporanea*, Guida, Napoli, 1981, p. 98-99.

le misure repressive che andavano nel frattempo adottate a seguito della legge Pica, come l'internamento nelle colonie penali di trecento camorristi (13).

Anzi l'organizzazione politica e soprattutto il sistema elettorale del nuovo stato unitario favorivano sempre più progressivamente l'intensificazione dei rapporti con esponenti politici (14). La prima occasione che si presentò per verificare su vasta scala la tenuta di questi rapporti e per le organizzazioni camorristiche di estendere i loro interessi al di là dei campi già praticati, fu rappresentata dalla ingente massa di capitale pubblico che si riversò su Napoli per l'attuazione della legge «pel Risanamento della città di Napoli» promulgata nel gennaio del 1885 a seguito della mobilitazione delle coscienze che l'epidemia di colera aveva suscitato nel paese con migliaia di morti (15).

Il sistema di assegnazione degli appalti delle opere pubbliche che tale legge prevedeva evidenziò, ed in parte contribuì anche ad incentivare, una intensa rete di rapporti camorristico-clientelari che costituì per lunghi anni l'asse portante, anche se occulto, dell'amministrazione della città (16).

La camorra inizia così a differenziare le sue strategie, ad operare contemporaneamente cioè su piani diversi. Mentre infatti il grosso impulso all'attività edilizia e delle infrastrutture in attuazione del risanamento segna in qualche modo il debutto di una camorra degli affari — anche se probabilmente ancora non matura per operazioni di investimento di capitali, ma comunque vigile ed attenta ad imporsi come soggetto di mediazioni, protezioni, favoritismi, cor-

(13) Cfr. DE LEO A., *op. cit.*, p. 37.

(14) Cfr. ARLACCHI P., *Postfazione* a ROSSI L., *La camorra*, Mondadori, Milano, 1983, pp. 148-149.

(15) Cfr. GALASSO G., *op. cit.*, p. 171; PETRACCONI C., *op. cit.*, p. 106.

(16) La legge 15 gennaio 1885 n. 2892 «Pel risanamento della città di Napoli» conferiva ampi poteri agli organi comunali, riservando solo un blando controllo al Ministero dell'interno, anziché prevedere la creazione di un organismo ad acta di tipo commissariale o in più rigido sistema di assegnazione degli appalti. «L'esecuzione delle opere sarà affidata al municipio» (art. 1, c. 3); «I contratti per le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere e tutti gli atti relativi saranno stipulati dal municipio e diventeranno esecutivi quando il Ministero dell'interno li avrà approvati» (art. 8).

ruzioni (17) — non vanno però contemporaneamente disdegnate le occasioni per esercitare influenze fra i ceti più popolari, presso i quali una radicata cultura antiistituzionale ne facilita la penetrazione. Ed una dimostrazione di questa non distolta attenzione della camorra è data dalla protesta dei vetturini del 1893, che si ribellarono alla estensione della rete tranviaria cittadina e promossero una vera e propria rivolta urbana grazie all'appoggio della camorra che controllava strettamente la loro organizzazione di categoria (18).

Questa tendenza, questa capacità di interpretare e talvolta pilotare istanze di ribellismo sociale, questo riuscire a coagulare legittime o comunque comprensibili aspettative di gruppi sociali con interessi propri, sarà un dato ricorrente nella dinamica di interazione delle organizzazioni camorristiche con la base popolare che si riproporrà in termini ancora più clamorosi in occasioni successive.

La collusione fra alcuni esponenti della vita pubblica cittadina e la camorra fu alla base di un lungo scontro che attraversò trasversalmente gli stessi raggruppamenti politici moderati e conservatori e periodicamente si ripropose con fatti ed episodi che ne riacutizzava i toni. Così nel 1899, in occasione dello scandalo Casale (19), venne promossa una campagna di stampa contro la presenza della camorra al Comune di Napoli, che vide schierati sulle stesse posizioni politici di diversa estrazione, accomunati dall'obiettivo di portare la vita pubblica cittadina su livelli di maggiore trasparenza (20).

L'inchiesta Saredo, promossa dal governo Saracco nel 1900, appurò che il degrado e l'arretratezza della situazione napoletana erano conseguenti sì agli errori politici dei gover-

(17) Cfr. ROSSI DORIA M., *Prefazione* a NITTI F.S., *op. cit.*, p. XVI: «La stessa opera del Risanamento, col dare in appalto a compagnie private le opere ed eseguendo numerosi espropri di immobili aveva scatenato tale una corsa alla speculazione da allargare e non restringere lo spazio per gli individui corrotti».

(18) Sulla natura e le strumentalizzazioni dei disordini del 1893, cfr. BARBAGALLO F., *op. cit.*, p. 23; JEULAND MAINAUD M., *La ville de Naples après l'annexion (1860-1915)* Edition de l'Université de Provence, 1973, pp. 67-68; CICCOTTI E., *Sulla questione meridionale. Scritti e discorsi*, Casa Editrice Moderna, Milano, 1904, p. 246.

(19) Per una ricostruzione dello scandalo Casale, cfr. NITTI F.S., *op. cit.*, pp. 230-236.

(20) Cfr. BARBAGALLO F., *op. cit.*, p. 24.

ni nazionali, ma anche alle incapacità ed alla corruzione degli amministratori cittadini (21). L'inchiesta pose i presupposti perché si arrivasse alla legge speciale del 1904 per l'incremento industriale di Napoli che porterà, come risultato più evidente, alla costituzione del polo industriale dell'Ilva di Bagnoli, anche nella convinzione che solo una più solida struttura economica poteva impedire o arginare la diffusione, su vasta scala, di pratiche ispirate a modelli di vita socialmente irregolari, e quindi a comportamenti delinquenziali.

Veniva anche colta l'intuizione che in assetti sociali stagnanti dove i fattori di vivacità e mobilità economica sono ridotti al minimo, altri organismi, diversi da quelli legali ed ufficiali, si predispongono per favorire la circolazione di ricchezze o la creazione di patrimoni.

L'inchiesta parlamentare del 1910 sulle condizioni dei contadini meridionali, intanto, evidenziava uno stato del mercato agricolo campano appesantito da tutta una serie di intermediazioni e passaggi artificiosi di chiara natura camorristica, quando non addirittura da veri e propri taglieggiamenti che colpivano prevalentemente le zone rurali del casertano come l'agro aversano, e del salernitano, come l'agro nocerino-sarnese (22).

Contemporaneamente i rapporti fra camorra e mondo politico vivevano fasi abbastanza significative. Le analisi e le critiche contenute nell'inchiesta Saredo rimanevano allo stato di denuncia. Napoli, quale città più popolosa, costituiva un immenso serbatoio di voti e, soprattutto con riferimento all'epoca giolittiana, sono molteplici e documentati gli episodi di collusione fra esponenti del governo centrale, parlamentari

(21) SALVEMINI G. su *l'Avanti* del 9 novembre 1900 scriveva: « Mandate pure a Napoli un commissario regio con pieni poteri e di durata indefinita. Quando anche avesse le più eroiche intenzioni di questo mondo, cosa volete che faccia? È un uomo solo piovuto là come un bolide, il quale non potrà da sé solo governare mezzo milione di abitanti e dovrà ben servirsi di tutta la burocrazia governativa e comunale che c'è a Napoli. Ma questa burocrazia è tutta legata alla camorra; la camorra avrà dunque i pieni poteri per liberare Napoli dalla camorra». Ora in SALVEMINI G., *Movimento socialista e questione meridionale*, Feltrinelli, Milano, 1969, p. 205.

(22) Cfr. BARBACALLO F., *op. cit.*, pp. 24-25; dello stesso A., *Mezzogiorno e questione meridionale*, Guida, Napoli, 1980, p. 53.

ed ambienti camorristici (23). Rapporti che naturalmente si riflettevano anche a livello di vita politica cittadina, ove però le elezioni del 1913 decretavano la vittoria del Blocco popolare, che raggruppava diverse forze — dai socialisti, ai riformisti, ai radicali, ai liberali — ma animate tutte da spirito di rinnovamento e fautrici di istanze progressiste. Forze che vedevano fra le proprie fila uomini che da anni conducevano aspre e difficili battaglie per una moralizzazione della vita cittadina e che avevano in tante occasioni denunciato le promiscuità e le connivenze con la camorra di politici ed amministratori.

Tuttavia i problemi di Napoli erano di tale portata e di tale profondità da necessitare di ben altri interventi che non quelli che potevano essere messi in atto da una giunta municipale senza dubbio più responsabile e lungimirante di quelle precedenti, ma politicamente variegata ed istituzionalmente comunque dotata di un circoscritto potere d'azione (24).

In questo panorama si inserisce la nota vicenda del processo Cuocolo, intentato, a seguito della uccisione di un basista di furti e di sua moglie, all'intera classe dirigente, della

(23) Cfr. NITTI F.S., *op. cit.*, p. 247: «... Molte fortune di appaltatori ed afaristi del Nord si sono formate corrompendo il Sud o speculando sulla sua arretratezza... I prefetti son venuti nelle province meridionali coll'idea, anzi coll'ordine di formare o mantenere voti sicuri al ministero... Nell'Italia settentrionale la corruzione avviene spesso per opera di candidati che spendono largamente assai volte; nell'Italia meridionale i candidati spendono poco, o non spendono, ma il governo lavora. Lavora chiudendo gli occhi sui furti, spesso determinandolo, fomentando la corruzione, mantenendo impunte colpe chiare e latenti. Si può dire in tutta onestà che a Napoli il più grande e pericoloso camorrista sia sempre stato il governo».

Contra cfr. GALASSO G., *op. cit.*, p. 204, il quale sostiene che nell'epoca giolittiana, a seguito della politica di industrializzazione, l'azione di penetrazione della camorra sia stata alquanto ridimensionata.

Più articolata la posizione di I. SALES, *op. cit.*, pp. 99 e ss.: «...l'impressione invece è che la camorra vada fuori gioco perché il suo «ruolo» di partito dei ceti popolari e plebei viene lentamente sostituito dal sistema politico postunitario, che riesce ad inserire per la prima volta, anche se ancora in funzione subalterna, i ceti popolari nel circuito di interessi legati al mondo politico. La camorra che proteggeva, che dava solo lavoro «criminale» ma non era in grado di mutare la condizione sociale e di classe, si trova a fare i conti, rispetto al passato borbonico, con un sistema politico molto più affine ad essa in termini di metodi e di costume, ma con la novità di poter garantire una *promozione sociale* oltre ad assicurare la *protezione*» (p. 101).

(24) Cfr. GALASSO G., *op. cit.*, p. 192.

camorra allora capeggiata da «Erricone» Alfano. Sul processo Cuocolo esistono tuttora versioni ed interpretazioni contrastanti, tranne che su un punto, che fu cioè una manovra architettata per infliggere un duro colpo alla camorra.

Intanto l'incalzare degli avvenimenti, prima con la dichiarazione di neutralità e poi con l'entrata in guerra pose Napoli di fronte a nuove e drammatiche esigenze che ne sconvolsero lo stesso assetto sociale ed economico.

Alla fine della guerra l'ingente massa di licenziamenti comportò una dilatazione dei nuclei sottoproletari, mentre la classe operaia che si era faticosamente formata attorno agli insediamenti industriali costituiti dopo la legge speciale del 1904 venne bruscamente ridimensionata (25).

Le peggiorate condizioni di vita degli strati popolari portarono alle agitazioni del 1919/20 quando agli operai delle fabbriche si unirono ai popolani dei quartieri, e va evidenziato come in questo caso, contrariamente a quanto accaduto nella sommossa del 1893, nessuna analisi storica vi abbia riscontrato una partecipazione significativa della camorra (26).

Questa assenza può essere messa in relazione a due ordini di motivi. Innanzitutto va considerato che le masse popolari in quegli anni avevano acquisito un diverso livello di coscienza politica, anche grazie all'azione dei partiti della sinistra che nella conduzione di movimenti rivendicativi avevano individuato motivi di coagulo dello scontento popolare. In secondo luogo va evidenziata la fase di «imborghesimento» della camorra di questo periodo che, dopo lo sconvolgimento dei precedenti equilibri comportato dalla guerra preferiva utilizzare i rapporti di tipo politico-clientelare nei quali era inserita, favorire e contemporaneamente taglieggiare le speculazioni degli accaparratori e profittatori della guerra, i cosiddetti pescecani (27); privilegiava insomma la strategia degli affari anziché quella dei vecchi interessi delle attività tradi-

(25) Cfr. PETRACCONE C., *op. cit.*, pp. 115 e ss.; DE BENEDETTI C., VILLANI C., *La Campania tra le due guerre mondiali*, in *Storia della Campania*, (a cura di BARBACALLO F.), Guida, Napoli, 1978, p. 430 e ss.

(26) RICCI P., *op. cit.*, n. 19 notò come già nel 1893, nel corso dei moti susseguenti ai fatti di Milano ed alla strage di Bava Beccaris, non fosse stata rilevata la compresenza della camorra.

(27) Cfr. DE BENEDETTI A., VILLANI P., *op. cit.*, p. 434.

zionali quali la prostituzione, le estorsioni, il controllo delle bische, l'usura, il «gioco piccolo».

Per quanto concerne i rapporti con il fascismo, non è semplice, allo stato delle ricerche, delineare uno schizzo esauriente delle relazioni che la camorra mantenne con l'apparato fascista (28).

È, questa, una mancanza più rilevante in questo periodo, ma che comunque è abbastanza generale, dal momento che il fenomeno è stato spesso trattato da una pubblicistica facilmente indulgente verso gli aspetti folcloristici e di colore (MASTRIANI) e da una letteratura che si richiamava alle fonti del tradizionalismo popolare (SERAIO, DI GIACOMO) mentre carenti sono stati nel passato i contributi specifici di valenza scientifica che abbiano cercato di analizzare il problema nella sua poliedrica complessità (29), se si escludono alcuni studi specialistici di carattere antropologico-criminale.

Dunque, anche se poco è documentato fino ad oggi, nei rapporti fra camorra e fascismo si possono individuare due fasi. Una prima caratterizzata dall'opposizione veemente anche se poco costruttiva del fascismo-movimento contro l'apparato politicoclientelare e quindi contro gli ambienti cittadini che con la camorra avevano intessuto lucrosi rapporti (30). Una seconda, ormai in periodo di regime, segnata da alcuni provvedimenti di natura amministrativa, cui non era estraneo l'intento di perseguire finalità repressive e di polizia. Tra questi possono essere annoverati la soppressione della provincia di Caserta, contenuta nel R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1 e l'ampliamento della circoscrizione comunale di Napoli con l'inglobamento di alcuni comuni limitrofi (la «grande Napoli» di un milione di abitanti). Provvedimenti, questi, che tendevano fra l'altro ad un maggiore accentramento degli organi di polizia per un più intenso controllo dell'agro aversano e di quello suburbano ove le manifestazioni camorristiche continuavano ad essere molto diffuse (31).

(28) Cfr. BARBAGALLO F., *Le istituzioni e la trasformazione....*, *op. cit.*, pp. 25-26; SALES I., *op. cit.*, p. 114.

(29) Cfr. ROSSI DORIA M., *op. cit.*, p. XV, che sottolinea la mancanza di analisi di valore scientifico nell'opera di Mastriani, Serao, Di Giacomo.

(30) Cfr. PETRACCONI C., *op. cit.*, p. 124.

(31) Cfr. BARBAGALLO F., *op. cit.*, p. 25.

Si può quindi ritenere che il regime fascista adottò nei confronti della camorra interventi di natura repressiva, badando però di far rientrare questo tipo di politica all'interno di strategie più complessive, coerentemente con uno stile che tendeva alla minimizzazione, o addirittura allo occultamento di problemi di rilevante portata che avrebbero potuto screditare una certa immagine della nazione. Atteggiamento, questo, che perdurò per tutto il ventennio nei confronti della più generale questione meridionale.

Inoltre lo stesso ordinamento del partito fascista, attraverso il fitto reticolo delle varie organizzazioni che, oltre a gestire il versante «pubblico» della vita dei cittadini svolgeva in effetti un compito di rigido controllo, rendeva problematica la formazione ed il radicamento di gruppi criminali che si fossero posti in funzione contrappositiva con il potere costituito (32).

Verso la fine della II guerra mondiale le peggiorate condizioni di vita e le difficoltà di approvvigionamento favorirono lo sviluppo di un fiorente mercato nero che riusciva ad organizzare l'accaparramento dei generi già nei centri rurali ed a gestirne la distribuzione nelle zone urbane. Fu in questa fase che la camorra, mimetizzatasi o adattatasi ad attività meno appariscenti durante il fascismo, riprese nuova vitalità.

2. - Dal dopoguerra agli anni 70

Nell'immediato dopoguerra le organizzazioni che si erano sviluppate alimentando il mercato nero operano una modificazione delle proprie attività, adeguandosi prontamente ai cambiamenti della complessiva situazione sociale e politica, e si dedicano al controllo della produzione agricola e dei vari passaggi intermedi della relativa commercializzazione. Questo si verifica soprattutto nei centri agricoli più fertili della provincia di Napoli, nell'agro aversano, ed in quello nocerinosarnese (33).

(32) Cfr. NEPPI MODONA G., *La risposta del sistema penale e giudiziario alla criminalità organizzata*, in AA. VV. (a cura di SCARPINATO R.), in *Mafia, partiti e pubblica amministrazione*, Jovene, Napoli, 1985, p. 223.

(33) Cfr. SALES I., *op. cit.*, p. 111; Per le vicende nel salernitano, cfr. SANTACROCE D., *I miei giorni della camorra*, Boccia, Salerno, 1988, pp. 57 e ss.;

Nella città la fase di transizione, con i notevoli mutamenti di diverso ordine che comportò, vide la camorra in uno sforzo di trasformazione che finiva per presentare del problema complessivo più aspetti, talvolta fra di loro anche contrastanti.

Esisteva così una camorra come sempre dedita alle attività consuete (prostituzione, gioco clandestino, estorsioni, usura), cui si aggiungeva come nuovo settore di interesse il contrabbando, alimentato dalla occupazione degli Alleati che riversò su Napoli ingenti quantitativi di generi che, destinati alle truppe, con tutta una serie di complicità, venivano in buona parte dirottati dalla loro destinazione ultima (34).

Ma le iniziali difficoltà dei nuovi partiti politici ad affermarsi tra le masse popolari e dei sindacati a penetrare in un tessuto sociale ove la carente industrializzazione aveva impedito la Formazione di una consistente classe operaia, favorirono lo sviluppo di un altro aspetto della camorra, quello di essere elemento di coesione ed in qualche modo referente sostanziale di buona parte della popolazione marginale (35), esclusa dai normali processi di produzione e da altre attività regolari.

Lo stesso fenomeno del laurismo che caratterizzò la vita politica napoletana per circa un decennio incarnando un sentimento di diffusa opposizione all'autorità centrale, può quindi essere interpretato anche come fenomeno che in assenza di spinte coesive ed associative delle componenti culturali, industriali, economiche, traeva la propria vitalità dal bisogno di coesione, identificazione e rappresentatività di larghe fasce della popolazione marginale.

Per quanto concerne l'avventura politica delle amministrazioni laurine, anche se le riflessioni e le analisi che vi si sono dedicate (36) poco o nulla si sono soffermate sull'esame dei rapporti con gli ambienti delinquenziali, alcuni dati vanno comunque evidenziati.

PELELLA F., *I recenti sviluppi del fenomeno camorristico nell'agro nocerino-sarnese*, in *Osservatorio sulla camorra* n. 6/7, 1988, pp. 25 e ss.

(34) Cfr. HENZESBERGER H.M., *Politica e gangsterismo*, Savelli, Roma, 1979, p. 100.

(35) Cfr. SERENI E., *Il Mezzogiorno all'opposizione*, Einaudi, Torino, 1948, p. 125.

(36) Cfr. ALLUM P., *Potere e società a Napoli nel dopoguerra*, Einaudi, Torino, 1975, pp. 343-360; PETRACCONE C., *op. cit.*, pp. 141-143.

Innanzitutto le altissime messi di voti che le liste laurine (37) mietevano nei quartieri cittadini tradizionalmente con maggiore presenza di elementi camorristici (Pendino, Montecalvario, Stella, S. Ferdinando, Mercato, Porto) e già più innanzi ci si è soffermati sulle capacità della camorra quale organizzatrice del consenso.

Ma altre considerazioni vanno fatte per ciò che complessivamente significò il laurismo a Napoli come espressione e nello stesso tempo promozione di un nuovo blocco sociale di potere, di un ceto medio degli affari che ha prosperato inserendosi nelle maglie di un sistema economico di tipo tardocapitalistico per poi utilizzarne in maniera distorta ed artificiosa le occasioni «beneficiali», cioè i flussi della spesa pubblica indirizzati in un quadro di economia assistita (38). Fenomeno che nel decennio 1950-1960 interessò molte altre città meridionali destinatarie della politica di intervento straordinario inaugurata dai governi centristi degli anni 50 e che a Napoli si espresse attraverso il gruppo che orbitava intorno all'armatore Lauro (39).

Tale processo di trasformazione si realizzava in un periodo in cui all'emigrazione verso il Nord industrializzato faceva da complemento un altro flusso migratorio interno che produceva una esasperata crescita urbana delle città meridionali e, per quanto concerne Napoli, della fascia costiera e dell'immediato entroterra (40) portando ad un rigonfiamento delle attività marginali ed irregolari, del lavoro nero, del commercio abusivo ed illegale, che costituiscono il terreno di coltura per il proliferare di forme di delinquenza organizzata.

(37) Cfr. D'AGOSTINO G., MANDOLINI M., *Napoli alle urne 1946-1979*, Guida, Napoli, 1980, pp. 65 e ss.

(38) Cfr. BARBAGALLO F., *Mezzogiorno e questione meridionale*, op. cit., p. 84.

(39) Sulla accezione meridionale e non solo napoletana di fenomeni del tipo del laurismo, cfr. ALLUM P., *Laurismo e gavismo*, in *Economia politica e istituzioni della Campania* (a cura di DONZELLI M.), Teti, Milano, 1978, p. 158.

(40) Sul rapporto fra urbanizzazione e devianza, cfr. GAZZOLA A., *Interpretazioni teoriche sul rapporto tra sviluppo urbano e criminalità*, in CANEPA G., BANDINI T. (a cura di), *Città e criminalità*, Angeli, Milano, 1984 pp. 11-12: «Da molto tempo si è arrivati alla conclusione che non sono le grandi concentrazioni umane, in quanto tali, ad essere responsabili dei conflitti e del disadattamento sociale, quanto i processi sistematici di emarginazione legati alla struttura sociale, all'organizzazione della produzione, alla rendita fondiaria, alle speculazioni in materia edilizia, alla distribuzione dei servizi». Ed ancora: «Alla degradazione dei

Ed infatti in questo humus la camorra negli anni 1960/1970 vive un rapido momento di espansione, favorita anche da alcune congiunture internazionali. Fra queste soprattutto la chiusura del porto-franco di Tangeri che modificò radicalmente la struttura dei canali del contrabbando dei tabacchi, obbligando le organizzazioni a prelevare i carichi ai limiti delle acque territoriali ed a dotarsi, quindi, di un apparato ingente di mezzi i motoscafi, e di uomini (41).

Personaggi disposti a rischiare in proprio capitali per investimenti di questo tipo si rivelarono alcuni noti mafiosi stabilitisi nella provincia di Napoli perché nel frattempo sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 3 l. 1423/1956) e che prontamente avviarono rapporti di collaborazione con esponenti della malavita locale (42).

La collusione fra esponenti mafiosi e camorristi in una macro-ristrutturazione dell'organizzazione del contrabbando (43) che comportava un forte rischio economico, favorì una mutazione dei comportamenti e modelli d'azione. L'intreccio pianificato di grossi interessi delle principali cosche mafiose non poteva tollerare atteggiamenti di debolezza o tergiversazioni, o, peggio ancora, cambiamenti di fronte. Da qui il ricorso alla punizione estrema e quindi la pratica dell'omicidio fra camorristi recepita dai più ferrei schemi della liturgia mafiosa (44).

L'operazione di ristrutturazione dei flussi del contrabbando non avvenne senza problemi. Anche esponenti della malavita marsigliese avevano progettato un identico piano e lo

comportamenti ed alla disintegrazione delle strutture sociali contribuiscono indubbiamente elementi che sono strettamente legati al tipo di urbanizzazione, all'assenza di pianificazione, alla povertà dei tipi di costruzione, alle carenze dei servizi, ed alla mobilità abitativa».

(41) Cfr. SALES I., *La camorra massa: caratteristiche organizzative e radici sociali*, in *Osservatorio sulla camorra*, 1987, n. 5/1, pp. 37-38.

(42) Cfr. *La malavita organizzata in Campania*, in *Nord Sud*, 1982, n. 18, pp. 12 e ss.

(43) Sul contrabbando a Napoli, cfr. CHIEPPA N., *Dal contrabbando alla camorra e dal colera al terremoto*, in *Osservatorio sulla camorra*, 1985, n. 4, pp. 47-67; AA.VV. *Mafia, l'atto di accusa dei giudici di Palermo* (a cura di STAJANO C.), Editori Riuniti, Roma, 1986, pp. 91-96.

(44) Cfr. *Nord Sud*, *op. cit.*, pp. 12-13; ARLACCHI P., *Postfazione, op. cit.*, p. 152.

scontro fu cruento, con la camorra schierata, seppure con qualche iniziale eccezione, con la mafia che nei primi del 1973 riesce ad avere il sopravvento (45).

In questa fase, quindi, la camorra si presenta quasi come una succursale della mafia che è riuscita ad estendere i suoi traffici in Campania, ed infatti alcuni capi-camorra sono innanzitutto affiliati alla mafia (46).

Il traffico internazionale della droga, che comincia ad assumere dimensioni rilevanti alla metà degli anni settanta, ridisegna equilibri più avanzati nei quali la camorra comincia ad avere un ruolo di maggiore evidenza, una struttura meno dipendente dalla mafia, con suoi quadri, un organigramma più efficiente, senza però entrare in conflitto con la mafia stessa (47). È in questa fase che prende corpo l'organizzazione che fa capo a Cutolo, che segna una evidente rottura con gli schemi precedenti, una inversione radicale rispetto ai tradizionali parametri del comportamento e della cultura camorristica.

3. - *Dalla guerra delle camorre ai nostri giorni*

Cutolo era riuscito a crearsi, già negli anni 1970/74, mentre era detenuto, una vasta area di consenso fra la popolazione carceraria dell'area campana. Alimentando ed incentivando quei vincoli solidaristici che talvolta fanno da corollario ad un'esperienza detentiva (aiuti economici, protezione da soverchierie e prepotenze, sovvenzioni ai familiari) aveva creato intorno a sé un largo seguito, soprattutto di giovani, che finivano per legarsi a lui in una posizione di riconoscenza (48).

Consapevole di aver ormai creato un forte vincolo solidaristico fra centinaia di individui già dediti ad attività illegali o senza dubbio criminali in quasi tutta la Campania, la sua

(45) Cfr. *Nord Sud*, op. cit., p. 15.

(46) Cfr. AA.VV. op. cit., pp. 27-28, 90-91; Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, IX legislatura, *Relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia*, 1985, p. 56.

(47) Cfr. SALES I., *La camorra, le camorre*, op. cit., pp. 136 e ss.

(48) Cfr. *Nord e Sud*, op. cit., p. 16.

organizzazione, denominata «nuova camorra organizzata», cominciò a fare la concorrenza alle altre bande già esistenti nel campo delle estorsioni, del contrabbando, del traffico della droga.

Il modello espansivo della n.c.o. incontrò i primi grossi ostacoli quando tentò di aggredire i due poli del contrabbando e del traffico della droga delle zone di Giugliano - Marano (bande Bardellino e Nuvoletta) e Portici - S. Giovanni a Te-duccio (banda Zaza). La riconversione verso la città trovò allora (fine 1979) un'altra forte resistenza quando l'organizzazione cutoliana tentò di addentrarsi in zone ove già operavano clan da tempo solidificatisi, come nel caso dei Giuliano a Forcella (49).

Tuttavia lo schema cutoliano, portatore di due valenze senza dubbio nuove, anche perché coniugate fra di loro, e di rottura con la tradizione criminale camorristica — la concezione ideologizzata del crimine come opposizione sociale al sistema ed il progetto di un governo centralizzato delle attività criminali (50) — portò ad una notevole espansione della n.c.o. fra le leve soprattutto giovanili della delinquenza campana (51).

Il terremoto del 1980, con la successiva ricostruzione, dirottò sulle zone disastrose consistenti flussi di danaro pubblico (52), suscitando l'interesse vorace dei gruppi affaristico-clientelari che non tardarono ad appoggiarsi ad esponenti camorristici. Ma la ricostruzione è stata per la camorra un'occasione propizia per rafforzare e mettere alla prova la dimensione organizzativa delle varie cosche attraverso il riciclaggio

(49) Cfr. Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *op. cit.*, pp. 57-58.

(50) Cfr. SALES I., *La camorra massa...*, *op. cit.*, p. 16; dello stesso A., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, pp. 155 e ss.

(51) Cfr. ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., *La palude e la città*, Mondadori, Milano, 1987, p. 150.

(52) Cfr. BARBAGALLO F., *Le istituzioni e la trasformazione...*, *op. cit.*, p. 27; SALES I., *op. cit.*, p. 190. Sull'ammontare complessivo degli stanziamenti per la ricostruzione del dopoterremoto in Campania, esistono delle discordanze, dovute probabilmente alla molteplicità delle voci di bilancio e delle modalità di erogazione. Gli stanziamenti programmati dal CIPE ascendono a circa 16.000 miliardi (cfr. *le iniziative dei lavoratori irpini del 1985 per l'occupazione, la ricostruzione, lo sviluppo*, CISL Irpina, 1985, p. 159; *L'impegno del sindacato in Irpinia nel 1986*, CISL Irpina, 1986, p. 93). Il Sales, nell'*op. cit.*, p. 196 nota 2, rifacendosi a fonti della Regione Campania, calcola in 30.000 miliardi la cifra complessiva.

degli introiti delle attività criminali mediante la costituzione di imprese nel settore dell'edilizia e del suo indotto.

La spirale innescata dalla ricostruzione finì quindi per avvantaggiare proprio quelle fazioni che meglio erano addentrate negli ambienti politico-clientelari. È in questo periodo che i due modelli della camorra-massa e della camorra-impresa, riconducibili nelle origini la prima alla forma cutoliana, la seconda a quella della «nuova famiglia», si confondono fra di loro. La n.c.o. tende quindi a consolidare la sua dimensione imprenditrice perché intravede più concrete possibilità per estendere sulla ricostruzione, e più in generale negli investimenti nell'edilizia ed indotto, ma anche nell'industria di trasformazione di prodotti agricoli (53), i suoi interessi. La nuova famiglia se vuole resistere all'attacco delle bande nemiche, deve darsi anche essa una dimensione massiva, deve cioè darsi di un esercito di affiliati (54).

Le fasi successive della guerra fra le camorre, scandite da episodi di ferocia inaudita: gli assassini a Poggioreale la notte del terremoto, il delitto Semerari, lo sterminio della famiglia Di Matteo, solo per ricordare alcuni casi, ma gli omicidi di matrice camorristica nella provincia di Napoli negli anni 1981/85 sono stati ben 678 su un totale di 971 (55) si protrassero con vicende alterne fino al giugno 1983, quando nella notte fra il 17 ed il 18 vennero eseguiti quasi tutti gli 856 ordini di cattura che la Procura della Repubblica di Napoli aveva emesso per l'imputazione di cui all'art. 416 bis, introdotto nel codice penale dalla l. 13 settembre 1982 n. 646, nota come legge Rognoni-La Torre (56).

In questo modo lo Stato operò nei confronti della camorra uno sforzo repressivo di enorme portata ed inflisse un primo durissimo colpo alla n.c.o. che da quel momento iniziò

(53) Sull'inserimento della camorra nel mondo dell'imprenditoria, fra gli altri cfr. LAMBERTI A., *Dall'economia criminale all'economia legale: linee di tendenza della camorra imprenditrice*, in *Osservatorio sulla camorra*, Napoli, 1987, n. 5/1, pp. 35 e ss.

(54) Cfr. SALES I., *La camorra massa...*, *op. cit.*, p. 40; dello stesso A., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, pp. 154 e ss.

(55) Dati elaborati da DI GUGLIELMO N., *L'azione delle istituzioni nei confronti del fenomeno camorristico: la legislazione antimafia*, in *Osservatorio sulla camorra*, Napoli, 1987, n. 5/1 p. 72.

(56) Cfr. DI GUGLIELMO N., *op. cit.*, p. 71.

una parabola discendente che portò alla disarticolazione del progetto cutoliano (57). I successivi megaprocessi ed altre massicce operazioni di polizia succedutesi negli anni 1983/84 inflissero ulteriori colpi, ma in misura comunque meno rilevante, anche alle bande della «nuova famiglia».

Venuto meno il potenziale dirompente della n.c.o., le altre cosche rientrarono nel tradizionale riserbo. L'alleanza che aveva portato alla costituzione della nuova famiglia in effetti si dissolve, anche se gli strascichi della guerra si protrassero ancora a lungo e portarono ai 118 omicidi di stampo camorristico del 1983 ed ai 94 del 1984 (58). Omicidi in buona parte da mettere in relazione anche alla lotta che poi si aprì per la redistribuzione delle zone di competenza e dei settori di intervento fra le bande prima alleate, come nel caso della strage di Torre Annunziata del 26 agosto 1964 che causò 8 morti (59).

Dal 1984 si attua una nuova fase di riconfigurazione della camorra. Cessata la guerra, le varie organizzazioni puntano su un intervento meno vistoso, poco eclatante, ma non per questo meno pericoloso. L'attacco cutoliano aveva in qualche modo costretto anche le altre cosche a dissipare la coltre delle mimetizzazioni, infiltrazioni, collusioni. Lo scontro aperto e cruento aveva quindi reso i giochi più trasparenti.

Cessato il periodo di obbligata visibilità, la camorra rientrò in un cono d'ombra, fino all'inizio del 1988, quando si è manifestata una sanguinosa ripresa della lotta che va probabilmente messa in relazione (ed il condizionale è d'obbligo mancando ancora il contributo di serie analisi, né le indagini risulta siano approdate a più definite ricostruzioni) alla redistribuzione di alcune zone di influenza, in particolare della zona vesuviana, a seguito dell'arresto, con relativa «incapacitazione», e della scomparsa di alcuni noti capibanda.

Negli anni più recenti, comunque, la camorra ha continuato a far prosperare i propri affari puntando sulle due

(57) Cfr. LAMBERTI A., *Il sogno cutoliano*, su *Il Manifesto* del 19 gennaio 1986.

(58) Cfr. nota n. 56.

(59) Per una ricostruzione della strage, v. SIANI G., *La camorra a Torre Annunziata*, in *Osservatorio sulla camorra*, 1985, n. 4, pp. 103-111.

principali leve dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno: l'uso del territorio e l'economia assistita.

Viene infatti denunciata (60) una manovra ormai già ampiamente in atto, di impossessamento da parte degli enti locali (non solo comuni e province, ma anche uu.ss.ll., enti di assistenza e previdenza) che, a seguito del processo di decentramento amministrativo, sono diventati anche agenti economici che erogano e gestiscono segmenti consistenti di spesa pubblica.

Paradossalmente un processo democratico, di ammodernamento dell'apparato pubblico e della società in generale, quello avviato dalla legislazione sul decentramento amministrativo, si è risolto in una condizione di estremo favore per il prosperare di fenomeni di tipo mafioso e camorristico (61).

Contemporaneamente, dal momento che la maggior parte della economia meridionale si sviluppa in un quadro di intervento assistenziale che vede l'ente locale ora committente, ora mediatore, ora tramite dell'azione dello Stato, la camorra finisce per accaparrarsi ingenti capitali pubblici sia attraverso la costituzione di imprese, sia mediante l'imposizione di esose tangenti (62).

Viene così ribaltata la tesi secondo la quale nel Mezzogiorno la spesa pubblica avrebbe una funzione di disciplina sociale, che servirebbe cioè a creare consenso; oggi si può invece sostenere che uno degli effetti dell'intervento pubblico nel sistema economico meridionale, e dell'area napoletana in particolare, sia quello di incentivare e promuovere fenomeni di tipo mafioso e camorristico (63).

(60) Cfr. LAMBERTI A., *Dall'economia criminale all'economia legale...*, op. cit., p. 24; ARLACCHI P., *Postfazione*, op. cit., pp. 162-163.

(61) Cfr. BARBAGALLO F., *Le istituzioni ...* op. cit., p. 30. Analoghe le conclusioni di ARLACCHI P., in *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 200-204. Sull'argomento si è di recente pronunciato anche il Presidente del consiglio DE MITA nella *Relazione sulla politica informativa e della sicurezza* relativa al semestre 23 novembre 1987 - 22 maggio 1988, presentata alla Camera dei Deputati il 13 luglio 1988; cfr. Camera dei Deputati, *Atti parlamentari X legislatura*, doc. XLVII n. 3, p. 54.

(62) Cfr. CENTORRINO M., *Mafia e nuova economia nel Mezzogiorno*, in *Nord Sud* 1984, n. 3, pp. 50-51; ARLACCHI P., op. cit., pp. 205-206.

(63) Cfr. CENTORRINO M., op. cit., pp. 42 e ss.; su di un piano più complessivamente filosofico-politico, cfr. DE GIOVANNI B., *Introduzione*, a AA.VV., *Che cos'è la camorra*, ed. Sintesi, Salerno, 1983, pp. 5-19.

Conseguenzialmente la camorra ha ristrutturato tempestivamente la sua organizzazione. Non più gruppi «militari» con aggregazioni di massa, come era stato imposto dal modello cutoliano e dalla necessità di resistere ai suoi attacchi, ma una compartimentazione di tipo verticale (64). Non più, quindi, il camorrista-soldato, ma il camorrista-imprenditore che riesce a manovrare i canali di circolazione economica fra mercato legale, mercato illegale e mercato criminale.

Dal primo la camorra trae proventi attraverso l'azione che esercita nei confronti delle fonti di erogazione istituzionali o comunque lecite, ponendosi sotto le sembianze di imprenditore o di mediatore; il terzo va ricondotto all'esercizio di attività proibite e punite dalla legge talvolta con severità (il traffico di droga, di armi, le estorsioni, il contrabbando). Fra l'uno e l'altro si va però sempre di più espandendo un mercato illegale di beni e talvolta di servizi (generi falsificati o contraffatti, abusivismo edilizio, esercizi abusivi in genere) che, oltre ad offrirsi come terreno ideale per l'investimento di capitali di provenienza sia lecita che illecita, contiene una forte carica di disgregazione sociale perché in effetti non proprio nuovo, se non nelle dimensioni, nella realtà napoletana, bensì radicato nelle abitudini dei ceti anche non marginali, e quindi di larghissimo accesso (65).

4. - *Manifestazioni di continuità*

Chi si accosti allo studio della camorra, già dopo i primi approcci viene solitamente provocato dalla tentazione di una opzione: considerare l'attuale fenomeno come il prodotto di una evoluzione di quello storico, che affonda le sue radici nel

(64) Cfr. AMODIO M., *Efficienza e garanzie costituzionali nell'iniziativa giudiziaria contro la camorra*, Atti del IV e V Stage ... *op. cit.*, p. 35.

(65) Sulla comunicazione fra mercato legale e mercato criminale, cfr. LAMBERTI A., *op. cit.*, p. 23; per il fenomeno mafioso cfr. ARLACCHI P., *op. cit.*, p. 122. Sul costituirsi fra mercato legale e mercato criminale di un mercato illegale, cfr. LAMBERTI A., *Il sogno cutoliano*, *op. cit.*; dello stesso A., *L'economia criminale*, in AA.VV., *Questioni del Mezzogiorno* (a cura di TAMURRINO L., VILLARI L.), Editori Riuniti, Roma, 1988, pp. 96 e ss.

'700 (66) e trovò una certa diffusione in vari periodi del secolo successivo, per arrivare fino all'ultimo dopoguerra; o invece negare qualsiasi sostanziale elemento di continuità e ritenere le manifestazioni di delinquenza organizzata dell'ultimo quindicennio scisse da ogni collegamento con i precedenti fenomeni criminali, ai quali sarebbero avvicinate dalla sola espressione terminologica.

Questa seconda tesi (67) risente probabilmente di un vizio di analisi che induce a sottovalutare il problema per come si è presentato nel passato. Vizio probabilmente favorito dalla mancanza di una produzione scientifica che avesse cercato di studiare il fenomeno con metodo analitico, a fronte di una letteratura, romanziera e novellistica, che introduceva l'argomento nel generale sfondo della realtà napoletana dell'800 (68).

Si è così a lungo consolidata la concezione di una camorra storica come fenomeno poco incidente, tutto sommato abbastanza marginale, appartenente alla sfera della patologia del tradizionalismo popolare, con la produzione di logori e talvolta patetici stereotipi secondo i quali il camorrista si presenta come una figura contraddittoria, combattuto fra il rispetto di un tradizionale senso dell'onore ed il ricorso a metodi brutali; talvolta protettore dei deboli, ma comunque incline all'esercizio della violenza a seconda delle convenienze opportunista o antagonista con l'autorità costituita (69). Si sono cioè tramandati della camorra quei connotati che avevano più facile presa sulla fantasia e sulla immaginazione popolare.

(66) Cfr. GALASSO G., *op. cit.*, pp. 202-203; il quale ritiene «...che la potenzialità camorristica della città abbia trovato la sua esplicazione piuttosto nel '700, in concomitanza con il deterioramento e l'indebolimento della situazione amministrativa comunale...» a seguito «...della prevalenza dei ceti borghesi e professionistici in sostituzione di quella tradizionalmente tenuta dai ceti mercantili ed artigianali. I ceti ora prevalenti nel governo del municipio non avevano certamente nei quartieri popolari le stesse aderenze e le stesse intese e la stessa capacità di pressione dei ceti artigianali e commerciali. Il loro prevalere significò un distacco via via più netto tra il potere cittadino e la massa della popolazione in meno felici condizioni; e di conseguenza un allentamento della disciplina sociale, più o meno spontanea che fino ad allora si era mantenuta. Ed è in questa situazione che, a mio avviso, le prepotenze, gli abusi, le estorsioni, certamente già largamente rientranti nel costume e nella cronaca della città, possono essersi a poco a poco coagulati in ciò che poi è stata la camorra».

(67) Cfr. Nord Sud, *La malavita organizzata*, *op. cit.*, p. 11.

(68) V. nota n.30.

(69) Cfr. MONNIER M., *op. cit.*, pp. 13, 32, 69, 112.

Lo schizzo dell'evoluzione del fenomeno delineato nelle pagine precedenti sembra invece poter dimostrare che il problema di cui ci si sta interessando, pur presentandosi con manifestazioni segmentate e talvolta scisse nel succedersi di tempi storicamente, politicamente, economicamente e culturalmente diversi (70), non ha quasi mai presentato caratteristiche che consentissero di circoscriverlo in un ambito di fenomenologia folcloristica. E le testimonianze, per quanto frammentate, per poter ricostruire un'elevata pericolosità sociale della camorra già dai primi anni di vita dello stato unitario non mancano.

Il Villari, nella celebre lettera «La camorra» coglie, nel 1875 — ma la prima denuncia che fa è del 1861 nella lettera alla «Perseveranza» di Milano — taluni aspetti del problema che hanno un sapore di straordinaria attualità, quando ne denuncia la partecipazione agli appalti per la gestione del servizio di nettezza urbana; o quando riporta che un sindaco di un comune della provincia di Napoli gli aveva confidato che le uniche ordinanze rispettate dalla popolazione erano quelle che non contrastavano con gli interessi della camorra (71).

Che esistesse poi già allora una camorra degli affari, oltre ad una camorra di ordinario cabotaggio, lo esplicita quando denuncia l'esistenza di camorristi «..in guanti bianchi ed abito nero» (72); ma ancor meglio quando, poco più di un decennio dopo, a proposito della spirale di connivenze, intimidazioni, taglieggiamenti, che aveva messo in moto la legge «pel Risanamento della città di Napoli» (73), commentò: «Meglio il colera che il risanamento» (74).

(70) Già nel 1959 PAOLO RICCI scriveva: «Come si vede sono molteplici le facce che assume la camorra, e sarebbe ingenuo voler definire *in generale* un fenomeno che non è mai uguale a se stesso e che cambia nella storia e nel tempo... Noi usiamo la parola camorra per indicare cose che spesso evidentemente hanno poco a che vedere con la camorra tradizionale. Eppure un legame c'è sempre. Vedremo del resto... come questo filo rosso, sottile, sanguigno, non si spezza mai nella storia e negli eventi della malavita napoletana e come esso colleghi invece uno all'altro fatti assai lontani fra loro, almeno in apparenza». Cfr. RICCI P., *op. cit.*, n. 15, 1959, p. 26.

(71) Cfr. VILLARI P., *op. cit.*, p. 42.

(72) Cfr. VILLARI P., *ibidem*, p. 43.

(73) V. note nn. 16 e 17.

(74) Citazione riportata in ROSSI DORIA M., *Prefazione*, *op. cit.*, p. XVI.

Ancora di sorprendente attualità risulta la denuncia del potere che i camorristi riuscivano ad esercitare pur stando in carcere, quando si pronuncia a favore di una politica carceraria che avesse fatto rinchiudere i camorristi nelle carceri del Nord (75).

Una successiva testimonianza, ancora sulla commistione — non pare infatti possa parlarsi di semplice «connivenza» — con i pubblici poteri ci è stata lasciata da Gaetano Salvemini, quando, mostrando un forte scetticismo sulle possibilità di successo di un eventuale commissario regio all'epoca dello scandalo Casale, denuncia i legami della burocrazia governativa e comunale con la camorra (76).

Allo stesso contesto fa riferimento una insospettabile fonte istituzionale, l'ex prefetto di Napoli Carmine Senise, che in una lettera al Nitti distingue una piccola camorra che «...vive nell'ombra della grande camorra». E che si trattasse di un fenomeno profondamente radicato e consolidato e nient'affatto superficiale od episodico lo si deduce agevolmente dal riferimento a tempi diversi: il primo riferimento è infatti del 1893, ultimo anno della sua reggenza della Prefettura, ma il richiamo al dovere di agire è successivo di sette anni (77).

E quindi si può ritenere dimostrata sufficientemente l'esistenza fin dai primi anni dello stato unitario, almeno, di una forma di delinquenza organizzata che presentava alcuni caratteri che saranno poi riscontrati anche nelle manifestazioni attuali.

Fra questi un primo consiste nell'aver individuato nella erogazione della spesa pubblica una occasione per far prosperare affari, traffici, dirottare sovvenzionamenti, attuare frodi. Tendenza, questa, consolidatasi successivamente in ragione di un quadro economico complessivo, nel Meridione, caratterizzato dall'intervento assistenziale dello Stato (78).

(75) Cfr. VILLARI P., *op. cit.*, p. 57.

(76) V. nota n. 21.

(77) Cfr. in NITTI F.S., *op. cit.*, p. 259: «quando ero prefetto di Napoli (sono passati più di sette anni) io avevo in mente una cosa soprattutto: combattere tutte le forme della corruzione, schiantare la camorra imperante di cui l'azione funesta si è vista, in parte, nello scandalo Casale»; ed ancora, p. 264: «Combattere la piccola camorra è relativamente facile, perché essa vive nell'ombra della più grande. È contro quest'ultima che bisogna agire».

(78) Cfr. BARBAGALLO F., *Mezzogiorno e questione meridionale*, *op. cit.*, pp. 92-99.

A questo punto il paragone fra le occasioni che il risanamento iniziato nel 1885, ma l'ultima legge della serie fu del 1913, offrì ai gruppi di potere politico-clientelari controllati o almeno colludenti con la camorra, con quelle che la ricostruzione successiva al terremoto del 1980 ha presentato a gruppi affaristici di identica matrice, diviene fin troppo ovvio, ma non per tanto improponibile.

Un successivo elemento di continuità che è possibile rintracciare nelle diverse fasi storiche della camorra va individuato nella proteiformità politica, nella capacità cioè della camorra di coltivare rapporti con forze, aree, settori politici diversificati, quando non addirittura contrapposti. Anche in questo caso gli esempi, basati su dati fattuali, non mancano.

Ancora durante il governo borbonico abbiamo visto come la camorra supplisse all'azione della stessa polizia nel controllo delle bische (79) o nel mantenimento di un certo ordine all'interno delle carceri (80). Contemporaneamente, però, i camorristi tessevano rapporti con esponenti liberali (81) ed il massimo, seppure strumentale, riconoscimento della «conversione» alla causa liberale avvenne con l'irreggimentazione nella Guardia cittadina ad opera del prefetto Liborio Romano (82).

Un'altra testimonianza di questa estrema dutilità politica la ritroviamo nel 1893, quando, nel pieno del clima di intesa con i gruppi affaristico-clientelari successivo all'emanazione della legge del Risanamento, e quindi di stretta collaborazione con gli esponenti della classe politica, la camorra si inserisce, addirittura pilotandoli, nei moti che seguirono agli incidenti di Aigues Mortes (83).

Venendo a tempi più vicini, non si può fare a meno di notare che i rapporti stabilitesi tra la camorra e determinati ambienti imprenditoriali e politici subito dopo il terremoto

(79) Cfr. MONNIER M., *op. cit.*, p. 69.

(80) Cfr. MONNIER M., *ibidem*, p. 34.

(81) Cfr. MONNIER M., *ibidem*, p. 113.

(82) Cfr. MONNIER M., *ibidem*, p. 125.

(83) V. nota n. 18, Sulla nascita di una «alta camorra» in occasione dell'opera del risanamento e sulle strumentalizzazioni, attraverso la camorra, dei moti del 1893 ad opera di alcuni deputati crispini in funzione antigiolittiana, cfr. MARMO M., *La regione ed il processo di unificazione dello Stato italiano*, in *Storia della Campania*, a cura di BARBAGALLO F., Guida, Napoli, 1979, pp. 363-365.

del 1980 (84), quando cominciarono ad affluire i primi fondi per la ricostruzione delle zone disastrose, non impediscono ad elementi della camorra di avere contatti, probabilmente anche operativi, con alcuni gruppi terroristici (85).

Volendo a questo punto tentare una interpretazione di tale proteiformità, essa può essere messa in relazione a due dati.

Uno di ordine strutturale. La camorra non è mai stata una organizzazione unica, centralizzata, guidata da una sola volontà strategica. Essa più che altro si configura, anche nel passato, come una sorta di «confederazione» di gruppi criminali stanziati su territori delimitati, o talvolta addirittura coincidenti ma con settori di intervento diversificati (86). Le alleanze fra i vari gruppi sono in genere sempre state temporanee e forzate dalla necessità di far fronte a pericoli comuni, come nel caso della vicenda Cutolo. Di conseguenza questo tipo di articolazione ha favorito una diversificazione fra i vari gruppi nella scelta dei referenti politici, comunque mai da intendersi nel senso di opzioni ideologiche, ma, almeno fino a qualche anno addietro, come scelta per appoggi, entrate, favoritismi fino a quando non è subentrata la strategia dell'occupazione diretta di segmenti istituzionali (87).

Un ulteriore elemento caratterizzante che si può cogliere emergente nelle varie fasi è dato da una certa capacità della camorra di interpretare e strumentalizzare stati di malessere sociale o istanze rivendicazionistiche di gruppi socialmente più o meno definiti.

Tornando alla rivolta del 1893, sebbene essa fosse stata orchestrata nell'ambito di un più vasto conflitto fra i gruppi crispini e quelli che facevano capo a Giolitti, trovò la sua causa immediata nello scontento che l'estensione della rete tranviaria suscitò fra i vetturini che si videro repentinamente privati di una principale fonte di lavoro, senza che fosse stata programmata una riconversione della loro attività.

(84) Cfr. BARBACALLO F., *Le istituzioni e la trasformazione...*, op. cit., p. 27.

(85) Cfr. SALES I., in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, p. 39; Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, op. cit., p. 26.

(86) Cfr. ARLACCHI P., *Postfazione*, op. cit., pp. 146-147.

(87) V. nota n. 62.

In anni a noi più vicini, non si può negare che la diffusione del fenomeno camorristico, soprattutto nella versione cutoliana, abbia trovato facile esca nella vasta area di devianza giovanile presente nella realtà napoletana, caratterizzata da un altissimo tasso di disoccupazione, oggetto di un progressivo processo di deculturazione, priva di concrete occasioni di inserimento sociale, per la quale molto spesso l'adesione all'organizzazione criminale ha rappresentato l'espressione estrema di un bisogno di appartenenza ad un gruppo, ad un organismo che riconoscesse e facesse riconoscere una identità.

«Il progetto cutoliano interveniva su una realtà, non ne creava una, e questo anche dopo la sconfitta della N.C.O. La realtà di cui parliamo è quella di una massa di giovani privi di ogni base culturale e figli di una subcultura che fa della violenza l'unico strumento di inserimento sociale. Questa massa di giovani violenti, pronti ad ogni impresa illegale o criminale, figli del degrado urbano e della deculturazione, sono stati raccolti uno ad uno da Cutolo che ha dato loro assistenza, protezione, e soprattutto quel minimo di identificazione in un progetto che poteva dirigere la carica di aggressività e di distruzione che si portavano dentro ...» (88).

Un ultimo dato ascrivibile alla continuità fra la camorra storica e quella attuale va ancora individuato in un elemento che può apparire contingente e sovrastrutturale, ma che comunque ha ricoperto in anni lontani, ma anche in tempi recenti, una centralità rilevante nella fenomenologia camorristica: il carcere.

Si è già accennato, nelle pagine precedenti a come la camorra avesse addirittura talvolta in delega il governo delle carceri durante il periodo borbonico. E ad una notevole influenza che i camorristi esercitavano anche successivamente fa riferimento il Villari.

In tempi più vicini, dalla metà degli anni settanta, il carcere ha rappresentato per la camorra un vantaggioso centro di reclutamento, ove i meccanismi dell'affiliazione scattavano con un sorta di automatismo a causa dell'interazione di molteplici fattori di diversa natura.

(88) Cfr. LAMBERTI A., *Il sogno cutoliano*, op. cit.

Innanzitutto va considerato il richiamo suggestivo della organizzazione, percepita — in un contesto ove anche chi è più aduso a certe esperienze non può non avvertire momenti di debolezza di fronte alla forza repressiva e limitativa della struttura segregante — come una sorta di rifugio, di grande madre che dà protezione, difesa, solidarietà. E proprio facendo leva su tali condizionamenti subculturali Cutolo era riuscito a creare i primi nuclei della sua organizzazione (89).

Successivamente, quando ha iniziato ad infuriare la guerra fra le camorre anche all'interno del carcere, ad arginare la quale la stessa amministrazione penitenziaria ebbe iniziali difficoltà di fronte ad un attacco di estrema violenza e sanguinarietà, la dichiarazione di adesione a questo od a quel gruppo camorrista era divenuta una prassi, comunque in molti casi necessaria per l'incolumità dell'interessato (90).

Il carcere, ancora, quale universo concentrazionario di condotte devianti, aspirazioni ribellistiche, carriere criminali frustrate o interrotte, aggressività subite o indotte, si è prestato quale terreno fertilissimo per chi abbia voluto promuovere azioni di proselitismo agitando motivi di ribellismo sociale, di rivendicazionismo pseudo-popolare, o prospettando la possibilità di un ordine criminale parallelo a quello legale (91).

5. — *Elementi di novità*

Ma la camorra ha sviluppato anche degli evidenti elementi di novità, rispetto al passato, che vanno messi in relazione soprattutto a due aspetti: la sua adattabilità al mutare delle condizioni sociali, politiche, economiche (92); l'espansione e

(89) Cfr. SALES I., *La camorra massa...*, *op. cit.*, pp. 30-31; Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *op. cit.*, p. 57.

(90) Cfr. SALES I., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, p. 155, che riporta brani di una lettera di un giovane detenuto, pubblicata da *Il Giornale* del 4 giugno 1983.

(91) Per una definizione della categoria del «contropotere», cfr. NEPPI MODONA G., *op. cit.*, p. 228: «Contropotere significa infatti perseguimento di fini ed attività analoghi a quelli dei poteri legali, e quindi formalmente leciti, che vengono illeciti a causa dei metodi adottati per conseguirli, quali ad esempio il carattere occulto o clandestino dell'associazione segreta e la forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso».

(92) Cfr. DE GIOVANNI B., *op. cit.*, p. 16:....«La camorra persegue il suo disegno con una logica che viene da lontano, fatta di vischiosità e di storia, ed insie-

la penetrazione del fenomeno. L'uno e l'altro hanno determinato una revisione delle strategie con l'adozione di modelli flessibili e diversificati in molteplici settori, arrivando ad una articolazione delle manifestazioni ampiamente variegata.

Già la tipica attività, l'estorsione, con la quale una volta veniva identificata la camorra (da cui l'espressione «prendersi la camorra») ha subito una trasformazione in ragione della applicazione generalizzata — per interi quartieri, strade, piazze — che ne è fatta.

Sul piano strettamente organizzativo l'attività estorsiva si configura come una catena di concessioni che i capi-camorra affidano ai gregari della propria banda, evitando così che i profitti debbano affluire ad un unico referente e poi essere redistribuiti (93). La concessione di una parte del territorio perché vi si eserciti l'estorsione è il riconoscimento all'affiliato di una promozione, di un livello di prestigio raggiunto, anche in ragione della «capacità imponibile» della zona stessa.

Ma il significato più pericoloso, con evidenti elementi disgregativi, è nel senso «politico» dell'estorsione generalizzata, che rappresenta per la camorra l'imposizione di un potere, e quindi il riconoscimento di un'autorità, in ultima istanza una forma di consenso. E le contrattazioni con le quali si raggiunge l'accordo sull'entità del tributo, la richiesta di garanzia di un elemento malavitoso noto e riconosciuto sulla affidabilità della prestazione protettiva, proprio in virtù del sistema di delega accennato, sono i momenti che sostanziano proprio il consenso (94). Notevoli sono poi gli effetti economici in un microcosmo commerciale, industriale e di servizi, ove è praticata l'estorsione a tappeto, e che possono individuarsi in un alternarsi di spinte localmente inflazionistiche e deflazionistiche. Le prime vengono indotte dall'innalzamento dei prezzi; ma tale rimedio non è a lungo praticabile, non almeno oltre un certo limite, al di là del quale subentra la perdita di concorrenzialità, o la disincentivazione e quindi l'ab-

me di una capacità opportunistica e quasi istintiva di usare le novità del mondo e di penetrare in tutti i vuoti che l'instabilità moderna crea intorno a sé».

(93) Cfr. ARLACCHI P., *I costi economici della grande criminalità*, in AA.VV., *L'impresa mafiosa entra nel mercato*, Angeli, Milano, 1985, p. 31.

(94) Cfr. ARLACCHI P., *op. cit.*, p. 33. Sulla estorsione praticata in Sicilia da elementi mafiosi, cfr. CENTORRINO M., *La presenza mafiosa nell'economia siciliana*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, Angeli, Milano, 1986, pp. 233-235.

bandono dell'attività con effetti complessivamente deflazionistici sull'economia del luogo (95).

Sullo stesso piano, in quanto produttore di consenso, può essere considerata la gestione del caporalato, che, soprattutto in alcuni centri della provincia, accredita una visione della camorra come distributrice di occasioni di lavoro. Anche in questo caso le conseguenze, in un contesto afflitto da altissimi indici di disoccupazione, sono soprattutto di ordine psico-sociale, rafforzando un'immagine della camorra come autorità che erode e sostituisce quella legale (96).

Portatrice di rilevanti elementi di novità rispetto alla tradizione della camorra, è stata l'organizzazione che faceva capo a Cutolo. Alla sua base vi era infatti una concezione ideologizzata del crimine, vissuto non solo come produttore di ricchezza e quindi fattore di ascesa sociale, ma come momento di ribellione organizzata al sistema legale (97).

Cutolo aveva infatti concepito una organizzazione capillare che intersecava trasversalmente sia le varie attività illegali e criminali (dal contrabbando alla rapina, al traffico di armi, a quello della droga), sia anche settori di vita legale, in funzione di appoggio, fiancheggiamento, e talvolta di copertura (imprenditori, professionisti, artigiani) (98). Ed il progetto di costituire una sorta di ordinamento fondato sul crimine all'interno della società legale arrivò ad un avanzato livello di esecuzione. Il programma cutoliano, con le reazioni che mise in moto da parte delle altre bande, determinò il momento di massima diffusione del fenomeno che assunse, soprattutto in alcuni centri dell'hinterland, dimensioni massive, per cui venne coniata l'espressione «camorra-massa», e vi è stato chi ha visto in Cutolo l'artefice di un disegno di «industrializzazione» del crimine (99).

(95) Cfr. ARLACCHI P., *op. cit.*, 32.

(96) Cfr. AMODIO M., *Commento alla nuova legge antimafia*, in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, *op. cit.*, p. 99; Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *op. cit.*, p. 31.

(97) Cfr. DE GIOVANNI B., *op. cit.*, p.14; SALES I., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, pp. 155 e ss.

(98) Cfr. SALES I., *La camorra massa...*, *op. cit.*, p. 40.

(99) Cfr. SALES I., in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, *op. cit.*, p. 29; dello stesso A., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, pp. 154 e ss.

A proposito delle reazioni innescate dalla vicenda Cutolo e quindi della guerra che si scatenò con le altre organizzazioni criminali, una riflessione va fatta sul livello di violenza. Un tipo di violenza sconosciuto, almeno nelle dimensioni che ha raggiunto, alla camorra storica e che non può neanche essere completamente spiegato con la nocività dei modelli mafiosi con i quali i camorristi avevano iniziato a familiarizzare già da diversi anni (100). È allora accreditata di fondamento l'interpretazione di chi (101) nella diffusione della pratica omicidiaria, molto spesso accompagnata da rituali macabri ed oltraggiosi e senza alcuna remora per la propria sicurezza, ha individuato una rilevante componente autodistruttiva fra i giovani affiliati, quasi sempre esecutori degli omicidi, frutto di un processo di deculturazione e quindi di perdita di efficacia dei vincoli di controllo socioculturali che in epoca contemporanea si verifica nelle situazioni più esasperate di degrado urbano.

Una ulteriore annotazione, di corollario all'altissimo numero di omicidi, va fatta sulla trasparenza dei delitti di camorra, talvolta addirittura rivendicati. Si è così introdotto un elemento del tutto nuovo nella criminalità non-politica (si pensi alla opposta consuetudine della mafia), affine a talune pratiche della sovversione armata di quegli anni, ai cui delitti gli omicidi di camorra sono stati talvolta accostati per le modalità di far arrivare al «nemico» il messaggio amplificato dal clamore dei mezzi di comunicazione (102). Tale forma di autoattribuzione ha favorito negli anni passati la percezione, da parte dei ceti sociali più esposti, della camorra come di un potere alternativo, capace di fare giustizia, incrinando, sebbene sulla base di un altro ordinamento, il monopolio dell'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato (103).

(100) V. nota n. 45.

(101) Cfr. ARLACCHI P., *Postfazione*, *op. cit.*, pp. 160-161.

(102) Cfr. BERTONI R., in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, *op. cit.*, p. 148.

(103) Cfr. ARLACCHI P., *op. cit.*, pp. 151-152, che preferisce riferirsi ad un concetto di «crisi del monopolio statale della violenza» espressione che non si ritiene di condividere; cfr. anche NEPPI MODONA G., *op. cit.*, p. 221: «Il terrorismo, la mafia, la camorra si sono ad esempio dati regolamenti interni, di cui impongono l'osservanza agli associati non solo mediante l'intimidazione e la violenza, ma ricorrendo a parvenze di tribunali che pronunciano condanne alla pena capitale, inesorabilmente eseguite, con ciò arrogandosi la funzione primaria dello Stato di rendere giustizia e scalzando il monopolio statale dell'uso della forza».

Ma la camorra dei tempi più recenti, quella che cioè è emersa e si è resa visibile a seguito della guerra degli anni 1979/83 non è solo la camorra del contrabbando e del lotto clandestino, della droga, con il suo vastissimo alone di reati collegati, e neppure quella dell'estorsione pianificata. È ormai la camorra degli affari, che riesce a condizionare gravemente lo sviluppo della intera regione, e probabilmente non solo di questa (104).

Al centro di questa nuova, almeno relativamente alle dimensioni ed alle penetrazioni raggiunte, faccia del fenomeno, troviamo un tipo di camorrista non più soddisfatto del classico e tradizionale ruolo di corruttore, mediatore, procacciatore di affari, ma desideroso di investire personalmente utilizzando due antiche e tradizionali caratteristiche personali: il gusto del rischio e la mancanza di scrupoli. L'uno e l'altra annullano praticamente le remore naturali che ordinariamente calmierano l'attività di un imprenditore sul piano legale e su quello morale della gestione degli affari (105).

L'accumulazione di capitali, per un camorrista di un certo livello, diventa a questo punto il terreno di confronto, l'agone sul quale dare libero sfogo al suo spirito essenzialmente antagonistico e competitivo, agevolato in ciò da una condizione di estremo favore: l'emergere di un ceto sociale dirigente che ha ormai sostituito nel Mezzogiorno quello delle vecchie professioni liberali (106). Esso risulta formato da elementi più giovani, spregiudicati, culturalmente approssimativi, per i quali l'impegno politico nei partiti di potere rappresenta una occasione di successo e di arricchimento, tutto sommato un elemento di «giustizia sociale» per chi non può vantare origini di notabilità o consistenti patrimoni familiari.

(104) Cfr. LAMBERTI A., *Istituzioni e camorra: la progettazione «criminale» dello sviluppo*, in *Osservatorio sulla camorra*, 1985, n. 4, p. 35; Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *op. cit.*, p. 23. Cfr. ancora, del LAMBERTI, il recente contributo *L'economia criminale*, *op. cit.*, p. 95: «Il problema non è tanto quello di stabilire, come tendono a fare alcuni studiosi, se l'imprenditoria camorristica produce o impedisce lo sviluppo economico, quanto piuttosto quello che essa si impadronisce dello sviluppo orientandolo con i suoi massicci investimenti in un settore piuttosto che in un altro secondo la logica della realizzazione immediata di profitti».

(105) Cfr. ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, *op. cit.*, p. 108.

(106) Cfr. ARLACCHI P., *I costi economici della grande criminalità*, *op. cit.*, p. 35; ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., *op. cit.*, p. 72.

In questo contesto di favoritismi, arrivismi, connivenze, l'imprenditore camorrista riesce a far fruttare al massimo i vantaggi competitivi di cui dispone per essere partecipe di una organizzazione criminale: lo scoraggiamento della concorrenza, la riduzione del costo del lavoro (107), le condizioni di privilegio nell'accesso alle fonti del credito (108).

Lo scoraggiamento della concorrenza porta a veri e propri «ombrelli protezionistici» con situazioni di monopolio provocando l'allontanamento di investimenti leciti per un verso, l'aumento artificioso di quelli pubblici per un altro (109). La riduzione del costo del lavoro si verifica attraverso l'evasione contributiva e previdenziale, il sottosalario, e mediante il ricorso al lavoro nero, a fronte di una timorosa latitanza degli uffici di controllo (110). L'accesso privilegiato al credito trova consistenti responsabilità nell'apparato bancario, ormai da diversi anni palesemente accusato di complici indulgenze nei confronti dell'imprenditoria criminale a più livelli, come venne confermato dall'arresto del vice-direttore generale del Banco di Napoli, accusato di aver concesso finanziamenti per un importo complessivo di cinquanta miliardi ad una serie di imprese controllate da un noto capocamorra, senza che fosse prestata alcuna delle garanzie o fidejussioni in questi casi previste (111).

Un altro nuovo elemento nella strategia della camorra, e più in generale della criminalità organizzata, strettamente collegato all'assetto imprenditoriale, è costituito dall'intervento nel campo finanziario. La necessità di investimento continuo delle ricchezze accumulate attraverso le varie attività imprenditoriali, il traffico della droga e delle armi, hanno infatti indotto molti camorristi a ricercare nuovi campi d'azione, anche sul mercato legale. Fra le varie possibilità quella che offre rischi contenuti a fronte di garanzie di discrezione,

(107) Cfr. ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, op. cit., pp. 109-120.

(108) Cfr. ARLACCHI P., *ibidem*, pp. 120-125; LUBERTI F., *L'evoluzione del fenomeno criminale e i nuovi compiti della magistratura*, in AA.VV., *L'impresa mafiosa entra sul mercato*, op. cit., pp. 17-18.

(109) Cfr. ARLACCHI P., *I costi economici della grande criminalità*, op. cit., p. 30.

(110) Cfr. ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, op. cit., p. 115.

(111) Cfr. ARLACCHI P., DALLA CHIESA N. op. cit., 21; MAISANO A., *Sistema bancario e lotta antimafia*, in AA.VV., *Mafia partiti e pubblica amministrazione*, op. cit., p. 161.

risulta l'investimento finanziario, nei cui confronti anche gli argini posti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 agli artt. 25 e 26 non pare possano sortire effetti consistenti, dal momento che le prime denunce di inquinamento criminale del mercato finanziario risalgono al 1983 (112), dopo un anno cioè di applicazione della più recente normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata, e sono continuate negli anni successivi (113) mentre nel gennaio febbraio 1988 sono apparse alla ribalta della cronaca giornalistica.

I danni provocati dal massiccio intervento del capitale criminale nel mondo finanziario vanno ascritti in un eccessivo rigonfiamento del segmento finanziario rispetto a quello industriale e commerciale, più propriamente produttivi, alimentando la diffusione di un atteggiamento fortemente speculativo nell'intero sistema economico. La crescita eccessiva dell'area finanziaria ha inoltre scoraggiato l'investimento nel settore tecnologico e produttivo, a discapito della competitività di prodotti, manufatti, servizi nazionali, provocando quindi un abbassamento complessivo del livello di concorrenzialità (114).

Né può essere disconosciuta la forte carica economicamente destabilizzante connessa alla invasione di capitali criminali nel mondo della finanza, con una immaginabile valenza politicamente ricattatoria nei confronti del sistema economico.

Tra gli investimenti nel mercato criminale e le manovre sul mercato legale, negli anni più recenti si è notata la crescita a dismisura, rispetto alle dimensioni precedenti, di un mercato illegale costituito dalla produzione e commercializzazione di generi con imitazione dei marchi più affermati (vestiario, pelletterie, orologeria), dalla vendita abusiva delle eccedenze invendute delle fabbriche del Nord e di beni provenienti da consistenti refurtive (i furti dei Tir).

Questo recente, almeno per la sua diffusione, fenomeno, è diventato la fonte di sostentamento per diverse migliaia di fa-

(112) Cfr. LAMBERTI A., *Relazione introduttiva* al convegno «Il sindacato contro la camorra» ora in *Osservatorio sulla camorra*, 1983, n. 2, p. 16; ARLACCHI P., *Camorra e società in Campania: primi elementi di interpretazione*, in *Che cos'è la camorra*, op. cit., p. 82.

(113) Cfr. ARLACCHI P., *I costi economici della grande criminalità*, op. cit., p. 33; ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., op. cit., pp. 151 e ss.

(114) Cfr. ARLACCHI P., op. cit., p. 34.

miglie, non ancora censite statisticamente, ma sicuramente quantificabili nell'ordine delle diverse migliaia, soprattutto se si considerano la catena, di distribuzione che raggiunge anche centri di altre regioni (basso Lazio, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata), e la concentrazione intensiva in alcune zone cittadine (Forcella, Duchessa, Sanità, Maddalena, vicoli di Toledo).

Questo tipo di mercato sta in effetti supplendo alla funzione sociale che in passato ha svolto il contrabbando di tabacchi, che da anni, a causa della instabilità del dollaro — la moneta di contrattazione a livello di transazioni internazionali — risulta un investimento maggiormente rischioso, tranne che nei momenti di bassa quotazione. Ed infatti, così come il contrabbando è stato per lunghi anni tollerato o addirittura «manovrato» dalle autorità locali in quanto paradossalmente strumento di controllo di consistenti nuclei degli strati marginali legati alla piccola distribuzione (115) altrettanto il mercato illegale viene accettato in quanto occasione occupazionale che attenua le esasperazioni ed allenta il livello di conflittualità nei ceti popolari che vi sono coinvolti. Con alcune differenze, non proprio secondarie rispetto al contrabbando: la più vasta area di invasione commerciale, che si estende a generi di vario tipo; il più ampio accesso di utenza, facendo ad esso ricorso vaste fasce di popolazione (116); quindi una maggiore potenzialità destabilizzante rispetto al settore commerciale legale.

Tale mercato si presta inoltre benissimo, vista la assoluta invisibilità economica — in assenza di rendicontazioni, accertamenti fiscali, contabilità di controllo — ad investimenti anche di capitali criminali.

Ma probabilmente la sua carica disgregativa più pericolosa è ancora una volta da ricercarsi nella legittimazione sostanziale che da esso deriva alla camorra. Legittimazione innanzitutto da parte delle migliaia di individui che in tale ambito economico trovano comunque un'occupazione, una fonte di guadagno, probabilmente l'unica. Ma legittimazione, in ultima analisi, anche da parte di chi a tale mercato accede.

(115) Cfr. CHIEPPA N., *op. cit.*, pp. 50-61.

(116) Cfr. LAMBERTI A., *Il sogno cutoliano, op. cit.*; dello stesso A., *L'economia criminale, op. cit.*, p. 97.

Questi, che sono stati definiti come elementi di novità nell'evoluzione del fenomeno camorristico e ne spiegano, almeno in parte, la diffusione recente, vanno inseriti e contestualizzati all'interno di problematiche strutturali. Tra queste qualche riflessione va fatta sulla questione urbana, caratterizzata da un accentuato degrado del centro storico e da un abnorme espansione dell'abusivismo edilizio.

Abusivismo che è stato definito «Il mercato nero della casa, epifenomeno della politica edilizia di privilegio» (117) e che dà luogo ad un pernicioso circolo vizioso, alla fine del quale la camorra riceve ulteriore legittimazione sostanziale. L'iniziativa nel settore edilizio, largamente inquinato da ambienti e capitali camorristici, infatti, ha prodotto, negli anni 1975/84 oltre trecentomila vani abusivi che successivamente, a seguito della fortissima richiesta abitativa, sono stati legalizzati con l'effetto implicito del riconoscimento dell'iniziativa imprenditoriale criminale in questo settore che è sempre stato portante per l'assetto economico della città (118).

Il fenomeno dell'abusivismo contempla delle distorsioni, fino ad un certo limite, «...oltre il quale l'equilibrio si rompe, ed infatti si è rotto e ci troviamo a gestire una metropoli precaria, con vaste penetrazioni ed irruzioni criminali» (119). La conurbazione che si estende da Pozzuoli a Castellammare è probabilmente uno dei pochi esempi in cui lo sviluppo urbano è stato disegnato nella quasi totalità secondo modelli criminali, in assenza di progetti che tenessero conto dei reali bisogni individuali e collettivi e del rispetto del territorio (120).

Il degrado urbano fa quindi da contenitore, non inerte per i condizionamenti psicologici e sociali e per le reazioni che scatena, a quella miriade di conflittualità, eterne e senza soluzione, dalle quali non tanto le istituzioni, quanto chi le occupa, fino a qualche anno addietro ne veniva rafforzato. «La città, in questa fase, si identifica con le istituzioni, se-

(117) Cfr. FIORENTINO B., *La metropoli precaria come catastrofe differita*, in *Nord e Sud*, 1984, n. 2, p. 203.

(118) Cfr. LAMBERTI A., *Istituzioni e camorra: la progettazione «criminale» dello «sviluppo»*, *op. cit.*, p. 36.

(119) Cfr. FIORENTINO B., *op. cit.*, p. 204.

(120) Cfr. BARBAGALLO F., *op. cit.*, p. 28; SALES I., *La camorra, le camorre*, *op. cit.*, pp. 150-153.

condo un rapporto di rafforzamento mutuo — e siamo forse ad un sillogismo — il conflitto è istituzionale, si crea una circolarità alternata fra conflittualità e rafforzamento istituzionale, proprio perché, come dicevamo, le modalità del conflitto sono date come regole. Questo può, però, significare che ci troviamo in presenza di pseudo-conflitti, per cui i movimenti dei disoccupati, dei senzatetto storici, dei senzatetto terremotati, dei senzatetto, sfrattati degli ex-detenuiti, degli ex-detenuiti incensurati (esistono davvero), dei cassintegrati, dei venditori ambulanti, dei senzabraghe, degli handicappati, degli antincazzati, degli ex giovani 285, delle croci verdi, delle croci azzurre, dei paramedici, dei paraculi, dei banchi nuovi, dei furbi vecchi, dei tranvieri, dei tavernieri, dei seppellitori abusivi, dei barbieri, degli stufati, sono tutti portatori di conflitti e micro-conflitti prevedibili, mediabili, assorbibili nei canali elastici della struttura istituzionale di partiti e pubblica amministrazione. In tal senso quando si sentono enunciare nuove razionalizzazioni politiche (dest/sinistr/avant) non vuol dire evidentemente che il politico va incontro al sociale in termini di servizio e di riconoscimento dei bisogni reali, ma che le strutture di mediazione politica delle contraddizioni sociali vanno attrezzate meglio, per adeguarsi alla velocità di mutazione dello "scenario" urbano, rischiando con il dover altrimenti correre dietro ai problemi, di vedersi ridurre gli strumenti di gestione ed i margini di legittimazione a governare i conflitti» (121).

E proprio la mancanza di risorse e di capacità a risolvere i conflitti sta aprendo probabilmente una nuova fase nei rapporti fra classe dirigente e camorra. Nel 1983 Arlacchi (122) prevedeva una competizione fra il potere camorristico e quello legale sul piano della rincorsa clientelare, per un primato a chi sarebbe riuscito a mantenere le proprie promesse «ad un posto, ad un sussidio, ad una pensione». Non si posseggono dati certi sulla fine della competizione, né se questa è ancora in atto. Ma un verdetto, almeno parziale, è già implicito nella constatazione della illegalità diffusa e nei mille abusivismi ed esercizi precari, illegali e tollerati: dei posteggiatori è

(121) Cfr. FIORENTINO B., *op. cit.*, pp. 208-209.

(122) Cfr. ARLACCHI P., *Camorra e società in Campania: primi elementi di interpretazione*, *op. cit.*, pp. 92-93.

dei venditori di ogni sorta di articolo, dei tassisti, dei trasportatori, dei contrabbandieri, dei cantieristi.

Esiste allora probabilmente una affermazione del primato del politico alla gestione della domanda clientelare fino al livello consentito dal flusso di risorse economiche utilizzabili, oltre il quale si assiste ad una delega tacita al potere camorristico perché possa mediare la conflittualità da 'insolvenza clientelare' attraverso i canali illegali ma trasparenti delle sue attività più tollerate.

Un ulteriore elemento che contraddistingue la strategia della camorra moderna da quella storica va individuato nella gestione del traffico della droga. Si è già in precedenza accennato come intorno alla metà degli anni settanta iniziò l'utilizzazione dei canali del contrabbando per i traffici di stupefacenti, almeno fino alla media distribuzione.

Le stesse indagini ordinate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia conclusero, fra l'altro: «...i centri di organizzazione del traffico non sono più soltanto in Sicilia, ma si sono spostati almeno in prevalenza in Campania, soprattutto a Napoli» (123). Ulteriori tracce della collaborazione fra mafia e camorra nell'organizzazione del mercato della droga si trovano nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento a carico di Abate Giovanni + 706 dei giudici istruttori di Palermo, il cui processo di primo grado si è concluso il 16 dicembre 1987 con un sostanziale accoglimento delle ipotesi istruttorie (124).

L'intervento della camorra nel ciclo mondiale della produzione e distribuzione della droga avviene in una fase secondaria quando le grandi holding internazionali hanno provveduto alla distribuzione su scala nazionale. Ed è a questo punto che il commercio della droga comincia ad estendersi sul territorio, alimentando una criminalità sempre più vasta e ramificata a diversi livelli, e conferendo alla camorra un potere economico di immense proporzioni che ascendeva, già

(123) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Roma, tipografia del Senato, riportato in ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, op. cit., p. 238 n. 22.

(124) Cfr. AA.VV., *Mafia, l'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, op. cit., pp. 174-175.

qualche anno addietro, ad un budget di 15.000 miliardi, secondo i rapporti della Guardia di Finanza (125).

Ma la droga ha contribuito a produrre altri effetti all'interno ed all'esterno delle organizzazioni camorristiche: il consolidamento e l'elevazione del livello di violenza e l'integrazione «verticale» con la delinquenza comune e minorile (126).

L'organizzazione criminale che gestisce il mercato della droga deve innanzitutto creare degli sbarramenti intorno a sé per impedire e scoraggiare eventuali concorrenti nelle fasi della raffinazione e della raccolta della merce, e deve perciò disporre di persone pronte a rischiare la vita propria per eliminare ostacoli che si possano frapporre o per svolgere compiti estremamente rischiosi e violenti (127).

Il reclutamento di queste persone riesce abbastanza agevole a causa del costante incremento delle offerte del mercato criminale provenienti da quelle aree ove il degrado urbano, sociale e culturale predispongono interi nuclei giovanili a vivere ogni sorta di avventura, a maggior ragione quando l'incentivo è rappresentato da un guadagno consistente ed immediato.

Ma la diffusione del fenomeno droga ha favorito l'accostamento fra camorra e delinquenza minorile anche a causa di una capillare rete di distribuzione che utilizza in maggior parte elementi già compromessi con un sistema di vita illegale: ladri, prostitute, contrabbandieri, e soprattutto giovani delinquenti che hanno semmai conosciuto la esperienza del carcere minorile per reati di piccola entità (128).

In questi ultimi casi la droga diviene l'occasione che fa avvicinare il giovane deviante alla camorra e scattano i meccanismi della cooptazione con l'inizio di una carriera che può seguire più strade diverse, arrivando a tipologie diversificate, che possono essere, per una gran parte, così esemplificate: lo spacciatore diviene anche egli assuntore di droga e del suo stato tossicomano la camorra si può servire per portare a

(125) Cfr. LAMBERTI A., *Relazione introduttiva al convegno «La tossicodipendenza in Campania»*, ora in *Osservatorio sulla camorra*, 1984, n. 3, pp. 18-19.

(126) Cfr. ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., *op. cit.*, p. 160.

(127) Cfr. ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, *op. cit.*, p. 220.

(128) Cfr. ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., *op. cit.*, p. 150.

compimento azioni violente e rischiose agendo sia sulla leva del ricatto della fornitura personale, sia facendogli disporre di generose dosi di sostanze eccitanti o disinibenti; lo spacciatore diventa tossicodipendente, ma non viene ritenuto in grado di portare a compimento determinate azioni per cui viene abbandonato al suo destino di tossicodipendente; lo spacciatore utilizza la droga solo come tramite con l'organizzazione criminale nella quale cercherà di inserirsi e di farsi strada in relazione alle sue aspirazioni.

6. - *Alcune considerazioni conclusive*

Nell'ormai lontano aprile 1982 Francesco Compagna, acuto osservatore dei problemi meridionali e napoletani in particolare, all'epoca sottosegretario alla presidenza del consiglio, nella lettera di accompagnamento del rapporto elaborato da Nord Sud inviato al presidente Spadolini scriveva fra l'altro: «...se è vero che ci sono ramificazioni della mafia che penetrano gli ambienti politici e ramificazioni di tali ambienti che penetrano nella mafia, non altrettanto può dirsi delle camorre. Possono esserci collegamenti, contatti, fra un singolo pregiudicato ed un singolo esponente politico, a livello di enti locali; ma di nessun esponente politico di Napoli e dintorni si può dire e dimostrare che abbia intrattenuto legami organici con le camorre o ne sia stato condizionato nella sua attività.

Se questo vale per quanto attiene alle camorre come associazioni a delinquere, sono tuttavia da prevedere, e perciò da prevenire, collegamenti e contatti che potrebbero contaminare i comportamenti politici nel momento in cui le camorre si apprestano a riciclare in attività lecite i loro profitti illeciti. Ai fini di questo riciclaggio, matura per le camorre l'esigenza di sollecitare finanziamenti, licenze, pareri, di competenza degli amministratori pubblici: e allora si potrebbe degradare in Campania verso una condizione assai più simile di quanto finora non sia stata a quella delle province siciliane più angustiate dai comportamenti mafiosi» (129).

(129) *Nord e Sud*, 1982, n. 18, p. 26.

Le osservazioni del Compagna si prestano a diverse considerazioni. Innanzitutto va rilevato il tono indulgente verso la classe politica dirigente napoletana, quasi dimentico che anche in Sicilia le pur affermate «ramificazioni della mafia che penetrano negli ambienti politici e ramificazioni di tali ambienti che penetrano la mafia» non erano state all'epoca, e ancora non lo sono oggi, suffragate da chiare risultanze processuali.

Ma le parole del Compagna sono stimolanti soprattutto per la proiezione previsionale che contengono, e che oggi potrebbe addirittura leggersi come un'acuta premonizione, se non si volesse adombrare il dubbio che chi scriveva non poteva ignorare che già all'epoca era in atto quella fase «in cui le camorre si apprestano a riciclare in attività lecite i loro profitti illeciti» e che la funzione ricoperta di stretto collaboratore del presidente del consiglio lo avesse condizionato a prefigurare come ipotetica e potenziale una evoluzione dei rapporti fra politica e camorra che in effetti era già allora ampiamente in atto.

Nelle pagine precedenti si è visto come l'invasione del mercato legale da parte del capitale criminale sia ormai ampiamente consolidata, e come abbia prodotto fenomeni collaterali quale quello della formazione di un mercato illegale, tertium genus fra un mercato criminale ed un altro legale. Si è così affermato, strutturandosi su tre livelli diversificati ma ampiamente intercomunicanti, un sistema di economia criminale che secondo alcune analisi (130) mira a realizzare un plus-profitto altrimenti non ottenibile, vista la peculiare fragilità dell'assetto economico meridionale e napoletano in ispecie.

È nell'ambito del mercato legale che avviene la riconfigurazione come imprenditore del camorrista (131) attraverso la criminalizzazione (intesa non come valutazione stigmatizzante; bensì come ridefinizione) del rapporto fra politica ed economia. Ed infatti la centralità dell'intervento pubblico, ordi-

(130) Cfr. CENTORRINO M., *op. cit.*, p. 45.

(131) Cfr. LAMBERTI A., *Il capitalismo camorra*, su *Il Manifesto* del 19 marzo 1988; dello stesso A., *Le trasformazioni della criminalità organizzata e gli intrecci con gli enti locali*, in *Osservatorio sulla camorra*, 1988, n. 6/7, pp. 15 e ss.; SALES I., *op. cit.*, p. 37.

nario e straordinario, ha favorito la stretta connessione fra ceti politico ed amministrativo locale ed imprenditori camorristi, ormai denunciata con sempre maggiore frequenza (132). Di fronte a tale situazione la classe dirigente non risulta in grado di volere o sapere porre in essere strategie di contrasto seriamente concepite.

Episodi della primavera 1988 relativi all'inchiesta giudiziaria che ha portato all'incriminazione di alcuni noti imprenditori napoletani collegati al clan del capocamorra Nuvoletta per appalti conseguiti nel settore dei servizi pubblici, sono in proposito molto indicativi.

E si sono così aggiunti ulteriori elementi perché una lettura appena attenta della situazione faccia propendere per l'individuazione di una convergenza di fatto fra i settori più compromessi del ceto politico-affaristico e gli ambienti camorristici, nel senso che i primi si servono dei secondi come strumenti di mediazione e contenimento di una conflittualità popolare che altrimenti raggiungerebbe livelli di non facile governabilità. I secondi si servono dei primi per mantenere o consolidare le aree dei loro interventi — attraverso l'aggiudicazione di appalti, per esempio — garantendo comunque attraverso l'assorbimento di aliquote anche consistenti di forza-lavoro la soddisfazione di clientele e quindi il contenimento del malcontento diffuso da penuria di possibilità occupazionali.

(132) Cfr. ARLACCHI P., DALLA CHIESA N. *op. cit.*, p. 36; SALES I, *op. cit.*, p. 37; ARLACCHI P. *La mafia imprenditrice, op. cit.*, pp. 193, 194; LAMBERTI A., *op. cit.*; SCARPINATO R., *Mafia e partiti politici: appunti per una transizione dal moralismo prescrittivo ad una strategia istituzionale*, in *Mafia, partiti e pubblica amministrazione*, Jovene, Napoli, 1985 pp. 33, 34. Nella stessa opera cfr. anche RODOTÀ S., *Lotta antimafia e trasparenza istituzionale*, che scrive, fra l'altro: «Infatti, poiché evidentemente i capitali raccolti, se vogliamo usare questa terminologia della finanza, eccedono i bisogni dell'attività illegale, sorge la necessità di dirottarli su attività legali e dunque il bisogno di integrazione col sistema economico-finanziario, non un sistema parallelo, occulto, illegale, ma il sistema economico-finanziario senza aggettivi... Nel momento in cui la composizione della massa finanziaria mafiosa deriva non soltanto da attività e da risorse provenienti dal settore oscuro dell'organizzazione sociale, ma si forma anche attraverso un dirottamento in questa area di risorse pubbliche, la mafia si presenta come uno dei soggetti che concorrono alla spartizione e dunque alla gestione di risorse pubbliche con una competizione diretta sempre più visibile, con gli altri soggetti protagonisti di queste vicende. E dunque l'integrazione con il sistema politico, già conosciuta attraverso l'appoggio indiretto esterno a persone o a gruppi appartenenti al ceto di governo, diviene partecipazione diretta, autonomizzazione anche nella sfera della politica, dell'attività mafiosa», pp. 107-109.

Da qui anche la freddezza di alcuni politici nei confronti degli ambienti più coraggiosi della magistratura, trasparente nello scarso rilievo, tendente addirittura alla minimizzazione, con cui qualche organo di stampa ha riportato gli avvenimenti prima accennati (133).

Per quanto concerne il mercato illegale, sulle cui caratteristiche ci si è precedentemente soffermati rimane da aggiungere che la sua presenza, e le sue dimensioni, si collocano in posizione centrale e preminente all'interno di una vasta area di illegalità diffusa. Il mercato illegale, snodo terminale dell'investimento di capitali criminali, assolve anche esso, e forse in misura ancora più rimarchevole, se con maggiori elementi di precarietà, la funzione di valvola di decompressione di quella conflittualità accresciuta dalle inadempienze alla richiesta di sicurezza sociale, della quale la domanda clientelare in questo caso rappresenta un aspetto degenerato (134).

La diffusione del mercato illegale è l'ulteriore testimonianza del livello di disgregazione sociale raggiunto. Disgregazione però non pregiudizievole, bensì funzionale alla cristallizzazione degli equilibri di potere, gestita e manovrata in ragione del mantenimento di essi. La delega tacita al potere criminale, quindi alla camorra, per la amministrazione, attraverso sia le attività del mercato illegale, sia quelle acquisite con l'influenza nel settore dei servizi e delle forniture nel mercato legale, di innumerevoli situazioni individuali di bisogno lavorativo, ne è la dimostrazione più manifesta.

(133) Cfr. LAMBERTI A., *Il Modello mafia*, in *Il Manifesto* del 1/4/1988: «Nonostante il fatto che molti, compreso qualche organo di stampa, tentino ancora oggi, con argomentazioni deboli e incongrue, di minimizzare l'accaduto, i giudici napoletani dimostrano, ogni giorno di più, di aver messo le mani su un intreccio importante di affari camorristici per appropriarsi di fondi pubblici con la complicità di personale politico e la copertura di imprese apparentemente legali. L'inchiesta dei giudici Mancuso e Spirito, al di là del fatto concreto — l'incriminazione di alcuni imprenditori come Romano e Agizza, con giri di affari per decine di miliardi con l'accusa di associazione al clan camorristico dei Nuvoletta — è importante perché porta allo scoperto dimensioni e strutture mafiose ormai assunte da alcune «famiglie camorristiche». La linea di tendenza già operante da alcuni anni si è consolidata e ha, anzi, prodotta una riconfigurazione molto più estesa di quanto fosse possibile prefigurare».

(134) Sulla «amoralità» della domanda clientelare, cfr. PELELLA F., *La mediazione clientelare nel Mezzogiorno*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 5/1, 1987, pp. 51 e ss.

Si può allora arrivare alla conclusione che la tesi secondo la quale la classica distinzione fra struttura e sovra-struttura perda di significato, generandosi una immedesimazione della costituzione politica in quella economica (135), trova un'ulteriore conferma, che ne estende la validità, oltre che negli assetti sociali a capitalismo maturo, anche a taluni di quelli definibili a «capitalismo malato». Nel caso della realtà napoletana, infatti, il ciclo capitalistico non ha avuto modo di dispiegarsi in maniera compiuta dando vita al modello classico di società industriale, ma si è strutturato in maniera anomala, utilizzando soprattutto o esclusivamente la leva dell'intervento finanziario pubblico e l'evoluzione dell'impresa camorristica è rimasta ad una fase di «accumulazione primitiva» (136).

Quali potranno essere nel lungo periodo le conseguenze dell'evoluzione e della prevedibile estensione di tali fenomeni disgregativi, non è facile prevedere. Certamente in questo quadro vanno considerati il diffusissimo senso di sfiducia nelle istituzioni, la grave erosione del valore della rappresentatività politica, la progressiva delegittimazione sostanziale dell'interlocutore pubblico a qualsiasi livello, con il grave e concreto pericolo di una caduta verticale di ogni legittimità democratica.

La criminalità organizzata in generale e la camorra come sua specifica sottodistinzione (insieme alla mafia ed alla 'ndrangheta, alle quali può per molti aspetti essere comparata) non sono solo dei fenomeni criminali nel senso più conosciuto fino ad oggi. Il loro potenziale aggressivo è arrivato ad un livello tale da minacciare le stesse basi della organizzazione sociale; rimangono cioè pur sempre dei fatti criminali, ma che sono riusciti a portare lo spessore della loro forza ad un punto tale da attuare una grave erosione del potere legale.

Considerata come struttura di contropotere (137), la criminalità organizzata si contrappone alla unicità dell'ordinamento statale, in particolare attaccando il monopolio dell'u-

(135) Cfr. NEGRI A., *La forma Stato*, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 34 e ss.

(136) Cfr. LAMBERTI A., *Il capitalismo camorra*, op. cit.

(137) Per la definizione del contropotere, v. nota n. 92.

so della forza e l'esclusività del metodo democratico come strumento di lotta politica, da cui deriva l'elevato potenziale eversivo delle associazioni criminali (138).

Ma — e questa potrebbe essere già una risposta alla perplessità appena posta — la criminalità organizzata è una realtà poliedrica, dai tanti aspetti. Essa, oltre ad essere «contropotere» è anche «potere» che riesce a vivere in compensazione con il sistema di potere riconosciuto, del quale non solo riesce a sfruttare le debolezze, i ritardi, le disfunzioni, ma con il quale ha in molti casi instaurato un rapporto di oggettiva collaborazione (139).

Nei confronti di tale fenomeno lo strumento legislativo più radicale approntato dal Parlamento consiste nella legge 13 settembre 1982 n. 646, nota come legge La Torre. Senza

(138) Cfr. NEPPI MODONA G., *Criminalità organizzata e prospettive di riforma dei delitti contro la personalità dello stato*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Angeli, Milano, 1984, pp. 367-368. È interessante notare come le relazioni sulla politica informativa e della sicurezza, che hanno una scadenza semestrale, segnino una diversa attenzione al problema della criminalità organizzata solo a partire da quella trasmessa alla Presidenza della Camera il 13 luglio 1988. Ancora le relazioni presentate il 2 luglio 1987 (relativa al semestre 23 novembre 1986 - 22 maggio 1987, Fanfani) ed il 23 dicembre 1987 (relativa al semestre 23 maggio - 22 novembre 1987, Goria) riservano pochi capoversi, dal contenuto generico e di scarso rilievo, alla questione. È con le due più recenti relazioni, soprattutto con quella del gennaio 1989 (De Mita) che è possibile notare come i servizi di sicurezza si stiano interessando in misura maggiore al fenomeno, anche se, ovviamente, non è possibile conoscerne i risultati immediati. Certamente grave significato rivestono alcune dichiarazioni della massima carica esecutiva del paese: «E nei grandi affari costituiti in primo luogo dal controllo sul territorio delle attività mafiose, dall'accaparramento di flussi di spesa pubblica... dall'inserimento nella gestione di grossi circuiti finanziari anche internazionali che trae origine e si sviluppa la forza di contrapposizione della grande criminalità di fronte all'azione repressiva dello Stato». Cfr.: CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari X legislatura - Relazioni sulla politica informativa e della sicurezza*; doc. XLVII nn. 1, 2, 3, 4.

(139) Cfr. BERTONI R., *La legge antimafia dopo tre anni tra limiti della giustizia e carenze della politica*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, op. cit., «...ciò vuol dire che mafia e camorra richiedono non l'assenza dello Stato quale dovrebbe essere, ma la presenza del sistema politico quale è attualmente, con le sue debolezze, le sue arretratezze, le sue disfunzioni, così da poterne condizionare in senso arbitrario le logiche e le forme di intervento nella vita sociale ed economica. Di conseguenza l'eversione mafiosa, in tutte le sue forme, dagli attentati terroristici ai diretti tentativi di influenzare determinate funzioni, quale quella giudiziaria, è uno strumento per ostacolare il rinnovamento, per conservare l'esistente, e con l'esistente le protezioni e gli aiuti che, direttamente o indirettamente, consapevolmente o non, la mafia riceve dall'interno dello Stato»; p. 288. Cfr. anche PALOMBARINI G., *I nuovi confini dell'analisi del fenomeno mafioso*, in AA.VV., *Mafia, partiti e pubblica amministrazione*, op. cit., p. 258.

voler ricordare ancora una volta i tragici avvenimenti (140) che indussero tutti i gruppi politici ad affrettare l'iter di un disegno di legge che già da diverso tempo era stato presentato (141); è interessante notare come finalmente con questa legge la nozione di «associazione di tipo mafioso» sia svincolata dalla sola realtà siciliana.

Viene, cioè, finalmente riconosciuta la pericolosità anche di altre organizzazioni, che senza dubbio si erano ispirate al modello della mafia siciliana, evitando però di riconoscersi od omologarsi ad essa. Operazione, questa, condotta con notevole ritardo, se si pensa che nel 1965 — a proposito della legge 31 maggio di quell'anno n. 575, contenente una più severa regolamentazione del sistema delle misure di sicurezza personali nei confronti dei mafiosi, prima disciplinate in via generale dalla sola legge 27 dicembre 1956 n. 1423 — emergeva ancora una concezione della pericolosità del fenomeno della criminalità organizzata circoscritta al solo ambito siciliano. E non appaia questa una rilevazione di eccessiva sottigliezza, dal momento che proprio in applicazione delle misure previste da tale normativa furono inviati in soggiorno obbligatorio in diversi comuni dell'area napoletana — ove erano presenti consistenti e temuti nuclei continuatori della vecchia camorra delle campagne — quei capi-mafia che furono i maggiori artefici del rinsaldamento delle organizzazioni camorristiche sul finire degli anni '60, con la massiccia ristrutturazione della rete del contrabbando dei tabacchi esteri (142).

Non v'è dubbio che già prima dell'emanazione della legge La Torre la figura dell'associazione a delinquere (art. 416 C.P.), contenendo gli elementi minimali che si riscontrano a base della costituzione di un qualsiasi gruppo delinquenziale, fosse idoneo in astratto a prestarsi quale strumento di repressione del fenomeno. Erano però abbastanza concordi i

(140) Cfr. per tutti, IMPOSIMATO F., *La risposta dello Stato alla criminalità organizzata*, in *Trattato di criminologia, medicina criminologica, psichiatria forense*, a cura di FERRACUTI F., III, Giuffrè, Milano, 1987 p. 53.

(141) Cfr. la proposta di legge n. 1581/1910 ad iniziativa dei deputati La Torre, Occhetto ed altri.

(142) Per la ricostruzione di questa fase del fenomeno camorristico, per la quale è stato coniato il termine di *mafizzazione*, cfr. SALES I, *La camorra, le camorre*, op. cit., pp. 128 e ss.

commenti nel ritenere di difficile utilizzabilità tale disposizione per le difficoltà che si incontravano, nei contesti socio-culturali ove prosperano manifestazioni di tipo camorristico e mafioso, nella raccolta delle prove giudiziarie (143).

A tale grave lacuna avrebbe sopperito l'introduzione della ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis, che, nella sua struttura, rende la raccolta delle prove meno difficoltosa in quanto è riuscita a tradurre in una categoria giuridico-penale quegli elementi dell'aggregazione di tipo mafioso — la forza e l'intimidazione derivante dal vincolo mafioso; la condizione di assoggettamento e di omertà — che prima risultavano di difficile o impossibile rilevazione da parte delle strutture investigative e giudicanti (144).

È tuttavia va rilevato come, a fronte di una valutazione ampiamente positiva sull'uso della norma da parte di magistrati (145), si riscontrino annotazioni severamente critiche della commissione parlamentare antimafia della IX legislatura, che ne lamenta una inadeguata applicazione, insieme alla misura di carattere patrimoniale, sebbene distinguendone i risultati in relazione alla varie città (146). Ed in effetti è da riconoscersi che, terminata la fase dei grandi processi, comunque consentiti o resi possibili anche dall'esistenza di questa legge che ha disvelato una rilevantissima potenzialità incriminatrice, si è assistito, sul piano nazionale, ad una flessione delle denunce che sono passate dalle 316 del 1984 alle 212 del 1985, alle 108 del 1986 ed alle 151 del 1987 (147).

Gli episodi della scorsa estate, innescati dalle dichiarazioni di alcuni giudici siciliani e calabresi, cui ha fatto seguito il solito codicillo di inchieste ed audizioni, hanno comunque avuto il merito di riportare l'attenzione sulla inadeguatezza degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata, nei cui confron-

(143) Cfr. BERTONI R., *op. cit.*, p. 294; FORTUNA E.M., *Il processo penale ed il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione nel quadro della lotta alle associazioni mafiose*, in «Due anni di applicazione della legge 13 settembre 1982 n. 646», *Quaderni del C.S.M.*, n. 78, 1986, p. 10.

(144) Cfr. TURONE G., *L'associazione di tipo mafioso*, in *Questione Giustizia*, n. 4, 1982, p. 805.

(145) Cfr. BERTONI R., *op. cit.*, p. 295; FORTUNA E.M., *op. cit.*, p. 10.

(146) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, SENATO DELLA REPUBBLICA, *op. cit.*, p. 103.

(147) Dati ricavati da fonti ISTAT.

ti, secondo alcune avvedute interpretazioni, era addirittura subentrata una tendenza alla «normalizzazione» (148).

È stata quindi emanata la legge 15 novembre 1988 n. 486, che ha modificato e ristrutturato l'ambito di azione dell'Alto commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa secondo le seguenti principali coordinate: Amplimento dei poteri in ordine al coordinamento, che è divenuto effettivo rispetto alla prima regolamentazione del 1982, degli organi amministrativi e di polizia. Previsione di accesso e di accertamento, anche attraverso la raccolta di dati e di ispezioni, presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, banche, istituti di credito e società del settore finanziario. Istituzione di un gruppo di investigatori dei servizi di sicurezza e informazione. Competenza nel disporre misure di protezione nei confronti dei collaboratori della giustizia e di utilizzare colloqui con detenuti.

È stata quindi a più riprese sottolineata la inadeguatezza della legge La Torre di fronte alla progressiva capacità della criminalità organizzata di adottare nuovi strumenti e strategie. Si è così giunti alla predisposizione di un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 3325 ter) che percorre le seguenti principali direttrici:

– maggiore incidenza del sistema delle misure di prevenzione, a seguito della previsione dell'accertamento sul tenore di vita e la consistenza patrimoniale del procedimentato, nonché del controllo sulle fruizioni di erogazioni, mutui, agevolazioni e sovvenzioni;

– amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, dei quali è prevedibile la confisca definitiva a seguito del provvedimento di prevenzione;

– preclusione, nel corso del procedimento stesso, e quindi di decadenza in caso di irrogazione definitiva, per tutta una serie di attività pubbliche, commerciali ed imprenditoriali;

– obbligo della comunicazione delle variazioni patrimoniali superiori alla somma di L. 20.000.000 per i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., o sottoposti a misura di prevenzione.

(148) Cfr. FALCONE G., *Problemi e prospettive dell'azione giudiziaria nei confronti della delinquenza mafiosa siciliana*, in *Atti del IV e V Stage...*, op. cit., p. 64.

Di minore intensità risulta invece dal testo il controllo che si intende esercitare nei confronti degli enti locali, nonostante il capo II richiami esplicitamente, e forse anche pomposamente, la «tutela della trasparenza delle attività» di questi settori della amministrazione pubblica. È prevista infatti una misura di carattere cautelare — la sospensione dall'ufficio — nei confronti del singolo amministratore che venga inquisito per reati di tipo mafioso (e la facoltà di tale misura in caso di procedimento di prevenzione) cui subentra la decadenza al sopravvenire della condanna o dell'esecuzione della misura di prevenzione.

L'intento, quindi, è ancora una volta di tipo repressivo nei confronti del singolo, mentre di diversa valenza e significato sarebbe la previsione di un *sistema* di controllo che comporti la inefficacia delle deliberazioni delle giunte comunali e provinciali assunte in via d'urgenza, se non ratificate dai rispettivi consigli entro 60 giorni, come proposto dallo stesso prefetto De Francesco nel 1984 (149).

Non è comunque lecito ritenere che interventi legislativi, con una inevitabile accezione repressiva, possano essi soli segnare un momento decisivo nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata, in assenza di altre e ben incisive iniziative politiche ed amministrative. La mafia, la camorra, la 'ndrangheta non sono oggi — come mai anche nel passato — fenomeni autogeni. Esse rappresentano un dato visibile e manifesto di un intreccio di questioni irrisolte di livello strutturale, sociale, istituzionale.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Che cos'è la camorra*, Sintesi, Salerno, 1983.
- AA.VV., a cura di SCARPINATO R., *Mafia partiti e pubblica amministrazione*, Jovene, Napoli, 1985.
- AA.VV., a cura di STAJANO C., *Mafia, l'atto di accusa dei giudici di Palermo*, Editori Riuniti, Roma, 1986.
- ALLUM P., *Potere e società a Napoli nel dopoguerra*, Einaudi, Torino, 1975.
- ALLUM P., *Laurismo e gavismo*, in *Economia, politica e istituzioni della Campania*, a cura di DONZELLI M., Teti, Milano, 1978.

(149) Cfr. SALES I., *La camorra, le camorre*, op. cit., p. 192.

- AMODIO M., *Commento alla nuova legge antimafia*, in AA. VV., *Che cos'è la camorra*, op. cit.
- AMODIO M., *Efficienza e garanzie costituzionali nell'iniziativa giudiziaria contro la camorra*, in *Atti del IV e V Stage di aggiornamento interprofessionale*, a cura della SCUOLA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO, ed. Gangemi, Roma, 1988.
- ARLACCHI P., *Postfazione a ROSSI L., La camorra*, Mondadori, Milano, 1983.
- ARLACCHI P., *Camorre e società in Campania: primi elementi di interpretazione*, in AA. VV., *Che cos'è la camorra*, op. cit.
- ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- ARLACCHI P., *I costi economici della grande criminalità*, in AA.VV., *L'impresa mafiosa entra sul mercato*, Angeli, Milano, 1985.
- ARLACCHI P., DALLA CHIESA N., *La palude e la città*, Mondadori, Milano, 1987.
- BARBAGALLO F. (a cura di), *Storia della Campania*, Guida, Napoli, 1978.
- BARBAGALLO F., *Mezzogiorno e questione meridionale (1860-1980)*, Guida, Napoli, 1980.
- BARBAGALLO F., *Le istituzioni e le trasformazioni del fenomeno camorristico dall'800 ad oggi*, in *Atti del IV e V Stage...*, op. cit.
- BERTONI R., *Relazione in AA.VV., Che cos'è la camorra*, op. cit.
- BERTONI R., *La legge antimafia dopo tre anni tra limiti della giustizia e carenze della politica*, in AA.VV., *La legge antimafia dopo tre anni*, Angeli, Milano, 1988.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari. Relazione sulla politica informativa e della sicurezza*, X legislatura, doc. XLVII nn. 1, 2, 3, 4.
- CAMERA DEI DEPUTATI, SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*, IX legislatura, Roma, 1985.
- CENTORRINO M., *Mafia e nuova economia nel mezzogiorno*, in *Nord e Sud*, n. 3, 1984.
- CHIEPPA N., *Dal contrabbando alla camorra e dal colera al terremoto*, in *Osservatorio sulla camorra*, Napoli, n. 4, 1985.
- CICCOTTI E., *Sulla questione meridionale. Scritti e discorsi*, Casa editrice moderna, Milano, 1904.
- CISL IRPINA, *Le iniziative dei lavoratori Irpini nel 1985 per la occupazione, la ricostruzione, lo sviluppo* (1986).
- CISL IRPINA, *L'impegno del sindacato in Irpinia nel 1986* (1987).
- D'AGOSTINO G., MANDOLINI M., *Napoli alle urne 1948-1979*, Guida, Napoli, 1980.
- D'ANTONIO M., *Il quadro economico complessivo della Campania*, in *Economia, politica e istituzioni della Campania* (a cura di DONZELLI M.), Teti, Milano, 1978.
- DE BENEDETTI A., VILLANI P., *La Campania tra le due guerre mondiali*, in *Storia della Campania*, op. cit.

- DE GIOVANNI B., *Introduzione*, in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, op. cit.
- DE LEO A., *La camorra*, Pellegrini, Cosenza, 1979.
- DI GUGLIELMO N., *L'azione delle istituzioni nei confronti del fenomeno camorristico: la legislazione antimafia*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 5/1, 1987.
- EDITORIALE, *La malavita organizzata in Campania*, in *Nord e Sud*, n. 18, 1982.
- FALCONE G., *Problemi e prospettive dell'azione giudiziaria nei confronti della delinquenza mafiosa siciliana*, in *Atti del IV e V Stage*, op. cit.
- ENZESBERGER H.M., *Politica e gangsterismo*, Savelli, Roma, 1979.
- FIorentino B., *La metropoli precaria come catastrofe differita*, in *Nord e Sud*, n. 2, 1984.
- FORTUNA E.M., *Il processo penale ed il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione nel quadro della lotta alle associazioni mafiose*, in *Quaderni del C.S.M.*, n. 78, 1986.
- GALASSO G., *Intervista sulla Storia di Napoli*, a cura di ALLUM P., Laterza, Bari, 1978.
- GAZZOLA A., *Interpretazioni teoriche sul rapporto tra sviluppo urbano e criminalità*, in CANEPA G., BANDINI T. (a cura di), *Città e criminalità*, Angeli, Milano, 1984.
- IMPOSIMATO F., *La risposta dello Stato alla criminalità organizzata*, in *Trattato di criminologia, medicina criminologica, psichiatria forense* (a cura di FERRACUTI F.), III, Giuffrè, Milano, 1987.
- JEULAND MAINAUD M., *La ville de Naples après l'annexion (1880-1915)*, Edition de l'Université de Provence, 1973.
- LAMBERTI A., *Relazione introduttiva a «Il sindacato contro la camorra»*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 2, 1983.
- LAMBERTI A., *Relazione introduttiva a «La tossicodipendenza in Campania»*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 3, 1984.
- LAMBERTI A., *Istituzione e camorra: la progettazione «criminale» dello sviluppo*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 4, 1985.
- LAMBERTI A., *Dall'economia criminale all'economia legale: le linee di tendenza della camorra imprenditrice*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 5/1, 1987.
- LAMBERTI A., *Il sogno cutoliano*, in *Il Manifesto* del 19/12/1986.
- LAMBERTI A., *Il capitalismo camorra*, in *Il Manifesto* del 19/3/1988.
- LAMBERTI A., *Il modello mafia*, in *Il Manifesto* del 1/4/1988.
- LAMBERTI A., *L'economia criminale*, in AA.VV. *Questioni del mezzogiorno* (a cura di TAMBURRINO L., VILLARI M.), Editori Riuniti, Roma 1988.
- LAMBERTI A., *Le trasformazioni della criminalità organizzata e gli intrecci con gli enti locali*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 6/7, 1988.
- LUBERTI F., *L'evoluzione del fenomeno criminale ed i nuovi compiti della magistratura*, in AA.VV., *L'impresa mafiosa entra sul mercato*, op. cit.

- LUCARELLI A., *Il brigantaggio politico nel Mezzogiorno d' Italia*, Longanesi, Milano, 1982.
- MARMO M., *La regione ed il processo di unificazione dello Stato italiano*, in *Storia della Campania* (a cura di BARBAGALLO F.), Guida, Napoli, 1978.
- MONNIER M., *La camorra, notizie storiche raccolte e documentate*, Berisio, Napoli, 1965.
- NEGRI A., *La forma Stato*, Feltrinelli, Milano, 1977.
- NEPPI MODONA G., *Criminalità organizzata e prospettive di riforma dei delitti contro la personalità dello Stato*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Angeli, Milano, 1984.
- NEPPI MODONA G., *La risposta del sistema penale e giudiziario alla criminalità organizzata*, in AA.VV., *Mafia, partiti e pubblica amministrazione*, op. cit.
- NITTI F.S., *Scritti sulla questione meridionale*, a cura di ROSSI DORIA M., Laterza, Bari, III, 1978.
- PELELLA F., *I recenti sviluppi del fenomeno camorristico nell'agro nocerino-sarnese*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 6/7, 1988.
- PETRACCONI C., *Napoli moderna e contemporanea*, Guida, Napoli, 1981.
- RICCI P., *La gran mamma; inchiesta sulla camorra*, in *Vie Nuove*, nn. 15-19, 1959.
- RODOTÀ S., *Lotta antimafia e trasparenza istituzionale*, in AA.VV., *Mafia partiti e pubblica amministrazione*, op. cit.
- ROSSI DORIA M., *Prefazione a NITTI F.S., Scritti sulla questione meridionale*, op. cit.
- SALVEMINI G., *Movimento socialista e questione meridionale*, Feltrinelli, Milano, 1978.
- SALES I., *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Che cos'è la camorra*, ed. Sintesi, Salerno, 1983.
- SALES I., *La camorra massa: caratteristiche organizzative e radici sociali*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 5/1, 1987.
- SALES I., *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma, 1988.
- SANTACROCE D., *I miei giorni della camorra*, ed. Boccia, Salerno, 1988.
- SCARPINATO R., *Mafia e partiti politici: appunti per una transizione dal moralismo prescrittivo ad una strategia istituzionale*, in AA.VV., *Mafia partiti politici e pubblica amministrazione*, op. cit.
- SERENI E., *Il Mezzogiorno all'opposizione*, Einaudi, Torino, 1978.
- SIANI G., *La camorra a Torre Annunziata*, in *Osservatorio sulla camorra*, n. 4, 1985.
- TURONE G., *L'associazione di tipo mafioso*, in *Questione Giustizia*, Angeli, Milano, n. 4, 1982.
- VILLARI P., *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale*, a cura di CHITI L., Loescher, Torino, 1971.

RIASSUNTO

Un rapido schizzo storico della camorra dai temi dell'unificazione introduce ad una riflessione su quelli che possono considerarsi i tratti di continuità o gli elementi di novità di questo fenomeno che è presente nella realtà napoletana, secondo una delle ipotesi più accreditate, fin dal '700.

Il controllo di attività di delinquenza comune, la proteiformità nei rapporti politici, una certa abilità nell'interpretazione di alcuni sintomi di malessere sociale, il carcere come occasione di reclutamento, sono alcuni dei tratti che, pur contrassegnati da manifestazioni susseguitesi in maniera scissa, segmentata, con connotazioni diversificate, sembrano legare la camorra con un filo di continuità.

Il controllo del territorio praticato attraverso il taglio intensivo, il livello di violenza raggiunto nella lotta fra le bande, il traffico della droga con tutte le sue implicazioni, la soggettività imprenditoriale, sembrano invece potersi definire le nuove facce del fenomeno. Forti e pericolosi gli elementi di disgregazione introdotti infine dalla occupazione di segmenti istituzionali, dalla diffusione di un mercato illegale di ampissime ramificazioni, dalla presa in carico di un universo di situazioni di precarietà occupazionale, ricevute di fatto in delega dal potere politico, incapace di mediare o affrontare radicati problemi di disagio sociale.

RESUME

Un bref aperçu historique de la «Camorra», depuis l'époque de l'unification, conduit à une réflexion sur ce que l'on peut considérer comme les lignes de continuité ou les éléments de nouveauté de ce phénomène qui, suivant l'une des hypothèses les plus accréditées, est présent dans la réalité napolitaine depuis déjà le XVIIIème siècle.

Le contrôle des activités de la délinquance ordinaire, la caractèrè protéiforme des rapports politiques, une certaine habilité dans l'interprétation de certains symptômes de malaise social, la prison en tant qu'occasion de recrutement, sont quelques-uns des traits qui, bien que marqués par des manifestations qui se sont suivies d'une manière scindée et avec des caractéristiques diversifiées, paraissent lier la Camorra avec un fil de continuité.

Le contrôle du territoire, pratique moyennant un rackettage intense, le niveau de violence atteint dans la lutte entre les bandes, le trafic de la drogue avec toutes ses implications, l'assujettissement des chefs d'entreprise, semblent, par contre, pouvoir être définis comme les nouveaux aspects du phénomène. Forts et dangereux sont, enfin, les éléments de désagrégation introduits par l'occupation de segments institutionnels, par la diffusion d'un marché illégal aux très amples ramifications, par la prise en charge d'un univers de situations de précarité de l'emploi, reçues, en fait, en délégation de la part du pouvoir politique, incapable d'exercer une médiation ni de faire face aux problèmes de malaise social enracinés.

SUMMARY

A brief historical sketch of the Neapolitan mafia («camorra») from the beginning of Italian unification provides us with food for thought concerning the characteristics of this phenomenon, both in terms of its continuity, and of newer elements that have recently been added. Suffice it to say that the «camorra» has

been a part of Neapolitan reality since the beginning of the eighteenth century, according to one of the more creditable hypotheses.

Some of the special characteristics which have provided a permanent thread of continuity to the camorra (although some of these characteristics have occasionally been marked by diverse or counter-trends) have been its ability to control the activities of common crime, the multiple nature of its political connections, its pronounced skill at comprehending and exploiting some of the symptoms of social *malaise*, and the use of prisons as major recruitment sources.

We might, however, define as the newer characteristics of the camorra phenomenon, its territorial control achieved by the intensive use of extortion methods, the level of violence reached in the wars between its different gangs, the trafficking in drugs, with all that implies, and its management skills.

And finally, the camorra's success in controlling certain public institutions, the widespread diffusion of its illegal markets with their vast ramifications, its taking over and profiting from the severe unemployment situation, handed over to it, in effect, by the political powers, who have been incapable of facing and dealing with deeply-rooted problems of social unrest, are among the most powerful and dangerous ways in which the camorra threatens the very fabric of society.

RESUMEN

Un esbozo histórico de la «camorra» desde los tiempos de su unificación sirve de introducción a una reflexión sobre esos asuntos que pueden considerarse los rasgos de continuidad o los elementos de novedad en este fenómeno que forma parte de la realidad napolitana desde 1700, según una de las teorías más fehacientes.

Y aunque responden a manifestaciones que se fueron dando de manera aislada, segmentada, con características variadas, algunos de los rasgos que aparentemente le dan una continuidad a la camorra son: el control de las actividades de la delincuencia común, su poliformidad en sus relaciones políticas, cierta habilidad de interpretación de algunos síntomas de malestar social y la cárcel como lugar de reclutamiento.

El control del territorio que lleva a cabo a través del amillaramiento intensivo, el nivel de violencia alcanzado en las luchas intestinas, el tráfico de droga con todas sus implicaciones, la pleitesía empresarial, podrían definirse como las nuevas facetas del fenómeno.

Y para qué hablar de lo peligrosos y potentes que son los elementos de disgregación debidos al empleo de sectores institucionales, a la ramificación de un mercado ilegal hasta el infinito, al hecho de encargarse de un mundo de situaciones de inestabilidad de trabajo que de hecho le delega el poder político que si siente incapaz de intervenir o de encarar problemas de malestar social hondamente enraizados.

ZUSAMMENFASSUNG

Ein kurzer überblick über die Geschichte der Camorra seit der Vereinigung Italiens bildet die Einführung zu einer Betrachtung über die kontinuierlichen Wesenszüge und die Erneuerungselemente dieses Phänomens, welches laut einer der glaubwürdigsten Theorien seit dem 18. Jahrhundert in Neapel präsent ist.

Die Kontrolle der Aktivitäten der Kleinkriminalität, die Wandlungsfähigkeit in den politischen Beziehungen, eine gewisse Gewandheit in der Interpretation von Symptomen sozialen Unbehagens, das Gefängnis als Gelegenheit zur Rekrutierung sind einige der Wesensmerkmale, welche, wenn auch gekennzeichnet durch Äußerungen, die auf Spaltungen und Segmentationen hinweisen, mit unterschiedlichen Konnotationen die Kontinuität der Camorra ausmachen.

Die Kontrolle des Territoiums durch flächendeckende «Schutzgeldforderungen», das Ausmaß an Gewalt zwischen den einzelnen Banden, der Drogenhandel mit all seinen Implikationen sowie die unternehmerische Subjektivität scheint man hingegen als die neuen Seiten des Phänomens definieren zu können. Stark und gefährlich sind die durch Okkupation institutioneller Segmente eingeführten Zersetzungselemente; das reicht von der Ausbreitung eines illegal Marktes mit weitreichenden Verzweigungen zur Betreuung des Unvers der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten, zu der die politische Macht, unfähig zu vermitteln oder die eingewurzelten oder die eingewurzelten sozialen Probleme anzupacken, die Camorra praktisch bevollmächtigt hat.



UNA QUESTIONE RECENTE ED UN'ALTRA PER
TROPPO TEMPO RIMOSSA. LA CORTE
COSTITUZIONALE SCIoglie DUE IMPORTANTI NODI
IN TEMA DI LAVORO PENITENZIARIO

MAURIZIO FUMO (*)

Le problematiche esaminate dalla Corte

Tra il deposito della sentenza 30 novembre 1988, n. 1087 (1) e la redazione della sentenza 13 dicembre 1989 (sentenza pubblicata nella sezione dedicata alla giurisprudenza del presente volume) corrono circa tredici mesi. Le due pronunzie, tuttavia, ben possono essere lette ed annotate congiuntamente, sia perché il non lungo intervallo temporale che le separa lascia ragionevolmente presumere che rappresentino l'espressione di un medesimo orientamento politico-giuridico in tema di lavoro penitenziario (anche perché, nel frattempo, non risulta modificata la composizione della Corte), sia perché esse, attenendo, la prima, ai problemi del lavoro intramurario, la seconda (1 bis), a quelli del lavoro che i detenuti svolgono al-

(*) Magistrato di Tribunale, Direttore dell'Ufficio VI della D.G.I.I.P.P.

(1) La sentenza 1087/88 è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1988, prima serie speciale n. 51.

L'ordinanza del Pretore-giudice del lavoro che solleva l'eccezione di incostituzionalità è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1988, prima serie speciale n. 11.

Per una prima valutazione sui contenuti della decisione e sulle argomentazioni della Corte, vedasi VITELLO, «Lavoro penitenziario: brevi riflessioni alla luce della sentenza n. 1087 del 30 novembre 1988», in *Cass. pen.*, 1989, p. 943 ss.

(1 bis) In corso di stampa si apprende che la sentenza è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1990, prima serie speciale n. 2.

l'esterno del carcere (sia pure alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria), sembrano fornire una ricostruzione sufficientemente completa — ed, a nostro parere, accettabilmente coerente — della struttura e della funzione dell'attività lavorativa dei reclusi.

Nel 1988, infatti, i Giudici della Consulta furono chiamati a pronunciarsi — oltre che sulla costituzionalità della c.d. «ritenuta dei tre decimi» (art. 23 dell'ordinamento penitenziario prima della novella del 1986), — sulla compatibilità costituzionale della normativa che consente che ai detenuti lavoratori sia corrisposto un compenso inferiore ai livelli salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro (art. 22, primo comma dell'ordinamento penitenziario).

Il problema, negli anni precedenti, era stato più volte proposto dai giudici di merito alla attenzione della Corte che mai, tuttavia, lo aveva compiutamente affrontato (2), essenzialmente per motivi di carattere formale: ciò ha indubbiamente determinato un clima di attesa, contribuendo a richiamare l'attenzione, non solo degli interpreti e degli operatori, ma anche delle forze sociali (sindacali in specie) su di una questione certamente relevantissima, sia da un punto di vista teorico (vale a dire per la corretta ricostruzione del sistema) sia, ovviamente, per le sue pratiche conseguenze.

Nell'anno seguente, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, ipotizzando violazione dell'art. 117 della Costituzione, la legge che il Consiglio Regionale piemontese aveva approvato, la prima volta, il 16 febbraio 1989 e la seconda, a maggioranza assoluta, il 31 maggio dello stesso anno; legge (3) che prevede l'impiego di detenuti in semilibertà ovvero ammessi al lavoro all'esterno per l'espletamento di attività socialmente utili a protezione dell'ambiente (4).

(2) Vedasi quanto di dirà in seguito in nota 15.

(3) Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale in data 26 giugno 1989, ed è stato pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 1989.

(4) La legge consta di sei articoli: *L'art. 1* recita: «La regione Piemonte, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente, attua d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, sperimentazioni volte all'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno in opere o servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli Enti Locali e da questi gestiti.

La Corte, rigettando entrambi i ricorsi, da un lato, ha ribadito la natura del tutto particolare del lavoro penitenziario, svolto alle dipendenze dell'Amministrazione, in quanto esso, mira, come scrivono i giudici, all'«acquisto ed allo sviluppo dell'abitudine al lavoro ed alla qualificazione professionale che valgano ad agevolare il reinserimento nella vita sociale» (sentenza 1087/88): dall'altro, ha affermato la piena compatibilità costituzionale dell'iniziativa legislativa regionale che, lungi dal costituire una indebita ingerenza in una materia — l'esecuzione penale — riservata alla competenza dello Stato, si pone «in piena sintonia con le finalità» proprie dell'ordinamento penitenziario ... dove, ai fini del trattamento rieducativo, viene posta l'esigenza di assicurare e favorire in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati e dove viene altresì prevista e sollecitata la partecipazione di istituzioni ed associazioni pubbliche o private all'attività rieducativa».

Non possiamo fare a meno di osservare che, per quanto riguarda la seconda questione, una lettura più meditata del testo legislativo oggetto di contestazione avrebbe consentito di fugare ogni timore di indebita interferenza. La legge regionale piemontese infatti, come bene ha osservato la Corte, dal momento che non pretende di disciplinare l'attività lavorativa delle persone soggette a misure restrittive della libertà, non condiziona affatto né la vita dei reclusi, né il regime

L'art. 2 regola i rapporti tra i Comuni e le Comunità Montane, da un lato, e la Regione, l'Autorità penitenziaria e la Magistratura di sorveglianza, dall'altro. È previsto, infatti che i progetti per l'impiego dei detenuti siano presentati dai predetti enti locali e siano poi congiuntamente vagliati in ordine al numero dei soggetti da impiegare, ai tempi ed alle modalità operative da osservare.

L'art. 3 precisa che compete all'Amministrazione penitenziaria l'individuazione dei detenuti da impiegare nel progetto. Il terzo comma di questo articolo reca: «Il venire meno della condizione di detenuto comporta la decadenza dalla partecipazione al progetto. Analoga decadenza può essere disposta in qualsiasi momento dall'Amministrazione penitenziaria, autonomamente o su motivata richiesta d'Ente locale proponente».

L'art. 4 precisa che tra gli enti locali ed i detenuti impiegati all'esterno del carcere in lavori socialmente utili non si instaura rapporto di lavoro e che tale attività può comprendere momenti di formazione professionale.

L'art. 5 comma 1 per la determinazione del compenso dei detenuti richiama l'art. 22 dell'ordinamento penitenziario, indicando come contratto di riferimento quello dei lavoratori dipendenti dagli enti locali. Nei commi successivi il legislatore regionale si occupa della ripartizione delle spese necessarie per realizzare in concreto l'impiego sperimentale dei detenuti come previsto dagli articoli precedenti.

L'art. 6 riguarda la copertura finanziaria della legge.

carcerario: essa si limita ad offrire un'occasione di lavoro ad un numero contenuto di detenuti (l'iniziativa ha carattere sperimentale), senza dettare limitazioni, indicare criteri preferenziali, opporre preclusioni di sorta. Alle competenti autorità statali non viene minimamente sottratto il compito ed il potere di individuare, in concreto, i detenuti idonei e meritevoli di essere avviati all'attività lavorativa *extra moenia*; lo stesso rapporto di lavoro, d'altra parte, viene configurato, come meglio si preciserà in seguito, come interno all'Amministrazione penitenziaria.

La legge regionale in esame, dunque, appare perfettamente allineata al disegno del Legislatore (statale) del '75 e dell'86, il quale, come è noto, ha voluto la partecipazione del mondo esterno all'opera del trattamento risocializzante e, per quanto specificamente riguarda l'organizzazione del lavoro dei detenuti, ha previsto, da un lato, che esso fosse aperto alla collaborazione delle altre istituzioni e delle forze sociali (5), dall'altro, che fosse diretto a soddisfare — dopo le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria — quella degli altri enti pubblici e dei privati.

Nel caso di specie, la regione Piemonte si propone di conseguire una finalità ultima (la tutela e la salvaguardia dell'ambiente) che rientra a pieno titolo tra le sue competenze istituzionali; l'eventuale ricorso anche all'apporto di mano d'opera detenuta, da utilizzarsi nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 21 e 48 dell'ordinamento penitenziario, non comporta, ovviamente, alcun pericolo di erosione di competenze riservate ad organi di Stato (6). Che poi l'intento abbia

(5) La partecipazione della comunità esterna all'opera di risocializzazione, oltre ad essere prevista ed auspicata dallo stesso ordinamento penitenziario (art. 17), è disciplinata, per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, come si dirà in seguito, dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1987 n. 56.

Non si vede dunque come tale ruolo potrebbe esser negato all'ente regione che istituzionalmente è portatore degli interessi della comunità locale e, quindi, tanto di quelli della popolazione detenuta negli istituti che sul suo territorio hanno sede, quanto di quelli della comunità residente nei suoi confini.

Per riferimenti bibliografici, dal punto di vista giuslavoristico, sulla normativa sui detenuti e gli internati da avviare al lavoro extramurario, si vedano le note 46) e 49).

(6) L'iniziativa legislativa della regione Piemonte, d'altra parte, ben può esser ricondotta allo spirito del documento approntato dalla Commissione consultiva per i rapporti con le regioni e gli enti locali, nella seduta del 4 luglio 1988 (la

trovato espressione in un atto di natura legislativa, piuttosto che in un atto amministrativo (quale avrebbe potuto essere, ad esempio, l'assunzione di alcuni semiliberi) (7) non è certo circostanza che valga, di per sé, a conferire carattere di illegittimità costituzionale all'intervento della Regione.

Bene dunque ha fatto la Corte a sbarazzarsi sbrigativamente delle fragili obiezioni mosse alla legge approvata per due volte dal Consiglio regionale piemontese. La sentenza, rigorosa ed essenziale, mal si presterebbe, pertanto, ad essere commentata in ordine alle presunte interferenze tra competenze statali in tema di esecuzione della pena e competenze regionali in tema di tutela dell'ambiente, e ciò per la buona ragione che di tali paventate interferenze non è traccia nella legge regionale piemontese.

La pronuncia, viceversa, può — a nostro parere — essere recepita ed «utilizzata» per altre finalità; essa può essere letta — lo abbiamo anticipato sopra — quale complemento e prosecuzione della riflessione iniziata, in tema di lavoro penitenziario, dalla Consulta con la precedente sentenza n. 1087 del 1988.

Entrambe le sentenze prendono esplicitamente in considerazione l'attività lavorativa che il detenuto o l'internato svolgono alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria; tanto nel primo caso infatti (lavoro intramurario), quanto

Commissione, istituita con D.M. 3 giugno 1987, è insediata presso il Ministero di Grazia e Giustizia; essa è presieduta dal Guardasigilli, ed è composta, dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione pena, da tre rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia, dai presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome, da quattro magistrati designati dal C.S.M., da un rappresentante dell'ufficio del Ministero per gli Affari regionali, dal presidente della Associazione nazionale dei comuni d'Italia). Si legge infatti nel predetto documento: «gli interventi relativi alla formazione ed al lavoro coinvolgono in egual misura sia l'Amministrazione penitenziaria, sia gli enti locali: tale coinvolgimento deve manifestarsi su di un piano di pari dignità ed in modo integrato e coordinato».

(7) L'assunzione alle dipendenze di un ente pubblico di persona che abbia riportato condanna penale trova ostacolo, come è noto, non solo nell'effetto delle pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del c.p., ma anche nel dettato degli artt. 7 e 8 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (c.d. «legge comunale e provinciale»); il primo articolo prevede, per l'assunzione, tra gli altri requisiti, quello della buona condotta e del godimento dei diritti civili, il secondo esclude (salvo che sia intervenuta riabilitazione) i falliti, i condannati per numerosi reati e comunque i condannati a pene superiori a tre anni, e persino i condannati per mendicizia e coloro che furono «due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubriachezza».

nel secondo (lavori socialmente utili svolti all'esterno del carcere nell'interesse della Regione, ma non alle sue dipendenze), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un sistema che, attraverso l'istituto della «commessa» — prevista dall'art. 45 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (8) — fa sì che non si instauri rapporto di lavoro subordinato tra detenuto (od internato) e terzo che ritirerà il prodotto o che risulterà beneficiario del servizio (sia esso persona fisica o giuridica, pubblica o privata).

Formalmente, quindi, rimangono fuori dalla cognizione dei Giudici delle Leggi quelle attività lavorative (che, allo stato, — ad eccezione del lavoro a domicilio in carcere, introdotto dall'art. 19 comma 7 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 — possono essere solo extramurarie) nelle quali il recluso offre la sua prestazione alle dirette dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Amministrazione: e tuttavia dall'*actio finium* che la Corte ha compiuto a favore del lavoro detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria risultano — quasi per contrasto ed esclusione — come si vedrà, le peculiarità, i caratteri differenziatori ed i principi ispiratori dell'attività lavorativa che i reclusi possono essere chiamati a svolgere alle dipendenze di soggetti «terzi», (tanto ai sensi dell'art. 21, quanto ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento penitenziario); risulta, vale a dire, un quadro sufficientemente completo ed articolato di quel fondamentale elemento del «trattamento» che è il lavoro penitenziario e della corretta lettura dell'istituto alla luce dei principi cardine della nostra Carta fondamentale.

La trattenuta dei tre decimi sulla mercede

Converrà subito affrontare una questione che appare ormai marginale ai fini della comprensione del sistema, ma che pure è stata posta dall'ordinanza del Pretore remittente (e della quale, dunque, per completezza di esposizione, non è possibile tacere). Essa attiene, come si è premesso, alla com-

(8) Il regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 è stato più volte modificato ed integrato (da ultimo con D.P.R. 18 maggio 1989 n. 248).

patibilità con i principi della Carta fondamentale della così detta «ritenuta dei tre decimi», prevista dall'art. 23 dell'ordinamento penitenziario, nella stesura precedente alla legge del 1986 (9).

Il giudice *a quo* ha ipotizzato infatti la violazione dell'art. 53 della Costituzione, che, come è noto, da un lato, stabilisce che il sistema tributario debba essere informato a criteri di progressività, dall'altro, ancora alla reale capacità contributiva dei cittadini il loro dovere di concorrere alla spesa pubblica (10). Orbene osserva il Pretore che il trasferimento agli enti locali delle funzioni che già appartenevano alla «Cassa per il soccorso delle vittime del reato» (11) ha determinato la lesione di entrambi questi principi; ed invero, in base al dettato del DPR n. 616 del 1977, solo il 16% delle entrate della predetta «cassa» doveva essere devoluto ai medesimi scopi per i quali la stessa era stata istituita, mentre la restante parte (ben l'84%) era stato poi destinato al finanziamento delle funzioni amministrative proprie dei suddetti enti eredi. Si è venuto pertanto a determinare, rileva il giudice remittente, in danno dei detenuti lavoratori, «una forma di concorso aggiuntivo alla spesa pubblica», un aggravio che, per altro, non rispetta alcun criterio di progressività (criterio

(9) È noto che l'art. 23 dell'ordinamento penitenziario è stato modificato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 che ha, appunto, abolito la c.d. trattenuta dei tre decimi.

Sul punto diffusamente: CICCOTTI, PITTAU, *Il lavoro in carcere: aspetti giuridici ed operativi*, Milano, 1987 p.92 ss.

(10) Sulla legittimità della trattenuta dei tre decimi già aveva avanzato dubbi PERA, «Aspetti giuridici del lavoro carcerario», in *Foro it.*, 1971, V, p. 67; favorevoli, viceversa, alla motivazione giuridico-politica che stava alla base dell'istituto DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1984, p. 161.

Per una puntuale disamina del problema cfr. BORSINI, «Prelievo dalla mercede dei detenuti lavoratori di una quota destinata all'assistenza delle vittime del delitto: legittimità, limiti e tutela dei diritti dei detenuti», in *Foro it.*, estratto, parte I e III, maggio 1986, p. 16 ss.

(11) La legge 22 luglio 1975 n. 382 delegava il governo ad emanare decreti legge per trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni inerenti alle materie indicate dall'art. 117 Cost., esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali. Con D.L. 18 agosto 1978 n. 481 (convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641) e quindi con successivo D.P.R. 9 marzo 1979 fu disposto che tutte le entrate spettanti alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del reato fossero versate al Ministero del Tesoro e fossero attribuite per l'84% al fondo da assegnare ai comuni ed alle provincie per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, e per il 16% ad un «Ufficio stralcio per la prosecuzione delle funzioni della cassa».

per il quale, l'imposta deve essere determinata in base alla capacità contributiva di ciascuno), in quanto la trattenuta era prevista in misura fissa per tutti i percettori di mercede.

Le argomentazioni svolte ci sembrano difficilmente confutabili; per il passato, tuttavia il problema non era stato percepito in tutta la sua complessità, tanto che, ad esempio, il Consiglio di Stato, richiesto dalla Amministrazione penitenziaria di chiarire se la trattenuta fosse da operare anche sulla retribuzione percepita dal semilibero o dall'ammesso al lavoro ex art. 21 O.P., si era espresso (12) per la piena legittimità, sul presupposto che, comunque, trattavasi di soggetti in esecuzione di pena e sostenendo, d'altra parte, che «non può affermarsi che la finalità della norma sia venuta meno con la soppressione della cassa di soccorso e assistenza alle vittime del delitto, in quanto la formale soppressione dell'ente preposto a tale opera non ha fatto venir meno l'intervento della società nei confronti delle vittime, né la destinazione dei proventi a tal fine».

Non diversa era stata l'opinione di taluni giudici di merito che avevano visto nel passaggio dei fondi e delle competenze dalla «Cassa» agli enti locali un puro e semplice trasferimento di funzioni che non intaccava, a loro parere, la natura e la legittimità dell'istituto (13).

L'intervento abrogatorio dell'art. 29 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 determina la Corte a non entrare nel merito del problema: essa, sul punto, si limita a stabilire che «gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della questione alla stregua dell'attuale legislazione».

L'assunto appare sostanzialmente corretto, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, come è noto,

(12) Consiglio di Stato, sez. III, parere del 6 novembre 1984 n. 1315, in *Foro it.*, estratto (v. *supra*, note 10), p. 31 ss.

(13) Cfr. Pretore di Orvieto - giudice del lavoro, sentenza 10 agosto 1987, ric. Grasso; Pretore di Busto Arsizio - giudice del lavoro, sentenza 12 gennaio 1988, ric. Orlando ed altri; Pretore di Milano, sentenza 25 novembre 1988, ric. Hariucci; tutte inedite.

È da notare che, con ogni probabilità, i predetti giudici, avendo reso le loro sentenze quando la norma del «vecchio» art. 23 era stata cancellata, non hanno avvertito la necessità concreta di approfondire più di tanto la questione. Solo il Pretore di Orvieto, per vero, si pone esplicitamente il problema della compatibilità costituzionale dell'art. 23 dell'ordinamento penitenziario con l'art. 53 Cost., ma rinuncia a sollevare eccezione perché la ritiene ormai priva di rilevanza pratica.

comporta che la norma riconosciuta incompatibile cessi di aver efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.: cfr. art. 10 della legge 11 marzo n. 87). Di talché se la Corte, come nel caso di specie, sia chiamata a giudicare della legittimità di una norma *medio tempore* abrogata, essa altro non può fare che prendere atto della mutata situazione del quadro normativo. Né, d'altra parte, il giudice *a quo*, in mancanza di specifiche norme transitorie, è minimamente legittimato a riconoscere a quei detenuti che si sono visti operare la trattenuta dei tre decimi della mercede il diritto alla ripetizione della somma od a qualche forma di indennizzo.

Sul punto osserviamo che l'intervento del Legislatore, eliminando dal sistema la norma in questione, ha, da un punto di vista strettamente formale, risolto alla radice il problema: esso ha tuttavia creato una ingiustificata differenziazione patrimoniale tra i reclusi, cui non può certamente esser posto rimedio per via interpretativa, come bene ha inteso la Corte; ancor meno una soluzione può venire dall'autorità amministrativa. Questa ultima altro non può fare che applicare la vecchia legge, finché in vigore, e quindi la nuova (14), venendo in tal modo a dare pratica ed effettiva consistenza ad una non tollerabile situazione di disparità tra coloro i quali hanno dovuto subire un prelievo (probabilmente non più giustificabile a far tempo dal 31/10/1986), e coloro che, avvalendosi dello *ius superveniens*, hanno percepito l'intera mercede.

È di tutta evidenza, a nostro parere, che solo l'intervento del Legislatore potrebbe ristabilire l'equilibrio tra due categorie di detenuti lavoranti, che devono la loro esistenza sempli-

(14) In tali sensi si è, espressa la circolare (n. 573757 del 14 gennaio 1987) con la quale la direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha disciplinato la materia.

In particolare è stato disposto che le somme accantonate, relative alla trattenuta dei tre decimi sulla mercede spettante ai detenuti, nei confronti dei quali non era intervenuta sentenza definitiva di condanna prima del 31 ottobre 1986, (data di entrata in vigore della legge 663/86), dovevano essere restituite agli interessati: viceversa le somme accantonate relative alla trattenuta dei tre decimi sulla mercede spettante ai detenuti, nei confronti dei quali era intervenuta sentenza definitiva di condanna prima del 31 ottobre 1986, (e che non fossero state versate, soltanto per ritardo, da parte delle direzioni degli istituti di pena), dovranno essere versate all'erario.

cemente alla imperfetta coordinazione del passaggio tra il vecchio ed il nuovo dettato normativo.

Il lavoro dei detenuti e degli internati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

Con la sentenza 1087/88 la Corte offre la prima, esaustiva pronuncia in tema di lavoro penitenziario. In precedenza infatti i Giudici delle Leggi avevano solo «sfiorato» il problema, in occasione di pronunzie che, in qualche modo, attenevano alla esecuzione della pena (15), o, più spesso, avevano sospeso il giudizio, negando il carattere della giurisdizionalità dell'ordine di servizio, col quale il magistrato di sorveglianza decideva sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede; aveva infatti sostenuto costantemente la Corte la natura amministrativa del predetto provvedimento, il quale non poteva sostituire la tutela giurisdizionale, rimando questa ultima riservata al giudice dei diritti, secondo le regole della competenza ordinaria (16).

(15) Prima della entrata in vigore della legge 26 luglio 1975 n. 354, la Corte, si era costantemente rifiutata di pronunciarsi in materia di esecuzione penale, assumendo che il «Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena» (tale era la fonte normativa che disciplinava, fino al '75, la vita in carcere e l'attività del recluso) era sottratto, in quanto atto non avente forza di legge, alla sua cognizione. Si leggano, a tal proposito, le sentenze n. 30 e 47 del 1957 (in *Giur. Cost.*, 1957, pp. 407 e 643), 37 ed 83 del 1967 (in *Giur. Cost.*, 1967, pp. 243 e 1007), 18, 91 e 118 del 1968 (la prima e la terza in *Giur. Cost.*, 1968, p. 707, la seconda in *suppl. Giur. Cost.*, 1968, p. 517).

In tal maniera, come è ovvio, l'intera attività di esecuzione penale veniva disinvoltamente sottratta a qualsiasi controllo di legittimità costituzionale, con quali conseguenze sul piano della tutela dei diritti dei detenuti, ben si può immaginare.

Tra le pronunzie che marginalmente e frammentariamente toccano il tema del lavoro dei reclusi meritano di essere ricordate: sent. n. 115 del 22.11.1964 (in *Giur. Cost.*, 1964, p. 1129 ss.) e sent. n. 264 del 22.11.1974 (in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, I, p. 262 ss.), questa ultima con nota di PAVARINI («La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario»).

(16) In questi sensi: ordinanza 21 dicembre 1978 n. 87 (in *Foro it.*, 1979, I, 290) che ha dichiarato inammissibile il ricorso del magistrato di sorveglianza bolognese che aveva sollevato conflitto di attribuzione col Ministero il quale si rifiutava di dare esecuzione ad un suo ordine di servizio; sentenza 11 aprile 1984 n. 103, (in *Foro it.*, 1984, I, p. 1182), dove si afferma — richiamando la precedente ordinanza — che «nell'attività giurisdizionale non può essere ricompresa la pote-

Il provvedimento del Pretore-giudice del lavoro che solleva la questione di costituzionalità permette finalmente alla Corte di entrare nel merito del problema, fornendole al contempo l'opportunità di affrontarlo da un versante tutt'altro che secondario, quello della compatibilità costituzionale della norma (17) che consente una minor remunerazione del lavoratore detenuto. L'esame della disciplina del trattamento economico del detenuto lavorante, peraltro, sembra consentire un approccio metodologico corretto al più vasto problema del lavoro penitenziario, offrendo il destro per sgomberare il campo da tutte quelle sovrastrutture ideologiche che per troppo tempo sono state di ostacolo ad una obiettiva analisi dell'istituto e scongiurando altresì il pericolo che la riflessione su di un tema di tanta importanza si risolvesse, come purtroppo è avvenuto in passato (18), in sterili esercitazioni retoriche di tipo vagamente moralistico.

stà del magistrato di sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede», infatti ... «il procedimento instaurato dal detenuto in materia di lavoro non sostituisce la tutela giurisdizionale che è riservata al giudice dei diritti».

Da ultimo, vedasi ordinanza del 2 aprile 1986 n. 77 in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale del 16 aprile 1986 n. 15.

(17) Si tratta, come è noto, dell'art. 22 primo comma dell'ordinamento penitenziario.

(18) Sottoponiamo all'attenzione del lettore questo breve (e casuale) florilegio: «Un lavoro che possa donare ancora, come profumato fiore germogliato dalla sofferenza e dal travaglio, qualche briciola di felicità, qualche bene ad altri uomini, suscitare un palpito d'amore, di riconoscenza, dai fratelli che sono al di là delle sbarre, ove pure sono dolori, sofferenze, miserie! ...

Un lavoro, peraltro, che nella sua organizzazione e regolamentazione ... deve assumere e mantenere una particolare fisionomia; nel senso specialmente di essere ordinato in modo da lasciare posto ancora al travaglio dello spirito, alla rinascita, alla elevazione dell'anima; guardare anche al Cristo lavoratore che ha saputo umiliarsi, isolarsi, mantenere nella fatica quotidiana e nel sacrificio la sua anima umana e divina, per rifulgere poi folgorante, luminoso nel mondo, e portare al mondo, anche al chiuso mondo in catene, la sua eterna parola, di redenzione e di amore» EULA, «Il lavoro carcerario nella economia della espiazione, della purificazione, della redenzione, in *Istitia*, gennaio-aprile 1958 pp. 10.11.13 dell'estratto.

«... L'attività lavorativa conferisce alla vita del condannato un aspetto di grande interesse sia perché stimola il senso della personalità dell'individuo, che attraverso il lavoro ha la certezza di essere ognora utile a sé e alla società, sia perché in esso il condannato trova distrazione e conforto nel periodo di detenzione, sia, infine, perché permette all'individuo ristretto negli stabilimenti penitenziari di apprendere, nel caso, un'arte o un mestiere che possa assicurargli una pronta occupazione al momento del ritorno alla vita libera». DEL CURATOLO P.,

In ultima analisi le modalità di determinazione della remunerazione spettante al lavoratore detenuto e lo stesso livello (il *quantum*) di tale remunerazione rappresentano certamente sicuri indicatori normativi della concezione che del lavoro penitenziario ha il Legislatore ordinario: della reale funzione, vale a dire, che ad esso ha inteso assegnare all'interno di quella logica del «trattamento», che costituisce un caposaldo del vigente ordinamento penitenziario.

Pertanto dubitare, come fa il Pretore di Roma, della compatibilità costituzionale delle norme che regolano la materia comporta, ovviamente, la negazione di qualsiasi carattere di specificità al lavoro penitenziario: tanto è che il giudice *a quo* esplicitamente afferma che «è indubbio che ... non possa ravvisarsi alcuna differenza tra il lavoro svolto dai detenuti e/o internati e quello ordinario subordinato»; il che significa, in ultima analisi, se non andiamo errati, propugnare una concezione del trattamento parzialmente (ma significativamente) diversa da quella che emerge dall'impianto normativo scaturito dalle leggi del '75 e dell'86; una concezione che, in qualche misura, vorrebbe disegnare un differente *status* del condannato, considerato — se non interpretiamo male il pensiero del Pretore — come un lavoratore detenuto, piuttosto che come un detenuto-lavoratore (o lavorante).

DE SIERVO V.: «Il lavoro negli istituti penitenziari, in *Rassegna di Studi penitenziari*, luglio-agosto 1957, p. 485.

«Chi si è ribellato alla società offre alla società il frutto del suo lavoro: e strappando alla terra i tesori nascosti da pietraie e da secoli di inerzia, gratifica di terra e pane i lavoratori che alla società hanno mostrato ossequio e rispetto»; QUAGLIONE, «Funzione e ordinamento del lavoro carcerario in Italia», in *Iustitia*, gennaio-aprile 1958, p. 21 dell'estratto.

«... non può non apparire necessario più che utile che i detenuti lavorino, poiché l'esperienza penitenziaria dimostra che il lavoro è uno strumento di prim'ordine per la redenzione e per il riadattamento dei delinquenti alla vita sociale, dato che esso è dinamismo, distrazione, soddisfazione, fonte di guadagno ...»; ERRA, voce *Lavoro penitenziario*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, p. 565 ss. «Deve subito dirsi che il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale esigenza di tutela e rispetto della persona, è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti e reca sollievo ai condannati che, lavorando anche all'aperto, come consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale». Corte Cost., sentenza 264/74, già ricordate in note 13.

La sentenza resa nel 1988 dunque, nell'affermare la piena compatibilità costituzionale delle norme le quali prevedono che un'apposita Commissione ministeriale (19) determini equitativamente (e quindi eventualmente — come di fatto oggi avviene — anche in misura inferiore ai minimi salariali) l'ammontare delle mercedi, non solo riconosce la specificità — o, se si vuole, l'anomalia — del rapporto di lavoro che lega il detenuto alla Amministrazione penitenziaria ma, designandone le irrinunciabili caratteristiche, ne chiarisce natura e funzione, e giunge alla conclusione che esse sono perfettamente conformi al dettato della nostra Carta fondamentale.

Non si tratta davvero di affermazioni di poco momento, in quanto esse costringono ad una rilettura mirata e critica del dettato normativo e, ciò che più conta, costituiscono una ineludibile indicazione per le future scelte operative, che, in tema di lavoro dei detenuti e degli internati, competono all'Amministrazione penitenziaria nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, impulso e coordinamento (20).

La Corte, dunque, respinge con decisione la tesi del Pretore, per la quale non sussiste alcuna differenza tra l'attività

(19) La Commissione, presieduta, come è noto, dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, è composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della predetta direzione, da un ispettore generale in servizio presso la stessa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero del Lavoro, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

(20) La Corte chiarisce di non essere all'oscuro delle reali condizioni di arretratezza in cui si svolge il lavoro intramurario dei detenuti e degli internati. Essa infatti nella sentenza 1087/88 accenna alla estrema mobilità della mano d'opera detenuta, alla scarsa qualificazione del lavoro, al livello qualitativo, generalmente insoddisfacente, dei manufatti. Per il passato, viceversa, i Giudici delle Leggi avevano fatto mostra di ignorare la situazione di fatto, tanto che uno dei più attenti commentatori si era spinto sino al punto di tacciarli, in pratica, di ipocrisia («non è ... pensabile che questo organo costituzionale ignori la situazione reale del lavoro in carcere, cioè le forme ed i tempi in cui è organizzato, la nocività e lo sfruttamento che lo accompagnano, nonché i livelli di arretratezza del capitale in questo impiegato. Ora tessere l'elogio di questo lavoro significa riconoscere ed attribuire al lavoro improduttivo, marginale ed obsoleto virtù rieducative», PAVARINI, *op.cit.*, p. 272).

Il Ministero di Grazia e Giustizia rende periodicamente note le cifre relative al numero di detenuti ed internati lavoratori ed al tipo di attività effettivamente svolte (industriali, agricole, domestiche, manutentive, artigianali ecc.).

Si consultino a tal proposito gli atti del Convegno tenutosi nel novembre 1987 a Reggio Calabria (AA.VV., *Il lavoro penitenziario, realtà e prospettive*, R. Calabria, 1988, p. 33).

dei lavoratori detenuti e quella dei lavoratori liberi e si sforza di dimostrare, sia pure argomentando in modo sintetico, che differenze sussistono e sono rilevanti (21).

Sulla base di tale premessa, essa giunge a giustificare, in quanto ragionevole, la possibilità di un trattamento economico eventualmente meno favorevole nei confronti dei reclusi.

I giudici provvedono, innanzitutto, a delimitare il campo del loro intervento, neutralizzando nel contempo l'*argumentum per similitudinem* cui era ricorso, tra l'altro, il Pretore per fondare la sua tesi.

Il giudice *a quo*, infatti, sostiene che l'inesistenza di rilevanti differenze tra il lavoro detenuto e quello subordinato «ordinario» è ancor più manifesta con riferimento al lavoro prestato dal recluso in semilibertà o comunque con riferimento al lavoro «svolto in favore di imprese pubbliche o private».

La Corte, di rimando, chiarisce, con la prima sentenza in esame, che oggetto della decisione è solo la prestazione del detenuto od internato che «lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze della Amministrazione penitenziaria», dando per scontato che altre forme di attività lavorativa cui possa accedere il recluso sono regolate, negli elementi essenziali e quindi anche per ciò che concerne la retribuzione, dal «diritto comune».

È subito da notare che la terminologia alla quale ricorre il Pretore è alquanto equivoca, se presa alla lettera; essa purtroppo viene fatta propria anche dai Giudici della Consulta, quando, con riferimento alla posizione lavorativa del recluso, distinguono tre situazioni: a) quella del detenuto che

(21) In una precedente sentenza la Corte aveva affermato che non vi era motivo di distinzione «tra il normale lavoro subordinato e il lavoro dei detenuti ed internati» (sentenza 15 aprile 1984 n. 103, in *Foro it.*, 1984, I, 1182); ciò tuttavia scriveva la Corte unicamente per fondare la competenza del giudice ordinario in tema di controversie di lavoro promosse da detenuti o internati contro l'Amministrazione penitenziaria. Tale principio risulta pienamente recepito dal T.A.R. Veneto, sentenza 381/87, depositata il 31 marzo 1987, Nostran (inedita) che ebbe ad osservare che «il lavoro prestato dal detenuto non trova la sua causa in un rapporto di pubblico impiego, che si costituisce, come è noto, con un atto di nomina che nel caso non sussiste neanche in forma anomala. E di fatti la Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela giurisdizionale in materia di mercedi ai detenuti e più in generale in materia di lavoro prestato in carcere, è riservata al giudice dei diritti».

si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento; b) quella del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto al quale è assegnato; c) quella del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario alle dirette dipendenze della Amministrazione penitenziaria (22).

Orbene, ad una prima lettura, non è del tutto chiaro a cosa abbiano inteso riferirsi i Giudici quando parlano — ricalcando le parole del Pretore — «del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto al quale è assegnato» (ipotesi b).

Mentre, invero, nel primo caso (semilibertà) i giudici hanno voluto *ad abundantiam* precisare che il detenuto lavora fuori dallo stabilimento carcerario, nel secondo non hanno ritenuto necessario specificare dove si svolga la prestazione di lavoro; si potrebbe dunque pensare che sia stata presa in considerazione l'ipotesi del recluso che, all'interno dello stabilimento, lavori alle dipendenze di imprese private. Senonché attualmente, tranne la ricordata eccezione del lavoro a domicilio, non è possibile che si configuri un diretto rapporto di impiego tra imprenditore e detenuto, quando la prestazione deve svolgersi tra le mura del carcere. L'art. 45 del regolamento di esecuzione infatti, pur prevedendo, per il lavoro intramurario, che il committente possa fornire materie prime, macchinari e personale tecnico, configura sempre il rapporto di lavoro come intercorrente tra Amministrazione penitenziaria e detenuto (o internato).

Quest'ultimo potrà dunque lavorare per conto o meglio nell'interesse di un'azienda privata o pubblica (o di un ente), ma mai alle sue dipendenze (23).

(22) Si rileva che l'elencazione delle attività lavorative aperte ai detenuti non appare completa, mancando, non solo, ogni riferimento al lavoro che il detenuto svolga all'esterno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione (di esso si occuperà l'altra sentenza in esame), ma anche qualsiasi accenno al c.d. «lavoro in proprio» (art. 20 comma 8 ordinamento penitenziario, art. 49 regolamento di esecuzione), ed al lavoro a domicilio (art. 19 comma 7 legge 28 febbraio 1987 n. 56).

(23) In realtà non vi sarebbe più motivo, a nostro parere, di mantenere il «filtro» previsto dall'art. 45 del regolamento di esecuzione. I tempi appaiono infatti, maturi perché sia consentito alle imprese di assumere direttamente alle loro dipendenze detenuti che lavorino all'interno dell'istituto penitenziario. D'altra parte, i semiliberi ed i detenuti autorizzati ai sensi dell'art. 21 ad attività lavorative extramurarie hanno un diretto rapporto di dipendenza dal loro datore di la-

Né i rapporti tra Amministrazione e committente influenzano minimamente sulla remunerazione del detenuto — lavoratore, la cui mercede, predeterminata in via generale ed astratta dalla apposita Commissione ministeriale, non risulta suscettibile di variazione, se non in ragione della qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato (art. 22 ordinamento penitenziario).

Tanto premesso, è evidente, a nostro parere, che con l'ipotesi *sub b* la Corte abbia inteso riferirsi, ancora una volta, al lavoro extramurario (come nel caso *sub a*), al lavoro, tuttavia, prestato non dal semilibero (art. 48 ordinamento penitenziario), ma dall'ammesso al lavoro all'esterno (art. 21). Invero, ribadendo l'eccezione costituita dalla possibilità di organizzare il lavoro a domicilio all'interno del carcere, solo con riferimento a questi due istituti, potrà dirsi che il detenuto sia dipendente da un imprenditore privato; trattasi, in qualche misura, di un lavoratore ordinario, un lavoratore sul quale, tuttavia, in considerazione del suo particolare *status*, dovrà esercitarsi il controllo della direzione dell'istituto.

In tale maniera la Corte ha, con la prima sentenza, marcato, quasi in via incidentale, una nettissima censura tra il lavoro intramurario e quello extramurario dei detenuti (asserendo che solo al primo si applica il regime particolare della mercede). Solo nel lavoro intramurario del detenuto i Giudici della Consulta, evidentemente, riscontrano quei caratteri di specificità che legittimano e giustificano il fatto che il livello di retribuzione non sia determinato (se non indirettamente) dalla dinamica salariale, ma sia, viceversa, stabilito con atto

voro. Non si vede dunque perché, all'interno del carcere (dove più agevole sarebbe, indubbiamente, per la direzione esercitare i necessari controlli sulla attività del datore di lavoro), dovrebbero sussistere pericoli di sfruttamento del detenuto lavoratore, maggiori che all'esterno.

È noto, inoltre, che la effettiva ragione per la quale il Regolamentatore introdusse la normativa dell'art. 45 fu quella di eliminare il c.d. appalto di mano d'opera penitenziaria a ditte private.

Per una sintetica descrizione del sistema previgente al regolamento di esecuzione del 1976 (ed alla legge del 75), vedasi ERRA, *op. cit.*, p. 566; PERA, *op. cit.*, p. 53; vedasi anche QUAGLIONE, *op. cit.*, p. 18 per una entusiastica valutazione (secondo i parametri etico-giuridici imperanti nei tardi anni cinquanta, ovviamente) di quello che sostanzialmente può essere classificato una sorta di cottimo che vedeva protagonisti, da un lato, i detenuti e, dall'altro, le aziende private, a caccia di mano d'opera a bassa qualificazione professionale (ed a basso costo).

amministrativo. Con la successiva sentenza in esame, tale criterio viene parzialmente corretto ed integrato: più che il luogo dove la prestazione lavorativa dovrà svolgersi (all'interno ovvero all'esterno del muro di cinta), la Corte assume quale criterio differenziatore quello della uguale identità del datore di lavoro, distinguendo le ipotesi in cui datore di lavoro sia L'Amministrazione penitenziaria, da tutte le altre ipotesi.

La Corte, infatti, riconosce legittimità, non certo ad un *tertium genus*, ma ad una particolare ipotesi di lavoro all'esterno: trattasi, come premesso, di attività lavorativa extramuraria che il recluso presta alle dipendenze dell'Amministrazione, su richiesta di un terzo; è in sostanza una «commessa» da eseguirsi oltre il muro di cinta. Tale ipotesi — non presa in considerazione tra quelle elencate nel corpo della sentenza 1087/88 — è stata in qualche maniera «ritagliata» all'interno del sistema dalla legge elaborata dalla Regione Piemonte.

Per la verità, il regolamento di esecuzione, già nella stesura preesistente alla «Gozzini», prevedeva che «le lavorazioni sia all'interno che all'esterno dell'istituto» fossero organizzate e gestite dalla direzione «secondo le direttive dell'Amministrazione penitenziaria» (art. 45 — primo comma). Non vi è dubbio che, essendo, all'epoca, il lavoro all'esterno niente altro che una modalità eventuale, del lavoro penitenziario *tout court*, esso fosse tradizionalmente inteso come attività che, per necessità, doveva svolgersi alle dipendenze dell'Amministrazione e, per di più, nel suo immediato interesse (es. lavori di riattazione e manutenzione dei fabbricati, lavori agricoli ecc.). Con la nuova formulazione dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario (24) il legislatore ha certamente inteso dare al lavoro all'esterno pari importanza e dignità rispetto a quello che si svolge all'interno del carcere, giungendo alla costruzione di un regime con forti tratti di analogia (25).

(24) Nuova formulazione che si deve all'art. 6 della legge 10 ottobre 1986 n. 663.

(25) Invero, mentre, in precedenza, il lavoro all'esterno era una semplice modalità dell'attività lavorativa del recluso (cfr. la vecchia rubrica dell'art. 21), attualmente esso rappresenta una categoria a sé stante, una *species* strutturalmente distinta e funzionalmente autonoma rispetto al lavoro interno, ma pur sempre — come è ovvio — riconducibile al *genus* del lavoro penitenziario e rispondente alle sue finalità. L'abolizione della scorta (necessaria solo per comprovate esigenze di

L'identità di *ratio* rende possibile — anzi inevitabile l'equivalenza di disciplina, posto che, come sopra anticipato, a tanto non sembra affatto opporsi la lettera della legge.

L'istituto della «commessa» appare, a tal punto pacificamente utilizzabile anche nel caso che l'esecuzione di un lavoro, affidato da un terzo all'Amministrazione penitenziaria, debba avere luogo fuori, piuttosto che dentro, l'istituto (26). La portata innovativa della legge regionale è tutta qui. In tal caso, mentre il rapporto tra direzione del carcere ed ente committente sarà regolato da un accordo *ad hoc*, predisposto secondo le indicazioni della norma di cui alla ricordata legge della Regione Piemonte, il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione ed il detenuto in nulla differirà dall'«ordinario» rapporto di lavoro per prestazioni da eseguirsi, solitamente, all'interno dello stabilimento penitenziario. La determinazione della mercede dovrà, pertanto, ancora una volta, avvenire ai sensi dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario: vale a dire che, anche in questo caso, la remunerazione del detenuto potrà essere inferiore — sino ad un terzo — rispetto a quella prevista per i lavoratori liberi che svolgano analoga attività (l'art. 5 della l. R. Piemonte chiarisce che va preso come contratto collettivo di riferimento quello dei lavoratori dipendenti dagli enti locali).

sicurezza), l'estensione anche alla categoria degli imputati, l'allargamento a qualsiasi tipo di attività (non più solo quelle agricole od industriali), sono elementi che caratterizzano la costruzione dell'istituto in maniera, si potrebbe dire, simmetrica e quasi speculare rispetto al lavoro «interno», mentre la sorveglianza (in caso di impiego presso ditte private) demandata al servizio sociale e la approvazione del magistrato di sorveglianza — già prevista, d'altra parte, nel regolamento di esecuzione — derivano innegabilmente, dal suo carattere di peculiarità rispetto alla attività lavorativa intramuraria.

(26) Questa è, d'altra, parte l'opinione espressa da DI GENNARO, BONOMO, BREDÀ, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, cit.*, seconda edizione, Milano, 1987, p. 189: «tali criteri (*scil.* i criteri previsti dall'ordinamento penitenziario perché l'attività lavorativa esterna possa essere accettabile) devono essere» — scrivono gli autori — «tenuti presenti dalla Amministrazione penitenziaria in primo luogo per l'attuazione di quelle attività che l'Amministrazione stessa intendesse *organizzare e gestire direttamente all'esterno dell'istituto*. In questa ipotesi si può rilevare che il rapporto di lavoro che viene a stabilirsi tra il soggetto che presta la sua attività e l'Amministrazione penitenziaria non comporta differenze giuridiche rispetto a quello concernente i detenuti che lavorano all'interno del carcere».

Sembra ora giunto il momento di esaminare quale sia, per la Corte, il fondamento della specificità del lavoro che il detenuto o l'internato svolgono alle dipendenze dell'Amministrazione. Tale specificità ha, per la Consulta, un triplice fondamento: la «qualità delle parti» (datore di lavoro e lavoratore), l'origine — obbligatoria e non consensuale — del rapporto di lavoro, la finalità specifica cui deve mirare l'attività lavorativa dei reclusi.

Ha rilievo innanzitutto, secondo la Corte, che datore di lavoro sia l'Amministrazione penitenziaria. Se il detenuto ha — come si vedrà — l'obbligo di prestare lavoro, sull'Amministrazione incombe quello, non meno gravoso, di offrire, anzi di «assicurare» occasioni di lavoro: il condannato (o l'internato) e l'Amministrazione sono pertanto stretti, per così dire, da un doppio, reciproco legame che vincola il comportamento di entrambi. L'offerta di concrete possibilità di lavoro (e, tendenzialmente, di lavoro qualificante) è un atto dovuto da parte dello Stato. Osserva la Corte che esso è costretto ad avvalersi di mano d'opera disorganica, disomogenea, caratterizzata da un alto tasso di mobilità («variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento»). Ciò che più conta, l'Amministrazione penitenziaria si avvale di mano d'opera «a volte» non qualificata (27). Non vigono le leggi del mercato: non saranno solo la capacità e la produttività del detenuto gli unici criteri che guideranno l'Amministrazione nella scelta di quei reclusi da avviare all'attività lavorativa; essa viceversa, dovrà tener conto di una serie di criteri selettivi e preferenziali (i loro desideri, le attitudini, le condizioni economiche

(27) Tale deficienza è in ipotesi. Ci sembra infatti che il Legislatore parta dal presupposto (che ovviamente non va generalizzato, anche in base a quanto si dirà più avanti in nota 34) che il detenuto (o l'internato) sia soggetto, non solo privo di adeguata professionalità ma, in realtà, disavvezzo al lavoro. Alla base della misura di sicurezza dell'internamento in casa di lavoro c'è anche (ed anzi principalmente) una concezione della pericolosità sociale che deriverebbe essenzialmente da una pretesa assuefazione, tendenza o abito professionale al delitto da parte del soggetto precedentemente condannato.

Quali che fossero i presupposti ideologici del Legislatore del 1930 è fuor di dubbio che la separazione di un soggetto, per un tempo apprezzabilmente lungo, dal mondo della produzione e del lavoro causa essa stessa un *gap* professionale che dunque sarebbe compito della qualificazione e dall'aggiornamento professionale combattere.

della famiglia, il tempo trascorso nell'ozio involontario, il comportamento: art. 20 ordinamento penitenziario, art. 47 regolamento di esecuzione) e, principalmente, l'Amministrazione, per l'obbligo che ha di assicurare il lavoro tendenzialmente a tutti i detenuti (art. 15 dell'ordinamento), dovrà avvalersi anche di coloro, che, per le precedenti condizioni di vita o magari per la lunga disaffezione al lavoro, causata proprio dalla carcerazione, appaiano poco adatti a fornire una prestazione lavorativa secondo i criteri della efficienza e della produttività.

Su tali premesse, la Corte mette in evidenza come dall'impianto normativo emerga chiaramente che, col lavoro dei detenuti, lo Stato non persegua alcun fine di lucro («l'Amministrazione non si prefigge né utili né guadagni»). Da questo punto di vista, dunque, per i Giudici della Consulta, la organizzazione del lavoro penitenziario, svolto alle dipendenze della direzione dell'istituto, si sottrae alla logica del mercato, tanto che i suoi prodotti «non sono sempre curati» e «rifiniti»; essi infatti «il più delle volte» (28) si vendono sottocosto.

(28) La Corte si mostra, nel caso di specie, poco informata. A tutt'oggi, infatti, l'Amministrazione non risulta mai essersi avvalsa della potestà prevista dal comma 7 dell'art. 20. Il regolamento di esecuzione, per altro (art. 45), non chiarisce se l'atto autorizzativo del Ministro debba determinare in via generale ed astratta, per tipo di prodotto, l'eventuale ribasso da praticare o se, viceversa, per ogni singola partita, il Guardasigilli debba fissare il prezzo di vendita: propendiamo per tale seconda soluzione anche perché, trattandosi di valutazione coinvolgente un giudizio politico di opportunità, non indifferente risulta l'identità dell'eventuale acquirente (che potrebbe essere, per ipotesi, un ente pubblico di beneficenza ad. es. la Croce Rossa, ovvero un imprenditore privato).

Per quanto riguarda il calcolo del costo di produzione di un qualsiasi manufatto, esso si esegue ai sensi dell'art. 605 del c.d. regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920 n. 1908). Trattasi, con ogni evidenza, di un calcolo di natura convenzionale: il direttore dello stabilimento penitenziario infatti *stabilisce* e non semplicemente determina il costo sulla base di parametri che rispecchiano solo alcuni dei fattori realmente incidenti sul costo di produzione (ad esempio: è calcolato il compenso dovuto al c.d. capo d'arte che dirige il lavoro e non anche quello corrisposto agli addetti alla custodia che hanno il compito di sorvegliare i detenuti lavoranti).

Quasi tutta la normativa che regola l'aspetto economico-contabile del lavoro in carcere, peraltro, appare «datata» ed attende di essere coordinata ed armonizzata con quella introdotta dalla «Riforma»; è il caso, ad esempio, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1942 n. 971 il quale prevede che il soggetto (anche se trattasi di una Amministrazione pubblica) che intenda affidare l'esecuzione di una determinata opera o manufatto agli opifici penitenziari (c.d. «committente»)

Poiché dunque — è questo il ragionamento della Corte — le finalità che col lavoro penitenziario si è inteso raggiungere hanno imposto di non tener conto della concatenazione economica: qualità e quantità del lavoro/qualità e quantità del prodotto/livello dei prezzi, a tanto consegue che non vi è ragione alcuna di riferire l'ammontare del compenso previsto per il detenuto lavorante all'effettivo plusvalore incorporato nel prodotto finito (29); né appare equo, per altro verso, ancorare rigidamente tali compensi ai livelli remunerativi previsti dai contratti nazionali di lavoro, espressione della dinamica salariale che si esplica nella società libera.

Quanto all'origine del rapporto di lavoro che lega il detenuto o l'internato e l'Amministrazione, essa — osserva la Corte — va ricercata non in «un libero contratto», ma nella legge.

anticipi l'80% del prezzo convenuto. Tale norma, di fatto desueta già da tempo, sembra studiata a bella posta per intralciare ulteriormente ogni «sbocco commerciale» all'attività lavorativa intramuraria dei detenuti. A nostro parere, comunque, essa deve ritenersi implicitamente abrogata dalla successiva legislazione del '75 e dell'86. Invero, oltre alla ricordata possibilità di operare la vendita sottocosto, è da tener presente la facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 45 del regolamento di esecuzione: l'Amministrazione penitenziaria può offrire in libera vendita i suoi prodotti anche eventualmente avvalendosi della collaborazione di imprese pubbliche.

A maggior ragione inapplicabile deve ritenersi l'art. 611 del c.d. regolamento di contabilità carceraria (il già ricordato R.D. 16 maggio 1920 n. 1908) che vieta le vendite a credito ai privati e le ammette solo nei confronti delle «Amministrazioni governative», degli enti pubblici, degli «istituti e case industriali e commerciali di notoria solvibilità» e degli appaltatori, sempre che siano offerte adeguate garanzie o sia comunque possibile effettuare trattenute su eventuali crediti che costoro vantino nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria.

Per un quadro sintetico, ma sufficientemente chiaro, del lavoro penitenziario prima della legge 26 luglio 1975 n. 354, vedasi ERRA, *op. cit.*, p. 565 ss.

(29) Se così fosse, d'altra parte, e non esistesse la previsione di un minimo garantito per legge (i due terzi del corrispondente livello salariale dei lavoratori ordinari), proporzionare strettamente la mercede all'effettiva qualità e quantità del lavoro prestato porterebbe in genere alla corresponsione di una paga veramente irrisoria.

La reale produttività (in termini quantitativi e qualitativi) degli opifici penitenziari permene infatti preoccupatamente bassa, frutto di una *damnosa hereditas* che continua a condizionare modalità, tempi, ritmi di produzione. In proposito si veda la relazione della Commissione nazionale per il lavoro penitenziario in *Atti del convegno di R. Calabria (cit. nota 20)*, p. 33 ss.

Il fenomeno, per altro, rappresenta un «dato acquisito» per la dottrina: cfr. CANOSA, COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia*, Roma, 1984, per i quali (p. 179) «i risultati dell'attività dei carcerati furono sempre molto scarsi e del

Il lavoro — lo si è anticipato — è, per i detenuti (e per gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro), un preciso obbligo giuridico che ha il suo fondamento nel terzo comma dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario e la sua sanzione disciplinare nell'art. 72 n. 3 del regolamento di esecuzione (30).

Proprio tale potestà di coazione al lavoro, che lo Stato ha nei confronti del condannato, aggiungiamo noi, è sicuramente, tra gli elementi di differenziazione del lavoro penitenziario, la più evidente e pregnante.

La Corte, per parte sua, si limita ad osservare che: *a)* il lavoro, per i reclusi è obbligatorio e, subito dopo, che: *b)* non esiste contrasto tra i principi della nostra Carta fondamentale e quella norma che consente che la mercede dei detenuti lavoranti sia fissata ad un livello inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi.

È evidente che quello che i giudici hanno svolto è un ragionamento sostanzialmente ellittico, dove non è esplicitato il necessario passaggio tra *a)* e *b)*; esso potrebbe essere così formulato: *a/1)*: la natura obbligatoria del lavoro penitenziario (ed il conseguente potere di coercizione di cui può avvalersi lo Stato nei confronti dei renitenti) non è costituzionalmente illegittimo.

Riteniamo che una pronunzia che si fosse soffermata anche su tale aspetto dalla questione non sarebbe stata inutili-

tutto inidonei a competere quantitativamente con le produzioni similari del mercato libero».

Conformemente: CICCOTTI, PITTAU, *op. cit.*, p. 53.

(30) Controversa è in dottrina la natura del rapporto di lavoro che lega il recluso all'Amministrazione penitenziaria. Per CICCOTTI, PITTAU, *op. cit.*, p. 72 ss., esso è un rapporto di lavoro ordinario, sia pur derivante dall'esecuzione di un obbligo giuridico. Sulle stesse posizioni: ROMAGNOLI, «Il diritto del lavoro dietro le sbarre», in *Pol. dir.*, 1974, p. 21; ss.

Per altri è mero adempimento di un obbligo giuridico incombente sul detenuto, disciplinato da norme di diritto pubblico e quindi del tutto sottratto allo schema del comune rapporto di lavoro. Così HERNANDEZ, *Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro*, Padova, 1968, p. 56 ss.; ORSI, «Sul lavoro carcerario», in *Temì*, 1977, p. 516; PAVARINI, in *Commentario al C.P.*, a cura di BRICOLA F. ZACREBELSKY W., parte generale, 1188; TRANCHINA, «Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario», in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981 a cura di GREVI, p. 151; DE LITALA, «Sicurezza Sociale e sistema penitenziario in Italia con particolare riferimento al lavoro dei detenuti», in *Lavoro e Sicurezza Sociale*, 1964, p. 16.

ter data, quanto meno per marcare la differenza tra il vecchio e il nuovo, per chiarire, cioè, quali siano il fondamento e la giustificazione di tale obbligatorietà nel vigente ordinamento. Mentre infatti, nel sistema pre-vigente (R.D. 18/6/1931 n. 787, «Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena») la natura obbligatoria del lavoro dei reclusi discendeva direttamente dal fatto che esso era considerato momento, o meglio, strumento, di espiazione della pena (31), nell'attuale ordinamento, il lavoro, come è noto, è previsto quale elemento del c.d. «trattamento» (32). E tuttavia, men-

Esiste infine una terza posizione che vede nel rapporto di lavoro dei detenuti e degli internati un «rapporto speciale», caratterizzato dalla presenza di elementi pubblicistici capaci di snaturare la sua stessa fisionomia: cfr. MAZZIOTTI, *Diritto del lavoro*, Napoli, 1984, p. 119 ss.

(31) «In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro (recita l'art. 1 comma 1° del predetto R.D.). Si ricordi, d'altra, parte che gli artt. 22, 23, 25 c.p. chiariscono che la pena detentiva (rispettivamente: ergastolo, reclusione, arresto) si sconta con l'obbligo del lavoro.

(32) Che tra i vari elementi del trattamento, come elencati dall'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, il lavoro sia il principale è pacifico in dottrina (vedasi, ad es. KOSTORIS, *Lavoro penitenziario*, in *Noviss. Diz. it. App.*, IV, Torino, 1980, p. 749; CANEPA, MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 1987, p. 91; DI GENNARO, BONOMO, BREDA, *op. cit.*, p. 136; FASSONE, BASILE, TUCCILLO, *La riforma penitenziaria*, Napoli, 1987, p. 31. Per BARATTA, *Sistema penale ed emarginazione sociale*, in *Questione criminale*, 1976, p. 237 ss., l'intero sistema penale vigente sarebbe improntato alla «ideologia» del trattamento. Tale ideologia, evidentemente, è ciò che ha permesso la produzione di quelle norme che hanno «profondamente incrinato quel principio di equivalenza quantitativa e di identità contenutistica fra sanzione irrogata in sede di cognizione e quella effettivamente eseguita, la cui assolutezza, fino al 1975, era parzialmente smentita dalla sola liberazione condizionale» (così GIUNTA, «Attenuazione del custodialismo e tutela della collettività: note sulla recente riforma penitenziaria», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, 2, p. 586; vedasi anche FARANDA, «Verso l'attuazione della sentenza indeterminata: trattamento penitenziario e nuova difesa sociale», in *Giust. pen.*, n. 1 suppl. all. n. 3, marzo 1982, p. 506 ss.). E tuttavia contro la strumentalizzazione di tale ideologia e contro il suo uso mistificatorio ha più volte messo in guardia PAVARINI; da ultimo l'A. ha sottolineato come «godere di soccorso, aiuto, se e in quanto bisognosi, deve essere un diritto di tutti i cittadini privati della libertà, non un premio. L'umanizzazione della pena non può mai essere negoziata disciplinarmente, ma va affermata come diritto di tutti i cittadini a cui si infligge una sofferenza legale e questo diritto discende dal limite stesso del potere punitivo, che è appunto quello di infliggere la minore delle sofferenze possibili» (*Il trattamento penitenziario ed il vocabolario delle motivazioni punitive*, in *Atti del Seminario interprofessionale*, Milazzo 13-16 settembre 1988 - in corso di pubblicazione).

Non esiste, come è noto, una definizione legale del trattamento.

L'ordinamento penitenziario (art. 1) ne indica semplicemente le caratteristiche, i limiti e la finalità: ciò ha consentito a parte della dottrina di considerare

tre il trattamento, nel suo insieme, è costruito nel sistema come offerta di servizi, coordinati al fine della risocializzazio-

il trattamento un intervento volto ad ottenere un mutamento dei comportamenti del condannato conseguente alla costruzione di una nuova gerarchia di valori, alternativa a quella che lo determinò alla violazione della legge penale. In tal senso, ad es., MANGONI, *Il trattamento penitenziario*, in *Incontro del C.S.M. con i magistrati di sorveglianza*, in *Quaderni del C.S.M.*, 1985 n. 2, p. 216 che definisce il trattamento come l'insieme delle misure attuate, nel rispetto dello stato di diritto, che hanno lo scopo di dotare il soggetto della capacità di adeguarsi al minimo etico-giuridico-sociale e di «modificare la personalità del reo nel senso eticamente voluto e socialmente congruo». Viceversa l'imposizione coattiva di una determinata concezione etica viene ritenuta incompatibile con i dettami basilari della nostra Carta fondamentale da chi, tra l'altro, opportunamente sottolinea come l'adesione a principi morali non possa che essere spontanea e mai frutto della pressione che la sanzione penale ed il regime penitenziario eventualmente esercitano sulle scelte di vita del condannato. In tali sensi MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988 p. 36: «il sistema giuridicopolitico che emerge dalla Carta Costituzionale, nel suo fondarsi sulla sovranità popolare, non consente infatti, che, attraverso gli organi della giustizia statale, si possano legittimamente perseguire scopi trascendenti la adesione ai principi che la Costituzione stessa pone e, segnatamente a concezioni etiche, la cui accettazione reale, d'altro canto, è legata ad una scelta che deve essere completamente libera e non può essere pertanto affidata alla coazione della sanzione penale».

Per FASSONE, BASILE, TUCCILLO (*op. cit.*, p. 8), la stessa espressione di trattamento riecheggia «presunzioni pseudoterapeutiche irrispettose della insopprimibile libertà della scelta individuale». Per gli AA., esso in realtà deve semplicemente consistere nella «presentazione di un ventaglio di possibilità di scelta sul tipo di rapporto che il singolo può decidere di avere con l'istituzione (e, per suo tramite, ovviamente, con la società) e nel contempo è liberazione effettiva di tale rapporto degli schemi monotematici e sottoculturali di acquiescenza rispetto alla istituzione medesima, che si presenta da parte sua quanto più possibile libera da filtri pregiudiziali di tipo paraterapeutico e, più generalmente, ideologico».

Nella concezione del trattamento come «servizio» si riconosce, in ultima analisi, la più recente dottrina, così AMATO, *Diritto, delitto, carcere*, Milano, 1987, che, nel quadro di uno «statuto dei detenuti» (p. 251), colloca i c.d. elementi del trattamento da ricostruire secondo una concezione «finalistica e non strumentale» (pp. 268 ss.); il trattamento dei reclusi è dunque «l'insieme dei loro diritti normali e basilari, ossia lo statuto, e l'insieme dei loro diritti premiali. E la rieducazione è una specie, e non un effetto eventuale del trattamento, un modo di essere, e non lo scopo, della reclusione, il tipo di detenzione che quei diritti, appunto, definiscono, un tipo di detenzione che assumiamo come civile e siamo disposti ad accettare» e dunque «trattamento e rieducazione devono essere concepiti come fini a sé e non secondo un rapporto per il quale il primo sarebbe strumento della seconda. Al concetto medico, morale, religioso si sostituisce, in conclusione, un concetto giuridico, di rieducazione, il concetto di una rieducazione intesa in senso oggettivo, come una efficacia positiva, sostituita a quella afflittiva. Vale a dire, l'idea di una rieducazione che non sia tentativo ambizioso di persuasione, o conversione, dei cattivi da parte dei buoni, ovvero di terapia o recupero dei *diversi* alla normalità, ma offerta concreta di un

ne del condannato, come «presentazione di un ventaglio di possibilità» di scelta sul tipo di rapporto che il singolo può decidere di avere con la istituzione (e, per suo tramite, ov-

ambiente e condizioni di vita, caratterizzati da regole e valori migliori, più umani, di quelli propri degli ambienti e delle condizioni di vita che hanno espresso il delitto, per modo che gli internati vi imparino, vedendolo praticare e non solo sentendolo predicare, il rispetto delle regole giuridiche e non delle regole dell'arbitrio, dell'abuso, della prepotenza».

Né è mancato chi si è chiesto quali parametri di riferimento potesse in concreto offrire la società, quali validi modelli di comportamento potesse proporre ai reclusi per pretendere che ad essi si uniformassero. Da tale premessa inevitabilmente viene tratta la conclusione che «lo status etico della società esterna non è così alto da giustificare questa pretesa; ... la società è troppo simile alla comunità dei carcerati per poter essere il modello ideale sul quale orientare la riadattazione dei membri di quella comunità» (così BARATTA, *Reintegrazione sociale. Per la critica della ideologia e la ridefinizione del concetto di trattamento risocializzante*, in *Atti del Seminario interprofessionale penitenziario*, cit.). Non diversamente ancora AMATO, *op. cit.*, p. 256, parla di «doppio paradosso morale» in tema di risocializzazione in quanto «assegnamo a qualcuno uno scopo nostro e glielo assegnamo per nostro vantaggio».

A tali inquietanti interrogativi non può forse esser data risposta se non ripensando alla radice lo stesso concetto di trattamento per spoglierlo definitivamente da ogni forzatura moralistico-ideologica che tenda a ridurlo ad una adesione (più o meno necessitata) a schemi di comportamento ed a concezioni di vita sostanzialmente estranee al destinatario; su queste premesse «possiamo affermare che le concezioni più vicine alla libertà e dignità dell'uomo sono quelle che, abbandonate prospettive eticizzanti e patologizzanti, variamente modulate, hanno accolto quel criterio che, rinunciando a dare contenuti di merito predeterminati al trattamento, si preoccupi di fornire gli aiuti necessari per l'attivazione del senso di responsabilità e per il raggiungimento della piena capacità di autodeterminarsi»: così ancora MOCCIA, «Implicazioni penalistiche della devianza giovanile», in *Atti del Convegno «L'essere nel giovane oggi»*, pubblicato in *Medicine, Biologie. Evénement*, vol. XV, n. 1, Bruxelles 1987, p. 152.

Tra la vastissima letteratura sul tema segnaliamo ancora: BETTIOL, «Il mito della rieducazione», in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, 1964; VASSALLI, «Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3-4, 1982, p. 437 ss.; DOLCINI, «La rieducazione del condannato tra mito e realtà», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, p. 488 ss.; GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma* e DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, entrambi in GREVI (a cura di) *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981.

Che trattamento e risocializzazione possano essere inseriti nella logica della sanzione penale tradizionalmente intesa è negato da DUBOLINO, «Spunti di riflessione critica in materia di afflittività e funzione rieducativa della pena», in *Giust. pen.*, 1987, I, p. 26 ss.

Per una definizione giurisprudenziale di trattamento vedasi: Cass., ordinanza 5 aprile 1977, in *Foro it.*, 1977, I, p. 285; Cass., ord. 15 ottobre 1976, in *Giur. it.*, 1977, II, p. 508 e la già citata sentenza Cass. 24 marzo 1982, Balido, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, p. 872; Cass. 1 luglio 1981, Verona, in *Rassegna penitenziaria criminologica*, 1981, n. 3-4, p. 524.

viamente, con la società)» (33), il lavoro «salvo casi di impossibilità» (art. 15) è assicurato ed il rifiuto di prestarlo, come premesso, è disciplinarmente sanzionato.

L'obbligo del lavoro per i detenuti e per talune categorie di internati, dunque, è una scelta di politica penitenziaria operata dal Legislatore ordinario e ritenuta corretta dai Giudici delle Leggi.

L'incarcerazione, la restrizione fisica non può che accompagnarsi all'affievolimento della capacità di autodeterminazione del recluso: egli non sarà più libero (tranne in alcuni campi nei quali la coercizione non è materialmente possibile e/o giuridicamente lecita) nelle sue scelte, non potrà — il più delle volte — autonomamente determinarsi circa il fare o il non fare.

Qualsiasi regime detentivo deve necessariamente imporre limitazioni in ordine all'*an* ed al *quando* ed, in misura minore, al *quid* ed al *quomodo* della condotta dei reclusi.

L'ordinamento penitenziario esige alcuni comportamenti (evidentemente ritenuti strumentali rispetto a determinati obiettivi): la disciplina (art. 1), l'igiene personale (art. 8), il lavoro (art. 20), ecc.

Ma l'implicito riconoscimento della compatibilità costituzionale dell'obbligo del lavoro avviene sul presupposto che esso risponda a talune caratteristiche atte a qualificarlo come momento determinante del trattamento (vale a dire, in altre parole, preordinato a quel fine di «rieducazione» cui il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione esplicitamente richiama tanto il Legislatore, quanto l'interprete).

Dunque l'obbligo sussiste non nei confronti di un lavoro quale che sia (34), ma nei confronti di quella attività che

(33) Vedasi nota precedente *sub* FASSONE, BASILE, TUCCILLO.

(34) «Si constata allora che la finalità rieducativa, strettamente legata al reingresso del recluso nel circuito sociale, risulta per lo più frustrata poiché l'esperienza pratica, salvo casi particolari, delinea il lavoro in carcere come diversivo all'ozio, utilizzato anche per allentare la tensione dei reclusi in quanto causata dalla permanente inattività». Così VITELLO, *op. cit.*, p. 951. Osserva il MANTOVANI (*Il problema della criminalità*, Padova, 1984, p. 438) che «la stessa idea dell'efficacia taumaturgica del lavoro è legata allo stereotipo del delinquente povero e socialmente emarginato, ma perde di valore rispetto alla moderna criminalità organizzata ed ampiamente lucrativa (mafiosa, camorristica), alla criminalità politico-terroristica ed alla criminalità degli affari e dei colletti bianchi che in genere è socialmente sin troppo inserita e rispetto alla quale il lavoro carcerario

correttamente rifletta il lavoro nella società libera, e, ciò che più conta, che sia volta «al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative».

Il fatto che la Corte abbia giudicato conforme al dettato della Carta fondamentale il comma primo dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario, obbliga l'interprete ad una rilettura attenta e rigorosa dell'intero art. 20 (e delle conseguenti norme regolamentari) ed in particolare del suo quarto comma: una rilettura che non consente né applicazioni riduttive, né distorsioni interpretative per fini disciplinari dell'offerta di posti di lavoro e dell'organizzazione dell'attività produttiva in carcere (35).

E siamo così giunti a quello che la Corte identifica come il terzo (e, riteniamo noi, determinante) elemento di differenziazione del lavoro penitenziario rispetto al lavoro, per così dire, ordinario: il suo scopo, l'obiettivo che, attraverso di esso, il Legislatore si propone di conseguire.

serve al più a combattere il *taedium carceris*». Note fortemente critiche nei confronti dell'attuale organizzazione del lavoro in carcere e sulla sua reale ed effettiva funzione rieducativa in ROMAGNOLI, *op. cit.*, p. 210, ed in VIDIRI, «Ordinamento penitenziario e lavoro carcerario», in *Giust. pen.*, 1986, n. 2, p. 50.

Rileva d'altra parte il PAVARINI, *op. cit.*, in nota 15, p. 273 che «l'affermazione di principio per cui il lavoro carcerario deve riflettere, nelle modalità» e nelle forme di esecuzione, quello c.d. libero, ha indubbiamente portata innovativa e dirompente rispetto alla concezione penitenziaria dominante, decisamente superiore, ad esempio, all'istituto dei permessi speciali».

L'effetto «destabilizzatore» del vecchio ordine intramurario, aggiungiamo noi, comincia appena ad intravedersi in talune applicazioni pratiche della norma e, ancor più timidamente, in talune enunciazioni giurisprudenziali, quali quelle che si annotano.

(35) Riteniamo corretto affermare che, sulla base del dettato coordinato dagli art. 1 e 4, della nostra Carta fondamentale, il lavoro rappresenti, nelle intenzioni del Costituente, un ben preciso obbligo per tutti i cittadini; un obbligo di natura giuridica, dall'indubbia valenza politico-sociale. Il fatto che non esista sanzione per i cittadini liberi che a tale obbligo si sottraggono, non deve — a nostro parere — minimamente trarre in inganno in ordine alla sua vincolatività. La necessità di operare un giusto bilanciamento con altri valori parimenti tutelati dalla nostra Carta fondamentale ha opportunamente indotto il Costituente, prima, ed il Legislatore ordinario, poi, a non reprimere il comportamento di colui che non osservi il precetto solidaristico dell'art. 4 Cost. (e sempre, si intende, che il suo operato non sfoci in precise ipotesi di reato).

Diversamente si è determinato il Legislatore, tuttavia, per ciò che attiene al lavoro all'interno del carcere. Evidentemente anche sul presupposto che senza lavoro non può esservi valido trattamento, egli ne ha sancito la obbligatorietà. Ora

«Rilevano le finalità da raggiungere» — scrive (non senza enfasi, che tuttavia nulla toglie al rigore dei concetti) l'estensore della sentenza 1087/88 — «la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale; l'acquisto e lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgano ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti».

Di tale prevalenza, in realtà, esistono inoppugnabili indicatori normativi, i quali lasciano agevolmente intendere come il Legislatore non abbia ritenuto, ad esempio, essenziale la remuneratività per l'Amministrazione dell'attività lavorativa del detenuto (da qui la norma, ricordata dai giudici, che consente di vendere sotto costo i prodotti), ovvero abbia inteso sostanzialmente assimilare i momenti di formazione professionale all'attività lavorativa vera e propria del detenuto (da qui la norma — l'ultimo comma dell'articolo 22 — che consente di equiparare, ai fini retributivi, le ore di corso professionale e culturale alle ore di effettivo lavoro) (36).

Ci sentiamo, a tal punto, autorizzati a sostenere che la Corte ha voluto, con le due sentenze in esame, affermare una

non ci sembra esagerato affermare che, accanto ai valori ed ai fini che al lavoro, in quanto tale, ha riconosciuto il Costituente, esistono valori e finalità che riguardano specificatamente l'attività lavorativa in carcere; essi, da un lato, sono riconducibili, essenzialmente, ai limiti ed alle finalità della pena (umanizzazione, rieducazione) indicati dall'art. 27 Cost., dall'altro, mirano a garantire la legalità della «società carceraria», assicurando una condizione di sostanziale eguaglianza tra i detenuti (tutti tenuti al lavoro) ed una loro moderata autonomia economica.

(36) Ciò non significa ovviamente che, nel disegno del Legislatore, il lavoro in carcere non debba essere attento al mercato, il quale svolge, viceversa, una funzione di riferimento e stimolo. (Si richiama oltretutto quanto già detto in nota 28 circa la vendita sul libero mercato).

Riteniamo poi che il costo delle ore che il detenuto lavorante impieghi per frequentare corsi di formazione professionale o culturale (ore che, ai sensi, appunto, dell'ultimo comma dell'art. 22 dell'Ordinamento penitenziario, gli vengono pagate come ore di effettivo lavoro) non debba incidere sul costo della mano d'opera — e quindi sul costo di produzione del manufatto — calcolato ai sensi del ricordato art. 605 del regolamento di contabilità carceraria. Diversamente opinando, si stravolgerebbe completamente la logica della norma che affida al discrezionale apprezzamento del direttore dell'istituto la determinazione in concreto della incidenza delle varie componenti sul costo globale (e convenzionale) di produzione.

La legge, in altre parole, fa riferimento alla frazione della quota di mercede unicamente per determinare in concreto il *quantum* da corrispondere al recluso che si assenti dall'attività lavorativa per frequentare i corsi, e ciò fa all'evidente scopo di non scoraggiare, con una sorta di indiretta sanzione economica, consistente nella perdita di non irrilevanti quote di mercede, coloro che tali corsi intendono frequentare.

valenza essenzialmente pedagogico-formativa delle attività lavorative che l'Amministrazione deve assicurare e che il detenuto non può fare a meno di svolgere.

In ultima analisi, è poi sempre l'aspetto teleologico-funzionale quello che dà ragione tanto della origine del rapporto, quanto delle particolari modalità che lo disciplinano: sono ancora le finalità («assolutamente prevalenti») che con il lavoro ci si prefigge di raggiungere quelle che giustificano — per quanto singolare ciò possa apparire ad una prima riflessione — la sua natura di diritto soggettivo pieno (37).

Ed infatti, benché obbligatorio, il lavoro è per i detenuti, «in ogni caso», scrive la Corte, un diritto.

Il detenuto lavorante, precisa la Consulta, può perciò rivolgersi al giudice il quale disapplicherà «l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei surrichiamati precetti costituzionali» (38).

(37) Non sembra cogliere — almeno a nostro avviso — la sostanziale originalità di tale impostazione VITELLO, per il quale (*op. cit.*, p. 950): «nonostante questa importante innovazione (*scil.* il quinto comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che prescrive che il lavoro penitenziario deve mirare alla preparazione professionale dei detenuti e riflettere, quanto ad organizzazione e metodi di produzione, quelli del lavoro nella società libera) che rivoluziona il ruolo del lavoro penitenziario, la Corte ha in pratica mantenuto fermo il proprio orientamento discriminatorio del lavoro dei detenuti rispetto a quello della società esterna. *Sembra peraltro paradossale che la distinzione tra i due tipi di lavoro, mantenuta dalla Corte, si fondi proprio sul principio rieducativo*, che dovrebbe invece legittimare una valutazione negativa della particolare disciplina del lavoro penitenziario». Aggiunge tuttavia poco più oltre (p. 951) l'A.: «la pronuncia della Corte, se analizzata in profondità, *oltre ed al di là del mero significato delle parole*, segna una tappa fondamentale verso il progressivo riconoscimento dei diritti del detenuto lavoratore, procedendo ad un aggiornamento del precedente orientamento giurisprudenziale».

In quanto interpreti ci sentiamo — è il caso di ricordarlo? — legittimati a scrutare «oltre ed al di là del mero significato delle parole» e dunque a riconoscere in questa pronuncia un importante caposaldo di una nuova lettura della valenza e della funzione del lavoro del detenuto. La sentenza 1087/88 in realtà è la prima esplicita smentita alle parole della *Relazione al progetto definitivo del nuovo codice penale* (in *Lavori preparatori*, V, 1, Roma, 1929, pp. 195 ss.): « se il lavoro costituisce parte integrante della pena, esso manifestamente non può fondare un diritto a retribuzione o salario».

(38) A seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, come è noto, il magistrato di sorveglianza decide sui reclami relativi all'attribuzione della qualifica lavorativa ed alla mercede, non più con ordine di servizio ma con ordinanza ricorribile per Cassazione (art. 69 co. 6°), provvedimento, dunque, dall'indubbia natura giurisdizionale. Tuttavia la Corte, mantenendo fermo l'orientamento emerso prima della c.d. «Gozzini», ribadisce che competente a decidere controversie in tema di mercede è unicamente il giudice del lavoro, e ciò, si badi

Pertanto l'incarcerato che presti la sua opera lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria non vanta un semplice interesse alla legalità del comportamento di quest'ultima (39) (che, si ripete, è, per legge, tenuta ad assicurare il lavoro), ma un vero e proprio diritto soggettivo, come forse non può vantare alcun cittadino libero (anche perché in tale ultimo caso non è normativamente individuato il soggetto tenuto all'adempimento).

Il diritto al lavoro del detenuto appare, in quanto elemento del trattamento di recupero, altra cosa rispetto al diritto al lavoro del cittadino libero.

E se, nella ricostruzione sistematica operata dalla Corte, è legittimo, anzi indispensabile, il richiamo agli artt. 1 e 4 Cost. assai più fievole e quasi «di stile» appare il richiamo agli artt. 35 e 36. Ed invero, scrivono i giudici, «per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere non può assolutamente affermarsi che esso (*scil.* il lavoro intramurario, *rectius* il lavoro alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria) non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali»; pertanto «una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente, il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate».

È dunque questa la ragione reale per la quale il livello della mercede non può scendere al di sotto di una *soglia di*

bene, anche se, come ampiamente premesso nel corpo del presente lavoro, gli stessi giudici insistono sulla particolare natura, sulle differenti caratteristiche e sulle specifiche finalità del lavoro dei reclusi; tale peculiarità, peraltro, non può minimamente incidere sul livello di tutela giurisdizionale che al lavoro, in quanto diritto, compete; permane dunque la riserva a favore del procedimento innanzi al giudice del lavoro, non essendo altrimenti «sul piano della garanzia, assicurati alle parti (adeguati) mezzi di difesa» (ordinanza 78/87 *cit.* in nota 16).

(39) In questi termini, viceversa, si era espresso il GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di GREVI), Bologna, 1981, che aveva ritenuto che il recluso avesse «se non un vero e proprio diritto, uno specifico interesse allo svolgimento di una attività lavorativa» (p. 34).

Per BELLOMIA, invece, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, p. 925 ss., il lavoro «si configura, nel quadro delineato dal complesso della riforma, quale vero diritto-dovere del detenuto».

significatività: anche il *quantum* della remunerazione deve concorrere (o quantomeno non deve ostare) al fine di recupero sociale. Ove ciò non si verificasse, il giudice dovrà intervenire disapplicando l'atto determinativo della mercede (40) perché direttamente ostativo al raggiungimento del fine posto dal comma terzo dell'art. 27 della nostra Carta fondamentale.

(40) Sulla base delle affermazioni contenute nelle sentenze che si annotano, ci sembra possano essere affrontati anche problemi dei quali la Corte non ha avuto occasione di occuparsi esplicitamente.

È il caso, ad esempio, della ammissibilità del rapporto di lavoro a termine tra l'Amministrazione ed il recluso.

Il sesto comma dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 47 del regolamento di esecuzione dettano, come è noto, i criteri da seguire per l'assegnazione dei detenuti al lavoro: ferma restando l'enunciazione di principio in base alla quale al condannato e all'internato è assicurato il lavoro: il sistema prevede, infatti, per la concreta assegnazione alcuni criteri utilizzabili per graduare le priorità. I parametri a disposizione dell'operatore (desideri, attitudini, condizioni economiche della famiglia ecc.), non essendo gerarchicamente ordinati, lasciano all'organo incaricato della scelta un margine di discrezionalità piuttosto ampio. È pur vero infatti che, come più volte premesso, salvo casi di impossibilità, ai detenuti deve essere assicurato il lavoro (art. 15 o.p.), ma tra le cause di tale impossibilità non può non essere tenuta presente la obiettiva limitatezza dei mezzi finanziari e delle strutture materiali concretamente a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria, limitatezza che, ovviamente, si traduce in una insufficienza dei posti di lavoro in relazione al numero dei detenuti presenti negli istituti.

La direzione dell'istituto quindi, per avviare i reclusi al lavoro, deve fare ricorso, per così dire, ad un criterio di scelta comparata, cioè fondato essenzialmente su di un raffronto delle posizioni complessive dei detenuti (appunto: attitudini in relazione al tipo di lavoro disponibile, condizioni economiche della famiglia, tempo trascorso in ozio involontario ecc.); tali posizioni non sono, ovviamente, stabili ma mutano con l'avvicinarsi della popolazione penitenziaria, che è soggetta a variazioni di carattere quantitativo e qualitativo. Sotto il profilo della durata, dunque, fatte salve le cause di risoluzione indipendenti dalla volontà delle parti o dovute a comportamenti del detenuto censurabili disciplinarmente o penalmente (art. 50 del regolamento di esecuzione) nessun rapporto di lavoro dovrebbe essere tanto breve da apparire insignificante ed inefficace a tale scopo; ma, una volta soddisfatta questa esigenza, non si vede per qual motivo debba essere considerato non conforme a legge il comportamento dell'Amministrazione penitenziaria che ponga termine al rapporto lavorativo con un detenuto per instaurarne uno equivalente (per funzione e durata) con altro recluso, a tanto legittimato (in maniera eguale se non addirittura maggiore, a seconda delle contingenze) in base ai criteri valutativi ex art. 20 dell'ordinamento e 47 del regolamento di esecuzione.

Neanche si può dimenticare che, pur essendo prioritaria la funzione trattamentale del lavoro, accanto ad essa sussistono tutte le altre funzioni tradizionali: così anche il diritto alla retribuzione, che assicura una parziale autonomia economica, rende consigliabile estendere l'opportunità lavorativa al maggior numero possibile di detenuti.

Quel pieno diritto soggettivo al lavoro, dunque, che il recluso vanta nei confronti dello Stato è, sostanzialmente, diritto a che sia dato, anche mediante il lavoro, un contenuto «trattamentale» al tempo della sua detenzione (41).

Un comportamento di segno contrario da parte dell'Amministrazione si tradurrebbe, viceversa, in presenza dell'attuale insufficienza di posti di lavoro, in una ingiustificabile situazione di privilegio a vantaggio di taluni reclusi e in danno di altri, i quali ultimi, anche se, per ipotesi, avessero maggiore legittimazione ad aspirare ai posti di lavoro disponibili in quell'istituto (ma già attribuiti ad altri soggetti da più tempo presenti), si vedrebbero preclusa la via per essere stati quei posti concessi, a tempo indeterminato, ai loro compagni di detenzione.

Si è quindi dell'opinione che nulla si opponga a che il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione penitenziaria ed il recluso sia pensato a tempo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza e — si intende — con una durata minima ragionevole (tale cioè da non vanificare gli auspicati benefici che generalmente lo svolgimento di un lavoro dovrebbe apportare alle persone detenute).

L'origine non contrattuale del rapporto di lavoro tra Amministrazione e recluso e l'obbligo che sulla prima incombe di assicurare, nei limiti delle sue possibilità, il lavoro al maggior numero di reclusi, rende possibile, per un verso, e — ci sembra — doverosa per l'altro, una qualche sorta di «rotazione», (quando ragioni tecniche o di sicurezza a tanto non si oppongano) nell'assegnazione al lavoro dei detenuti.

(41) Di un obbligo di *facere* incombente sull'Amministrazione penitenziaria tenuta ad un'offerta di interventi (da considerare non atomisticamente, quanto piuttosto come iniziative finalizzate alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento) già parlava la giurisprudenza precedente alle due sentenze che si annotano (cfr. Cass., Sez. I, sent. 24 marzo 1982, Balido, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2-3, 1983, p. 872 ss.). Singolarmente, tuttavia, ancora non si era voluta tentare la ricostruzione del sistema dalla parte del destinatario della offerta di interventi trattamentali, il detenuto; o meglio, quantomeno con riguardo al lavoro, ci si era piuttosto sforzati di sostenere, da parte della dottrina questa volta, che in capo al recluso non sussistesse un vero e proprio diritto: «il XII congresso internazionale penale e penitenziario ebbe ad affermare solennemente che tutti i detenuti devono avere il diritto, e i condannati hanno il dovere di lavorare ... Fu ... spiegato dal relatore che non si tratta di un vero e proprio diritto e la parola *diritto* trovasi usata solo per sottolineare l'importanza che, nel sistema carcerario, deve avere il lavoro. Locuzione infelice, pertanto, quella adottata ... certamente sarebbe stato meglio dire che i condannati hanno l'obbligo del lavoro, e che è interesse della società che tutti i detenuti lavorino. Ma, comunque, è certo che nessun detenuto, anche quello che ne abbia l'obbligo, può avanzare un diritto al lavoro, tutelabile nei modi di legge ...» così ERRA, *op. cit.*, p. 567. Una certa giurisprudenza, d'altra parte, aveva preferito distinguere il lavoro che il recluso svolge alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, da quello che lo stesso presta (come semilibero ovvero in quanto beneficiario del regime ex art. 21 dell'ordinamento penitenziario) alle dipendenze di un'impresa privata. Solo in tale seconda ipotesi si parlava di un vero e proprio diritto soggettivo: si confronti: Pretore Padova, sent. 17 marzo 1983; Pretore Brescia, sent. 27 novembre 1985, entrambi in *Foro it.*, 1986, estratto, v. *supra*, nota 10, pp. 21 ss.

La lettura dell'ordinamento penitenziario che la Corte fa, con le sue recenti sentenze in tema di lavoro dei detenuti, lungi dall'essere, come ha temuto qualcuno (42), riduttiva e tradizionalista, segna, viceversa, una svolta significativa. I giudici invero chiariscono che la norma attraverso la quale lo Stato impone a se stesso di «assicurare» il lavoro ai detenuti ed agli internati, non è una pleonastica enunciazione di una semplice direttiva di politica penitenziaria, ma è norma, da un lato, attributiva di una pretesa concreta e definita, dall'altro, costitutiva di un ben individuato obbligo di *facere*. Viene riconosciuta, dunque, l'esistenza, in capo a ciascun recluso, di una vera e propria «pretesa alla risocializzazione», giuridicamente sancita e, quindi, giurisdizionalmente tutelabile.

Il lavoro dei detenuti e degli internati alle dipendenze di soggetti diversi dall'Amministrazione penitenziaria

Scrivono la Corte (sentenza 1087/88) che tra il lavoro del detenuto o dell'internato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e quello che egli presta alle dipendenze di terzi (persone fisiche o giuridiche) «non vi è omogeneità».

È ovvio dunque — aggiungiamo noi — che i caratteri differenziatori se valgono, da un lato, a tracciare i contorni del primo tipo di rapporto, varranno, per converso, per individuare quelli del secondo.

In primo luogo, va dunque ribadito che, allo stato della legislazione, mentre il rapporto con l'Amministrazione potrà essere relativo tanto ad una attività lavorativa che debba aver luogo all'interno della mura del carcere, quanto ad una prestazione che debba essere effettuata fuori dall'istituto (ed è — ad esempio — il caso cui fa riferimento la l. R. Piemonte in esame), il rapporto con soggetti diversi dalla Amministrazione penitenziaria sarà (con la sola eccezione del lavoro a domicilio in

(42) Cfr. VITELLO, *op. cit.*, p. 852: «la sentenza che si annota sembra trascurare il *novum* legislativo introdotto dalla novella menzionata, collocandosi apparentemente nel filone giurisprudenziale sopra tracciato, anche se, prendendo atto di una tesi ampiamente seguita nella prassi, esclude ogni riduzione rispetto alle tariffe sindacali per coloro che svolgano il lavoro in semilibertà oppure presso imprese esterne pubbliche o private».

carcere) sempre afferente ad una attività che il detenuto è chiamato a svolgere oltre il muro di cinta. Saranno dunque, in questo caso, chiamati in causa gli istituti previsti dagli artt. 21 e 48 dell'ordinamento penitenziario.

In realtà datore di lavoro sarà sempre, per quanto sopra anticipato, un soggetto privato. L'interdizione dai pubblici uffici, conseguente ad una condanna penale ed il dettato degli artt. 7 ed 8 della c.d. legge «comunale o provinciale», in realtà, impediscono agli enti pubblici di assumere soggetti condannati. Rimarrebbe, senza dubbio, aperta la possibilità di assunzione degli imputati detenuti (l'art. 21, nella nuova formulazione, come è noto, è applicabile anche a tale categoria di reclusi), ma l'ipotesi è — ovviamente — del tutto teorica.

In presenza di un siffatto assetto ordinamentale (che pure, per qualche verso — riteniamo — dovrebbe esser rivisto) un ente pubblico che volesse avvalersi, all'esterno del carcere, del lavoro di condannati o internati dovrebbe ricorrere ad una impalcatura normativa quale quella approntata dalla regione Piemonte, ovvero dovrebbe affidare singole iniziative ad associazioni cooperative tra i cui soci o dipendenti siano presenti detenuti od internati (43).

Quanto poi alle modalità di determinazione ed al livello della retribuzione del recluso che lavori alle dipendenze di

(43) La nascita di cooperative «miste» comprendenti detenuti, ex detenuti e cittadini liberi è un fenomeno che si è venuto affermando dopo l'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975 ed ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni. (Per una prima valutazione vedasi MONTELEONE, «Il lavoro dei detenuti aspetti teorici ed operativi», in *Foro it.*, estratto, v. *supra*, nota 10, pp. 10-11.

Non si può tuttavia fare a meno di osservare, da un lato, che i detenuti assorbiti da tale forma di attività lavorativa rappresentano una percentuale minima dei lavoranti (secondo quanto si legge negli atti del già citato convegno di Reggio Calabria sul lavoro penitenziario, 1987 (p. 35), essi costituivano solo lo 0,7% sul totale dei reclusi ammessi a prestare una qualche attività lavorativa), dall'altro, che raramente tali cooperative riescono a sopravvivere senza il massiccio sostegno degli enti locali.

Le regioni dove più vivo è il fenomeno sono ovviamente quelle dove più radicata e forte è la cooperazione tra lavoratori. Per una esauriente analisi del fenomeno vedansi gli *Atti del Convegno «Lavoro carcerario e cooperazione: esperienze e prospettive»*, Bologna, maggio 1989 (in corso di pubblicazione).

Giudizio fortemente positivo sull'attività cooperativa dei detenuti esprime BASAGLIA, per il quale («La giustizia che non riesce a difendere se stessa», in *Carcere e società*, a cura di CAPPELLETTO M. e LOMBROSO A., 1976, pp. 306-307) essa rappresenta l'unico fenomeno positivo nel campo del lavoro penitenziario.

soggetti diversi dalla Amministrazione penitenziaria, dalle argomentazioni della Corte si ricava, senza ombra di dubbio, che essi sono, in tutto e per tutto, affidati alle dinamiche salariali generali. I contratti nazionali di lavoro, dunque, si applicheranno pacificamente ai detenuti che lavorino *extra moenia* (44).

Volendo usare gli stessi argomenti della Corte, affermiamo che, in questo caso, non viene in rilievo «la qualità delle parti», né sarebbe esatto affermare che il datore di lavoro non si prefigge «utili» o «guadagni». Costui, a tutto voler concedere, sarà disposto ad accettare — entro certi limiti ed a certe condizioni — di avvalersi della prestazione lavorativa di soggetti il cui standard produttivo-professionale potrebbe essere, in ipotesi, (ed in origine) inferiore a quello di un lavoratore «ordinario», ma ciò non sarà né per sempre, né senza contropartita (45).

Quanto, infine, alla funzione del lavoro extramurario, si avrà, come giustamente è stato osservato (46), coesistenza tra il rapporto punitivo ed il rapporto di lavoro; il primo, tuttavia, si manterrà estraneo alla definizione del contenuto delle reciproche obbligazioni scaturenti dal secondo.

Il contenuto del rapporto punitivo sembra, in realtà, in questo caso, quasi assumere carattere consensuale e funzione

(44) In questi termini già DI GENNARO, BONOMO, BREDA, *op. cit.*, p. 158; BELLOMIA, *op. cit.*, p. 296.

(45) L'art. 17 della legge 26 febbraio 1987 n. 56 prevede la stipula di convenzioni tra imprese (o gruppi di imprese) e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego, aventi ad oggetto programmi di assunzione di lavoratori. Tali convenzioni potranno comprendere quei corsi di formazione professionale ritenuti necessari, corsi da organizzare d'intesa con la regione ed a sue spese. «Al termine di tali periodi, l'impresa» — recita il comma 2 del ricordato articolo — «ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative». È evidente, dunque, come tali convenzioni potranno essere, da un lato, strumento efficace per promuovere l'avviamento al lavoro di categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate (e tra queste, ovviamente, si pongono i reclusi che abbiano possibilità ed attitudine a lavorare *extra moenia*), dall'altro, costituiranno un indubbio vantaggio per le imprese le quali potranno fruire dell'apporto di personale che ha seguito appositi corsi di formazione professionale (i cui costi non incideranno sui bilanci aziendali) e potranno anche sottrarsi all'obbligo della chiamata numerica, che — come è noto — costituisce un meccanismo di avviamento al lavoro non particolarmente gradito agli imprenditori.

(46) BARBERA, «Il lavoro carcerario», in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1987, p. 739.

di verifica della introiezione di modelli di comportamento ispirati a canoni di conformità ai principi ispiratori del sistema di valori recepito nell'ordinamento giuridico.

Non è dunque inesatto parlare di una «delega disciplinare» (47) dallo Stato alle imprese che siano, in qualche misura, disponibili a farsi carico del controllo del detenuto o dell'internato ammessi ad attività lavorativa *extra moenia*. Va però chiarito che tale delega trova giustificazione e fondamento, non certo in una logica di «privatizzazione» dell'intervento trattamentale (e meno che mai di sfruttamento della forza-lavoro detenuta), quanto piuttosto nei valori solidaristici che sono alla base del nostro patto fondamentale e che affiorano in ben individuabili enunciazioni tanto del Costituente, quanto del Legislatore ordinario (48). In quest'ottica va dunque letto il dettato dell'art. 19 della legge n. 56 del 1987 (49) che prevede che «la Commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per

(47) In questi termini PAVARINI, «Dai bisogni di alternatività al carcere ai percorsi di avviamento al lavoro dei detenuti in spazi extramurari: la struttura organizzativa del progetto», in *Atti del convegno «Progetto per l'avviamento al lavoro in spazi extramurari di un campione rappresentativo di detenuti ristretto nelle carceri del territorio emiliano-romagnolo»*, Bologna, 14-15 dicembre 1989, (in corso di pubblicazione su *Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena*). L'A. sottolinea come nella situazione attuale, i criteri di selezione nella fruizione dei percorsi di avviamento lavorativo extramurario riproducano «gli stessi criteri di selettività nella definizione della stessa clientela carceraria, cioè quelli della marginalizzazione sociale». Allo scopo di incidere significativamente su tale dato di fatto, Egli suggerisce che « il sociale si assuma: a) l'onere di compensare, attraverso investimenti di risorse economiche e sociali, in cui sia implicita anche un'assunzione di responsabilità di disciplina e controllo sociale; b) di farsi garante responsabile di progetti di re-integrazione sociale in cui sia implicita anche una assunzione di responsabilità di disciplina e controllo sociale ».

(48) Cfr. Cost.: artt. 1, 3, 4, 36, 38, 41, 43, 45, 46; ordinamento penitenziario: artt. 14, 17, 21, 48; regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario: art. 45.

(49) Per un esame della disciplina del collocamento «esterno» dei detenuti alla luce dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, vedasi: LAMBERTUCCI, *Il collocamento dei detenuti ed internati*, in *Il diritto degli anni 80*, a cura di D'ANTONA M., DE LUCA TAMAJO R., FERRARO G., VENTURA L., I, *Mercato del lavoro e politiche dell'impiego*, Napoli, 1988 p. 75 ss.: BARBERA, op. cit., p. 728 ss.

Per una comparazione col precedente sistema, rinviamo ancora a LAMBERTUCCI, «Il collocamento», in *Foro it.*, 1986, p. 146 ss.

promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonei a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario». Sull'imprenditore privato non grava, ovviamente, alcun obbligo giuridico di assumere detenuti (né — d'altra parte — una riserva in tal senso è stata prevista dalla legge); unico soggetto tenuto alla prestazione idonea a rendere possibile l'esercizio del diritto al lavoro del recluso rimane lo Stato: che adempirà alla incombenza, tanto offrendo lavoro (intra od extramurario) alle sue dirette dipendenze, quanto ponendo in essere le condizioni che concretamente consentano all'incarcerato, che ne abbia maturato i presupposti, di essere avviato al lavoro all'esterno alle dipendenze di soggetti diversi dall'Amministrazione.

Ancora un diritto del detenuto dunque: diritto a ricevere un'adeguata istruzione professionale (50), che lo renda idoneo ad affacciarsi sul mercato del lavoro esterno al carcere; diritto — principalmente — a fruire di meccanismi di selezione

(50) È noto che i corsi d'istruzione e formazione professionale per i detenuti e gli internati sono gestiti all'interno degli istituti penitenziari rispettivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'ente regione, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria (artt. 39-40-41 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario; art. 1 comma 2 lettera c) D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10).

In base al vigente assetto normativo, non pare sia possibile che il recluso sia ammesso a frequentare tali corsi all'esterno del carcere, se non usufruendo, si intende, dell'istituto della semilibertà; resta, in altre parole, esclusa l'applicabilità dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario; unica eccezione sembra essere quella costituita dai contratti di formazione-lavoro (legge 19 dicembre 1984 n. 863), i quali, come è noto, classificati come contratti a causa mista, consentono momenti di formazione professionale nel corso di un rapporto di lavoro a termine.

Sul punto vedasi BALDANI, *La legge sull'occupazione giovanile*, Milano, 1966, p. 222; GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro*, Bologna, 1987, p. 42.

A nostro parere, la novella dell'86 ben avrebbe potuto introdurre autonomi momenti di formazione professionale extramurari, provvedendo in tal modo ad eliminare una non giustificabile aporia del sistema. La stessa legge 663, peraltro, ha, come è stato già detto, ammesso la possibilità, per il detenuto (o l'internato) che lavori, di frequentare corsi scolastici o di formazione professionale, senza perdere — per il tempo di assenza dal lavoro — il diritto alla mercede, (art. 22 ultimo comma dell'ordinamento penitenziario). La Commissione per la determinazione delle mercedi ha conseguentemente fissato, in 300, in due anni, il numero massimo di ore di assenza retribuita dal lavoro (cfr. circolare n. 611065/2 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del 5 maggio 1988).

verso percorsi lavorativi extramurari che, pur osservando insopprimibili esigenze di carattere prevenzionale, siano indenni da inquinamenti dovuti all'impropria applicazione di meccanismi premiali. Invero la valutazione obiettiva di criteri di selezione, il rispetto di una sostanziale *par condicio* si pongono come presupposto di qualsiasi recupero che intenda ricercare il suo fondamento sulla riproposizione ai «cittadini legalmente privati della libertà» (51) dei principi guida della nostra Legge fondamentale.

Solo in tal modo il lavoro prestato dai detenuti potrà divenire — come scrive la Corte — «strumento per la loro re-ndizione ed il loro riadattamento alla vita sociale: non elemento di espiazione della pena, ma metodo di trattamento».

Non può farsi a meno di rilevare, tuttavia, che tali corsi, in genere, non si discostano, per contenuto e metodologia, dai tradizionali schemi di una formazione professionale arcaica e, per così dire, standardizzata. I detenuti divengono, in tal modo, i destinatari di un «sapere pratico» obsoleto, legato a metodi di produzione pre-industriali (piuttosto che artigiani) con conseguente scarsa possibilità di un'effettivo sbocco occupazionale.

Una risposta a tali ordini di problemi è stata ipotizzata nel «*Progetto per l'avviamento al lavoro in spazi extramurari di un campione rappresentativo di detenuti ristretti nelle carceri del territorio emiliano-romagnolo*», (cfr. nota 47), che prevede, tra l'altro, momenti di formazione-informazione professionale dei reclusi, da affidare ad una *équipe* composta di operatori penitenziari, operatori facenti capo all'assessorato regionale per la formazione professionale ed operatori facenti capo alle associazioni datoriali, cooperative e sindacali, attive sul territorio regionale. In tal maniera, oltre ad, una formazione professionale adeguata alla costante evoluzione tecnica ed organizzativa, ci si propone anche di ottenere una selezione del «campione», mirata alle effettive esigenze del mercato.

(51) L'espressione, mutuata da PAVARINI (cfr. nota 32), ricorre nel *Progetto per l'avviamento al lavoro* etc., di cui alle note 50 e 47.

RIASSUNTO

L'autore, attraverso il commento a due recenti pronunce della Corte Costituzionale, fornisce un quadro completo ed articolato di quel fondamentale elemento del «trattamento» che è il lavoro penitenziario, mettendo altresì in evidenza i caratteri differenti che il lavoro dei detenuti e degli internati presenta a seconda che lo stesso sia svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ovvero alle dipendenze di «terzi».

RESUME

Sur la base du commentaire de deux récents arrêts de la Cour constitutionnelle, l'auteur brosse un tableau exhaustif du travail pénitentiaire, élément fondamental du «traitement»; il met en outre en évidence les différences existantes en matière de travail des détenus et des internés selon qu'il est effectué pour le compte de l'administration pénitentiaire ou pour le compte de «tiers».

SUMMARY

The author, in his commentary on two recent decisions pronounced by the Constitutional Court, provides us with a complete and articulated portrait of that fundamental element we might refer to as «treatment», i.e., work in the penitentiary. In doing so, he brings into relief the different characteristics presented by the work carried out by prisoners, and that carried out by «interned individuals», depending on whether the work in question has been carried out under the auspices of the prison administration, or under the auspices of «third parties».

RESUMEN

A través del comentario de dos dictámenes recientes del Tribunal Constitucional, el autor brinda un panorama completo y detallado de ese elemento fundamental del «tratamiento» que es el trabajo penitenziario. Además recalca los diferentes aspectos que conlleva el trabajo de los presos y de los internados y que varía entre el que se desenvuelve bajo la dirección de la Administración penitenziaria y aquélla dirigida por «terceros».

ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend vom Kommentar der beiden jüngsten Urteile des Verfassungsgerichts liefert der Autor ein detailliertes Gesamtbild der «Behandlung» als grundlegendem Element der Arbeit in den Strafanstalten. Hierbei hebt er die verschiedenen Merkmale hervor, die die Arbeit der Strafgefangenen und Internierten annimmt, je nach dem, ob sie in Abhängigkeit von der Anstaltsverwaltung oder von «Dritten» durchgeführt wird.

I DETENUTI STRANIERI A POGGIOREALE

VITO SICILIANO (*)

GENNARO ROVITO (**)

La sempre maggiore presenza di detenuti di provenienza estera ha reso indispensabile l'effettuazione di una mappatura del fenomeno, sia per una serie di problemi inerenti la condizione socio-economica di questi ultimi, sia per il loro preoccupante incremento numerico verificatosi di pari passo con l'aumento degli indici di immigrazione.

Nel carcere la situazione già precaria di sovraffollamento e di promiscuità non fa che complicare le problematiche esistenziali di questi soggetti esaltandone talvolta le diversità culturali, etniche, religiose, comportamentali.

Indubbiamente lo strumento legislativo proposto dalla Legge di Riforma Penitenziaria, non contiene, se non per brevi cenni, indicazioni circa il trattamento cui sottoporre questa categoria di esclusi.

Nel corso di una attività di osservazione durata alcuni mesi e culminata con il presente elaborato, si è avuto modo di osservare come alcune variabili fossero abbastanza frequenti e ripetute tanto da far pensare ad una standardizzazione di certi fattori scatenanti sia della condotta deviante che dell'atteggiamento che lo aveva provocato.

La prima domanda che si è posti è stata quella inerente al perché di un comportamento socialmente oppositivo, per di più posto in essere in un Paese che offre ampie possibilità di lavoro se pur non legalmente retribuito.

(*) Direttore Casa Circondariale «Poggioreale» di Napoli.

(**) Esperto criminologo.

In poche parole sorge spontaneo il dubbio su cosa può aver provocato una risposta delinquenziale in un soggetto che ha trovato un contesto di vita più accettabile di quello di provenienza, in una società che lascia spazio all'iniziativa privata ed alla volontà ferma di incrementare il reddito sia pur con attività di piccolo cabotaggio.

La prima considerazione emersa dai numerosi colloqui avuti con questa categoria di ristretti, ha riguardato una coppia di fattori che da sola contribuisce a spiegare almeno alcune delle spinte criminodinamiche che sono alla base del reato.

In prima istanza è fortemente presente una cultura internazionale dell'Italia come terra di facili guadagni, ove tutto è possibile e l'illecito non viene adeguatamente perseguito.

L'immagine venutasi a determinare è quella di una nazione in cui per colmo di paradosso chi froda con destrezza gode del plauso e dell'ammirazione dei più, invece di una naturale e ferma esecrazione. Addirittura viene indicato a modello e stimato come individuo chi ha vinto una personale battaglia contro le istituzioni.

Tale distorta e fallace prospettiva causa una strutturazione almeno mentale di ipotesi di reati e/o di atti delinquenziali miranti all'improvviso arricchimento, in un'ottica di difficile punibilità e perseguimento.

Non a caso il primo e più significativo dato riguarda l'epoca di commissione del reato da parte degli stranieri intervistati; l'atto criminoso è stato commesso in una ampissima percentuale dei casi entro il primo mese di permanenza in Italia, quasi a voler esplicitare che l'ipotesi di reato era già strutturata fuori dalla Nazione, o comunque in un momento prestabilito in data ampiamente anteriore.

Altra ipotesi è quella dell'immediato avvicinamento ai neo immigrati di sapienti manager del crimine che toccano le corde della tentazione e dell'allettamento ben prospettato nella suesposta ottica di lassismo e di permissività, indirizzano il malcapitato straniero in una direzione senza sbocco se non quella del carcere.

Se non nel primo mese il reato è stato commesso comunque entro l'anno di permanenza, il che conferma le ipotesi precedenti.

È opportuno a questo punto correlare queste considerazioni alla variabile inerente il titolo di reato.

TABELLA 1

PRESENZE DEI DETENUTI IN DATA 8 MARZO 1989

Totale dei detenuti presenti	1931
Totale dei detenuti stranieri	55
Percentuale dei detenuti stranieri	2,84

Come si evince facilmente dalla tabella n. 2 oltre il 60% dei reati riguarda la violazione della legge sugli stupefacenti, segnatamente l'illecita detenzione e/o lo spaccio.

Non esiste correlazione tra la condizione di tossicodipendenza ed il reato. Data la facilità con cui i soggetti stranieri entrano ed escono dal Paese si può ipotizzare anche che essi vengano utilizzati dalle grosse organizzazioni criminali per il trasferimento di partite di sostanze da e per il terzo mondo.

Proprio tale tipo di reato può essere alla base di un facile allettamento dello straniero e di un suo coinvolgimento nell'azione illecita.

L'incidenza degli stranieri nel Carcere di Poggioreale si attesta su percentuali del 2,84% per cui si può affermare che ogni 100 detenuti almeno tre siano non italiani; questo dato controllato nel tempo si è mantenuto alquanto costante e proporzionato all'indice complessivo delle presenze (vedi tab. 1).

TABELLA 2

TITOLO DEI REATI

Reati	Frequenza	Percentuali
Rapina	9	16
Legge stupefacenti	33	60
Furto	8	14,5
Omicidio/Tentato omicidio	2	3,6
Legge Armi	1	1,8
Ricettazione	2	3,6

Le aree di provenienza dello straniero recluso a Napoli sono sufficientemente articolate e varie ma possono essere suddivise in tre grandi zone: 1) gli Stati Nord-Africani; 2) l'Europa Nord-occidentale; 3) l'America Latina.

L'Africa, da sola, copre però circa l'80% delle presenze.

La provenienza geografica, posta in correlazione con il titolo del reato, lascia scaturire alcune riflessioni:

a) si verifica più volte una incidenza di reati contro la persona ed il patrimonio tra i provenienti dalla Tunisia;

b) gli slavi sono più inclini a commettere furti e/o ricettazione;

c) anche i detenuti di origine latino-americana sono dedotti alla detenzione e spaccio di stupefacenti.

Infine per ciò che concerne la posizione giuridica si riscontra che vi sono un 30% di definitivi contro circa il 25% di appellanti e ricorrenti ed un rimanente 45% di giudicabili.

TABELLA 3

PAESI DI PROVENIENZA

Paese	Frequenza	Percentuale
Tunisia	18	32,7
Nigeria	7	12,7
Ghana	10	18,1
Algeria	2	3,6
Marocco	1	1,8
Egitto	3	5,4
Somalia	2	3,6
Alto Volta	1	1,8
Jugoslavia	4	7,2
Austria	1	1,8
Svizzera	1	1,8
Germania Occidentale	1	1,8
Cecoslovacchia	1	1,8
Brasile	1	1,8
Argentina	1	1,8
Colombia	1	1,8
	55	99

Rispetto allo specifico detentivo, il detenuto straniero si presenta con alcune tipicità che lo rendono talvolta di più difficile approccio ma anche di problematica assistenza.

In una vastissima quantità di casi il soggetto non ha fatto richiesta di conferire con le autorità diplomatiche o consolari del paese d'origine e ciò indipendentemente dall'area geografica, dal livello culturale, dalle possibilità economiche.

Questo aspetto può trovare una probabile spiegazione nei problemi che deriverebbero circa una eventuale estradizione oppure circa il forzato rientro in patria una volta finita la fase detentiva. A ciò potrebbe anche aggiungersi il timore di danneggiare in una qualche misura i propri familiari o conoscenti che ambiscono ad accedere in Italia o che sono già presenti.

Con i propri nuclei familiari i detenuti stranieri hanno mostrato di avere contatti preferenzialmente epistolari o al più telefonici, mentre scarsissime sono le visite di questi ultimi presso la struttura detentiva.

Gli stranieri però più che la lontananza dalle proprie famiglie hanno lamentato tutta un'altra serie di problemi.

Il primo forse anche più gravoso è quello concernente i propri rapporti con il legale difensore quasi sempre d'ufficio quindi «poco motivato» alla difesa; inoltre molto spesso l'iter processuale d'urgenza (cioè per direttissima), derivante dalla flagranza del reato, causa notevoli difficoltà di tipo tecnico al difensore.

C'è ancora da aggiungere che molte volte il soggetto è lontano dal proprio nucleo familiare, quindi, non può contare sull'assistenza economica di nessuno, se non di qualche rimessa una tantum.

Ultimo ma non per importanza è il tema delle attività di culto. Oltre alle implicazioni che scaturiscono dalle questioni puramente morali ed etiche, il culto influenza aspetti della vita di relazione che in un carcere è difficile poter controllare.

Basti pensare alle attività di preghiera dei mussulmani, dei buddhisti oppure alle indicazioni alimentari di queste stesse religioni che impediscono il consumo di alcuni generi poiché appunto vietati.

Si può sempre garantire a questi individui di mantenere l'osservanza delle norme e dei dettati etico-religiosi?

Si può consentire loro di partecipare a funzioni culturali delicate?

Si può consentire sistematicamente l'ingresso dei ministri religiosi?

È complesso rispondere anche se l'impianto normativo dell'Ordinamento Penitenziario è assai chiaro in merito.

Ma un esame del mondo degli stranieri reclusi non può essere soltanto una panoramica a volo d'uccello sui temi di più scottante attualità o sulle loro peculiarità, deve necessariamente culminare in proposte concrete e fattibili per risolvere a monte questa categoria di problemi.

Le proposte, che scaturiscono alla luce di quanto sin ora esposto, sono essenzialmente due:

1) si potrebbe aumentare in proporzione la punibilità del reato se questo viene commesso entro il primo anno di permanenza in Italia fino magari a raddoppiare la pena se ciò avviene nei primi 60 giorni;

2) si potrebbe sollecitare l'opinione pubblica internazionale ai fini della definitiva applicazione della normativa interna al Consiglio d'Europa (21 marzo 1983) che prevede il trasferimento per le pene superiori ai sei mesi, dal paese di condanna a quello di espiazione (presumibilmente quello d'origine).

In conclusione, lungi dal proporre di riportare alla frontiera chiunque commetta reati per liberare l'Italia dall'incidenza di un fenomeno sconcertante e per molti aspetti ancora poco esplorato, è doveroso segnalare l'opportunità di un intervento profondo e differenziato sul problema degli ospiti non italiani delle nostre carceri, non solo per tutelarne i sacri ed inviolabili diritti ma per riaffermare ancora una volta quegli ideali di cosmopolitismo, democrazia ed apertura che ha posto la legislazione penitenziaria italiana all'avanguardia nel mondo.

RIASSUNTO

Nel riscontrare un sensibile incremento dei detenuti di origine extra nazionale nel carcere napoletano, gli autori espongono gli esiti di una attività di osservazione di primo livello protrattasi per alcuni mesi.

Mediante un'analisi delle variabili maggiormente incidenti, tra cui la costanza statistica del 3% di non italiani sulla popolazione detenuta presente, si pervie-

ne alla conclusione che molti reati vengono commessi nei primissimi giorni di permanenza in Italia, talvolta nelle prime 24/48 ore.

Si ipotizza, pertanto, la necessità di un intervento sotto il profilo giuridico-normativo teso a contenere o prevenire il fenomeno in relazione ai contenuti ed alle direttive della Riforma Penitenziaria.

RESUME

Ayant relevé une augmentation sensible du nombre de détenus d'origine extra-nationale dans la prison napolitaine, les auteurs exposent les résultats d'une activité d'observation de premier niveau qui a duré plusieurs mois.

Moyennant l'analyse des variables à incidence plus prononcée, au nombre desquelles la quote-part statistique de 3% de non-italiens sur l'ensemble des détenus présents, on aboutit à la conclusion que de nombreux délits sont commis durant les premiers jours de séjour en Italie et parfois même au cours des 24/48 premières heures.

On envisage partant la nécessité d'une action au plan juridico-normatif visant à réprimer ou à prévenir ce phénomène en fonction de la teneur et des directives de la Réforme Pénitentiaire.

SUMMARY

In noting a marked increase in the number of prisoners of other than Italian origin in the Neapolitan prison, the authors set out the findings of a top-level observation work extending over several months.

Through an analysis of the variables of greatest incidence, among which the statistical constant of 3% of non-Italians in the prison population present, the conclusion is reached that many offences are committed in the very early days of the foreigner's stay in Italy, at times within the first 24/48 hours.

The need is, therefore, hypothesized for a measure under a juridical-normative profile aimed at containing or forestalling the phenomenon in relation to the subjectmatter and directives of the Prison Reform.

RESUMEN

Al observar un sensible incremento de detenidos de origen extranacional en la cárcel napolitana, los autores exponen los resultados de una actividad de observación de alto nivel que llevaron adelante por varios meses.

Analizan las variables que más se presentan y entre ellas la constante estadística de un 3% de no italianos en la población detenida existente y llegan a la conclusión de que muchos delitos se cometen en los primeros días de permanencia en Italia, y a veces durante las primeras 24/48 horas.

Y en base a ello se sugiere que se intervenga desde un punto de vista jurídico-normativo que tienda a limitar o prevenir el fenómeno en relación con los contenidos y las directrices de la Reforma Penitenciaria.

ZUSAMMENFASSUNG

Hinsichtlich des deutlichen Anstiegs der Strafgefangenen ausländischer Herkunft im neapolitanischen Gefängnis präsentieren die Autoren die Ergebnisse einer Untersuchungstätigkeit ersten Grades, die sich über einige Monate erstreckte.

Durch eine Analyse der am häufigsten anzutreffenden Variablen — hierbei die statistische Konstanz von 3% Nichtitalienern unter den vorhandenen Strafgefangenen — wird der Schluß gezogen, daß viele Strafhandlungen in den ersten Tagen des Aufenthaltes in Italien begangen werden, zuweilen in den ersten 24/48 Stunden.

Hieraus entstehe die Notwendigkeit einer juristisch-normativen Maßnahme, die darauf abzielt, das Phänomen in Verbindung mit den Inhalten und Richtlinien der Gefängnisreform einzudämmen bzw. ihm vorzubeugen.

IL TATUAGGIO

M.C. DI PAOLO (*)

SEBASTIANO FIUME (**)

Definizione del tatuaggio

Per «tatuaggio» si intende una deformazione artificiale permanente dei tessuti cutanei, diffusa presso molte popolazioni di cultura inferiore, praticata sia in connessione con le iniziazioni puberali, sia a puro fine di abbellimento.

Tale deformazione ottenuta per mezzo di puntura è largamente usata dagli strati popolari dell'Europa e del vicino Oriente: in Italia il tatuaggio assume vari nomi regionali, ad esempio, *marca*, *marconzito*, *segno*, *devozione*.

Si distinguono due principali varianti di tatuaggio: per *cicatrici*, soprattutto diffuso tra le genti melanoderme (Australia, Africa centrale), ma presente anche tra i pigmei, andamanesi, e gli estinti tasamiani: consiste in profonde incisioni nella pelle del corpo e del viso, con introduzione nella ferita di sostanze che ne ritardano la cicatrizzazione, aumentando in tal modo il volume delle cicatrici.

La seconda variante è quella per puntura, con introduzione nella ferita di una sostanza bluastro od altro colore, in uso tra le razze a pelle chiara, con massima occorrenza in Polinesia, in Africa settentrionale e in India (1).

(*) Vicedirettore Casa Circondariale «Regina Coeli».

(**) Psichiatra, Docente universitario.

(1) Secondo MARTELLI il tatuaggio può essere eseguito in diversi modi:

a) per pittura semplice (si dovrebbe parlare più correttamente di decorazione corporea che di tatuaggio).

b) per scarnificazione o incisione e successive cicatrizzazione. Questo procedimento in uso nei popoli primitivi originari dell'Africa e dell'Oceania deriva dal

Le prime documentazioni sull'uso del tatuaggio in preistoria, si hanno nel neolitico: nel Portogallo, in Russia, Romania, Macedonia, sono state infatti trovate figurine di creta neolitiche, che presentano sul corpo incisioni con motivi geometrici, interpretate dai paleontologi come una testimonianza nell'uso di tatuare.

Tipologia del tatuaggio (2)

I nessi del tatuaggio con la religione sono ancora manifesti presso diversi popoli primitivi: l'operazione del tatuare è infatti spesso accompagnata da speciali riti, sacrifici e preghiere, mentre in molti casi è parte integrante di complessi rituali: quando l'esecuzione del tatuaggio è considerata una operazione sacrale, essa può essere riservata ad una categoria particolare di persone (a Tahiti, per esempio, coloro che sono tatuati costituiscono una corporazione sacra).

Tuttavia i vari popoli motivano in modo differente l'usanza del tatuaggio e variano altresì le occasioni del tatuare, le categorie delle persone che vi si sottopongono.

Tale situazione lascia adito a diverse ipotesi: infatti, mentre molti studiosi propendono oggi a supporre che l'usanza non derivi da una origine unica, ma che in essa confluiscono vari intenti originariamente distinti, sia di natura profana (per esempio tatuaggio come segno di riconoscimento o una specie di scrittura rudimentale), sia di natura religiosa, altri

fatto che il segno ordinario sarebbe totalmente invisibile sulla loro pelle scura per cui operano incidendo profondamente il corpo e provocando delle cicatrici larghe fino a due centimetri e sporgenti circa uno, che combinate in modo geometrico e circolare formano dei bassorilievi in tutto il corpo compresa la faccia.

c) per puntura: le sostanze colorate vengono immesse sotto la pelle. Si usano inchiostro, polvere di carbone, nerofumo, polvere di mattoni, turchinetto, mine di matite polverizzate, perfino polvere di cioccolato.

(2) Gli stimoli ideologici rilevati nei tatuaggi possono essere distinti in tre categorie: estetici, sociologici, magico-religiosi.

I primi sono adoperati per l'ornamento del corpo (sebbene una enciclopedia definisce il tatuaggio come una deformazione) come i gioielli ed i vestiti.

Interessanti ci sembrano le recenti osservazioni di FABRIZIO SALINA che riguardano le genti che popolarono il Nuovo continente, precedentemente alla scoperta dell'America.

ricorrono alla ipotesi di un significato originario unico che sarebbe andato perduto durante i millenni.

Resta infine aperta anche la possibilità che il significato originario comprendesse tutti quegli aspetti, che ora sopravvivono isolatamente presso i singoli popoli.

Presso certi popoli il tatuaggio ha carattere apotropico (gli Andamanesi si tatuano contro le malattie, gli Yuin prima di un combattimento: è pertanto un segno, che serve ad allontanare o ad annullare una influenza maligna; o diversamente magico, come in Birmania, dove vi ricorrono soltanto le donne, immettendo nelle ferite una miscela vegetale, considerata un filtro d'amore.

Presso numerosi popoli, geograficamente distanti e culturalmente differenti (esquimesi, indigeni del Borneo, delle Figi, gli Ekoi africani, etc.) è in primo piano la credenza che il tatuaggio assicuri un passaggio per l'oltre tomba.

Le Figiane credono che se non sono tatuate, dopo la morte, saranno mangiate dagli Dei.

Il tatuaggio non era quello clownesco e quasi esclusivamente facciali cui siamo abituati e nemmeno usato solo prima della battaglia.

Uomini e donne se ne coprivano i corpi dalla testa ai piedi, ed era insieme un «contatto con la divinità» e un modo (assai ingenuo) di coprire la nudità.

Gli indiani vivevano quasi sempre come natura li aveva fatti, mentre le popolazioni dell'Africa si coprivano almeno i genitali, gli indiani non nascondevano neanche quelli.

Quelli sociologi hanno una precisa funzione nella società umana. LANG sostenne l'esistenza di legami genetici tra il tatuaggio e la prima organizzazione sociale intesa come manifestazione di gruppo.

Che questo sia vero dimostra il fatto che il tatuaggio individua altrettanti gruppi, specie tra i popoli meno progrediti mentre, man mano che questi popoli progrediscono verso la civiltà hanno una tendenza all'affermazione individuale e, pertanto cessano di tatuazzare.

Il tatuaggio serve in molti casi a distinguere la casta, l'età.

Gli indù del Bengala tatuazzarono i loro figli in modo tale da poterli riconoscere nell'altro mondo.

I tatuaggi magico-religiosi sono derivati dal culto degli Dei o Demoni, diffusi ovunque tra i popoli primitivi.

Molti di questi tatuaggi avevano lo scopo di spaventare il nemico in battaglia, un segno, che analogamente alla maschera, serviva al soggetto anche per sentirsi potente.

Ma maschera come il tatuaggio — afferma ALFONSO M. DI NOLA — serviva nelle società arcaiche a potenziare il combattimento con la forza rappresentata dal tema di mascheramento: il combattente diveniva forte come il leone o come la tigre e, parallelamente, atterrava il suo aspetto l'avversario.

Il tatuaggio aveva il ruolo di indicare l'autorità ed il comando ed aveva un ruolo valorizzatore, al contrario di quello che oggi gli viene attribuito.

Altrove il tatuaggio sembra avere la funzione di un distintivo, ora di rango, ora di appartenenza a determinate categorie o caste: ma, mentre anche il rango può essere una qualificazione religiosa, le categorie indicate con il tatuaggio sono per lo più fondate sulla religione: così presso i popoli totemisti dell'America settentrionale ogni gruppo totemico ha segni propri: nell'Australia e nella Melanesia il tatuaggio spetta ai soli iniziati.

A volte, tra le donne, spetta solo a quelle coniugate e solo a quelle che hanno avuto figli.

Ancora diversa sembra la concezione per cui presso alcuni popoli polinesiani si fanno tatuare coloro che sono in lutto, come pure gli omicidi.

Malgrado le differenti funzioni, si può dire che mentre si fa spesso uso di tatuaggio in determinate condizioni di crisi,

In alcuni popoli della Nuova Guinea il tatuaggio possedeva un valore mnemonico, così le donne neoforesi usano farsi tatuare il ritratto dei parenti defunti e questo aspetto ha esemplare analogia con quanto avviene nelle donne dell'Italia meridionale, solite a portare al collo l'immagine fotografica del defunto.

I koita facevano incidere sul proprio corpo i simboli dei nemici uccisi in battaglie: si ha una analogia con l'uso di fare delle «tacche» sui fucili da parte degli uomini dediti alla caccia o da parte degli aviatori sui propri aerei durante la guerra.

Il tatuaggio giapponese assume caratteristiche proprie soprattutto per la diffusione che ha in quel Paese: la sola Tokio conta più di 2.800 grandi tatuati ed ogni 1° ottobre, ancora oggi, sfila per le strade un corteo di uomini, a prima vista coperti di indumenti curiosi, che ad una più attenta osservazione si rilevano come tatuaggi.

A questa sfilata partecipano solo i discendenti dei gruppi che in epoca antica, prima dell'era Meiji, avevano il compito di difendere dal fuoco la città, fatta di case di carta.

Ma questi giovani non sono i soli a tatuarsi, poiché contrariamente a quanto avviene in Europa, ove il tatuaggio è segno di svilimento, in Giappone il tatuaggio è segno di raffinatezza ed eleganza ed esso è diffuso tra gli artisti e gli intellettuali.

Il corpo umano viene lavorato con la stessa arte che viene usata per dipingere i vasi giapponesi.

Un grande maestro dell'arte del tatuaggio non ripresenta mai lo stesso contenuto.

I giapponesi sono fieri del loro tatuaggio, che viene considerato come un'opera d'arte che nessuno potrà rubare e che ognuno potrà portare con sé anche dopo la morte.

Anche il tatuaggio, seguendo l'andazzo dei tempi, va inflazionandosi: dal tatuaggio artigianale, ove solo raramente i colori erano più d'uno (in genere blu o rosso, si sta passando ad un tatuaggio professionale, ove si adopera la «penna elettrica».

Nel primo l'esecutore imprime la propria personalità, mentre nel secondo il contenuto appare standardizzato, con molti colori, ma privo di ogni personalità.

quali le epidemie, le guerre, il lutto, la perdita della libertà, etc., quali per consolidare, marcandola, la propria posizione di appartenenza ad un gruppo, altrove quest'ultimo intento prevale anche senza un effettivo stato di crisi, in vista di tutti i possibili pericoli, tra i quali la morte.

In Europa e nel vicino Oriente il tatuaggio è oggi molto diffuso nelle forme di *auto* ed *eterotatuaggio*.

Nell'usanza popolare traspaisano gli antichi significati religiosi del tatuaggio: mentre infatti si hanno tatuaggi, che indicano l'avvenuta partecipazione a determinati riti religiosi (ad esempio il pellegrinaggio a Loreto), altri di carattere egualmente religioso (tatuaggi mistici e devozionali) segnano una distinzione in base ad esperienze religiose ed altri ancora (tatuaggi superstiziosi) tendono ad assicurare protezione al soggetto (i segni sono in tal caso singoli porta fortuna).

Esistono anche nel folclore i tatuaggi professionali, che indicano un mestiere od un grado gerarchico.

L'uso del tatuaggio nelle società segrete (per esempio la camorra) ha carattere iniziatico, in quanto distingue i vari gradi degli affiliati.

La diffusione del tatuaggio tra i delinquenti ed i tatuaggi a carattere osceno pongono particolari problemi psicologici e forse psicopatologici che dovremmo esaminare successivamente.

Da queste premesse noi possiamo già pervenire ad una conclusione; e cioè che il tatuaggio è pregno di significato, con qualsiasi motivazione esso venga usato.

Sia che esso venga effettuato sul corpo di un uomo o su quello di una donna, il tatuaggio non esaurisce il suo compito nel suo contenuto, ma esso va sempre al di là di esso.

Praticamente esso ha il valore di un messaggio, un messaggio che acquista il ruolo di elemento rivelatore dello stato d'animo del soggetto e di alcune caratteristiche della sua personalità.

In rapporto a questi fatti noi possiamo oggi fare due affermazioni:

a) che nella società moderna il tatuaggio si effettua in determinate situazioni;

b) che il contenuto di esso è correlato con le caratteristiche della personalità del soggetto.

Aspetti situazionali

(Particolarmente sintomatici in ordine ai luoghi e alle persone)

Per quanto riguarda la prima affermazione è certo che il tatuaggio si effettua in particolari situazioni: ad esempio nelle feste religiose.

Nelle feste religiose del Tlinkit (Australia), chi dirige la cerimonia indossa un abito, che riproduce, in parte o in tutto, il corpo dell'animale, eponimo del clan.

Le stesse pratiche vigono in tutto il Nord-Ovest Americano mentre identiche usanze sono in vigore presso i Minnitarre, quando muovono a battaglia, e presso gli Indiani del Pueblo.

Presso gli Iowa ogni clan ha un taglio speciale dei capelli: nel clan dell'aquila due grossi ciuffi sono lasciati sul davanti della testa, un altro pende dietro; in quello del bufalo i ciuffi sono disposti in forma di corna.

Tra gli Arunta determinati tagli vengono praticati sulle sorelle e sulla futura moglie dell'iniziato: ne risultano cicatrici, la cui forma viene riprodotta su ogni oggetto sacro, le cui linee richiamano il totem.

Tra gli Yerkla, durante l'iniziazione si procurano al giovane degli sfregi, che lasciano cicatrici, il cui numero e forma variano secondo il totem.

Se i tatuaggi mediante mutilazione o sacrificazioni non sempre hanno un significato totemico, rappresentativi del totem sono invece quasi sempre i semplici disegni eseguiti sulla persona.

L'indigeno non ne fa però uso quotidiano.

Quando si dedica ad occupazioni prettamente economiche, quando i piccoli gruppi si disperdono per cacciare o pescare, egli non si preoccupa di questo uso, del resto complicato.

Ma quando i clan si radunano per fare vita comune ed attendere insieme alle cerimonie religiose, egli se ne orna obbligatoriamente.

Uno dei riti principali della iniziazione, quello che immette il giovane nella vita religiosa della tribù, consiste nel dipingergli sul corpo il simbolo totemico.

Queste decorazioni totamiche fanno già intuire che il totem non è solo un nome o un emblema, ma in effetti proprio in rapporto ad una significazione di etichetta collettiva e di

carattere religioso, tutte le cose vengono classificate in sacre e profane.

Quindi il tatuaggio totemico nei popoli scarsamente acculturati ha un carattere quasi esclusivamente religioso, collegato tuttavia ad un determinato ruolo qualificante, come quello dei sacerdoti, o riferito ad un periodo importante della vita dell'uomo, in particolare all'età di passaggio dall'adolescenza alla vita adulta.

Questa caratteristica di totem, di sacralità ha apertamente il tatuaggio, del quale abbiamo prima parlato, e cioè di quello che si riscontra in parecchie persone, che si recano in pellegrinaggio in determinati luoghi sacri: in questi casi il fiorellino, che viene tatuato sul dorso della mano, non solo rappresenta l'aderenza ad un determinato gruppo, in questo caso il pellegrinaggio, ma un qualcosa, che proteggerà l'individuo dei pericoli legati alla sua esistenza umana.

È certo che dobbiamo segnalare ancora un'altra caratteristica che riguarda l'atmosfera nella quale il tatuaggio totemico viene effettuato: nei popoli primitivi esso rappresenta un segno necessario al quale l'individuo non può sottrarsi, mentre ad esempio nei pellegrinaggi religiosi che si svolgono nei nostri templi il tatuaggio è spesso il frutto di una particolare situazione psicologica che fa sì che il soggetto aderisca quasi necessariamente a farsi tatuare.

In questo caso è la particolare atmosfera che accompagna il pellegrinaggio a coartare l'individuo in una scelta che può divenire obbligatoria.

Per quanto riguarda ad esempio la devozione Mariana, De Vincentiis afferma che «la scelta dell'immagine (talora relativa ad uno specifico culto locale) può essere dovuta al momento epifanico del conforto, alla speranza, diversamente sentita; di mediazione proficua presso il potere divino; all'ossequio per la supremazia sovrana; alla suggestione, spesso inconsapevole, operata dal principio della maternità; al riconoscimento (in rapporto anche a quest'ultima operazione di intermediaria) della regalità escatologica e trionfale del figlio sovrumano; alle credute relazioni del medesimo con il Padre; al valore illustrativo necessario all'accesso della suprema vetta della cristologia, etc.».

Evidentemente — prosegue De Vincentiis — questi ed altri bisogni più o meno avvertiti dalla coscienza e più o meno dotati di efficacia protettiva, possono variamente concorrere

ed influire, alternarsi e variamente predominare, difformemente presentarsi in ordine a situazioni contingenti, interiore o mesologiche.

Né da trascurare la rilevanza, talora determinante di miti popolari, apparizioni, prodigi, interventi angelici, spazialità dei luoghi santi, tradizioni collettive e di accedimenti soprannaturali, potenzialità portentose di reliquie o del cadavere, l'induzione suggestiva di *ex voto*.

Tutte queste figurazioni del tatuaggio, che sono caratterizzate da loro carattere religioso, sono tuttavia condizionate da uno degli istinti primordiali dell'uomo, legato alla sua condizione umana.

L'uomo conoscendo la sua finitezza di fronte all'infinito del mondo circostante, la limitazione delle proprie risorse alle energie illimitate dei fenomeni che lo circondano, non può fare altro che propiziarsi il favore di un ente superiore, attraverso un rituale ed un cerimoniale che, estraendo dalle modalità formali, sensibilmente diverse, ma correlate allo sviluppo culturale dell'epoca, sono tuttavia sintomatiche di uno stesso sentimento, quello della impotenza e del bisogno di assistenza da parte di un ente o di una divinità, ai quali si attribuisce la possibilità di poterlo difendere dallo scatenamento delle energie naturali.

Per questi tatuaggi totemici sono quindi caratterizzanti il grado di sviluppo culturale del gruppo al quale il soggetto appartiene, ed il manifestarsi in occasioni di eventi, sempre legati all'idea religiosa.

Che essi si manifestino per sottolineare un determinato evento o per impetrare aiuto o intercessioni non ci sembra elemento di importanza essenziale per differenziare questi due aspetti del tatuaggio.

Una diversa ambientazione tuttavia è da segnalare per alcune forme di tatuaggio dell'età nella quale viviamo: una ambientazione tuttavia che per di per sé potrebbe condizionare l'uso del tatuaggio, di un tatuaggio che non ha però connotazioni religiose, riferendosi a contenuti vari.

Ci riferiamo soprattutto ai tatuaggi frequenti nei marinai specie tra quelli che, essendo imbarcati in navi da trasporto come le petroliere, sono addetti a lunghi viaggi durante i quali per mesi interi non hanno la possibilità di comunicare che con quelli che sono sulla stessa loro nave.

In questi casi singoli elementi soggiacciono all'attività della interazione del gruppo, che si manifesta tanto più intensamente quanto più a lungo dura la separazione dal mondo circostante; in questi casi la mancanza di comunicazione con il mondo esterno rende ogni singolo elemento del gruppo estremamente sensibile ad un processo di imitazione: la solitudine, la noia di una comunicazione monotona ed iterativa fa sì che il soggetto si trovi esposto all'azione del gruppo che acquista le caratteristiche ed il ruolo del clan.

Il soggetto non può né desidera essere emarginato e si assoggetta pertanto alle più svariate modalità di esistenza del gruppo aderendovi senza alcuna resistenza.

In questa maniera i marinai cedono alla suggestione del gruppo e spesso vi aderiscono simbolicamente assoggettandosi al tatuaggio.

In questi casi pur possedendo sempre un significato, il tatuaggio non ha più la caratteristica di essere l'espressione di un sentimento religioso ma piuttosto quello più semplice di aderenza ad un determinato gruppo.

Senza il tatuaggio spesso il soggetto si sente escluso, mentre il marcare alla stessa maniera ed in modo indelebile il proprio corpo acquista il significato di un atto di solidarietà per gli altri e di eversione da una solitudine che per la stessa situazione diventerebbe per lui insopportabile.

La stessa situazione psicologica è alla base dei tatuaggi nei luoghi di isolamento quali le prigioni, i reclusori, i collegi.

La situazione è analoga, salvo che talora il contenuto è diverso: in non pochi casi infatti il tatuaggio assume il ruolo di un distintivo di appartenenza quale quello che spesso è stato notato in individui che, avendo passato un periodo di tempo nelle prigioni romane, alla dimissione portano ben evidenti sul dorso della mano un particolare segno costituito da una serie di tre punti a forma di triangolo.

Tale segno è un distintivo di appartenenza ad un gruppo ed in questi casi è frequente l'idea del clan del gruppo; tuttavia come si è detto all'inizio, il tatuaggio sì fatto può acquistare il ruolo di elemento classificante gerarchicamente gli affiliati.

Il tatuaggio che tuttavia ha un minor valore significante è paradossalmente quello che sembra più ricco di contenuto, e cioè quel tatuaggio ove il segno cessa di essere elementare per acquisire un contenuto più complesso.

Ci si è chiesti se il tatuaggio fosse in qualche relazione con la psichiatria ed eventualmente le modalità di tale rapporto.

Lombroso nel suo studio sull'uomo criminale (1875-1877) considerava il tatuaggio come un carattere anatomico-legale specifico del criminale.

Egli aggiungeva che il tatuaggio assumeva il ruolo di un segno specifico differenziale «il criminale dal folle».

Lo stesso Lombroso tra gli 800 alienati internati a Pavia ed a Pesaro aveva trovato soltanto quattro tatuati.

Questa proporzione dello 0,5% fu confermata anche da Zani a Gaggi, Livi e Severi a Siena, Paoli a Genova: si poteva così affermare che contrariamente al criminale, il malato di mente non si tatuava e lo faceva molto scarsamente.

In Francia E. Marandon de Montyel invece trovava tra i malati di mente in Marsiglia il 13% di tatuati.

La percentuale veniva confermata da Daguillon, che trovava l'11,20% nei malati di Will-Evrard, da G. le Gorant de Tromelin, che rilevava la percentuale del 14% di tatuati nei malati ricoverati negli ospedali di Aix e di Marsiglia.

Contrariamente a Lombroso, Herber (1950) concludeva che la prova della frequenza relativa dei tatuaggi nei malati di mente era confermata.

La proporzione dei tatuati in un ospedale non si discosta da quella che si può rilevare nell'ambiente nel quale viene reclutata la clientela dell'ospedale stesso.

Yamoto (1963), paragonando i 65 malati ai 368 non tatuati maschi di un ospedale per veterani trovò che la media era del 15% e che la percentuale dei tatuati ricoverati in reparti psichiatrici non era superiore a quella riscontrata nei servizi di medicina e chirurgia.

Ma i tatuati presentano nel loro insieme maggiori deviazioni della personalità delle persone non tuate.

Secondo il lavoro precedente di Gittleson e collaboratori le personalità psicopatiche sono più frequenti significativamente tra i tatuati (48% per Gittleson, 54% per Ferguson Rypert).

Anche per Larder e Korn e Yamanoto la diagnosi di personalità psicopatica è di gran lunga la più frequente tra i tatuati, mentre le psicosi endogene sono rare.

Bourgeois e Campagne affermano pertanto che tra la popolazione tatuata si trovano meno schizofrenici e più personalità psicopatiche.

Tutte queste affermazioni, prima quella della frequenza della personalità psicopatiche tra i tatuate, rendono comprensibili le correlazioni tra il tatuaggio ed alcuni aspetti sociali quali la scarsa riuscita nella vita, il fallimento dei matrimoni etc.

L'età media del tatuaggio è in genere ai 19 anni per tutti.

Questa media — su valori tra i 17 e 21 anni — è confermata da Pollak e Mackenna, Ferguson-Ryport, Yamanoto.

Quanto alle motivazioni addotte, Bourgeois e Campagne affermano che il 67% dei malati di Gittleson le identifica in motivi di moda, il 12% in una prova di virilità ed il 10% soltanto in ragioni estetiche.

Due soltanto affermano di essersi sottoposti alla pratica del tatuaggio sotto l'influenza di disturbi psicosensoriali uditivi.

Il 55% dei tatuati aveva iniziato questo uso durante il servizio militare, mentre il 10% aveva praticato il tatuaggio durante il periodo di prigionia.

Tuttavia l'iniziazione alla pratica del tatuaggio avviene nella maggioranza dei casi sotto l'influenza dell'attività del gruppo.

Bourgeois e Campagne hanno cercato di evidenziare l'atteggiamento dei psicopatici nei riguardi del loro tatuaggio e cioè se essi preferivano che il tatuaggio fosse visibile o meno.

Il 40% dei loro malati desiderava che il tatuaggio fosse visibile, il 28% era di parere contrario, il 31% non manifestava alcuna opinione, il 21% voleva disfarsene, il 75% voleva conservarlo.

Dei malati di questi AA. il 50% non era stato tatuato che una sola volta, un malato era stato sottoposto 44 volte al tatuaggio, tra i 16 e i 17 anni.

Dei malati di Bourgeois e Campagne il 12% era stato tatuato prima dei 16 anni, il 42% prima dei 18 anni ed il 70% prima dei 21 anni.

Un solo malato era stato tatuato a 10 anni.

È da rilevare da tutte queste statistiche come l'età di inizio per l'uso del tatuaggio è quasi sempre l'età giovanile e ciò deve essere rapportato in parte alla debole strutturazione della personalità ed in parte alla facile suggestionabilità dell'età giovanile.

È da sottolineare ancora come l'età adolescenziale è quella nella quale si manifesta nella maniera più evidente il cattivo adattamento, che praticamente si estrinseca con le fughe, i tentativi di suicidio, e le tossicomanie.

Il primo di questi tipi di disadattamento — cioè la fuga — presenta spesso come corollario l'inserimento del giovane disadattato in un gruppo, venendosi così a determinare una convergenza di fattori che preludono a riflessi sociali che hanno come conseguenza la vita in comune con elementi già emarginati della società, lo scadere di determinati valori morali della società, la ricerca affannosa di sempre nuovi espedienti, atti a placare l'insoddisfazione che domina questi elementi, il ricorso alle droghe ed a tutte quelle modalità esistenziali che gratificano in maniera evidente le velleità esibizionistiche del soggetto, velleità che spesso si estrinsecano nel tatuaggio.

Fatto questo inciso, sul quale ritorneremo più avanti, dobbiamo trarre alcune deduzioni dalle statistiche riportate dai vari AA.

Per quanto riguarda la locazione, i tatuaggi hanno una frequenza del 60% sugli avambracci, del 12% sulle mani, del 10% sulle braccia, del 15% sulla gola, del 4% sulle gambe, del 3% sulle coscie, del 2% sul dorso, del 2% sulla testa, del 2% sulle mammelle e del 1% sugli organi genitali.

Al contrario degli uomini le donne tatuate sono alquanto rare, anche se noi ne abbiamo trovate tre in un solo gruppo, che occasionalmente si era formato in una stazione di villeggiatura.

Le tre donne presentavano caratteristiche di una personalità isterica, fortemente nevrotica: tutte e tre si erano fatte tatuare sui glutei una farfalla.

Bourgeois e Campagne riportano le ricerche che essi hanno svolto in ambiente diverso: in un servizio di psichiatria in un ospedale civile a Bordeaux.

Essi non trovarono alcun tatuaggio nella clinica privata, mentre il 9% dei malati visitati nel servizio psichiatrico dell'ospedale civile generale presentava dei tatuaggi.

La percentuale dei tatuati uomini raggiungeva il 17% nell'ospedale psichiatrico dipartimentale, mentre le donne avevano una percentuale dell'1%.

Si comprende come molti di questi dati sono correlati con l'estrazione sociale dei malati considerati, con le loro condi-

zioni economiche, culturali e pertanto essi dovrebbero essere rapportati ad un sistema di campionamento difficilmente attuabile.

Tuttavia, ritornando alle osservazioni di Bourgeois, si osserva che i 2/3 (70% dei tatuati) sono dei psicopatici, mentre il 5% sono dei psicotici ed il 13% schizofrenici.

Se la percentuale dei psicopatici risponde alle nostre attese, una certa meraviglia suscitano le cifre relative agli schizofrenici ed ai psicotici.

Le nostre impressioni al riguardo sono quanto mai negative, sia per la scarsa tendenza degli schizofrenici a riunirsi in gruppo, sia anche per la loro peculiare mancanza di iniziative.

A proposito di questa apparente contraddizione Bourgeois afferma che è rimasto meravigliato come i tatuaggi dei malati, da loro esaminati, siano nella loro quasi totalità sconosciuti e dai medici e dagli infermieri del reparto.

Il corpo di questi malati — egli afferma — è ignorato, negletto ed i malati solo in casi eccezionali vengono denudati dai medici.

Per quanto riguarda la preferenza per la sede del tatuaggio Bourgeois e Campagne confermano la preferenza per gli avambracci ed il dorso, mentre affermano che in tutti i tatuati del viso da loro osservati, nessuno aveva il carattere del suicida sociale (quale si osserva nel nostro secondo malato), di sfida alla società, di gesto disperato.

In genere si trattava di punti o di linee.

Per quanto riguarda il contenuto dei tatuaggi di 155 e cioè del 17,41% era costituito da punti, pur diversamente situati: alla diversa situazione di essi era attribuito un significato diverso, era quello di disprezzo della giustizia, per le donne, etc.

Il contenuto dei disegni spesso riguarda la raffigurazione di cuori, spesso trafitti, di iniziali, di uccelli, di siluettes di donne, di serpenti, di numeri simbolici, quali il 13, di monete, di date, di teste di morte, di occhi, di rose, di animali, disegni dello zodiago, di testa di cavallo, etc.

La rappresentazione del cuore trafitto era la più frequente (25,50%), seguita dall'immagine di santi, di armi, etc.

Per quanto riguarda il contenuto delle frasi, il più frequente era quello di «a mia madre», che si riscontrava 25 volte, poi quello che riguardava il nome di una donna, poi

quello «al mio amore», «per quello che io amo», «alla mia fidanzata», «per la mia vita», «a te», «ai miei figli», «ai miei genitori», «a mio padre», «alla mia donna», «odio», «amore», «violenza», «dimenticare», «mai perdonare», «uccidere o lasciar vivere», «gloria», «amore», «danaro», «morte o gloria», «figlio della sfortuna», «nato per soffrire», «sfortuna», «né Dio né Maestro», «vivere o morire», «libertà», «me ne frego», «io rido di tutti», «mea culpa», «mors ultima ratio», «inferno e dannazione», «merde», «morte alle vacche», «amor omnia vincit», «amore», «liebe», «io e te», «amore perduto», «non piangere», «Vietnam», «California», etc.

Da una rapida rassegna si può arguire come il tema dell'amore perduto e della morte sia il più frequente: il soggetto praticamente si pone su un piano diverso dagli altri uomini, sul piano dell'emarginazione, ove la vita cessa di essere attuale per diventare una nostalgia, un qualcosa che si è posseduto per un certo periodo di tempo, ma che si è irrimediabilmente perduto.

Frequente è l'immanenza della morte sia come cessazione di vita, sia come prospettiva di una vita soprannaturale, che il soggetto dimostra formalmente superato a suo modo dai legami dell'esistenza.

Da questo abbiamo esposto sino ad ora è certo che il tatuaggio può essere diviso in due tipi: quello che si basa sulla etnografia, e quello che invece acquista un carattere significativo; il primo è di spettanza esclusiva dei popoli scarsamente civilizzati, il secondo fa parte della fenomenologia dei nostri giorni; il primo è un tatuaggio rituale primitivo collettivo, il secondo un tatuaggio individuale contemporaneo.

Il primo ha un significato magico ed esso fa parte dei riti destinati a rinsaldare la forza virile dell'uomo, la fecondità della donna, l'iniziazione dell'adolescente.

Esso ha lo scopo propiziatorio di ottenere la protezione di forze o di potenze occulte.

Accanto a questo significato magico il tatuaggio primitivo ha un valore artistico di ornamento della pelle.

Tutti questi ruoli il tatuaggio può conservare anche ai nostri giorni, anche se esso acquista sempre di più il ruolo di rifiuto di una integrazione sociale, o di appartenenza a certi gruppi socio-politici, che vivono al margine della società.

In questo senso il tatuaggio diventa *trasgressivo* ed *aggressivo*.

In Francia sono state rilevate con frequenza le seguenti frasi tatuate: «la mia vendetta sarà terribile», «questa mano mi vendicherà», «pieno di odio», «dimenticare ma perdonare mai», «vinto ma indomo», «né Dio né Maestro», «nato per soffrire», «sfortunato», «figlio dell'infelicità», «vivere o morire».

Un tatuaggio riportava la seguente frase: «il passato mi ha ingannato, il presente mi tormenta, l'avvenire mi spaventa».

Altra frase ricorrente: «il bagno penale mi aspetta, la gendarmeria sarà la mia tomba, la ghigliottina sarà la mia fine».

Questi tatuaggi sopraricordati sono stati studiati dai francesi soprattutto in individui condannati ai «bagni penali» e sono soprattutto facciali e per mezzo di essi gli internati si autocondannano a restare ai margini della società civile.

Papillon nella sua fuga descrisse l'incontro con uno di questi uomini, la cui faccia era coperta quasi completamente da tatuaggi azzurri, il più evidente rappresentava un grosso scarafaggio.

Sul significato del tatuaggio ci sono molte considerazioni da fare: in alcuni casi il tatuaggio appare come un segno di riconoscimento (ad esempio compagni d'arme, di reclusione, etc.).

In questi casi si potrebbero codificare i significati: coloro che erano appartenenti ad un battaglione d'Africa, portavano incise le lettere T.P. o la testa di un soldato su un piccone ed una pala incrociata, i galeotti del carcere di Marina nell'Isola di Olean portavano tatuati la testa di un marinaio sopra una pala ed un piccone incrociati.

Coloro che condannati da un Tribunale Militare avevano scontato la pena al Carcere Militare Calvi, in Corsica, si riconoscevano per un grappolo d'uva tatuato su un braccio.

Gli ex ospiti del Riformatorio di Eyesses portavano un segno verticale sulla terza falange del dito di ogni mano.

Una farfalla in volo indicava i ladri professionisti; un'aquila che solleva una donna nuda è lo stemma dei protettori; un pugnale attorcigliato ad un serpente significa «odio e vendetta»; i quattro assi (picche, cuori, fiori e quadri nell'or-

dine) indicano «lo pugnalo al cuore, gli prendo il denaro e lui cade al suolo».

Tre punti tatuati sulla tabacchiera anatomica significa «morte alle vacche»; cinque punti, di cui uno centrale, comunica: «solo tra quattro mura».

Un punto sulla prima falange delle dita, meno che al pollice, significava «io disprezzo la giustizia».

Due punti sul glande significavano «odio e vendetta».

Il «Point du Gouape» situato sullo zigomo sinistro è il segno del protettore.

Talora questo punto si accompagna con piccoli tratti all'angolo di ciascuna palpebra.

Le «Point de Fraye» portato talora dagli invertiti è situato sotto lo zigomo destro.

Le «Point de Brick» situato sotto l'angolo estremo dell'occhio sinistro, è per la donna, l'equivalente del primo, sull'uomo («point du Gouape»).

Infine le lesbiche si riconoscono con un punto laterale a destra sul labbro superiore, o a sinistra sul labbro inferiore, accompagnato talora da trattini all'angolo delle palpebre.

Come sosteneva Delarue: «questi segni sfuggono facilmente ad uno sguardo indifferente ma sono perfettamente visibili e chiari per colui che possiede la chiave per verificare a coloro i quali sono indirizzati».

In effetti l'osservatore che si diverte a scoprire i segni sui volti e sulle mani degli individui che compongono una folla (nella metro, per esempio), si meraviglia nello scoprire tanti punti «de gouape» e di «morte alle vacche».

Per quanto riguarda il tatuaggio e l'ambiente sociale nel quale si vive riteniamo importante riportare i risultati di una inchiesta di Lassalle e Boussat (1969) che hanno studiato cento soggetti tatuati, rilevati su una popolazione di circa 13.000 soggetti, sottoposti a visita in un centro di selezione militare.

L'età dei soggetti variava tra i 17 e i 20 anni.

I soggetti tatuati furono divisi in tre gruppi:

- a) soggetti senza antecedenti disturbi nel comportamento: (28);
- b) delinquenti abituali: (37);
- c) delinquenti occasionali: (35).

Il risultato delle loro ricerche con il tipo di tatuaggio viene riassunto nella tabella seguente:

Numero totale dei tatuaggi	Senza precedenti		Delinquente		Delinquente abituale	
	59		161		139	
Tipo di tatuaggio	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Antisociali	19	31,6	74	45,9	85	61,1
Erotici	22	37,2	37	22,0	28	20,1
Sentimentali	3	5,0	11	6,8	10	7,1
Religiosi	3	8,4	6	3,6	4	2,8
Diversi	10	16,4	33	20,4	12	8,4

Cinque forme di tatuaggio

I tatuaggi sono stati rubricati in cinque forme: antisociali, erotici, (tipo femmina nuda, etc.); sentimentali (pensieri dedicati alla madre, al padre, alla fidanzata, etc.); religiosi e diversi.

Le persone osservate che non avevano e che non presentavano tatuaggi erano 59 ed il contenuto dei tatuaggi era per il 31,6% antisociale; per il 37,2% erotico; per il 5% sentimentale; per l'8,4% religioso; per il 16,4% il contenuto era vario.

Nei delinquenti abituali il contenuto antisociale saliva al 45,9% mentre in quelli occasionali questo si presentava nel 61,1% dei casi.

Per quanto riguarda la provenienza l'inchiesta dimostrava che coloro che provengono dalla campagna sono scarsamente tatuati.

Lo studio dell'ambiente familiare ha mostrato ancora una volta la carenza della figura paterna, mentre l'assenza della madre è scarsamente osservata.

Per quanto riguarda l'entità del nucleo familiare sembra che la maggioranza derivi da famiglie dove i figli sono cinque o più.

Il livello socio-economico dei tatuati è in genere molto basso così come il livello scolare.

I tatuaggi sono più frequenti tra i delinquenti omosessuali, mentre tra i delinquenti occasionali si trovano con maggiore facilità tra coloro che si dedicano al furto di macchine e agli scippi.

Per quanto riguarda la figura del tatuatore, di tutte le persone osservate, la maggior parte si era rivolta a dei compagni e non pochi si erano autotatuati seguendo la tecnica suggerita da altri camerati essi stessi tatuati.

Il luogo di esecuzione è vario, tuttavia la prigione ricorre 29 volte, i centri di rieducazione 25 volte, i centri di formazione professionali per adulti 6 volte, e i collegi d'insegnamento tecnico 3 volte.

Concludendo le maggiori osservazioni di questi due autori sono le seguenti: nel 72% dei casi è stata rilevata una coesistenza tatuaggio-delinquente; l'ambiente familiare ed il basso livello socio-economico con carenza della figura paterna e che l'ambiente del tatuaggio è quello dei giovani riuniti in bande.

Vogliamo terminare sottolineando come attualmente si abbia l'impressione che il tatuaggio sia diventato di moda, debordando dalla clientela abituale a una più borghese.

Esistono oggi giovani coppie di tatuati che provengono da quartieri alti, intellettuali, sognatori, borghesi.

Il tatuatore professionale di Parigi, che si chiama Bruno, afferma che nella sua clientela vi è gente rappresentativa di tutte le classi e tra queste un Procuratore della Repubblica, parecchi commissari di polizia ed anche dei sovrani.

Ci dobbiamo chiedere se le persone, presso le quali il tatuaggio acquista un tale ruolo siano dei malati di mente.

Secondo alcuni — Bromberg ad esempio — coloro che appartengono a questa categoria sono nevrotici ed immaturi, deboli e psicopatici, secondo Heild essi presentano dei segni acquisiti di degenerazioni.

Dello stesso parere è anche Roque de Fursac.

Per Hemberg il tatuato «privo di questa forza morale, che permette di resistere alle influenze derivanti dall'ambien-

te ... presenta debolezza mentale, squilibrio, deficienza del controllo di sé».

Tutti gli AA. sottolineano quasi all'unisono caratteristiche che sono dello psicopatico e non dello psicotico, tanto che qualcuno si domanda se il tatuato non sia difeso dalla psicosi del suo tatuaggio.

In effetti il tatuaggio è la conseguenza più di una sociopatia che di una psicosi del suo tatuaggio.

In effetti il tatuaggio è la conseguenza più di una psicosi ed è difficile essere contemporaneamente perverso e folle.

Noi vediamo che i soggetti dei quali ci stiamo occupando non possono e non vogliono integrarsi nella società, accettare le sue leggi; essi restano ai margini della società ed il loro tatuaggio è testimone di questo rifiuto; esso segnala, sottolinea, marca questo rifiuto.

Questo atteggiamento emotivo, impulsivo, transitorio nell'adolescenza, si può tuttavia rafforzare in certi adulti, che allora esibiscono e moltiplicano i loro tatuaggi.

Ci si deve domandare, quando in un tatuato esiste la psicosi, se possono essere intravisti correlazioni tra il tatuaggio e la psicosi.

Secondo gli AA. italiani la risposta è negativa, mentre al contrario Marandon De Montyel afferma che esiste un legame tra i tatuaggi della giovinezza ed i deliri, che si manifesteranno successivamente.

Daguillon trova un rapporto comprensibile tra tatuaggi e contenuto del delirio.

Se questi AA. trovano questa correlazione, altrettanto numerosi sono quelli che negano un tale rapporto: giustamente Le Goaran de Tromelin afferma che il tatuaggio «sul fondo mentale del tatuato più che sul contenuto del tatuaggio».

Vi è spesso una concordanza «forse accidentale» tra contenuto del tatuaggio e del delirio ma più frequentemente viene rilevata una discordanza.

Vi possono essere tatuaggi mistici, che si osservano in deliranti erotici, vi possono essere, ed esistono, specie tra gli psicotici, tatuaggi, che assumono il ruolo di un cerimoniale, difendendo il soggetto dagli influssi malefici dei nemici.

In questi casi vi è una correlazione certa tra delirio e tatuaggio, nel senso che il secondo assumerebbe il ruolo di una

difesa messa in atto dal soggetto, ma è molto difficile che il delirio possa apparire come uno sviluppo del tatuaggio, precedentemente effettuato.

È certo invece il collegamento del tatuaggio con l'attività e con lo sviluppo della vita sessuale del soggetto ed è altrettanto certo che nei soggetti tatuati con frequenza viene riscontrata una vita sessuale abnorme per cui quasi tutti i tatuati presentano delle anormalità, spesso delle perversioni dell'attività sessuale.

A livello individuale ed al di fuori di una patologia evidente si invoca abitualmente tutta una serie di fattori determinanti.

I motivi sessuali del tatuaggio sono complessi, ma generalmente in rapporto con la debolezza della identificazione maschile.

La pelle è un organo di attrazione sessuale maggiore ed il tatuaggio implica fattori sessuali.

Tutta la gamma delle pulsioni, degli arcaicismi, dei meccanismi e delle difese psichiche si ritrovano al livello di inferiorità e di onnipotenza, colpevolezza ed aggressività, esibizionismo voyerismo.

Dal punto di vista genetico le sensazioni del contatto del lattante con la madre e gli altri, gli scambi, i contatti della pelle giocando un ruolo maggiore nel progredire della conoscenza e nella strutturazione del proprio schema corporeo.

La pelle è il luogo principale degli scambi umani, ma diviene anche un luogo di proibizione, specie quando il bambino si sporca con le feci, con gli alimenti.

Successivamente il ruolo della pelle viene assunto dai vestiti, attraverso i quali si apprende la differenza dei sessi, dei ruoli, dei personaggi.

I vestiti servono di ornamento, di protezione, e di mezzo ausiliario del pudore.

La pelle resta legata all'intimità, ma nel giovane, che diventerà un tatuato, può verificarsi che essa ritorni al suo precedente ruolo, perduto con l'indossare i vestiti.

I tatuaggi rappresenterebbero un caso tipico di contestazione della sostituzione convenzionale degli interessi per i vestiti, gli ornamenti, le sottovesti e di una regressione allo stadio dell'interesse del lattante per la sua pelle.

Vi sarebbe nel giovane tatuato una tendenza latente alla omosessualità, una tendenza a farsi manipolare dall'operatore, a farsi introdurre del liquido nel proprio corpo.

Afferma Bromberg che gli artisti che eseguono il tatuaggio preferiscono i giovani e che i primi esercitano sui secondi una vera influenza seduttrice.

Il tatuaggio è in genere legato ad una comunità più o meno repressiva e monosessuata; le prigioni, le caserme, soprattutto le navi da carico e sovente ad una ebbrezza con dissoluzione del controllo emotivo: in genere questi fattori non si riscontrano negli ospedali psichiatrici e ciò sarebbe il motivo per cui il tatuaggio sarebbe poco diffuso tra i malati di mente.

Vi è del sadismo e del masochismo nel tatuaggio, vi è una volontà del dolore, preteso da alcuni AA. tra i quali Lombroso, che in realtà è un desiderio abnorme legato alla immissione di un oggetto estraneo nel proprio corpo, e questo dolore in alcuni casi si può trasformare in voluttà sessuale.

Il tatuaggio è chiaramente una manifestazione di esibizionismo: i disegni, le frasi che il soggetto ha fatto dipingere sul suo corpo, non sono fatti per essere ammirati da lui stesso, ma per essere guardati dall'altro, affinché questi lo ammiri e lo situi in una dimensione piena di nuove attrattive.

L'esibizionismo raggiunge il suo acume, quando il tatuaggio si trova su gli organi genitali: le donne, al contrario dell'uomo, utilizzano il tatuaggio come i vestiti, per suggerire ed eccitare ed infatti presso di essi il tatuaggio raggiunge la massima intensità nel campo delle oscenità.

Si potrebbe considerare il tatuaggio in termini di oggetto e di fenomeno transizionale, «designando in questa maniera la zona d'esperienza, che è al centro tra l'erotismo orale e la vera relazione oggettuale, tra l'attività creativa primaria e la proiezione di ciò che è stato già introiettato.

Terza parte, che costituisce una zona intermedia nella quale la realtà interiore e la vita esteriore contribuiscono l'uno e l'altra al vissuto esistente, come luogo di riposo per il soggetto, impegnato in questa fatica umana incessante, che consiste nel mantenere la realtà interiore distinta e tuttavia in stretta relazione» (Winnicott).

Questo stadio geneticamente intermediario è quello della esperienza della illusione e fonda successivamente il simbolismo, le arti, la religione.

È il luogo ove la tensione dell'impegno costante con la realtà si rilascia.

In questa prospettiva un terzo elemento si prospetta tra il dentro ed il fuori e si concretizza nel tatuaggio.

È nello stesso tempo oggetto interiore, essendo sotto la pelle, ma anche fa parte dell'esterno essendo visibile sulla pelle, rinforzandola e segnandola, captando lo sguardo dell'altro per sottometerlo.

Mentre il vestito sarebbe un oggetto transizionale, la pelle sarebbe un organo transizionale.

Tatuaggi e vestiti rappresentano due aspetti e due tappe dell'evoluzione umana, i primi analoghi alla magia, i secondi che hanno conservato una funzione importante nelle cerimonie religiose e sociali sino ad ora.

Un'ultima considerazione vogliamo fare e riguarda la diffusione, o meglio una maggiore diffusione del tatuaggio nell'età attuale.

È certo che oggi si assiste al ritorno di certe manifestazioni arcaiche e quando gli Dei muiono, quando i sistemi di valore crollano, l'uomo non riprova che una sola cosa: il suo corpo (Malraux).

Ed in questa frase vi è forse tutta la verità su questa tendenza superficialmente assurda.

Noi andiamo verso una struttura tribale mentre contemporaneamente in Africa, ove questa struttura era preponderante, si va verso una struttura più ampia e meno limitata.

È sintomatico che presso i popoli così detti civili si noti questa tendenza ad una diffusione del tatuaggio che è in contraddizione con la tendenza alla detatuazione che si osserva nei popoli africani.

Questa tendenza dei popoli africani a rifiutare il tatuaggio sarebbe da considerare come un segno della loro maturazione, mentre nei popoli civili la diffusione del tatuaggio sarebbe da considerare come un segno di involuzione.

Alla fine di questa nostra rassegna crediamo di poter fare nostre le conclusioni alle quali arriva Bromberg: il tatuaggio è più manifestazione di un conflitto nevrotico, dipinto sulla superficie del corpo che una regressione atavica ad un amore ornamentale.

Noi possiamo distinguere due tipi di individui tatuati:

1) l'esibizionista, come ad esempio il marinaio che ogni anno aggiunge un disegno alla sua collezione di tatuaggi. Noi qui siamo molto prossimi alla perversione.

2) Il giovane, che compensa i propri sentimenti di inferiorità per mezzo del tatuaggio e si identifica per mezzo di esso con gli uomini forti.

Siamo qui nel versante nevrotico.

Il tatuaggio è raro nei psicotici.

Per concludere vogliamo effettuare una rapida disamina dei due casi che ci hanno indotto a rivedere il problema del tatuaggio sottolineando come abbiamo di proposito scartati i casi frequenti nei quali il tatuaggio era moto limitato e conformista.

I due casi che noi riportiamo sono nella loro iconografia non frequenti.

Nel primo caso si tratta di un marinaio, che a varie riprese, a guisa di collezioni, si era fatto tatuare diverse figure sul proprio corpo.

La iconografia di questo caso rende evidente come in molti casi il contenuto sacro dei disegni si mescoli con il contenuto profano: ed infatti sul dorso del nostro paziente la figurazione della santa appare vicina a figure non certo oscene ma sicuramente non religiose.

Nel secondo caso (psicopatico, alcoolista), si osserva che tutto il corpo è istoriato da frasi che in alcuni casi si sovrappongono come dei palinsesti.

Sembra che il malato abbia voluto deliberatamente alterare i propri lineamenti dal naso, alla bocca, alle palpebre, in modo da cancellare con i caratteri primitivi anche la sua personalità.

Sulla clavicola destra una frase sulla sfortuna, sul collo un richiamo a Bonnie and Clyde, i due eroi della malavita americana, sul petto, il nome della Bardot, sulle braccia il nome di Dilinger, di «cosa nostra» quasi che il soggetto, sicuramente debolmente strutturato e per giunta menomato, abbia voluto infierire sul proprio corpo per renderlo anche per gli altri oggetto di frustrazione.

Sicuramente sadismo, masochismo ed esibizionismo si intrecciano creando uno spettacolo che nella sua configurazione ispira all'osservatore un sentimento di profonda pena.

RIASSUNTO

Gli autori passano in rassegna il fenomeno da un punto di vista storico e geografico.

Esaminando poi i significati psicologici e trasgressivi dello stesso, ponendo in evidenza come attraverso i tempi abbia perso il significato magico per assumere quello di rifiuto di integrazione sociale.

Concludono ribadendo le finalità del tatuaggio, etnografiche da una parte, di spettanza dei popoli scarsamente civilizzati, e simboliche dall'altro, tipiche del tatuaggio individuale contemporaneo.

Vengono inoltre ampiamente studiate le interferenze tra devianza, psicosi e disadattamento sociale, quali moventi inconsci della volontà di tatuarsi.

Lo studio è documentato con statistiche a livello internazionale.

RESUME

Les auteurs passent en revue le phénomène d'un point de vue tant historique que géographique.

Ils examinent ensuite ses significations psychologiques et de transgression, en mettant en évidence le fait qu'au cours du temps, il a perdu sa signification magique pour assumer celle de refus de l'intégration sociale.

Il concluent en confirmant les finalités du tatouage, ethnographique, d'une part, propres aux peuples faiblement civilisés, et symboliques, d'autre part, typiques du tatouage individuel contemporain.

On étudie, en outre, amplement les interférences entre déviance, psychose et désadaptation sociale, en tant que motifs inconscients de la volonté de se tatouer.

L'étude est documentée avec des statistiques à l'échelon national.

SUMMARY

The authors review the phenomenon from a historical and geographical aspect.

They then go on to examine its psychological and transgressive meanings, highlighting that over the centuries its has lost its magic significance to assume that of a refusal of social integration.

They conclude by confirming the purposes of tattooing: ethnographic on the one hand, concerning poorly civilised peoples, and symbolic, on the other, typical of the contemporary individual tattooing.

The interferences between deviances, psychoses and social maladjustment, as unconscious motives underlying the desire to tattoo oneself, are fully examined.

The study is documented with statistics at international level.

RESUMEN

Los autores analizan el asunto desde un punto de vista histórico y geográfico.

Luego pasan a examinar el mismo en sus significados psicológicos y de transgresión, dejando en claro cómo ha venido perdiendo su significado mágico a través del tiempo para pasar a ser un rechazo de la integración social.

Terminan insistiendo en los objetivos del tatuaje: etnográficos, por una parte, de expectativa de poblaciones ocasamente civilizadas, y, por otra parte, los objetivos típicos del tatuaje individual contemporáneo.

Además se han estudiado ampliamente las interferencias entre desviación, psychosis y desadaptación social, como motivaciones inconscientes de la voluntad de tatuarse.

El estudio está documentado con estadísticas internacionales.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren stellen zusammenfassend das Phänomen in historischer und geographischer Hinsicht dar.

Hierauf untersuchen sie die psychologischen und transgressiven Bedeutungen des Phänomens, wobei sie hervorheben, wie es im Lauf der Zeiten seine magische Bedeutung verloren hat, um diejenige der Ablehnung der sozialen Eingliederung zu erlangen.

Abschließend bekräftigen sie die ethnographische Zielsetzung der Tätowierung einerseits als Angelegenheit wenig zivilisierter Völker, und andererseits die Bedeutung, die typisch ist für die zeitgenössische individuelle Tätowierung.

Außerdem werden weitgehend die Interferenzen zwischen Devianz, psychose und sozialer Nichtanpassung als unbewußte Beweggründe für den Wunsch nach Tätowierung untersucht.

Die Studie wird dokumentiert durch internationale Statistiken.

AIDS E PENITENZIARIO: UNA VISIONE EUROPEA SULLE PROBLEMATICHE GESTIONALI

TERESA ABATE (*)

1. - *Introduzione*

Spesso si sente parlare del concetto di gruppo a rischio; tale concetto esprime a pieno la condizione nella quale vengono oggi a trovarsi molti ristretti, infatti circa il 60% della popolazione penitenziaria europea è costituita da tossicodipendenti i quali sono secondi solo agli omosessuali per il rischio di contrarre l'AIDS. Da quanto detto è evidente che la sieropositività rinvenuta nella popolazione penitenziaria è ovviamente legata alle due condizioni fondamentali di rischio: omosessualità e tossicodipendenza. Da sempre le comunità chiuse ed in particolare i penitenziari subiscono l'influsso di paure e sospetti verso rischi ignoti. In particolare la condizione del detenuto, già di per sé emarginante, trova nella sieropositività una ulteriore marcatura infamante, qualora le paure di cui sopra non siano rimosse e diano luogo a convinzioni radicate che sono poi fonte di tensione, tanto per il personale penitenziario quanto per i detenuti stessi.

L'impressione che queste categorie hanno è che l'Amministrazione e per essa la società, li esponga cnicamente ai rischi e non si siano sufficientemente informati rispetto alle problematiche che ha innescato la sindrome da immuno-deficienza acquisita.

Nel 1985 il panico è serpeggiato in alcuni penitenziari europei (Belgio, Francia e Germania) dando luogo a disordini interni, tuttavia il problema è comune e trova uno sbocco

(*) Vice Direttore presso la Casa Circondariale «Poggioreale» di Napoli.

naturale nelle pressioni esercitate sui rispettivi servizi sanitari penitenziari. Le domande che si pongono per i responsabili dei servizi amministrativi e sanitari dei penitenziari sono comuni in tutta Europa e possono essere sintetizzate nel seguente schema:

- a) La sieropositività è condizione sufficiente o necessaria all'isolamento?
- b) Vi è utilità nell'effettuazione di uno screening di massa?
- c) Quali sono i rischi reali per gli operatori penitenziari?
- d) Quali sono i rischi medico-legali connessi alle decisioni dei responsabili?
- e) Quali misure di prevenzione primaria devono essere adottate (profilassi)?
- f) Quali misure di prevenzione secondaria devono adottarsi (atteggiamento terapeutico)?

Nei primi mesi dell'87 il Consiglio d'Europa si è occupato di questi problemi attraverso un'indagine effettuata in 17 paesi rappresentati da una popolazione penitenziaria di circa 270.000 persone (1); questo studio ci è sembrato interessante ai fini della presente trattazione poiché prende in giusta considerazione le implicazioni che l'AIDS comporta per i servizi sanitari penitenziari e per le Direzioni Amministrative.

Dal punto di vista epidemiologico-statistico i dati numerici emersi sono relativamente significativi per le diversità dei sistemi di raccolta. Tuttavia il dato fondamentale emerso è quello che la percentuale di sieropositività è nettamente collegata a quella della tossicodipendenza. In alcuni paesi come la Svizzera, indagini sono state effettuate anche sul personale senza per altro segnalare nessun sieropositivo. I dati dei diversi paesi si aggirano tra l'1,3% del Belgio ed il 26% circa della Spagna di detenuti risultati sieropositivi, mentre la Svizzera si attesta sull'11%. L'Italia, nella quale tutti i detenuti possono essere sottoposti al test Anti-HIV, è attestata sul 16,8% di sieropositivi nell'86 su uno screening di 30.392 detenuti. Le basse percentuali di Belgio e

(1) HARDING T.W., *Il controllo dell'AIDS nei penitenziari*, in *Federazione Medica*, ottobre 1988, Ed. Medico scientifiche, Torino.

Lussemburgo (2,1%), così come la completa assenza di sieropositività a Cipro ed in Portogallo sono suggestive di tasso di infezione da HIV già basso nella popolazione generale o tuttavia di una percentuale inferiore di detenuti tossicodipendenti. Il basso livello di screening inglese condiziona la infima percentuale di sieropositività riscontrata in Inghilterra e nel Galles (0,1%), in netto contrasto con la effettiva realtà dell'uso di droghe in Inghilterra.

Nel riscontro di sieropositività a livello penitenziario sussistono condizioni doppie di rischio, nelle quali risulta complesso determinare quale dei fattori sia effettivamente significativo ai fini della sieropositività. Tale è il caso dell'Italia che, in una indagine sulle detenute, ha espresso una sieropositività compresa tra il 17 ed il 25%, evidenziando che nella maggioranza dei casi si trattava di donne dedite alla prostituzione, più che tossicodipendenti. Da quanto esposto la sieropositività in Europa Occidentale sembra interessare quasi 30.000 detenuti con percentuali superiori al 10%. Per quanto attiene invece allo stato di malattia i dati significativi riguardano solo Italia e Spagna con rispettivamente 10 e 22 pazienti a tutto il 1986, dati che comunque lasciavano prevedere un rapido aumento dei casi nei successivi tre anni (2).

I problemi etici e trattamentali nonché terapeutici sono emersi nel 1987 e sono collegati alla difficoltà di dover agire su giovani pazienti affetti da questa gravissima patologia in ambiente penitenziario.

2. - *Problematiche inerenti lo screening e l'assistenza a soggetti sieropositivi ed affetti da AIDS*

In molti paesi sia ai soggetti a rischio che a quelli che non lo sono, viene offerta la possibilità di eseguire il test (3).

In due paesi Italia e Lussemburgo è concessa la possibilità di effettuare il test a tutti i detenuti nuovi giunti. Altro

(2) Implications médico-sociales du dépistages du SIDA chez les détenus toxicomanes, *J. Méd. Lég. droit médical*, 29, 423-426, 1986.

(3) IPPOLITO G., REZZA G., *AIDS, Se e quali interventi di screenings possono essere giustificati*, in *Il Polso*, giugno-luglio 1987, Milano.

TABELLA I

**MODALITÀ DI SCREENING, TRATTAMENTO DEI DETENUTI
SIEROPOSITIVI E CON AIDS IN 17 PAESI EUROPEI**

	Screening per anti HIV	Trattamento detenuti sieropositivi	Trattamento detenuti con AIDS
Austria	Su richiesta	Nessuna misura speciale	Ricovero in carcere, con possibilità di trasferimento in ospedale civile
Belgio	Gruppi a rischio (volontario) e su richiesta	Singola cella. Accesso a tutte le attività	Trasferimento in ospedale universitario
Cipro	Gruppi a rischio (nessun rifiuto)	Ripetizione ogni 6 mesi	Nessun prigioniero sieropositivo
Danimarca	A richiesta	Nessuna misura speciale, eccetto isolamento: 1) se il comportamento crea rischio di infezione; 2) a richiesta	Trasferimento in ospedale
Francia	Gruppi a rischio volontario	Nessuna misura speciale	Ricoverato in carcere; se necessario trasferimento in centro speciale
Gran Bretagna (*)	A richiesta	Separazione possibile per «motivi manageriali»	Trattato in ospedale civile
Grecia	Gruppi a rischio (test gradualmente esteso agli altri detenuti)	Speciali reparti clinici. Luoghi separati per attività fisica. Supplementi dietetici	Nessun caso
Irlanda	A richiesta	Separazione totale degli uomini. Le donne in celle separate. Restrizione delle attività lavorative e ricreative	Trasferimento in ospedale pubblico
Italia	Nuovi entrati (volontario)	Nessuna misura speciale	Possibilità di ricovero in ospedale civile
Lussemburgo	Nuovi entrati (**). Ripetizione nei gruppi a rischio tossicodipendenti in permesso	Non concesso il lavoro in cucina e in alcune altre attività	Nessun caso
Norvegia	Su richiesta	Nessuna misura speciale, se non per i detenuti violenti	Possibile scarcerazione anticipata. Rimpatrio per gli stranieri
Olanda	Nessun screening	Nessuna misura speciale, a meno che il detenuto minacci le guardie con materiale contaminato (misure disciplinari)	Trasferimento in ospedale. Condoni e scarcerazione possibili se la prognosi è infausta.
Portogallo	Tutti i detenuti	Isolamento totale	Ospedale civile
Germania Ovest	Gruppi a rischio (volontario)	Nessuna misura speciale	Non specificato
Svezia	Tutti i detenuti sono incoraggiati (volontario)	Nessuna misura speciale. Supporto psicologico	Nessun caso
Svizzera	Gruppi a rischio (volontario)	Nessuna misura speciale. Supporto psicologico	Trasferimento in ospedale universitario. Sentenza sospesa in casi terminali

(*) Dati solo per l'Inghilterra e il Galles.

(**) Il detenuto che rifiutava viene posto in isolamento.

aspetto fondamentale è la riservatezza dei dati raccolti attraverso i tests che solo in alcuni paesi viene presa seriamente in considerazione (Austria, Belgio, Svizzera). In altri Paesi le Direzioni Penitenziarie chiedono tali informazioni ai servizi sanitari interni onde adoperare «misure speciali» quali le celle singole e la restrizione di attività lavorative e ricreative. Le restrizioni alle quali sono soggetti i detenuti sieropositivi non vengono applicate in 6 Stati Europei tra cui l'Italia (è significativa in proposito la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 3127/5577 del 27.6.85 che nel dettare le informazioni e misure precauzionali esclude l'isolamento ed ogni forma di restrizione conformandosi ai consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità).

In alcuni Paesi del Nord-Europa i criteri di separazione dei sieropositivi dagli altri detenuti sono esclusivamente legati a comportamenti violenti che possono creare rischi di infezione (Norvegia, Svezia). Celle singole vengono invece adoperate per i sieropositivi in Belgio, Germania ed Irlanda. In Germania inoltre vi è un'ulteriore limitazione riguardante l'accesso alle cucine o ad altre attività lavorative a rischio, per evitare tensioni negli altri detenuti. In Inghilterra ragioni manageriali sono alla base della separazione dei sieropositivi dal resto della popolazione (evitare reazioni aggressive degli altri detenuti e del personale interno). La Nazione che ha usato quale misura restrittiva l'isolamento è il Portogallo, ma è facile, osservando le statistiche, spiegarsi il perché di tale condotta, in quanto il numero dei sieropositivi in tale Nazione è bassissimo. Le misure prese nei confronti del problema AIDS nei penitenziari sono differenti e sono comunque espressione di criteri diversi. In pratica se la sieropositività è fonte di provvedimenti e precauzioni particolari nonché di restrizioni ai diversi livelli per i detenuti è giustificato lo screening di massa routinario, altrimenti risulta inutile l'effettuazione del test di routine. Gli unici due Stati che non si avvalgono esclusivamente di considerazioni del personale medico per le decisioni relative all'assistenza ai sieropositivi sono Germania ed Inghilterra per i motivi prima citati. Sotto l'aspetto trattamentale le strutture ospedaliere esterne sono utilizzate in 6 Stati, nella sola Francia si utilizzano servizi specialistici interni; sotto il profilo medico-legale e criminologico solo due Stati (Germania

e Norvegia) prevedono la possibilità di rilascio anticipato dei detenuti affetti da AIDS. La scoperta della sieropositività mediante il test impone la necessità di informare i pazienti soprattutto in virtù delle implicazioni che tale notizia può avere nell'ambito del loro stile di vita. Il criterio dell'informazione risulta essere l'unico criterio unificante le diverse strategie di approccio al problema. Infatti in tutti gli Stati vengono fornite dettagliate informazioni sull'AIDS, poiché è ormai evidente che solo una efficace attività di educazione sanitaria può sostituirsi a quei presidi preventivi che la scienza non è ancora riuscita a trovare e quindi limitare la crescita e la diffusione della malattia nelle diverse popolazioni. In molti Stati si è ovviato tale necessità con la preparazione di opuscoli informativi redatti con l'ausilio delle Autorità sanitarie nazionali (4). Nel carcere nel quale presto servizio, un gruppo di tossicodipendenti ha personalmente redatto e corredato con efficaci e simpatiche vignette uno dei suddetti opuscoli, riuscendo ad esprimere in un linguaggio chiaro approfonditi concetti di infeziologia ed immunologia resi così accessibili alla massa. Tale iniziativa mi ha visto partecipe in qualità di responsabile del suddetto gruppo, poiché credo nell'utilità di queste attività non solo come mezzo di informazione, ma quale attività di gruppo sinergica e quale scambio di culture ed arti diverse.

Un altro opuscolo di prossima pubblicazione certamente riguarderà l'igiene personale e degli ambienti comuni, argomento questo sul quale in altre Nazioni vengono date ai soggetti indicazioni precise, e tale pubblicazione potrebbe essere tradotta in diverse lingue onde creare un'agile strumento di comunicazione, data la presenza dei detenuti stranieri. Il carcere costituisce il classico ago della bilancia per il controllo di questa malattia anche in ambito comunitario, in quanto realizza in seno all'istituzione una situazione di transito nella quale alte percentuali di sieropositivi tra i tossicodipendenti possono avere occasione di contatti omosessuali.

Essendo noto tra l'altro che individui dal comportamento nettamente eterosessuale possono indulgere a condotte

(4) BLANS J., *Educazione Sanitaria e mass-media*, in *Federazione Medica*, ottobre 1988, Ed. Medico Scientifiche s.r.l., Torino.

omosessuali occasionali, appare evidente che tali comportamenti rappresentano un tratto d'unione tra gruppi ad alto rischio ed individui suscettibili di essere fonti contagiose all'esterno.

La possibilità di rendere esecutive misure restrittive in ambito penitenziario, riconduce alla necessità di rendere obbligatorio il test. Tale atteggiamento viene invocato sostenendo che le Autorità preposte alla Direzione avrebbero la responsabilità di proteggere i ristretti da atteggiamenti e condotte legate alla promiscuità. Vi è comunque il risvolto che un'obbligatorietà del test nasconda eventuali responsabilità di politica gestionale. Infatti la presenza di rischi all'interno dei penitenziari dovrebbe imporre atteggiamenti e misure tese all'eliminazione del sovrappopolamento e quindi della promiscuità, creando così attività nuove e soprattutto condizioni di vita migliori.

I criteri suesposti sembrano essere certamente più validi rispetto a misure obbligatorie che non salvaguardano la riservatezza. È opportuno precisare che la popolazione detenuta italiana rispetto a molte altre situazioni europee vive certamente una realtà segregazionale del tutto diversa, la quale è espressione non soltanto di un garantismo ideologico ma di un atteggiamento etico e culturale proprio dei paesi latini. Nel nostro paese vige un approccio al problema che avvicina la strategia degli interventi per l'AIDS a quella della comunità esterna. Infatti l'ideale è rappresentato dal far leva sull'autonomia del detenuto, sulla sua responsabilità consapevole, individuale e comportamentale. Il che significa fornire ad ognuno il bagaglio necessario d'informazioni circa l'AIDS onde consentire la prevenzione, invece di puntare sui soli sieropositivi. Poiché il rischio è comune a tutti i detenuti sia all'interno delle strutture penitenziarie che all'esterno, si rende necessaria un'attività consultiva che coinvolga diverse professionalità sia all'interno che all'esterno del penitenziario. Infine uno dei problemi di più frequente riscontro non solo per l'AIDS ma per tutte le malattie infettive è quello di riuscire a seguire questi soggetti una volta in libertà, presso domicili che non sempre corrispondono a quelli dichiarati, fatto che si traduce in una impossibilità da parte delle strutture sanitarie preposte (U.S.L.) di operare con efficacia.

3. - *Conclusioni*

In concreto le misure atte ad evitare apprensioni ed allarmi ingiustificati da parte del personale e dei ristretti e che altresì riescono a contenere l'infezione potrebbero essere le seguenti:

1) Informazione ed aggiornamento continuo su AIDS e malattie trasmissibili, dirette al personale;

2) Creazione di materiale divulgativo eventualmente tradotto in inglese e francese, sui rischi connessi a particolari condotte sessuali ed all'uso di droghe;

3) Creare forniture di materiale profilattico per i detenuti anche in occasione di brevi permessi all'esterno, perché il bocciare simili iniziative è un atteggiamento pericolosamente miope, così come ipocrita è il definire tali iniziative quali incoraggiamenti a condotte promiscue nelle pubbliche istituzioni. Ricordiamo che dietro quest'ultima affermazione vi è un atteggiamento di notevole pericolosità epidemiologica e sociale;

4) Controllare l'ingresso illecito di aghi e siringhe nel penitenziario;

5) Eseguire il test Anti-HIV a richiesta di parte e corredarlo in ogni caso di un colloquio di sostegno psicosociale pre e post esecuzione. La comunicazione degli eventuali risultati è appannaggio del personale sanitario così come l'obbligo alla riservatezza, riservandosi comunicazioni in merito ai risultati alle Autorità Penitenziarie e Giudiziarie solo in caso di richiesta specifica da parte del detenuto;

6) Prevedere in ogni caso di sieropositività un iter psicologico terapeutico individualizzato;

7) Atteggiamenti occasionalmente segregazionisti appaiono controproducenti e di scarsa utilità sul piano igienico-sanitario, pertanto anche per i sieropositivi andrebbero incoraggiate le attività lavorative a qualsiasi livello;

8) Il rispetto di norme igienico-dietetiche sicuramente condiziona in positivo la vita dei sieropositivi fornendo un'azione preventiva sullo sviluppo dell'AIDS, pertanto la creazione di celle vivibili sotto il profilo igienico-sanitario fornite di adeguati servizi e il rispetto di una congrua alimentazione hanno un sinergismo notevole.

Un capitolo a parte è rappresentato dai soggetti affetti da AIDS in fase preterminale e terminale per i quali andrebbero individuate strutture, interventi e personale psico-sanitario idonei, ferma restando la considerazione di un eventuale rimessione in libertà, che al momento appare come uno dei quesiti giuridici e medico legali di più scottante attualità e di più incerta soluzione.

RIASSUNTO

L'AIDS costituisce un problema per la Sanità Mondiale, pertanto appare notevole l'amplificazione che la malattia subisce nell'ambito di una comunità chiusa qual'è il carcere.

Gli approcci gestionali al problema sono senz'altro diversi tra le varie nazioni, frutto di retroterra socio-culturali differenti.

L'Autrice, nel presente lavoro, ha voluto evidenziare queste diversità rispetto ad una realtà che alle soglie del 2000, ha posto drasticamente i governi di fronte al problema di una malattia infettiva della quale si sa poco o niente e che ha l'exitus come aspetto terminale. Le domande sorgono spontanee: come, quando e chi tutelare?

L'AIDS è solo un problema sanitario o è anche un problema che investe la sfera etica?

Come realizzare in carcere quelle strutture che non facciano dei sieropositivi degli emarginati tra gli emarginati, e come altresì salvaguardare il resto della popolazione detenuta? Come costituisce un raccordo ideale tra realtà extra ed intramuraria, riuscendo a seguire i sieropositivi anche dopo l'esperienza detentiva? In quale misura il pianeta giustizia si occupa di queste problematiche?

Questi sono alcuni dei temi trattati dall'Autrice su di un argomento che, dal 1984 ad oggi, è diventato di quotidiano riscontro nelle direzioni degli I.P.P. e di difficile soluzione.

RESUME

Le SIDA constitue un problème pour la Santé Mondiale et, partant, l'amplification considérable dont cette maladie fait l'objet dans le cadre d'une communauté fermée comme celle de la prison, revêt une importance notable.

Les approches gestionnaires à ce problème sont, bien certainement, diversifiées dans les diverses nations, en fonction de bagages socio-culturels différents.

L'Auteur a voulu mettre en exergue, dans le présent ouvrage, cette diversité à l'égard d'une réalité qui, à l'orée de l'an 2000, a mis, d'une façon draconienne, les gouvernements face au problème d'une maladie infectieuse dont on ne sait que peu ou rien et qui a l'existus comme aspect terminal. Les questions jaillissent alors spontanément: comment, quand et qui sauvegarder?

Est-ce que le SIDA est un problème uniquement sanitaire ou bien est-ce également un problème qui concerne aussi la sphère éthique?

Comment réaliser, dans la prison, des structures qui ne fassent pas des séropositifs des marginalisés parmi les marginalisés et comment, par ailleurs, sauvegarder les autres détenus? Comment constituer un raccordement idéal entre les

réalités à l'extérieur et à l'intérieur des murs, tout en parvenant à suivre les séropositifs même après leur expérience détentive? Dans quelle mesure la planète justice s'occupe-t-elle de ces problématiques?

Ce sont-là certains des thèmes traités par l'Auteur sur l'un des sujets qui, de 1884 à ce jour, est devenu un cas à l'examen quotidien dans les directions des Instituts de Prévention et de Détention et dont la solution n'est pas aisée.

SUMMARY

AIDS is a problem for world health; the extension the disease undergoes in a closed-community environment, such as a prison, thus appears of notable importance.

The management approaches to the problem are, without doubt, different among the various countries, and are the outcome of diverse socio-economic backgrounds. The Author has intended to highlight, in the present work, a situation that, on the threshold of the twenty-first century, has brusquely placed the governments before the problem of an infectious disease of which little or nothing is known, and which has death as its terminal aspect. The questions spring up spontaneously: how, when and who to protect?.

Is AIDS only a health problem or is it also a problem that affects the ethical sphere?

How is it possible to set up, in prison, structures that do not make the seropositive outcasts among outcasts, and how also can the prison population be safeguarded? How can an ideal link be set up between intramural and extramural situations, managing to follow the seropositive even after their prison experience? To what extent does the planet justice concern itself with this set of problems?

These are some of the themes dealt with by the Author on a hard-to-solve question that, since 1984, has been encountered daily in the prison managements.

RESUMEN

El SIDA constituye un problema para la Salud Mundial y por lo tanto es notable la repercusión que esta enfermedad tiene en el seno de una comunidad cerrada como es la cárcel.

Los enfoques de gestión del problema sin lugar a dudas varían de nación a nación, debido a antecedentes culturales y sociales diferentes.

En este trabajo la Autora quiere recalcar esas variaciones respecto a una realidad que, en vísperas del 2.000, ha llevado a los Gobiernos a encarar una enfermedad infecciosa de la que se sabe poco o nada y cuyo punto final es la muerte. Y uno espontáneamente se pregunta: ¿Cómo, cuándo y a qui%en tutelar?

¿Es únicamente un problema sanitario el SIDA o también es un problema que abarca la esfera ética?

¿Cómo se pueden concretar en una cárcel esas estructuras que eviten que los seropositivos se transformen en los marginados entre los marginados? Y además ¿Cómo salvaguardar al resto de la población detenida? ¿Cómo establecer un eslabón ideal entre las realidades de fuera y dentro la cárcel y lograr asistir a los seropositivos aun luego de la experiencia carcelaria? ¿En qué medida el mundo de la justicia se ocupa de estos problemas?

Estos no son más que algunos de los temas tratados por la Autora en relación con este asunto que de 1984 al día de la fecha se ha vuelto el pan cotidiano para las direcciones de los Institutos Penales y difícil de solucionar.

ZUSAMMENFASSUNG

AIDS stellt weltweit ein Problem für das Gesundheitswesen dar, wobei die Ausdehnung der Krankheit im Bereich einer geschlossenen Gemeinschaft wie die des Gefängnisses bemerkenswert erscheint.

Die verwaltungstechnischen Lösungsversuche sind zweifellos von Land zu Land verschieden und lassen sich auf die unterschiedlichen sozio-kulturellen Hintergründe zurückführen.

Die Autorin hat in dieser Arbeit die Verschiedenheit hervorheben wollen hinsichtlich einer Realität, die die Regierungen auf der Schwelle des Jahres 2000 drastisch mit dem Problem einer Infektionskrankheit konfrontiert hat, von der man wenig oder nichts weiß und zu deren Aspekten der tödliche Ausgang zählt. Die Fragen stellen sich spontan: wen wann und wo schützen?

Ist AIDS lediglich ein Problem des Gesundheitswesens oder auch ein ethisches Problem?

Wie soll man in Gefängnisstrukturen verwirklichen, die aus den Seropositiven keine Außenseiter unter Außenseitern machen, und wie soll man gleichzeitig den Rest der Strafgefangenen schützen? Wie eine ideale Verbindung zwischen Gefängnis und Außenwelt herstellen und die Seropositiven auch nach der Haftbefreiung nicht aus den Augen verlieren? In welchem Maße beschäftigt sich die Justiz mit diesen Problematiken?

Dies sind einige der Aspekte, die die Autorin zu einem Thema behandelt hat, mit dem die Direktionen der Straf- und Verwahranstalten seit 1984 täglich konfrontiert werden, und das schwer lösbar.

DIRETTORE E FORZE SOCIALI

PAOLO QUATTRONE (*)

Il presente lavoro attinge i suoi riferimenti di fondo da alcune considerazioni generali e — attraverso un breve excursus — riassume il difficile itinerario che ha contrassegnato la evoluzione e l'affermazione di alcuni non marginali principi che costituiscono il fondamento di ogni attività protesa allo sviluppo della realtà sociale in cui deve agire chi è preposto alle gravose e molteplici responsabilità direzionali, in strutture penitenziarie.

Infatti la complessa problematica che scaturisce dal tema «Direttore e forze sociali», suppone un quadro di riferimento che include considerazioni giuridiche, etiche e sociologiche, che preliminarmente, richiamo alla comune attenzione per giungere, quindi, alla formulazione di alcuni ambiti di forte e incisivo impegno applicativo.

1. — LEGALITÀ ED UMANITÀ: UNA CONQUISTA DA PERSEGUIRE E DA DIFENDERE

«Se c'è uno che soffre per la verità o la giustizia, io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli accorgimenti che la verità e la giustizia suggeriscono e che la legge fornisce».

Così scrisse Giorgio La Pira, uomo politico di nota risonanza, che largamente promosse intesa e solidarietà tra Istituzioni e comunità civile. Si condensano in questo riferimen-

(*) Direttore del «Nuovo Complesso» Penitenziario di Firenze - Sollicciano.

to le motivazioni personali, private o comunitarie, ma anche quelle istituzionali-pubbliche, nei confronti di una «vecchia e nuova povertà»: quella del penitenziario.

È l'intreccio fra libertà e giustizia che cadenza i rapporti — variamente concepiti ed articolati — fra struttura carceraria e forze sociali nelle loro varie espressioni centrali e periferiche.

In passato tra carcere e società non esisteva un rapporto stabile mediato da forze ufficiali, da programmi organici volti ad evitare l'antica ghettizzazione e separazione dal contesto sociale.

Lo stesso servizio sociale era irretito in forme anguste di intervento garantito da una professione peraltro ufficialmente non riconosciuta, anche se illuminata da esempi di dedizione personale.

Lo stesso dicasi degli enti locali che non si sentivano coinvolti e legati alla realtà carceraria la quale pur necessitava di grande attenzione politica.

Simile atteggiamento di passività caratterizzava anche le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. In tale contesto gli operatori penitenziari (direttori, agenti di custodia) unitamente ai detenuti vivevano la loro solitudine e l'innaturale emarginazione e la scarsa sensibilità della più ampia società civile.

Si è usato per costoro il termine di «operatori al negativo», cioè di garanti della funzione afflittiva della pena e delle condizioni di «oppressione» vigente all'interno degli Istituti.

Chi ha voluto esprimere solidarietà con la persona e riconoscere l'umanità di coloro che «avevano sbagliato», interpretando con una certa apertura il dispositivo della normativa penitenziaria per diverso tempo si è trovato in posizione minoritaria e di isolamento, pago solo della coerenza e sottoposto talora a severe e in generose valutazioni critiche. Sporadici gesti di umanità e di liberalità legale riempivano, pertanto, i vuoti istituzionali.

Tutto ciò caratterizzava il senso e l'orientamento ideologico di comportamenti poco sensibili all'obiettivo che soggiace alla più recente legislazione in materia.

D'altra parte, però, si è andata sviluppando ed affermando, con prepotenza, la cultura della solidarietà, cioè della condivisione, dell'essere «con» e dell'impegnarsi «per».

Autorevoli e significative prese di posizione a riguardo sono state espresse, chiaramente assunte e motivate, sul versante del pensiero di varia ispirazione ideale.

Si parla oggi della solidarietà nell'umanità e nella legalità come «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno, ossia per il bene comune, perché tutti siano veramente responsabili di tutti».

Si afferma il concetto di solidarietà, anche sul piano naturale ed etico, che dispone a ritenere l'uomo — qualunque sia la sua vicenda esistenziale — come simile ad ogni uomo. Da qui l'orientamento verso quanti sono esclusi dalla vita sociale e dall'esercizio delle fondamentali dimensioni del vivere civile, come precisa opzione preferenziale.

2. — L'AZIONE E L'IMPEGNO DEL DIRETTORE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTENZIONE SOCIALE ATTORNO AL PENITENZIARIO

In questa configurazione di pensiero e nel descritto contesto si innesta l'opera e la figura del Direttore. Egli sperimenta, non senza personale contributo, che l'attenzione verso le categorie marginali socialmente, come i detenuti, non sempre si configura positivamente su un piano organicamente e modernamente concepito e collocato, continuando invece a realizzarsi, nei fatti, secondo modelli non più accettabili, nonostante ed a dispetto delle rituali dichiarazioni di intenti.

Considerata la presente situazione sembra dover intraprendere ed orientare l'impegno su settori ben determinati, perché dal facile qualunquismo e dal generico, si passi alla concretezza effettiva. Per brevità espositiva privilegio alcuni ambiti di lavoro e di impegno.

a) *Cultura del dialogo: innovazione e continuità*

Alle complesse funzioni ed alle molteplici responsabilità di natura amministrativo-contabile, custodialistica e trattamentale proprie del Direttore si aggiungono, per la sua delicata azione di stimolo e di coordinamento, nuovi orientamenti.

Infatti le profonde trasformazioni della società contemporanea esercitano un determinante influsso anche sulla realtà penitenziaria. Ed a tale incidenza non può sottrarsi il compi-

to degli operatori statali, soprattutto quelli preposti a funzioni di precisa e delicata natura giuridica e sociale.

Se si considera poi il dato incontrovertibile degli orientamenti comuni degli studiosi coerentemente col dettato della Costituzione che postula la finalità rieducativa e risocializzante della pena, emerge una più acuta consapevolezza dell'impegno per il superamento della frattura tra società e carcere, nonostante positivi segnali di inversione di tendenza.

L'Istituto penitenziario, un tempo separato dalla società civile per necessità, tradizione e cultura si apre al mondo esterno ed al territorio facendo emergere una nuova visione della pena indicata come «cultura del dialogo», che cerca di garantire a tutti un inserimento, aiutando chi ha sbagliato.

Occorre, quindi, consolidare l'impegno attorno all'uomo in detenzione, e conseguentemente incrementare un umanesimo solidaristico, capace di sfatare luoghi comuni. Si tratta, in sostanza, di convertire in termini di adeguati gesti operativi il campo della solidarietà, tenendo conto tuttavia che le carceri sono cassa di risonanza delle problematiche esistenti al di fuori e dove persistono influssi di carenze e di disinteresse. È necessario perciò, con sano ed obiettivo discernimento, che il Direttore giunga a valutare come e quanto tali disfunzioni sociali persino sulla comunità carceraria, per opporvi opporuni ed incisivi interventi.

Su questo terreno si gioca la sagacia e l'acutezza di analisi e di progettazione di chi svolge mansioni direttive. E ciò per applicare senza tentennamenti lo spirito innovativo che fonda e pervade la più recente legislazione che ha imposto precise aperture ai consueti orizzonti del trattamento penitenziario. Insomma deve attuarsi una grande scommessa che coinvolga tutti: dai politici agli operatori. I risultati della legge recente sono molti, positivi e importanti. Ma ancora resta molto da fare.

b) *Carceri, enti e comunità civile: una triplice funzione unitaria*

È così simbolicamente tracciata un'altra pista su cui deve perseguire l'impegno del Direttore. Infatti la legge n. 663 del 10 ottobre 1986 al cap. III, unitamente alle modalità del trattamento penitenziario rispondenti ai particolari bisogni

della personalità di ciascun detenuto soggetto dell'azione dei singoli operatori, sollecita anche la partecipazione della comunità esterna.

Si configura perciò, per la direzione del penitenziario una doverosa, proficua e concreta possibilità di interventi tra carceri ed azione politica propria delle Istituzioni, degli Enti pubblici e privati, i quali devono considerare la loro partecipazione all'incremento delle relazioni tra comunità carceraria e società libera, tra le scelte più qualificanti per la crescita umana, morale e sociale da essi istituzionalmente perseguite.

Occorre, infatti, ritrovarsi concordi nella condivisione attorno ai problemi del penitenziario, pur con differenti ruoli e responsabilità. E se la funzione sociale del carcere da una parte deve tranquillizzare l'opinione pubblica, garantendo la segregazione di chi è stato riconosciuto colpevole di violazione della legge; dall'altra parte il carcere e la realtà carceraria in genere hanno il diritto di reclamare dalla comunità civile e particolarmente dagli Enti preposti allo sviluppo dell'ordinato progresso civile ogni possibile sostegno politico-legislativo.

Non dovranno essere risparmiate energie perché la direzione instauri una prassi di collaborazione, graduale ed oculata, tra le Autorità dello Stato, rappresentanze parlamentari, responsabili di Istituzioni ed Enti di varia ispirazione e denominazione e soprattutto con le forme del volontariato di diversa ispirazione.

Solo così potrà effettuarsi la necessaria integrazione tra mondo carcerario e comunità esterna. Intuitivi sono i vantaggi sia per la vita e il clima degli Istituti di pena, sia per la stessa convivenza civile.

Allo studio attento ed alla rilevazione del Direttore è affidata, col contributo delle forze vive interessate, l'individuazione di quali meccanismi debbano essere attivati per rimuovere eventuali situazioni di disagio che rallentano l'applicazione degli orientamenti sin qui esposti, tenendo conto delle specifiche condizioni culturali-storiche-economiche dei singoli territori.

È, questo, l'intento estremamente significativo perché venga innovato e qualificato il rapporto istituzioni, realtà sociale ed organismi direttivi delle carceri. Non più estraneità e separazione ma condivisione di un unico modello su cui con-

vergere per la salvaguardia e la promozione della dignità dell'uomo detenuto attraverso l'adozione di una serie di meccanismi funzionali all'effettiva riabilitazione ed al conseguente sviluppo della società.

Appare perciò in tutta evidenza quale debba essere il ruolo proprio del Direttore a cui è demandato il non facile compito di tessere positive relazioni interpersonali, suscitare sopito interessamento, attenuare esasperati individualismi e convogliare potenzialità operative perché si affermino comportamenti più efficaci, perché anche il tessuto sociale sia coinvolto in questa azione di necessaria collaborazione.

La mediazione propulsiva del Direttore molto si avvantaggerà di sempre più estese conoscenze nei vari settori amministrativi, ove più facilmente potranno essere rappresentate istanze e necessità degli Istituti di pena.

Non sarà impossibile ottenere dalle forze sociali e politiche nuove riflessioni sulla giustizia oltre ai doverosi interventi amministrativi ed economici per carceri a misura umana e perciò più vivibili.

A questa visione ottimistica si contrappone però una dura realtà. Nonostante tutto, cioè, non si può sottacere la constatazione che all'impegno degli operatori penitenziari, sempre e dovunque fa riscontro altrettanta positiva attuazione di quanto, per legge positiva, è demandato ad altri specifici organismi.

È ricorrente constatazione riscontrare il ribaltamento sugli operatori penitenziari di disfunzioni e lentezze nell'applicazione della riforma penitenziaria che invece sono causate, e perciò imputabili, alla scarsa attenzione e sensibilità delle Autorità politiche centrali o Periferiche.

Esse continuano ad ignorare le carenze strutturali delle carceri le gravi insufficienze dei ruoli di tutte le categorie di operatori penitenziari nonché l'inadeguatezza del loro trattamento giuridico ed economico.

Il silenzioso impegno di fedeltà nei riguardi delle Istituzioni democratiche della Repubblica, l'assenza pressoché generale di eclatanti note contestative e di rivendicazionismo esagitato, spesso sono distortamente interpretati, dai settori interessati, quale indice di acquiescenza e di debolezza contrattuale e sindacale, favorendo in tal modo il pretestuoso alibi per ulteriore rinvio — sine die — della soluzione non

più procrastinabile delle giuste istanze degli operatori penitenziari che da ormai troppo lungo tempo richiedono una riforma globale dell'Amministrazione.

Non si addice, perciò a quanti politicamente rappresentano il Paese nelle sedi autorevoli e parlamentari disattendere quanto difficile e rischioso sia l'insostituibile compito di chi serve lo Stato e le sue Istituzioni nelle carceri.

In esse nel recente passato è stato possibile perseguire e raggiungere positivamente il contenimento del fenomeno eversivo di matrice terroristica, oggi è in atto una decisa volontà degli operatori penitenziari di arginare e vanificare, per quanto possibile e con tutti i mezzi che si hanno a disposizione l'azione di proselitismo delle organizzazioni criminali.

Le suggestioni sin qui proposte, se attentamente valutate nelle sedi competenti, potranno e dovranno tradursi in concreti impegni ed interventi operativi, tesi a dare il giusto rilievo e l'adeguata attesa risposta alle istanze degli operatori penitenziari che — con spirito costruttivo e di autentico servizio all'intera comunità civile — quotidianamente faticano per la salvaguardia della vita democratica e delle migliori fortune del nostro Paese.

RIASSUNTO

La complessa problematica che scaturisce dal tema «Direttore e forze sociali», suppone un quadro di riferimento che include considerazioni giuridiche, etiche e sociologiche che l'autore richiama alla comune attenzione per giungere, quindi, alla formulazione di alcuni ambiti di forte ed incisivo impegno applicativo.

Nel lavoro viene posto il problema delle funzioni e del ruolo professionale del Direttore penitenziario a cui la vigente normativa demanda il non facile compito di coordinare la complessa attività gestionale dell'istituto.

Dall'analisi emerge una figura «nuova», atipica, che deve provvedere, operando in conformità alle prospettive innovative della riforma carceraria, ad assicurare un equilibrato rapporto tra legalità ed istanze di umanità rispettosa delle vicende della popolazione detenuta.

Vengono segnalate oggettive carenze e additate necessarie verifiche alla luce dei riferimenti dottrinali e delle esperienze sempre in divenire, proprie della mobilità socio-culturale.

L'attenzione viene inoltre rivolta agli operatori penitenziari.

Essi portando il peso della diuturna fatica di servitori dell'ordinamento democratico, nel ritmo serrato del loro servizio, non dispongono certamente di sufficienti spazi di tempo per incorrere trattazioni e sussidi di varia natura per un conforto e sostegno nella loro attività.

Uno spaccato quindi dal quale emerge nettamente il divario fra il dato normativo consacrato nella legge e il dato empirico registrato attraverso il confronto tra le «cose fatte» e le «cose da fare».

Vengono, in ultimo, propiziati i doverosi interventi volti ad una razionalizzazione dei rapporti tra le varie categorie di operatori, ad una meglio definita indi-

viduazione dei rispettivi ruoli in ordine alle finalità dell'esecuzione penale, nonché al necessario adeguamento dei livelli di reclutamento e di professionalità, in armonia con la natura dei compiti affidati ai penitenziaristi dalle leggi di riforma.

Solo sulla scorta di tali presupposti, secondo l'autore, potrà affermarsi una mentalità adeguata ai tempi che sviluppi uno stile nuovo e metodologicamente più produttivo nell'autorevole servizio di Direzione e gestione degli Istituti di pena, tenendo conto delle ineludibili sollecitazioni poste dal corretto rapporto carcere-territorio-comunità.

RESUME

La problématique complexe qui émerge du thème « Directeur et forces sociales » postule un cadre de référence comportant des considérations juridiques, éthiques et sociologiques que l'auteur rappelle à l'attention commune pour en arriver, ensuite, à la formulation de certains domaines d'un engagement d'application fort et incisif.

Dans cette oeuvre, on pose le problème des fonctions et du rôle professionnel du Directeur de pénitencier auquel la législation en vigueur impose la tâche contraignante de coordonner les activités de gestion de l'institut.

De l'analyse émerge une figure « nouvelle », atypique, qui doit vailler, en opérant en conformité avec les perspectives innovatrices de la réforme pénitentiaire, à assurer un rapport équilibré entre la légalité et les instances d'humanité respectueuse des vicissitudes de la population détenue.

On signale des défaillances objectives et on indique les vérifications nécessaires en fonction des références doctrinales et des expériences incessantes propres à la mobilité socio-culturelle.

L'attention est consacrée, en outre, aux opérateurs du secteur pénitentiaire.

Ils supportent le poids de la fatigue persistante des serviteurs de l'ordonnement démocratique, dans le rythme serré de leur service, et ils ne disposent certainement pas de laps de temps suffisants pour obtenir des traitements et des subsides de nature diverse pour être étayés et soutenus dans leur activité.

C'est donc un tracé d'où émerge nettement la divergence entre la donnée normative consacrée dans la loi et la donnée empirique enregistrée par le biais de la confrontation entre les « choses faites » et « les choses à faire ».

On envisage, enfin, favorablement les différentes actions visant à une rationalisation des rapports entre les différentes catégories d'opérateurs, à une détermination mieux définie des rôles respectifs en fonction des finalités de l'exécution pénale ainsi qu'à l'adéquation nécessaire des niveaux de recrutement et de professionnalisme, en harmonie avec la nature des tâches conférées, aux experts du domaine pénitentier, par les lois de réforme.

Ce n'est qu'en vertu de ces préalables que, d'après l'Auteur, pourra s'instaurer une mentalité adéquate au temps et susceptible d'engendrer un style nouveau et méthodologiquement plus productif dans le prestigieux service de direction et de gestion des Instituts de peine, compte tenu des instances inéluctables suscitées par le rapport correct prison-territoire-communauté.

SUMMARY

The complexe problems that are stimulated by the theme « The Warden and Social Forces » presupposes a frame of reference that includes juridical, ethical and sociological considerations brought up by the author to formulate a few spheres of strong and incisive applied commitment.

The problem of the functions and the professional role of the prison warden is raised. The current law gives him the nome too easy job of co-ordinating the complex activity of managing the institution.

From the analysis a «new» atypical figure emerges, who must insure a balanced relationship between legality and the requirements of humaneness that respect the needs of the prison population while working within the innovative perspectives of the prison reform.

Objective deficits are pointed out as are the necessary checks in the light of the doctrinal references and the experiences that take the form of «becoming», typical of socio-cultural mobility.

The attention is then directed to the prison workers.

They carry the burden of the daily fatigue as servants of the democratic order, in the rapid rhythm of their service they certainly have not nearly enough time to take on treatment or help of any kind for the comfort and support of their work.

A clear division emerges in his picture between the norms prescribed by the law and the empirical fact which can be seen by confronting the «things done» and the «things to do».

Finally various interventions are proposed to rationalize the relationship between the different categories of workers, to better individuate their respective roles in relation to the goals of the penal sentence, as well as the necessary updating of the levels of recruitment and professionalism, in harmony with the nature of the jobs assigned to the penal workers by the laws of the reform.

Only by taking these presuppositions into account can a mentality adequate to the times emerge, that develops a new style, methodologically more productive in the authoritative service of direction and management of the Penal Institutions, taking into account the unavoidable solicitations that are posed by the correct relationship between prison, territory and community.

RESUMEN

Los intrincados problemas que se desprenden de la cuestión «Director y fuerzas sociales», presupone una base de partida que abarca consideraciones jurídicas, éticas y sociológicas que el autor recalca y sobre las que nos llama la atención para llegar luego a plantear dónde es más acuciante su aplicación.

En este estudio se analiza el problema de las funciones y del papel profesional del Director Penitenciario al que, las normas vigentes, le exigen esa nada fácil tarea de coordinar la compleja actividad del funcionamiento de un instituto.

Del análisis surge una figura «nueva», atípica, que tiene encargarse de asegurar una equilibrada relación entre la legalidad, por una parte, y las instancias de humanidad que respeten las exigencias de la población, y todo ello en un todo acuerdo con las perspectivas innovadoras de la reforma carcelaria.

Se han subrayado algunos problemas objetivos e indicado algunas constataciones necesarias en base a las referencias doctrinales y a las experiencias que se van dando, propias de la movilidad socio-cultural.

Y la mirada se detiene además en los trabajadores penitenciarios que, llevando sobre sus espaldas el peso del cansancio diario de servidores del orden democrático, debido al ritmo frenético de su servicio, no disponen por cierto de suficientes lapsos de tiempo para lograr tratos y subsidios varios que los alivien y den un respaldo a su acción.

Una radiografía cruda de la que surge claro el abismo existente entre el dato de la norma consagrada en la ley y el dato empírico observado a través del cotejo entre las «cosas hechas» y las «cosas por hacer».

Por último, se proponen las acciones indispensables para racionalizar las relaciones entre las distintas clases de encargados, para definir mejor el papel de cada uno a fin de mejorar la ejecución penal, a lo que hay que agregar una imprescindible mejora de los niveles de admisión y de profesionalidad, de manera que se ajusten al tipo de tareas que las leyes de reforma le confían a los penitenciarios.

El Autor opina que solamente respetando dichas propuestas podrá ir afirmándose una mentalidad adecuada al momento que se está viviendo y que adopte un estilo nuevo, con un método más eficaz en lo que hace al respetable servicio que presta la Dirección y la administración de los Institutos Penales, teniendo en cuenta las impostergables exigencias planteadas por una correcta relación cárcel-territorio-población.

ZUSAMMENFASSUNG

Die komplexe Problematik, die das Thema «Direktor und soziale Kräfte» aufwirft, berührt ein weites Feld juristischer, ethischer und soziologischer Erwägungen, welche der Autor erläutert, um dann zur Beschreibung einiger Gebiete zu kommen, die einschneidende Veränderungen ein starkes Engagement verlangen.

In der vorliegenden Arbeit wird das Problem der Funktion und des Berufsbildes des Direktors einer Strafanstalt gestellt, dem die geltenden Rechtsvorschriften die nicht leichte Aufgabe abverlangen, die komplexe Führungsaktivität des Instituts zu koordinieren.

Aus der Analyse geht eine «neue», atypische Figur hervor, die in Übereinstimmung mit der Erneuerungsperspektiven des Strafgesetzes, dafür Sorge tragen muß, daß eine ausgeglichene Beziehung zwischen Gesetzmäßigkeit und humanitären Erfordernissen, die den Bedürfnissen der Strafgefangenen Rechnung tragen, gewährleistet ist.

Es werden auf objektive Mängel hingewiesen und notwendige Überprüfungen angeführt, unter Berücksichtigung theoretischer Bezüge und der ständig im Wandel begriffenen Erfahrungen, welche der sozio-kulturellen Mobilität zu eigen sind.

Die Aufmerksamkeit richtet sich darüberhinaus auch auf die Bediensteten der Strafanstalten.

Sie, die Diener einer demokratischen Ordnung, tragen die gesamte Last des gedrängt vollen Dienstalltags auf ihren Schultern und verfügen sicherlich nicht über genügend Zeit, um sich dafür einzusetzen, daß ihr Probleme diskutiert werden und daß man ihnen Unterstützung verschiedener Art zukommen läßt, welche sie in ihrer Tätigkeit ermutigen und bestätigen würde.

Ein Querschnitt also, der den Abstand zwischen Rechtsvorschriften und empirischen Daten deutlich macht, welche durch den Vergleich zwischen «dem, was gemacht wird» und «dem, was zu machen ist» hervorgehen.

Abschließend werden die gebotenen Eingriffe vorgestellt, welche auf eine Rationalisierung der Beziehungen zwischen den einzelnen Dienstkategorien, eine genauer umrissenen Bestimmung der jeweiligen Rollen gemäß den Zielsetzungen des Strafvollzugs, sowie auf auf eine notwendige Angleichung des professionellen Niveaus, in Übereinstimmung mit den neuen Aufgaben, mit denen die Strafvollzugsbediensteten im Zuge der Reformgesetze betraut werden, ausgerichtet sind.

Nur unter diesen Voraussetzungen, wird sich, nach Meinung des Autors, eine der Zeit gerecht werdende Mentalität behaupten können, welche einen neuen und methodologisch produktiveren Still im angesehenen Führungsdienst der Strafanstalten entwickeln wird, unter Berücksichtigung der Aufgaben, die eine korrekte Beziehung zwischen Gefängnis, Territorium und Gemeinschaft unabweichlich stellt.

CORTE COSTITUZIONALE (*)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore subordinato - Non omogeneità delle situazioni - Non Fondatezza (legge 26 luglio, n. 354, art. 22; artt. 3 e 36 Cost.).

Lavoro - Detenuto - Riduzione della remunerazione - Versamento di parte della retribuzione agli enti locali - Trattenuta di natura impositiva inadeguata alla capacità contributiva degli obbligati - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23; artt. 3, 36, primo comma, e 53 Cost.).

Corte Costituzionale - (30 novembre) 13 dicembre 1988, n. 1087 - Pres. SAJA - Rel. GRECO.

Il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione penitenziaria ed il detenuto (o l'internato) che presti attività lavorativa all'interno dello stabilimento carcerario alle dipendenze della direzione dell'istituto ha origini, caratteristiche e finalità che solo in parte coincidono con quelle del rapporto di lavoro subordinato ordinario (e con quelle derivanti da un rapporto di lavoro subordinato tra il recluso ed un datore di lavoro diverso dall'Amministrazione penitenziaria).

È infondata dunque — non potendosi ravvisare lesione dei principi di cui agli artt. 3, 35, 36 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui prevede che la «mercede» dei detenuti (o degli internati) lavoratori sia fissata con atto amministrativo da un'apposita commissione ministeriale, anziché dai contratti nazionali di lavoro e possa essere inferiore fino ad un terzo rispetto ai minimi salariali garantiti dai predetti contratti.

(*) A cura del dott. M. FUMO, Direttore dell'Ufficio VI della D.G.II.P.P.

La questione di costituzionalità inerente l'art. 23 della legge predetta, nella parte in cui prevede che i tre decimi della mercede dei condannati sia versata alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto non può essere decisa, in quanto il denuciato contrasto della norma di cui sopra con gli artt. 3, 36 comma 1°, 53 Cost. non appare più attuale, essendo stata la norma sospetta di incostituzionalità abrogata dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986 n. 663.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreani Norma ed altri e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice *a quo* esclude che, sotto il profilo retributivo, possano ravvisarsi ragionevoli motivi giustificativi del possibile peggiore trattamento dei lavoratori detenuti (soprattutto per il lavoro eseguito in semilibertà e per imprese pubbliche o private) rispetto agli ordinari lavoratori subordinati, attesa la natura non affittiva (ex art. 20 l. cit.) del lavoro obbligatoriamente (ma solo per i condannati ed i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, e solo «sulla carta», poiché risulterebbe che meno della metà dei detenuti abbia la effettiva possibilità di lavorare e lavori) svolto e considerato che i detenuti, più ancora degli altri lavoratori, hanno bisogno di guadagnare per mantenere, oltre che sé stessi, la propria famiglia.

In ordine all'art. 23 (*in parte de qua* abrogato dall'art. 29 della l. 10 ottobre 1986, n. 663) il Pretore di Roma osserva che la riduzione della remunerazione ai 7/10 dei 2/3 per detenuti imputati e condannati, comporta per costoro un compenso pari al 46,67% di quello corrisposto ai lavoratori esterni con ancora più accentuati effetti deteriori sotto i già illustrati profili. Ove poi si consideri — continua l'ordinanza — che la «cassa per il Soccorso e l'Assistenza alle vittime del delitto» (cui gli altri 3/10 erano destinati) è stata

soppressa con l. n. 641 del 1978, che ha attribuito alle regioni ed agli enti locali le relative entrate (delle quali solo il 16% è destinato a soddisfare gli stessi fini cui attendeva la Cassa: v. artt. 119 e 132 d.P.R. n. 616 del 1977), risulta evidente la natura impositiva della trattenuta, con ulteriore violazione del parametro di cui all'art. 53, primo comma, Cost.

2. - L'avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri preliminarmente prospetta l'inammissibilità della questione per non avere il giudice *a quo* chiarito se i ricorrenti fossero imputati o condannati e se avessero prestato il proprio lavoro in favore di altri soggetti ovvero dell'amministrazione penitenziaria, nel qual ultimo caso soltanto la retribuzione può essere ridotta.

Nel merito osserva, quanto ai condannati, che l'attività lavorativa è obbligatoria, onde l'amministrazione deve affrontare oneri ulteriori rispetto a quelli propri dell'imprenditore, essendo tenuta ad assicurare il lavoro al di là di ogni valutazione di convenienza economica; e, inoltre, che il lavoro è elemento essenziale del trattamento carcerario, da riguardarsi dunque anche alla luce delle finalità rieducative di cui all'art. 27 Cost. In ordine ai detenuti in genere, che in tanto l'apposita commissione può legittimamente fissare una retribuzione inferiore alle tariffe sindacali in quanto la produttività del lavoro penitenziario sia inferiore a quella dell'analogo lavoro libero (clima psicologico, assenze per motivi processuali, scarsa attitudine al lavoro, etc.) e che l'intento perseguito dal legislatore non è certo volto allo sfruttamento del lavoro, bensì alla creazione del maggior possibile numero di posti di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili. Di tutto ciò costituirebbe sicuro sintomo la previsione di cui all'art. 5 della legge n. 663 del 1986, che autorizza le direzioni degli istituti penitenziari a vendere sotto costo i prodotti delle lavorazioni.

Quanto alle censure mosse alla disposizione di cui all'art. 23 l. n. 354 del 1975, l'Avvocatura preliminarmente riconosce la rilevanza della questione per la non retroattività della sua intervenuta abrogazione, sostenendo la legittimità della detrazione per i condannati (per gli imputati l'accantonamento è provvisorio) secondo quanto riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1315 del 1984, e la totale destinazione dei proventi al perseguimento delle funzioni già prima espletate dalla Cassa (art. 119, d.P.R. n. 616 del 1977).

Per quanto concerne le censure mosse all'art. 22 della legge n. 354/75, può sostenersi la infondatezza della questione.

Va anzitutto, rilevato, al riguardo, che il lavoro dei detenuti ha una specifica finalità, quella della rieducazione di cui all'art. 27 Cost., che lo colloca fuori della logica economica dell'ordinario lavoro subordinato.

Del resto, premesso che una corretta interpretazione della norma in questione induce ad escludere che essa possa applicarsi al lavoro prestato in favore di datori di lavoro privati o pubblici diversi dall'amministrazione penitenziaria, va considerato che la stessa amministrazione ha l'obbligo di assicurare il lavoro ai condannati, e deve, comunque, favorire la destinazione al lavoro di tutti i detenuti, anche, quindi, ove essi abbiano scarsa capacità lavorativa.

A ciò si aggiunga che non sempre i detenuti garantiscono la continuità nella prestazione di lavoro, a causa, ad esempio, delle esigenze di allontanamento collegate a motivi processuali, dei colloqui con i familiari ed altro.

La disposizione censurata, pertanto, non determina una disparità di trattamento irragionevole tra situazioni obiettivamente uguali ma si limita ad autorizzare la fissazione, da parte dell'apposita commissione, di una remunerazione inferiore — peraltro entro un limite predeterminato, si da escludere anche la fondatezza del riferimento al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost., tenuto anche conto delle esigenze di vita del detenuto — alle tariffe sindacali.

Quanto alle censure mosse all'art. 23 della legge n. 354, la questione potrebbe essere fondata.

Infatti, in seguito alla soppressione della Cassa per il soccorso alle vittime del delitto, disposta con legge n. 641 del 1978, la ritenuta di cui all'art. 23 della legge n. 354 del 1975 è andata a far parte delle entrate dei Comuni destinate in generale alla beneficenza pubblica, di cui solo uno degli aspetti è costituito dall'assistenza alle vittime dei reati.

In tal modo si è realizzata una forma di prelievo coattivo nei confronti dei detenuti lavoratori per le esigenze della spesa pubblica, posta a carico dei soli detenuti (e, fra costoro, solo di quelli che prestano attività lavorativa) e non anche di tutti gli altri cittadini, con duplice violazione del disposto dell'art. 53 Cost., in riferimento sia al principio dell'uguale trattamento impositivo, sia a quello secondo cui l'imposta deve essere proporzionata alla capacità contributiva di ciascuno, mentre nel caso di specie si prescinde dalla considerazione delle effettive disponibilità economiche del detenuto lavoratore.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

A) nella parte in cui prevede che la mercede dei lavoratori detenuti possa essere inferiore, anche se entro il limite minimo dei due terzi, rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro;

B) dell'art. 23 della stessa legge n. 354 del 1975 nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, mentre gli altri tre decimi sono versati alle Regioni e agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (legge 21 ottobre 1978, n. 641) alla quale precedentemente erano erogati.

Il giudice *a quo* ritiene che risulterebbero violati gli artt. 8 e 36 Costit. in quanto, non essendovi alcuna differenza tra il lavoro svolto dai detenuti e il lavoro subordinato ordinario, e soprattutto tra il lavoro eseguito in semilibertà e quello svolto in favore di imprese pubbliche e private, non è né ragionevole né giustificata la sussistente disparità di trattamento dei primi rispetto agli altri lavoratori, tanto più che il detenuto che lavora deve soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia con i proventi del suo lavoro.

Inoltre, l'art. 23 in esame contrasterebbe non solo con l'art. 36 Cost., per la riduzione operata alla remunerazione del detenuto lavoratore, ma anche con gli artt. 53, primo comma, e 3 Cost. in quanto, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, le somme trattenute finanzierebbero in gran parte funzioni amministrative proprie delle Regioni e degli Enti locali e solo in minima parte i medesimi fini cui attendeva la soppressa Cassa, sicché la trattenuta, divenuta di natura impositiva, non risulterebbe adeguata alla capacità contributiva degli obbligati e per giunta colpirebbe solo i detenuti lavoratori e non tutti i cittadini onde la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento.

2 - La questione *sub A* non è fondata.

Si considera, anzitutto, che il lavoro prestato dai detenuti è uno strumento per la loro redenzione ed il loro riadattamento alla vita sociale: non è un elemento di espiazione della pena ma è un metodo di trattamento.

E infatti testualmente stabilito che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato (art. 20 L. 26 luglio 1975 n.

35) pur essendo obbligatorio, per i condannati ed i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Tuttavia, le condizioni attuali della organizzazione penitenziaria e degli stabilimenti non danno a tutti i detenuti la possibilità di svolgere un lavoro secondo le loro capacità e attitudini.

Quelli che lavorano sono solo una minima parte di essi.

Comunque, si verificano almeno tre situazioni:

a) quella del detenuto che si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento;

b) quella del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato;

c) quella del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alla diretta dipendenza dell'amministrazione penitenziaria.

La questione sollevata riguarda solo quest'ultima situazione. Né vi è omogeneità tra essa e le altre due situazioni, non potendosi dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui le retribuzione, pur ritenendosi che, in ogni caso, il lavoro del detenuto è un diritto. In particolare, per quanto riguarda il lavoro svolto nello stabilimento alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, la fattispecie ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali.

Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto; ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale; l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Dette finalità sono assolutamente prevalenti.

L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni; si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento; i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti; essi, il più delle volte, si vendono sottocosto.

Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.

È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Tuttavia, per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 35 e 36 Cost.).

Peraltro una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale.

Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate.

Il che in concreto non è alla stregua della legislazione in esame.

Infatti, la norma censurata stabilisce anzitutto il principio della equa remunerazione. Essa sancisce che la mercede per ciascuna categoria di lavoratori è equitativamente stabilita. Inoltre, sono specificamente richiamati i contenuti del precetto costituzionale (art. 36 Cost.). Si prevede, infatti, che la mercede abbia essere determinata in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo di lavoro del detenuto. Infine, si prende in considerazione il trattamento previsto dai contratti collettivi.

Vero è che è stabilito un trattamento minimo non inferiore ai due terzi del salario previsto da quest'ultimi, ma trattasi solo di una determinazione nel minimo, mentre non può escludersi l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e la qualità del lavoro prestato e nemmeno possono trascurarsi, secondo il precetto costituzionale, i bisogni della famiglia di chi lavora.

Infine, non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei surrichiamati precetti costituzionali.

Per la questione *sub B*, si rileva che l'art. 23 della legge n. 354 del 1975, dopo una prima modificazione da parte della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha soppresso la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, è stato abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della questione alla stregua dell'attuale stato della legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Roma con la ordinanza in epigrafe.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ordinamento penitenziario - Regione Piemonte - Detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno - Presunta interferenza regionale in materia con propri interventi mirati - Piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario - Non fondatezza (legge regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 e riapprovata il 31 maggio 1989; art. 117 Cost.).

Corte Costituzionale - 13 dicembre 1989 - Pres. SAJA - Rel. CHELI.

Non è fondata in riferimento all'art. 117 Cost. la questione di costituzionalità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine al dettato della legge approvata dal Consiglio Regionale Piemontese concernente «Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente». La normativa oggetto di censura, infatti, mentre si propone il raggiungimento di finalità afferenti a materie spettanti alla competenza regionale, non costituisce indebita ingerenza nelle competenze statali in tema di esecuzione penale, restando al Ministero della Giustizia la selezione ed il controllo dei reclusi da avviare all'attività lavorativa extramuraria. La legge regionale è quindi in perfetta sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario che prevede la partecipazione di istituzioni ed associazioni pubbliche e private alle attività di trattamento e risocializzazione del condannato.

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte, riapprovata il 31 maggio 1989, avente per oggetto: «Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed inserito al n. 50 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ivo Bragaglia per il ricorrente e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato — in relazione all'art. 117 Cost. — la legge della Regione Piemonte concernente «Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente», approvata dal Consiglio Regionale il 16 febbraio 1989 e riapprovata a maggioranza assoluta il 31 maggio 1989.

Ad avviso del ricorrente la legge impugnata non sarebbe riconducibile né alle competenze regionali in materia di istruzione artigianale e professionale ed in particolare di cantieri scuola-lavoro (poiché i destinatari del lavoro formativo nei cantieri sono — in base ai principi della legislazione statale desumibili dalla legge 29 aprile 1949 n. 264 — i soli disoccupati) né alle competenze in materia di assistenza (in quanto l'articolo 23 lett. a), b) e c) del d.P.R. n. 616 del 1977 non contempla iniziative siffatte), né a quelle in tema di formazione professionale (in quanto le disposizioni legislative dettate dalla Regione non hanno come oggetto la formazione, anche se è prevista l'eventualità di momenti formativi).

La legge in questione supererebbe, pertanto, i confini delle competenze regionali anche per il fatto di regolare i rapporti di lavoro dei detenuti e di attuare una diretta interferenza nella materia dell'ordinamento penitenziario, di stretta riserva statale. Né tale interferenza potrebbe venir meno per il solo fatto che i previsti interventi della Regione vengano attuati d'intesa con i competenti organi del Ministro di grazia e giustizia e che l'individuazione dei detenuti da avviare al lavoro sia rimessa all'amministrazione penitenziaria. Dal che la richiesta della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge impugnata.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere il rigetto del ricorso.

La Regione osserva che, nell'emanare la disciplina legislativa contestata, essa ha inteso favorire — nel quadro delle proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente — il lavoro dei detenuti in regime di semilibertà o comunque ammessi al lavoro fuori dell'istituto penitenziario, al fine di contribuire, d'intesa con i

competenti organi del Ministro di grazia e giustizia, all'impiego di tali persone in opere e servizi socialmente utili sulla base di progetti predisposti dagli enti locali e da questi gestiti.

L'iniziativa, avente carattere sperimentale e durata quadriennale, andrebbe ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e della promozione di opere e servizi socialmente utili a salvaguardia ambientale: essa rientrerebbe pertanto, nelle competenze proprie della Regione ai sensi dell'art. 117 Cost. tanto sotto il profilo di «lavori pubblici di interesse regionale» quanto sotto i profili della «agricoltura e foreste», della «viabilità» e del «turismo».

La Regione sottolinea anche che la legge impugnata non impone affatto all'Amministrazione penitenziaria di fornire manodopera per i progetti di protezione ambientale, ma si limita ad offrire a tale Amministrazione la possibilità di servirsi della normativa regionale allo scopo di realizzare l'occupazione dei detenuti già in regime di semilibertà o comunque ammessi a svolgere il lavoro all'aperto: e ciò in perfetta sintonia con le previsioni della normativa penitenziaria, che, ai fini del trattamento rieducativo, mirano ad assicurare il lavoro (art. 15 legge 26 luglio 1975 n. 354). Infondate appaiono pertanto alla Regione le doglianze concernenti una pretesa interferenza regionale in materia di ordinamento penitenziario, soprattutto in considerazione del fatto che la legge impugnata — emanata previo positivo concerto con l'amministrazione centrale e periferica del Ministero di grazia e giustizia — prevede che l'attuazione degli interventi regionali avvenga d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, cui spetta anche il compito esclusivo di individuare i detenuti da impiegare nei progetti.

3. — In prossimità dell'udienza di discussione la Regione ha prodotto un'ulteriore memoria ed alcuni documenti (lettere del Ministero di grazia e giustizia in data 14 ottobre 1988 e 10 febbraio 1989), da cui risulta che lo stesso Ministero, preventivamente interpellato, aveva espresso parere favorevole al disegno di legge regionale.

Considerato in diritto

1. — La legge regionale impugnata («Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'estero per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente») prevede che la Regione Piemonte, «nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente», possa attuare, «d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e

giustizia una sperimentazione quadriennale destinata a favorire l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno «in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti» (art. 1).

A tal fine la legge dispone che gli enti locali interessati alla sperimentazione possono presentare alla Giunta Regionale i progetti relativi indicando le modalità ed i costi degli interventi che s'intendono realizzare (art. 2); che l'amministrazione penitenziaria procede alla individuazione dei detenuti da impiegare — previo consenso degli stessi — nei singoli progetti (art. 3); che l'attività lavorativa svolta non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma soltanto un compenso (da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354); che l'attività in questione può comprendere anche momenti destinati alla formazione professionale del detenuto (artt. 4 e 5).

Ad avviso della Presidenza del Consiglio tale legge risulterebbe viziata nella legittimità costituzionale con riferimento all'art. 117 Cost., dal momento che non sarebbe riconducibile ad alcuna delle competenze regionali richiamate in tale norma (e specificate nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), mentre verrebbe a interferire, attraverso una disciplina dei detenuti, in una materia di stretta riserva statale quale quella relativa all'ordinamento penitenziario.

2. — La questione non è fondata.

Va innanzitutto escluso che la disciplina in esame sia tale da determinare, per i suoi contenuti, una indubbia interferenza regionale nell'ordinamento penitenziario. La legge in esame non ha inteso, infatti, in alcun modo disciplinare i rapporti di lavoro di determinate categorie di detenuti, così da incidere o in qualche modo condizionare la vita carceraria e le modalità di espiazione della pena, ma soltanto offrire all'amministrazione penitenziaria una opportunità al fine del possibile impiego dei detenuti in attività caratterizzate da scopi di utilità sociale. L'amministrazione penitenziaria può infatti, con piena autonomia di valutazione e di comportamento, aderire o meno alla sperimentazione proposta dalla regione secondo le modalità previste dalla legge: sperimentazione che va, in ogni caso attuata previa intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia e che fa salvo il controllo esclusivo della stessa amministrazione penitenziaria sul personale impiegato e sulla durata dell'esperimento (art. 3, primo e terzo comma), senza d'altro canto comportare l'instaurazione di veri e propri rapporti di lavoro con gli enti locali interessati all'esperimento (art. 4).

In tale quadro, la legge regionale, anziché contrastare, viene a presentarsi in piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario — così come delineate nella legge n. 354 del 1975

— dove, ai fini del trattamento rieducativo, viene posta l'esigenza di assicurare e favorire in «ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati» (cfr. artt. 15, secondo comma, 20, primo comma e 48, primo comma) e dove viene altresì prevista e sollecitata la partecipazione «di istituzioni e associazioni pubbliche o private all'attività rieducative» (art. 17, primo comma). Tant'è che lo stesso Ministero di grazia e giustizia, informato preventivamente sui contenuti del disegno di legge, non aveva mancato di manifestare nella corrispondenza intrattenuta con la Regione il più vivo apprezzamento per l'iniziativa, considerata «di alto valore sociale» e di esprimere «parere ampiamente favorevole»: apprezzamento e parere ben giustificati in relazione al collegamento disposto dalla legge tra l'obiettivo del recupero sociale del condannato ed il perseguimento di un valore fondamentale per la comunità quale quello della partecipazione attiva alla difesa ambientale.

3. — Ma non va neppure trascurata la connessione della disciplina posta dalla legge in esame con finalità afferenti a materie spettanti alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e del d.P.R. n. 616 del 1977. Basti solo considerare che il fine ultimo della legge attiene al compimento di opere e servizi di salvaguardia ambientale (concernenti le materie descritte nel titolo V del d.P.R. n. 616 del 1977), opere rispetto a cui l'utilizzazione del lavoro dei detenuti prevista dalla legge si presenta strumentale; mentre la possibilità di un impiego, sia pure eventuale, della sperimentazione prevista dalla legge in funzione di formazione professionale (art. 4, terzo comma) ben può ricondursi alla disciplina della legge-quadro in materia di formazione professionale (legge 21 dicembre 1978 n. 845), dove si affidano alla competenza regionale «le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena» (art. 4 lett. e).

Tali considerazioni conducono, pertanto, a escludere l'esistenza di un contrasto, sotto i profili prospettati, tra la legge in esame e l'art. 117 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 (Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente), questione sollevata, con riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

CORTE DI CASSAZIONE (*)

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Competenza per territorio - Affidamento in prova al servizio sociale - Criterio di determinazione (artt. 47, commi 3 e 4, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 21 giugno 1989 - Pres. AIELLO - Ric. Prova.

Per le particolari ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale non preceduto da preventivo periodo di osservazione (commi 3 e 4 dell'art. 47 ord. penit.) è stabilita una specifica competenza per territorio, riservata al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero o il pretore investito dall'esecuzione del provvedimento restrittivo.

La ratio va individuata nell'esigenza di collegare l'organo competente per la fase esecutiva con l'organo che può sostituirsi ad esso nel disporre le misure alternative (1).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Nei confronti di condannato in stato di libertà - Tribunale di sorveglianza competente - Criteri di individuazione (artt. 47, commi 3 e 4, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 6 luglio 1989 - Pres. CARNEVALE - Ric. Piemonte.

La competenza a disporre, nei confronti di condannato già sottoposto a custodia cautelare ed ancora in stato di libertà, una misura alternativa alla detenzione (nella specie detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale) spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e non quello dove l'interessato ha la sede o il domicilio (2).

(*) A cura del Cons. LUIGI DAGA, Magistrato di sorveglianza in Roma.

(1-2) Conflitto sciolto dalle due sentenze, la seconda delle quali si riporta per esteso, sulla base della ratio della deroga alla competenza generale degli organi della sorveglianza. Sulla problematica, e in generale sugli istituti cui le sentenze fanno riferimento, v. in dottrina: GAITO A., «Affidamento in prova, detenzione domiciliare e stato di latitanza (nota a T. Teramo, 12.12.1986, Di Rocco), in *Giur. it.* 1987, II, 112; PIOLETTI U., «Brevi note sul trattamento penale del tossicodipendente», in *Giust. pen.* 1986, I, 382; INTRONA F., «Tossicodipendenza, alcoolodipendenza e misure alternative alla detenzione», in *Riv. it. med. leg.* 1986,

Omissis

Con istanza depositata l'8 marzo 1988 Piemonte Raffaele chiedeva al Procuratore Generale della Repubblica di Roma la sospensione dell'esecuzione della pena residua alla condanna riportata con sentenza della Corte di Appello di Roma del 21 dicembre 1984, irrevocabile il 20 ottobre 1987, ad anni tre di reclusione, L. 1.000.000 di multa, venti giorni di arresto, per concorso in rapina aggravata e in sequestro di persona, due episodi di furto aggravato e guida senza patente, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulle istanze da lui presentate di affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata.

Con provvedimento del 17 marzo 1988 il detto Procuratore Generale, ricorrendo le condizioni di legge, relativamente all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, per essere stato, come si è detto, il Piemonte condannato alla pena di tre anni di reclusione, di cui uno e cinque mesi scontati in custodia cautelare, sospendeva l'emissione dell'ordine di carcerazione e rimetteva gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine a tutte le richieste. Tale Tribunale, con ordinanza del 7 settembre 1988, dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la remissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli ritenuto competente a decidere in ordine alle dette istanze non essendo il Piemonte né detenuto, né internato ed essendo domiciliato in Sant'Anastasia (NA).

Quest'ultimo Tribunale resisteva alla attribuzione di competenza e sollevava conflitto disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema per la risoluzione.

991; CORBI F., «L'affidamento in prova con finalità terapeutiche: un nuovo 'sostitutivo' della pena detentiva», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1986, 1110; FAVI A., «Diritto di difesa e procedimento di sorveglianza (nota a sent. Cass., sez. I, 2.10.1985, Martelli), in *Cass. pen.* 1987, 1015; NESPOLI G., «Ancora su la natura, l'oggetto e lo scopo del processo di sorveglianza», in *Giust. pen.* 1986, III, 436; ALBEGGIANI F., «Affidamento in prova e detraibilità del condono dalla 'pena inflitta'» (nota a Cass., 22.1.1988, Zarbo e Cass., 21.12.1987, Amico) in *Foro it.* 1988, II, 355; PRESUTTI A., «Il nuovo regime degli effetti conseguenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: verso il tramonto della funzione rieducativa della misura» (nota a Cost., 29.10.1987, n. 343, Giani), in *Cass. pen.* 1988, 32; VERRINA D., «Corte costituzionale e revoca dell'affidamento in prova: la rieducazione dal mito al realismo» (nota a Cost., 29.10.1987, n. 343, Giani), in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1988, 1155; GROSSO D., «Legge 10 ottobre 1986, n. 663 - Verso una competenza concorrente del tribunale di sorveglianza e del giudice di cognizione», in *Giust. pen.* 1987, I, 353; IOVINO S., «Magistratura di sorveglianza: problemi di competenza funzionale», in *Legalità e giustizia* 1988, 73; MONTELEONE M., «Nuove competenze del tribunale di sorveglianza», in *Legalità e giustizia* 1988, 52.

OSSERVA:

Ha rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte nella requisitoria che di seguito si trascrive:

«ritenuto che il giudice della esecuzione è, nella specie, la Corte di Appello di Roma; che, in relazione alla sentenza di condanna 21 dicembre 1984, esecutiva il 20 ottobre 1987, il Piemonte, attualmente in libertà, ebbe a soffrire custodia cautelare per un anno e cinque mesi; che, in siffatta ipotesi, la competenza e provvedere su ambedue le istanze spetta, ai sensi degli artt. 47 e 47 *ter* dell'ordinamento penitenziario, al Tribunale di Sorveglianza del luogo ove ha sede l'organo competente per l'esecuzione (Cass. I, C.C. 19 settembre 1988 n. 1965; Sez. I, C.C. 19.1.1989 n. 38; Sez. I, 19 settembre 1988 n. 1967; Sez. I, 19 settembre 1988, n. 1969); che, di conseguenza, la competenza a provvedere sulle istanze spetta al Tribunale di Roma; P.Q.M. chiede che la Corte di Cassazione, risolvendo il conflitto, dichiari la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma; annulli senza rinvio l'ordinanza 7 settembre 1988 per la parte in cui detto Tribunale si è dichiarato incompetente a provvedere sulle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e sulla istanza di concessione di detenzione domiciliare, disponga che gli atti siano trasmessi al «Tribunale medesimo per l'ulteriore corso».

Attesa l'esattezza di tale requisitoria, le relative deduzioni e conclusioni sono fatte proprie da questa Corte Suprema, in conformità al costante indirizzo di questa Corte al quale è stato fatto riferimento nella requisitoria medesima e dato che, per quanto riguarda le domande di affidamento in prova, la competenza sostenuta nella requisitoria è espressamente prevista dal terzo comma del citato art. 47 mentre, per la domanda di ammissione alla detenzione domiciliare, la medesima competenza è imposta dalla identità della «ratio» tra le due norme, oltre che dal richiamo effettuato dall'art. 47 *ter* alla procedura di cui all'art. 47.

Risolvendo il conflitto, deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, annullata senza rinvio l'ordinanza in data 7 settembre 1988 di incompetenza di detto Tribunale e ad esso disposta la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

P. Q. M.

la Corte,

visti gli artt. 53, 54, 531 e 539 c.p.p.

risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma; annulla senza rinvio l'ordinanza 7 settembre 1988 dello stesso Tribunale nelle parti relative alle richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.

re; ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicabilità del beneficio a condannato che abbia integralmente espiato la pena - Esclusione - Applicabilità del beneficio a condannato attualmente in stato di libertà in attesa di espiazione residua di pena - Sussistenza (artt. 54, 71 comma 6 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 maggio 1989 - Pres. VELLA - Ric. Gullà.

Il principio secondo cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, quale condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il detenuto abbia espiato interamente la pena.

È pertanto ammissibile la richiesta del beneficio suddetto avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un periodo in stato di custodia cautelare ed essere stato scarcerato (nella specie, per decorrenza dei termini massimi di essa), non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua (1).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato non ancora sottoposto a detenzione per espiazione di pena - Concessione - Inammissibilità (artt. 54, 71 comma 6 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 21 settembre 1988 - Pres. MODIGLIANI - Ric. Damiano.

Non può essere concessa la liberazione anticipata al condannato che, pur essendo sottoposto a custodia cautelare, non abbia ancora iniziato l'espiazione della pena (2).

Di seguito, le conclusioni del Procuratore Generale accolte integralmente dalla Corte.

(1-2) Due contrastanti pronunce sull'argomento, sul quale la giurisprudenza di merito è equamente divisa.

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti relativi al ricorso proposto da Castellani Maria Luisa avverso l'ordinanza 27.4.1988, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata;

O S S E R V A

Propone ricorso per cassazione la difesa la quale denuncia la violazione dell'art. 54 ord. pen. assumendo, fra l'altro, che la legge espressamente prevede la possibilità di adottare talune misure alternative anteriormente all'inizio dell'esecuzione della pena e di valutare il comportamento tenuto dal condannato in libertà dopo la cessazione della custodia cautelare e prima dell'esecuzione della pena.

Il ricorso è infondato.

Il problema sul quale codesta Corte si è pronunciata, rigettando analogo ricorso all'udienza del 21.9.1988, ric. Damiano, è se la misura alternativa in esame possa essere disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, per la parte di essa già espiata in custodia cautelare.

Al quesito dovrebbe darsi una risposta negativa già in base all'orientamento di codesta Corte secondo cui intanto si può procedere ad una riduzione di pena - che è concepita come uno «strumento per la progressione del trattamento penitenziario, inteso a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione e anch'esso finalizzato al suo reinserimento sociale (Sez. I, 1° luglio 1981, Varone, m. 150409) - in quanto la stessa sia in esecuzione (cfr. Sez. I, 17 dicembre 1982, Cenci, *Cass. pen.* 1984, p. 408, m. 345; Sez. I, 19 gennaio 1985, Radin, *ivi*, 1986, p. 1012, m. 797; Sez. I, 29 marzo 1986, De Nigris, *ivi*, 1987, p. 1236, m. 1027; Sez. I, 29 aprile 1986, Solerti, *ivi*, 1987, p. 1458, m. 1187; Sez. I, 4 novembre 1987, n. 4922, Crippò; Sez. I, 13 gennaio 1988, n. 35, Giacomini).

Ritiene questo generale Ufficio che tale orientamento debba essere confermato anche alla luce delle ulteriori considerazioni che seguono, le quali tengono altresì conto della particolarità della questione sottoposta all'esame di codesto supremo Collegio:

A) Ai sensi dell'art. 54, più volte ricordato, la misura alternativa in esame è concessa «al condannato a pena detentiva...»; la legge n. 354, ad iniziare dall'art. 1 ed in tutti i successivi, adopera i termini detenuti e internati per indicare le persone ristrette negli istituti penitenziari, e quindi i termini condannati e imputati

per distinguere i detenuti in espiazione di condanna definitiva da quelli in carcerazione preventiva; e ciò in relazione alle diverse regole penitenziarie valevoli per tutti i detenuti e internati, o applicabili ai soli condannati e internati ovvero agli imputati: v. le regole sul trattamento, art. 15; sui colloqui e sul controllo della corrispondenza, art. 18; sulla remunerazione del lavoro, artt. 23 e 24; sui permessi, art. 30; e così di seguito fino alle misure alternative, ove si presuppone sempre lo stato di detenzione od internamento, ed ove il condannato è accomunato all'internato, che certamente non può essere soltanto colui nei cui confronti sia stata pronunziata misura di sicurezza detentiva senza essere effettivamente ristretto (con la disparità di trattamento che deriverebbe qualora all'espressione condannato si attribuisse il significato voluto dalla difesa). «Condannato» sta dunque per «detenuto condannato».

Tale tesi non può essere contrastata assumendo che, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 10 ottobre 1986 n. 663, sulla quale si tornerà anche più oltre, in taluni casi (artt. 47 comma 3, 47-bis, 47-ter e art. 50 comma 6) il termine condannato non si identifica con l'espressione condannato-detenuto, giacché si tratta delle classiche eccezioni che confermano la regola generale desumibile dall'intero corpo della legge n. 354.

B) Il legislatore del 1986 (e, per quel che concerne l'affidamento in prova in casi particolari, già quello del 1985 con il decreto - legge n. 144, convertito nella legge n. 297) ha introdotto, con le disposizioni testè richiamate sub A), la possibilità di disporre in taluni casi l'affidamento in prova al servizio sociale, la nuova misura della detenzione domiciliare e la semilibertà anteriormente all'inizio dell'esecuzione della pena (e correlativamente ha modificato l'art. 71 introducendo i criteri per la determinazione della competenza in tali ipotesi, precedentemente non necessari). Se avesse inteso estendere tale possibilità anche alla liberazione anticipata lo avrebbe detto espressamente, conscio, come doveva essere, che la giurisprudenza e, a quel che risulta al requirente, la dottrina avevano concordemente escluso la possibilità della misura qualora non fosse in atto la esecuzione della pena.

D'altro canto una tale esclusione non è priva di razionale giustificazione: ove il legislatore avesse operato diversamente ne sarebbe risultata snaturata la misura in esame che avrebbe perduto la sua caratteristica di strumento del trattamento penitenziario.

C) L'art. 54 subordina la riduzione di pena alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione che è valutata, come si desume anche dall'art. 94 del regolamento di esecuzione della legge n. 354, alla stregua dei risultati dell'osservazione scientifica

della personalità che, in quanto tale, viene effettuata solo nei confronti dei detenuti in espiatione di pena (v. art. 13 della legge); è bensì vero che anche nei confronti degli imputati viene svolta una qualche attività trattamentale (v. art. 15 comma 3 della legge e art. 1 comma 1 del regolamento) e, quindi, di osservazione e che per costante insegnamento di codesta Corte del periodo trascorso in custodia cautelare deve tenersi conto ai fini della misura in esame, ma è da escludere in ogni caso che si possa parlare di osservazione scientifica della personalità *stricto sensu*.

Aggiungasi a tale rilievo che la legge esige, per la liberazione anticipata, l'attualità della partecipazione - nella quale deve trovare conferma quella, più modesta, richiesta durante la eventuale custodia cautelare come emerge inequivocabilmente anche dalla più volte ricordata legge n. 663. L'art. 30 di detta legge, infatti, nel prevedere la possibilità di una integrazione delle riduzioni di pena concesse per i semestri successivi al 31 agosto 1981 ed anteriori alla data della sua entrata in vigore, stabilisce che in tanto ciò è possibile in quanto «attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risultata provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione...»; il che evidenzia l'insufficienza di una partecipazione pregressa, ancorché già accertata.

Opinare il contrario, d'altro canto significherebbe operare in concreto riduzioni di pena, anche consistenti, sulla base di comportamenti e valutazioni risalenti nel tempo, che potrebbero non avere più alcuna corrispondenza in realtà presenti, a soggetti dei quali, magari da anni, non si sa più nulla.

Non si può obiettare, come assume la difesa, che il già ricordato legislatore del 1986 ha attribuito in taluni casi (v., ad es., art. 47-ter comma 3) rilevanza al comportamento tenuto dal condannato in libertà, giacché le deroghe al principio generale secondo cui, ai fini delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, deve aversi riguardo, in via esclusiva, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità (v., per tutte, Sez. I, 25 marzo 1987 n. 991, Vitale; Sez. I, 26 ottobre 1987 n. 4830, Cardella) non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti dalla legge, che nulla dice in relazione alla liberazione anticipata sulla possibilità di valutare anche il comportamento tenuto in libertà, dopo la, eventuale, cessazione della custodia cautelare.

D) A sostegno della tesi qui contrastata potrebbe essere invocata la sussistenza di un interesse del condannato all'adozione, quanto più tempestiva possibile - e quindi anche anteriore all'inizio dell'esecuzione della pena - di una pronunzia che la riduca.

Può obiettarsi a tale affermazione che alla sua base v'è un equivoco, quello di considerare giuridicamente protetto qualsivoglia interesse di fatto. Certo alla base di ogni interesse giuridicamente protetto v'è un interesse di fatto, ma non è vero il reciproco e quest'ultimo per assurgere a dignità giuridica deve soggiacere ai presupposti, alle forme, ai limiti ed alle condizioni della norma che lo riconosce e lo disciplina.

Il problema, dunque, non è quello di ritenere sussistente un'interesse alla riduzione di pena del condannato libero, al fine di rendere più solleciti altri benefici o addirittura evitare l'ulteriore carcerazione. In tale prospettiva, siffatto interesse sussiste anche prima che la sentenza sia passata in giudicato atteso che normalmente l'esecuzione deve avvenire entro termini brevissimi (artt. 550, 576 c.p.p.); come sussisterebbe perfino per il condannato non definitivo o l'imputato in stato di detenzione che avrebbero tutto l'interesse a vedersi ridurre la pena per liberazione anticipata sulla carcerazione già sofferta, essendo ciò suscettibile di determinare l'avvenuta espiazione in via preventiva della pena già inflitta o infligenda.

La questione è individuare da quale momento l'interesse riceve tutela nell'ambito di un sistema che non riconosce diritti acquisiti *ipso iure* col decorso del tempo, ma è finalizzato ad ulteriori sviluppi trattamentali (permessi premio, semilibertà, ecc.) ed al reinserimento sociale del soggetto. E nell'ambito di un sistema siffatto, come si è visto anche in precedenza, un interesse giuridicamente tutelato non sorge, nel caso di specie, se non nel corso dell'espiazione della pena.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte devesi affermare che l'impugnata ordinanza, adeguatamente motivata, è immune dal denunciato vizio di legittimità e, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 e 549 c.p.p. e 71 *ter* legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni:

C H I E D E

che la Corte di cassazione rigetti il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MAGISTRATURA DI MERITO (*)

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Necessità di custodia cautelare - Incostituzionalità - È tale (artt. 47, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3, 13, 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Brescia - Ord. 2 marzo 1989 - Pres. ZAPPA - Cond. Esposito.

L'art. 47, 3° comma ord. penit. è incostituzionale nella parte in cui richiede necessariamente ed in ogni caso che il condannato abbia espiato almeno un giorno di custodia cautelare, che non svolge alcuna funzione di rieducazione ed in tal caso è caricata ingiustamente di significati e funzioni improprie (1).

Esposito Francesco è stato condannato con sentenza del Pretore di Lonato in data 27.4.1988 alla pena di mesi 6 di arresto per il reato di guida senza patente ed ha ottenuto dal Pretore suddetto il 3.11.1988 un decreto con cui veniva sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 47, 4° comma, fino alla decisione di questo Tribunale che, fissata l'udienza, ha sentito il 10 gennaio 1989 il condannato che ha presentato anche istanza di affidamento (oltre a ribadire quella di semilibertà) in via pregiudiziale sollevando anche questione di incostituzionalità.

Innanzitutto questo Tribunale osserva che deve essere presa in esame per prima l'istanza di affidamento, della misura alternativa che ha un contenuto ben più ampio della semilibertà e consente al condannato di conservare per intero il proprio «status libertatis».

Ciò risponde ad imprescindibili esigenze logico sistematiche costituzionali e di giustizia sostanziale sulle quali non sembra il caso di insistere.

(*) A cura del Dr. GIANCARLO ZAPPA, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

(1) La Corte Costituzionale, con notevole sollecitudine, si è pronunciata, dichiarando fondata la questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia e da quello di Trieste, con sentenza in data 13/22.2.1989, n. 569, sulla cui fondamentale importanza sembra inutile insistere.

Se ne è resa conto la stessa Corte, quando nella motivazione ha scritto che, a questo punto, il Legislatore non potrà che rivedere a fondo tutta la materia relativa all'affidamento in prova.

Alla luce della norma attuale, così come letta, interpretata ed applicata dalla giurisprudenza di tutti i Tribunali di Sorveglianza, non v'è dubbio che l'istanza di affidamento dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché il condannato, in quanto tuttora libero non ha espiato neppure un giorno in custodia cautelare e — di conseguenza — non è realizzato il presupposto formalmente richiesto dall'art. 47, 3° comma (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10.10.1986 n. 663) che esige un precedente «periodo di custodia cautelare», cui sia succeduto un «periodo di libertà» serbando «comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo».

Il Tribunale ritiene che la sollevata eccezione di costituzionalità della norma suddetta sia pregiudiziale, non manifestamente infondata, e tale da giustificare la rimessione del fascicolo alla Corte Costituzionale.

La Corte con le sentenze n. 185 in data 13.6.1985; n. 321 in data 6.12.1985; e n. 343 in data 29.10.1987 ha già delineato natura e finalità della misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale.

La Corte ha dichiarato che l'affidamento costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena nel senso che al trattamento inframurale viene sostituito quello extramurale, più idoneo al raggiungimento delle finalità rieducative della pena.

La condotta del soggetto è costantemente controllata dal Servizio Sociale e dal Magistrato ed il periodo relativo è vissuto come impegno di emenda, caratterizzato da un evidente stato di soggezione ai controlli, sia pure in un quadro di assistenza.

Ne consegue, pertanto, che in caso di cessazione della prova per cause indipendenti dalla volontà del soggetto (annullamento o cessazione del provvedimento; revoca dello stesso senza esito negativo della prova) o anche in caso di revoca per fatto e colpa del soggetto, il Tribunale di Sorveglianza deve riconoscere valido ai fini della espiazione il periodo trascorso positivamente in affidamento.

Non risulta però che la Corte stessa (salvo che con l'ordinanza 944 del 28.7.1988 che non è entrata nel merito) si sia mai pronunciata sulla costituzionalità dell'art. 47 3° comma della cui opportunità nessuno dubita e che è stato introdotto nel sistema dalla legge 663/86, con il dichiarato intento di non danneggiare un processo di risocializzazione già in atto, seguito ad una vicenda giudiziaria risalente a tempi anteriori, il che frequentemente accade, a causa della persistente, ingravescente crisi della giustizia penale; della lentezza esasperante delle procedure che richiedono di norma

l'espletamento di tre gradi di giurisdizione; della giusta riduzione dei termini massimi della custodia cautelare, entro i quali raramente è possibile pervenire alla sentenza irrevocabile.

Con la conferma dell'art. 47 *bis*, ad opera della legge n. 663/86, il Legislatore — inoltre — ha chiaramente inciso in modo pesante sul sistema accolto dalla riforma penitenziaria del 1975 che aveva optato (sia pure fra molti contrasti e perplessità), per un affidamento al Servizio Sociale inteso esclusivamente quale «probation» strettamente penitenziaria, possibile soltanto dopo un assaggio di pena (allora di 3 mesi, oggi di 1 mese), durante il quale era necessario effettuare una osservazione scientifica della personalità del condannato ed emettere un giudizio sulla sua recuperabilità sociale mediante un anticipato ritorno all'ambiente libero, sia pure in modo controllato ed assistito.

Con l'affidamento «particolare», invece (oltre che con l'affidamento di cui all'art. 47 3° comma), il Legislatore ha radicalmente mutato la propria politica nel settore, consentendo anche una «probation» che, sia pure affidata ancora alla Magistratura di Sorveglianza, nulla ha più di penitenziario perché gli elementi di giudizio e prognostici vengono tratti: 1) dall'esame del soggetto nell'ambiente libero, a mezzo dell'inchiesta socio-familiare (attuata dai Centri di Servizio Sociale); 2) dalle informazioni che la Magistratura di Sorveglianza richiede ed ottiene dai servizi socio-psico-sanitari delle USSL (cui è demandata l'opera di prevenzione, terapia e recupero dei tossico e degli alcool dipendenti); 3) dalle informazioni delle forze dell'ordine; 4) dai precedenti e dalle pendenze penali; 5) dalle notizie provenienti dai Sindaci; 6) dalle eventuali perizie disposte ed effettuata sempre in ambiente libero.

Siamo, pertanto, di fronte ad una nuova «probation» che si affianca a quella originaria e che, se non è ancora «giudiziaria» nel senso anglosassone, non è più «penitenziaria».

A questo punto occorre anche precisare che in particolare, quanto all'art. 47, 3° comma:

A) la norma non richiede un periodo minimo di custodia cautelare neppure rapportato alla gravità del reato commesso e per il quale vi è stata condanna; onde basta anche un solo giorno di custodia e cautelare;

B) la norma stessa inoltre non fissa alcun periodo minimo di tempo fra quello della custodia e quello dell'affidamento (onde un condannato a tre anni di reclusione che abbia espriato soltanto un giorno di custodia cautelare, può avere interesse a far passare in giudicato la condanna al più presto, avendo serbato sia pure per un breve periodo un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al 2° comma dell'art. 47);

C) non è assolutamente richiesto un giudizio positivo sulla qualità della condotta durante la custodia.

Il giudizio per l'affidamento a ben riflettere, è del tutto sganciato sia dalla durata della custodia cautelare sia dalla durata del periodo di libertà. Infatti deve essere volto esclusivamente, come risulta dal 1° comma ad accertare:

1) che attraverso le prescrizioni si possa contribuire a che il condannato venga rieducato;

2) che venga assicurata la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati.

Ma allora, se così stanno le cose, il Legislatore ha creato una grave ed evidente disparità di trattamento a danno di molti condannati che, pur avendo commesso reati meno gravi, pur essendo già reinseriti socialmente, pur essendo certo che non commetteranno più reati, tassativamente non possono aspirare all'affidamento, per la sola ragione che non hanno subito almeno un giorno di custodia cautelare (che oggi può anche essere attuata a domicilio).

E così, per esempio, il condannato a tre anni di reclusione che ha subito un giorno di custodia cautelare, può aspirare all'affidamento; il condannato a 2 mesi di arresto per guida senza patente deve subire l'onta del carcere, almeno per un mese, il tempo minimo teoricamente necessario per subire l'osservazione inframurale.

Né si dica che l'art. 50, 6° comma, dell'ord. penit. ovvia alla suddetta iniquità, perché consente al condannato soltanto di chiedere preventivamente la semilibertà, istituto del tutto diverso da quello dell'affidamento.

La semilibertà non è una misura alternativa, ma soltanto una modalità di espiazione della pena detentiva a tempo parziale mediante un trattamento intra murale intervallato da momenti di libertà, strettamente pilotata e controllata, come documenta il piano di trattamento che tutti i semiliberi devono rispettare.

È vero che le due situazioni sopra esaminate e poste a confronto non sono identiche: infatti nel primo caso vi è stata una custodia cautelare sia pure minima, nel secondo no.

Ma è fermo convincimento di questo Collegio che l'art. 3 della Costituzione non si limita ad assicurare la parità di trattamento tra situazioni identiche; esige anche che in situazioni pur non identiche vengano favorite situazioni più gravi, rispetto ad altre meno gravi invece penalizzate.

In altri termini, la previsione normativa deve consentire la differenziazione di condotte diverse e la parità di trattamento di condotte analoghe sotto il profilo sopra indicato (quello della condotta post delictum).

La diversità è legata esclusivamente alla sussistenza o meno di una custodia cautelare, che non gioca, si noti, alcun rilievo ai fini che qui interessano.

Risulta anche, con questo sistema, violato il principio di cui all'art. 27 della Costituzione perché elude in pratica la finalità rieducativa delle pene detentive, specialmente di quelle meno gravi, sanzionate pesantemente con il carcere che — invece — può essere abbuonato ad altri soggetti che il carcere hanno conosciuto ma soltanto per breve tempo e come imputati, come tali non obbligatoriamente assoggettati al trattamento rieducativo, come risulta dal confronto tra gli artt. 1, ultimo comma, 13, ultimo comma e 15, ultimo comma dell'Ordinamento Penitenziario.

La sanzione penale deve tendere ad esplicare il massimo potenziale rieducativo possibile, salvo che il soggetto si opponga o non lo meriti.

D'altra parte, nessuna finalità rieducativa può essere riconosciuta alla custodia cautelare, come risulta in modo inoppugnabile dal testo attuale dell'art. 253, ultimo comma; dell'art. 246, 3° comma; dell'art. 254 *bis*, dell'art. 277 Codice di Procedura Penale.

L'aver invece caricato di significati e funzioni improprie la custodia cautelare, portandola sullo stesso piano di quella espiativa, costituisce certo una operazione giusta e possibile per il Legislatore, ma ciò deve essere attuato tenendo conto di tutto il contesto in cui è racchiusa.

Risulta anche qui eluso l'art. 13 della Costituzione, perché la libertà personale è inviolabile e può soffrire (come ha già osservato la Corte nella sentenza n. 343/87) limitazioni che nella specie non ricorrono se è vero, come è vero, che la libertà personale del condannato dipende innanzitutto dall'aver o non aver subito almeno un giorno di custodia cautelare, non risultando più influente il positivo comportamento tenuto dopo la commissione del reato e dopo la condanna.

Infine, nel trattamento sanzionatorio, anche in fase di esecuzione, devono valere i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, applicati secondo criteri non formali ma sostanziali.

Occorre cioè che il giudice possa tenere conto dei comportamenti registrati successivamente alla fase di cognizione, successivamente cioè alla (eventuale) custodia cautelare. Nel caso che qui interessa, invece, al Tribunale di Sorveglianza è espressamente vietato valutare il comportamento positivo, successivo alla condanna, qualora manchi il presupposto, del tutto eventuale, estraneo ed indipendente dalla volontà del soggetto della custodia cautelare.

La conseguenza è che, pur in presenza di pari condizioni di rieducazione e di già avvenuto reinserimento sociale e pur in mancanza di ulteriori condotte violatrici di legge, il soggetto che ha subito la custodia cautelare evita il carcere e non viene più gravato da sanzione detentiva, mentre a quello che non ha subito custodia cautelare viene inflitto il carcere, quale sanzione chiaramente aggiuntiva e priva di concreta giustificazione. (*Omissis*)

Misura di sicurezza detentiva - Diminuzione della pericolosità sociale - Casa di lavoro - Trasformazione in libertà vigilata - È possibile (artt. 203, 207, 212, 228, 230 c.p.; 646 c.p.p. e 71 legge 26 luglio 1975 n. 354).

Magistrato di Sorveglianza di Modena - 27 maggio 1989 - Est. GUSTAPANE - Int. Floris.

Qualora risulti che la pericolosità sociale dell'interessato sia diminuita, la misura di sicurezza personale può essere revocata e trasformata in libertà vigilata nella misura minima fissata dal magistrato in 1 anno, che consente di mantenere un regime di controllo non detentivo per meglio seguire l'evolversi del processo di reinserimento sociale del soggetto.

Visti gli atti relativi a Floris Franco Roberto, fu Costantino, nato a Iglesias il 13 maggio 1948, residente a Biella, via Regione Croce 14, internato nella Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per anni due applicata con decreto unificazione 15 novembre 1986 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, decorrente dal 18 gennaio 1990 (ex art. 212 c.p.);

Esaminata l'istanza dell'internato diretta ad ottenere la revoca anticipata della misura di sicurezza in corso di esecuzione o la commutazione della medesima in quella non detentiva della libertà vigilata.

Ritenuto che sia diminuita la pericolosità sociale del predetto: il Floris, infatti, durante il pericolo di restrizione subito nella casa di lavoro di Saliceta San Giuliano come internato e come detenuto a partire dal 13 febbraio 1987, ha iniziato a rivedere costruttivamente il suo passato antiggiuridico adeguandosi progressivamente ai valori cristallizzati nell'ordinamento giuridico, come si evince: 1) dall'attiva partecipazione all'opera rieducativa offertagli dall'Amministrazione penitenziaria promuovendo interessanti ed apprezzabili iniziative musicali all'interno del suddetto istituto; 2) dalla corretta gestione dei permessi premio e delle licenze concessigli, da lui utilizzati per

rinsaldare i vincoli familiari e sviluppare proficuamente i suoi prevalenti interessi culturali musicali; 3) dall'impegno dimostrato agli operatori sociali territoriali nel cercare una adeguata sistemazione lavorativa, sino ad ora non trovata per le obiettive difficoltà del mercato di lavoro. Complessivamente può dunque, fondatamente ritenersi, sulla base dei risultati del C.S.S.A. di Bologna e dall'osservazione scientifica svolta dall'équipe della Casa di Lavoro Saliceta San Giuliano, che sia allo stato giustificato il tentativo di provare la evoluzione delle attitudini sociali del Floris in ambiente libero, attraverso le cautele della libertà vigilata per anni uno, richieste proprio dalla ricca fantasiosa personalità evidenziata precedentemente in senso deviante dallo stesso. Ritenuto che sia opportuno, per il momento, mantenere un regime di controllo non detentivo per meglio seguire l'evolversi del reinserimento sociale del soggetto;

P.Q.M.

Su favorevole parere del Pubblico Ministero;

Visti gli artt. 203, 207 c.p., 69 e 71 legge 26 luglio 1975 n. 354; 228 e 230 c.p., 646 c.p.p.;

a) REVOCA anticipatamente la misura di sicurezza detentiva sopra indicata nei confronti di Floris Franco Roberto disponendo la sua immediata liberazione se non detenuto o internato per altro;

b) APPLICA al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno prescrivendogli all'uopo le seguenti *prescrizioni*:

A) obbligo di darsi a stabile lavoro nel più breve tempo possibile;

B) divieto di trattenersi fuori dell'abitazione dalle ore 23 alle 6;

C) divieto di associarsi a persone pregiudicate;

D) divieto di detenere o portare armi o altri strumenti atti ad offendere;

E) obbligo di presentarsi tre volte al mese ad ogni qualvolta ne sarà richiesto, all'Autorità incaricata della vigilanza;

F) obbligo di portare sempre indosso la carta precettiva e di esibirla ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della P.S.;

G) divieto di allontanarsi dal Comune di Biella senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e di cambiare abitazione senza permesso dell'Autorità di P.S.;

H) obbligo di avere contatti almeno una volta al mese con il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Novara.

Affida la vigilanza al Commissariato della Polizia di Stato di Biella, che provvederà nei modi prescritti dall'art. 649 c.p.p., inviando al Magistrato di Sorveglianza competente copia del verbale di sottoposizione alla prescrizioni.

Misura di sicurezza detentiva - Esecuzione - Sopravvenienza di infermità psichica - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Durata minima (artt. 212, 219 c.p.).

Magistrato di Sorveglianza di Modena - 21 dicembre 1988 - Est. GUSTAPANE - Int. De Facci.

L'internato in casa di lavoro che a seguito di osservazione psichiatrica risulti affetto da malattia di mente e risulti socialmente pericoloso deve essere ricoverato in O.P.G. per la durata minima di 6 mesi in applicazione analogica della norma più favorevole di cui all'art. 219, 3° comma c.p., pur dettata per i condannati a pena diminuita per semi infermità di mente, stante la mancanza di un termine fissato dall'art. 212 c.p.

Visti gli atti relativi a De Facci Rino, nato il 30 agosto 1938 a Costabissara (VI), internato presso la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia in esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro disposta con Decreto 19 gennaio 1987 dal Magistrato di Sorveglianza di Verona;

1) Constatato che il De Facci nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza ha manifestato ripetutamente dei problemi psichiatrici, al punto che il 22 agosto 1988 lo specialista psichiatra della Casa Lavoro di Castelfranco, dott. Masi, rilevata la presenza di un'ideazione «incoerente, destrutturata, con spunti di riferimento o persecutori con tematiche di veneficio», chiedeva la osservazione presso un Ospedale Psichiatrico Giudiziario;

2) Considerato che questo Magistrato, dopo aver ordinato il 5 settembre 1988 il ricovero, ex art. 99 D.P.R. 431/1976, del De Facci in O.P.G. o in casa di cura e custodia per accertare le condizioni psichiche del predetto e per sottoporlo ad adeguate terapie; non convinto delle pur autorevoli conclusioni dell'esame psichiatrico condotto presso l'O.P.G. di Reggio Emilia (che, se da una parte attestava la strutturazione in senso schizoide della rigidità personale del De Facci, dall'altra affermava la sua idoneità al trattamento proprio della casa di lavoro) disponeva il 15 ottobre 1988 perizia psichiatrica, conferendo all'Ill. Prof. Galiani Ivan l'incarico di accertare: a) quali siano le attuali condizioni psichiche dell'interna-

to De Facci Rino; b) se egli sia socialmente pericoloso attualmente; c) quale sia la misura di sicurezza più idonea in relazione allo stato di pericolosità sociale eventualmente accertato;

2) Rilevato che l'egregio Perito, espletate le indagini, rispondeva conclusivamente ai quesiti postigli «nei termini seguenti»: «1) De Facci è attualmente affetto da disturbo paranoide; 2) è socialmente pericoloso in rapporto alla patologia psichiatrica evidenziata; 3) la misura di sicurezza più idonea in relazione allo stato di pericolosità sociale attualmente accertato è quella dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario»;

4) Ritenuto pertanto, che il De Facci deve essere ricoverato in un O.P.G. essendo affetto da un grave disturbo paranoide richiedente un trattamento psichiatrico all'interno di un istituto penitenziario d'igiene mentale, per la sua intrinseca capacità di determinare il De Facci a commettere nuovi reati (come si evince indubbiamente dalla evidente aggressività connessa ad aspetti psicologici dell'internato);

5) Precisato che il ricovero in O.P.G., in assenza di un'espressa indicazione nell'art. 212 c.p., deve avere la durata minima di sei mesi, in applicazione analogica in bonam partem dell'art. 219, 3° comma, che in relazione all'esigenza di garantire all'internato un termine minimo per il riesame della pericolosità, rappresenta la norma più favorevole all'internato regolante una situazione simile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 212 c.p.; 69 c.p. legge 26 luglio 1975 n. 354;

Ordina il ricovero di De Facci Rino in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario per la durata minima di sei mesi.

Misura di sicurezza detentiva - Sopravvenienza di condanna definitiva - Concessione della detenzione domiciliare - Sospensione della misura (artt. 47 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 212 c.p.).

Magistrato di Sorveglianza di Modena - 15 giugno 1988 - Est. GUSTAPANE - Cond. Ferraiolo.

Deve essere sospesa la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro laddove intervenga una condanna a pena detentiva, cui segue la concessione della detenzione domiciliare che è una modalità di esecuzione della pena ed una alternativa all'espiazione della pena stessa in istituto.

1) Visti gli atti relativi a Ferraiolo Pietro, nato a Caserta il 18 gennaio 1934, residente a Cisterna (LT) in via Oberdan 26;

2) precisato che al Ferraiolo è stata applicata, con ordinanza 25 ottobre 1986 del Magistrato di Sorveglianza di Roma, la misura di sicurezza della colonia agricola per anni uno, che, iniziata il 21 novembre 1986, è stata sospesa, con decreto 9 luglio 1987 dal Magistrato di Sorveglianza di Modena, dal 7 aprile 1987 al 25 maggio 1987 (con conseguente protrazione del termine minimo per il riesame della pericolosità all'8 gennaio 1988) per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione irrogatagli con sentenza 28 novembre 1984 dal Tribunale di Montepulciano;

3) rilevato che in relazione alla pena suddetta il Ferraiolo ha ottenuto dapprima, con ordinanza 23 maggio 1987 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il differimento della pena per 180 giorni (al quale è stato dato esecuzione il 23 maggio 1987, data di scarcerazione dalla Casa Circondariale di Latina); e poi, con ordinanza 3 giugno 1987 del Tribunale Sorveglianza di Firenze, la misura alternativa della detenzione domiciliare sino al 29 marzo 1989;

4) precisato che la detenzione domiciliare, essendo una modalità di esecuzione della pena minimale detentiva, come risulta dalla lettera dell'art. 47 *ter*, solo alternativa all'espiazione della stessa pena all'interno di un istituto penitenziario, partecipa interamente (tranne che per quanto espressamente indicato nel 5° comma dello stesso art. 47 *ter*) al regime giuridico dei rapporti intercorrenti tra le pene minimali e le misure di sicurezza, così che deve farsi applicazione del disposto dell'art. 212 c.p., 1° comma, nella parte in cui impone la sospensione dell'esercizio della misura di sicurezza per la sopravvenienza di una pena detentiva, anche nei confronti di chi si trovi ad espiaire la pena restrittiva della libertà personale in stato di detenzione domiciliare;

5) ritenuto, pertanto, che l'esecuzione della misura di sicurezza applicata al Ferraiolo debba essere sospesa dal 3 giugno 1987, data in cui è intervenuta la suddetta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, e sino al 29 marzo 1989 data in cui allo stato terminerà l'espiazione della pena di cui alla sentenza 28 novembre 1984 del Tribunale di Montepulciano

P.Q.M.

visto l'art. 212 c.p.;

sospende la misura di sicurezza della colonia applicata a Ferraiolo Pietro del 3 giugno 1987 e sino al 29 marzo 1989, e comunque sino al termine di espiazione delle pene, conseguenti a sentenze passate in giudicato, alle quali lo stesso è attualmente sottoposto;

rilevato, poi, che è sopravvenuto l'ordine di carcerazione del 24 novembre 1987 della Procura della Repubblica di Perugia per altra condanna passata in giudicato, manda gli atti alla Procura della Repubblica di Perugia perché provveda al cumulo delle pene ora in esecuzione.

Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Libertà vigilata conseguente - Mancate prescrizioni da parte del Magistrato di sorveglianza - Decorso del tempo senza motivi di revoca - Effetto estintivo - È tale (artt. 176 e 177 c.p.; art. 236 D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271).

Magistrato di Sorveglianza di Livorno - 7 dicembre 1989 - Est. MERANI - Cond. Fedele.

La libertà vigilata, che consegue necessariamente alla liberazione condizionale, non è una misura di sicurezza ma un modo di espletamento di una misura alternativa alla detenzione e pertanto, nel caso che non vengano imposte prescrizioni al soggetto e sempre che non si verificano altre carcerazioni o condotte tali da revocare la liberazione condizionale, l'utile decorso del tempo è tale da consentire al Tribunale di Sorveglianza di dichiarare l'estinzione della pena, in quanto l'ordinanza concessiva della misura continua ad espletare la sua efficacia, pur privata del supporto dal decreto del magistrato di sorveglianza.

Visti gli atti relativi alla libertà vigilata conseguente alla concessione del beneficio della liberazione condizionale nei confronti di Fedele Antonino, nato a Rizziconi (RC) il 25.4.1942 e res. in Rosignano Solvay (LI), via Donizzetti 5;

rilevato che con provvedimento del 14.10.1983 della corte d'Appello di Firenze il Fedele veniva beneficiato della liberazione condizionale con riferimento al provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di Livorno datato 30.8.1982 e che a tale beneficio conseguì decreto del magistrato di sorveglianza di Firenze n. 166/83 del 17.10.1983 per la sottoposizione alla libertà vigilata sino al termine del 12.5.1984;

che in data 5.3.1984 il Fedele veniva tratto in arresto per l'espiazione della pena di mesi quattro irrogati con sentenza del Tribunale di La Spezia del 8.7.1983;

che in data 17.4.1984 il Fedele veniva nuovamente posto in liberazione condizionale con riferimento alla pena irrogata dal Tri-

bunale di La Spezia con termine fissato per la data del 5.7.1984, provvedimento cui conseguiva quello del magistrato di sorveglianza di Livorno il quale, in data 28.4.1984 decretava le condizioni di esecuzione della libertà vigilata;

che a seguito di ordine di cattura n. 44/84 R.O.C. della Procura della Repubblica di Palmi, in data 8.5.1984 il Fedele veniva nuovamente ristretto in carcere di talché, con provvedimento n. 1479/84 del 24.7.1984 il magistrato di sorveglianza di Livorno riteneva di dover sospendere il corso delle due libertà vigilate distintamente disposte dalla corte di Appello di Firenze;

che ad oggi, stante che il Fedele è tornato in libertà, occorre pertanto dar nuovo corso alle misure di cui sopra;

OSSERVA

Come individuato in premessa occorre oggi dar seguito e fine alla vicenda relativa alle liberazioni condizionali concesse dalla corte di Appello di Firenze a Fedele Antonino, con due successivi provvedimenti datati rispettivamente 14.10.1983 e 17.4.1984.

In difetto di un provvedimento di cumulo unificante dei provvedimenti restrittivi cui facevano riferimento le due ordinanze della Corte, deve essere ricostruito il percorso intrapreso dal Fedele dopo la prima ordinanza e prima del provvedimento di cattura che, l'8.6.1984, ne interruppe lo sviluppo sino a questo momento.

A seguito della prima ordinanza si dispose che il residuo di pena inerente il cumulo della Procura di Livorno datato 30.6.1982 andasse ad esaurirsi — previo espletamento di libertà vigilata — alla data del 12.5.1984: essendo però intervenuto ulteriore carcerazione alla data del 5.3.1984, fu interrotta automaticamente la prima libertà vigilata, residuandone quindi mesi due e giorni sette. Ovviamente in tale sede non venne disposta revoca della liberazione condizionale concessa non sussistendone i presupposti.

Al contrario la Corte ritenne di poter concedere il beneficio al Fedele anche con riguardo alla sopravvenuta carcerazione effettuando — lo si desume dal tenore dell'ordinanza — un cumulo di fatto e verificando la sussistenza dei requisiti di legge.

Tale seconda liberazione condizionale, accompagnata da successivo decreto prescrittivo del magistrato di sorveglianza di Livorno, doveva scadere quindi il 5.7.1984, epoca in cui avrebbe potuto riprendere corso anche l'altra già interrotta dalla seconda carcerazione.

Viceversa il Fedele venne nuovamente ristretto essendo stato raggiunto da ordine di cattura della Procura della Repubblica di Palmi in data 8.6.1984: da ciò consegue che anche per la seconda liberazione condizionale rimase un residuo periodo che deve essere calcolato in giorni ventisette.

A conclusione di tale vicenda pose una censura il magistrato di sorveglianza di Livorno il quale, con ordinanza n. 1479/84 del 24.7.1984, sospese il corso delle due distinte libertà vigilate relative alle due distinte liberazioni condizionali.

In data 18.1.1988 il Fedele è stato rimesso in libertà né alcuno è andato a chiedergli di osservare le prescrizioni impostegli stante che l'efficacia delle stesse era stata posta nel nulla a seguito del suindicato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno.

Egli ha quindi ripreso la sua vita in Rosignano Solvay dove a tutt'oggi risiede con la famiglia.

A seguito di verifica di giacenze all'interno dell'ufficio — cambiati peraltro numerosi magistrati-persone fisiche — si è preso visione del fascicolo ancora non esaurito inerente alla vicenda del Fedele.

Si è ritenuto di doverlo invitare con il procedimento di sorveglianza per render le proprie dichiarazioni nel contraddittorio con il P.M., ed egli si è presentato confermando lo svolgimento dei fatti, di essere stato tutti questi anni in custodia cautelare con scarcerazione avvenuta il 18.1.1988 e di essere quindi tornato a Rosignano.

Preso atto delle conclusioni assunte dal P.M. e dalla difesa, ritiene questo giudice di considerare trascorso il periodo fissato dalla Corte di Appello di Firenze a titolo di liberazione condizionale sia con riguardo al primo provvedimento, sia al secondo.

Va anzitutto detto che è ormai pacifico in giurisprudenza ed anche in dottrina (v. da ultimo Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano 1987, pag. 150-151) come la libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non costituisca misura di sicurezza bensì modo accessorio di espletamento di una misura alternativa alla detenzione quale è la liberazione condizionale.

In tale ottica parlare di una sospensione della libertà vigilata — nel senso adottato dal Magistrato di sorveglianza di Livorno con l'ordinanza richiamata — può costituire una abnormità nel senso indicato dalla corte di cassazione quando parla di provvedimento abnorme.

Il decreto di predisposizione delle prescrizioni infatti non può considerarsi come autonomo e tale da poter essere gestito liberamente dal magistrato di sorveglianza sino al punto di poterlo so-

spendere: esso vive di luce riflessa, per così dire: deve essere posto in essere non appena viene comunicato al magistrato il provvedimento di riconoscimento del beneficio della liberazione condizionale, e vivo deve rimanere sin quando non si sia verificato un qualcosa che abbia indotto il giudice competente per la liberazione condizionale a revocare la propria iniziale pronuncia, peraltro con essa andando a morire.

Sino a quel momento ed in ossequio all'ordinanza di concessione della liberazione condizionale, di cui il decreto in questione costituisce mero momento esecutivo — pur articolabile, anche a più riprese, nella direzione ritenuta più confacente alle esigenze di fatto riscontrate dal magistrato di sorveglianza —, deve continuare ad esistere, né può essere sospeso nella sua efficacia con un ulteriore provvedimento del magistrato di sorveglianza, autonomo e svincolato dagli esiti della liberazione condizionale.

Ciò che invece può paralizzarne la funzione immediata — ma non altro —, è una eventuale sopravvenuta carcerazione: questa evidentemente, lungi dall'intervenire sul decreto, agisce direttamente sull'ordinanza di concessione della liberazione condizionale e soltanto di riflesso anche sul decreto.

Se però la nuova carcerazione non incide sul beneficio nei termini di cui all'art. 177 c.p. — ovvero nel senso di renderne inevitabile la revoca qualora si tratti di reato della stessa indole commesso dopo la scarcerazione seguita alla liberazione condizionale, oppure di pena che, cumulata di fatto con la precedente, esorbiti i limiti di legge, ovvero infine di fattispecie di reato o situazione concreta tale da far venire meno la possibilità di ritenere sussistente il requisito del sicuro ravvedimento —, se ciò non è, allora sarà possibile dar corso all'espiazione della pena detentiva, differendo automaticamente la misura alternativa — comprensiva della sua libertà vigilata — al momento successivo alla scarcerazione: così come una libertà controllata segue ad una misura detentiva, pur sopravvenutale.

Se quanto si è detto è vero, ne consegue che non essendo intervenuto alcun provvedimento di revoca della liberazione condizionale due volte concessa al Fedele dalla corte di Appello di Firenze, tale misura alternativa alla detenzione ha ripreso a scorrere automaticamente al momento della sua scarcerazione verificatasi il 18.1.1988 andando ad esaurirsi tre mesi e quattro giorni dopo ovvero una volta decorsa la sommatoria dei due periodi residuali di cui sopra si è detto.

In effetti in tale periodo il Fedele non è stato sottoposto a libertà vigilata: ma ciò è stato perché nessuno di coloro che dovevano provvedere lo ha fatto: il magistrato di sorveglianza aveva

sospeso l'efficacia del suo decreto — atto abnorme ma da un lato incapace di bloccare il fluire del tempo relativo alla misura-liberazione condizionale; dall'altro perfettamente efficace e vitale, così da rendere legittimo il comportamento del Fedele che ha continuato la sua vita senza sottoporsi ad alcun vincolo specifico, e tale anche quello dell'autorità di P.S. che non aveva alcun provvedimento da far rispettare —, ma non quella dell'ordinanza di liberazione condizionale che ha continuato ovviamente ad espletare la sua efficacia pur privata del supporto normativamente costituito dal decreto del magistrato di sorveglianza.

Il decorso del tempo però, ad avviso di questo giudice, è ciò che essenzialmente caratterizza l'istituto insieme al fatto che non sia intervenuta alcuna causa di revoca — il che non è stato nel caso di specie, non almeno nei termini di automaticità previsti dall'art. 177 c.p. —.

Stabilito pertanto che il Fedele ha trascorso dal momento della sua ultima scarcerazione ben oltre mesi tre e giorni quattro in condizioni di libertà nel corso della quale non ha dato adito a comportamenti contrastanti con il regime di liberazione condizionale — fermo restando che non ha osservato prescrizioni di libertà vigilata per il motivo unico che prescrizioni non gli erano state in concreto date —, ritiene questo giudice di dover considerare comunque conclusa la prova cui era stato sottoposto con i provvedimenti 14.10.1983 e 17.4.1984 della corte di Appello.

Ritenuto peraltro che le disposizioni sopravvenute con la legge del 1986 n. 663 — confermate per esplicito dal nuovo codice di procedura penale: art. 236 disp. coord. — abbiano individuato nel Tribunale di Sorveglianza il giudice competente a pronunciarsi per l'estinzione della pena in ordine alla quale è stata concessa la liberazione condizionale,

P.Q.M.

Dichiara concluso ed interamente decorso il termine di liberazione condizionale disposto con provvedimenti 14.10.1983 e 17.4.1984 della corte di Appello di Firenze con riguardo al residuo di pena delineato dalla carcerazione sofferta da Fedele Antonino a seguito di ordine di cattura n. 44/84 R.O.C. della Procura della Repubblica di Palmi.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per gli adempimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 236 disposizioni di coordinamento del c.p.p.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Reato commesso durante l'espiazione - Ma prima dalla decisione del Tribunale di sorveglianza - Irrilevanza (artt. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 16 novembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Filizzola.

Il Tribunale di Sorveglianza può liberamente valutare l'opera di partecipazione all'opera di rieducazione e concedere la liberazione anticipata qualora consideri irrilevante un unico episodio costituente reato commesso all'inizio della detenzione, in epoca precedente alla decisione del Tribunale, anche perché la condanna per reato commesso durante l'esecuzione comporta la revoca della liberazione anticipata soltanto ove già concessa.

Arrestato in data 4.10.1985, Filizzola Roberto, meglio qualificato in epigrafe, veniva condannato con sentenza, emessa in data 6 ottobre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo, alla pena di anni 16 di reclusione, siccome riconosciuto penalmente responsabile dei reati di concorso in tentativo di rapina ed in tentativo di omicidio e di altre fattispecie criminose. In data 7 luglio 1988 la Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma del verdetto summenzionato, riduceva la misura della pena ad anni 14 e mesi 6 di reclusione.

Nel corso della carcerazione sofferta il Filizzola serbava un comportamento costantemente regolare, improntato a spirito di osservanza delle norme disciplinari e di fattiva collaborazione con gli operatori penitenziari (v. relazioni comportamentali C.C. Milano, C.C. Palermo, C.C. Ragusa, C.R. Fossombrone in atti).

L'unico episodio negativo, verificatosi durante il summenzionato periodo detentivo, era costituito dalla consumazione del delitto di oltraggio, commesso dal Filizzola, il 30 luglio 1986, in danno di un carabiniere: la predetta fattispecie veniva censurata penalmente mediante condanna, pronunciata in data 25 febbraio 1987 dal Pretore di Palermo, alla pena di mesi 4 di reclusione (passata in cosa giudicata il 16 gennaio 1988). In data 29 agosto 1989 perveniva alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di Sorveglianza istanza, sottoscritta dal Filizzola e tendente ad ottenere una riduzione di pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 O.P., relativamente all'intero periodo di espiazione, sofferto dal 4 ottobre 1985 in poi.

Ritualmente citato per l'odierna udienza, il Filizzola rinunciava a comparire.

Il rappresentante della P.G. concludeva asserendo che la richiesta di liberazione anticipata doveva essere respinta, relativamente al periodo detentivo antecedente alla commissione del reato di ol-

traggio, ed accolta soltanto in relazione alla carcerazione successiva alla consumazione della fattispecie delittuosa: la conclusione era ispirata dalla disciplina dettata, in materia di revoca della riduzione di pena, dal 3° comma dell'art. 54 O.P.

La difesa del condannato instava per l'accoglimento integrale della richiesta ovvero, ed in via subordinata, chiedeva volersi riconoscere fondate le conclusioni del P.G. Il Tribunale si riservava.

OSSERVA IN DIRITTO

A scioglimento della surrichiamata riserva, opina questo Collegio che l'istanza di liberazione anticipata, proposta da Filizzola Roberto, possa trovare integrale accoglimento, con riferimento a tutto il periodo detentivo espiato dal 4.10.1985 (data dell'arresto) al 4.10.1989 (data di scadenza dell'ultimo semestre utilmente espiato).

Nel concludere siffattamente, opina questo Collegio di non poter condividere le conclusioni esposte in udienza dal rappresentante della P.C.: secondo tale orientamento esegetico, sostenuto da autorevole corrente dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito (v. Sez. Sorveglianza di Brescia, 12 ottobre 1982, Pres. Zappa, Est. Bonifazi, Cond. Sozzi, in *Rass. penit. e crim.*, 1983, p. 413; Sez. Sorv. Bologna, 6 novembre 1981, Pres. ed Est. Losavio, Cond. Talic, in *Rass. penit. e crim.* 1982, p. 299 e segg.), la commissione di un delitto non colposo, nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, osterebbe automaticamente, nel caso in cui in ordine al medesimo sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, alla concessione di riduzioni di pena, relativamente al semestre durante il quale venne consumata la fattispecie delittuosa ed a quelli precedenti.

Tale conclusione si imporrebbe, sempre secondo l'orientamento esegetico suindicato, alla stregua del disposto normativo del terzo comma dell'art. 54 L. 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., il quale, testualmente, recita: «La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca»: la condanna per delitto non colposo, commesso nel corso dell'esecuzione, costituirebbe, pertanto, oltre che causa di revoca delle riduzioni di pena già concesse antecedentemente alla consumazione della fattispecie delittuosa, anche prova legale negativa della partecipazione all'opera rieducativa, assolutamente insuperabile da parte della Magistratura di Sorveglianza, che, laddove la liberazione anticipata non fosse stata già concessa, non potrebbe riconoscere il diritto del condannato alle riduzioni di pena relativamente al semestre nel corso del quale si verificò il delitto ed a quelli precedenti.

Opina questo Collegio di non poter accedere all'esposta tesi.

Anzitutto è da segnalare come il disposto dell'art. 54 O.P., 3° comma, disciplini, in maniera esplicita, esclusivamente l'ipotesi di commissione di un delitto non colposo in epoca successiva alla concessione di riduzioni di pena: l'effetto legale della fattispecie regolata nel richiamato testo normativo è costituito dalla revoca dei provvedimenti di concessione della misura alternativa, di cui all'art. 54 O.P. la struttura lessicale del 3° comma del predetto testo normativo non lascia all'interprete dubbi di sorta, in proposito: la disciplina in esso delineata dal legislatore è diretta a regolamentare la sola fattispecie di consumazione di delitto doloso successivo alla concessione di riduzioni di pena. Da tale conclusione discende, conseguenzialmente, che la fattispecie di commissione di delitto non colposo in epoca anteriore alla concessione degli «abbuoni» di pena, giudizialmente sanzionata da sentenza di condanna divenuta definitiva, costituisce fattispecie analoga a quella disciplinata nel terzo comma dell'art. 54 O.P.: tale fattispecie, peraltro, non trova espressa considerazione da parte del legislatore, sì che può ragionevolmente sostenersi la sussistenza, al riguardo, di una lacuna normativa: quest'ultima, peraltro, non può essere colmata attraverso il ricorso analogico alla disciplina di cui al terzo comma dello art. 54 O.P., che, altrimenti opinando, si giungerebbe a violare il divieto di analogia in malam partem in materia penale, statuito dall'art. 14 disp. prel. C.C. Né può condividersi l'opinione secondo cui, assegnando alla condanna per delitto doloso, commesso nel corso dell'esecuzione, valore preclusivo della concessione, ancora non avvenuta, di riduzioni di pena relative ai semestri antecedenti la consumazione, verrebbe ad operarsi un'interpretazione estensiva (come tale non vietata, neanche in materia penale) del dettato del 3° comma, dell'art. 54 O.P. (v. Sez. Sorv. Brescia, 12 ottobre 1982, già citata): la fattispecie astratta in esame, infatti, pur manifestando rilevanti analogie rispetto a quella disciplinata nel 3° comma dell'art. 54 O.P., da essa differisce palesemente in virtù dell'elemento costituito dall'avvenuta concessione di riduzioni di pena, le quali, nell'ottica premiale dell'istituto, costituiscono riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ed, al contempo, incentivo, per lo stesso, all'interiorizzazione di moduli comportamentali improntati ad una spontanea, fattiva adesione alla attività trattamentale.

In tale prospettiva, la commissione di un delitto non colposo, in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, costituisce smentita della meritevolezza del condannato circa le riduzioni di pena, di cui abbia già fruito e, conseguentemente, come è stato argutamente osservato (Sez. Sorv. Firenze,

12 giugno 1986, Pres. Margara, Est. Fiorillo, inedita, ma richiamata in Canepa - Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, 1987, Milano, p. 222-223), dell'apertura di credito concessa al detenuto dalla Magistratura di Sorveglianza. Risulta palese, pur nella conferma tra consimiglianza, la non piena assimilabilità tra le due fattispecie esaminate: esse non risultano perfettamente sovrapponibili, sì che appare arduo asserire che, in ordine a quella non espressamente disciplinata, possa applicarsi estensivamente il disposto testuale del 3° comma dell'art. 54 O.P.: come già detto, tratterebbesi di applicazione analogica, come tale vietata in materia penale.

Pur volendo prescindere dal dato letterale, l'opinione secondo cui la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, in epoca anteriore alla valutazione giudiziale inerente la sussistenza dei presupposti per far luogo a riduzioni di pena, non può costituire automatica preclusione della concessione delle stesse si impone anche alla stregua dell'elemento logico, discendente dalla considerazione della ratio premiale dell'istituto, di cui all'art. 54 O.P.: la natura delle riduzioni di pena consiste, al contempo, nel riconoscimento della condivisione, da parte del condannato, dei momenti e delle finalità del trattamento rieducativo e nella incentivazione, verificantesi già nel momento dell'astratta previsione legislativa ed, a maggior ragione, in quella della concessione giudiziale, all'adozione ponderata e consapevole di modelli valoriali e comportamentali socialmente integrati, allo scopo di stabilizzare la condotta del condannato su parametri di positiva rispondenza al trattamento.

La commissione di un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione (sanzionata con sentenza di condanna irrevocabile), successivamente alla concessione di riduzione di pena, fornisce dimostrazione del mancato perseguimento dello scopo delle stesse (la stabilizzazione comportamentale del detenuto) e del venir meno, in via del tutto consequenziale, del loro ubi consistam: in tal senso, e soltanto in esso, può ragionevolmente affermarsi che la condanna di cui sopra, costituisca prova legale di inadeguatezza al trattamento penitenziario. Di qui discende la natura della revoca delle riduzioni di pena già concesse all'epoca della consumazione del delitto, tale da configurarsi quale sanzione del comportamento del condannato ed, al contempo, quale rinforzo positivo, per lo stesso, nel conato di adeguamento all'opera trattamentale.

Le ragioni or ora esposte non sussistono, viceversa, nella fattispecie in cui il delitto doloso risulti consumato nel corso dell'esecuzione, ma in epoca antecedente alla valutazione della Magistratura di Sorveglianza concernente la sussistenza dei presupposti per far luogo alla concessione di riduzioni di pena: in tale ipotesi, la pre-

fissione di una regola di prova legale costringerebbe il giudizio della Magistratura di Sorveglianza entro i confini troppo ristretti di un rigido schematismo, mal conciliandosi con l'opportunità che la valutazione di rispondenza all'attività trattamentale si svolga alla stregua dell'acquisizione delle concrete risultanze dell'osservazione della personalità, al di fuori del ricorso a logiche presuntive, come è stato riconosciuto anche in sede di giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I penale, 21 gennaio 1988, Pres. Dolce, Est. Pitus, Ric. Tamponi).

Entro tale ottica, la commissione di un delitto doloso, nel corso dell'esecuzione (in ordine al quale sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna) costituisce un rilevante elemento di valutazione, dal quale il giudizio della Magistratura di Sorveglianza non potrà prescindere, tale, peraltro, da essere vagliato unitamente al complesso degli altri elementi desumibili dall'osservazione scientifica della personalità e dall'esperimento delle metodiche trattamentali, senza che da esso possano derivare automatiche e rigide preclusioni di prova legale.

L'osservazione secondo cui siffatta opinione indurrebbe ad una irragionevole diversità di regolamentazione tra situazioni giuridiche consimili, non può avere rilievo in questa sede: anche a volerne riconoscere la fondatezza, non se ne potrebbe inferire che la necessità di investire la Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale del 3° comma dell'art. 54 O.P., laddove tale norma sostituisce l'automaticità della revoca delle riduzioni di pena, precludendo alla Magistratura di Sorveglianza la possibilità di valutare l'episodio, di cui all'irrevocabile sentenza di condanna, nell'ambito più ampio delle risultanze trattamentali. Tale iter risulta, peraltro, impercorribile in questa sede, dappodiché la questione de qua non riveste, nel presente giudizio, carattere di necessaria pregiudizialità, non dovendosi far ricorso al disposto del 3° comma dell'art. 54 O.P.

Alla stregua di quanto precede, deve dunque concludersi che, dagli atti del giudizio, risulta provata la partecipazione, da parte del Filizzola, all'opera di rieducazione, relativamente all'intero periodo di espiazione utilmente valutabile ai fini de quibus (4.10.1985 - 4.10.1989).

Le relazioni comportamentali dei vari istituti di pena, ove l'odierno istante fu ristretto nel suindicato periodo (C.C. Palermo C.C. Milano, C.C. Ragusa, C.R. Fossombrone), risultano unanimi nel segnalare la regolarità custodiale del condannato, la sua correttezza nei rapporti con gli operatori penitenziari e con il personale di custodia, la sua partecipazione alle attività svolte in comune con i detenuti, la costanza dei rapporti con i familiari, lo svol-

gimento di attività lavorativa intramuraria (in qualità di piantone dall'8.10.1988 al 12.2.1989, presso la C.C. di Ragusa, e, successivamente, presso la C.R. di Fossombrone, senza specificazione delle mansioni, ma con segnalazione dell'impegno profuso - v. rel. C.R. Fossombrone in data 2.11.1989), l'assoluta assenza di infrazioni disciplinari. L'episodio di cui alla sentenza di condanna, emessa in data 25.2.1987 dal Pretore di Palermo (oltraggio consumato in danno di un carabiniere, in data 30.7.1986) si inquadra, dunque, entro un ambito connotato dalla più ampia disponibilità agli interventi degli operatori penitenziari e da una proficua fruizione delle occasioni trattamentali: esso, pertanto, riveste, a giudizio di questo Collegio, carattere di episodicità, desumibile dalle stesse circostanze della consumazione (il Filizzola apostrofa il militare con le parole «pezzo di fango» mentre costui, nell'adempimento di ben precisa consegna, sorvegliava il condannato che, piantonato presso il reparto speciale, si stava lavando, completamente denudato - v. sent. di condanna 25.2.1987 Pret. Palermo in atti), sì da manifestarsi irrilevante, alla stregua del ben più ponderoso quadro probatorio desumibile dalle surrichiamate relazioni comportamentali, al fine di riconoscere la partecipazione del Filizzola all'opera di rieducazione e da non ostare alla concessione della richiesta riduzione di pena, relativamente all'intero periodo di espiazione come sopra richiamata, pari ad otto semestri per complessivi giorni 360 (trecentosessanta) (V. Cass., sez. I, 23 maggio 1983, Pres. Fasani, Est. Piccinini, Cond. Franco, in *Rass. penit. e crim.*, 1984, p. 887).

Custodia cautelare - Arresti a domicilio - Necessità di ricovero in ospedale - Magistrato di sorveglianza - Incompetenza a decidere (art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 284, 279, 291, 292 c.p.p.; art. 240 D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271).

Magistrato di Sorveglianza di Macerata - 15 novembre 1989 - Est. SEMERARO - Cond. Damoli.

Nel caso di ricovero in ospedale di condannato appellante che si trovi agli arresti domiciliari, nessuna competenza ha il Magistrato di Sorveglianza.

Letto il telex in data 13.11.1989 del Comando Stazione CC di Montefiore dell'Aso, con cui veniva richiesta autorizzazione al ricovero ed al conseguente accompagnamento di Damoli Luigi, nato il 22.5.1961 a Negrar, attualmente domiciliato Presso la Comunità Terapeutica «Le Patriarche» di Montefiore dell'Aso (AP) in stato

di arresti domiciliari; considerato che la posizione giuridica del predetto Damoli è quella di appellante avverso la sentenza del Tribunale di Verona, emessa in data 20 settembre 1989, con la quale il summenzionato veniva condannato alla pena di anni 3 (tre) di reclusione;

OSSERVA

Non sussiste la competenza di questo magistrato in ordine alla decisione sull'istanza avanzata dal Damoli.

L'art. 11 O.P., infatti, attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisione in tema di ricoveri in ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura, da operarsi nei confronti dei condannati e degli internati, nonché degli imputati, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Tale norma va interpretata nel senso che la competenza del magistrato di sorveglianza si radica soltanto di fronte a situazioni di restrizione in ambito penitenziario: conseguentemente la predetta competenza, sussistente nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare, non esiste per gli imputati che si trovino in stato di arresti domiciliari.

Una siffatta interpretazione si giustifica alla luce di considerazioni di ordine logico e sistematico: l'art. 11 O.P. disciplina, infatti, la predisposizione di servizi sanitari all'interno degli istituti di pena e, più in generale, tutela, attraverso svariate previsioni, il diritto alla salute dei detenuti e degli internati. La regola generale, valida per qualsivoglia situazione, è contenuta nel primo comma del suddetto articolo, laddove si prevede l'istituzione di appositi servizi medici e farmaceutici, atti a soddisfare le esigenze di profilassi e terapia all'interno degli istituti di pena. Alla luce di tale disposto normativo il carcere si prospetta come una comunità che provvede alla salvaguardia del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, di coloro che costituiscono la popolazione della comunità stessa.

Tale regola generale, però, prevede delle eccezioni: non può pretendersi, anche alla luce di una realistica considerazione dell'attuale situazione delle strutture penitenziarie, che l'insorgere di qualsiasi processo patologico possa trovare il proprio rimedio all'interno del carcere. È per tale motivo che il legislatore, al secondo comma dell'art. 11 O.P., prevede la possibilità di ricoveri in ospedali civili ed in altri luoghi esterni di cura in casi di impossibilità, da parte dei servizi sanitari dell'istituto, a fornire particolari cure od accertamenti diagnostici. Tale possibilità è soggetta ad autorizzazione rimessa alla competenza delle autorità giudiziarie espressa-

mente indicate nella seconda parte del secondo comma per gli imputati in attesa della sentenza di primo grado; per gli imputati appellanti o ricorrenti, per i condannati definitivi e per gli internati la decisione spetta al magistrato di sorveglianza.

Orbene risulta chiaro che l'intero disposto normativo dell'art. 11 O.P. risulta indirizzato alla disciplina della situazione di chi, ristretto in istituto penitenziario, sia abbisognevole di cure mediche: come già detto, il primo comma dell'articolo pone la regola generale, i successivi (tra cui il secondo) le sue modalità di attuazione nonché le sue eccezioni.

La disciplina, di cui al predetto art. 11 O.P., non ha ragione, pertanto, di essere applicata nei confronti di imputati in stato di arresti domiciliari, data la diversità di condizione di costoro rispetto a chi trovasi in situazione di restrizione in ambiente penitenziario (unico destinatario della norma in questione).

Tale conclusione è, altresì, avvalorata dalla considerazione del dettato del nono comma dell'art. 11 O.P.: in esso si statuisce che i detenuti (termine onnicomprensivo, con cui si indicano condannati ed imputati) e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese, da un loro sanitario di fiducia. Tali visite sono soggette ad autorizzazione, che, nel caso di imputati, antecedentemente alla pronuncia di primo grado, spetta al magistrato che procede (art. 11 O.P.), mentre per i condannati, gli internati e gli imputati, successivamente alla sentenza di primo grado, è di competenza del direttore dell'istituto (art. 17 D.P.R. 431/1976).

Orbene dall'uso fatto dal legislatore del termine «detenuti» onde indicare condannati ed imputati si deduce che la disciplina normativa riguarda solo coloro che si trovano ristretti in ambiente penitenziario. D'altro canto si consideri che nel regolare la competenza all'autorizzazione alle visite dei sanitari di fiducia, il legislatore ha adoperato la medesima formula presente nel secondo comma dell'art. 11 O.P. per l'autorizzazione al «ricovero esterno»: nei confronti di condannati, internati ed imputati appellanti o ricorrenti la competenza spetta, nell'un caso, al direttore dell'istituto, nell'altro, al magistrato di sorveglianza. L'indicazione, ai fini dell'attribuzione della competenza alla autorizzazione, della medesima categoria di soggetti induce a concludere di trovarsi di fronte alla regolamentazione giuridica di una medesima situazione. Orbene se affermassimo che, nel caso dell'autorizzazione al «ricovero esterno», il termine imputati (successivamente alla sentenza di primo grado) ricomprende, oltre ai ristretti in istituto, anche coloro che trovansi agli arresti domiciliari, si dovrebbe pervenire alla conclusione che data la medesimezza dell'indole della situazione, l'imputato agli arresti domiciliari l'autorizzazione al direttore dell'istituto

penitenziario, ove sia stato in precedenza detenuto. Il che appare francamente assurdo, per tacere dell'ipotesi di concessione degli arresti domiciliari ab initio, senza previo transito in istituto, allorché sarebbe impossibile individuare un qualunque direttore, cui indirizzare la richiesta.

Va, dunque, ribadita la conclusione che la disciplina normativa dell'art. 11 O.P. si indirizza soltanto a coloro che trovansi *ristretti* in istituto penitenziario e, conseguentemente, non si applica agli imputati in stato di arresti domiciliari: nei confronti dei quali poco si comprenderebbe il riferimento al ricovero in luogo *esterno* di cura come eccezione ad una regola generale. Nei confronti di chi è agli arresti domiciliari presso la propria abitazione (il discorso non si pone per chi abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 284 c.p.p., il ricovero in luogo pubblico di cura o di assistenza) qualsiasi luogo di cura risulta «esterno», per cui di fronte all'insorgere di qualsiasi patologia il ricovero in luogo (esterno, per forza di cose) di cura dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. La previsione legislativa si giustifica, invece, nei confronti di chi trovasi ristretto in carcere, in un ambiente che dovrebbe, cioè, di regola assicurare adeguati servizi sanitari: per costoro è logicamente prevista l'eccezione del ricovero in luogo *esterno* di cura, in caso di insufficienza di servizi sanitari interni; è nei confronti degli imputati detenuti che si rivela corretto filologicamente l'uso dell'aggettivo «esterno» riferito ai luoghi di cura.

Né può parlarsi di applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 11 O.P. agli imputati in stato di arresti domiciliari, mancando il presupposto fondamentale per un corretto ricorso ai canoni dell'analogia: quello del vuoto normativo, dell'insussistenza di norme regolatrici la situazione dei suddetti imputati.

La competenza a disporre il ricovero in luoghi di cura nei riguardi degli imputati agli arresti domiciliari spetta, infatti, dopo la pronunzia di primo grado, agli organi giudiziari individuati dal combinato disposto degli artt. 279, 291 e 292, primo comma, c.p.p., i quali provvederanno mediante opportune modifiche del contenuto e delle modalità esecutive della misura disposta in luogo della custodia in carcere.

Tale soluzione trova anche l'avallo della Suprema Corte (Cass. 8 maggio 1986, n. 2127 Pres. Vella, est. Pompa, inedita) la quale ha statuito, in una fattispecie consimile a quella oggi all'esame di questo giudice, la competenza funzionale ed esclusiva del giudice della cognizione, senza alcuna possibilità concorrente od alternativa di eventuale competenza del magistrato di sorveglianza.

Tale soluzione si appalesa, stante l'attuale legislazione, l'unica sostenibile alla stregua di una rigorosa applicazione dei tradizionali canoni esegetici, anche se appare doveroso segnalare l'incongruenza

della predetta disciplina, cui occorrerebbe rimettere mano onde unificare le varie competenze: operazione impossibile, però, lo si ripete, in sede interpretativa.

Né dicasi che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha mutato sostanzialmente lo stato della legislazione, al punto da rendere non più attuale il ragionamento esposto in precedenza.

Il contenuto dell'art. 284 c.p.p., infatti, riproduce sostanzialmente quello degli artt. 254-*bis* e segg. del vecchio codice di rito, con particolare riferimento a quanto statuito dall'art. 254-*quater* circa le autorizzazioni ad allontanarsi dai luoghi di esecuzione della misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. È da notare, a tal proposito, che la dizione letterale del terzo comma dello art. 284 N.C.P.P. appare di più ampia portata rispetto a quella di cui al 2° comma dell'art. 254-*quater* C.P.P. abr. sì che le indispensabili esigenze di vita, che facoltizzano la concessione dell'autorizzazione all'abbandono momentaneo del luogo di esecuzione della misura, possono ragionevolmente intendersi non soltanto come le necessità legate alla quotidiana sopravvivenza, bensì come tutte le contingenze che impongono l'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura (in primis le esigenze sanitarie).

A ciò aggiungasi che il disposto dell'art. 240 D.L. 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, appare ispirato dall'esigenza di coordinare il testo dell'art. 11 O.P. alle nuove competenze stabilite dal nuovo codice di rito: l'esigenza di adeguamento formale che, nel caso di specie, ha costituito la ratio dell'intervento legislativo è desumibile dal disposto testuale del primo comma del summenzionato art. 240 D.L. 271/1989, il quale si limita a richiamare ed a recepire il contenuto dell'art. 11 L. 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., lasciando, pertanto, immutata la sostanza del discorso già ampiamente esposto circa le ragioni sostanziali sottese all'attribuzione di competenza nei confronti degli imputati, appellanti e ricorrenti, in stato di arresti domiciliari.

Non osta, a giudizio di questo Magistrato, alle conclusioni che precedono il disposto dell'ultimo comma dell'art. 284 N.C.P.P., laddove si consideri che l'esplicita equiparazione tra arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere deve intendersi posta ai fini dello scomputo del periodo trascorso in esecuzione della misura dalla pena detentiva irrogata con l'eventuale sentenza di condanna.

Considerato, quindi, che gli atti processuali risultano, allo stato, ancora pendenti presso il Tribunale di Verona, deve essere indicata la competenza di quest'ultimo Ufficio.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Decisione di rigetto del Tribunale di sorveglianza - Autorità di caso giudicato - Revisione del caso alla luce della condotta successiva - Possibilità (artt. 54 e 71 *sexies* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 90 c.p.p.).

Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 12 ottobre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Cadorna.

Le decisioni di rigetto del Tribunale di Sorveglianza in tema di liberazione anticipata hanno valore di sentenza ma sono rese «allo stato» e pertanto è possibile, in successivo giudizio, prendere in considerazione anche il periodo di detenzione precedente, alla luce dei dati storici successivi alla decisione di rigetto (1).

Arrestato in data 12 novembre 1979, Cadorna Felice, meglio qualificato in epigrafe, veniva condannato, con sentenza emessa in data 20.3.1978 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (di cui anni 2 e giorni 5 espiati in custodia cautelare ed anni 2 condonati), siccome riconosciuto penalmente responsabile del delitto di tentato omicidio, nonché alla pena di mesi 3 di arresto (inflitta, con sentenza in data 19.1.1979 del Pretore di Lamezia Terme, per guida senza patente) ed a quelle di anni 16 di reclusione e mesi uno di arresto (irrogate con sentenza pronunciata in data 18 giugno 1983 dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro, che riconosceva il Cadorna responsabile dei delitti di concorso in lesioni volontarie, omicidio ed altro). Nel corso del lungo periodo detentivo il Cadorna veniva assegnato a numerosi istituti del circuito penitenziario italiano (ben ventiquattro!): durante il primo periodo di espiazione, pur connotato da una basilare regolarità custodiale, l'odierno richiedente veniva fatto oggetto di alcuni rapporti disciplinari (C.R. di S. Gimignano, C.C. di Catanzaro, C.C. di Caltanissetta, S.P. di Viterbo).

Successivamente al 1984, la condotta custodiale del Cadorna manifestava un'evoluzione, palesandosi più consentanea a canoni di correttezza e partecipazione all'opera di rieducazione.

In data 13 ottobre 1987 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze pronunciava ordinanza (n. 263/87) con cui provvedeva a rigettare allo stato l'istanza del Cadorna intesa all'ottenimento di una riduzione di pena relativa all'intero periodo detentivo, sino ad allora

(1) La Corte di Cassazione con sentenza Sez. I del 15.3.1989, Pres. Molinari (in *Cass. pen.* 1989, n. 1854) ha statuito, modificando significativamente la propria giurisprudenza, che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere formulato frazionatamente, per ogni singolo semestre di pena scontata.

sofferto: la motivazione della summenzionata ordinanza chiariva che il rigetto doveva intendersi come non pregiudizievole di eventuali nuove valutazioni del periodo vagliato nel provvedimento.

In data 15 giugno 1989 veniva depositata, presso la Cancelleria di questo Tribunale, una nuova istanza di liberazione anticipata, avanzata dal Cadorna con riferimento all'intero periodo di espiazione.

Personalmente comparso, in virtù di rituale citazione, all'odierna udienza il Cadorna insisteva nella propria richiesta, mentre P.G. e difensore concludevano come in atti.

Il Tribunale si riservava.

OSSERVA IN DIRITTO

A scioglimento della summenzionata riserva opina questo Collegio che l'istanza del condannato Cadorna Felice, siccome sopra individuata, possa trovare solo parzialmente accoglimento.

Onde poter giungere ad una compiuta motivazione dell'osservazione che precede, occorre, preliminarmente, risolvere la «questio juris» concernente la natura giuridica e l'efficacia delle ordinanze di sorveglianza, munite di clausola «rebus sic stantibus»: si rammenti, a tal proposito, che la detenzione sofferta dallo odierno richiedente sino a tutto il 12.5.1987 (data di scadenza dell'ultimo semestre, all'epoca, espia) è stata oggetto di valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze (ord. n. 263/87 già richiamata) e conclusasi, in esito all'accertata opportunità di un congruo periodo di osservazione, con una pronuncia di rigetto «allo stato».

All'uopo è da sottolineare che il provvedimento conclusivo del procedimento di sorveglianza è esplicitamente qualificato dal legislatore (v. art. 71-bis, quarto comma, legge 26.7.1975 n. 354 e succ. mod.) come ordinanza, ma la dottrina e la giurisprudenza unanime (v. per tutte, Cass. 24 ottobre 1979, in *Foro it.*, 1980, 11, c. 164) gli riconoscono natura ed effetti propri della sentenza.

Tra gli altri v'è anche la capacità di acquisire, una volta divenuto irrevocabile, l'autorità di cosa giudicata (res judicata sostanziale). Tale principio, che, come si è già detto, è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, è, tuttavia, suscettibile di assumere una portata diversa in relazione al contenuto delle singole ordinanze.

A tal proposito, è da sottolineare come la più avveduta dottrina abbia da tempo provveduto ad una meticolosa classificazione delle ordinanze conclusive del procedimento di sorveglianza in base al contenuto della pronuncia in essa manifestata: alla stregua di tale criterio classificatorio, sono state individuate due species del più vasto genus delle ordinanze di sorveglianza: ordinanze a conte-

nuto costitutivo ed ordinanze ad effetto *rebus sic stantibus* (rese, cioè, allo stato). Caratteristica propria della prima species è quella di pervenire ad una valutazione definitiva di certi dati storici.

In tali ipotesi, all'inutile decorso del termine di impugnazione, consegue naturalmente e direttamente la formazione del giudicato sulla predetta valutazione.

La seconda species di ordinanze è, invece, caratterizzata dalla formulazione di un giudizio reso in riferimento ad una situazione complessiva, suscettibile di mutare. In tali casi suol parlarsi di giudicato aperto, che tale risulta, cioè, in un dato momento ed in riferimento a circostanze particolari, modificate le quali, può aver luogo un diverso giudizio.

Tali conclusioni non costituiscono, a giudizio di questo Collegio, una violazione del disposto dell'art. 90 c.p.p.: occorre, infatti, porre mente alla considerazione secondo cui, come evidenziato dalla migliore dottrina che si è occupata di tale specifica questione, nel procedimento di sorveglianza il giudizio non trova il proprio fondamento sull'accertamento di un fatto preciso e concluso, ma è bensì inteso alla valutazione di una realtà in continuo divenire, onde apprezzarne l'evoluzione e la significatività nell'ottica del perseguimento del reinserimento sociale del condannato. Giustamente si è detto che la magistratura giudicante è giudice del fatto, mentre la magistratura di sorveglianza è giudice della persona.

La considerazione che precede costituisce la ratio ispiratrice dell'art. 71-*sexies* o.p., disciplinante l'inammissibilità di istanze già rigettate: dal tenore letterale della predetta norma si ricava, ex adverso, che la proposizione di un'istanza intesa all'ottenimento del medesimo «beneficio», purché siano mutati gli elementi di giudizio posti alla base del primo rigetto, è sempre possibile. La normativa poc'anzi richiamata altro non costituisce che il peculiare adattamento del principio del «*ne bis in idem*» alla materia della sorveglianza; la giurisdizione rieducativa assume natura epifenomenica rietto alla realtà valutata: così come questa appare mutevole ed in costante divenire, così anche quella, alla stregua di un incessante conato di adeguamento, muta in relazione al prodursi dei cambiamenti della realtà valutata.

La conclusione che precede non lede il principio di immutabilità del giudicato, poiché anche nel procedimento di sorveglianza, a norma dell'art. 71-*sexies* o.p., è proibito il mero riesame di istanze sorrette dai medesimi elementi di fatto. Orbene, l'ordinanza n. 263/87 del 1.10.1987, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze provvedeva a rigettare, *allo stato*, l'istanza di liberazione anticipata, proposta da Cadorna Felice, appartiene proprio alla specie di ordinanze di sorveglianza che producono il «giudicato aperto» tale

conclusione è desumibile dall'attenta analisi del contenuto della predetta ordinanza. Il Tribunale di Sorveglianza si limitava a prendere atto della opportunità di un ulteriore periodo di osservazione della personalità, inferendone la necessità di pervenire ad una pronuncia non conclusiva e non pregiudizievole di nuove valutazioni del periodo detentivo esaminato, alla luce dei nuovi elementi di fatto derivanti dall'approfondimento dell'osservazione.

Il Tribunale di Sorveglianza, cioè, non perveniva ad una valutazione definitiva dei dati storici, emergenti dall'esame degli atti di causa, giungendo, invece, all'emanazione di una pronuncia «rebus sic stantibus», non ostativa ad un successivo giudizio, comprensivo anche del periodo detentivo, già fatto oggetto di valutazione resa allo stato.

Tale interpretazione non urta contro i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di reiezione di istanza di liberazione anticipata, sotto il profilo della accertata insussistenza di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, su tal punto si forma il giudicato, di talché, in ossequio all'effetto preclusivo, è inibito riprendere in considerazione il periodo detentivo fatto oggetto della prima decisione (v. Cass., Sez. I, 11.8.1978, Rossi; Cass., Sez. I, 8.7.1980, Candita; Cass., Sez. I, 10.1.1980, Carlino). Il principio di diritto, infatti, è fatto salvo dalla considerazione che la prima pronuncia di rigetto, resa, come si è già detto, dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze *allo stato*, non era stata adottata alla stregua di un'accertata insussistenza di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Pertanto, l'odierno giudizio deve necessariamente prendere in considerazione, alla luce dei dati storici successivi alla decisione del 13.10.1987, anche il periodo di detenzione antecedente.

Può, in sostanza, accedersi all'opinione che individua nella reiezione allo stato di istanze di liberazione anticipata una sorta di atipica decisione di rinvio a nuovo ruolo, non definitiva del procedimento instauratosi (v. Trib. Sorv. Ancona 21.9.1989, Ilardi). Né si dica che l'accoglimento senza riserve di tale opinione dovrebbe condurre, nella fattispecie concreta sottoposta allo odierno vaglio di questo Collegio, alla rimessione degli atti di causa al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, al fine di definire il giudizio, colà ancora pendente relativo alla detenzione anteriore al 12.5.1987: la proposizione, in data 15.6.1989, presso questo Tribunale, di nuova istanza di liberazione anticipata, contenente esplicito riferimento all'intera espiazione sofferta può legittimamente essere interpretato come una tacita rinuncia, da parte del Cadorna, alla coltivazione dell'istanza ancora pendente (in virtù del rigetto allo stato rinvio a nuovo ruolo) presso il Collegio fiorentino: tale rinuncia investe

questo Tribunale della competenza a conoscere dell'intero periodo detentivo espiato dal 12.11.1979.

A tal proposito è a dirsi che il predetto periodo risulta al vaglio di questo Collegio, insuscettibile di una valutazione univoca, alla stregua dell'apprezzabile mutamento comportamentale intervenuto, nella condotta dell'odierno richiedente, lungo il corso della detenzione: si impone, pertanto, nel caso di specie, una valutazione «frazionata» del periodo detentivo, alla stregua dei parametri interpretativi oramai accolti dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. I penale, 15 marzo 1989, n. 701, Pres. Molinari, Rel. Savoi - Colombis, Ric. Comune).

Il primo periodo di espiazione appare connotato da un ossequio soltanto formale alle norme disciplinari, non sostenuto da un adeguato grado di consapevole e spontanea condivisione degli strumenti, oltre che dei fini, del trattamento penitenziario: fanno fede dell'affermazione che precede i rapporti elevati a carico del Cadorna nella C.C. di Caltanissetta (autolesionismo per protestare contro alcune decisioni della Direzione dell'Istituto 26/27.2.1981) negli stabilimenti Penitenziari di Viterbo, (18.12.1982 - possesso illecito di somma di denaro), nella C.C. di Catanzaro (11.6.1983 - concorso nell'aggressione ad un detenuto) e nella C.R. di S. Gimignano (26.6.1984 - segnalato da fonte confidenziale per il tentativo di porre in atto collegamenti tra vari gruppi di ristretti al fine di porre in essere manifestazioni di protesta). Gli elencati rapporti fanno riferimento ad episodi manifestanti ora aperta violazione alle norme disciplinari, ora un sentimento di disagio e di velata protesta nei confronti dell'Autorità, tutti, comunque, sintomatici, secondo il giudizio degli stessi operatori penitenziari di un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la partecipazione all'opera di rieducazione.

Tale atteggiamento, immeritevole della concessione della richiesta riduzione di pena, sustanzia il primo periodo detentivo (dal 12.11.1979, data di inizio dell'espiazione, al 12.11.1984, data di scadenza del semestre, nel corso del quale il Cadorna riportò il già menzionato rapporto disciplinare della C.R. di S. Gimignano).

Il periodo successivo alla data suddetta, invece, appare caratterizzato da un concreto ed apprezzabile sforzo del detenuto, inteso ad un proficuo adattamento all'istituzione penitenziaria ed alle modalità del trattamento rieducativo: anzitutto, relativamente al predetto periodo, si rinviene in atti un solo rapporto disciplinare (16.2.1987 - partecipazione ad una fermata all'aria nella C.C. di Palmi), che, per l'entità lieve dell'episodio riferito e per le caratteristiche di unicità dello stesso in un quadro ben diversamente connotato, non osta alla formulazione di una positiva valutazione. Il sostanziale rispetto delle norme disciplinari si è accompagnato ad

una apertura fattiva al dialogo con gli operatori, nonché alla maturazione di una rinnovata consapevolezza verso i valori familiari alla stregua di un iter evolutivo appena accennato (v. rel. comportamentale C.C. Ascoli Piceno in data 4.10.1989 che, ove approfondito nella dimensione di acquisizione di moduli comportamentali normorientati di reale interiorizzazione critica del disvalore sociale di precedenti vissuti, potrà essere sostenuto mediante l'esperimento di più avanzate metodiche trattamentali). Tale secondo periodo comprende 9 semestri intercorrenti tra il 12.11.1984 ed il 12.5.1989 (data di scadenza dell'ultimo semestre, utilmente espriato): la valutazione positiva che di esso compie questo Collegio conduce al riconoscimento del diritto del Cadorna all'ottenimento di una riduzione di pena pari a 405 giorni.

Ordinamento penitenziario - Condannato affidato al servizio sociale - Domanda di liberazione anticipata - Riferimento al periodo di detenzione - Ammissibilità (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 21 settembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Cherchi.

Il condannato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, è legittimato a proporre domanda di liberazione anticipata relativamente al periodo di custodia subito in istituto, perché l'affidamento costituisce una modalità esecutiva della pena e durante l'affidamento pertanto prosegue l'espiazione (1).

Arrestato in data 8 agosto 1987, Cherchi Stefano, meglio qualificato in epigrafe, veniva condannato dal Tribunale di Pesaro, con sentenza emessa in data 29 settembre 1987 alla pena di anni 2 di reclusione, siccome riconosciuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 72 L. n. 685/1975, in data 23 marzo 1988 la Procura della Repubblica di Pesaro emanava apposito provvedimento con cui disponeva la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione e la scarcerazione immediata del Cherchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47-bis O.P.

In data 12 maggio 1988 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, investito dell'ulteriore corso di causa, con ordinanza n. 126/88

(1) In senso conforme si veda la sentenza della Corte Costituzionale, 6.6.1989 n. 327 e della cassazione, 1.10.1989 (in *Riv. pen.* 1990,782).

Aff. ammetteva il Cherchi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, onde consentire allo stesso di seguire le prescrizioni di un apposito programma riabilitativo presso la C.T. «Associazione dei Comuni n. 16» di Civitanova Marche (MC). La prova aveva inizio l'8 giugno 1988, ed essendo la durata prevista di un anno, quattro mesi e quattordici giorni, la scadenza veniva fissata al 22 ottobre 1989.

Il Cherchi, che, frattanto, in data 22 giugno 1989 veniva dimesso dalla suddetta C.T., proseguiva l'esecuzione della misura alternativa in Pesaro, ove stabiliva la propria dimora e lavorava presso la ditta «ENERE CO s.c.» a.r.l. ed in data 6 giugno 1989 proponeva istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo di espiazione sofferto presso la Cassa Circondariale di Pesaro (dall'8.8.1987 al 17.2.1988 e dal 25.2.1988 al 23.3.1988).

Citato in giudizio per l'odierna udienza, il Cherchi compariva ed insisteva nella propria richiesta, mentre P.G. e difensore concludevano come da separato verbale.

Il Tribunale si riservava.

OSSERVA IN DIRITTO

A scioglimento della summenzionata riserva opina questo Collegio che l'istanza di liberazione anticipata, avanzata da Cherchi Stefano, possa trovare favorevole accoglimento.

A tal proposito, ritiene questo Tribunale di non poter condividere la tesi, avallata dal sostegno della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. I penale, 18 luglio 1978, Madia; Cass., sez. I penale, 4 febbraio 1981, Viscomi), secondo cui la concessione delle riduzioni di pena di cui all'art. 54 O.P. presuppone la permanenza di uno status detentivo al momento della decisione.

Non può, fuor di ogni possibilità di dubbio, che sostenersi che gli «abbuoni» di cui al disposto dell'art. 54 O.P. debbano essere concessi in relazione all'espiazione di periodi di pena detentiva (ovvero, secondo l'esplicita equiparazione operata dall'ultima parte del primo comma del ridetto art. 54 O.P., di periodi di custodia cautelare o di detenzione domiciliare): la chiara dimostrazione dell'assunto che precede è desumibile dal chiaro dato testuale della norma in esame, laddove è detto che al condannato a pena detentiva, che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa una detrazione «... di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di *pena* scontata». La dizione letterale utilizzata dal legislatore appare di tale trasparenza da indurre all'applicazione del canone ermeneutico secondo cui «in claris non fit interpretatio».

D'altro canto, non può condividersi l'assunto della Suprema Corte secondo cui la sussistenza attuale di un effettivo stato di detenzione costituisce presupposto di concedibilità delle detrazioni disciplinate dall'art. 54 O.P.: alla base di tale asserto è la concessione della liberazione anticipata quale strumento per la progressione del trattamento penitenziario, inteso a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione ed anch'esso finalizzato al reinserimento sociale (v. Cass. sez. I penale, 1 luglio 1981, Varone, in *Foro it.*, Rep. 1982, Voce Ordinamento penitenziario, n. 61). Tali premesse risultano accettabili laddove sottoposte ad opportuna calibratura sulle modificazioni introdotte dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. L'art 18 di tale testo normativo prevede, infatti, la concessione di detrazione anche al condannato ammesso al regime di detenzione domiciliare, in relazione ai periodi trascorsi in esecuzione di tale misura alternativa: è chiaro, pertanto, che la liberazione anticipata ha da essere inquadrata non più tanto soltanto come strumento di trattamento penitenziario (che la detenzione domiciliare ha sfera di operatività completamente extrapenitenziaria), sibbene come mezzo di trattamento rieducativo lato sensu, in relazione agli scarni interventi rieducativi, di competenza del Servizio Sociale, previsti per la detenzione domiciliare.

In tal senso, il peculiare strumento trattamentale di cui all'art. 54 O.P., inteso a consentire un anticipato reinserimento sociale del condannato, può trovare applicazione in tutte quelle fattispecie in cui, pur non sussistendo più uno status detentivo vero e proprio, siasi pur sempre in presenza di una condizione di assoggettamento del condannato all'osservanza di prescrizioni costituenti il contenuto di misure alternative lato sensu: in tal caso, l'accertamento di una consapevole e spontanea partecipazione del condannato all'attività trattamentale durante pregressi periodi di carcerazione consentirà l'abbreviazione del tempo di assoggettamento alle prescrizioni della misura alternativa ed il conseguente anticipato reinserimento sociale.

Ad analoghe conclusioni era giunta anche la Suprema Corte (v. Cass., sez. I penale, 25 giugno 1987 n. 2831 Pres. Vella, rel. De Filippis, ric. Paolini) in riferimento ad una fattispecie di integrazione, ai sensi dell'art. 30 L. n. 663/1986, di riduzioni di pena già concesse ad un libero vigilato a seguito di concessione di liberazione condizionale. Il principio espresso nella predetta pronuncia — ispirato dalla preoccupazione di evitare disparità di trattamento tra coloro che avevano ottenuto, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge Gozzini, riduzioni di pena, relative al periodo

successivo al 31 agosto 1981 e coloro che, relativamente a tale periodo, avrebbero ottenuto detrazioni successivamente all'ottobre 1986 — appare suscettibile di generalizzazione a tutte le fattispecie in cui il condannato, che chieda gli «abbuoni» di cui all'art. 54 O.P., si trovi sottoposto ad un regime restrittivo della libertà personale, sia pure connotato da modalità esecutive extrapenitenziarie e da un minor carico afflittivo rispetto a quello della detenzione ordinaria: tale conclusione si impone alla stregua della equiparazione operata dal legislatore, ai fini de quibus, tra carcerazione ordinaria e detenzione domiciliare. Conseguentemente, l'istituto delle detrazioni di cui all'art. 50 O.P. risulta applicabile anche a colui che chieda la liberazione anticipata, facendo riferimento a progressi periodi detentivi, e si trovi, al momento della decisione, in affidamento in prova al Servizio Sociale. Tale conclusione discende dall'ormai conclamata natura di pena alternativa, ovvero di modalità esecutiva della pena, in cui al trattamento penitenziario viene sostituito un trattamento in ambiente esterno, proprio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (v. Corte Costit. 18.5/6.6.1989, n. 327, richiamate le più note pronunzie nn. 185/1985, 312/1985 e 343/1987). Né dicasi che alla conclusione che precede osta la mancanza di un'esplicita equiparazione, ai fini de quibus, tra carcerazione ordinaria ed affidamento in prova: l'elencazione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 54 O.P., infatti, non sembra presentare carattere di tassatività, siccome eccezione ad un principio generale — che, d'altro canto, non risulta espresso se non in forma quanto mai vaga e generica —, bensì appare prestarsi ad un'estensione analogica in bonam partem a casi in tutto e per tutto simili, anche nell'interesse del condannato a veder abbreviato il regime di sottoposizione ad obblighi e prescrizioni.

Quanto precede, inoltre, non sembra in alcun modo confliggere con la natura rieducativa dell'istituto della liberazione anticipata.

In applicazione dei suesposti principi al caso di specie sottoposto all'odierno vaglio di questo Collegio è a dirsi che il Cherchi risulta meritevole della concessione di una riduzione di 45 giorni, in relazione al periodo di espiazione sofferto dall'8 agosto 1987 al 23 marzo 1988 (un semestre sino all'8 febbraio 1988): nel corso di tale periodo, infatti, in Cherchi, ristretto nella Casa Circondariale di Pesaro, mantenne un comportamento regolare, instaurando buoni rapporti con gli operatori penitenziari, mostrandosi disponibile al dialogo, lavorando, all'interno dello istituto in qualità di magazzinoiere e spesino, mantenendo sempre vivi i rapporti con i propri familiari mediante colloqui e telefonate.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato che si trovi nel contempo anche agli arresti domiciliari quale imputato - Tossicodipendente in comunità terapeutica - Compatibilità (artt. 47 e 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 534 e succ. mod.; art. 254-bis e quater c.p.p.).

Tribunale di Sorveglianza di Ancona - 14 settembre 1989 - Pres. GALASSI - Est. SEMERARO - Cond. Romero.

L'imputato che si trovi agli arresti domiciliari in comunità terapeutica, qualora sopravvenga ordine di carcerazione per custodia espriativa in relazione ad una condanna non superiore a tre anni, deve essere per tale titolo affidato in prova al Servizio Sociale presso la stessa comunità, sussistendo compatibilità tra la misura cautelare e quella alternativa, fermo restando il giudizio di idoneità emesso per ogni singolo caso dal Tribunale di Sorveglianza (1).

Arrestato in data 3.6.1988, Romero Gianfranco, meglio qualificato in epigrafe, veniva colpito, in data 6.6.1988, da ordine di cattura n. 229/88 O.C. della Procura della Repubblica di Torino, siccome imputato del delitto di ricettazione e rapina.

Il 17.2.1989 il Romero otteneva dal G.I. di Torino la concessione degli arresti domiciliari presso la C.T. «Incontro» di Fabriano (prov. n. 337/88 R.G.I. del 17.2.1989).

Frattanto, in data 2.6.1989, veniva notificato al Romero il provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 439/88 R.E.S., emesso in data 9.5.1989 dalla Procura della Repubblica di Torino, che determinava la pena unica della reclusione di anni 3 e mesi 2 di reclusione (di cui anni 1, mesi 6 e giorni 5 condonati) siccome irrogata per reati di rapina, furto e ricettazione: conseguentemente il Romero in data 2.6.1989 veniva nuovamente arrestato, onde espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 4 di reclusione, fissata dal già menzionato provvedimento di cumolo.

In data 24.7.1989 veniva depositata presso la cancelleria dell'interstato Tribunale istanza sottoscritta dal Romero ed intesa all'ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Successivamente all'esperimento dell'istruttoria di rito, nel corso della quale si provvedeva ad acquisire la documentazione attestante la sussistenza, al momento del secondo arresto del Romero, di un adeguato programma di riabilitazione presso la sede fabria-

(1) Le ordinanze Sez. Sorv. Roma 7.3.1986 e 26.9.1986, e Sez. Sorv. Brescia 1.7.1986, si possono leggere in questa Rivista 1987, pagg. 409 e ss., con nota redazionale.

nese della C.T. «Incontro» e la disponibilità, da parte dei responsabili della predetta C.T., ad accogliere nuovamente il Romero, onde condurre a termine l'interrotto programma, il presidente di questo Tribunale di Sorveglianza provvedeva alla fissazione dell'odierna udienza, nel corso della quale il Romero, ritualmente citato, compariva ed insisteva nella propria richiesta, mentre P.G. e difensore concludevano come da separato verbale.

Il Tribunale si riservava.

OSSERVA IN DIRITTO

A scioglimento della surrichiamata riserva, opina questo Collegio che il programma terapeutico-riabilitativo, già intrapreso dal febbraio dello scorso anno dal Romero presso la sede di Fabriano della C.T. «Incontro», possa utilmente essere proseguito nelle forme della misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47-*bis* L. 26.7.1975 n. 354 e succ. mod.

Ritengono i membri di questo Tribunale, infatti, che nella fattispecie in concreto sottoposta al vaglio odierno, la misura alternativa dell'affidamento meglio si attagli alla peculiarità della situazione dedotta in giudizio, piuttosto che la detenzione domiciliare, in forza di una maggior pregnanza di contatti tra i responsabili del trattamento comunitario e gli operatori del Servizio Sociale, la cui sfera d'intervento, suscettibile di apportare una proficua opera di sostegno, appare maggiormente limitata nell'ambito della disciplina di cui all'art. 47-*ter* O.P.

All'ammissione alla misura alternativa più favorevole non può ostare la considerazione che l'istanza del condannato fosse rivolta all'ottenimento di quella minore (detenzione domiciliare), laddove si ponga mente alla constatazione che il procedimento di concessione delle misure alternative, di cui al capo IV del titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., può essere promosso anche d'ufficio (art. 71, comma 2°, O.P.) e che la sfera di operatività della detenzione domiciliare, siccome desumibile dall'inciso contenuto nel 1° comma dell'art. 47-*ter* O.P. («...se non vi è stato affidamento in prova al Servizio Sociale.....»), appare decisamente residuale rispetto a quella della cd. probation.

Né può ostare alla ridetta ammissione l'entità della pena unica determinata dal provvedimento di cumulo formale n. 439/88 R.ES. della Procura della Repubblica di Torino (anni 3 e mesi 2 di reclusione), poiché, secondo l'orientamento esegetico sostanzialmente avallato da una recente pronunzia della Consulta (v. Corte Cost. 4-11 luglio 1989, n. 386, in *Gazz. Uff.* 1ª serie speciale, 19 luglio 1989, n. 29, p. 9 e segg.), ai fini del computo della pena spianda e del raf-

fronto con il limite di cui al primo comma dell'art. 47 O.P., le pene condonate o comunque estinte, ricomprese nell'eventuale provvedimento emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 582 C.P.P., debbono essere escluse: nel caso di specie, pertanto, alla pena unica di anni 3 e mesi 2 di reclusione deve essere detratto quanto estinto in virtù di applicazione di condono, id est anni 1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione, sì che la pena espianda in concreto (anni 1, mesi 7 e giorni 25) non supera il limite di cui al primo comma dell'art. 47 O.P.

Non rimane, ora, che esaminare la questione della compatibilità tra la misura alternativa alla pena detentiva dell'affidamento in prova ex art. 47-bis O.P. e la misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 254-bis c.p.p.: è opportuno segnalare, infatti, che la posizione giuridica del Romero è quella di condannato in espiazione di pena e di imputato: in relazione al procedimento penale ancora pendente sul suo capo, il Romero risulta essere posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria precedente in quanto ammesso al regime degli arresti domiciliari (provv. n. 337/88 R.G. I. del 17.2.1988 del Giudice istruttore di Torino), donde discende il problema della conciliabilità tra misura alternativa alla pena detentiva (nella specie affidamento in prova ex art. 47-bis O.P.) ed il regime degli arresti domiciliari.

In ordine alla concedibilità di misure alternative a condannati, la cui posizione giuridica fosse, al contempo, quella di imputati, privati della libertà personale, in quanto colpiti da ordine o mandato di cattura, si era già espressa, in senso negativo, la Suprema Corte, in una pronunzia, ormai, risalente (Cass., sez. I penale, 15.5.1979, Arcano, in *Foro it.* 1980, p. II, col. 105).

Il principio, seguito dai giudici di legittimità, si basa sul disposto dell'art. 251 c.p.c., secondo cui per effetto dell'emissione dell'ordine o mandato di cattura, l'imputato deve essere condotto in carcere o rimanere altrove a disposizione dell'autorità giudiziaria precedente.

Nel caso in cui l'imputato, privato della libertà personale sia ad altro titolo, condannato in espiazione di pena, la sua posizione giuridica (di soggetto, cioè, privato della libertà personale e posto a disposizione dell'A.G. precedente) impedirebbe alla Sezione (ora Tribunale) di Sorveglianza di concedere quelle misure alternative, che abbiano incidenze od interferenze sulla contestuale posizione del condannato stesso di imputato in stato di custodia preventiva (ora cautelare).

Questo il pensiero, largamente condivisibile, della Suprema Corte.

Resta, però, aperta la questione della compatibilità tra misure alternative ed arresti domiciliari, misura cautelare, questa, ancora non prevista al momento della pronuncia della Cassazione.

Orbene, ritiene questo Collegio, che sia ampiamente condivisibile la tesi, già sostenuta da altri giudici di merito (v. Sez. Sorv. Venezia, 20.9.1984, Despali, in *Foro it.* 1987, II, c. 23; Sez. Sorv. Roma, 26.9.1986, Laus, in *Foro it.* 1987, II, c. 22; Sez. Sorv. Brescia, 1.7.1986, Salvioni, inedita; Sez. Sorv. Milano 11.12.1984, Salvati, inedita), che predica la compatibilità) tra le misure alternative, di cui alla legge penitenziaria, e la misura cautelare, introdotta dalla legge 29.7.1984 n. 398.

In linea di principio, infatti, occorre osservare che l'imputato, privato della libertà personale, che sia ad altro titolo in espiazione di condanna definitiva, è titolare, in quanto condannato, nei confronti dell'Amministrazione, di un vero e proprio diritto al trattamento penitenziario che, nella sussistenza delle condizioni di merito, può legittimamente prevedere la concessione di misure alternative.

La stessa Suprema Corte, d'altro canto, nell'unica sentenza, già citata, ha affermato il principio della concedibilità di quelle misure alternative, che non sortiscono interferenze sullo «status» di imputato a disposizione della A.G. precedente.

Orbene, sembra chiaro che le misure alternative, previste e disciplinate dall'Ordinamento Penitenziario, possono effettivamente coesistere con la particolare forma di custodia extracarceraria, introdotta dalla L. 398/1984, laddove le particolari modalità di esecuzione delle suddette misure non abbiano influenza alcuna sulle esigenze cautelari che gli arresti domiciliari sono, pur sempre, chiamati a soddisfare in considerazione della loro riconosciuta natura di misura che priva l'imputato del suo status libertatis. (v. Sez. Sorv. Roma 26.9.1986 cit.).

In particolare, è d'uopo osservare che gli arresti domiciliari, pur costituendo misura coercitiva della libertà personale di natura custodiale, si risolvono in una cautela che, come è stato argutamente osservato (Sez. Sorv. Venezia, 20.9.1984 cit.), lungi dall'aver esecuzione coattiva attraverso l'inserimento del soggetto in una struttura penitenziaria che ne assicuri la disponibilità nei confronti dell'A.G. precedente, trova esecuzione in virtù del consenso dello stesso soggetto passivo e dell'efficacia intimidatoria delle conseguenze della sottrazione alla misura si da integrare quella che una recente ed arguta dottrina ha definito una forma di «auto-custodia».

Occorre aggiungere inoltre che l'A.G. precedente può, in virtù del disposto dell'art. 254-*quater* c.p.p., concedere all'imputato persino la possibilità di allontanarsi, per alcune ore del giorno, dal luogo di restrizione per esigenze lavorative.

Tutto quanto precede dimostra la compatibilità tra la misura degli arresti domiciliari e le misure alternative di cui alla L. 354/1975, laddove queste, in concreto, non producono interferenze

sullo status di imputato, privato della libertà personale, posto a disposizione dell'A.G. precedente.

In particolare la misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47-bis O.P., in virtù dell'inserimento del condannato nell'ambito di una struttura comunitaria e dell'imposizione dell'obbligo di rigoroso rispetto delle prescrizioni di un programma riabilitativo-terapeutico, sottoposto ad un preventivo vaglio di congruità da parte della Magistratura di Sorveglianza, non sembra confliggere in maniera decisiva con la tutela delle esigenze cautelari processuali e di prevenzione speciale che la misura di cui all'art. 254-bis c.p.p. è chiamata a soddisfare. Tale affermazione di principio potrebbe incontrare deroghe sul piano dell'applicazione concreta: onde evitare che la concessione della misura alternativa alla pena detentiva leda gli interessi tutelati dalla misura alternativa alla custodia cautelare sarà compito della Magistratura di Sorveglianza valutare attentamente le peculiarità di ogni singola fattispecie concreta, secondo i criteri di un giudizio condotto caso per caso ed in primo luogo alla stregua del doveroso rispetto dei presupposti e delle modalità esecutive fissate nel provvedimento di concessione degli arresti domiciliari.

Nel caso di specie sottoposto all'odierno vaglio di questo Collegio, il programma riabilitativo-terapeutico formulato dai responsabili della C.T. «Incontro» appare improntato essenzialmente ad esigenze di recupero fisiologico e psicologico dell'abuso di sostanze stupefacenti che non sembrano essere in grado di conculcare le esigenze di genuinità della prova e di prevenzione speciale: durante la prima fase del programma, infatti, i rapporti con l'esterno vengono sospesi e, comunque, il reinserimento sociale, mediante il contatto con le realtà culturali ed economiche locali extra comunitarie, è improntato a caratteri di gradualità e soggetto alla guida ed al controllo degli operatori (V. programma terapeutico in atti).

Ritiene questo Collegio che le suddette modalità esecutive non ledano le esigenze cautelari e di prevenzione speciale tutelate dal regime degli arresti domiciliari.

In concreto, è ulteriore opinione di questo Tribunale che la misura dello affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47-bis O.P., sia idonea a favorire il recupero totale del Romero ed a garantire da ricadute nella commissione di reati, come desumibile dal positivo andamento del programma riabilitativo, in epoca precedente al secondo arresto (v. nota n. 3911/R-AG/89 del 2.8.1989, a firma di don Pierino Gelmini, Segretario Generale della C.T. «Incontro» e nota n. 136/89 C.S.S. del 30.8.1989 del C.S.S.A. di Ancona) e dalla concreta manifestazione, da parte del condannato, di volontà di superamento della condizioni di tossicodipendenza.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena inflitta superiore a tre anni - Parte di pena condonata - Irrilevanza ai fini della ammissibilità della domanda (artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 12 preleggi; art. 133 c.p.).

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Figli minori di 3 anni cui provvedere - Mancanza della madre - Padre detenuto - Incostituzionalità (artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3, 29, 30, 31 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Trieste - 22 novembre 1989 - Pres. MANGONI - Est. MANAZZONE - Cond. Bellavia.

Nel calcolo della «pena inflitta», ai fini della ammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, non si può tenere conto della parte di pena estinta per condono (1).

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dall'art. 47 ter, 1° comma, n. 1 dell'ord. penit. nel parte in cui non prevede, in caso di mancanza dalla madre, la concedibilità del beneficio al condannato, padre di prole di età inferiore a tre anni e convivente (2).

Nel procedimento iscritto al n. 517/89 R.G. promosso dal detenuto Bellavia Calogero nato a Favara (AG) il 19.3.1953 res.te Casarsa (PN) - Detenuto Casa Circondariale di Pordenone per affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semiliberta.

Bellavia Calogero ha presentato istanza intesa ad ottenere i benefici di cui agli artt. 47, 47 ter, 48 e 50 Legge 354/75 modificata dalla Legge 883/86.

Arrestato in data 28.9.1989, deve espiare la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (condonati anni 3) inflitta, per bancarotta fraudolenta, con sentenza del Tribunale di Agrigento dd. 17.5.1989.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale deve essere dichiarata inammissibile.

Ritiene infatti questo Tribunale, conformemente a quanto disposto dalle Sezioni unite penali Corte di Cassazione con sentenza dd. 26.4.1989, e da altre, anche più recenti, pronunce della stessa Corte, che nessun rilievo possa essere attribuito al condono nel valutare il presupposto temporale stabilito dal legislatore con il 1° comma dell'art. 47 Ordinamento Penitenziario.

(1) Decisione superata dalle stesse Sezioni Unite con sentenza 16.11.1989, in causa Turelli, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1168 con nota di Colucci.

Si veda anche la nota alla decisione del Trib. Sorv. di Firenze del 20.9.1989, *infra*.

(2) La Corte, con sent. 13.4.1990 n. 215 ha dichiarato fondata la questione sollevata dal Trib. Sorv. di Trieste.

Nel caso di specie, pertanto, la pena inflitta al Bellavia, superando il limite di tre anni, comporta l'inesistenza del presupposto temporale indispensabile per procedere all'esame del merito della sua istanza.

Il Collegio — pur non ignorando il diverso e contrastante indirizzo giurisprudenziale discendente da numerose sentenze della Corte di Cassazione (si veda, tra le ultime, quella di data 8.9.1989) — considera rispondente alla volontà del legislatore unicamente l'indirizzo che, facendo riferimento all'espressione «pena inflitta» usata nel 1° comma dell'art. 47 L. 354/75, esclude la detraibilità del condono dalla pena originariamente irrogata dal giudice di cognizione.

Non può convincere l'opposta opinione che si fonda sull'interpretazione sistematica dell'art. 47 Ordinamento Penitenziario, anziché su quella letterale, per concludere che non la pena irrogata dal giudice di cognizione ma quella residua dopo lo scomputo di eventuali condoni deve essere considerata dal Tribunale di Sorveglianza per la valutazione della sussistenza del requisito temporale per la concessione dell'affidamento in prova poiché l'interpretazione sistematica sarebbe giustificata esclusivamente dal permanere di incertezze in seguito all'interpretazione letterale, cioè all'attribuzione ex art. 12, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale, del senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», incertezze che l'espressione «pena inflitta», introdotta con l'art. 11 della Legge 663/86, che ha modificato l'art. 47 L. 354/75 laddove questo faceva generico riferimento alla pena che non superi una certa durata ed ha perciò il significato di una precisazione appositamente apportata dal legislatore, non può suscitare, riferendosi evidentemente alla pena irrogata con la sentenza di condanna (vedi sentenza 26.4.1989 Sez. Unite Corte Cassazione già citata).

L'assenza di lacune legislative esclude poi il ricorso alla analogia con altri istituti, in particolare modo con quello della liberazione condizionale che, pur riguardando l'esecuzione della pena e costituendo una forma alternativa di espiazione della stessa, ha presupposti e finalità diversi da quelli dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Mentre per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale è sufficiente ritenere, in base all'osservazione della personalità condotta per un mese in istituto o ai più semplici criteri indicati nel 3° comma dell'art. 47 già citato, che le prescrizioni inerenti a tale misura alternativa alla detenzione siano idonee alla rieducazione del condannato e ad escludere la probabilità che questi commetta ulteriori reati, per accogliere un'istanza di liberazione condizionale è necessario verificare l'esistenza del pregnante e significativo presupposto del sicuro ravvedimento del soggetto e quello del risarci-

mento dei danni derivanti dal reato dopo un lungo periodo di detenzione (almeno trenta mesi) che consente un'approfondita conoscenza del condannato.

In sostanza, mentre l'affidamento in prova può sostituire quasi completamente la sanzione della privazione della libertà ed è basato su requisiti abbastanza ampi ed elastici, la liberazione condizionale, istituto che risale alla formulazione del codice Rocco e precede quindi la costituzionalizzazione del principio della finalità rieducativa della pena, può essere concessa quando la pena, già espiata in larga misura, cessa di assolvere alle funzioni retributiva e di prevenzione generale e speciale che le sono proprie in seguito all'accertato pentimento del soggetto, il quale del resto viene sottoposto fino alla scadenza della pena alle prescrizioni della libertà vigilata, ben più limitative della libertà personale di quelle relative all'affidamento in prova.

Non sembra convincente nemmeno l'argomento dell'insufficienza dell'interpretazione letterale dell'espressione «pena inflitta» (vedi sentenza della Corte di Cassazione dd. 8.9.1989) a causa delle numerose eccezioni che le stesse Sezioni Unite hanno preso in considerazione con la già menzionata sentenza del 26.4.1989, in quanto l'esempio dell'«abolitio criminis» di cui al 2° comma dell'art. 2 c.p., quello della pluralità di sentenze irrevocabili di condanna nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto ex art. 579 c.p.p. e gli altri esempi di cause di estinzione ritenute incidenti sul limite della pena dei tre anni stabilito per l'affidamento in prova al servizio sociale di una persona, non rappresentano affatto delle eccezioni ma sono previste con norme che devono necessariamente trovare applicazione tutte le volte che venga presa in considerazione la materia dell'esecuzione delle sentenze di condanna poiché costituiscono casi legislativamente regolati di tangibilità del giudicato.

Quanto ai motivi per i quali i criteri interpretativi di cui al 1° comma dell'art. 12 delle preleggi (interpretazione letterale secondo la connessione delle parole, intenzione del legislatore, ecc...) comportano l'esclusione del condono dal computo del limite di pena dei tre anni, il Collegio rinvia all'esauriente ed approfondita disamina completa dalle Sezioni Unite, con la sentenza più volte menzionata, che condivide nella sua intierezza, osservando, in particolare, che quando il legislatore, nello Ordinamento Penitenziario ha voluto riferirsi alla pena residua anziché a quella inflitta, lo ha fatto in modo esplicito e tale da evitare le ambiguità che si vogliono attribuire al primo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario.

Risulta opportuno comunque richiamare l'attenzione sull'elemento di valutazione costituito dall'intenzione del legislatore, che ha modificato l'art. 47 Ordinamento Penitenziario escludendo i limiti alla concessione del beneficio previsti con la legge 354/75 e

stabilendo invece, con l'introduzione dell'espressione «pena inflitta» e l'eliminazione dei margini di dubbio che la precedente formulazione dell'articolo poteva lasciar sussistere, un limite oggettivo, un parametro legislativo che potesse delimitare la discrezionalità derivante dagli ampi presupposti inerenti alla valutazione, nel merito, dell'idoneità dell'affidamento rispetto a ciascun richiedente.

In sostanza il Legislatore ha ritenuto che le persone condannate dal giudice di cognizione ad una pena superiore a 3 anni, in base alla valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole prevista dall'art. 133 c.p., devono essere automaticamente escluse dall'ambito di coloro che possono essere giudicati meritevoli del beneficio, poiché l'elevata entità della pena inflitta, secondo i criteri del citato articolo 133 c.p., dimostra l'inesistenza di una capacità immediata di recupero del soggetto.

Le funzioni della pena della prevenzione generale e speciale escludono cioè la concessione, sulla base di un brevissimo periodo di osservazione della personalità o delle ancora più generiche valutazioni richieste dal 3° comma dell'art. 47 Ordinamento Penitenziario, dell'ampio beneficio dell'affidamento a persone condannate per reati di rilevante gravità.

Non può attribuirsi valore, pertanto, ad una causa di estinzione della pena, qual'è il condono, che verrebbe ad incidere su una valutazione del giudice di cognizione in modo arbitrario, trattandosi di istituto che viene previsto legislativamente per motivi contingenti di politica criminale.

Non appare inoltre rispondente alla finalità rieducativa della pena il fatto che la possibilità o l'impossibilità di concedere un beneficio ad una persona condannata ad una pena superiore ai 3 anni dipenda dall'intervento o meno, in modo del tutto casuale per la persona stessa, di un provvedimento di clemenza.

Sembra doveroso, infine, ricordare che il condono è suscettibile di revoca, provvedimento quest'ultimo che comporterebbe il venir meno, ex post, di un presupposto di ammissibilità della domanda.

Anche l'istanza di semilibertà deve essere dichiarata inammissibile.

Il Bellavia non ha ancora scontato metà della pena ex art. 50, 2° comma, L. 354/75 e successive modifiche e non ricorre, stante l'interpretazione esposta, uno dei casi di condannati a pena inferiore a 3 anni che possono essere ammessi alla semilibertà anziché al più ampio beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale (si veda il richiamo dell'art. 47 Ord. Pen. effettuato nel 2° comma del citato articolo 50).

Quanto alla domanda di detenzione domiciliare, dal contenuto della richiesta del Bellavia si deduce che lo stesso ha inteso fare ricorso al 1° comma n. 1 dell'art. 47^{ter} Ord. Pen., che prevede la concessione del beneficio in esame alla «donna incinta o che allat-

ta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente».

Dalla documentazione esistente in atti risulta, in effetti, che il Bellavia è padre di una bambina, Simona, nata prematura l'8.7.1989, che necessita della sua assistenza. La figlia del Bellavia, che pesava 620 grammi al momento della nascita, è attualmente ricoverata presso l'Ospedale civile di Udine, divisione di neonatologia, ha da poco superato delle situazioni cliniche particolarmente critiche e necessita della presenza dei genitori per realizzare una stimolazione psicomotoria idonea allo sviluppo della sfera affettiva.

La moglie del detenuto non può autonomamente fornire assistenza alla figlia poiché risulta invalida, nella misura del 70% non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione, in quanto affetta da psicosi d'arresto in debole di mente.

I servizi del territorio si sono attivati per garantire al nucleo familiare gli interventi di sostegno divenuti improrogabili in seguito all'arresto del condannato, senza ovviamente che ciò possa comportare una opportuna soluzione del problema dell'assistenza della piccola figlia ricoverata in ospedale.

Orbene, sembra al Collegio che la possibilità di estendere al padre la concedibilità del beneficio suindicato non sia ricavabile in via interpretativa, poiché l'interpretazione estensiva invocata dall'interessato e dalla difesa pare esclusa dall'analitica e precisa previsione legislativa.

Dall'esame della norma in questione risulta evidente che il legislatore ha inteso riferirsi, nel prevedere la fattispecie menzionata, esclusivamente al genitore di sesso femminile. Non appare, infatti, superabile il dato letterale, laddove viene individuato con precisione il genitore avente diritto al beneficio usando la locuzione «madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente». Il caso in esame inoltre è stato collocato dopo le due fattispecie della donna incinta o che allatta la propria prole ed il fatto che sia stato stabilito un rapporto di alternatività tra le stesse — le tre ipotesi sono legate dalle particelle grammaticali o — ovvero che hanno valore disgiuntivo costituisce ulteriore prova che il destinatario della norma è un solo soggetto: la madre.

Nemmeno il ricorso all'analogia può essere utilizzato, poi che non esistono norme penali paragonabili in modo proficuo a quella in esame, mentre non appare possibile, così come richiesto dalla difesa, un'applicazione diretta ed integrativa delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute, in materia del diritto di lavoro, in merito alla estensibilità al padre del diritto all'astensione dal lavoro ed ai riposi giornalieri di cui all'art. 7 della legge 9.12.1977 n. 903 in caso di decesso o grave infermità della madre.

Ritiene, invece il Collegio di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione al 1° comma n. 1 dell'art.

47 *ter* Ordinamento Penitenziario che pare in contrasto con i principi costituzionali della uguaglianza giuridica e morale dei genitori e dei minori e del diritto - dovere dei primi di educare i figli e di essere supportati, in caso di impossibilità, da un appropriato intervento da parte della legge.

L'importanza decisiva della questione rispetto alla presente pronuncia — a parte le parziali ed insufficienti soluzioni pratiche, quali la concessione di permessi premio e di altre opportunità trattamentali, che potranno essere adottate per porre rimedio alle esigenze indifferibili ed urgenti del condannato e della sua famiglia — rende evidente la sussistenza del presupposto della rilevanza della stessa.

La fondatezza della questione può desumersi dai motivi che seguono.

I casi di detenzione domiciliare previsti dall'art. 47 *ter* citato, ad eccezione di quello di cui al n. 4) del 1° comma, riguardano persone bisognose di sostegno che risultano anche, per la particolare situazione in cui si trovano, scarsamente pericolose. Il beneficio non viene quindi concesso con un intento trattamentale e rieducativo ma appare improntato ad esigenze umanitarie ed assistenziali, più che di risocializzazione e di prevenzione.

Nella fattispecie in esame, in particolare, sembra prevalere, su tutti le altre, l'esigenza di tutela della maternità, dell'interesse-funzione di assistenza familiare e del diritto dei minori al mantenimento, istruzione ed educazione.

La mancata previsione della concedibilità del beneficio al padre, in caso di decesso o di impossibilità per la madre di provvedere alle esigenze del o dei figli, sembra pertanto violare i principi stabiliti con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Quando all'art. 3 della Costituzione, rileva il Collegio che la norma de quo, discrimina il padre rispetto alla madre, in considerazione della particolare forma di esecuzione della pena che viene concessa solo per quest'ultima, in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni con lei convivente, quando non vi sono motivi per escludere la capacità del genitore di sesso maschile ad assolvere i compiti di assistenza ed educazione in caso di assenza o di impossibilità della madre.

È evidente e documentata, nel caso esaminato, l'incapacità della moglie del condannato a provvedere alla figlia, mentre appare superfluo osservare che il ricovero della bambina in ospedale non esclude il requisito della convivenza, che non potrà comunque realizzarsi materialmente fino alla scarcerazione del Bellavia.

L'art. 3 appare anche violato, nella parte che dispone l'uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di condizioni personali e sociali, con riferimento ai minori rimasti privi della assistenza della

madre rispetto a tutti gli altri. Sono soltanto i primi, infatti, che vengono privati del sostegno materiale e morale che potrebbe essere fornito dall'unica figura familiare di riferimento, quella paterna, loro rimasta, e ciò a causa dell'assenza o dell'impedimento della madre e del contemporaneo permanere dello stato detentivo nei confronti del padre.

La grave sofferenza causata al detenuto dalla disparità di trattamento discendente dalla mancata previsione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare in presenza di una situazione familiare già resa particolarmente difficile dalla invalidità della moglie e dalla conseguente mancanza di assistenza alla figlia che versa in precarie condizioni di salute, potrebbe, in qualche misura, essere anche considerata come contrastante con il principio — art. 27, 3° co. Cost. — per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Inoltre non può dirsi rispondente alla funzione di rieducazione-risocializzazione quella pena che venga eseguita anche a costo di privare il padre della possibilità di svolgere le sue funzioni di genitore, che diventano essenziali in tutti i casi simili a quello descritto e che presentano una pregnante e non secondaria valenza sociale.

In analogia a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14.1.1987, depositata in Cancelleria il 19.1.1987, in materia di diritto del lavoro, anche l'art. 29 della Costituzione appare violato, laddove prevede l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, nel rispetto dell'interesse dell'unità familiare e della conseguente tutela del minore.

La disposizione legislativa in considerazione viola inoltre l'art. 30, 1° co., della Costituzione, che stabilisce il principio della pari responsabilità dei genitori nel compito di mantenere, istruire ed educare i figli.

Non sembra proponibile infatti una interpretazione di tale principio che prescindendo dall'orientamento che vede impegnato ciascun genitore, a seconda delle diverse situazioni che si possono presentare, nella prestazione di tutti gli interventi di assistenza che appaiono necessari nei confronti dei figli e comporta, sulla base della riconosciuta parità fra uomo e donna, il superamento dell'anacronistica ripartizione dei compiti all'interno della famiglia.

Anche in questo caso, comunque, il legislatore costituzionale ha riconosciuto primaria importanza alla tutela del minore.

Il 1° comma n. 1) dell'art. 47 *ter* Ord. Pen. contrasta infine con l'art. 31 della Costituzione, laddove è previsto che la Repubblica agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata sulla custodia cautelare - Inammissibilità della domanda prima che inizi l'esecuzione della pena residua - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 3 e 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - 31 marzo 1989 - Pres. VITTOZZI - Cond. Tersich.

Non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 54 Ord. Penit., nella parte in cui non prevede che, divenuta irrevocabile la condanna, l'interessato possa proporre la domanda di liberazione anticipata sul periodo di custodia cautelare prima della emissione dell'ordine di carcerazione e ciò in particolare nel caso che la riduzione di pena di cui sopra comporti la espiazione della intera pena (1).

Con atto pervenuto l'8 novembre 1988 alla Procura Generale di Roma, Tersich Domenico, libero, residente a Mantova, proponeva istanza di Affidamento al Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 47, 3° e 4° comma, Legge Penitenziaria, per la residua pena da espriare di mesi 2 e giorni 18, sulla condanna riportata in epigrafe, chiedendo intanto la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione.

(1) L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma solleva giustamente un serio dubbio di costituzionalità del sistema attuale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Sarà interessante conoscere il pensiero della Corte. Deve però essere precisato che la questione discende da un certo tipo di interpretazione, invero rigidamente formale, che il Tribunale di Roma ed altri danno al concetto di «condannato» che — di per sé — legittima l'interessato, che sia ancora libero ma in attesa di esecuzione, a proporre al Tribunale di Sorveglianza soltanto le istanze espressamente previste dalla normativa (47ter; 47, 3° comma; 50, 6° comma).

Tale interpretazione non è però affatto pacifica, come del resto risulta dalla motivazione della sentenza romana che, accuratamente passando in rassegna i singoli argomenti, da conto anche della tesi contraria che — se accolta — evita ogni questione di rilevanza costituzionale.

Ben venga, pertanto, una pronuncia della Corte Costituzionale che pur, con una decisione interpretativa, potrebbe dichiarare infondata la questione sollevata, nel caso ritenesse di non aderire alle tesi svolte dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Anche questa vicenda — peraltro — rivela ancora una volta l'esigenza, sempre più pressante e non oltre rinviabile, di rivedere a fondo l'intera materia in sede legislativa, tanto più che entrerà presto in vigore il nuovo codice di procedura penale. La vicenda stessa, inoltre, sottolinea ancora una volta la scarsità di interventi in materia da parte della Corte di Cassazione, organo cui «in primis» spetterebbe l'esame approfondito e reiterato di tutta la problematica, anche sotto il profilo costituzionale, se necessario con pronuncia a Sezioni Unite. Ma i problemi che affliggono anche tale organo sono seri e tendono a trasferire direttamente alla Corte Costituzionale la funzione di suprema regolatrice del diritto.

Con la stessa istanza chiedeva altresì la liberazione anticipata per la carcerazione cautelare sofferta di anni 2, mesi 4 e gg. 12, che avrebbe comportato una riduzione di pena di giorni 180, per quattro semestri di pena scontata, così esonerandolo anche dall'affidamento per la residua pena di cui sopra.

La Procura Generale di Roma, a termini dell'art. 47, 3° e 4° comma L.P., sospendeva l'emissione dell'ordine di carcerazione e trasmetteva gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione.

L'esame e la decisione sulla liberazione anticipata presenta carattere preliminare, in quanto suscettibile di ridurre tutta la pena residua da scontare.

In ordine a tale domanda, tema in questione è la proponibilità a sensi dell'art. 54 L.P. di istanza di liberazione anticipata su un pregresso periodo di detenzione cautelare da parte di soggetto libero, nei cui confronti non sia in corso e neppure iniziata l'esecuzione della condanna definitiva.

Tale tema è stato di recente riproposto pur in costanza di una lunga e consolidata giurisprudenza in senso negativo sia dai giudici di merito che dalla Suprema Corte, cui ha sempre aderito la maggiore e autorevole dottrina: giurisprudenza sostanzialmente non derogata da alcune oscillazioni decisionali e motivazioni su casi particolari e specifici (riduzioni di pena richiesta da soggetto in affidamento al Servizio Sociale o riduzioni integrative di riduzioni già ottenute, ex art. 30 L. 663/86, richieste da libero vigilato in liberazione condizionale) che hanno fatto sempre salvo però, e chiaramente, il principio generale che la liberazione anticipata è istituto che presuppone uno stato di esecuzione in atto e che è pertanto inammissibile l'istanza proposta da soggetto non detenuto, mancando quel contesto attuale di partecipazione rieducativa e di riconoscimento di essa direttamente finalizzata ad un più efficace reinserimento sociale. L'argomento è stato approfonditamente riesaminato da questo Tribunale in varie decisioni del 1988 (casi Castellani, Buzzi e altri) giungendosi a decisioni d'inammissibilità che hanno trovato ancora piena conferma della Corte di Cassazione, assieme alla conferma di analoghe questioni sottopostele dai Tribunali di Torino e Milano (v. sentenza allegata in atti e per i più ampi termini del problema, vedi ord. di questo Tribunale Castellani e Buzzi del 27.4.1988 e 1.6.1988 e sentenza Cass. Sez. I n. 2395 del 28.10.1988, Buzzi).

Giova riassumere i termini della questione, utili anche per il successivo esame dei profili di costituzionalità della norma, che il Tribunale intende affrontare di ufficio. È stato sostenuto in favore

dell'ammissibilità della domanda «da libero»: — che la legge parla di concessione della misura al «condannato», indipendentemente dalla sua condizione di detenuto: — che v'è un indubbio interesse ad ottenere già prima dell'esecuzione definitiva la riduzione della pena, che renderebbe possibili o più agevoli, appena in vinculis, ulteriori benefici, e che in alcuni casi assorbirebbe il residuo pena da scontare evitando il ritorno in carcere.

Tali argomenti non hanno trovato adesione alla stregua della legge vigente.

1) Il primo è frutto di evidente equivoco interpretativo. La legge 26 luglio 1975 n. 354, nel testo originario (e poi si vedrà il valore confermativo della novella del 1986), adopera chiaramente, ad iniziare dall'art. 1 e nei successivi, i termini *detenuti* e *internati* per indicare le persone ristrette negli istituti penitenziari, e quindi i termini *condannati* e *imputati* per distinguere i detenuti in espiazione di condanna definitiva da quelli in carcerazione preventiva; e ciò in relazione alle diverse regole penitenziarie valevoli per tutti i detenuti e internati, o applicabili ai soli condannati e internati ovvero agli imputati.

«Condannato» sta dunque per «detenuto condannato»; e la cosa è così palese in tutto il testo legislativo da non meritare ulteriore analisi.

2) È fuori dubbio che sussiste interesse da parte di chi abbia comunque sofferto un periodo di carcerazione ad una pronunzia di riduzione di pena — che vale quale ulteriormente espia — adottata quanto prima possibile, e dunque anche prima dell'inizio dell'esecuzione della condanna definitiva. Ma l'interesse di fatto non è l'interesse giuridicamente protetto. E questo soggiace ai presupposti, forme, limiti e condizioni della norma che lo riconoscono e disciplinano.

Verificare, nell'ambito del sistema giuridico relativo la sussistenza dell'interesse significa riscontrarne la permanenza e l'attualità, non individuare e proteggere interessi non riconosciuti o eccedere i limiti di tutela posti all'ordinamento, sia pure nella maggiore espansione che sia possibile ritrovare nella volontà espressa dal legislatore.

In tale prospettiva, un'interesse sussiste anche prima che la sentenza sia passata in giudicato, atteso che normalmente l'esecuzione deve avvenire entro pochissimi giorni (artt. 550, 576 c.p.p.); come sussisterebbe perfino per il condannato non definitivo o l'imputato in stato di detenzione che avrebbe tutto l'interesse a vedersi ridurre la pena per liberazione anticipata sulla

carcerazione già sofferta, essendo ciò suscettibile di determinare l'avvenuta espiazione in via preventiva della pena già inflitta o infliggenda.

La questione è ritrovare quale interesse e da quale momento la legge ha inteso tutelare nell'ambito di un sistema che non riconosce diritti acquisiti ipso iure col decorso del tempo, ma è finalizzato da ulteriori sviluppi trattamentali (permessi premio, semilibertà, ecc.) ed al reinserimento sociale del soggetto.

3) Questo momento di tutela, nella scelta discrezionale del legislatore, coincide con lo stato di detenzione, e presuppone specificamente che sia iniziata l'esecuzione della condanna.

Le ragioni storiche, giuridico-formali, sistematiche e sostanziali dovrebbero essere fuori discussione.

Tutto l'ordinamento penitenziario del 1975, come attestano i lavori parlamentari ed emerge dall'esame del suo contenuto normativo, è diretto a disciplinare lo stato di detenzione e di internamento in atto; e le misure alternative (come i permessi) sono ordinate su questo esplicito presupposto in un contesto storico concettuale che la collocava in un ambito tutto interno alla misura penale come fatto o modalità strettamente correlato e legato all'esecuzione.

L'argomento testuale è a sua volta insuperabile, solo che si sia compreso il valore di «detenuto condannato» che ha l'espressione «condannato»; e solo che si osservi che nelle disposizioni relative (art. 47, artt. 48-50, art. 54) v'è specifico ulteriore richiamo alla condizione detentiva; mentre per il condannato libero non sarebbe stato possibile, tra l'altro, individuare il giudice competente, essendo prevista per la sola remissione del debito la richiesta «di chi non è più detenuto» da inoltrare alla Sezione del luogo ove egli è stato dimesso, e non essendo previsti altri criteri per determinare la competenza.

4) Tali disposizioni si inseriscono, inoltre, in un preciso quadro sistematico relativo alla fase esecutiva della condanna.

Condanna definitiva, irrevocabile, non significa ancora eseguibile e tanto meno in esecuzione, essendo da verificare d'ufficio dall'organo dell'esecuzione la eseguibilità della stessa sotto vari profili formali ed in relazione a cause di estinzione del reato o della pena, sia preesistenti sia intervenute (*ius superveniens* o fatti estintivi), con le declaratorie relative ed i vari rimedi incidentali di esecuzione esperibili dalla parte — è noto che i fatti estintivi del reato e della pena sono molteplici: depenalizzazione, amnistia, estinzioni speciali del reato (artt. 556, 563 ecc. c.p.), indulto, grazia, fungibi-

lità di pena, formazione di cumulo con i limiti del concorso delle pene, ecc., ai quali si aggiungono altri fatti impeditivi e sospensivi di diritto penale e di diritto pubblico.

Domande di misure alternative in questa fase, e così una richiesta di riduzione di pena, si porrebbero allora in sede «preesecutiva», quando manca ancora la verifica della eseguibilità della condanna e l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione che potrebbe anche non intervenire mai, come l'esperienza largamente mostra, con un ampio ed inutile ricorso ai procedimenti penitenziari, a futura ed eventuale memoria (confronta, al riguardo, sentenza della Suprema Corte n. 1904 del 18.7.1986, Pres. Carnevale, rel. Piccininni, imp. Ruffino).

5) La legge di riforma 10 ottobre 1986 n. 663, come già la legge 21.6.1985 n. 297 che introduceva l'art. 47 *bis*, completano il quadro, dando piena conferma di quanto sopra.

Vengono introdotti, infatti, casi di proponibilità della istanza di misura alternativa «in ogni momento» (art. 47 *bis*, affidamento tossicodipendente) e «prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione» (art. 47, 3° e 4° comma, affidamento senza osservazione; art. 47 *ter*, detenzione domiciliare; art. 50, 6° comma, semilibertà per le condanne fino a 6 mesi); e cioè casi di proponibilità prima dell'inizio dell'espiazione della pena e quando «la persona trovasi in stato di libertà»; e vengono poste nuove regole sulla competenza e sulle forme di presentazione delle domande.

Orbene, se sono occorse apposite novelle alla legge del 1975 per introdurre alcuni limitati casi di proponibilità delle istanze da libero, disciplinandosi all'uopo la competenza e i modi di presentazione, è ben segno che, come in precedenza, ancora oggi per i casi non previsti la domanda non è ammissibile prima che sia iniziata l'esecuzione della pena, tant'è che nelle ipotesi menzionate la domanda deve essere presentata attraverso gli organi dell'esecuzione che ne verificano i presupposti.

6) Ragione sostanziale, infine, per l'inammissibilità in esame, è che la legge richiede l'attualità dell'osservazione ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata.

La finalità dell'istituto diretto a riconoscere e premiare la partecipazione all'opera di rieducazione non come fatto meramente sinallagmatico di «scambio penitenziario» ma come fatto evolutivo al fine del reinserimento sociale, non potrebbe realizzarsi sulla base del solo dato storico di comportamenti positivi pregressi, al di fuori di elementi di valutazione attuali, che possono essere confermativi ma anche contraddittori, e nei confronti di soggetti di cui nulla si sa da anni, e per cui non sono previsti diversi criteri di osservazione e di valutazione.

Ferma dunque tale consolidata interpretazione dell'art. 54 ordinamento penitenziario alla quale questo Tribunale ha aderito e aderisce, non sembrano infondati alcuni profili di incostituzionalità della norma, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Se è vero, come s'è accennato, che il vecchio testo dell'Ordinamento Penitenziario aveva una propria logica e coerenza, dopo la legge 21.6.1985 n. 297 e la riforma del 10.10.1986 n. 663 il sistema viene infranto, sull'onda di un crescente indirizzo di decarcerizzazione e di diversificazione della pena, ammettendosi la proponibilità di misure alternative appena formatosi il giudicato ed in sede preesecutiva, finalizzata appunto a prevenire l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e ad iniziare l'esecuzione con l'applicazione della misura in via immediata, senza il passaggio attraverso la detenzione in istituto carcerario.

E così nei casi indicati di un programma di recupero per tossicodipendenti o alcooldipendenti (art. 47 *bis*), di affidamento al Servizio Sociale quando sia stato già sofferto un periodo di custodia cautelare (art. 47, 3° comma), di detenzione domiciliare per pene non superiori a due anni per ragioni di salute, maternità e altro (art. 47 *ter*), di semilibertà per pene non superiori a 6 mesi (art. 50, 6° comma).

Trattasi, per vero, di casi specifici limitati, che non lasciano intravedere una linea logica di demarcazione, se non la discrezionalità del legislatore nel fissare condizioni minimali sulle quali potersi applicare una misura alternativa alla detenzione senza un obbligato passaggio, forse inutile e improduttivo, attraverso la restrizione carceraria.

Casi tuttavia di rilevante significato ed efficacia nel sistema, che consentono però, se non di individuare una linea logica di confine, di cogliere tutta la ratio che informa questo «sottosistema», ispirata ad evitare la carcerazione ordinaria *quando vi siano ragioni di recupero in atto* o in un concreto programma, e quindi tutte le volte che quell'opera di rieducazione e di risocializzazione che deve accompagnare l'esecuzione della pena e che costituisce il «trattamento rieducativo» sia già iniziata e in corso nella vita libera, onde la pena può proficuamente proseguire in forme alternative alla detenzione.

A parte, infatti, alcune ragioni di tutela della salute e della maternità, come nella detenzione domiciliare (art. 47 n. 1, 2, 3), gli altri casi sono tutti informati ad assecondare questa verifica di recupero sociale in corso, come recita il 6° comma dell'art. 50: «la semilibertà può essere disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena *se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale*».

A fronte di questi casi, la mancata previsione di una pari possibilità di proponibilità di domanda di liberazione anticipata per periodi di carcerazione già sofferta seguiti da periodi di libertà — tanto più quando la riduzione di pena concedibile possa assorbire tutta la pena residua o determinare limiti di pena che consentano di applicare direttamente una misura alternativa (detenzione domiciliare) —, sembra attuare una manifesta disparità di trattamento senza ragionevole sostegno logico-giuridico, costringendo ad una incarcerazione, forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva, che in questo caso ingiustamente la legge non tende ad evitare. Ed alla osservazione in istituto, che era a fondamento della permanente attualità del giudizio di partecipazione rieducativa, poteva essere sostituito lo stesso parametro di giudizio adottato negli altri casi: la valutazione del comportamento serbato nel periodo di libertà, che confermasse con «la dimostrata volontà di reinserimento nella vita sociale» la prova già data della partecipazione all'opera di rieducazione relativa ai periodi di detenzione sofferta sui quali computare la riduzione di pena spettante (così pervenendosi ad un giudizio di verifica attuale, non più fondato soltanto su meri dati storici su comportamenti pregressi).

Siffatta disparità di trattamento, in relazione agli altri casi di proponibilità della domanda in stato di libertà, risulta particolarmente iniqua quando la riduzione di pena concedibile per i periodi di carcerazione sofferta e per cui vi sia prova di partecipazione all'opera di rieducazione assorbirebbe tutto il residuo pena; costringendo ad un rientro in carcere, ad un minimo di ulteriore osservazione e a sopportare inevitabili tempi processuali; e così a sopportare un tempo di carcerazione soltanto strumentale al fine di azionare la liberazione anticipata, con una espiazione di pena finale eccedente quella che verrebbe a determinarsi con la concessione della misura.

Diverso e più fisiologico è il caso in cui la maggiore consistenza della pena residua da espiaire consenta i normali tempi espiaitivi, di osservazione e processuali, senza incidere negativamente su misure irrogabili.

La rilevata disparità di trattamento, denunziabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, appare includere anche profili di incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.

Se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e la liberazione anticipata, come e prima di ogni altra misura alternativa, è preordinata quale misura più efficace nel conseguire questo risultato (vedi relazione al disegno di legge sull'O.P. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14.12.1965, e i lavori parlamentari

del Senato relativi alla legge 10.10.1986 n. 663); se essa attribuisce un riconoscimento immediato tangibile e definitivo alla partecipazione all'opera di rieducazione, ma pone in essere anche processi di incentivazione che tendendo a stabilizzare, al di là dei risultati utili programmabili, i miglioramenti del comportamento e le positive tensioni psicologiche, contribuendo così efficacemente al risultato finale della possibile risocializzazione, appare evidente allora che quando i meccanismi giuridico-processuali dell'istituto tradissero nella realtà e nelle aspettative quelle tensioni psicologiche e i propri stessi fini e risultati, e si dimostrassero in determinati casi inidonei e perfino iniqui rispetto ad altre situazioni protette, resta elusa ogni prospettiva rieducativa e lo stesso precetto costituzionale.

Il Collegio si rende conto che la modifica che si richiede innova profondamente il criterio di valutazione e il sistema di base dell'istituto della liberazione anticipata; ma ciò non è in realtà diverso dalle analoghe innovazioni apportate dalla novella del 1986 alla semilibertà di cui agli artt. 48 e 50 comma 6°, all'affidamento al Servizio Sociale di cui all'art. 47 comma 3°, e agli altri casi esaminati. E si rende ancora conto che, da quella mancanza di linea logica di demarcazione sopra lamentata, possono conseguire altri rilievi di profonda modificazione, come la proponibilità della semilibertà «da libero» quando si sia già espiata metà della pena in precedenti periodi di carcerazione, o si siano già maturate le condizioni per la liberazione condizionale, e così via: ipotesi e situazioni tutte da verificare e comunque estranee al presente giudizio.

In definitiva, l'art. 54 dell'Ordinamento Penitenziario, per le ragioni esposte, appare in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27 comma 3° della Costituzione, nella parte in cui non prevede che divenuta irrevocabile la condanna, l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nelle stesse forme di cui all'art. 47, 4° comma, e con richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 47, 3° comma, e dall'art. 50, 6° comma, Ordinamento Penitenziario, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti; e ciò quanto meno nel caso che la riduzione di pena per la liberazione anticipata per i periodi di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare la espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare.

La rilevanza della questione è fuori dubbio, trattandosi appunto, nel caso di specie, di liberazione anticipata che può comportare una riduzione di pena superiore alla pena residua da espiare, sicché la intera pena resti espiata.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Pena inflitta e pena estinta - Residuo inferiore a tre anni - Ammissibilità della domanda (artt. 47 e 47 bis Ord. penit.; artt. 71, 79, 80 cod. pen.).

Tribunale di Sorveglianza di Firenze - 20 settembre 1989 - Pres. MARGARA - Cond. Bufalini.

L'affidamento in prova è ammissibile se la pena detentiva da eseguire non superi i tre anni, senza pertanto che si possa tenere conto delle pene estinte e di quelle espiate e ciò nel caso sia di concorso di pene inflitte con sentenze diverse (cosa che determina un concorso di pene), sia in quello di unica condanna. La sentenza n. 386 del 4-11 luglio 1989 autorizza tale interpretazione e la sua portata non può essere limitata dalle caratteristiche peculiari del caso dedotto avanti la Corte, da cui occorre prescindere (1).

(1) La sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze si segnala per la tempestività e per la perspicua motivazione, con riferimento alla sentenza n. 386 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale in tema di ammissibilità dalla domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal pluricondannato. La questione è stata sollevata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia riportata in questa *Rivista* 1988, 270.

Soltanto la successiva elaborazione giurisdizionale ed un nuovo, auspicabile intervento della Corte Costituzionale, consentiranno di constatare se la interpretazione data dal Tribunale di Firenze sia accettabile.

Senza dubbio, si tratta di una decisione coraggiosa, di fronte ad una sentenza della Corte che si limita a ricordare «le condanne» già estinte per espiazione e non «la condanna». Di conseguenza, nel caso esaminato (3 condanne in esecuzione di un anno e due mesi di reclusione ciascuna) ben si potrebbe sostenere che l'affidamento sarebbe stato ammissibile, ma soltanto dopo l'espiazione integrale di una delle tre condanne. Ma quale? Qui la Corte non ha dato lumi, né era suo compito.

È il giudice di merito che deve decidere caso più caso, tenuto conto dell'epoca dei reati commessi e la loro gravità rispettiva. Infatti si deve premiare la curva delinquenziale discendente e non quella ascendente e la pena espia deve essere dal giudice imputata alle singole condanne, vale a dire ai singoli reati. E allora, prima si deve esigere l'integrale espiazione della pena relativa al reato più grave (soprattutto se è superiore a tre anni); né si può imputare ad espiazione una custodia subita prima della commissione del reato, soprattutto quando si tratta del reato più grave, commesso quindi per ultimo in ordine di tempo, dopo averne commesso altri di minore gravità.

Piuttosto, è da segnalare che la sentenza della Corte apre un'altra serie di problemi di estremo interesse: si pensi cioè ad un'unica sentenza di condanna che riguardi più reati diversi, puniti con pene diverse e rimaste tali od unificate in pena unica a causa di continuazione (art. 81 c.p.).

In altri termini, si tratta ora di stabilire quale trattamento riservare ai fini dell'affidamento nelle condanne per il reato continuato (art. 81 cpv. c.p.) e per i casi di concorso formale di reati (art. 80, 1° comma).

1) Esiste un problema della ammissibilità o meno dell'interessato al beneficio dell'affidamento in prova in relazione alla recente sentenza n. 386 del 4/11-7-1989 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 47 Legge penitenziaria «nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate».

Nell'affrontare il caso questo tribunale di sorveglianza ritiene di dovere ricostruire la complessiva portata della sentenza costituzionale citata, la quale, intervenendo in una materia complessa e ulteriormente complicata dal possibile rilievo dei problemi di concorso della pena, si presta a valutazioni diverse sui precisi limiti delle sue conseguenze.

Non ci dovrebbe essere bisogno di ricordare che la portata della sentenza costituzionale non può essere limitata dalle caratteristiche peculiari del caso dedotto dinanzi alla Corte. L'enunciato finale del giudizio costituzionale può determinare un nuovo contenuto normativo (nuovo nel senso di portato a nuova evidenza per il riconoscimento, dall'operare di principi costituzionali in una data materia) la cui portata supera i confini del caso sottoposto all'attenzione della Corte con la sollevata eccezionale di incostituzionalità che la Corte stessa ha deciso.

Si tratta in sostanza di capire che cosa significa che il 1° comma dell'art. 47 è incostituzionale «nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate» (così testualmente nel dispositivo dalla sentenza). In termini di chiarimento delle parole significa che «nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni», si deve oggi «non tenere conto anche delle pene espiate».

La norma suddetta è stata sostituita dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) e prevede un particolare trattamento sanzionatorio nel caso di chi con una sola azione od ammissione viola diverse disposizioni di legge ovvero di chi commette più violazioni della medesima disposizione di legge, ovvero di chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa legge o di diverse disposizioni di legge.

La suddetta disciplina è ora applicabile anche in sede di esecuzione, a norma dell'art. 871 del nuovo c.p.p. norma di notevole rilevanza (sulla quale si veda E. GALLO, «Sistema Sanzionatorio e nuovo processo», par. VIII, in *Giust. pen.*, 1989, III, 641).

La Cassazione con sent. Sez. Fer. 8.4.1989 e Sezioni Unite 16.11.1989, ha affermato che per pena «inflitta» deve intendersi quella residua, confermando in tal modo la tesi sostenuta nella sentenza qui riportata del Tribunale di Sorveglianza di Firenze (le decisioni si possono leggere in *Foro it.* 1989, II, 641 e *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1168 con nota di Colucci).

Sicuramente una affermazione di notevole portata, per comprendere la quale appare necessario analizzare le varie situazioni nelle quali potrebbe produrre i suoi effetti.

2) In questa varietà di situazioni crediamo si debbano distinguere due gruppi:

A) Il primo è quello in cui vi sia concorso di pene;

B) Il secondo è quello in cui vi sia una pena unica in senso proprio e cioè inflitta per un solo reato (pena unica, quindi, unificata ex art. 76 c.p., applicabile appunto in caso di concorso di pene).

A) Analizziamo il primo gruppo di situazioni. Vanno premesse due precisazioni, utili — si crede — anche se possono apparire superflue:

— la situazione di concorso di pene si può avere a seguito di una o più sentenze di condanna. La normativa sul concorso (dei reati e) delle pene riguarda il caso di una sola condanna che pronuncia in ordine a vari reati ed infligge diverse pene: artt. 71 e 79 c.p. È poi l'art. 80 c.p. che estende tale normativa al concorso di pene inflitte con sentenze diverse;

— quando vi sia concorso di pene inflitte con sentenze diverse, per pacifica giurisprudenza, è influente che esista o meno formale provvedimento di cumulo: vi è comunque concorso in ordine a quelle pene la cui esecuzione si svolge, in tutto o in parte (parte di una o più delle pene può essere stata espiata preventivamente), in un solo contesto esecutivo senza soluzioni di continuità.

Queste precisazioni servono a chiarire che, per le situazioni di concorso di pene di cui ora si parlerà, sarà indifferente che riguardino pene inflitte con una o più sentenze e, in questo secondo caso, che il loro concorso sia o meno regolato da un formale provvedimento di cumulo.

E veniamo quindi all'esame delle situazioni possibili.

A1) Prima situazione. Presenta questi elementi essenziali:

— concorso di pene, la cui entità complessiva supera gli anni tre di pena detentiva (se tale superamento non ci fosse, l'ammissibilità sarebbe incontestabile a prescindere dalla sentenza costituzionale di cui si discute);

— l'entità di ciascuna delle pene concorrenti non supera gli anni tre di pena detentiva;

— il residuo complessivo delle varie pene concorrenti non supera gli anni tre di pena detentiva.

Questa situazione può essere colta:

– prima dell'inizio della esecuzione: e può accadere:

che il presofferto complessivo sulle varie pene concorrenti equivalga o superi la entità di una delle pene stesse;

che il presofferto complessivo sia inferiore alla entità di ciascuna delle pene concorrenti;

– dopo l'inizio della esecuzione: e può accadere:

che la ulteriore pena espiata nel corso della esecuzione, unita alla pena preventivamente espiata, equivalga o superi la entità di una delle pene concorrenti;

che, invece, la ulteriore pena espiata, calcolando anche l'eventuale presofferto, resti inferiore a ciascuna delle pene concorrenti.

A2) Seconda situazione. Presenta questi elementi essenziali:

– concorso di pene, una o più delle quali superano gli anni tre di pena detentiva;

– il residuo complessivo delle varie pene concorrenti, per effetto di periodi preventivamente espiati, non supera gli anni tre di pena detentiva.

Anche questa situazione può essere colta:

– prima dell'inizio della esecuzione: il residuo pena è non superiore ad anni tre;

– dopo l'inizio della esecuzione: per effetto della ulteriore pena espiata, il residuo viene ad essere non superiore ad anni tre.

B) Si esaminano poi i casi in cui non vi sia concorso di pene, ma unica pena inflitta per un unico reato.

Orbene: si possono verificare due situazioni:

B1) Già prima dell'inizio della esecuzione, per un periodo preventivamente espiato, la pena residua è non superiore ad anni tre;

B2) Dopo l'inizio della esecuzione, vi sia stato o meno presofferto, per effetto della espiazione della pena nel corso della esecuzione stessa, la pena residua diviene non superiore ad anni tre.

3) Chiarite le situazioni possibili, si ritiene di dovere ora individuare il punto centrale del discorso della sentenza costituzionale per cogliere poi in che misura sia essenziale a tale discorso la situazione di concorso delle pene, propria del caso che ha determinato l'intervento della Corte costituzionale.

La sentenza della Corte parte da una presa d'atto: la giurisprudenza ritiene che le pene condonate o comunque estinte debbano essere escluse dal computo (dei tre anni di pena detentiva, superando il quale si ha inammissibilità del beneficio: note di chi scrive), ma non le pene espiate».

Da questo punto si sviluppa la riflessione centrale della sentenza, che esprime le sue conclusioni essenziali. È necessaria una lunga citazione.

«Orbene — osserva la Corte — sul piano della logica giuridica, se si ha riguardo alla entità della pena complessiva riportata, sia pure con più condanne, per dedurre sfavorevoli illazioni in ordine alla prognosi di cui al secondo comma dell'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, allora non ha senso la esclusione dal computo di pene che, pur non essendo più eseguibili perché estinte, esprimono pur sempre, tuttavia, un presupposto notevole della pericolosità: e ciò tanto più che il detto art. 47 fa riferimento alla pena "inflitta" e non a quella da espiazione».

«Ma se, al contrario, si ritiene che è proprio alla pena in concreto espia che il legislatore abbia inteso riferirsi con quel limite di anni tre, resta allora senza razionale giustificazione che non si debba escludere dal computo proprio la causa principale di consunzione della pena, quella che ne rappresenta la ragione fondamentale della sua stessa essenza: l'espiazione».

«Ed, in realtà, essendo l'affidamento in prova uno dei modi di esecuzione della pena, in quanto la sua alternatività è riferita alla «detenzione» e non all'istituto stesso della pena (rispetto al quale altre sono le misure alternative), è sembrato correttamente al legislatore che l'adozione di una siffatta forma alternativa di esecuzione dovesse essere contenuta entro limiti di una certa relativa brevità della detenzione effettivamente da scontare: altrimenti, ne sarebbe rimasta indebolita la funzione di prevenzione generale della pena. D'altra parte, proprio in presenza di una lunga pena da espia, un'adeguata prognosi relativa agli effetti rieducativi del provvedimento di affidamento, e alla prevenzione del pericolo di ricadute, non potrebbe essere espressa con sufficiente tranquillità senza l'osservazione anche del comportamento tenuto nel corso della espiazione detentiva della parte di pena che supera i tre anni».

«Orbene: tutto ciò corrisponde in definitiva alla ratio che ispira le linee della tendenza giurisprudenziale, per la quale si rinuncia a tenere conto di pene che, per non essere più eseguibili a causa della loro estinzione, non potrebbero mai consentire alcuna osservazione. Ma, se così è, a maggior ragione, allora, non si deve tenere conto, agli effetti dell'affidamento, di pene che, essendo

state espiaite, hanno consentito una più lunga osservazione del comportamento ed hanno potuto anche conseguire, sia pure parzialmente, oltre agli effetti necessariamente retributivi, quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale (terzo comma dell'art. 27 della Costituzione)».

«La stessa Corte di Cassazione, del resto, sia pure ad altro proposito, in tema di semilibertà (altra forma di esecuzione della pena) si è attenuta della filosofia di questo valore della espiazione. È accaduto allorquando ha ritenuto che il divieto, allora vigente, di concedere la semilibertà ai condannati per rapina, non avesse più effetto quando la pena inflitta per la rapina fosse stata interamente espiaita: ammettendo altresì che si tenesse conto della eventuale liberazione anticipata ottenuta in relazione a detta pena».

Una tale concordante e ripetuta serie di affermazioni ci fa ritenere che il percorso della Corte Costituzionale sia riassumibile nei termini seguenti. L'art. 47, 1° comma, della Legge penitenziaria viene ormai letto in questo modo: l'affidamento in prova è ammissibile se la pena detentiva da eseguire, esclusa la parte oggetto di una causa di estinzione, non supera tre anni di pena detentiva. Se tale è ormai la lettura costantemente recepita di tale norma, allora la stessa (salvo restare priva di razionale giustificazione e pertanto incostituzionale) deve leggersi così: l'affidamento in prova è ammissibile se la pena detentiva da eseguire, esclusa la parte oggetto di una causa di estinzione e la parte espiaita, non supera tre anni di pena detentiva.

Queste le conclusioni della sentenza costituzionale a cui il Tribunale di sorveglianza ritiene di doversi attenere.

4) Va chiarito a questo punto come non debba fuorviare da tali varie conclusioni la parte della sentenza costituzionale che si sviluppa con riferimento alle peculiarità del caso portato all'esame della Corte. Le conclusioni della sentenza non sono condizionate e limitate dalla situazione di concorso delle pene. Tale situazione è quella che caratterizzava il caso dedotto, ma la normativa sul concorso delle pene non è assolutamente il necessario presupposto del discorso della Corte ricostruito al numero precedente: al contrario, la sentenza chiarisce che la normativa dell'art. 76 c.p. (che regola la unificazione delle pene concorrenti) non è incostituzionale proprio perché contiene una clausola di salvaguardia che scinde la pena unificata «se la legge stabilisca altrimenti» (v. n. 2 della motivazione della sentenza, all'inizio). Ed è allora non la normativa sul concorso delle pene, ma quello di cui all'art. 47, 1° comma, come tale, nel suo contenuto comprensivo

di tutta la possibile casistica (di concorso o di non concorso delle pene), che diviene ed è l'oggetto essenziale di riflessione, di valutazione e di decisione della Corte.

Altro dubbio che va superato (sempre discendente da una lettura della sentenza, legata esclusivamente allo specifico caso in esame) è che, per l'operare della sentenza costituzionale, si richieda non solo una situazione di concorso delle pene, ma addirittura che la parte di pena già espiata complessivamente sia pari o superiore ad una o più delle pene concorrenti, situazione, questa, che la Corte menziona e sulla quale si sofferma in quanto era propria del caso dedotto. Si è già detto che la situazione di concorso delle pene non è affatto essenziale nella economia della decisione costituzionale. Meno che mai lo è che la entità della pena già espiata sia pari ad una di quelle in concorso. Per vero questo accenno è esplicito solo al termine del n. 1 della motivazione della sentenza, là dove non si fa altro che riferire in merito al caso dedotto. Per il resto, il parlare di pene, al plurale, anziché di pena al singolare, non ha assolutamente la capacità di ridurre un discorso generale che, come tale, è chiaramente esposto e sviluppato.

Ciò che ribadisce, ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la portata generale della sentenza costituzionale è lo stretto collegamento che si stabilisce fra incidenza, ai fini che qui si discutono, della estinzione e della espiazione della pena. La incidenza delle cause di estinzione, la conseguente eliminazione della parte di pena estinta dal computo per determinare il rispetto del limite dei tre anni, sono sempre state ritenute operanti in ogni situazione: la estinzione della pena (per condono o altro) può riguardare una pluralità di pene o una pena unica (inflitta per un solo reato), può riguardare anche (ed, anzi, abitualmente riguarda) una parte della pena. Non si può non concludere che correlativamente la stessa portata generale deve essere data anche alla espiazione della pena, che dovrà ritenersi sempre rilevante, vi siano più pene in concorso o un'unica pena, vi sia o meno, nel caso di concorso di pene, la avvenuta espiazione di una parte di pena che copra una delle pene concorrenti, vi sia espiazione preventiva della pena (che porti il residuo sotto i tre anni) o maturi tale espiazione nel corso della carcerazione attuale.

Si legga il già citato ultimo capoverso del n. 2 della motivazione della sentenza, in cui si riconosce la ragionevolezza, «in presenza di una lunga pena da espiare», che l'affidamento sia preparato dalla osservazione durante la «espiazione detentiva della parte di pena che supera i tre anni»; e si vedrà come le conclusioni adottate siano le uniche possibili da trarre dalla sentenza costituzionale.

E si legga ancora, sempre per confermare le conclusioni prese, ulteriore, già citato, riferimento della sentenza costituzionale (n. 3 motivazione): «La stessa Corte di Cassazione, del resto, sia pure ad altro proposito, in tema di semilibertà (altra forma di esecuzione della pena), si è attenuta alla filosofia di questo valore della espiazione. È accaduto allorquando ha ritenuto che il divieto, allora vigente, di concedere la semilibertà ai condannati per rapina, non avesse più effetto quando la pena inflitta per la rapina fosse stata intermante espciata...». Anche con queste considerazioni la sentenza ribadisce una sorta di distinzione di parti, per così dire, della pena complessiva: la parte che supera i tre anni, che va espciata, e la parte che, avvenuta la espiazione della parte restante, equivale o è inferiore al limite dei tre anni, che è invece ammissibile al beneficio.

5) Si possono allora tirare le conclusioni.

Parrebbe superfluo, ora, avere cercato di analizzare e distinguere i casi rispetto ai quali la sentenza costituzionale può manifestare la sua efficacia. Infatti, la conclusione cui si è pervenuti interessa tutti i casi indicati al numero 2 di questo provvedimento, ma era utile, a nostro avviso, anche per una migliore comprensione delle possibili questioni e delle possibili soluzioni, avere il quadro complessivo delle varie situazioni che possono presentarsi.

La conclusione, ripetesi è che, in tutte le situazioni indicate, l'avvenuta espiazione di parte della pena è pienamente rilevante al fine di farla rientrare entro il limite di ammissibilità all'affidamento in prova. Non si può che ribadire insomma quanto si è detto al termine del n. 3 di questo provvedimento, riassumendo sinteticamente la portata della sentenza costituzionale: il 1° comma dell'art. 47 Legge penitenziaria deve essere inteso nel senso che l'affidamento in prova è ammissibile se la pena detentiva in esecuzione, esclusa la parte oggetto di una causa di estinzione e la parte espciata, non supera tre anni di pena detentiva.

Due precisazioni finali a queste conclusioni:

– la sentenza costituzionale ribadisce e conferma la opinione giurisprudenziale, relativa alla esclusione dal computo dei tre anni, delle pene estinte: è questo addirittura il punto di partenza del discorso sviluppato dalla sentenza e che la sentenza accetta ormai come *jus receptum* (quali che sino le oscillazioni giurisprudenziali che si sono avute, dopo anni di decisioni consolidate, negli ultimissimi tempi);

– la norma di cui al 1° comma dell'art. 47 è ovviamente operante in tutti i casi che ad essa si richiamano così come ora deve essere interpretata. Questa considerazione ha rilievo: per l'art. 47 *bis*, così come esplicitamente affermato nel n. 4 della motivazio-

ne della sentenza costituzionale; nonché per la situazione di cui al 3° e 4° comma dello stesso art. 47.

6) Si ritengono opportune due considerazioni finali della parte generale della motivazione di questo provvedimento.

La prima è che la interpretazione che qui si è accolta è quella che in sostanza evita le incoerenze che si presenterebbero ammettendo il rilievo della espiazione della pena solo in alcune delle situazioni descritte e non in altre.

Facciamo solo due esempi. Se si ritenesse che la ammissibilità all'affidamento è legata, nel caso di concorso di pene, alla avvenuta espiazione integrale di una delle pene concorrenti, un caso come quello in esame (tre condanne ad anni uno e mesi due reclusione ciascuna, con una parte di pena già espia che è inferiore ad anni uno e mesi due) dovrebbe essere considerato inammissibile. Diverrebbe però ammissibile se vi fossero anche altre condanne, una almeno delle quali di entità tale da essere coperta dalla parte di pena già espia. Non è molto logico, specie se si tiene conto di quello che la Corte ripete: che il valore sintomatico della entità originaria della pena inflitta non ha più rilievo nella interpretazione cui si è pervenuti del 1° comma dell'art. 47, mentre ciò che conta è la entità della pena da eseguire. Nel caso che si è considerato la presenza di altre condanne sia pure di entità inferiore, potrebbe rendere ammissibile al beneficio chi non lo era.

Secondo esempio. Si potrebbe sostenere che il computo della pena da eseguire (superiore o non superiore ai tre anni) debba essere fatto all'inizio della esecuzione, così che non abbia rilievo anche la parte di pena espia nella carcerazione in corso. Anche questo è tutt'altro che logico. A prescindere dalla casualità del formarsi dei residui pena (sia che rappresentino l'epilogo della ricostruzione di una posizione esecutiva sviluppatasi con la parziale esecuzione di varie pene, sia che si tratti di eseguire il residuo della pena conseguente ad una sola condanna per la quale vi è stata custodia cautelare), può essere più frequente che il residuo pena sia maggiore nei casi che parvero meno significativi e rilevanti e nei quali, pertanto, i periodi di carcerazione vennero interrotti (ad esempio chi ha ottenuto subito la libertà provvisoria avrà un residuo pena superiore, in sede esecutiva, di chi ha ottenuto la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva: e così il secondo potrà essere ammissibile al beneficio cui è inammissibile il primo). Ed anche questo non sembra logico.

La seconda considerazione è che la nuova giurisprudenza costituzionale qui considerata potrebbe apparire tale da determinare una certa sconnessione del sistema delle misure alternative previste dalla Legge penitenziaria. Va premesso che il giudice costituzionale non

può essere condizionato da queste preoccupazioni. Egli deve controllare la coerenza della normativa ordinaria con la normativa e i principi che sono esterni alla stessa e rilevare incoerenza e contrasti fra la prima e i secondi. La coerenza interna del sistema che la legge ordinaria ha costruito non lo deve preoccupare. Non sembra comunque che la nuova interpretazione dettata dalla sentenza costituzionale distrugga un'architettura definita e immutabile. Qualsiasi legislazione cerca un proprio equilibrio interno ed è poi il legislatore (o, con pari efficacia, il giudice costituzionale) a scegliere quale debba essere quell'equilibrio. Non vi è dubbio, ad esempio, che la legge 10.10.1986, n. 663, ha modificato e sviluppato il sistema tracciato dalla legge 26.7.1975, n. 354. In questo sistema, comunque, l'affidamento sembrava riservato all'area delle pene minori. Ma in sostanza la Corte Costituzionale non demolisce questo sistema, ma sviluppa con coerenza la rottura che era già stata operata dalla giurisprudenza fin dal 1976-77 (escludendo dal computo dei tre anni la parte di pena estinta). Le linee generali del sistema restano ferme. Si allarga e si conferma, anzi, la possibilità di intervenire in casi (quale quello dedotto al giudizio della Corte Costituzionale e lo stesso caso qui in esame) nei quali lo stato della normativa costringeva a riportare in carcere persone che già avevano trovato un proprio inserimento sociale corretto. Che poi la portata dell'intervento costituzionale sia tale da ammettere all'affidamento anche casi per i quali si poteva provvedere diversamente non rappresenta un inconveniente. Si disporrà di una soluzione in più, che però non è in alcun modo obbligata se dovrà passare attraverso la valutazione del giudizio di sorveglianza.

7) Eccoci allora all'esame del caso del Bufalini Danilo.

Sulla ammissibilità, per tutto quanto si è detto si deve concludere positivamente. Il Bufalini è stato condannato con tre diverse sentenze; in ogni occasione è stato condannato ad anni 1 e mesi 2 reclusione; all'inizio della esecuzione aveva presofferto, nei vari procedimenti, mesi 6 e gg. 17 di detenzione; il residuo pena era, pertanto di anni 3 e gg. 13; è detenuto dall'8.8.1989. È pertanto ammissibile al beneficio richiesto in quanto il residuo pena oggi da eseguire è inferiore ad anni tre di reclusione.

Nel merito, non si può che rilevare il risultato pienamente favorevole dell'osservazione. Il Bufalini, dopo una esperienza di tossicodipendenza, si è liberato dalla stessa e ha trovato un inserimento sociale corretto, anche lavorativo, come confermato pure dagli organi di polizia. Il gruppo di osservazione conclude affermando che «un'ulteriore permanenza del soggetto nella struttura carceraria sarebbe deleteria avendo egli dato prova di una concreta volontà di recupero e di reinserimento».

La istanza del Bufalini può quindi essere accolta.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Pene detentive lunghe - Frazionamento ai fini della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Asserita necessità di valutazione globale - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.; artt. 3 e 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - 22 febbraio 1989 - Pres. Rel. VITTOZZI - Cond. Calore.

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 54 Ord. penit. nella parte in cui secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza non può che procedere ad una unica e globale valutazione della condotta del condannato a lunga pena, senza poter distinguere due periodi di cui quello iniziale caratterizzato da numerose sanzioni disciplinari e da condanne per reati commessi in carcere (1).

(1) Come ricorda la motivazione, il problema è sempre aperto e dibattuto e vede la giurisprudenza di merito e la dottrina sostanzialmente schierate contro l'attuale indirizzo della Corte (che mai si è pronunciata a Sezioni unite) a seguito ad un lungo periodo di decisioni tra di loro contrastanti.

La soluzione del problema potrebbe stare nel mezzo, lasciando di caso in caso al Tribunale la facoltà di decidere motivatamente.

Infatti, ogni vicenda è diversa dall'altra, occorre salvaguardare il libero convincimento del Collegio; spesso la soluzione «frazionata» consente al Tribunale di contemperare le esigenze di giustizia con le aspettative dei condannati.

D'altra parte, pur nel quadro di una valutazione globale di un lungo periodo di espiazione, non si vede come si possa costringere il Tribunale a concedere tutto od a concedere niente. Ciò urta contro la logica e gli interessi del detenuto e dell'Amministrazione Penitenziaria che lo deve a lungo gestire, coarta la libertà di giudizio del giudice e certamente non rende un buon servizio alla corretta interpretazione dell'art. 14 Ord. Penit. che il Legislatore ha dettato nel 1975 e modificato nel 1986 nell'ottica di una misura tesa a premiare la partecipazione all'attività trattamentale e rieducativa, la cui valutazione non può essere ancorata a schemi e parametri rigidi, che male si attagliano alla vicenda umana e giuridica dell'espiazione della pena detentiva, che crea un rapporto dinamico, in continua evoluzione in meglio od in peggio, spesso ricco di vicende contrastanti, di alti e bassi.

Deve essere aggiunto che se vera fosse la rigida interpretazione della Cassazione il Legislatore non avrebbe avuto che una sola alternativa: quella di consentire al Tribunale di procedere ad un unico giudizio verso la fine della espiazione. Ma così non è né può essere, dopo che giustamente ha stabilito che la liberazione anticipata vale quale espiazione ai fini della ammissibilità della domanda delle misure alternative e dei permessi premiali.

Si richiama anche, per le considerazioni generali, la nota alla decisione 31 marzo 1989 del Tribunale di Roma (cond. Tersich), pubblicata infra.

Per il vero la Cassazione, con sentenza della 1^a Sezione, n. 1854, del 15.3.1989 (la si veda con nota di P. FELICIONI, in *Cass. pen.* 1989, pag. 2267) ha finalmente aderito alla tesi della frazionabilità per semestri. La Corte Cost., con sentenza 23-31 maggio 1990 n. 276 si è pronunciata in senso conforme.

Premesso in fatto

Con ordinanza n. 234/87 del 15.4.1988 questo Tribunale, decidendo sull'istanza di liberazione anticipata presentata da Calore Sergio, detenuto dal 17.12.1979 in espiazione della pena di anni 15 di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 30.5.1985, ridusse tale pena di giorni 405, con riferimento alla carcerazione dal predetto sopportata dal 17.6.1983 al 17.12.1987 (semestri $9 \times$ giorni 45 = giorni 4051) e rigettò l'istanza con riferimento alla carcerazione dallo stesso sopportata dal 17.12.1979 al 17.6.1983.

A fondamento di tale decisione il Tribunale rilevò, essenzialmente, da un lato che, come emergeva dagli atti, il Calore Sergio, già appartenente a gruppi terroristici della destra eversiva, dopo avere per un lungo periodo osservato una condotta apertamente conflittuale nei confronti dell'istituzione (incorrendo non solo in infrazioni disciplinari, ma anche in gravi violazioni della legge penale), a partire dalla metà del 1983 il comportamento intramurale aveva decisamente migliorato, prima accettando la dialettica con l'istituzione, poscia distinguendosi per l'impegno profuso nella partecipazione all'opera rieducativa; dall'altro che, in ossequio alla ratio dell'art. 54 della legge penitenziaria, nella formulazione datagli dalla legge 10.10.1986, n. 663, la domanda poteva trovare accoglimento solo in relazione alla carcerazione connotata dalla partecipazione al trattamento rieducativo.

Su ricorso dell'interessato, la Corte Suprema, con sentenza del 22.9.1988 (emessa dalla sezione prima e depositata il 25.11.1988) annullò l'ordinanza detta (essenzialmente sul rilievo che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non può essere frazionata, ma deve essere globale) e rinviò gli atti a questo Tribunale per il riesame.

Considerato in diritto

A) L'art. 54 della legge 26.7.1975, n. 354, che disciplina l'istituto della liberazione anticipata, prima di essere sostituito dall'art. 18 della legge 10.10.1986, n. 663, recitava testualmente: «Al condannato a pena definitiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata».

Orbene, partendo dalla apodittica affermazione che «il trattamento penitenziario, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unicum inscindibile diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato...», la Corte Suprema, pronunciandosi in tema di liberazione anticipata nel lontano 1977, enunciò il principio che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere un giudizio «finale, espresso globalmente sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli semestri durante i quali è sviluppato il trattamento senza soluzione di continuità», e precisò che ad indurre a ritenere il contrario non poteva considerarsi bastevole la disposizione secondo cui la riduzione di pena è pari a giorni 20 «per ciascun semestre», giacché, essendo essa «diretta a determinare il quantum della riduzione di pena che può essere concesso» il riferimento al periodo semestrale valeva «come mera indicazione del parametro per il calcolo aritmetico da effettuare».

Il principio interpretativo che precede — che la Corte suprema confermava con le sentenze 7.11.1977 (sez. I, in *Giust. pen.* 1978, II, 83) e 14.11.1977 (sez. I, in *Giust. pen.* 1978, 81) — non trovò concorde la dottrina, ed anzi da questa fu decisamente criticato (v. Grevi, «Riduzioni di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 66 e segg.; Di Gennaro, «Riduzioni di pena e liberazione anticipata», in *Giust. pen.* 1977, III 602 e segg.; Giuliani, «Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata», in *Cass. pen. Mass.* 1978, n. 568).

In particolare l'indirizzo giurisprudenziale detto fu dal Di Gennaro, nel lavoro testè citato, contrastata sulla base dei rilievi che seguono:

1) la reale natura dell'istituto che ne occupa, e quindi il criterio interpretativo che ne discende, sono stati chiaramente indicati nella relazione ministeriale al disegno di legge su «ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile» approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14.12.1965; e cioè nella relazione sul disegno di legge costituente il diretto precedente del testo poi trasfuso nella legge 354/1975 e del quale l'art. 123, rubricato, giustappunto come «liberazione anticipata», dettava disposizioni non diverse da quelle dell'art. 54.

Leggesi, perverso, nella relazione detta (e precisamente alle pagine 83 e segg. di essa):

«Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti alla azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, l'altro istituto, cioè quello della liberazione anticipata (art. 123), già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi.

Rispetto agli altri istituti che concorrono a formare il sistema in discorso (semilibertà, liberazione condizionale, remissione del debito), la liberazione anticipata ha caratteristiche particolari che ne accentuano la sua efficacia di strumento rieducativo.

Trattasi in sostanza, di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato.

Al fine di valutarne la reale efficacia deve ricordarsi che i condannati, essendo per lo più individui che abbisognano di rieducazione, presentano personalità deficitarie per carenze più o meno profonde, di vario genere. Il comportamento delinquenziale è una manifestazione sintomatica di inettitudine a risolvere i problemi con mezzi e per vie socialmente accettabili. Il delinquente dimostra, spesso, un'incapacità a programmare la sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato.

Considerato che il condannato presenta, ovviamente, ancora i detti tratti negativi di personalità quando viene sottoposto ad un trattamento rieducativo, deve presumersi che le astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancora meno, una positiva tensione psicologica. Se il condannato possedesse già queste capacità, probabilmente non avrebbe bisogno di rieducazione alcuna.

Il metodo con cui si attua l'istituto della liberazione anticipata è informato a questo presupposto e tende, perciò, ad accorciare i tempi di impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prossimità della meta ha attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita.

Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.

La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito.

Il particolare contenuto psicologico della liberazione anticipata impone di rendere irrevocabile il beneficio per successive mancanze disciplinari, affinché il condannato non sia toccato dalla sfiducia di non poter, alla fine della pena, fruire effettivamente del beneficio. L'irrevocabilità per fatti disciplinari è imposta, poi, da altre considerazioni di natura penitenziaria: gli individui che hanno più meritato nel corso della esecuzione e, quindi, hanno accumulato un più consistente abbuono di pena verrebbero proporzionalmente più colpiti per una infrazione disciplinare, con il probabile riflesso di divenire vittime timorose dei più pravi e prepotenti, che potrebbero piegarli al loro volere con la minaccia di coinvolgerli in infrazioni disciplinari. Ne consegue che la revoca rimane limitata al caso di condanna per delitto».

2) Contrariamente a quanto affermato nella sentenza de qua («...sembra assurdo che nell'operare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 richiamato si debba seguire un criterio atomistico, limitato a ciascun semestre, mentre il detto beneficio è preordinato a quello della liberazione condizionale fondato su un giudizio globale attinente al ravvedimento del condannato»), l'istituto della liberazione anticipata non può affatto considerarsi preordinato alla liberazione condizionale disciplinata dall'art. 176 c.p.

L'art. 54, disponendo nel comma 4 che, nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata, intende solo «dettare una regola di giudizio cioè... precisare che per l'eventuale concessione della liberazione condizionale il giudice nel calcolo della quantità di pena presofferta, come condizione per l'ammissione, deve considerare i periodi di riduzione di pena goduti come se fossero stati effettivamente scontati»; e cioè, intende, in definitiva, «esplicitare la compatibilità ... di due diversi benefici, nel senso della loro cumulabilità».

3) il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione per essere unico e cumulativo, deve e non può non essere effettuato verso la fine della esecuzione detentiva. Orbene, se la eventualità di una qualsiasi causa di abbreviazione della pena (liberazione condizionale, indulto, grazia, ecc.), dovesse dirsi inesistente, allora il calcolo del momento giusto per instare ex art 54 potrebbe ancora, sia pur con qualche difficoltà, effettuarsi. Una eventualità del genere, però, ricorre sempre. Di conseguenza, difettando la possibilità

di effettuare, con fondata previsione, il calcolo menzionato, il condannato rimane esposto al rischio di non poter fruire del beneficio della riduzione di pena ex art. 54, pur essendo di esso meritevole.

Non si mancò, d'altra parte, di sottolineare che nel mentre l'art. 54, statuendo che la condanna per delitto non colposo commesso «nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio» comporta di questo la revoca, ammette, implicitamente, ma indiscutibilmente, la possibilità di un provvedimento di riduzione della pena nel corso dell'esecuzione di questa, e dunque di una valutazione frazionata della condotta intramurale del condannato, l'indirizzo giurisprudenziale di cui si ragiona, postulando un giudizio globale (e perciò un giudizio che, dovendo estendersi a tutta quanta la carcerazione, non può non essere effettuato che in prossimità della scadenza della pena), della norma detta finisce, in pratica, con l'impedire l'applicazione (v. Zecchino, «Problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative», in *Indice penale* 1978, 41 e segg.; Coco, «Rilievi e spunti critici nell'esecuzione penale in relazione alla riforma dell'Ordinamento penitenziario», in *Rass. studi penitenziari* 1976, 439).

Con le sentenze 14.4.1978 (Sez. I, in *Cass. pen. Mass.* 1978, 99), 27.9.1979. (sez. I, in *Giust. pen.* 1980, III, 589, m. 475) e 2.12.1980 (sez. I, in *Giust. pen.* 1981, III, 716, m. 572), peraltro, la Corte Suprema ribadiva ancora il principio enunciato con le sentenze sopra richiamate, e (sia pure con la esplicita precisazione che la valutazione frazionata deve ritenersi, tuttavia, consentita, quando la detenzione considerata abbia subito, per una qualsiasi ragione, soluzioni di continuità) ad esso continuava ad uniformarsi con le sentenze 2.12.1982 (sez. VI, in *Giust. pen.* 1983, III, 203), 23.3.1983 (sez. I, in *Giust. pen.* 1984, 161), 19.6.1984 (sez. I, in *Cass. pen.* 1985, 1668, m. 1103), 7.8.1984 (sez. I, in *Rass. pen. crim.* 1984, 420); sebbene lo stesso si fosse rivelato in contrasto, oltre che con la quasi unanime dottrina (v. ancora: Cesaris, «I tempi della riduzione di pena: valutazione frazionata per semestri o valutazione unitaria «globale»?», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1980, 598; Flora, «Misure alternative alla pena detentiva», in *Noviss. dig. it.*, appendice, vol. V, Torino 1984, 104 e segg.; Ramacci, «Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale», in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, 1982, 119 e segg.), anche con la giurisprudenza di merito (v. Trib. minori Roma 29.3.1978, in *Foro it.* 1978, II, c. 166 e segg.; Sez. Sorv. Bologna 6.11.1981, in *Rass. penit. crim.* 1982, 299 e segg.; Sez. Sorv. Milano 12.6.1984, in *Foro it.* 1986, II, 615).

B) Intervenuta la legge 10.10.1986, n. 663, che ha sostituito numerose norme della legge penitenziaria, fra cui l'art. 54, l'orientamento interpretativo di tale ultima norma sposato dai giudici di

legittimità, si rivelò più che mai in contrasto, oltre che con lo spirito, con la lettera della stessa.

Il nuovo art. 54, invero, se da un lato dispone che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione «è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione», e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena, precisa che a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare; eleva la riduzione di pena di cui può fruire il condannato da giorni 20 a giorni 45 a semestre; ribadisce che la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio comporta la revoca di questo; dall'altro: a) chiarisce che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione compete una detrazione di 45 giorni di pena «per ogni singolo semestre» di pena scontata (e non più «per ciascun semestre» di pena scontata); b) statuisce che agli effetti del computo della frazione di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi-premio, nella semilibertà e della liberazione condizionale, la pena detratta si considera come scontata.

Per la verità, e con riferimento alla precisazione ora detta non può non rilevarsi che i lavori preparatori non spiegano (né forniscono comunque elementi idonei a far capire) perché mai alla locuzione «una riduzione ... per ciascun semestre» contenuta nel vecchio testo della norma, si sia ritenuto di dover sostituire la locuzione «una detrazione ... per ogni singolo semestre».

Se, peraltro, da un canto si tiene presente che il legislatore non poteva ignorare i contrasti interpretativi e applicativi cui l'art. 54 fino a quel momento aveva sul punto che ne interessa dato causa, dall'altro si ha riguardo all'aggettivazione ridondante («per ogni singolo semestre») usata per esprimere un concetto che sul piano logico non risulta diverso da quello espresso con la precedente locuzione («per ciascun semestre») è mestieri convenire che, contrariamente a quanto si assume da un'isolata dottrina (v. Catelani, *Manuale dell'esecuzione penale*, 1987, pag. 350), lo stesso, con la modifica lessicale apportata alla disposizione che ne interessa ha inteso prendere e ha voluto far capire di avere inteso prendere posizione a favore della valutazione frazionata (e atomistica) dei semestri di pena seguita dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina tutta (v., ancora, per quest'ultima, Grasso, «Misure alternative alla detenzione», in *Dizionario di dir. e proc. pen.*, a cura di Vassalli. Milano, 1986, 703 e segg.; Presutti, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, 1986, 103 e segg.; Comucci, *Nuovi profili del trattamento penitenziario*, Giuffrè, 1988, 127 e segg.).

Della correttezza di tale conclusione, comunque, riesce agevole convincersi, se si tiene presente che il comma 4 del nuovo art. 54, disponendo, come si è visto, la computabilità delle detrazioni di pena conseguite «ai sensi del comma 1°» nella carcerazione che occorre aver sopportato per poter richiedere non solo — come già prevedeva il vecchio art. 54 — la liberazione condizionale, ma anche la semilibertà e i permessi-premio, conferma che le riduzioni di pena correlate alla condotta partecipativa del condannato possono essere riconosciute anche dopo il decorso di una parte soltanto della pena esprianda (per il permesso-premio, precisamente, dopo l'espiazione di un quarto della pena in esecuzione); e dunque rende evidente: 1) che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può anche riguardare soltanto una modesta frazione di pena; 2) che, di conseguenza, nel corso dell'esecuzione della pena si può avere una pluralità di valutazioni ai fini del riconoscimento (o meno) del beneficio per cui si ragiona.

Mette conto del resto, sottolineare che la stessa Corte Suprema in alcune sentenze pur uniformandosi al principio della valutazione unitaria (o globale), ha ammesso la possibilità di una pluralità di giudizi funzionali all'applicazione dell'art. 54, comma primo dell'O.P.

Pare a che scrive per vero che affermando che il giudice deve basare «il suo convincimento alla stregua dell'esame di un periodo di detenzione congrua» (v. Cass. 7.11.1977 richiamata), ovvero che «la valutazione della condotta del condannato non può essere che complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione» (v. Cass. 2.12.1980 pure richiamata), ovvero ancora che «la Sezione di sorveglianza deve valutare il comportamento tenuto dal condannato durante l'intero arco della detenzione presa in esame» (v. Cass. 2.12.1982, anch'essa già citata), i giudici di legittimità implicitamente riconoscono che, specie in relazione alle pene di lunga durata, possono aversi più valutazioni unitarie: e dunque valutazioni varie, ciascuna delle quali, ancorché unitaria (o complessiva, o globale), nel senso che il periodo di pena preso in esame giudicato nel suo insieme, positivamente o negativamente, è pur sempre (e comunque contemporaneamente) parziale, nel senso che (e in quanto) abbraccia soltanto una parte della pena in espiazione.

Giova, inoltre, evidenziare che opportunamente si è da autorevole dottrina osservato che «se è vero ... che il trattamento, nel suo assieme, impone di tenere conto dei risultati globali raggiunti, non è men vero che possono sussistere tappe intermedie di tale processo complessivamente unitario e che, pertanto, il legislatore prevede singoli istituti che importano una verifica frazionata e periodica dell'adesione del soggetto all'attività di risocializzazione at-

tuata nei suoi confronti» (v. G. Casaroli, in *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, a cura di G. Flora, p. 480).

Se, peraltro, legittima deve considerarsi l'adozione, in relazione alla stessa pena e in momenti successivi, di ordinanze, in tema di liberazione anticipata, aventi diverso con tenuto, nessun valido motivo, innanzitutto sul piano logico, sembra deducibile al fine di denegare legittimità ad un'ordinanza che decidendo su di un'istanza di liberazione anticipata afferente a più semestri di pena, del beneficio, avuto riguardo alla condotta tenuta dall'interessato, riconosca quest'ultimo meritevole in relazione ad una parte dei semestri in valutazione e non anche in relazione alla residua parte degli stessi (in tal senso, di recente, v., in dottrina, Canepa-Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 1987, 218 e segg., e Grasso, *L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di V. Grevi, 1988, 285, e per la giurisprudenza, Tribunale Sorveglianza Roma 2.10.1987, Antonacci; 28.10.1987, Innocenzi; 22.12.1987, Loggia).

Torna non inopportuno, del resto, ricordare che, come è stato acutamente osservato, l'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge 354/1975 dispone che nella cartella personale del detenuto deve essere annotato «allo scadere di ogni semestre» il giudizio espresso dalla direzione dell'istituto sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

Il rilievo, ad avviso dello scrivente, è di non scarso momento, giacché, se al riferimento del semestre contenuto nello art. 54 è dato, sia pure ignorando il criterio interpretativo imposto dalla ratio della norma, riservare la sola funzione di fornire il parametro «per il calcolo aritmetico da effettuare in termini di tempi di concessione del beneficio», al riferimento temporale ora detto non sembra possibile riservare un'analogo funzione riduttiva.

C) La Corte Suprema, senza tenere conto alcuno delle argomentazioni esposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito a sostegno della c.d. teoria atomistica, ha, come si è visto, continuato, anche dopo l'avvento della novella 663/1986 ad uniformarsi all'indirizzo ermeneutico dettato dalla sentenza 5.4.1977 richiamata, e secondo il quale la riduzione di pena ex art. 54 della legge penitenziaria integra un beneficio finale che da un lato postula l'avviato reinserimento del condannato, dall'altro costituisce l'effetto di una valutazione che interessa tutta quanta la pena in espiazione.

La sentenza che ha annullato l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 15.4.1988, invero, fa seguito a quelle dello stesso tenore emesse, tanto per indicarne solo alcune, il 16.2.1987 (sez. I, in *Cass. pen.* 1988, leggi speciali, 373), il 9.6.1988 (sez. I, Soderini, inedita), il 18.8.1988 (sez. II feriale, Maraschi, inedita).

Orbene ritiene questo Tribunale che l'indirizzo interpretativo sposato dalla Corte Suprema con la sentenza 22.9.1988, indirizzo cui esso, quale giudice di rinvio deve attenersi sia da considerare idoneo a conferire alla disposizione dell'art. 54, comma primo, della legge penitenziaria, profili di incostituzionalità.

Reputa, cioè, questo Tribunale che la norma ora detta, se interpretata secondo il principio posto, confermato e più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, sia da considerare in contrasto con la Costituzione, e precisamente con gli artt. 3 e 27, comma 2, ultima parte, di essa.

1) La norma di cui si ragiona confligge, ad avviso di questo Tribunale, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assicura l'uguaglianza dei cittadini (e dunque anche dei detenuti) davanti alla legge, perché essa — se interpretata, ripetesi, sulla base della chiave di lettura fornita dalla Corte Suprema — finisce con il creare una situazione di disparità fra il detenuto che, dopo avere, nel corso dell'espiazione della pena, conseguito (per esempio in occasione della decisione su di un'istanza di semilibertà, ovvero, e comunque, dopo un periodo di detenzione di «congrua durata») uno o più benefici ex art. 54, commette sempre nel corso dell'esecuzione della pena, un delitto non colposo (per il quale, naturalmente, riporti condanna) e il detenuto che per una qualsiasi ragione (dopo avere, magari, espiaato uno stesso quantitativo di pena) sia incorso in un delitto non colposo senza avere ancora mai (in stato e però) conseguito riduzioni di pena ex art. 54 O.P.

Il primo, invero, subirà ineluttabilmente, stante il disposto del comma terzo della norma ora richiamata, la revoca della riduzione di pena già conseguita (o delle riduzioni di pene già conseguite, se più volte tale beneficio avrà chiesto e ottenuto), mentre il secondo un pregiudizio del genere potrà anche non subire, ove mai il giudizio «globale» su una successiva eventuale istanza ex art. 54 da lui presentata dovesse rivelarsi positivo.

Si faccia, d'altra parte, l'ipotesi del detenuto che, dopo avere per anni (per esempio, per quattro anni di seguito, a decorrere dalla data dell'incarcerazione) tenuto una condotta decisamente partecipativa (ex art. 54 comma 1, legge 354/1975 e 94 comma 2, regolativo di esecuzione), in un momento di sconforto, o di depressione, o di rabbia, pronunci parole offensive all'indirizzo di un agente di custodia, oppure, più semplicemente, danneggi, di proposito, un bene dell'amministrazione penitenziaria (la porta della cella, un televisore, un servizio igienico, ecc.).

Orbene, nel mentre il predetto, in caso di condanna (per il reato di oltraggio o per il reato di danneggiamento), si vedrà revocare, in forza della norma richiamata, tutta quanta l'eventuale ridu-

zione di pena già conseguita (in astratto giorni 360), lo stesso detenuto un pregiudizio del genere quasi certamente non subirà se, non avendolo fatto fino a quel momento, l'istanza ex art. 54 per la prima volta avanzerà subito dopo o poco dopo avere il reato commesso, verosimile essendo che in un giudizio complessivo i lunghi anni di condotta rispettosa della regola carceraria e attivamente partecipativa finiranno con il neutralizzare il dato negativo costituito dal fatto-reato.

Mette conto, d'altra parte, sottolineare ai fini che ne interessano che acutamente si è osservato che, essendo il giudizio globale «... in realtà quasi sempre un giudizio parziale, potendo essere effettivamente globale solo se fatto alla fine della detenzione per l'intera pena, esso determinerebbe diversità di soluzioni e di trattamento, a seconda che si proceda su periodi brevi, di uno solo o di pochi semestri, ove le decisioni, ricoprendosi della forza del giudicato, potrebbero succedersi liberamente positive o negative; ovvero si proceda al giudizio su periodi lunghi, ove non si avrebbe che una sola decisione»; e si è soggiunto che essendo la cadenza delle pronunce legata a varie casualità (ai tempi richiesti dalle esigenze istruttorie, al ritmo di proposizione delle domande, alla sollecitudine con cui vengono fissate le udienze, ecc.), «la disparità che ne segue è ancor più inaccettabile, perché dovuta all'accidentalità o all'accorto pilotaggio delle parti (v. Tribunale di Sorveglianza Roma 1.3.1989, Maraschi, Pres. ed est. Vittozzi).

Incongruenze del genere, per contro, sarebbe agevole evitare, ove alla disposizione del comma primo dell'art. 54 (su cui non si comprende perché mai la Corte Suprema — sebbene l'orientamento interpretativo da essa sposato risulti, come si è detto, in netto contrasto con quello della giurisprudenza di merito e della quasi unanime dottrina — non abbia ritenuto fino ad ora di doversi quantomeno pronunciare a sezioni unite) si desse un'interpretazione idonea a consentire l'adozione di decisioni rispondenti ai dettami della giustizia e dell'equità, e cioè di decisioni che, senza indulgere ad una esasperata applicazione della c.d. teoria atomistica, rispecchino il più fedelmente possibile l'iter comportamentale del condannato.

2) L'art. 54, se interpretato nel senso indicato dalla Corte di Cassazione, si rivela in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, perché esso finisce con il pregiudicare questa finalità.

Si è già ricordato che nella relazione del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minore approvato dal Consiglio dei Ministri il 14.12.1965 si sottolinea, con riferimento all'istituto della liberazione anticipata che, essendo spesso il delinquente portatore di «un'incapacità a programmare la

sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato», soltanto la prospettiva di vantaggi immediati e definitivi può stimolare e rafforzare in lui comportamenti socialmente positivi, e però idonei ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè della rieducazione dello stesso.

Qui reputasi opportuno soggiungere, a sostegno della fondatezza della censura di incostituzionalità della norma detta, che, come si è esattamente rilevato in dottrina, il legislatore del 1986, disponendo che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, «quale riconoscimento di tale partecipazione», una riduzione di pena, dimostra all'evidenza di considerare questa riduzione di pena «un beneficio premiale che mira non già a ricompensare un ravvedimento conseguito, bensì ad incentivare i singoli sforzi compiuti dal condannato per prendere parte al processo rieducativo» (così Fiandaca, «Commento all'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663», in *Legisl. pen.* 1987, pag. 203).

Orbene sembra a questo Tribunale che l'indirizzo interpretativo con tenacia seguito dalla Corte di Cassazione lungi dall'agevolare il raggiungimento di questa finalità, e però dal sollecitare l'impegno e la collaborazione del condannato, nei confronti di questi finisce con il rivelarsi diseducativo.

Due, invero, sono, come si è osservato, le alternative che esso pone: «O riconoscere, in un giudizio di prevalenza, la concedibilità della liberazione anticipata anche per periodi di pessima condotta, persino criminosa, così introducendo una regola di tollerabilità e premialità di comportamenti antiistituzionali solo che poi intervengano condizioni positive stimate prevalenti; o, al contrario, negare la concedibilità per tutto il periodo, disconoscendo ogni beneficio per partecipazioni rieducative e per processi di risocializzazione magari in pieno svolgimento: ciò che, in un caso, creerebbe una sorta di zona franca e di licenza a qualsiasi atteggiamento, che si sa riassorbibile con successive posizioni collaborative, nell'altro, spingerebbe la persona condannata fuori di ogni tentativo e tensione trattamentale, quando condizioni pregresse di cattiva condotta la lascerebbero senza un'attendibile speranza di recupero e di riconoscimento» (v. Tribunale sorveglianza Roma, 27.1.1988 richiamata).

D) Apparendo, dunque, non infondata (e tanto meno ad avviso del Tribunale, manifestamente infondata) la questione di legittimità costituzionale della disposizione detta, nella interpretazione datale dalla Corte di Cassazione, si impone, non essendo, d'altra parte, revocabile in dubbio la rilevanza di essa ai fini della decisione del procedimento, la rimessione, di ufficio, degli atti alla Corte Costituzionale per quanto di competenza.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena in parte estinta per condono residuo non superiore a tre anni - Inammissibilità della domanda - Questione di costituzionalità - Non è manifestamente infondata (artt. 47 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 174, 133 c.p.; artt. 3, 27, 29 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Brescia - 11 luglio 1989 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. Comincini.

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47, 1° comma Ord. penit., nella parte in cui considera ostativa all'accoglimento della domanda di affidamento in prova al servizio sociale la pena inflitta in misura superiore a tre anni, senza tenere conto della parte della pena estinta per condono a seguito di successivi provvedimenti di clemenza (1).

Comincini Emilio è stato condannato in contumacia per concorso in incendio doloso continuato con la sentenza in epigrafe indicata, reato commesso fino al 1.2.1977 per fini di eversione e terrorismo.

Ha ottenuto condono per anni 2 con la sentenza di secondo grado ed anni 1 con ordinanza 11.2.1987 della Corte d'Appello di Milano; in totale anni 3 per cui restano da espiare 2 anni.

Il Comincini, che ha dimorato a lungo in Francia, saputo della emissione dell'ordine di carcerazione, è tornato volontariamente in Italia e si è costituito presso la Casa di Bergamo il 13.1.1989.

Presso detta Casa è stato sottoposto, con esito del tutto positivo, alla osservazione della pericolosità: ha una famiglia a Milano, un lavoro che lo attende; ha ottenuto permessi premiali; ha sem-

(1) L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia 8 novembre 1988, citata in motivazione, è pubblicata in questa *Rivista*, 1988.

Successivamente alla decisione annotata, la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta con la sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 in tema di «pena inflitta» ai sensi dell'art. 47, 1° comma Ord. penit., ritenendo che la pena stessa, da tenere in considerazione ai fini della ammissibilità della domanda di affidamento, è quella in concreto da espiare.

Le pene espiate e quelle condonate, pertanto, pur essendo state inflitte a suo tempo, non rilevano ai fini della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

La decisione (che si può leggere in *Giust. pen.*, 1989, II, 3340 con nota di ALBEGGIANI) ha determinato una nuova, brusca virata nella giurisprudenza della Cassazione (si veda la sentenza 8 settembre 1989 in causa Verdiglione e, soprattutto, quella delle Sezioni Unite, Pres. Boschi, Est. La Cava, P.G. conforme, in causa Turelli del 16.11.1989, in *Cass. pen.* 1990, I, 591). La Corte, con ordinanza n. 222 del 4-19.4.1990, preso atto della decisione delle Sezioni Unite, sopra citata, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

pre tenuto una condotta ineccepibile. Non ha pendenze penali, né altre precedenti condanne, come risulta in modo chiaro dal certificato penale e dalle informazioni della P.S.

Il Comincini è stato anche accusato di due reati associativi commessi per scopo di eversione, nella seconda metà degli anni settanta, ma è stato assolto, pur grazie ad un errore commesso dai giudici di prime cure (capo d'imputazione n. 377), senza che vi sia stata impugnazione del P.M., per quanto riguarda la partecipazione alla banda «Rosso». È stato assolto con ampia formula della Corte d'Assise di Appello per la partecipazione alla banda «F.C.C.» (Fronte Comunista Combattente), si veda il capo di imputazione n. 2).

In ordine al reato di cui ai capi n. 530 e n. 417 la Corte ha dichiarato n.d.p. a seguito di intervenuta prescrizione. I due reati di incendio doloso per i quali vi è stata condanna, riguardano l'incendio della autovettura dell'Ing. Gabrielli e l'incendio alla Face Standard.

Il Comincini ha presentato fin dal 22.12.1988, tramite il proprio difensore, domanda di affidamento in prova al Servizio Sociale, affermandosi disposto a costituirsi ed a essere sottoposto al periodo prescritto di osservazione inframurale, il ché si è verificato, avendo la Casa di Bergamo trasmesso al programma di trattamento, approvato da questo Magistrato il 15.4.1989.

Successivamente il difensore ha presentato domanda di semilibertà, ai sensi dell'art. 50, 2° comma, Ord. Penit.

DIRITTO

Al tempo in cui la domanda di affidamento è stata presentata, questo Tribunale di Sorveglianza, come del resto molti altri, adeguava la propria giurisprudenza in materia al principio secondo il quale l'affidamento poteva essere concesso ai condannati che pur avendo riportato una condanna superiore a tre anni, dovevano in concreto espriare una pena non superiore a tale limite. In altri termini per pena «inflitta» si intendeva la pena fissata dal giudice ma depurata da quella parte estinta per condono od amnistia impropria. Si deve rilevare che, a causa dei numerosissimi, ricorrenti nel tempo, provvedimenti clemenziali decisi dal Legislatore, sono altrettanto numerosi i casi di condannati che hanno ottenuto e con successo l'affidamento in prova in forza dell'indirizzo giurisprudenziale suddetto che, del resto, era stato avallato per anni dalla Corte di Cassazione.

Nel caso in esame, poi, la stessa sentenza di condanna (in sede di appello), di fatto ha inflitto al Comencini la pena di tre anni, perché nello stesso dispositivo sono stati applicati due anni di condono.

È anche vero che la giurisprudenza della Suprema Corte è sempre stata decisamente favorevole alla interpretazione fatta propria anche da questo Tribunale, a partire dal 1977 e fino al 1988.

Nel corso di tale anno, nell'ambito della stessa prima Sezione della Corte si sono registrate per la prima volta decisioni contrarie, che hanno determinato l'intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8 del 28.4.1989, Presidente Zucconi Galli Fonseca, relatore Molinari, ricorrente il P.G. di Palermo avverso in ordinanza concessiva di affidamento a Russo Emanuele, che era stato condannato per bancarotta a tre anni ed un mese di reclusione, di cui due anni condonati). La suddetta sentenza (che è stata resa su difformi conclusioni del Procuratore Generale) costituisce un avvenimento troppo grave, importante ed in certo senso inatteso, per essere passivamente recepito in un sistema ormai da quasi 15 anni orientato in senso nettamente diverso.

Ciò anche per le conseguenze sostanziali che comporterà sul piano della gestione del penitenziario: le domande di affidamento che non potranno più essere accolte non saranno certamente poche. Da ciò un sensibile aumento della popolazione detenuta, di fronte ad una capienza degli istituti già quasi al limite delle possibilità (alla data del 5.5.1989 di fronte ad una capienza totale degli istituti di n. 38960 posti, erano già presenti n. 36834 soggetti).

Tuttociò, ovviamente, prescindendo dal negativo impatto della decisione sulla popolazione dei condannati, sulla stessa Magistratura giudicante penale, chiamata ad amministrare anche la quantità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., sullo stesso Legislatore che viene così posto in seria difficoltà, dibattuto tra l'incudine di un ordinamento penitenziario di tipo liberale, ispirato fortemente al principio della pena risocializzante dettato dall'art. 27 cost. ed il martello di un sistema giudiziario penale che continua a non funzionare, che colleziona ritardi sempre più gravi, che pone gli uffici in situazioni di acutissima crisi operativa e che richiede continui interventi normalizzatori costituiti da provvedimenti clemenziali di cui nessuno parla bene ma che tutti attendono e che costituiscono ormai l'unico mezzo per tenere l'amministrazione della giustizia penale in linea di accettabile galleggiamento.

Secondo il Procuratore Generale della Cassazione (discorso inaugurale per l'anno 1989) alla fine del 1° semestre 1988 i procedimenti penali pendenti in primo grado erano ben 2.518.070.

Non vi è dubbio che le Sezioni Unite avranno considerato tutto ciò (anche se dalla motivazione non traspare). Così come non avranno dimenticato che il 24.10.1989 deve entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale, il che — almeno nei primi tempi — creerà altri gravi problemi operativi al sistema, nascenti soprattutto dalla coesistenza di una pendenza penale imponente e della necessità di consentire il varo del nuovo processo in condizioni accettabili.

Per questo non è più un segreto per nessuno, che uno dei sistemi per risolvere il conflitto di cui sopra sarà ancora l'ennesimo, radicale provvedimento clemenziale che azzeri o quasi la pendenza suddetta.

Ma, allora, se tutto ciò deve avere un senso compiuto, questo Tribunale non può che porre il problema della costituzionalità della nuova interpretazione del termine «pena inflitta» di cui all'art. 47, 1° comma Ord. Penit., investendo la Corte Costituzionale, che si è sempre fatta carico dei problemi reali e complessivi del Paese, superando le questioni formali e di dettaglio.

Il Tribunale ritiene che l'interpretazione letterale fornita dalla Cassazione sia difficilmente criticabile, se ci si ferma al significato dell'aggettivo «inflitta» dell'art. 47, 1° comma Ord. penit. e per questo ritiene pregiudiziale l'intervento della Corte, la sola che potrà dire se il sistema, complessivamente considerato, sia a questo punto in linea con i principi costituzionali.

Le Sezioni Unite quanto al problema specifico dell'indulto, hanno affermato che la causa estintiva, «influenando soltanto sulla determinazione della pena in concreto da eseguire», non incide sulla pena inflitta, che è quella «erogata con la sentenza o le sentenze di condanna».

La Cassazione ha ribadito anche che, qualora le pene siano «inflitte» con più sentenze di condanna, la pena da considerarsi anche alla fine della concessione dell'affidamento è «la pena unica predeterminata per legge» (artt. 76 e 78 c.p.; art. 589 c.p.p.). Su tale punto questo Collegio si limita a richiamare la propria ordinanza n. 1176/88 dell'8.11.1988 (in causa Fassi Marco) con cui ha già dichiarato non infondata la questione di costituzionalità che risulta tuttora essere all'esame della Corte. Il caso presente riguarda però una unica sentenza, per unico reato (continuato), che ha comportato un condono complessivamente superiore addirittura alla pena residua da espiare.

I capi saldi dalla motivazione della suddetta decisione della Cassazione, possono essere così riassunti.

A) Il Legislatore nell'art. 47 ha voluto ribadire un parametro preciso, quello della entità della pena, ancorato all'art. 133 c.p. ed in particolare alla «gravità del fatto reato, alla capacità a delinquere del colpevole», «elementi decisivi» al fine di stabilire il grado di pericolosità sociale del condannato.

B) Avendo il Legislatore nel 1986, tolto ogni altro sbarramento all'affidamento derivante dal titolo del reato e ridotto il periodo di osservazione da 3 mesi ad 1 mese, il limite legale deve essere «determinato con un criterio più rigido».

C) La Corte, infine, non poteva non affrontare il problema, invero spinosissimo dei rapporti esistenti tra l'affidamento (art. 47, ord. penit.) e la liberazione condizionale (art. 176. c.p.) ed è proprio qui, come si dirà appresso, che appare la assoluta fragilità ed inaccettabilità delle argomentazioni.

Quanto al problema dei rapporti tra l'affidamento a la liberazione condizionale la sentenza delle Sezioni Unite ha creato un contrasto insanabile all'interno della stessa Cassazione, avendo sempre la Corte affermato che, al fine di stabilire se il condannato abbia superato la metà della pena ed il residuo non sia inferiore a 5 anni, non si deve tener conto della pena estinta per condono o per amnistia impropria.

Le Sezioni Unite sono intervenute in modo eccessivamente tempestivo e non hanno potuto leggere la sentenza n. 282 dalla Corte Costituzionale del 17-25 maggio 1989 (in *G.U.* n. 22 dal 31.5.89) che ha richiamato quella n. 343 del 1987, della stessa Corte, in tema di conseguenze della revoca dell'affidamento.

L'analisi della sentenza suddetta dimostra che ormai la Corte afferma:

1) che si deve prescindere dalla disputa, intorno alla natura giuridica degli istituti;

2) che, essendo ormai presente, oltre alla pena detentiva, tutta una serie di altre misure rieducative, la nozione di esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche solo limitative della libertà personale;

3) che non è più lecito dissertare sulla diversità fra i vari istituti né è più possibile, da tale asserita diversità, far derivare al condannato conseguenze diverse, a seconda della misura richiesta, salvo violare gli art. 3 e 27 della Costituzione.

Sotto tale profilo, quindi nessun rilievo ha più il fatto che l'affidamento sia istituito previsto dall'Ordinamento Penitenziario e la liberazione condizionale dal Codice Penale, ampiamente dal resto rivisitato sul punto.

Il perché è chiarito dalla Corte.

La finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità (salvo quella retributiva) nell'ipotesi che l'esame del soggetto ed il conseguente giudizio prognostico sul suo futuro, impongano, durante l'esecuzione, di sospendere o ridurre l'esecuzione stessa.

Le misure alternative, tutte, sono «il punto di emergenza» del trattamento rieducativo anche secondo il nuovo codice di procedura penale.

Partanto, ad avviso dal Tribunale, se la pena estinta non è più da eseguire, essendovi stata formale rinuncia da parte dello Stato, ciò deve valere non solo per la liberazione condizionale ma anche per l'affidamento in prova, salvo voler sostenere che il condannato, pur ampiamente ravveduto, *deve* rimanere in carcere fino ad avere scontato la metà della pena «inflitta» e non la metà di quella fissata dal Legislatore in concreto con un provvedimento di carattere generale, discutibile e discusso finché si vuole, ma non eliminabile.

In altri termini, la parte di pena estinta per condono od amnistia se non rileva ai fini della liberazione condizionale non rileva neppure ai fini dell'affidamento.

E se la pena estinta non deve essere espiata in carcere non può costituire ostacolo alla concessione di misure alternative, cui il condannato (si noti) ha *diritto* nel caso concorrano tutti gli altri requisiti previsti.

Diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo: la pena estinta, che non può più essere «espiata» nel senso tradizionale, dovrebbe invece esserlo ancora ai fini delle misure alternative. Il che è contro ogni principio di ragionevolezza e costituisce gravissima violazione dei diritti ormai più volte affermati dal Legislatore e ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Né si dica che fra i due istituti in esame (affidamento e liberazione condizionale) il primo è più rilevante ai fini della difesa sociale, perché è vero esattamente il contrario, essendo noto che la liberazione condizionale viene riservata di norma proprio a pene alte, tipiche di delitti molto gravi ed allarmanti, mentre l'affidamento finisce per essere una misura che si attaglia esclusivamente a pene brevi e medio brevi (sia pure depurate dal condono) collegate a reati di minimo o modesto allarme sociale.

Né si dica ancora che la libertà vigilata con cui viene sostituita la parte finale della pena detentiva nella liberazione condizionale è strumento più rigoroso della pena detentiva; è vero esattamente il contrario. Ciò risulta dalla stessa analisi compiuta dalla Corte Co-

stituzionale nella sentenza 282/1989 per la liberazione condizionale ed in quelle n. 343/87; 185/85; 312/85 per l'affidamento in prova cui si rimanda.

E del resto basti pensare che gli affidati (che pur hanno commesso reati meno gravi) subiscono un doppio controllo, ad opera dei Centri di Servizio Sociale e della P.S. (o dei C.C.) e, in più, fruiscono di quella preziosa azione di sostegno e di aiuto di cui il soggetto ha spesso estremo bisogno e che è di importanza fondamentale, azione che per i liberi vigilati è soltanto eventuale (art. 47, IX e X comma; 72 4° comma; 81 2° comma Ord. Penit.). Tutto ciò deve essere oggetto di attenta valutazione e riflessione, prima di considerare l'affidamento una pura e semplice rimessione in libertà di un condannato, prima di «liquidare» un istituto, quello in esame, quale fosse una noiosa spina nel fianco del robusto e sempre florido «corpus», costituito dalla pena detentiva, vista nella sua unica, tradizionale funzione retributivo-repressiva.

Le Sezioni Unite hanno anche giustificato la decisione raffrontando le misure della semilibertà e della detenzione domiciliare con l'affidamento che, essendo misura «meno afflittiva» e con minori possibilità di controllo del condannato rispetto alle altre, 1) obbliga a dare un preciso e restrittivo significato al termine «inflitta»; 2) consente di stabilire che il Legislatore ha creato una graduazione fra le misure.

La tesi pur autorevole non può essere condivisa perché sotto il primo profilo urta contro le precise affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 343/1987 ed in quelle precedenti ivi richiamate.

Sotto il secondo, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito la tesi della polifunzionalità o della pluridimensionalità della pena, ma mai ha determinato una gerarchia «tra le finalità costituzionalmente assegnate alla reazione penale» per il semplice fatto che tale gerarchia, di fatto affermata nelle sentenze delle Sezioni Unite, non esiste.

Di volta in volta deve essere individuata quale finalità, nelle tre fasi fondamentali, deve essere privilegiata.

Le fasi sono identificate dalla Corte, nella sentenza n. 382/1989, in quelle della:

- incriminazione astratta;
- commisurazione della pena;
- esecuzione della pena.

Ai fini della presente indagine, occorre dare un preciso contenuto al concetto di «pena inflitta» che attiene o al momento finale del procedimento di cognizione, od al momento, successivo nel

tempo, del processo di esecuzione e di sorveglianza («pena da espiare in concreto»).

Nel conflitto, non può che prevalere la seconda esigenza, quella della tutela ad oltranza della finalità educativa, come la Corte Costituzionale ha ormai solennemente e giustamente affermato. Pertanto la quantità di pena fissata dal giudice al momento della conclusione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 133 c.p. non può essere superato «per eccesso», il che accade se non si tiene conto della parte di pena condonata. Può essere superato «per difetto» a favore del condannato attraverso riduzioni o trasformazioni successive, legate o alla volontà del Legislatore stesso, che autorizza il Presidente ad estinguere in tutto od in parte le pene (ed anche qui precisando nella legge di delega quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto di clemenza, che finisce così con legarsi, almeno in parte, anche alla natura e gravità del reato ed alle qualità del condannato), dall'altro al comportamento tenuto dal condannato stesso, dopo la sentenza, nella fase della esecuzione, al tipo di risposta positiva fornita dal condannato, che dimostri avere la pena nel caso concreto raggiunto il suo fine educativo, vale a dire il suo scopo.

Sotto tale punto di vista, occorre dare il necessario spazio e peso a quegli avvenimenti e comportamenti, successivi ed eventuali, che il giudice suddetto non poteva né doveva prevedere, finalmente valorizzando e giurisdizionalizzando la fase esecutiva, tradizionalmente invece mai considerata come avente almeno pari dignità con le fasi precedenti e sempre relegata in un ruolo marginale, eventuale, amministrativo.

Il Collegio non vuole certo porre in discussione il potere, attribuito al giudice della cognizione, di fissare la pena, alla luce dell'art. 133 c.p.

Tale potere deve essere non solo conservato, ma potenziato soprattutto per quanto attiene ai criteri attinenti alla «capacità a delinquere» del reo (art. 133, 2° comma) che deve essere desunta anche dalla condotta «sussequente» al reato e dalle «condizioni di vita» del reo.

Di norma il giudice della cognizione conosce molto bene il fatto, molto meno bene l'imputato.

Anzi tanto più rapido sarà il processo (come è nei voti di tutti), tanto minori le possibilità di indagine in ordine alla condotta sussequente ed alle condizioni di vita di cui sopra si è detto.

Tanto più che, dopo accanite dispute, anche il nuovo codice di rito penale ha finito per vietare la perizia criminologica e sociologica, consentendo soltanto quella psichiatrica, volta ad accertare la presenza della capacità di intendere e di volere.

Si è persa senza dubbio un'occasione storica, quella di optare per un processo bifasico, il solo che può scindere, anche nel tempo, il giudizio sull'an da quello sul quantum, il solo che consente di dare piena ed effettiva attuazione dei principi sanciti dall'art. 133 c.p. 1° e 2° comma.

Ma anche il nuovo codice consente, in sede di esecuzione e di sorveglianza, tutte quelle indagini che invece sono vietate nelle fasi precedenti.

Si è optato, quindi, per una soluzione transitoria, di chiaro compromesso tra esigenze soltanto apparentemente confliggenti.

Ma se tutto ciò è vero (e la Magistratura di Sorveglianza ha i titoli maggiori e le conoscenze per affermarlo), il problema della quantità di pena inflitta con la sentenza di condanna non è e non può più essere un dato rigidamente fissato ed assolutamente immutabile ed immodificabile, salvo cancellare tutta la storia degli ultimi anni e tutte le riforme che sono state attuate alla luce dei principi fissati dalla Costituzione.

L'art. 133 c.p. viene applicato in un certo momento storico, quello della sentenza di condanna ed a tale momento è riferito il giudizio del giudice, che certamente non può né deve tener conto di tutta una serie di fatti ed avvenimenti successivi, futuri ed eventuali, che si verificano in un lasso temporale che tanto è più lungo, quanto più lunghi sono la durata del giudizio e la entità della pena inflitta. Il caso in esame è emblematico: il reato è stato commesso nel 1977; la sentenza di condanna è del 1985; l'esecuzione è del 1989.

E si deve notare che molti dei fatti ed avvenimenti suddetti non dipendono assolutamente da scelte del condannato, come per esempio avviene nel caso di un provvedimento di clemenza.

Gli elementi che il giudice del merito ha giudicati «decisivi» per fissare la quantità della pena, sono riferiti alcuni al momento della commissione del reato ed altri a quello della emissione della sentenza. Il grado di capacità a delinquere del condannato, può e deve essere così riferita a due momenti spesso lontani tra di loro nel tempo.

E tutti gli elementi e criteri di cui all'art. 133 c.p., devono certamente essere vagliati nel loro complesso ma, se risultano trascurati nella sentenza anche elementi riferiti alla condotta susseguente al reato, in quanto possiedono una rilevanza manifesta, considerata indipendentemente da quella degli altri, la motivazione della sentenza è mancante di motivazione e, come tale, censurabile anche nel giudizio di Cassazione.

È anche necessaria un'altra osservazione critica nei confronti dell'assunto delle Sezioni Unite che giustificano la radicale e restrittiva

svolta interpretativa dell'art. 47, 1° comma, Ord. Penit. appellandosi alla «ratio» legislativa emergente dalla l. 10.10.86, n. 663.

Ad avvio del Collegio la lettura del testo della legge e degli atti parlamentari, non autorizza una lettura del tipo suddetto né dal punto di vista letterale né da quello storico e sistematico; anche se parte della dottrina lo ha recentemente sostenuto.

Con la legge 663/1986 la volontà del Legislatore è stata espressa in modo chiaro, tale da non consentire equivoci.

Innanzitutto con la novella del 1986, il Legislatore non ha assolutamente modificato le parole «pena inflitta» di cui al primo comma dell'art. 47 ed avrebbe potuto farlo, nel caso lo avesse ritenuto necessario.

Il che non era a quella data, essendo allora del tutto pacifico, per giurisprudenza costante, anche della Cassazione, che la pena inflitta doveva essere depurata dalla parte condonata, circostanza questa ben nota al Legislatore che, invece, in tale situazione ha ampliato le possibilità di ricorso all'affidamento, riducendo ad un mese l'osservazione, elevando la pena a tre anni (da 30 mesi), escludendo che la coesistenza con la pena di una misura di sicurezza detentiva fosse ostativa, consentendo addirittura affidamenti senza ulteriori carcerazioni (nei casi di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 47 suddetto).

Appare arbitraria, pertanto, la pretesa di invocare ora un maggior rigore interpretativo, perché sarebbe inopportuno sul piano criminologico un ulteriore sbilanciamento a favore della prevenzione speciale. In altri termini, la giurisprudenza in tema dell'art. 47, 1° comma, avrebbe avuto la sola funzione di dilatare artificialmente l'ambito operativo della misura dell'affidamento, oltre i limiti della pena irrogata in sentenza.

La tesi suddetta è del tutto gratuita, perché mai il Legislatore si è posto il problema, che, anzi, ha voluto aumentare, proprio i casi in cui l'affidamento era consentito, affermando che la natura del delitto commesso è in un certo modo irrilevante ai fini delle modalità di esecuzione della pena e della preminenza del finalismo rieducativo. Diversamente opinando, la novellazione del 1986 si risolverebbe in una semplice operazione aritmetica a danno dei condannati, priva di quelle conseguenze concrete che invece il Legislatore ha voluto espressamente intendendo portare avanti il discorso dell'alternatività al carcere.

Sarebbe come dire che la riforma del 1986 non deve servire a nulla, perché ciò che è stato concesso da una parte, viene tolto dall'altra.

Non è privo di significato che proprio la dottrina suddetta abbia esplicitamente criticato la sentenza n. 343/87 della Corte Costituzionale, parlando di tramonto della funzione *rieducativa* dell'affidamento, di drammatizzazione ed enfantizzazione della carica affittiva delle prescrizioni, di un impiego dell'affidamento quale strumento di controllo di forme di criminalità per la quale la risposta carceraria risulta esorbitante, ritenendo il Tribunale di Sorveglianza inopportuna la segregazione carceraria.

La relazione Gallo alla L. 663/1986 (IX Leg. - Senato - Disegni di legge 23 e 423/A) afferma che obiettivo qualificante della novella «è costituito dal naturale ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione» nella prospettiva duplice di «un sempre più razionale trattamento individuale» e del «contenimento della popolazione carceraria».

Ciò si è inteso ottenere eliminando alcuni dei più discussi limiti di fruibilità, rendendo possibile la applicazione anche prima dell'inizio della espiazione; ampliando la stessa tipologia delle misure alternative.

Quanto all'affidamento, la relazione sottolinea che si è ottenuta «l'estensione dell'ambito di applicazione» attraverso l'innalzamento a tre anni «del limite di pena espiabile» per tutti i condannati. Dove si vede che l'intento legis, al di là del termine «inflitta» era quello di far riferimento alla pena «espiabile» in concreto.

Durante la discussione al Senato, il 4 e 5 giugno 1986, il Sen. Gozzini dal suo canto sottolineò che la «sentenza è qualcosa di statico» mentre l'esecuzione può e deve essere qualcosa di dinamico, essere cioè aperta alla mitigazione qualitativa e quantitativa della reclusione. L'affidamento è esteso «fino a tre anni»; queste sono le parole usate dal proponente del disegno di legge, che evita ancora di usare il termine «inflitta» proponendo invece di fare riferimento alla pena in concreto da espiaire.

Il Sen. Vassalli sottolineò a sua volta che uno dei cardini della riforma era costituita dalla «elevazione del tetto di pena dei condannati per reati meno gravi, per i quali si prevede che l'affidamento passi dai 2 anni e 6 mesi attuali ai 3 anni».

Anche qui non viene usato il termine che appare nell'art. 47, 1° comma.

Comunque tutti i senatori intervenuti si sono dimostrati concordi nel ritenere che il limite di pena fosse fissato in relazione alla pena da espiaire in concreto ed erano perfettamente al corrente della costante giurisprudenza che escludeva dal computo la parte di pena condonata.

La potestà di clemenza sovrana ha sempre funto da suprema moderatrice della forza della legge e del giudicato, in forza di opportunità politica e di equità.

La potestà di clemenza, dunque, è un coefficiente di riduzione o di correzione delle inevitabili incongruenze della norma penale, sempre frutto di un processo di astrazione.

Il bisogno sociale della pena, infatti, può risultare neutralizzato e soverchiato da una più eminente ragione sopravvenuta o di utilità generale o di equità o di umanità.

Effetto dell'indulto, poi, è quello di «condonare» tutta a parte della pena, che è così estinta e quindi non può più essere eseguita. Ma non basta: per ormai consolidata giurisprudenza l'indulto può essere a richiesta applicato anche a pene non più eseguibili, purché chi avanza la domanda abbia un interesse concreto ad ottenere la declaratoria relativa.

Conseguentemente, l'intervento clemenziale finisce, anche sotto tale angolo visuale, per «correggere» formalmente e sostanzialmente la quantità della pena «inflitta» dal giudice e per interferire, spesso pesantemente sul giudizio emesso ai sensi dell'art. 133 c.p. al momento della condanna.

L'indulto, in altri termini, si atteggia come un intervento legislativo, di carattere generale, incidente sul giudizio emesso, nel caso particolare dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.

Dal suo canto la Corte Costituzionale (fin dalla sentenza n. 110 dell'11.12.1962) ha affermato che il decreto presidenziale è atto avente forza di legge, perché emanato in forza di una legge del Parlamento che delega il potere al Presidente della Repubblica.

E tale atto normativo è destinato ad operare nel campo dei delitti e delle pene che la Costituzione riserva alla legge.

La pena coperta dal condono non può, pertanto, essere produttiva di effetti a danno del condannato per espressa volontà del Legislatore che, con la propria decisione, incide sullo stesso potere di quantificazione della pena, di norma riservata al giudice dall'art. 133 c.p.

Le suesposte considerazioni ad avviso del collegio, dimostrano che la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite, confligge oltre che con gli artt. 3 e 27 Cost. anche con il potere riconosciuto dall'art. 79 della Costituzione al Parlamento ed al Presidente della Repubblica, essendo in sostanza posto nel nulla (almeno ai fini della concessione delle misure alternative), il potere suddetto.

Confligge anche con l'art. 13 Cost. perché finisce per togliere la libertà personale al cittadino-condannato, in forza di una parte di pena estinta per espressa volontà del Legislatore e quindi ormai improduttiva di qualsiasi rilevanza sul piano della esecuzione penale.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Condannato definitivo - Tossicodipendenza in trattamento terapeutico riabilitativo - Condizioni di salute (artt. 47-ter, 47-bis, Ord. penit.; 254-quater c.p.p.; legge 21 giugno 1985, n. 297; legge 1 giugno 1988, n. 176; legge Reg. Lombardia 19 settembre 1988, n. 51).

Tribunale di Sorveglianza di Brescia - 11 aprile 1989 - Pres. Est. ZAPPA - Cond. Ignoti Parenti.

Il condannato definitivo, tossicodipendente, che al momento del passaggio in giudicato della condanna, si trovi già in trattamento terapeutico riabilitativo presso una Comunità Terapeutica ed abbia una pena residua da espiare non superiore a due anni, può essere considerato versare in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con le strutture socio-sanitarie. Di conseguenza, per non interrompere il trattamento di cui sopra, può essere disposta la detenzione domiciliare.

Ignoti Parenti, tossicodipendente da tempo, dopo alterne vicende è approdato il 27.4.1988 nella Comunità Terapeutica Incontro di Fabriano (AN) dove si trova tuttora seguendo un positivo percorso di recupero. Era imputato agli arresti domiciliari quando il 5.4.1989 fu arrestato e tradotto ad Ancona, Casa Circondariale.

Era accaduto che il P.M. di Bergamo aveva proceduto ad un cumulo di tre condanne (per totali 4 anni ed 8 mesi) e detto ufficio aveva rigettato con decreto 29/3/1989 la domanda di sospensione della esecuzione tempestivamente presentata ai sensi dell'art. 47, 4° comma.

Questo Tribunale ritiene innanzi tutto di confermare la propria competenza poiché la domanda di affidamento ex art. 47 bis fu presentata qui il 13.2.1989, quando il condannato era ancora in Comunità.

Il Tribunale è in attesa della decisione della Corte Costituzionale, investita per caso analogo da questo ufficio, vertente sulla interpretazione da dare all'art. 47, 1° comma, che usa l'espressione «pena inflitta», espressione che sembra doversi riferire alla singola sentenza di condanna e non anche ai cumuli che non sono provvedimenti giurisdizionali ma amministrativi, che non «infliggono» pene ma si limitano a sommarle ed a porle in esecuzione.

Se tale interpretazione (più volte contestate dalla Corte di Cassazione che invece fa riferimento alla pena da scontare in concreto) fosse accettata, il Parenti avrebbe titolo ad ottenere l'affidamento previa scissione del cumulo, non essendo alcuna della tre condanne superiori a tre anni ed essendo il residuo di pena fissato al 20.8.1990.

Ma la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata, né sembra il caso di reinvestire tale organo della identica questione, tanto più che la situazione del condannato nel frattempo non muterebbe.

Ritiene invece il Tribunale tecnicamente possibile e corretta un'altra soluzione, quella di porre di condannato in detenzione domiciliare presso la stessa Comunità, che è pronta ad accoglierlo.

Con ciò, si otterrebbe una fisiologica progressione dallo stato di arrestato a domicilio a quello di detenuto a domicilio ed a tale riguardo il Legislatore dovrebbe farsi carico dei numerosi problemi sorti nella prassi, derivanti dalle modifiche al processo penale e dalla mancanza di norme di attuazione e di coordinamento tra le nuove norme (art. 254 *quater* c.p.p.) e quelle dell'Ordinamento Penitenziario.

L'art. 47 *ter*, 1° comma, n. 2) sembra nella specie applicabile al caso e senza grandi sforzi interpretativi.

Infatti, la pena residua è largamente inferiore a due anni; il soggetto è tossicodipendente ed ha bisogno di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

Anzi, tali contatti sono più che costanti, addirittura continuativi (essendo Com. terap. a tempo pieno) e pertanto si tratta di realizzare un plus rispetto al minus che la legge prevede.

Che, poi, tale Comunità terapeutica sia un presidio sanitario territoriale, non vi è dubbio.

È una delle Comunità «Incontro» di Molino Silla in Amelia, di cui è segretario generale Don Pietro Gelmini.

Si tratta cioè di una struttura privata, ma strettamente collegata, coordinata e riconosciuta sia dal Ministero che dalla Regione, con cui è legata da precise convenzioni.

Per «presidio sanitario territoriale», specie in materia di tossicodipendenza, non v'è dubbio che si deve intendere ogni struttura anche privata, purché incaricata di rendere un servizio pubblico, che preveda la presenza del condannato a tempo pieno o parziale.

È questo il caso delle Comunità terapeutiche, enti ausiliari già previsti dall'art. 94 della L. 22.11.1975 n. 685, confermati nella L. 21.6.1985 n. 297 (che ha convertito con modifiche il D.L. 22.4.1985 n. 144); nel D.L. 1.4.1988 n. 103 (convertito in Legge 1.6.1988 n. 176); nella Legge Regione Lombardia 19.9.1988 n. 51; nel disegno di legge di modifica alla Legge 685 ora in esame avanti al Senato della Repubblica.

Non dubita il Tribunale che la tossicodipendenza sia da considerare una malattia ed una malattia grave.

Ciò non per aderire alle note ma ormai superate concezioni settoriali che riducono tutto all'aspetto sanitario-medico-terapeutico-

-ospedaliero ma per sottolineare che l'art. 47^{ter} ha voluto aderire ad una concezione lata del termine «malattia» intesa cioè non solo come stato acuto, ma anche cronico; come malattia non soltanto del corpo, ma anche della mente; come condizione personale — cioè — che pone il soggetto in una situazione critica verso se stesso e verso gli altri che lo rende bisognoso di tutta una serie di interventi diagnostici e terapeutici, che non sono soltanto quelli farmacologici, ma possono anche consistere in trattamenti continuativi, volontari o coattivi, atti a recuperare socialmente il cittadino in difficoltà.

D'altronde, se la salute consiste non nella mancanza di malattia ma nel possesso di un completo stato di benessere fisico, psichico, sociale, non vi sono soluzioni, oltre a quella sopra prospettata.

La stessa Legge-quadro, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (833/1988) è fondata proprio sui concetti suddetti e si preoccupa non solo della prevenzione e della diagnosi ma anche della cura e della riabilitazione, cioè del recupero del soggetto (artt. 1, 2 14).

Proprio per questo si è ormai concordi nell'affermare che la prevenzione, terapia, recupero dei tossicodipendenti è compito essenziale, primario delle USSL, cioè degli organismi cui istituzionalmente è demandato di curare la salute dei cittadini. Basti al riguardo citare il chiaro contenuto dell'art. 1 della Legge Regione Lombardia n. 51/1988 già sopra indicata.

La tossicodipendenza non è soltanto una malattia, ma è anche grave. La valutazione spetta al giudice e non è difficile da dimostrare.

Si deve ribadire che per malattia si intende una sequenza di fenomeni realizzante un complesso di azioni e di reazioni che pongono l'organismo umano in uno stato caratterizzato da perturbazioni essenzialmente funzionali, associate non necessariamente a modificazioni anatomiche ed a sofferenze di natura soggettiva.

La stessa Relazione al codice penale definisce la malattia una alterazione funzionale, oltre che anatomica, il che conferma che la caratteristica essenziale del concetto riposa sul «processo morboso» che deve essere in atto, rimanendo irrilevante che il settore interessato siano la psiche o il corpo del soggetto.

Il concetto di «processo» richiama quello della «evoluzione» di uno stato complessivo che crea una «disfunzionalità», cioè compromette l'efficienza fisica o psichica dell'individuo.

Il che si riscontra sempre nel soggetto tossicodipendente.

Parimenti, la tossicodipendenza è da considerare una malattia anche perché richiede, come tutte le malattie, un programma terapeutico individualizzato, mirato sul singolo beneficiario, di natura farmacologica, psicologica, socio-riabilitativa, tenendo conto che

tali tre momenti terapeutici non in tutti i casi debbono necessariamente coesistere.

Il concetto di gravità deve essere mutuato innanzitutto dall'art. 583 c.p. che definisce le lesioni personali «gravi» e «gravissime». Ebbene, la malattia la cui durata supera i 40 giorni è già grave. Se si tiene conto da un lato lo stato di malattia che si protrae per tutto il tempo in cui il processo patologico permanga con disturbi organici od anche soltanto funzionali e dall'altro l'effetto distruttivo della tossicodipendenza sul fisico e sulla psiche del soggetto, tali da richiedere anni di lavoro per un possibile anche se difficile recupero, è facile dimostrare che la tossicodipendenza è una malattia che rientra nella previsioni dell'art. 47 *ter* Ord. Penit.

Naturalmente, non ci si riferisce al consumo occasionale e saltuario, né alla semplice tossicomania, concetti diversi e tali anche da escludere il richiamo all'art. 95 c.p. che ha previsto lo stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti, che se presente determina il venir meno, totale o parziale, addirittura della capacità di intendere o di volere.

Pur non essendo facile accettare la parificazione della «cronica intossicazione» di cui sopra con lo stato di «tossicodipendenza», è pur tuttavia evidente l'affinità delle due situazioni che finisce per confermare le tesi qui sostenute, non essendo possibile che uno stato del genere non possa essere considerato anche come «malattia» grave ai fini che qui interessano.

La relazione al Codice penale del 1931 non ha dubbi nell'affermare che l'alterazione cronica da uso di stupefacenti è una forma clinica che porta diritto alla infermità totale o parziale di mente ed è determinata in parte dell'effetto del ripetuto e protratto rapporto con la sostanza tossica ed in parte dalla ripercussione che ogni organo leso può esercitare sul rimanente organismo onde «ne risultano disturbi nervosi e psichici gravissimi».

L'intossicazione cronica è così un «processo patologico permanente» sia da alcool che da sostanze tossiche e «dà origine a vere e proprie psicopatie».

Tutto ciò, naturalmente, prescinde da tutta quella serie di malattie, eminentemente su base organica, che sono indotte dalla tossicodipendenza (epatiti, AIDS, ecc.) e che sono quasi sempre presenti nei tossicodipendenti che — da tale punto di vista — sono ammalati due volte, il che aggrava ulteriormente la loro patologia complessiva.

Una recente sentenza la Cassazione ha confermato la natura di malattia della tossicodipendenza laddove (sentenza 4.11.1988, nel proc. contro Soloperto), in tema della fattispecie di cui all'art. 586 c.p. Infatti la Corte ha detto, esaminando la posizione dello spac-

ciatore, che la morte del tossicodipendente è evento legato sia alla fornitura che alla cessione della sostanza.

Ha anche precisato che l'evento-malattia, pur non voluto, costituisce una costante della assunzione in senso giuridico e medico legale ed è in ogni caso prevedibile. Infatti i meccanismi di azione dello stupefacente da oppio consistono in una azione depressiva del sistema nervoso centrale con conseguenti riflessi su quello cardio-circolatorio, a seguito delle proprietà analgesico-narcotiche dell'eroina.

Sul piano clinico tali effetti costituiscono alterazione dello stato psichico e funzionale del soggetto e sono da considerare una costante di ogni assunzione cui consegue sempre quella che, sul piano clinico e medico legale, si definisce «malattia del corpo o della mente».

Il che sembra al Collegio affermazione autorevole e del tutto condivisibile, tale da non richiedere altre argomentazioni a sostegno.

Non si può sostenere infine che, avendo la detenzione domiciliare natura e finalità prevalentemente custodiale, non possa essere considerata anche una misura «di prova» o comunque tale da aiutare il reinserimento del soggetto.

Basti pensare che il giudice di volta in volta può consentire una certa libertà di movimento sia pure per sole esigenze di lavoro e di vita (si veda il richiamo all'art. 254 *quater* c.p.p.); che sono espressamente previsti interventi di servizio sociale a favore del detenuto (vale a dire di aiuto e sostegno, mentre alle forze dell'ordine spetta soltanto il controllo dell'osservanza delle prescrizioni); che l'unico sbarramento insormontabile è costituito da «accertata attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

La valenza trattamentale extra penitenziaria della misura in esame è pertanto indubbia nel settore specifico della tossicodipendenza, tanto più che la legislazione attuale privilegia già per il tossicodipendente il trattamento (identificato nel «programma terapeutico») fuori del carcere, nei limiti del possibile.

Infatti l'art. 4 *quater* della L. 297/85 recita che quando, per divieto di legge o per ordine del giudice, il T.D., imputato o condannato, non è ammesso «alla misura sostitutiva prevista», il programma deve essere proseguito in stato di detenzione.

Gli artt. 4 *quinques* e *sexies* della legge stessa, invitano il giudice che deve restringere la libertà di un imputato o deve esaminare la domanda di rimessione in libertà, a tenere conto anche della esigenza che il programma terapeutico in atto possa proseguire con l'imputato in libertà, essendo evidente il pericolo che lo stato di detenzione possa pregiudicare la «disintossicazione» dell'imputato.

Prescindendo dalle inesattezze terminologiche della legge (l'aggettivo «sostitutiva» riferito alla misura è equivoco perché potrebbe essere riferito soltanto alle misure di cui alla L. 689/1981, il che non è certamente; la «disintossicazione» è importante ma è soltanto una parte della riabilitazione), è evidente l'intento del Legislatore, giustamente preoccupato di privilegiare per il tossicodipendente il momento terapeutico su quello punitivo, temendo gli effetti distruttivi e demolitori del carcere.

Il trattamento processuale suddetto, specifico, se vale per l'imputato, a maggior ragione vale anche per il condannato, non essendovi più le esigenze di tutela della genuinità della prova ed essendo l'ordinamento penitenziario (a seguito delle leggi del 1975 e del 1986) già fortemente orientato nel senso del superamento del carcere, nei limiti del possibile.

E l'art. 47^{ter} non può che essere letto ed interpretato nella suddetta cornice.

Pur senza pretese di rieducazione, l'istituto realizza una forma di spiazione extra murale a regime attenuato, capace di coesistere con le specifiche esigenze che la norma vuole tutelare, anzi privilegiare (donne gravide o allattanti, vecchi, minori, ammalati gravi, ecc.).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Requisiti - Regolare condotta inframurale - Non è sufficiente - Approfondimento della situazione familiare e lavoro idoneo - Necessità (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di Sorveglianza di Cagliari - 12 ottobre 1989 - Pres. SOLINAS - Cond. Leggio.

La semilibertà può essere concessa non soltanto in presenza di una condotta inframurale regolare in via disciplinare, ma anche di effettivi, non formali ed appurabili progressi nel trattamento che sono indispensabile garanzia per l'espansione parziale di libertà che la misura comporta e per l'ulteriore e reale reinserimento nella vita sociale.

Con istanza dei 4 aprile 1989 Leggio Luciano, detenuto nella Casa Circondariale di Nuoro, ha chiesto ammettersi al regime di semilibertà sulla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza del 23.12.1979 della Corte Assise Appello di Bari nonché le pene temporanee di cui alle sentenze 19.12.1979 della Corte Appello Milano, parzialmente riformata dalla sentenza 2.4.1982 Corte Cassazione, 18.4.1978 Corte Appello Palermo e 16.5.1979 Tribunale Urbino

(decisioni cumulate nel provvedimento della Procura di Urbino del 3.3.1982) deducendo possibilità lavorativa alle dipendenze della Dania, s.r.l. Arredamenti, corrente in Nuoro ed adducendo che, anche per effetto della liberazione anticipata conseguita con ordinanza 11.10.1988 del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, aveva espiaato di fatto pena superiore ai venti anni e di essere, per l'effetto, nelle condizioni volute dalla legge per usufruire della misura alternativa.

La procedura è stata istruita a mezzo dell'acquisizione della relazione di sintesi dell'Istituto penitenziario, dell'acquisizione di documentazione proveniente dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e di altra documentazione richiesta e ottenuta dalla Questura di Nuoro e da altri organi di Stato.

Con distinta istanza il Leggio ha richiesto liberazione anticipata ulteriore per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla accennata ordinanza e per due anni anteriori che non sarebbero stati conteggiati in essa ma — a suo dire — patiti: la istanza fa parte di altra procedura.

Si profila un quadro imponente negativo articolato sia sulle focalizzazioni più strettamente soggettive sia sulla attività lavorativa dedotta sia sulla effettiva possibilità di reinserimento socio-familiare del Leggio.

Quanto al primo punto, fonte primaria di valutazione appare essere la relazione di sintesi in atti nella configurazione personologica del richiedente.

L'ammissione al regime di semilibertà è consentita dall'essersi verificati dei progressi determinati dall'azione trattamentale esperita sul soggetto nell'ambito di espiazione. Al riguardo è da premettersi che la disponibilità del soggetto è di primaria importanza e che, nel caso che ne occupa, essa è carente e formale, caratterizzata da «tentativi di gestione del colloquio con gli operatori». Siffatto atteggiamento, insistito nella relazione, seppure accompagnato da un comportamento che, a far data dal 28.7.1986, si è regolarizzato in termini di mancanza di rapporti disciplinari, di certa entità, se sufficiente per una positiva valutazione in ordine alla già concessa riduzione di pena, non è di fatto abbastevole per potersi affermare che comprovi quegli apprezzabili progressi indispensabili per la concessione della misura alternativa e che sono garanzia per l'espansione parziale di libertà che la misura stessa comporta e per l'ulteriore e reale reinserimento nella vita sociale.

La quale ha delle implicanze che, in primo e naturale luogo, sono familiari. Al riguardo è sintomatico che, in sede di osservazione nessun elemento utile fu conferito dal Leggio che anzi precluse ogni ricerca che tanto più era necessaria se si considera che trattasi di soggetto da molti anni detenuto e che ha partecipato a dinamiche strettamente legate al luogo di provenienza: ed allora le cautele imposte agli osservatori dal Leggio appaiono oltremodo sospette.

La carenza di tali acquisizioni, per altro addebitabile al soggetto implica che, costituendo un difetto probatorio sui presupposti della misura alternativa se ne debba a lui fare carico.

Sfugge dunque tutta la conoscenza di quella parte della personalità pregressa ma anche attuale del Leggio legata a quell'ambiente d'origine che tanta parte ha avuto nelle vicissitudini giudiziarie dello stesso: ed è sospetta quindi l'affermazione, resa dal Leggio stesso in udienza camerale, ch'egli non è «stinco di santo pur nell'innocenza dei fatti per cui è condanna!». Alla luce di tale affermazione meritano pieno consenso, per aderenza alle risultanze, le conclusioni formulate nella relazione di sintesi e cioè che si è in presenza di una «totale assenza di autocritica» e quindi di non abbandono di quei disvalori dei quali i reati sono l'espressione più evidente.

Quanto al dato obiettivo del lavoro non si ritengono prive di validità le argomentazioni svolte nell'accennata relazione di sintesi che si è in presenza di un soggetto con carenza di esperienza nel campo dell'arredamento (vetrinista, tecnico di arte grafica e del colore).

E qui si profila l'inadeguatezza dello strumento lavoro a fornire effettivo supporto al reinserimento. La ditta Dania, Arredamenti s.r.l. non offre, in sintesi, garanzia di stabilità: nonostante la veste societaria, come emerge dalle indagini della Finanza e della Questura di Nuoro, essa è impresa a conduzione prevalentemente familiare succedutasi alla Cannas Arredamenti (esercante analoga attività di commercio di mobili e negli stessi locali) che ebbe epilogo con declaratoria di fallimento del Tribunale di Nuoro del 24.11.1988. All'attualità, della Dania è Direttore Generale, con ampi poteri anche di rappresentanza, Puggioni Angelo, pregiudicato.

Difettano quindi gli estremi di serietà e stabilità del lavoro e del resto appare ridicola l'assunzione di un designer da parte di sì modesta bottega.

Non può accedersi ad un concetto di lavoro che in qualche modo sia solo fittizio o che rappresenti lo strumento per una libertà senza porsi primariamente come veicolo di un effettivo recupero del soggetto.

Ordinamento penitenziario - Detenuto - Procedimento disciplinare - Udienza - Contestazione personale - Redazione del verbale - Necessità (artt. 38 e 39, 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 17, 22, 72, 76 Reg. Gen.).

Magistrato di Sorveglianza di Brescia - 4 luglio 1989 - Est. ZAPPA - Ric. Fissolo.

È nullo il provvedimento disciplinare irrogato senza preventiva audizione del detenuto da parte del direttore, presente il titolare della custodia, senza contestazione formale degli addebiti e raccolta delle discolpe dell'interessato, oltre che senza redazione del relativo verbale.

Letti gli atti del reclamo con cui il 25.11.1988, Fissolo Giovanni all'epoca detenuto nella Casa di Brescia, si è opposto ai provvedimenti disciplinari direttoriali che in data 4.11.1988 avevano inflitta la sanzione del «richiamo» ad un comportamento più corretto (art. 72 n. 16 Reg. Gen.) ed in data 16.11.1988 la sanzione della severa ammonizione (art. 72 cit. n. 16, 17, 22 Reg. Gen.);

lette le precisazioni del Direttore qui trasmesse con nota n. 27052 del 19.12.1988;

CONSIDERATO

che il reclamo rientra tra i diritti riconosciuti al detenuto in materia disciplinare dall'art. 69, 6° comma, lett. *b* dell'Ord. Penit.;

che il richiamo e l'ammonizione sono sanzioni disciplinari di competenza del Direttore ai sensi dell'art. 39, 1° comma, n. 1) e 2) Ord. Penit.;

che i provvedimenti reclamati appaiono sufficientemente anche se molto sinteticamente, motivati, secondo il tassativo disposto dell'art. 38, 2° comma, Ord. Penit.;

che la contestazione degli addebiti è avvenuta — secondo l'assunto del Direttore — soltanto il 25.11.1988, dopo l'inflizione delle sanzioni suddette, onde il reclamo è tempestivo;

che il Fissolo sarebbe sì stato ammesso ad esporre le due difese, ma ciò non solo è avvenuto tardivamente, ma — soprattutto — non tutto è stato verbalizzato, onde viene meno la possibilità del controllo, quanto meno dal punto di vista formale e procedurale, da parte del Magistrato di Sorveglianza;

che la verbalizzazione appare pertanto una formalità prevista dalla legge «ad substantiam» ed a garanzia di precisi diritti, senza di che nessun controllo effettivo appare possibile;

che l'art. 76 Reg. dispone che l'incolpato deve comparire avanti il direttore per udire la contestazione ed esporre le proprie discolpe, del tutto alla presenza anche del titolare del servizio di custodia;

che tutto ciò costituisce una vera e propria «udienza», che può essere anche rinviata ma di ogni attività deve essere redatto «sommario processo verbale»;

che la prassi contraria invalsa negli istituti, sia pure per ragioni comprensibili non cessa di essere contraria alla precisa regolamentazione disposta dalla legge anche per le sanzioni «minori» di competenza del Direttore e non del Consiglio;

che il registro dei rapporti disciplinari dei detenuti costituisce atto pubblico fidei facente, ma non è certamente tale da soddisfare sul piano sostanziale le esigenze sopra indicate, né può sopperire alla mancanza della verbalizzazione di tutte le attività istruttorie svolte dal Direttore, ivi compresa la contestazione degli addebiti ed, in particolare, le discolpe dell'interessato;

ANNULLA

i provvedimenti disciplinari emanati dal Direttore della Casa di Brescia il 4.11.1988 ed il 16.11.1988, a carico di Fissolo Giovanni;

DISPONE

che la presente ordinanza, ricorribile per Cassazione, venga comunicata all'interessato ed alla Direzione della Casa Circondariale di Brescia e di Milano.

Trattamento sanitario obbligatorio - Detenuto che attui sciopero della fame - Presenza di coscienza e volontà - Inammissibilità del T.S.O. - Espressione di stato patologico - Ammissibilità (artt. 5 c.c.; art. 40 c.p.; art. 41 ord. penit.; art. 77 Reg. gen.; art. 34 legge 23 dicembre 1978, n. 633).

Medico penitenziario - Omicidio colposo - Sciopero della fame - Sottovalutazione di complicanze neurologiche - Responsabilità - Sussistenza (artt. 43 e 589 c.p.; art. 11 ord. penit.).

Colpa in sede penale - Valutazione - Colpa lieve - Rilevanza - Limitazione alla sola colpa grave - Esclusione (artt. 2236 c.c.; artt. 43, 133 c.p.).

Tribunale di Milano - Sez. II Penale - 10 aprile 1989 - Pres. Est. CAPPELLI - Imp. Medico ed altri (1).

(1) La sentenza del Tribunale di Milano viene segnalata per la pregevole ed accurata motivazione e per consentire di fare il punto in tema di quella forma di protesta, spesso attuata dai detenuti, che si concretizza nel rifiuto di alimentarsi. Ciò fa sorgere un indubbio stato di allarme che la struttura penitenziaria deve af-

1) Sul piano giuridico non può giustificarsi alcun intervento coattivo nei confronti del soggetto, anche se detenuto che attui lo sciopero della fame con coscienza e volontà. Qualora il rifiuto sia manifestazione di uno stato patologico, il trattamento sanitario obbligatorio (costituito dalla alimentazione forzata) può essere attuato, ove ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 34 della legge 833/78.

2) Risponde di omicidio colposo per imprudenza ed imperizia il medico penitenziario che sottovaluti i sintomi obiettivamente rilevati in un detenuto che rifiuta il cibo da molti giorni e non preveda le possibili complicanze neurologiche, con particolare riferimento alla sindrome di Wernicke, malattia rara ma conosciuta e mortale. Il detenuto non può operare una scelta libera e volontaria nell'affidare ad altri la tutela della sua salute e pertanto il medico penitenziario deve approfondire le problematiche mediche ed umane specifiche dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

3) In sede penale non vale il principio di carattere eccezionale di cui all'art. 2236 del Codice Civile che ritiene sussistere la responsabilità professionale per imperizia soltanto in caso di colpa grave.

frontare e gestire, attraverso l'intervento degli operatori tutti, non solo quelli sanitari. Molte proteste sono determinate da cattiva informazione del soggetto detenuto, dalla presenza di una sindrome di «abbandono», nel contesto — fortemente spersonalizzante — dell'ambiente carcerario.

Per questo non si sarà mai sufficientemente insistito sulla necessità di aiuto psicologico, e non solo di controllo, del detenuto; sulla identificazione in particolare dei soggetti a «rischio» che spesso pongono in atto gesti di autolesionismo più o meno gravi, fra i quali può essere annoverato anche il c.d. «sciopero della fame».

L'amministrazione giustamente è intervenuta con precise direttive, istituendo anche il servizio «nuovi giunti».

L'Amministrazione stessa era già intervenuta nella materia specifica con la circolare 3182/5632 del 21 luglio 1986.

I problemi che si affacciano sono numerosi e di non facile soluzione. Il medico, ed in particolare il medico penitenziario, che non è «scelto» dal paziente, è sempre tenuto a fare tutto il possibile per impedire che il soggetto si procuri la morte, sia pure quale conseguenza non voluta.

Occorre però accertare in concreto che sussista il pericolo di vita. Il che nulla ha a che fare con il dovere del medico di rispettare la libera determinazione del paziente, che può fare tutto, porre in essere tutte le proteste che crede, ma non può procurarsi la morte.

È fin troppo evidente che il detenuto, sano di mente, in genere non si nutre con il fine unico di attirare l'attenzione del suo giudice, di «vivere» sia pur fuori dal carcere, di riconquistare la libertà, di far riconoscere la fondatezza delle proprie tesi. La motivazione di tale atteggiamento è diametralmente opposta a quella di colui che intende togliersi la vita. Mentre nel primo caso il soggetto si batte, non volendo arrendersi, nel secondo si arrende, rinunciando ad ogni difesa. Naturalmente, deve trattarsi di un soggetto capace di intendere e di volere ed anche tale pregiudiziale accertamento rientra nello specifico dovere del sanitario, coadiuvato dallo specialista psichiatra.

Alle ore 9,30 del 26.8.1987 decedeva, presso l'ospedale Niguarda Cà Granda, per «grave deperimento organico da denutrizione prolungata volontaria e collasso cardiocircolatorio» Marin Reginaldo Isaias.

Il Marin, detenuto presso la Casa Circondariale di S. Vittore dal 7.4.1987 in forza di ordine di cattura della locale Procura della Repubblica e di successivo mandato di cattura n. 508/87 del Giudice Istruttore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed altro, iniziava il 7.7.1987 lo sciopero della fame per motivi di giustizia, cioè, al fine di ottenere un colloquio con il magistrato precedente. In data 16.8, in considerazione dello stato clinico progressivamente ingravescente, il Marin veniva inviato presso l'ospedale Niguarda per una visita internistica con valutazione dello stato cardiologico e neurologico, di qui veniva nella stessa data dimesso con le seguenti prescrizioni: «non necessita allo stato attuale di ricovero ospedaliero; si consiglia eventuale terapia parenterale da eseguire al centro clinico specialistico della Casa Circondariale di provenienza».

Rientrato in S. Vittore, il Marin veniva ricoverato presso il centro clinico ed in data 21.8 acconsentiva a sospendere lo sciopero della fame per una settimana, al termine della quale avrebbe ripreso il digiuno se non sentito dal magistrato.

In data 24.8, nonostante la ripresa dell'alimentazione ed un iniziale miglioramento delle sue condizioni fisiche, lo stato di salute del Marin si aggravava e veniva disposto il ricovero immediato presso l'ospedale Niguarda. Nella cartella clinica del predetto ospedale, relativamente alle condizioni del paziente al momento del ri-

La mancanza della capacità suddetta determina una serie di conseguenze che sono di competenza del magistrato che procede (che deve essere tenuto sempre e costantemente informato), legate, come è ovvio, alla posizione giuridica del soggetto. Di conseguenza, nel caso del detenuto incapace, è fuori luogo il richiamo alla competenza del Sindaco, in tema di T.S.O. per le malattie di mente, avendo il direttore ed il magistrato tutti i poteri del caso, sentiti i sanitari dell'istituto (non essendo ancora stati aboliti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari) ai sensi degli artt. 148 c.p. per i condannati e degli artt. 286 e 312 del nuovo c.p.p. per gli imputati.

Ma nessuna competenza ha il Sindaco nei confronti del soggetto capace, detenuto o libero, che rifiuta di alimentarsi. Manca infatti la necessaria legge che stabilisca tempi, condizioni e modalità per il T.S.O. in simili casi, legge che l'art. 33, 2° comma della 833/1978 richiede tassativamente. Se il soggetto è detenuto in istituto o ricoverato in ospedale, a maggior ragione non si vede come possa intervenire il sindaco, essendo ogni decisione rimessa a chi ha in via esclusiva il potere-dovere di gestire il caso anche sotto il profilo sanitario, vale a dire l'Amministrazione Penitenziaria ed il magistrato, oltre che ai medici curanti nei precisi limiti sopra indicati.

covero, si legge: «anamnesi impossibile da raccogliere perché il paziente non è orientato nel tempo e nello spazio e non è collaborante...». Due giorni dopo il ricovero il Marin decedeva.

Iniziatosi procedimento penale per accertare eventuali responsabilità di terzi nella morte del Marin ed, in particolare, del personale medico che aveva tenuto in osservazione ed in cura il Marin durante il digiuno volontario, veniva disposta perizia medica collegiale per rispondere al seguente quesito: «Dicano i periti, esaminati i risultati dell'esame autoptico e compiuti gli esami di laboratorio ritenuti necessari, quale sia stata la causa della morte di Marin Reginaldo Isaias, quando sia insorto il processo patologico mortale, quando sopettabile e diagnosticabile, come evidenziabile, come e quando tempestivamente curabile. Dicano altresì, presa visione degli atti processuali e della documentazione clinica e delle dichiarazioni acquisite, ed esaminati distintamente ruolo e condotta di ciascuno dei sanitari indiziati, se riscontrino omissioni, negligenze od imperizia da parte dei medici che hanno avuto in cura il Marin e se esse abbiano influito come cause o concause nel produrre l'evento mortale».

Gli esiti della predetta perizia e le risultanze dell'attività istruttoria compiuta inducevano il P.M. precedente a richiedere al G.I. il proscioglimento di alcuni indiziati ed a rinviare a giudizio, per il vaglio dibattimentale, gli odierni imputati per il reato di omicidio colposo come descritto in rubrica. All'esito dell'istruttoria dibattimentale le parti civili, il P.M. e le difese concludevano come da verbale.

L'indagine peritale evidenziava quale causa della morte del Marin una encefalopatia di Wernicke complicata, in fase terminale, da una broncopolmonite, encefalopatia dovuta a carenza di vitamina B1 conseguente al digiuno prolungato; individuava approssimativamente l'insorgenza della malattia in epoca successiva al ventesimo giorno di digiuno; indicava nel trattamento sanitario obbligatorio previsto dalla L. 833/78 la soluzione per prevenire le complicanze del digiuno e nella somministrazione di vitamine B1 la cura idonea per la malattia riscontrata.

Le risultanze peritali, pur sotto vari profili contestate dagli imputati e dai loro consulenti tecnici, erano da tutti condivise in ordine alla individuazione della causa della morte del Marin che veniva inequivocabilmente identificata nella sindrome di Wernicke, attraverso i referti anatomico patologici, esaminati nel corso dell'autopsia, ed attraverso l'indagine microscopica dei preparati istologici.

Discordi invece erano i pareri in ordine alla prevedibilità ed alla diagnosticabilità in concreto della malattia.

Quanto alla prevedibilità si rileva che la encefalopatia di Wernicke è indicata nella manualistica medica tra le «malattie disnutritive del sistema nervoso» causate dalla «mancanza di un componente essenziale nella dieta o da un fattore che determina l'aumento del fabbisogno di questo componente». Nel caso specifico il fattore alimentare responsabile della malattia è la carenza di vitamina B1. Questa vitamina, definita nella letteratura tedesca come aneurina ed in quella inglese come tiamina, interviene quale regolatore del metabolismo dei carboidrati dai quali il sistema nervoso centrale dipende come fonti principali di energia (Harrison - Manuale di medicina interna).

Lungamente discussa dalla scienza medica, l'eziologia di questa malattia è stata, in un primo momento, attribuita ad una origine tossica o infiammatoria poiché comunemente rilevata in pazienti alcolisti o affetti da malattie croniche cachettizzanti, ma le osservazioni condotte su prigionieri di guerra ipoalimentati ha, da ultimo, consentito di individuare forme primariamente nutrizionali della malattia di Wernicke dovute ad una carenza alimentare di principi attivi. (Clinica d'oggi. G. Bodechtel. Malattie carenziali del sistema nervoso, in atti affol. 106). Poiché nei paesi a sviluppo avanzato condizioni di denutrizione prolungata si manifestano solo in circostanze straordinarie o particolari, le forme primariamente nutrizionali della malattia di Wernicke possono considerarsi piuttosto rare. L'eccezionalità della sindrome predetta ha indotto i consulenti tecnici e gli imputati a sostenere, nel caso concreto, l'imprevedibilità della malattia de qua. Ad avviso di questo collegio una siffatta considerazione non può essere condivisa. Infatti il fenomeno del digiuno, anche prolungato, costituisce nell'ambiente carcerario un evento niente affatto straordinario a partire dagli storici episodi in Irlanda e anche nel nostro paese nei primi anni '80. Concordemente gli imputati hanno dichiarato che quotidianamente più di un detenuto in S. Vittore attua, per vari motivi e con varie modalità e tempi, lo sciopero della fame. Inoltre la frequenza e l'importanza del digiuno volontario del detenuto è attestata dai numerosi articoli e dalle pubblicazioni redatte in materia (cfr. per tutti «Lo sciopero della fame del detenuto» di Allegranti e Giusti; «Digiuno volontario del detenuto» di G. Ponti, A. Ponti su *Federazione Medica* XXXIX, 7, 1986; «Il medico e l'alimentazione forzata del detenuto» di M. Parziale, A. Ponti su *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, 148-161, 1983). In queste pubblicazioni sono evidenziate, tra l'altro, le complicità neurologiche del digiuno prolungato, e particolare attenzione è dedicata proprio alla encefalopatia di Wer-

nicke considerata «tra le complicazioni su base carenziale vitaminica la più temibile perché spesso misconosciuta e, se non diagnosticata in tempo, perché può portare a gravi conseguenze neuropsichiche ed anche a morte» (pag. 41 Allegranti Giusti). Anche i testi di neurologia e la manualistica medica generale di uso corrente nelle università (cfr. perizia fol. 27, 28) trattando del Wernicke, ne evidenziano forme conseguenti al digiuno prolungato. Pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, appare evidente che non può parlarsi, nel caso di specie, di rarità tale da giustificare una imprevedibilità della malattia. Inoltre, essendo il fenomeno dello sciopero della fame certamente una delle problematiche costanti della medicina penitenziaria, si impone al medico, operante nelle carceri, il dovere di una preparazione specifica in materia.

Così affermata la possibilità di prevedere l'insorgenza della malattia di Wernicke, quale conseguenza del digiuno prolungato, ritiene il collegio, di doverne valutare la diagnosticabilità nel caso concreto.

A tal fine è necessario premettere, con l'ausilio dei testi, citati ed allegati alla perizia ed alle consulenze tecniche, le caratteristiche del quadro clinico della sindrome.

La sintomatologia del Wernicke è descritta, dall'Harrison, come caratterizzata da paralisi o diminuzione dei movimenti oculari (oftalmoplegia), da atassia (mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari volontari) e progressiva alterazione mentale. «I più comuni segni motori oculari sono: 1) nistagno, sia orizzontale che verticale, e 2) paralisi o debolezza dei retti esterni e 3) paralisi varie dei movimenti coniugati degli occhi. Questi segni presentano tuttavia una considerevole variabilità... La atassia si manifesta soprattutto nella stazione eretta e nella andatura: nella sua forma più grave il paziente è letteralmente incapace di stare dritto e di camminare senza sostegno. Le forme più lievi di atassia possono venire evidenziate solo da speciali prove».

«In più dell'80 per cento dei pazienti si trovano sintomi di alterata funzione mentale che prendono uno di questi aspetti: 1) una piccola parte dei pazienti mostra i sintomi del delirium tremens o delle sue varianti, cioè allucinazioni e altri disturbi percettivi, stato confusionale, agitazione e iperattività autonoma. I sintomi sono di carattere evanescente e possono scomparire senza alcun trattamento. 2) La maggioranza dei pazienti sono apatici, inquieti e gravemente confusi. È molto rara la perdita di coscienza durante l'episodio iniziale; una lieve sonnolenza è frequente. Invece lo stato mentale del paziente vien descritto meglio come mancanza di interesse o indifferenza; la loquela spontanea è minima,

egli è disattento e non può concentrarsi sul compito anche più semplice. Molte delle domande dirette a lui non ricevono risposta ed egli può sospendere la conversazione nel mezzo di una frase per cadere addormentato, sonno da cui è tuttavia facile svegliarlo. Le risposte del paziente denunciano disorientamento nel tempo e nello spazio, identificazione errata di coloro che lo circondano e una incapacità di afferrare il significato della sua malattia o della sua situazione immediata».

Si legge in «Clinica d'oggi»: G. Bodechtel «Malattie carenziali del sistema nervoso»: «Come espressione dell'interessamento diencefalico si deve qui ricordare particolarmente la sonnolenza irresistibile che, associata alle paresi dei muscoli oculari, caratterizza il quadro morboso completamente dichiarato». «All'inizio del processo, che insorge sempre acutamente, esistono anoressia, nausea e vomito, poi disturbi mnemonici, stati ansiosi o manifestazioni di eccitazione di alto grado, che all'inizio possono dominare completamente il quadro ma che infine passano nella particolare sonnolenza già ricordata. I malati possono in realtà essere risvegliati, ma ricadono immediatamente nello stato soporoso». Infine in *Manuale di Neurologia Clinica*: L. Bergamini: «Il quadro clinico inizia acutamente con sintomi generali aspecifici quali ipertermia, vertigini, cefalea, sonnolenza.

A volte vi è vomito, nistagno e, anche, modesta rigidità nucale». «Disturbi psici compaiono comunque talora alcune settimane dopo l'insorgenza dei primi sintomi: il paziente diventa apatico, sonnolento, confuso».

Premessa la descrizione dei sintomi occorre verificarne la corrispondenza con le condizioni del Marin, quali emergono dal dato oggettivo degli stralci medici, inseriti nella cartella clinica, e dal dato soggettivo fornito dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi. Dall'esame degli stralci redatti quotidianamente dai medici che tenevano in osservazione il Marin durante lo sciopero della fame, si evidenziano, a partire dai primi giorni di agosto (si evidenziano) le prime conseguenze del digiuno: così l'1/8 si legge per la prima volta «condizioni generali scadenti»; il 6/8 «lamenta astenia intensa e vertigini saltuarie»; l'11/8 «riferisce difficoltà a respirare e astemia intensa. Le condizioni generali sono scadenti». Ma solo a partire dal 16/8 compaiono i primi sintomi che corrispondono a quelli descritti, dai manuali su indicati, come presenti nei pazienti affetti da sindrome di Wernicke. Infatti il 16/8 si legge «scioperante della fame da 41 giorni. Condizioni generali francamente scadenti. Di difficile valutazione in ortostatismo. *Non è in grado di mantenere la stazione eretta o di mantenere la posizione seduta autonomamente. Riferisce vertigine e vomito in ortostatismo*».

Sempre il 16/8 in un secondo stralcio alle ore 13,05 si parla di nuovi episodi di vomito e di stato soporoso. Dallo stralcio del 17/8 si rileva ancora «Riferisce vomito biliare e vertigini al passaggio in ortostatismo». Detenuto in stato soporoso «non è stato possibile rilevare il peso corporeo in quanto il paziente non è in grado di lasciare la propria cella». Il 21/8 si legge: «impossibilità a mantenere la stazione eretta. Deambulazione pressoché impossibile. Non è in grado di attendere autonomamente alle proprie necessità». Ancora il 21/8 «clinicamente si osserva una impossibilità pressoché totale alla deambulazione, estrema difficoltà a mantenere la stazione eretta. Marcata fotofobia, cefalea pressoché costante, nausea e conati di vomito all'assunzione della posizione ortostatica». «Si evidenzia un certo intorpidimento partito delle funzioni psichiche». Poi il 22/8 (nonostante la ripresa dell'alimentazione). «obiettività invariata, sensorio obnubilato, stato soporoso». Infine il 24/8: «Ulteriore scadimento delle condizioni generali. Sensorio obnubilato. Sollecitato risponde in modo inadeguato. Presenti confabulazioni e aspetti deliranti dell'eloquio».

Accanto a queste risultanze oggettive ed indubbiamente attendibili poiché redatte in epoca anteriore all'evento e sicuramente in piena coscienza e buona fede da parte dei medici, vanno prese in considerazione le dichiarazioni rese da imputati e testi.

In particolare il dott. Mora, interrogato in ordine allo stato soporoso da lui per primo descritto nello stralcio del 16/8, dichiarava «Lo stato soporoso indicato non escludeva la lucidità e il buon orientamento del paziente. Questi era in grado di rispondere alle domande se sollecitato, ma cadeva in uno stato di sonnolenza se non stimolato, ciò significa che se ad una domanda non faceva seguito una nuova domanda lo stesso non prestava più attenzione» (cfr. fol. 10 verb. dib. ud. 9.2.1989). Al P.M. lo stesso dichiarava «Visitai il Marin alle 11 circa del 16 mattina» «Non potetti valutare l'equilibrio perché il paziente non stava in piedi».

Dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria e confermate in dibattimento dai compagni di cella emerge, in modo ancor più chiaro, il quadro dell'evoluzione delle condizioni psicofisiche del Marin. Tutti i testi predetti sono concordi nel dichiarare che la situazione cominciò a peggiorare gradualmente dai primi di agosto, per aggravarsi in modo evidente negli ultimi due o tre giorni di permanenza presso la cella n. 220, da cui il Marin venne trasferito il 16/8 ed inviato per la prima volta in ospedale.

Si legge testualmente nella deposizione di Bigotta Paolo al P.M. «in un giorno prossimo al 12/8 giocando con lui a scacchi mi resi conto che anche le condizioni psichiche erano peggiorate perché non ricordava le mosse e non riusciva a stare in posizione eretta».

«Inoltre mentre giocavamo si astraeva dal gioco guardando fisso nel vuoto e non aveva alcun barlume di lucidità». Al dibattimento il teste precisava ulteriormente: «a volte parlando con noi si assopiva mentre parlava. Nell'ultimo periodo non era più in grado di portare avanti un discorso come faceva prima, parlava un po', poi smetteva e si addormentava».

Ugualmente i testi Attori, Cacopardo e Procaccini, agenti di custodia, riferivano che il Marin intorno alla metà di agosto parlava solo a monosillabi, vomitava sempre, non era in grado di reggersi in piedi da solo e di camminare, era sempre assopito, passava il tempo a letto perché non riusciva a muoversi, doveva essere portato in braccio alla visita medica perché era ormai un peso morto. In particolare Colao Antonio, detenuto nella cella n. 220, che, fino al 16 agosto ha svolto compiti di piantone — detenuto lavorante — per aiutare il Marin nelle necessità quotidiane, riferiva in dibattimento: «gli ultimi giorni il Marin non era in grado di tenere da solo il bicchiere in mano, glielo dovevo portare io alla bocca» «Il Marin era molto intelligente e parlava sia con me che con gli altri compagni, solo che negli ultimi giorni parlava e poi si accasciava».

Quanto al periodo successivo al ricovero al Centro Clinico il teste Schettini, compagno di cella e piantone del Marin, riferiva al P.M., confermandolo e precisandolo al dibattimento, «Ricordo bene quando il Marin arrivò il 16 agosto: era in condizioni fisiche pietose nel senso che non era assolutamente in grado di fare alcun movimento. Neppure con l'aiuto di un paio di persone fu in grado di spostarsi dalla barella al letto, dovemmo trasferirlo sollevandolo con il lenzuolo». «Non era assolutamente in grado neppure di fare i minimi movimenti come sollevarsi con il busto o portare il braccio al viso: ricordo con certezza che non era neppure in grado di inforcare gli occhiali» «Quando doveva mettersi gli occhiali io glieli davo in mano proprio per stimolarlo un po', lui riusciva a portarli alla fronte, ma non indovinava l'assetto giusto sicché dovevo inforcarli io». «Il Marin era quasi costantemente assopito o dormiente nell'arco delle ventiquattro ore e restava sveglio non più di quattro ore» «Il Marin non era assolutamente in grado di reggersi in piedi da solo neppure per pochi secondi».

Quanto premesso non può sfuggire, ad una attenta lettura degli atti e della documentazione medica allegata, la corrispondenza dei sintomi descritti con quelli evidenziati dai manuali citati in ordine alle manifestazioni fisiche (atassia) e psichiche della malattia di Wernicke.

Gli stessi periti al dibattimento, dopo aver preso visione degli atti, riscontravano nelle deposizioni i sintomi mentali della malattia. I consulenti tecnici ed i difensori degli imputati osservavano

che dagli stralci e dalle deposizioni dei testi emergeva l'assenza dei disturbi oculari, costituenti i sintomi più eclatanti della malattia. In proposito i periti, ritenendo assai remota l'ipotesi che, con un quadro anatomico patologico eclatante, non si fossero verificati i corrispondenti segni clinici, sostenevano che la presenza dei disturbi oculari non era stata segnalata perché riscontrabile solo a seguito di apposite prove non effettuate dagli imputati.

La validità del processo logico seguito dai periti per giungere alle predette conclusioni suscitava aspre critiche da parte delle difese degli imputati, critiche che devono, ad avviso di questo Collegio, essere condivise.

È principio generale del diritto processuale che la prova non possa fondarsi su mere presunzioni, anche se supportate da un ragionamento logico e coerente. Provare un fatto significa verificarne l'esistenza nel caso concreto. Pertanto la presenza dei disturbi oculari non può essere affermata solo sulla base di una deduzione logica. Nel caso in esame, l'assenza di ogni riferimento a tali disturbi nella cartella clinica e nelle deposizioni dei testi rende impossibile la verifica a posteriori dell'esistenza di questi specifici sintomi. Occorre pertanto, ad avviso del collegio, accertare se i sintomi predetti siano o meno sempre presenti nel quadro clinico tipico della malattia di Wernicke per valutare la diagnosticabilità della sindrome anche in loro assenza.

La trattatistica medica sembra ritenere possibile anche l'assenza di qualcuno dei sintomi costituenti la triade tipica del Wernicke. Così, ad esempio, si legge nel *Diseases of the Nervous System* allegato a fol. 122. «In una casistica autoptica soltanto 1 su 22 casi con lesioni acute della malattia di Wernicke è stato correttamente diagnosticato antemortem, ancorché il maggior numero dei pazienti sia deceduto presso servizi medici o chirurgici».

«Oftalmoplegia e nistagmo sono stati registrati in appena 4 casi mentre sonnolenza e coma predominavano in 18. Queste osservazioni mettono in evidenza la necessità di somministrare tiamina per via parenterale ai pazienti in stato di inspiegato torpore o coma». Nel sostenere la impossibilità, nel caso concreto, di diagnosticare il Wernicke i consulenti tecnici affermavano che la malattia era insorta in modo iperacuto ed in fase terminale. A fondamento di siffatte asserzioni ponevano le risultanze del reperto istologico trascritto in perizia (fol. 25) secondo cui: «il parenchima presenta circoscritti stravasi emorragici con rarefazioni delle strutture». Da queste osservazioni argomentavano che la rilevazione di fenomeni reattivi gliali o leucocitari non avrebbe potuto mancare se la fenomenologia degenerativo-emorragica encefalica fosse stata in atto da più giorni.

I periti, sentiti a chiarimento sul punto, precisavano in primo luogo che «la reazione gliale può spiegarsi come un fenomeno di riparazione della lesione del tessuto nervoso alla quale contribuiscono determinate cellule — gliali — e i globuli bianchi». Tale riparazione interviene di norma nell'arco di 5 o 6 ore dalla lesione. Pertanto le piccole emorragie cerebrali disseminate, non essendo accompagnate da apprezzabile reazione gliale, dovevano ritenersi costituire il fenomeno conclusivo della sindrome che, comunque, era insorta in precedenza. Sempre ad avviso dei periti, una conferma della pregressa insorgenza della malattia era costituita dal riscontro di aree di demielinizzazione al livello della sezione corrispondente al mesencefaleo. Inoltre, comportando l'avitaminosi una compromissione del processo metabolico, ed agendo quindi a livello biochimico avrebbe determinato delle alterazioni nelle più fini strutture cellulari, alterazioni non rilevabili con le normali metodiche di indagine (cfr. verb. ud. 20.3.1989).

Veniva eccepita dai consulenti tecnici anche l'assenza di lesioni al cervelletto, emerse in sede autoptica, assenza che dovrebbe portare ad escludere la presenza del sintomo dell'atassia poiché proprio da questo organo partono i comandi per la muscolatura. Di fronte a tale obiezione i periti rilevano che concreti e precisi riscontri dello stato atassico del Marin erano forniti dalla incapacità di mantenere la stazione eretta o seduta autonomamente, dalla incapacità alla deambulazione, dalla mancanza di coordinazione nei movimenti e, quindi, dalla incapacità di inforcare gli occhiali, di portare alla bocca la mano o un oggetto descritte negli stralci nonché dai testi. Testi non tutti compagni di cella del Marin e la cui attendibilità trova fondamento nell'evidente assenza di rancore nei confronti dei medici con cui, peraltro, non hanno più rapporti diretti, non essendo più detenuti. Anche l'esposizione un po' confusa e disorganica dei fatti, giustificata dal decorso del tempo e dal mediocre livello culturale di alcuni testi sottolinea la naturalezza e la spontaneità delle deposizioni dei medesimi.

Infine a fronte della tesi difensiva secondo cui, nel caso di specie, non sarebbero ravvisabili i sintomi patognomonici della malattia si osserva, come fatto rilevare dai periti nel contraddittorio con i consulenti tecnici, che i sintomi possono presentare una diversa intensità richiedendo, talvolta, per la rilevazione appositi esami e che i medesimi sintomi possono essere variamente interpretati. Così i sintomi, ritenuti dagli imputati come manifestazione di astenia, potevano ben essere in realtà espressione di atassia e solo con un approfondimento specifico si poteva dare a sintomi equivoci un significato univoco.

Tutte le considerazioni sopra esposte inducono il collegio non solo a ritenere astrattamente prevedibile l'insorgenza della malattia di Wernicke, quale complicazione neurologica del digiuno, ma anche ad affermare la diagnosticabilità nel caso concreto. Il momento in cui da una prevedibilità astratta si passa ad una prevedibilità in concreto e, quindi, alla diagnosticabilità deve essere individuato alla data del 16 agosto, quando, come evidenziato in particolare dagli stralci medici, cominciano a manifestarsi i sintomi della malattia.

Ma, nel caso concreto, l'esatta diagnosi non è stata formulata. I sintomi non sono stati sottoposti ad una attenta disamina e ad un approfondimento equivocandone il significato. L'incapacità a mantenere la stazione eretta e la posizione seduta autonomamente, l'impossibilità alla deambulazione, i continui episodi di vomito e lo stato soporoso del Marin sono stati interpretati quali normali conseguenze del digiuno, espressioni di astenia. Non si è ritenuto necessario o, comunque, opportuno ricorrere all'ausilio di uno specialista neurologo per approfondire la natura dei sintomi obiettivamente riscontrati, né disporre, insieme agli esami ematochimici di routine, l'accertamento di una eventuale carenza di tiamina attraverso appositi esami di laboratorio consigliati proprio per una diagnosi precoce della malattia dalla letteratura medica (*Le basi patologiche delle malattie* - A.M. Mancini pag. 517; Allegranti Giusti pag. 44).

In questo errore nella formulazione della diagnosi deve ravvisarsi la causa primaria della morte del Marin.

Infatti da ciò è conseguita non solo l'omessa adozione di una idonea terapia, ma addirittura la somministrazione di una terapia sbagliata, successivamente alla ripresa dell'alimentazione. Detta condotta con ogni probabilità ha contribuito ad aggravare e ad accelerare l'evolversi della malattia.

I periti, nell'indicare la somministrazione di vitamina B1 quale idonea terapia per la sindrome di Wernicke, precisavano che la somministrazione di questa vitamina viene comunque consigliata alla ripresa dell'alimentazione dopo un prolungato digiuno ed in particolare in caso di somministrazione di soluzioni glucosate per via endovenosa.

Si legge nella manualistica già citata «la soluzione può esaurire le ultime riserve di vitamine del gruppo B e far comparire una malattia di Wernicke se non era presente prima, o causare un rapido peggioramento della carenza tiaminica con collasso cardiocircolatorio e morte. Per questa ragione le vitamine del gruppo B devono essere aggiunte in tutti i casi che richiedono una somministrazione parenterale di glucosio» (Harrison).

Al Marin in digiuno da 46 giorni, con in atto una encefalopatia di Wernicke non diagnosticata, e comunque in condizioni certe di generalizzata avitaminosi vennero somministrate soluzioni glucosate senza l'integrazione vitaminica predetta, determinando così l'esaurimento delle ultime riserve di tiamina (necessaria proprio per il metabolismo dei carboidrati) e l'aggravarsi della sindrome neurologica in atto con un suo più rapido evolversi verso un epilogo infausto. Infatti proprio dopo la ripresa dell'alimentazione e subito dopo l'inizio in data 22/8 della terapia parenterale glucoata le condizioni del Marin precipitarono.

Il comportamento tenuto dagli imputati, appare pertanto in rapporto di causalità rispetto all'evento morte. Le difese, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, hanno obiettato che il costante rifiuto delle cure e delle terapie di supporto opposto dal Marin avrebbe comunque impedito la realizzazione, da parte dei medici, dell'azione idonea ad evitare l'evento (somministrazione di vit. B1) anche se la malattia fosse stata correttamente diagnosticata e ciò fino alla data — 21 agosto — in cui il Marin ha ripreso ad alimentarsi.

Ad avviso del collegio siffatta opinione non può essere condivisa. Infatti emerge chiaramente dagli stralci medici in atti che il rifiuto di cure da parte del Marin si riferiva solo alla terapia di sostegno ed a quanto lo avrebbe portato a rendere meno rigoroso il suo digiuno, avendo egli accettato la somministrazione di alcuni farmaci e la marconiterapia lombare per l'artrosi (cfr. stralci del 16/7; 16/8; 17/8; 20/8). la somministrazione di vit. B1 doveva essere effettuata per via intramuscolare non avrebbe, pertanto, inciso sul rifiuto dell'alimentazione.

Comunque l'approfondimento del problema del rifiuto delle cure da parte del malato e delle conseguenze che tale rifiuto comporta, in ordine alla responsabilità del medico per l'omessa terapia o per l'imposizione coattiva della cura, appare al collegio indispensabile sia sotto un profilo generale sia ai fini specifici del presente giudizio. Infatti tra gli elementi di colpa contestati agli imputati, sulla scorta delle osservazioni peritali, vi è l'omessa adozione del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 33 e ss. L. n. 833/78, intendendosi, nel caso di specie, per TSO. L'alimentazione forzata del detenuto.

Numerosi trattati ed articoli affrontano il problema dell'applicabilità di tale normativa all'ipotesi del digiuno volontario del detenuto optando per una soluzione positiva sulla base di diverse argomentazioni medico-giuridiche (cfr. per tutti G. Ponti, A. Ponti in *Federazione Medica* XXXIX, 7/1986; e M. Parziale A. Ponti in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1983). Proprio a tali pubblicazioni i periti si sono ispirati nel ritenere non solo applicabile

al caso di specie il T.S.O., ma addirittura doveroso il ricorso al trattamento coatto ove il digiuno si protragga oltre il ventesimo giorno senza terapia di supporto al fine di evitare ogni possibile rischio legato alla mancata alimentazione.

Osserva questo collegio che la problematica collegata al T.S.O. affonda le sue radici nella disposizione dell'art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La salute è pertanto in primo luogo un diritto individuale che la collettività ha il dovere e l'interesse di tutelare. Lo Stato, quindi, da una parte ha l'obbligo di predisporre mezzi e strutture per garantire una valida e concreta tutela della salute dei cittadini, dall'altra può effettivamente esercitare il suo intervento in campo sanitario solo in presenza del consenso del malato; nessuno può essere curato contro la sua volontà.

Il diritto all'autodeterminazione del singolo incontra però dei limiti, laddove la sua scelta incide sulla salute collettiva, in tal caso è ammissibile l'intervento coatto dello Stato, ma, a garanzia del singolo e dell'intera società civile, il legislatore costituzionale ha previsto che tale intervento può avvenire solo in forza di una espressa previsione legislativa e che quest'ultima, in ogni caso, non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona. A questi principi si ispira la normativa prevista nella legge 23.12.1978 n. 883 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che all'art. 33 predispone le norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari ed obbligatori. L'art. 33 in particolare, dispone: «Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge ed in quelli espressamente previsti dalle leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura».

Si ribadisce così che il trattamento sanitario trova la sua legittimazione solo nel consenso del paziente, che le eccezioni a tale principio fondamentale costituiscono materia di riserva di legge e si specifica ulteriormente il limite cui anche il legislatore deve uniformarsi — il rispetto della persona umana di cui all'art. 32 Cost. — inteso come dignità della persona e libera espressione dei suoi diritti civili e politici.

Tanto premesso e posto nel consenso il fattore legittimante del trattamento sanitario si pone in primo luogo il problema della validità del consenso medesimo.

È di tutta evidenza che questa presuppone:

- 1) una corretta e completa informazione sulla malattia, sulle terapie possibili e sulle conseguenze del rifiuto della cura;
- 2) la capacità del soggetto che deve essersi determinato liberamente ed in piena coscienza e volontà all'accettazione o al rifiuto della cura.

Non può pertanto parlarsi di validità del consenso nell'ipotesi del minore di età, dell'infermo di mente, della persona in stato di incoscienza causato dalla malattia.

Per quanto riguarda i minori può farsi ricorso ai principi generali del diritto che riconoscono al genitore il diritto dovere di tutelare anche la salute del minore. Fonte di non pochi problemi, in questo campo, è stato il rifiuto di cure espresso dal genitore del minore per motivi religiosi o morali come nei casi, ormai a tutti noti, dei testimoni di Geova.

Il problema delle persone in stato di incoscienza, determinato dalla malattia, è stato di volta in volta risolto con il ricorso al consenso di terzi, in genere, i parenti più prossimi o al criterio dell'imminente pericolo di vita. Ipotesi entrambe previste dall'art. 39 del codice di deontologia medica ma criticate dai sostenitori della teoria del consenso presunto secondo l'id quod plerumque accidit.

Della malattia mentale, infine, si è preoccupato il legislatore disciplinando espressamente agli artt. 34 e 35 L. 833/78 la possibilità del T.S.O. per i malati di mente.

Presupposti per l'applicazione della normativa suindicata sono: 1) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; 2) il rifiuto della terapia da parte del paziente; 3) l'impossibilità di una cura tempestiva ed adeguata in ambiente extraospedaliero.

È questo l'unico trattamento sanitario obbligatorio attualmente previsto dalla legge, se si escludono alcune normative specifiche in materia di malattie infettive e veneree, peraltro preesistenti alla legge del 1978 e la cui applicabilità attuale è fortemente discussa (cfr. Aids e trattamenti coercitivi di B. Montalto in *Federazione Medica*, XLII-1989).

Infatti l'art. 33 L. 833/78 prevede una generica possibilità di applicazione del T.S.O. demandando la determinazione dei casi e modi di intervento, in campi diversi dalle malattie mentali, ad altre leggi.

Passando ora ad esaminare in particolare l'ipotesi del rifiuto di terapia da parte del detenuto in digiuno volontario, si osserva che non esiste in materia una specifica disciplina legislativa.

Nel 1982 vi fu un tentativo legislativo di risolvere il problema; infatti il Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca presentò un disegno di legge composto da un unico articolo «11 bis» da inserire nel corpo della vigente normativa penitenziaria che prevedeva l'alimentazione forzata del detenuto digiunante in imminente pericolo di vita. Ma tale proposta non ha retto alle numerose critiche avanzate sia dalla scienza medica sia dai giuristi ed il disegno di legge non ha più avuto seguito.

In particolare si è rilevata l'incostituzionalità della predetta normativa sotto un duplice profilo. Da un lato perché lesiva del principio di eguaglianza collegandosi la esperibilità di un trattamento coattivo allo status di detenuto del soggetto digiunante e quindi differenziandone ingiustamente la posizione rispetto al cittadino in stato di libertà, dall'altro perché il diritto all'autodeterminazione del singolo ordine alla sua salute, può essere sacrificato solo in favore di un superiore interesse alla salute della collettività o di terzi, nel caso di specie non esistente, altrimenti si risolverebbe in una aperta violazione del diritto medesimo.

Inoltre particolari critiche sono state mosse al progetto di legge da parte di cultori della scienza medica con riferimento alle definizioni del concetto di «imminente pericolo di vita» rilevandosi che dal punto di vista tecnico l'intervento dell'alimentazione forzata risulterebbe improduttivo d'effetti, se non sufficientemente tempestivo, e che i tempi tecnici previsti (decisione del Ministro di G. e G. sentito l'ispettore sanitario generale dell'amministrazione penitenziaria) per l'adozione del provvedimento coatto sarebbero incompatibili con la sussistenza di un pericolo per la vita del paziente.

Da ultimo si è rilevato che il T.S.O. deve essere attuato nel rispetto della dignità e dei diritti civili e politici della persona umana e che le metodologie impiegate per l'alimentazione forzata — sondino naso gastrico — oltre ad essere particolarmente rischiose, si traducono per il soggetto che le subisce contro la sua volontà in una vera e propria forma di tortura.

L'assenza di una normativa specifica come più sopra precisato, ha indotto gran parte della dottrina e della giurisprudenza a ricercare, nel quadro normativo generale, delle norme nelle quali l'imposizione coattiva della cura potesse trovare legittimazione e fondamento. A tal fine si è ritenuto opportuno, in primo luogo, distinguere due differenti situazioni: 1) il rifiuto dell'alimentazione quale espressione di una libera e cosciente autodeterminazione; 2) il rifiuto quale sintomo di uno stato patologico in atto.

Nell'ipotesi sub 1) per affermare la liceità e la doverosità di un trattamento coattivo si è fatto ricorso all'art. 5 cod. civ. che disciplina gli atti positivi di disposizione del proprio corpo, o all'art. 580 c.p. relativo all'agevolazione del suicidio. Ad avviso di questo collegio, il richiamo della predetta normativa non appare giuridicamente corretto poiché lo scopo dello sciopero della fame non è quello di porre in essa una diminuzione permanente della propria integrità fisica, né quello di suicidarsi, ma solo quello di affermare ciò che, a torto o a ragione, l'individuo ritiene un proprio diritto, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita.

Ugualmente inaccettabile è il riferimento, da alcuni operato, all'art. 40 c.p. secondo cui «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Nessun obbligo di cura sussiste nel rapporto medico-paziente se non quello fondato sul consenso di quest'ultimo. Né ad ampliare la posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente detenuto vale il ricorso alla normativa dell'ordinamento penitenziario. Infatti l'art. 41 2° c., dell'ord. pen. che consente l'uso dei mezzi di coercizione fisica nei confronti del detenuto al fine, tra l'altro, di garantirne l'incolumità, è diretto sostanzialmente ad impedire atti violenti di autolesionismo e si attua con i mezzi di coercizione specificamente indicati all'art. 77 del regolamento, tutti finalizzati all'immobilizzazione dell'individuo (fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie) e, comunque, non ricomprensivi della costrizione ad alimentarsi. Né, infine, dagli artt. 1 e 11 dell'ord. pen. che sanciscono per l'Amministrazione Penitenziaria un generico obbligo di tutela dei beni personali fondamentali dei detenuti può farsi derivare il potere-dovere di impedire un comportamento puramente omissivo e passivo, qual è il digiuno, esercitando nei confronti del soggetto una violenza che è contraria al rispetto della persona umana ed alla libera espressione dei suoi diritti civili e politici.

Alla luce delle su esposte considerazioni ritiene questo collegio che non possa giustificarsi sul piano giuridico alcun intervento coattivo nei confronti del soggetto che attui lo sciopero della fame in piena coscienza e volontà. Difficilmente superabile, in ogni caso, appare al collegio il limite posto dal principio costituzionale della autodeterminazione del singolo rispetto alla tutela della sua salute e della espressa riserva di legge in ordine a qualsiasi compressione di tale diritto ammissibile, comunque, esclusivamente per la tutela della salute collettiva ed attuabile solo con metodi rispettosi della umana dignità.

Questo principio è stato recepito anche dal codice di deontologia medica che all'art. 52 prevede espressamente l'ipotesi del rifiuto della alimentazione del detenuto e sancisce: «quando un prigio-

niero rifiuta di nutrirsi, il medico, il quale giudichi che egli è in condizioni di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del proprio rifiuto, non deve assumere l'iniziativa né partecipare a manovre coattive di nutrizione artificiale». Ugualmente dispone — al punto 5 — la «Dichiarazione della assemblea generale della associazione medica mondiale sulla tortura e sulle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o avviliti in relazione alla detenzione e alla carcerazione» redatta a Tokio nel 1975.

Una diversa valutazione deve farsi nel caso sub 2) in cui la determinazione a non alimentarsi derivi o da una malattia mentale preesistente o da una patologia psichica insorta nel corso del digiuno; infatti, in questo caso, potrà ove ne ricorrano i requisiti, trovare applicazione l'art. 34 L. 833/78.

Nel caso del Marin i periti hanno ritenuto possibile il ricorso al T.S.O. accogliendo un'interpretazione estensiva del concetto di «alterazioni psichiche» di cui all'art. 34 citato e ritenendo da un lato che il prolungato digiuno influisca comunque, quantomeno, sulla capacità di volere del soggetto digiunante e dall'altro che la sindrome di Wernicke, comportando una sofferenza cerebrale, si rifletta sulla psiche e sulla capacità di intendere e di volere.

Ritiene questo collegio che non si possa apoditticamente affermare che dopo un certo tempo di digiuno un soggetto non sia più capace di intendere e di volere, ma che tale incapacità debba essere dimostrata caso per caso. Nell'ipotesi del Manin la volontarietà e la consapevolezza della scelta del digiuno emergono concordemente dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi e sono tecnicamente confermate dalla visita psichiatrica eseguita dal dott. Gasperoni, diretta proprio ad accertare la validità del rifiuto del cibo da parte del Marin. Solo in data successiva alla ripresa dell'alimentazione, quando il problema del T.S.O. non si pone più, vi è la prova dell'incapacità di intendere e volere in quanto il Manin giunge all'ospedale il 24 agosto in stato di coma. La malattia, con tutta evidenza, pur comportando fin dal suo inizio una sofferenza cerebrale, non ha influito sulla capacità di intendere e di volere se non nel suo stadio acuto e terminale.

Questa conclusione è confortata anche dalla descrizione che alcuni testi medici fanno della progressiva evoluzione della malattia. Così nel testo di Allegranti e Giusti più volte citato si legge: «Dal lato sintomatologico questa sindrome ha un esordio subdolo e progressivamente ingravescente: apatia, astenia e sonnolenza, alternata ad uno stato di eccitazione psico motoria, aprono il quadro clinico. All'esame neurologico sono presenti atassia e segni di polinevrite, quali crampi muscolari ed assenza dei riflessi tendinei. *Il periodo prodromico ha una durata incostante da uno a due mesi, e ad*

esso fa seguito la comparsa di sintomi oculari, quali una transitoria diplopia e il nistagmo, la paralisi dei muscoli oculomotori interni ed esterni, l'edema della papilla ottica e talvolta, le emorragie retiniche. Si accompagnano confusioni mentale, torpore psichico con disorientamento a temporo-spaziale, amnesia per gli avvenimenti recenti ed episodi allucinatori».

Alla luce di quanto finora esposto il collegio ritiene ininfluenza, ai fini della valutazione del comportamento degli imputati, il fatto che non sia stato disposto il T.S.O. Infatti l'alimentazione forzata non era certamente praticabile, secondo i principi de quibus, nel caso del Marin in quanto il suo rifiuto dell'alimentazione era espressione di una scelta libera e cosciente.

Esaminato il tema della applicabilità del T.S.O. nel caso di specie e risolto il problema della sussistenza del nesso causale, appare necessario analizzare l'elemento soggettivo del reato de quo esaminando le singole posizioni processuali.

Si osserva sotto un profilo generale che non si ravvisano nel caso di specie elementi di negligenza. Al Marin venne prestata un'assistenza costante attraverso visite mediche giornaliere di cui rimane traccia nella cartella clinica in atti, visite non limitate al rilievo della obiettività clinica, ma estese al controllo strumentale ed analitico. Né è mancato da parte dei sanitari, che si sono più volte succeduti nell'assistenza al detenuto, l'intervento diretto a convincere lo stesso a desistere dalla sua determinazione al digiuno; sia prospettandogli la possibilità di seri rischi per la salute, sia offrendosi, da ultimo, il direttore sanitario di perorare la sua richiesta di colloquio presso le competenti autorità. Neppure risulta che si sia trascurato di proporre al Marin l'adozione di una terapia di sostegno e di verificarne costantemente la reale e consapevole volontà di attuare lo sciopero della fame.

Si ravvisa invece un comportamento imprudente e ad un tempo imperito nell'aver sottovalutato i sintomi obiettivamente rilevanti negli stralci, non approfondendoli, magari con l'ausilio di uno specialista e ciò con particolare riguardo ai sintomi neurologici.

Vennero certamente tenuti in conto i parametri del calo ponderale, dei valori della glicemia e gli squilibri elettrolitici, tanto che si provvide immediatamente alla relativa terapia al primo scompenso del potassio, ma non furono previste le complicanze neurologiche ed in particolare il Wernicke.

Una tale missione, nonostante l'effettiva rarità della malattia, non appare giustificabile in chi è chiamato a fronteggiare il problema del digiuno volontario nella quotidianità del suo lavoro, soprattutto quando il paziente è un detenuto.

Infatti, se per tutti gli individui la salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito, *una più rigorosa garanzia deve essere assicurata al detenuto legittimamente privato dallo Stato di altro suo diritto fondamentale: la libertà personale*. Il detenuto, per la condizione in cui si trova, *non può* come gli altri *operare una scelta volontaria e libera nell'affidare ad altri la tutela della sua salute*. Incombe al medico penitenziario l'approfondimento delle problematiche mediche ed umane specifiche dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. Non vi è chi non veda quali difficoltà e distorsioni si verifichino nel rapporto medico-paziente laddove quest'ultimo sia detenuto. Ma proprio per questo, le situazioni ed i fenomeni peculiari all'ambiente carcerario devono costituire oggetto di competenza specifica da parte del medico penitenziario. Si è già rilevato in precedenza e non appare, pertanto, necessario ripeterlo, che la malattia di Wernicke è trattata in tutti i più comuni testi di medicina, sia generale che neurobiologica, e che la stessa, oltre ad essere una malattia peculiare degli alcolisti è stata riscontrata e studiata proprio su soggetti detenuti ed ipoalimentati, così pure sono stati esaminati i rischi di una terapia infusioneale non integrata da complessi vitaminici B.

La difficoltà che si incontra nella valutazione della colpa professionale, attesa la complessità e la peculiarità dell'esercizio della attività medica, hanno indotto una parte della giurisprudenza a ritenere sussistente la colpa professionale per imperizia solo nei casi di cui all'art. 2236 cod. civ., cioè limitatamente alle ipotesi di colpa grave. Non ritiene questo collegio di dover aderire a siffatta giurisprudenza. Non appare invero comprensibile per quale motivo debba farsi ricorso a concetti mutuati da diverse discipline giuridiche laddove la materia è compiutamente e specificatamente disciplinata dal diritto penale.

Il grado della colpa è preso in considerazione dalla legge penale solo come criterio per la graduazione della pena (art. 133 c.p.) da irrogarsi nel caso concreto e non anche per valutare la sussistenza della colpa medesima. Il ricorso al concetto di colpa grave, lieve e lievissima, caratteristico della normativa civilistica, non è peraltro ammissibile neppure «sotto il profilo dell'interpretazione analogica di norme perché vietato per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi generali dello stesso codice civile (artt. 1176, 1218, 2043 c.c.)» (Cass. 22.3.1984, 29.9.1983, 22.10.1981)».

Ritiene il collegio che, nel valutare in particolare la sussistenza di elementi di colpa nel comportamento dei medici che hanno seguito il Marin dalla data di inizio del digiuno, debba operarsi una fondamentale distinzione dei ruoli e delle competenze tra i sanitari curanti, i medici di guardia o pronto soccorso ed i medici dell'ospedale.

I primi sono responsabili della diagnosi e della cura del detenuto ammalato, i secondi svolgono compiti di sorveglianza clinica in assenza del medico di reparto, prosecuzione di terapie ed interventi autonomi di pronto soccorso e di emergenza nell'ambito dei quali possono adottare prescrizioni farmacoterapeutiche o richiedere accertamenti specialistici e strumentali strettamente correlati con l'intervento d'emergenza e non sono autorizzati a modificare l'indirizzo terapeutico scelto dal medico curante.

I terzi, estranei alla struttura carceraria, sono chiamati ad intervenire sul detenuto laddove le strutture penitenziarie non siano in grado di fare fronte alle esigenze di cura, terapia, assistenza per mancanza di mezzi e strutture idonee oppure, come nel caso di specie, per una verifica ed un approfondimento delle condizioni del paziente che, presentando un quadro clinico complesso, potrebbe essere ritenuto bisognoso di un ricovero ospedaliero.

Esaminando le singole posizioni si parte dai medici curanti: Zaia, Gregnani, Pancolini e Ferrera.

La Pancolini, medico responsabile del IV Raggio ove nella cella n. 220 è stato detenuto il Marin da 17/7 al 16/8, ha visitato il predetto per novè volte dopo l'inizio del digiuno dal 13 al 29 luglio. Ha provveduto alla giornaliera visita medica procedendo all'esame obiettivo del paziente che presentava ancora discrete condizioni generali ed ha disposto anche gli opportuni accertamenti strumentali (elettrocardiogramma). L'intervento dell'imputata si pone rispetto all'insorgenza dei sintomi della malattia (16/8) in una fase in cui ogni eventuale complicazione del digiuno era solo astrattamente prevedibile e, pertanto, la sua condotta non si pone in relazione causale con l'evento, né appare imprudente, imperita o negligente.

L'imputata Zoia, medico di reparto titolare del IV Raggio, ha visitato il Marin nei primissimi giorni del digiuno quindi dal 3 al 13 agosto. Anche il suo intervento, come quello della Pancolini, avviene in un momento in cui la sintomatologia non è ancora comparsa, le condizioni del Marin si cominciano comunque ad alterare e prudenzialmente e diligentemente l'imputata prescrive una visita cardiologia ed un secondo elettrocardiogramma al primo segno di tachicardia serale (stralcio 3/8), nonché il rinnovo degli esami ematochimici.

Assegna al Marin in considerazione del naturale dimagrimento e della sua astemia l'aiuto di un piantone. Annota, come prescritto, il rifiuto del detenuto di accettare la «terapia da fame» che la stessa gli propone (stralcio 7/8). Segnala il caso ai medici di guardia per garantire un più vigile e costante controllo delle condizioni del Marin. Rinnova a distanza di 10 gg. la richiesta di esami ematochimici e propone, in vista della sua partenza per le ferie, volen-

do assicurare un controllo più costante, continuativo e diretto al detenuto, il ricovero al centro clinico del carcere, ricovero rifiutato dal Marin come da annotazione di suo pugno in atti (cfr. cartella clinica). Pertanto nessun nesso eziologico tra il suo comportamento e l'evento né alcun rimprovero sotto il profilo della colpa può essere mosso nei confronti della Zoia.

Nel periodo dal 14 al 27 luglio ed il 14 agosto si alternava come medico di reparto al IV Raggio con la dott. Pancolini l'imputato Gregnani. Anche il suo intervento appare precedente rispetto all'insorgenza della malattia e conforme, per quanto riguarda le modalità di visita e le richieste di approfondimenti analitici, a quello della sua collega. Ugualmente manca il nesso di causalità tra il suo comportamento e l'evento, ugualmente è esente da colpa.

L'imputato Ferrera, invece, quale responsabile del Centro Clinico assume dalla data del 17/8 la responsabilità della cura del Marin. Come già esposto in premesse, a quella data e per tutto il periodo di permanenza del detenuto al Centro Clinico i sintomi della malattia (atassia e disturbi mentali) erano rilevabili. Deve darsi atto al dott. Ferrera di essere stato costantemente presente presso il Marin che visitò anche una domenica in cui non era di turno, di avere insistentemente fatto presente al detenuto i gravi rischi potenziali della prosecuzione dello sciopero della fame, di avergli più volte proposto la terapia di supporto, e di essere riuscito, infine, con la sua insistenza e con l'uso di argomenti persuasivi (eventuale alimentazione forzata) nonché con la collaborazione del direttore sanitario a fargli riprendere l'alimentazione.

Ciò nonostante non può non ravvisarsi nella sua condotta un nesso eziologico con l'evento ed una componente colposa. Colpa sotto il profilo della imprudenza ed imperizia per non aver riconosciuto nei sintomi da lui stesso rilevati e riportati con chiarezza, in particolare negli stralci del 21, 22 e 24 agosto, i segni della malattia. Tali sintomi sono stati infatti sottovalutati e attribuiti a normali conseguenze del prolungato digiuno; con ciò l'imputato ha dimostrato una insufficiente conoscenza delle complicità neurologiche della denutrizione, non giustificabile in un sanitario operante nell'ambito della realtà penitenziaria.

Occorre ribadire che nel caso di specie la pur vera rarità della malattia si compensa con la necessità di conoscenze specialistiche data la frequenza del fenomeno.

Ugualmente imprudente ed imperita risulta la scelta della terapia successiva alla ripresa dell'alimentazione in quanto carente sotto il profilo vitaminico e tale da determinare un più rapido evolversi della malattia.

Gli imputati Mora, Panza, Tagliata e Bucci sono intervenuti nella loro qualità di medici di guardia o di pronto soccorso. Si è già detto dei limiti della posizione di garanzia da loro assunta nei confronti del paziente detenuto: non sono responsabili della terapia e della diagnosi, intervengono nei giorni festivi, solo per segnalare al medico curante eventuali modifiche nelle condizioni cliniche del paziente e per fronteggiare le emergenze mediche. Tutti questi medici risultano avere adempito correttamente alle funzioni loro devolute e talvolta sono andati anche oltre i limiti delle loro competenze, preoccupandosi, i dottori Panza e Mora, di richiedere un ulteriore e più approfondito esame della complessa situazione clinica del Marin inviandolo il 16/8 all'ospedale di turno. Non vi è pertanto nesso causale tra il comportamento di tutti questi medici e l'evento sul quale non avevano comunque il potere-dovere di incidere né è riscontrabile alcun elemento di colpa nelle loro condotte.

Un vaglio particolare merita la posizione del dott. Bucci che visitò il Marin il 20 ed il 23 agosto quando i sintomi della malattia erano già manifesti. Il 20 la sua visita si svolse nell'esercizio del suo compito di sorveglianza clinica sul paziente diretta solo a riferire al medico curante eventuali alterazioni del quadro clinico, alterazioni che, come evidenziato dal relativo stralcio, non ebbe modo di riscontrare. Il 23 invece, una domenica, la visita venne effettuata insieme al dott. Ferrera, medico curante; veniva meno, pertanto, in questo caso, anche il suo potere-dovere di sorveglianza clinica essendo presente il titolare della piena responsabilità di diagnosi e terapia del caso. Anche in ordine alla terapia in corso alla data del 23 agosto nessun potere di intervento aveva il dott. Bucci quale medico di guardia a norma di quanto previsto negli ordini di servizio allegati al verbale di udienza del 10.2.1989.

Quanto infine ai medici dell'ospedale, si osserva che al Gasperoni, psichiatra, veniva richiesto un intervento specialistico al limitato fine di valutare lo stato di coscienza e consapevolezza dell'imputato.

Il dott. Gasperoni attraverso il colloquio, abituale strumento diagnostico per tale specialità, doveva verificare se la scelta di non alimentarsi era espressione di una libera manifestazione di protesta nell'esercizio dei suoi diritti civili e politici o di una patologica psichica. Questo accertamento risulta compiuto dall'imputato che ha escluso l'ipotesi patologica e, conseguentemente, la necessità di ricovero in una struttura psichiatrica.

Nessun rimprovero di colpa può muoversi al Gasperoni che correttamente ha agito in conformità alle sue competenze specialistiche atteso che l'approfondimento dei sintomi neurologici non rien-

trava nelle sue competenze, né alcun nesso causale la sua diagnosi ha con il verificarsi dell'evento.

Il dott. Thiella visitò il Marin il 16/8 in viatogli dai medici di S. Vittore per una visita internistica con valutazione cardiologica e neurologica. Provvide egli stesso alla visita che, sebbene diretta tra l'altro ad un approfondimento degli aspetti più sopra citati, egli ritenne di poter eseguire autonomamente senza ricorrere all'ausilio dello specialista neurologo così come invece fece di sua iniziativa per l'aspetto psichiatrico. Quello che gli si richiedeva, in un momento in cui si stavano evidenziando i sintomi della atassia e delle turbe psichiche del Wernicke, era un approfondimento degli aspetti cardiologici e neurologici: non quindi un semplice esame dei sintomi più palesi ma piuttosto un accertamento del loro significato più profondo.

La sua colpa si ravvisa prevalentemente nell'aver fatto eccessivo affidamento sulle proprie conoscenze proprio quando da lui ci si attendeva un onere di diligenza è perizia maggiore. Non vi è dubbio che il comportamento dell'imputato abbia avuto un'efficienza causale nel verificarsi dell'evento; da quanto finora esposto risulta evidente che proprio un esame neurologico approfondito avrebbe consentito la diagnosi giusta. Peraltro il dott. Thiella, di turno all'accettazione dell'ospedale il 16/8, era specificamente tenuto a valutare a quali accertamenti, specialistici e non, il Marin avrebbe dovuto essere sottoposto.

Una valutazione autonoma merita la posizione del direttore sanitario di S. Vittore. In questa qualità il dott. Midico aveva tra l'altro il compito di curare l'aggiornamento e la preparazione, propria e dei suoi collaboratori, in ordine alle problematiche mediche del digiuno. Egli seguiva quotidianamente l'evolversi delle condizioni del Martin attraverso gli stralci medici che gli venivano regolarmente sottoposti, a lui si rivolgevano i medici, curanti e non, per consigli e pareri, egli stesso dichiarava al P.M. «era il caso clinico più importante che avessimo tra gli scioperanti della fame nei giorni fra il 16 e il 21 agosto, ne parlavo quotidianamente con i colleghi».

Pur avendo segnalato ai suoi collaboratori, peraltro spesso molto giovani e quindi meno esperti, i parametri da tenere sotto controllo: calo ponderale, glicemia, sodio, potassio, non ha mai sollecitato l'attenzione degli stessi verso i sintomi neurologici (cfr. int. P.M. fol. 98, 99).

Seppure la diagnosi e la terapia del singolo caso clinico sia di stretta competenza del medico curante, spetta al direttore sanitario il potere dovere di attivarsi anche in via surrogatoria come previsto dell'ordine di servizio n. 23 del 5.2.1986.

Ciò detto appare evidente la responsabilità penale dell'imputato per imprudenza ed imperizia ed il nesso causale tra il suo comportamento ed il verificarsi dell'evento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il collegio che debba affermarsi la penale responsabilità degli imputati Ferrera, Miedico e Thiella in ordine al reato loro scritto. Tenuto conto delle oggettive e concrete difficoltà che l'esercizio della professione medica comporta e della peculiarità del caso concreto, nonché dell'incensuratezza degli imputati, devono concedersi ai predetti le attenuanti generiche. (*Omissis*)

LEGISLAZIONE

LEGGE 30 dicembre 1988, n. 561.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989).

Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

Art. 1

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

- a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
- b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
- c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte

di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2

1. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente; i voti espressi in eccedenza sono nulli.

2. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale più anziani in ruolo.

3. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se fra i primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non è compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto è eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti.

6. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione. Se non è possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni, ad elezioni parziali.

9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L'ufficio elettorale è composto come indicato nel comma 2.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1989).

Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) età non superiore ad anni settanta».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 30.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989).

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

Art. 1

1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Sede della pretura*). – 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella *A* annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia».

2. La tabella *A* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge (*).

Art. 2

1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario.

Art. 3

1. La tabella *B* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge (*).

Art. 4

1. La tabella *C* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella *C* annessa alla presente legge (*).

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segre-

(*) Si omettono le tabelle A, B e C.

teria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella *B* annessa al presente ordinamento».

2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella *B* annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28».

Art. 6

1. L'organico dei magistrati addetti alle preture è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I magistrati già assegnati alle preture di cui all'articolo 2 entrano a far parte dell'organico delle preture circondariali.

3. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni e la designazione dei magistrati incaricati di esercitare funzioni presso le sezioni distaccate sono stabilite ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario. I magistrati designati a svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate».

4. Ai soli fini di quanto disposto dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si considera sede di pretura ciascuno dei comuni compresi nel territorio del circondario.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 89.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1989).

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali.

Art. 1

1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a L. 50.000, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 18 marzo 1989, n. 108.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989).

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.

Art. 1

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centot-

tanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 17 aprile 1989, n. 134.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989).

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 1

1. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, è prorogato di un anno.

Art. 2

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

«L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale».

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 11 ottobre 1988, n. 563.

(*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989*).

Elevazione della scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti a rango di sede dirigenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;

Atteso che il nuovo ordinamento penitenziario, ispirato alla duplice esigenza di rendere più umana l'esecuzione della pena e di favorire il recupero sociale del detenuto, richiede agli operatori penitenziari una sempre maggiore professionalità ed un costante aggiornamento delle metodologie di trattamento;

Considerato che per rispondere alle predette esigenze, con decreto ministeriale 2 gennaio 1984, è stata istituita presso l'Amministrazione penitenziaria la scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e che a quest'ultima bisogna assicurare una più stabile organizzazione amministrativo-contabile nonché la preposizione di un funzionario di livello dirigenziale;

Considerato che occorre pertanto modificare la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, istituendo nella qualifica di primo dirigente un posto di funzione per il direttore della scuola

di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e contemporaneamente riducendo di una unità i posti di funzione per direttore degli istituti di prevenzione e pena per minorenni;

Considerato che il presente decreto non aggrava l'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza generale del 29 marzo 1988 ha espresso parere favorevole;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha espresso parere favorevole;

EMANA

il seguente decreto:

La scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti è elevata a rango di sede dirigenziale e, pertanto, la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, è sostituita dall'allegata tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Quadro B

Dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
E	Primo dirigente	44	Direttore degli istituti di prevenzione e pena e dei centri di rieducazione per minorenni di particolare importanza	32
			Vice consigliere ministeriale	2
			Primo dirigente addetto con funzioni vicarie e di collaborazione presso gli uffici dell'ispettore distrettuale	9
			Primo dirigente direttore della scuola di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988, n. 564.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1989).

Regolamento sul trattamento economico spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, il quale dispone che agli esperti dei tribunali di sorveglianza è attribuito il trattamento economico assegnato agli esperti di cui all'art. 80, quarto comma, della medesima legge;

Rilevato che per il trattamento economico degli esperti il citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 pone espressamente il principio della proporzione dell'onorario alle singole prestazioni effettuate; Considerato che per l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'indennità spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza deve essere equiparata, quanto all'ammontare ed al suo modo di determinazione, all'onorario stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Rilevato che per taluni esperti i compensi sono fissati, in via ordinaria, in L. 20.000 per ora e, relativamente a quelli che svolgono attività in alcuni istituti penitenziari delle isole minori, in L. 22.000 per ora;

Considerato che l'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza deve corrispondere all'attuale misura ordinaria di L. 20.000, non ricorrendo per essi condizioni tali da giustificare retribuzioni di importo differenziato;

Tenuto conto che, per il principio di equiparazione del trattamento economico spettante agli esperti di cui al citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 ed agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, anche per questi ultimi deve essere adottato il criterio di calcolo della indennità in funzione del numero delle ore, o

delle frazioni di ora superiori ai trenta minuti, di effettiva prestazione lavorativa resa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una indennità di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.

Art. 2

1. La misura della indennità di cui all'art. 1 è adeguata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989).

Iscrizione di unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, nel «Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 1983, n. 740;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Le sottonotate unità navali, classificate vedette d'altura classe V, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, vengono iscritte nel «ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia», a decorrere dal 1° gennaio 1987:

«V7», «V8», «V9».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1989).

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengano apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al rego-

(*) Nel testo del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248 qui riportato si è tenuto conto dell'avviso di rettifica e dell'*errata corrige* pubblicati nella G. U. n. 171 del 24 maggio 1989.

lamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Ammissione in istituto*). — Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattata perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.

La persona che fa ingresso in istituto perché imputata viene sottoposta all'isolamento, previsto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.

In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto».

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni previste dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresì, a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza».

2. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento».

Art. 3

1. L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione».

Art. 4

1. Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica men-

zione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14-ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione».

Art. 5

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi».

Art. 6

1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica «Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti» è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti».

2. Nello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nel-

l'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero».

Art. 7

1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (*Regime di sorveglianza particolare*). — Il Ministero, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione della autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.

L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della legge al Ministero entro il termine di dieci giorni.

La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'art. 32».

«Art. 32-ter (*Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare*). — Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto è iscritto nel registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma.

Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

Il Ministero, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare l'ispettore distrettuale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo».

Art. 8

1. Il primo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.

Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede».

2. Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia».

3. Il decimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono».

Art. 9

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.

L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma».

Art. 10

1. Nell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il settimo comma è sostituito dai seguenti:

«Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.

I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale».

Art. 11

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Lavoro all'esterno*). — L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge.

L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'amnesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dal Ministero.

L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Gli ispettori distrettuali e le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno.

L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.

Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale.

La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero, all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.

I controlli di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo».

Art. 12

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti*). — Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonché al comportamento tenuto».

Art. 13

1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Obbligo del lavoro*). — I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto».

Art. 14

1. L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge».

Art. 15

1. Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Lavoro a domicilio*). — Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto anche durante le

ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente».

Art. 16

1. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa secondo le disposizioni del presente articolo».

Art. 17

1. Dopo l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (*Permessi premio*). — Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'art. 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

Durante il permesso premio i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato.

In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

Il condannato in permesso, in caso di necessità, potrà rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, segnalando le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiverà per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al

centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti».

Art. 18

1. Dopo l'art. 61-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 61-*ter* (*Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza*). — Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61-*bis* è data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito».

Art. 19

1. Nel secondo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter*, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreché ne ricorrano i presupposti».

Art. 20

1. Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30-*ter*, 51, 52 e 53 della legge;».

Art. 21

1. Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato».

Art. 22

1. Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti».

Art. 23

1. L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (*Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni*). – I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-*quater* della legge e dal comma 9 dell'art. 32-*bis* del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede.

Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi ren-

dono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.

Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione.

L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 è di sposta dal Ministero».

Art. 24

1. L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in libertà, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento è divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgerà la prova, provvedendo, altresì, a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovrà svolgersi la prova libero nella persona.

Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in località situata in altra giurisdizione e ciò ri-

sulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalità di procedura. La cancelleria del tribunale comunica la decisione all'interessato, alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovrà continuare a svolgersi e al centro di servizio sociale competente. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovrà proseguire la prova libero nella persona. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento è comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato.

Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati nel comma 9 dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilità.

Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma precedente.

Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento indicate nel comma 11 dell'art. 47 della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.

Il tribunale procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge».

Art. 25

1. Dopo l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 91-bis (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Qualora il condannato tossicodipendente e alcooldipendente richieda l'affidamento in prova preveduto dall'art. 47-bis della legge dopo

che l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dall'art. 91».

«Art. 91-ter (*Detenzione domiciliare*). — La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.

Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.

Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 dell'art. 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.

Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.

Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91.

In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale.

Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficoltà connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.

Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47-ter della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.

Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme previste dagli articoli 71 e seguenti della legge».

Art. 26

1. L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (*Regime di semilibertà*). – Fuori dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 50 della legge, per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semilibertà si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91. Non appena l'ordinanza di ammissione al regime di semilibertà è esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede ad inviarne copia alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale.

Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o internato si dovrà impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di una copia del programma provvisorio di trattamento.

La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.

Nei casi in cui all'art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 91. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.

Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge non è disposto piantonamento.

Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione».

Art. 27

1. Dopo l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 92-bis (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). — Qualora venga eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un condannato sottoposto ad una delle misure alternative alla detenzione previste dall'art. 51-bis della legge, il direttore dell'istituto, o il direttore del centro di servizio sociale competente, informato dalla direzione dell'istituto o comunque a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'ordine di carcerazione, ne dà immediata notizia al magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 51-bis della legge.

Il magistrato di sorveglianza dispone senza indugio la prosecuzione provvisoria della misura in corso o la sospensione della stessa, informandone l'interessato, la direzione dell'istituto, la direzione del centro di servizio sociale competente, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'ordine e l'autorità giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione.

Il provvedimento di prosecuzione provvisoria viene comunicato anche a mezzo telegramma al pubblico ministero o al pretore che ha emesso l'ordine di carcerazione».

«Art. 92-ter (*Sospensione cautelare delle misure alternative alla detenzione*). — Al fine della decisione di cui all'art. 51-ter della legge, gli organi competenti per il trattamento dei semiliberti e degli affidati in prova e per la vigilanza dei sottoposti alla detenzione domiciliare, quando rilevano una condotta ritenuta tale da giustificare l'intervento del magistrato di sorveglianza, informano il medesimo con urgenza e, se necessario, per mezzo del telefono o del telegrafo.

Il magistrato di sorveglianza, richiesti i chiarimenti necessari, provvede al più presto. Nel caso di sospensione della misura alternativa alla detenzione, il decreto viene immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria, la quale redige apposito verbale che trasmette al magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza trasmette senza indugio gli atti al tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza».

Art. 28

1. Dopo l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (*Liberazione condizionale*). — Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

L'ordinanza esecutiva di concessione della liberazione condizionale è comunicata al magistrato di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata e al direttore del centro di servizio sociale competente.

Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale».

Art. 29

1. Nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

«Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto».

Art. 30

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti:

«Art. 96-bis (*Comunicazioni all'organo dell'esecuzione*). — Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a

cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna.

Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1».

«Art. 96-ter (*Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive*). — Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.

«Art. 96-quater (*Pareri sulla domanda o proposta di grazia*). — Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo avere assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale».

Art. 31

1. Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicità semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge».

Art. 32

1. Nella rubrica della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto».

Art. 33

1. L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (*Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende*). — La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Per ciascun componente del consiglio è nominato un supplente. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette».

Art. 34

1. Nell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato il quarto comma.

Art. 35

1. L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Fondi patrimoniali e depositi cauzionali*). — I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati.

Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto cor-

rente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta.

Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento».

Art. 36

1. L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (*Versamenti delle somme*). — Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati».

Art. 37

1. L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (*Accreditamenti delle somme*). — La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro.

La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno».

Art. 38

1. L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (*Estratto del conto corrente*). — La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente».

Art. 39

1. L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 40

1. L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (*Erogazione di fondi*). — I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza.

L'esecuzione di dette delibere è effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili».

Art. 41

1. L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (*Bilancio*). — Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 42

1. L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 3259/5709 del 24 aprile 1989.

La commissione per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. del 3.6.1987, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di integrare e programmare gli interventi nel settore penitenziario di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia e delle Regioni e degli Enti locali, nonché di predisporre atti di indirizzo e di coordinamento, ha approvato, nella seduta del 4.7.1988, il documento «Indirizzi e direttive in materia di formazione professionale e di lavoro penitenziario».

Trasmetto in allegato il documento in questione e richiedo l'impegno delle SS.LL. per la sua attuazione.

Raccomando, in particolare:

a) di assicurare, nei limiti del possibile, e sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la stabilità dei detenuti e degli internati impegnati nei corsi di istruzione o in quelli di formazione professionale; e ciò anche per non vanificare lo sforzo attualmente in atto da parte della Direzione Generale, di realizzazione del principio di territorializzazione della pena;

b) di curare, come già indicato in precedente circolare dell'Ufficio VI, la differenziazione tra orari di formazione e istruzione e orari di lavoro, che rappresenta ulteriore incentivo alla frequenza dei suddetti corsi;

c) di avviare contatti con gli organi competenti per la istituzione di corsi di alfabetizzazione, di scuola media, anche nella forma delle 150 ore, di lingua italiana per detenuti stranieri e simili, essendo l'istruzione di base presupposto indispensabile per l'accesso alla formazione professionale;

d) di raccordare tra loro gli interventi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro penitenziario, anche in relazione alle richieste del mercato, e previe intese con le Regioni, gli Enti locali ed i servizi territoriali competenti (servizi di orientamento professionale, di analisi e valutazione del merca-

tò, osservatorio ed agenzie per il lavoro, ecc...); e ciò pure al fine di offrire ai detenuti ed agli internati concrete possibilità di reinserimento e di incentivare le loro opportunità di accesso alle misure alternative ed al lavoro all'esterno.

Sarà quindi opportuno che si dia priorità alle proposte di formazione professionale che prevedano un raccordo strutturato con l'avviamento al lavoro.

In tale ambito le SS.LL. avranno cura di proporre alla Direzione Generale la riconversione dei laboratori obsoleti esistenti, nonché la riqualificazione del personale addetto. Individueranno inoltre, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, i canali di commercializzazione dei prodotti delle lavorazioni industriali, artigianali, ed agricole.

Avranno altresì cura di individuare, all'interno degli istituti, spazi adeguati per lo svolgimento delle attività in questione, anche ad uso polivalente. Favoriranno inoltre, per quanto di competenza, e nei limiti di quanto consentito, ogni iniziativa a sostegno delle attività artigianali, intellettuali od artistiche e delle cooperative, in fase di costituzione o esistenti;

e) di sviluppare il processo di interazione reciproca tra operatori penitenziari e operatori del territorio, e momenti di formazione congiunta.

Per un migliore perseguimento dei fini indicati le SS.LL. sono direttamente legittimate a consentire, nell'ambito dei limiti di legge e nel rispetto della normativa vigente, l'ingresso negli istituti delle persone incaricate di svolgere ed attuare le attività programmate e già autorizzate dalla Direzione Generale.

Comunico che le Regioni hanno a loro volta diramato una circolare agli Enti locali, che per opportuna conoscenza si allega, di indirizzo operativo per l'attuazione del documento approvato nella seduta del 4.7.1988.

Tale iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione tra Amministrazione penitenziaria e Regioni ed EE.LL. che, come è noto, la vigente normativa prevede in molti settori e che è necessario ed opportuno sviluppare sempre di più.

E ciò nella convinzione che il raggiungimento dell'irrinunciabile obiettivo della piena attuazione della riforma penitenziaria sarà possibile soltanto attraverso un'ampia e convinta collaborazione e l'esercizio costante di un'azione comune.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

(*Allegato*)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

COMMISSIONE CONSULTIVA PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E GLI ENTI LOCALI

INDIRIZZI E DIRETTIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DI LAVORO PENITENZIARIO

Approvato nella seduta del 4 luglio 1988

Nella riunione plenaria della Commissione Consultiva del 28 ottobre 1987, venne individuato come tema prioritario da sottoporre all'esame della successiva riunione quello della «formazione professionale e del lavoro penitenziario».

Il «Gruppo Tecnico», composto da funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria, delle Regioni e delle Provincie Autonome, assistito dalla Segreteria della Commissione, riunitosi nei giorni 10 marzo, 11-12 aprile e 9 maggio 1988, ha quindi provveduto a elaborare l'allegato documento-proposta da sottoporre all'esame della Commissione, contenente le tematiche di carattere generale e gli orientamenti programmatici (in carattere neretto) e le possibili iniziative operative conseguenti (in carattere chiaro).

DOCUMENTO-PROPOSTA
PER L'EMANAZIONE DI INDIRIZZI E DI DIRETTIVE
IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DI LAVORO PENITENZIARIO

1. - La formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del «trattamento» penitenziario e ne costituiscono una rilevante componente.

Gli interventi relativi alla formazione e al lavoro coinvolgono in ugual misura sia l'Amministrazione Penitenziaria che gli Enti locali. Tale coinvolgimento deve manifestarsi su un piano di pari dignità ed in modo integrato e coordinato.

Gli interventi in tale area non comportano, di norma, per gli Enti locali, la creazione di nuovi servizi ma l'attivazione o l'ampliamento di quelli già esistenti.

Costituiscono presupposti alla realizzazione di tali enunciati:

a) l'inserimento, da parte degli Enti locali competenti, degli interventi di formazione professionale nella programmazione territoriale dell'insieme degli interventi stessi, in modo da evitare sia soluzioni «a pioggia», sia corsi avulsi dalla realtà del mercato a destinati solo a «tenere occupati» i detenuti;

b) l'adozione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito degli istituti, di opportuni interventi atti a favorire la piena utilizzazione dei corsi di formazione professionale e l'avviamento al lavoro, quali quelli tesi a conseguire:

- una maggiore stabilità della popolazione detenuta;
- l'attuazione del principio della territorializzazione della pena;
- la disponibilità di spazi adeguati anche ad uso polivalente;
- l'approfondimento del raccordo tra formazione e lavoro, anche alla luce delle possibilità offerte dall'ultimo comma art. 22 della legge 663/86;
- la differenziazione tra orari di formazione e di istruzione e di lavoro, per evitare la scelta, da parte dei detenuti, dell'opzione lavoro, anche se dequalificato;
- una maggiore agilità nei rapporti tra gli operatori delle istituzioni interessate, in particolare per quanto riguardo gli accessi in istituto e le prassi operative;

c) l'adozione di idonei provvedimenti legislativi concernenti:

- l'aumento degli organici del personale degli II.PP. per consentire un migliore svolgimento delle attività programmate;
- un congruo aumento degli stanziamenti sui capitoli di bilancio della D.D. II.PP. connessi alla formazione e al lavoro.

2. - Gli interventi devono porre in essere opportuni incentivi atti a superare gli handicaps di partenza in cui si trovano le persone soggette a misure restrittive della libertà, a creare cioè condizioni di pari opportunità per quei soggetti che intendono avviarsi a un lavoro. L'insieme di questi incentivi, inseriti ovviamente nel contesto del trattamento e finalizzati a prevenire la recidiva e a favorire il reinserimento, realizza un alto valore sociale aggiunto che supera di gran lunga gli investimenti necessari. A tali fini è opportuna un'opera di sensibilizzazione culturale dell'opinione pubblica anche attraverso l'adozione di progetti specifici.

In tal quadro possono essere previsti interventi sia da parte delle imprese che dei singoli soggetti. Per le imprese che annoverino persone soggette a misure restrittive della libertà in qualità di dipendenti o di soci gli interventi utili possono comprendere l'avviamento dell'attività, il sostegno alla produttività, l'accesso al credito (non diversamente da quanto si verifica nel normale mercato). Per i singoli soggetti può essere prevista la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Specifici interventi inoltre vanno rivolti a sostegno del cooperativismo con particolare riguardo alle forme di cooperazione tra persone soggette a misure restrittive della libertà e persone libere.

3. — Per permettere l'accesso alla formazione professionale occorre prestare attenzione alla formazione di base a ciò necessaria.

A tal fine è opportuno favorire, per le rispettive competenze, interventi di alfabetizzazione, corsi di orientamento, corsi tipo 150 ore ecc...; lo sviluppo di moduli adeguati per i detenuti imputati (corsi molto brevi), per gli stranieri (corsi di lingua italiana) e per i soggetti con scarsa cultura di base (corsi di alfabetizzazione, di cultura generale, di conoscenza del mercato del lavoro, ecc.).

Ovviamente la formazione professionale dovrà essere preceduta da una fase di orientamento professionale volta non solo all'individuazione delle capacità ma anche al recupero delle professionalità possedute. Nelle situazioni in cui sono carenti le possibilità del mercato del lavoro, gli interventi di formazione sono da indirizzare verso sbocchi lavorativi di tipo artigianale di recupero dei mestieri in via di estinzione o di attività socialmente utili.

4. — Formazione e lavoro vanno promossi e realizzati tanto all'interno quanto all'esterno degli istituti. In tale ambito si colloca la possibilità di accesso all'istruzione professionale che deve trovare opportuna incentivazione e sostegno attraverso le necessarie intese tra Amministrazione Penitenziaria e Ministero della Pubblica Istruzione.

A tal fine appare opportuno un intervento legislativo che modifichi l'art. 21 dell'ordinamento penitenziario per renderlo più adeguato ai bisogni e alle esigenze manifestatesi.

Occorre facilitare l'accesso ai corsi e all'occupazione — mediante le stesse opportunità di cui al successivo § 5 — anche alle persone soggette a misure alternative (semilibertà-affidamento in prova al servizio sociale ecc.).

5. — L'istruzione professionale, la formazione professionale e il lavoro penitenziario devono essere strettamente raccordati tra loro in rapporto alle esigenze e possibilità del mercato.

Per realizzare tali collegamenti occorre attivare i servizi territoriali a ciò preposti: servizi di orientamento professionale, di analisi e valutazione del mercato, osservatori e agenzie per il lavoro, ecc.

— riconversione dei laboratori esistenti, e riqualificazione del relativo personale in modo da sviluppare la produttività e agevolare l'assorbimento dei prodotti mercato; creazione di nuovi laboratori ove necessario;

— assicurazione di commesse a detti laboratori da parte delle Regioni, degli Enti locali, delle Amministrazioni ed Enti pubblici, secondo le modalità e con i limiti da determinarsi in sede locale;

— azione di sensibilizzazione delle Regioni e degli Enti locali nei riguardi dei privati (industria, artigianato, terziario) per assicurare ugualmente commesse ai laboratori degli istituti;

– inserimento della produzione dei laboratori nei normali canali di commercializzazione con il sostegno tecnico-informativo delle Regioni;

– sviluppo del lavoro esterno attraverso il coinvolgimento, su impulso delle Regioni e degli Enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

– agevolazioni alle assunzioni all'esterno soprattutto attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, l'istituzione di borse-lavoro e di contratti formazione-lavoro con sbocchi predeterminati, ad opera delle Regioni e degli Enti locali;

– sviluppo dell'accesso a lavori socialmente utili, anche attraverso modifiche legislative, quali la rimozione del divieto d'assunzione di condannati da parte degli Enti locali (previsto dall'attuale testo unico della legge comunale a provinciale) e degli altri ostacoli esistenti (es.: patenti, divieti e obblighi vari).

6. – Gli interventi proposti si caratterizzano per una valenza complessiva e generale applicabile alla quasi totalità dei soggetti immessi nel circuito penale (sia sottoposti a misure detentive che alternative); nondimeno occorre specificare alcune situazioni particolari quali quelle dei giovani adulti e, soprattutto, dei minori degli anni 18.

Se per i giovani adulti occorre una considerazione attenta delle singole situazioni e la massima estensione possibile delle opportunità offerte dalle attività di formazione e occupazionali specie all'esterno delle istituzioni penitenziarie, per i minori appare evidente un complesso di esigenze che richiede l'applicazione degli interventi ipotizzati ad un livello qualitativo costantemente elevato, al grado massimo di inserimento esterno.

La necessità di siffatta metodologia d'intervento è determinata dall'insieme di quelle ben note attuazioni che caratterizzano e specificano la condizione minorile in ambito penale, tra cui:

– il trattarsi di personalità non ancora formate, in evoluzione;

– il conseguente accentuarsi dei temi della prevenzione e degli interventi a carattere educativo:

– la specificità della legislazione vigente che limita al massimo le occasioni e i periodi di detenzione e privilegia la permanenza in libertà.

Per i minori si pone quindi tutta una serie di esigenze specifiche, tra le quali, a puro titolo esemplificativo, si indicano:

1) l'inserimento della formazione professionale in un contesto di «educazione» allo studio e al lavoro;

2) la necessità di un preliminare recupero scolastico nei casi di analfabetismo;

3) la centralità della formazione professionale, intesa in senso ampio, rispetto al lavoro;

4) la netta preferenza per l'accesso a una formazione e a un lavoro all'esterno;

5) l'adozione, negli istituti, di moduli di formazione professionale prolungabili all'esterno;

6) lo sviluppo di borse per formazione-lavoro;

7) l'inserimento degli interventi in piani locali per i giovani.

7. - La natura stessa degli interventi previsti, caratterizzata dalla molteplicità di sedi attive nel settore e dalla diversità di ruoli, cultura e prassi, impone quale condizione preliminare e imprescindibile un coordinamento organico tra gli attori di qualsiasi programma di formazione e d'occupazione identificandone chiaramente i referenti e le sedi.

A sua volta, la programmazione degli interventi ha come presupposti l'informazione permanente reciproca, l'aggiornamento costante degli operatori e la reciproca integrazione dei livelli istituzionali.

Si sottolinea come l'insieme delle attività previste presenti valenze utili sia alla promozione della formazione professionale e del collocamento al lavoro, sia al più generale sviluppo degli interventi di prevenzione e di trattamento.

Per realizzare tali orientamenti appare necessario:

- il coordinamento di tutti gli interventi suesposti in progetti, precisi, inseriti in programmi pluriennali, previsti dalle normative regionali; tali progetti si traducono in piani operativi locali annuali e pluriennali, concordati tra le Direzioni e le Amministrazioni locali;

- il coordinamento, la semplificazione e l'unificazione delle varie Commissioni regionali esistenti, collocandole nella Regione, l'istituzione più idonea ad assicurare i vari apporti delle forze sociali e a coordinare la produzione con il mercato all'esterno;

- il coordinamento con le «Commissioni circoscrizionali per l'impiego» di cui agli artt. 1 e 19 della legge 26 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

- lo snellimento delle norme e delle prassi operative degli istituti per facilitare l'accesso degli operatori del territorio e la realizzazione complessiva dei programmi suddetti;

- il coordinamento tra servizi sociali penitenziari e servizi sociali territoriali, da realizzare attraverso protocolli adeguati ai singoli assetti istituzionali e operativi propri di ciascuna realtà lo-

cale (divisione delle competenze socioassistenziali tra i Comuni e le UU.SS.LL., prescrizioni di leggi e piani socioassistenziali regionali ecc.) e finalizzati ai soggetti dimessi dagli istituti, e/o sottoposti a misure alternative in ambiente libero e/o bisognosi di interventi di socializzazione mirati (minori e giovani adulti) oppure comunque ai vari momenti del ciclo penitenziario (collaborazione nel corso dei permessi o altro);

– lo sviluppo di momenti di confronto, di studio e d'aggiornamento in comune tra operatori penitenziari e operatori del territorio sui temi del mercato del lavoro locale, delle tecnologie, della commercializzazione, delle modalità di collaborazione;

– la promozione delle iniziative più opportune per una corretta informazione sulle rispettive competenze e sulle concrete modalità d'intervento da parte degli operatori del territorio e dell'Amministrazione Penitenziaria;

– la verifica e la valutazione periodiche (semestrali e annuali) dei piani regionali e locali da realizzarsi da parte delle stesse autorità che le gestiscono e anche dalle competenti Commissioni regionali. La Commissione Consultiva nazionale esprime periodicamente la propria valutazione sull'insieme dei piani regionali e locali.

SOMMARIO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE PROPOSTE:

1) *a livello nazionale:*

a) aumento degli organici del personale degli II.PP. per consentire un migliore svolgimento delle attività programmate;

b) aumento degli stanziamenti sui capitoli di bilancio della D.G. II.PP. connessi alla formazione e al lavoro;

c) creazione di incentivi per l'avviamento dell'attività, per il sostegno alla produttività, l'accesso al credito e la fiscalizzazione degli oneri sociali;

d) modifica dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario, per renderlo più adeguato ai bisogni e alle esigenze manifestatesi;

e) eliminazione dei divieti che ostacolano il lavoro esterno (fruizione della patente automobilistica, assunzione presso gli Enti locali ecc.).

2) *a livello regionale e/o provinciale:*

a) inserimento delle problematiche penitenziarie nella legislazione per la formazione professionale e per il collocamento al lavoro;

b) creazione di incentivi per il lavoro all'esterno, per borse di formazione-lavoro, di servizio e di solidarietà sociale; per la commercializzazione dei prodotti;

c) regolamentazione dell'affidamento di commesse ai laboratori attivi negli istituti penali;

d) inserimento degli interventi in favore dei minori e dei minori e dei giovani adulti nei programmi generali per i giovani;

e) creazione di sedi istituzionali (commissioni regionali) per il coordinamento delle attività, la definizione di programmi regionali e locali e di progetti-obiettivo;

f) istituzione di iniziative permanenti di aggiornamento in comue degli operatori penitenziari e degli enti locali.

Partecipanti ai lavori del Gruppo Tecnico

Per il Ministero di Grazia e Giustizia, D.G. II.PP.:

dr. Benito Battigaglia (Ufficio VII - Sanità);
dr.ssa Enza Bonifacio (Ufficio VI - lavoro);
dr.ssa Raffaella Durano (Ufficio V - trattamento);
dr. Paolo Falco (Ufficio VIII - Edilizia);
dr. Raffaele Occulto (Ufficio Giustizia Minorile);
dr.ssa Anna Sabbatini (Ufficio V - Servizio Sociale);
dr. Giovanni Vaccaro (Ufficio IX - Contratti).

Per le Regioni:

dr. Pasquale Lonzi (Abruzzo);
dr. Rocco Libutti (Basilicata);
dr.ssa Lidia Pignatelli (Calabria);
avv. Walter Antonini (Campania);
dr.ssa Rossana Rubino (Campania);
dr.ssa Anna Fiorentini (Emilia Romagna);
dr.ssa Irene Savelli (Emilia Romagna);
dr. Sergio Zammarchi (Friuli-Venezia Giulia);
dr.ssa Margherita Donnarumma (Friuli-Venezia Giulia);
dr.ssa Maria Pia Rizzoli (Lazio);
dr. Francesco Gatti (Lazio);
dr.ssa Alba Milza (Liguria);
dr. Deni Tonutti (Lombardia);
dr. Giuseppe Nelita (Lombardia);
dr.ssa Maria Pia Grossi (Marche);
dr.ssa Fausta Socci (Molise);
dr.ssa Chiara Veglia (Piemonte);
dr.ssa Caterina Corte (Sardegna);

dr. Guglielmo Crescimanno (Sicilia);
dr. Eda Bongi (Toscana);
dr.ssa Vanna Bechelli (Toscana);
dr.ssa Vanda Trottni (Umbria);

Per le Provincie Autonome:

dr. Renzo Dalla Torre (Bolzano);
dr. Eugenio Mantovani (Trento);
dr.ssa Rosanna Giordani (Trento)

Hanno partecipato:

dr. Piero De Crescenzo (Direttore ufficio XII - D.G. II.PP.);
dr. Maurizio Fumo (Direttore Ufficio VI - D.G. II.PP.)

Segreteria Commissione:

dr. Celso Coppola
dr. Enza Bonifacio
Sig. Mario Luca Martini

Segreteria Ufficio XII:

Sig. Ada Polce
Sig. Franco Sanzari

**BOZZA DI CIRCOLARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LAVORO PENITENZIARIO**

Possibili destinatari:

Comuni.
UU.SS.LL.
Province.
Unioni Industriali.
Associazioni di categoria.
Sindacati.
Centri di Formazione Professionale.
Uffici di collocamento.

Assessorati regionali interessati:

Istruzione e formazione Professionale.
Industria e Artigianato.
Lavoro.
Ecologia.
Agricoltura e Foreste.
Assistenza.

La Commissione Consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto Ministeriale del 3 giugno 1987, ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di affrontare la problematica penitenziaria nella sua globalità.

In tale ottica, la Commissione, nella seduta del 4 luglio 1988, ha approvato il documento «Indirizzi e direttive in materia di formazione professionale e di lavoro penitenziario» (che si invia in allegato).

Per quanto si rimanga in attesa di una adeguata normativa nazionale in materia, che affronti e risolva le difficoltà oggi presenti nel settore, le Regioni hanno ritenuto di dar immediato corso a quanto previsto dal documento sopra citato.

Conseguentemente, la Regione, mentre si impegna a realizzare le proprie competenze attivando tutti i servizi e le risorse disponibili dei diversi settori dell'Amministrazione Regionale, che consentano l'integrazione lavorativa dei cittadini ristretti, chiama gli EE.LL. — Province, Comunità Montane, UU.SS.LL., Comuni — ad affrontare la problematica penitenziaria di propria competenza, elaborando ed attuando progetti integrati di intervento nell'area dell'avviamento al lavoro dei detenuti e della relativa formazione professionale, d'intesa con gli istituti e Servizi penitenziari di riferimento. Al riguardo, si sottolinea anche l'opportunità di un collegamento costante con la Magistratura di Sorveglianza territorialmente competente.

Per tali progetti, si sottolinea la necessità del coinvolgimento delle forze produttive locali (industria, artigianato, cooperazione), della solidarietà sociale e del volontariato.

L'Amministrazione regionale, per i propri interventi nel settore, assumerà come referente l'Ente Locale (competente) e svilupperà la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di supporto in modo mirato.

Per intanto, al fine di fornire orientamenti operativi ai destinatari della presente circolare, si ritiene di dover qui richiamare alcuni aspetti che sono essenziali per un intervento efficace e significativo nel settore.

1) Si dovrà innanzitutto garantire un collegamento strutturale tra formazione professionale ed avviamento al lavoro, tenendo conto delle caratteristiche proprie del mercato del lavoro in sede locale. Costituisce premessa a tale raccordo il collegamento tra alfabetizzazione, istruzione e formazione professionali.

2) Si dovrà poi procedere, attraverso i servizi per l'occupazione esistenti in sede regionale e locale, e d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria di riferimento, all'analisi delle condizioni e delle

opportunità che la singola Amministrazione penitenziaria è in grado di garantire.

3) Si ricorda inoltre che l'azione nel settore prevede la necessità di attivare i servizi e le relative risorse afferenti all'avvio delle attività, al sostegno alla produttività ed all'accesso al credito.

4) Si raccomanda che, da parte degli Enti Locali, siano previste — a favore dei laboratori penitenziari o delle aziende o realtà produttive che prevedano al loro interno cittadini ristretti — quota parte delle proprie commesse, secondo criteri e priorità da definirsi in sede locale. In tale ambito anche la Regione si impegna, secondo modalità che saranno opportunamente definite, a garantire proprio commesse.

5) Si sottolinea, infine, l'importanza che rivestono, per un'azione incisiva nel settore, la promozione e la realizzazione di attività socialmente utili, nelle quali può essere impiegata la forza lavoro dei cittadini ristretti.

Si cita, a titolo puramente esemplificativo, la serie di iniziative collegate alla cura ed al ripristino dell'ambiente e del territorio.

6) Si sottolinea, da ultimo, nell'area minorile, l'esigenza di privilegiare il momento formativo nella prospettiva educativa rispetto ad ogni altra considerazione attinente alla formazione professionale ed al lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare una azione incisiva nel settore, eminentemente sul territorio.

CIRCOLARE n. 3262/5712 del 27 aprile 1989.

OGGETTO: Servizio sanitario per il personale del Corpo degli agenti di custodia. Istruzioni per la procedura delle pratiche sanitarie.

Al fine di uniformare talune procedure e rendere più solleciti ed aderenti alla regolamentazione vigente i provvedimenti amministrativi conseguenti a decisioni adottate dal servizio sanitario per il personale del Corpo degli agenti di custodia, si impartiscono le seguenti istruzioni:

1. LICENZA STRAORDINARIA DI CONVALESCENZA E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

È attribuita, fino al limite di 30 giorni, su proposta del Sanitario dell'Istituto, per l'infermità che, clinicamente guarita, richiede un periodo più o meno lungo di cure mediche, fisiche e riabilitative.

I periodi di degenza per malattia in fase acuta, per cui sia necessario riposo medico presso il proprio domicilio o presso l'infermeria dell'Istituto, non sono computati come licenza di convalescenza bensì come «riposo medico» (cfrs. D.M. 18.11.1981 e D.M. 25.4.1982).

L'interruzione della licenza ordinaria per malattia non può conseguire automaticamente dalla denuncia dell'infermità, ma deve essere convalidata dall'Amministrazione con l'emanazione di un formale provvedimento di concessione di licenza straordinaria di convalescenza o di collocamento in aspettativa; pertanto, nel caso di denuncia di malattia durante la licenza ordinaria, l'Autorità da cui il militare dipende è tenuta a promuovere tempestivi accertamenti al fine dell'emissione dei citati provvedimenti, avvalendosi dei competenti organi sanitari (Sanitario dell'Amministrazione o Commissione medica ospedaliera - cfr. art. 56 del vigente Regolamento per il Corpo).

Il Direttore dell'Istituto attribuisce la licenza straordinaria di convalescenza per periodi fino a 15 giorni (rinnovabili), in base alla certificazione sanitaria desunta dal registro Mod. 99 agenti, sul quale dovranno essere assunte le diverse certificazioni mediche ed ospedaliere con l'approvazione o la eventuale modifica da parte del Sanitario.

Per i periodi di assenza per riposo medico o per licenza straordinaria di convalescenza inferiore a 15 gg. non è necessaria alcuna comunicazione al Ministero.

Qualora l'assenza dal servizio per malattia o convalescenza si protragga comunque oltre il limite di 30 giorni, il militare sarà avviato alla Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) presso l'Ospedale Militare competente.

In caso di intrasportabilità del militare sarà richiesta, alla stessa C.M.O., la visita diretta domiciliare.

La conversione in licenza straordinaria di convalescenza, del periodo di inidoneità temporanea al servizio d'istituto, riconosciuta dalla C.M.O. o dal Sanitario dell'Amministrazione in misura superiore a 15 giorni, è sancita con provvedimento del Ministero.

Nel caso di periodi di temporanea inidoneità al servizio riconosciuti dalla competente C.M.O., assieme alla richiesta di concessione di ulteriore licenza straordinaria di convalescenza, saranno comunicati eventuali periodi già trascorsi dal militare in tale posizione durante l'ultimo quinquennio.

Per quanto attiene alla durata della licenza di convalescenza delle guardie ausiliarie e alla sua computabilità ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, si rimanda alle direttive tecniche diramate con lettera circolare prot. n. 323437/142 dell'11 novembre 1988.

1.1. *Trattamento Economico*

a) Assegni a carattere fisso o continuativo.

Durante la licenza di convalescenza o l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, il trattamento economico è determinato dagli artt. 26 e 27 della legge 5.5.1976, n. 187 e dall'art. 7 della legge 15.2.1953, n. 77.

Al personale militare in servizio permanente o continuativo, assente dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, è concessa, per i primi due mesi, una licenza straordinaria di convalescenza, con corresponsione delle competenze nelle seguenti misure:

- 1° mese - interi assegni a carattere fisso o continuativo;
- 2° mese - riduzione a 4/5.

Il personale nella predetta posizione di stato ha facoltà di richiedere, con apposita domanda da presentarsi prima del collocamento in aspettativa, la conversione del secondo mese di convalescenza in licenza ordinaria dell'anno in corso o di quello successivo, ovvero il collocamento in aspettativa dopo il primo mese di licenza di convalescenza, ciò al fine di non incorrere nella riduzione di 1/5 degli assegni corrisposti nel secondo mese di convalescenza.

Durante il periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:

- primi 12 mesi: interi assegni;
- successivi 6 mesi: riduzione degli assegni alla metà (fermo restando l'eventuale diritto alla quota intera di aggiunta di famiglia);
- ulteriore periodo: nessun assegno (salvo la quota intera di aggiunta di famiglia).

Agli effetti del trattamento economico, due periodi di aspettativa si sommano, qualora non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Al personale militare in ferma o rafferma assente dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio è concessa una licenza straordinaria di convalescenza fino ad un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio, con corresponsione del seguente trattamento economico:

- 1° mese - interi assegni;
- 2° mese - riduzione a 4/5;
- ulteriore periodo - riduzione a 3/5.

Qualora il medesimo personale abbia almeno 6 anni di servizio, la corresponsione dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso o continuativo sarà operata:

- per i primi 6 mesi: nella misura intera;
- per l'ulteriore periodo: con riduzione a 3/5.

b) Supplemento giornaliero di indennità di istituto. (Legge 28.4.1975, n. 135 - D.P.R. 10.4.1987, n. 150).

Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, nella misura di L. 1.700, sarà corrisposto al personale, per tutte le giornate di assenza dal servizio, dovute ad infermità od a infortunio dipendente da causa di servizio (dipendenza accertata dalla C.M.O.), in misura corrispondente al numero dei giorni nei quali il militare avrebbe goduto del supplemento, osservando nel mese i normali turni di servizio, pertanto la suddetta indennità sarà attribuita durante:

- le licenze straordinarie di convalescenza anche se sanzionate successivamente dal sanitario dell'istituto;
- le aspettative per infermità;
- le cure balneo-termali;
- le cure idropiniche, inalatorie e complementari.

2. RICOVERI OSPEDALIERI - AUTORIZZAZIONI E RATIFICHE DI SPESA

Gli allievi agenti effettivi e le guardie ausiliarie in servizio di leva che necessitano di ricovero ospedaliero devono essere avviati presso l'Ospedale militare.

I suddetti militari, nei casi in cui non è possibile l'avvio in Ospedale Militare con gli ordinari mezzi di trasporto e nei casi d'urgenza, devono essere ricoverati in ospedale civile; tale ricovero deve essere ratificato dal competente Ispettore distrettuale affinché l'Amministrazione possa tener conto del conseguente impegno di spesa.

Le ratifiche di spesa per rette di degenza presso gli Ospedali Militari, per eventuali spese di trasporto o di diagnostica strumentale, devono essere richieste al competente Ispettore distrettuale.

Anologamente a quanto disposto per le missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio, non è più necessario richiedere la ratifica del rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta, per l'invio presso la C.M.O., per il ricovero ospedaliero e per la licenza di convalescenza fruita fuori della ordinaria sede di servizio (art. 179 - punti nn. 8 e 9 del Regolamento per il Corpo).

Per gli accertamenti medico-legali eseguiti a domanda dell'interessato, tendente ad ottenere la concessione dell'aspettativa o il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, qualora la visita abbia dato esito sfavorevole al militare, a questi non compete alcun trattamento economico.

Non compete, altresì, alcun trattamento economico per gli accertamenti presso gli ospedali militari ai fini dell'ammissione alle cure termali.

Il ricovero ospedaliero avvenuto durante l'aspettativa per infermità non interrompe il decorso dell'aspettativa stessa.

3. ASSISTENZA FARMACEUTICA

Per l'assistenza farmaceutica al personale militare in servizio di leva e per le generali necessità di pronto soccorso potrà essere inoltrata richiesta alle farmacie degli Ospedali militari di cessione a pagamento dei medicinali e del materiale di medicazione, compresi nel nomenclatore tariffario allegato alla circolare n. 0610 del Ministero della Difesa Esercito, Direzione Generale della Sanità Militare.

Per la relativa spesa sarà chiesta autorizzazione al competente Ispettore Distrettuale.

4. AUTORIZZAZIONI ALLA FORNITURA DI PROTESI E DI MATERIALE SANITARIO, SPESE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, PER CURE FISICHE E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Per le necessità relative al personale affetto da ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, le Direzioni richiederanno le autorizzazioni al competente Ispettore Distrettuale, che applicherà le norme di cui al D.P.C.M. del 3.7.1965 (artt. 5, 8, 9, 10, 14).

In merito a tale materia si forniscono i seguenti chiarimenti:

— il personale militare affetto da infermità dipendenti da causa di servizio, che non comportino invalidità ascrivibili ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B della legge 313/1968 e, pertanto, non fruente di esenzione dal ticket e della concessione gratuita di prestazioni protesiche ed ortopediche in base alle norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale, può chiedere all'Amministrazione il rimborso della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla legge 1116/1962 e al D.P.C.M. 3.7.1965, come spesa eccedente quella assunta dall'Ente assistenziale;

— analogamente, il personale militare non fruente di concessione gratuita di prestazioni protesiche e ortopediche, in quanto l'infermità dipendente da causa di servizio non comporta un'ascrivibilità dalla prima alla quinta categoria, può chiedere all'Amministrazione il rimborso delle spese sostenute.

In entrambi i casi precedenti, l'interessato dovrà produrre idonea certificazione della competente U.S.L., dalla quale risulti che non ha diritto all'esenzione dal ticket o alla concessione gratuita

di prestazioni protesiche od ortopediche, sulla base delle norme regolanti il S.S.N.

L'Amministrazione non potrà dare corso al rimborso delle spese sostenute dal personale per l'acquisto di panciere, di spalliere e di simili materiali elastici (non aventi il carattere di «presidi contenitivi» di organi endocavitari), nella considerazione che il suddetto materiale non figura né nel D.P.C.M. 3.7.1965, né nel Decreto del Ministero della Sanità del 2.3.1984 e né nell'apposito nomenclatore tariffario.

Il competente Ispettore Distrettuale valuterà discrezionalmente l'accoglimento di quelle istanze che risulteranno opportunamente corredate con documentazione sanitaria dalla quale risulti inequivocabilmente che l'applicazione del materiale elastico è assolutamente indispensabile per la cura dell'infermità.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, si forniscono in particolare le direttive inerenti alle procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione alla fornitura di protesi che comporti spese non a carico delle Unità Sanitarie Locali ed il relativo rimborso delle spese sostenute:

a) le domande di autorizzazione, da parte degli interessati, devono essere indirizzate e presentate alla Direzione di appartenenza;

b) le Direzioni di appartenenza instruiranno le pratiche correlandole dei seguenti documenti:

1) copia del processo verbale della Commissione Medica che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità;

2) dichiarazione attestante la posizione di servizio del richiedente;

3) dichiarazione dell'interessato, controfirmata dal Direttore dell'Istituto, in cui venga specificata l'entità di eventuali contributi in precedenza concessi dall'Amministrazione per forniture di protesi analoghe;

4) due preventivi di spesa rilasciati da specialisti di fiducia dell'interessato o da ditte specializzate, a seconda del tipo di protesi;

5) relazione di visita medica redatta dall'Ufficiale medico specialista dell'Ospedale Militare o dal Sanitario dell'Istituto, nella quale sia chiaramente specificato:

– l'infermità per cui viene richiesta la protesi;

– le attuali condizioni dell'apparato per il quale la protesi è necessaria ed in conseguenza, la necessità o meno di essa, specificando la funzionalità dell'organo o dell'apparato compromesso;

– il tipo ed il materiale con cui tale protesi potrà essere costruita, scegliendo quella protesi che risulterà più economica per l'Amministrazione;

– la possibilità che la protesi possa essere costruita presso Ente Sanitario Militare.

c) le pratiche, così istruite dovranno essere inviate direttamente all'Ispettore Distrettuale.

Ottenuta l'autorizzazione, l'interessato potrà procedere all'acquisto della protesi e successivamente potrà avanzare all'Ispettore Distrettuale, tramite la Direzione di appartenenza, domanda intesa ad ottenere, nei limiti delle norme vigenti, il rimborso della maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo eventualmente concesso dall'Unità Sanitaria Locale.

La domanda, corredata di idonea documentazione attestante l'ammontare del contributo suddetto e della dichiarazione di saldo dello specialista o della ditta che ha eseguito la fornitura della protesi, sarà trasmessa direttamente all'Ispettore Distrettuale.

5. CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE, CLIMATICHE ELIOTERAPICHE E PSAMMOTERAPICHE (SABBIATURE)

In merito si ritiene opportuno chiarire preliminarmente che non è possibile limitare la concessione al personale militare della licenza straordinaria per cure, ciò per le considerazioni che seguono:

1) la prescrizione delle cure balneo-termali, inalatorie o complementari è formulata da un'Autorità sanitaria, che ne attesta la necessità terapeutica o riabilitativa;

2) le ferite, le lesioni o le infermità che richiedono tali tipi di terapia sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio e quindi l'Amministrazione ha il dovere di limitare le eventuali conseguenze sulla integrità fisica, essendo tenuta a tutelare la salute del dipendente;

3) con D.L. 12.8.1983, n. 463, successivamente convertito in legge 11.11.1983, n. 638, è stato sancito il diritto alla concessione di un periodo di congedo o di licenza straordinaria per prestazioni idrotermali di 15 giorni all'anno, periodo dal quale deve intercorrere un intervallo di 15 giorni rispetto al godimento delle ferie annuali.

Qualora esigenze di servizio non consentano l'assenza contemporanea di più militari, la Direzione scaglionerà le concessioni di licenza in più turni, senza peraltro pregiudicare la fruizione delle terapie nel corso dell'anno.

Ciò premesso, il personale del Corpo in attività di servizio e in congedo che abbia bisogno di cure balneo-termali può, entro il 31 agosto di ogni anno precedente a quello in cui l'interessato intende fruire delle cure stesse, inoltrare domanda (su apposito modello della Direzione Generale di Sanità Militare), alla Direzione da cui è amministrato, per l'ammissione agli Stabilimenti militari o convenzionati con il Ministero della Difesa (cfrs. circolare n. 2530/B della Direzione Generale Sanità Militare, del 24.7.1983).

La Direzione, constatato il diritto degli interessati all'ammissione alle cure, compilerà il foglio di proposta su modello CBT/IDR, inviandolo alla competente Commissione medica ospedaliera, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i militari intendono fruire delle cure.

Inoltre, le Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora esprimano giudizio di «CURA CONTROINDICATA» oppure «CURA NON NECESSARIA», restituiranno le domande stesse alla Direzione che le ha istruite per la sollecita comunicazione agli interessati.

Per le domande accolte il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare assegnerà il turno di cura che, a comunicazione avvenuta, non potrà essere variato.

Eccezionalmente, per emergenti esigenze di servizio o per comprovati gravi motivi familiari degli interessati, gli Enti da cui dipendono potranno, documentando l'impedimento, avanzare richiesta di cambio del turno alla Direzione Generale della Sanità Militare e, per conoscenza, allo Stabilimento balneotermale militare al quale l'interessato era stato assegnato; per gli stabilimenti civili la comunicazione, per conoscenza, sarà fatta all'Ospedale militare competente nonché allo stabilimento balneo-termale civile interessato.

Detta richiesta sarà presa in esame solo se perverrà alla Direzione Generale della Sanità Militare non oltre il decimo giorno precedente l'inizio del turno assegnato e conterrà l'indicazione del turno, della località, dell'albergo e dello stabilimento già assegnato.

In tali casi la nuova assegnazione, che non è comunque garantita, sarà effettuata per i turni e per le località eventualmente disponibili.

Il periodo in cui vengono effettuate le cure balneo-termali è considerato ricovero in ospedale militare e pertanto non è necessaria la concessione di licenza straordinaria.

I documenti per la partecipazione sono:

- foglio di viaggio;
- foglio di proposta completo di autorizzazione;
- impegnativa della Unità Sanitaria Locale competente, da prodursi a cura dell'interessato;
- biglietti di entrata in ospedale (per gli stabilimenti militari).

Il personale che invece abbisogni solamente di cure idropiniche e/o inalatorie, dovrà avanzare domanda al competente Ispettore Distrettuale (corredata dalla certificazione del Sanitario dell'Istituto o del servizio specialistico della U.S.L. attestante la necessità terapeutica e riabilitativa di tali cure) per la concessione della licenza straordinaria.

Il beneficio del rimborso delle spese di cura, degenza o soggiorno per cure termali, inalatorie etc., è esteso anche al personale in quiescenza affetto da ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, previa certificazione da parte dello specialista della competente U.S.L. che ne attesti l'effettiva esigenza terapeutica e riabilitativa.

A tale personale, tuttavia, non compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di trasferta, per il tempo impiegato per l'andata e ritorno in sede non potendosi configurare per esso una ordinaria sede di servizio (cfrs. parere del Consiglio di Stato n. 169 del 7.6.1982).

Ai sensi del D.L. 12.9.1983, n. 463 convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, la licenza straordinaria per cure termali, concessa al personale militare per infermità dipendenti da causa di servizio, non potrà superare i giorni 15, comprensivi del periodo occorrente per le cure e del tempo necessario per il viaggio (cfrs. D.M. 18.11.1981).

Più cure di diverso tipo dovranno, pertanto, essere effettuate nello stesso periodo, previa autorizzazione del competente Ispettore, ai fini dell'assunzione della spesa non a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La licenza straordinaria per cure deve essere fruita con un intervallo di almeno 15 giorni rispetto alla licenza ordinaria annuale; è fatto riferimento, a tal proposito, alla frazione maggiore di licenza ordinaria, escludendo brevi periodi di licenza di cui il militare eventualmente fruisca in altri momenti.

Al fine di non determinare disservizi, si potrà derogare dai predetti termini di intervallo tra licenza ordinaria e licenza straordinaria per cure solo nel caso in cui i turni di cura presso gli stabilimenti termali militari o convenzionati con il Ministero della Difesa non siano stati programmati con sufficiente anticipo.

Per il rimborso delle spese di soggiorno inerenti alle cure effettuate, per infermità dipendenti da causa di servizio, dovrà essere presentata una delle seguenti documentazioni:

- a) fattura originale quietanzata;
- b) fattura - ricevuta fiscale;
- c) ricevuta fiscale;

d) nota spese conti e dichiarazioni, con allegata la necessaria ricevuta fiscale che l'operatore economico emette in ogni caso.

La suddetta documentazione dovrà essere integrata dalle generalità e dal domicilio di chi riceve la prestazione con l'indicazione del periodo cui si riferisce e con la dichiarazione che la prestazione stessa risulti *pagata*.

È necessario, inoltre, produrre il certificato dello stabilimento termale comprovante le cure effettuate.

Il periodo di degenza o licenza per cure termali, per infermità dipendenti da causa di servizio, dà diritto al supplemento giornaliero di indennità d'istituto di cui alla legge n. 135/75 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli Ispettori Distrettuali cureranno, in occasione delle periodiche verifiche contabili, l'osservanza dei limiti dei rimborsi che comunque non dovranno essere superiori all'importo giornaliero dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio, in relazione al grado rivestito, per un massimo di giorni 12 (cfrs. art. 12 del D.P.C.M. 3.7.1965).

6. VISITE MEDICO-FISCALI

In considerazione della particolare carenza del servizio sanitario dell'Amministrazione, gli accertamenti medico-fiscali su militari ammalati presso il proprio domicilio, potranno essere richiesti all'apposito servizio della U.S.L. competente per la località dove il militare risulta ammalato; qualora la U.S.L. dichiari la propria indisponibilità ad effettuare la visita, la direzione avanzerà analoga richiesta all'Ospedale Militare competente, per la visita di controllo da parte di un Ufficiale medico.

Gli Ispettori Distrettuali concorderanno con le Regioni le modalità del servizio e le relative tariffe, notiziando questa Direzione Generale - Ufficio II - Servizio Sanitario.

7. GESTIONE FONDI

Entro il 15 ottobre, il personale militare che intenda fruire di cure termali o della fornitura di protesi o di altro materiale sanitario, con spesa a carico dell'Amministrazione, dovrà inoltrare richiesta alla Direzione dell'istituto da cui dipende amministrativamente, indicando la località, il periodo dell'anno in cui si intenderanno praticare le suddette cure, le infermità a cui tali cure o protesi si riferiscono e le altre eventuali infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Le Direzioni, in base alle richieste ricevute, compileranno appositi prospetti riepilogativi, dai quali dovrà risultare la presunta spesa, e li inoltreranno a questa Direzione Generale - Ufficio II per il tramite dell'Ispettore Distrettuale che li correderà di visto di approvazione o delle eventuali osservazioni.

Si chiarisce che tutte le autorizzazioni e le ratifiche di spesa rilasciate dall'Amministrazione Centrale o dal competente Ispettore Distrettuale non ineriscono alla regolarità contabile della documentazione del titolo di spesa, il cui controllo in ogni caso compete al funzionario preposto all'ammissione a pagamento del titolo stesso.

8. RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PRIVILEGIATO. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE. (Legge 11.3.1926, n. 416 e R.D. 15.4.1928, n. 1024 - D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 - Legge 20.11.1987, n. 472)

Il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di lesioni, ferite o infermità ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza piena (cioè precisa e sicura) della natura e della gravità della malattia, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sulla integrità fisica.

Ai soli fini del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria, per il personale in congedo, il termine per richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è di 5 anni dall'avvenuta cessazione dal servizio.

Per il personale deceduto durante il servizio per fatto traumatico, l'istruttoria è avviata d'ufficio; negli altri casi a domanda degli aventi diritto nel termine di sei mesi dalla data del decesso, ovvero di 5 anni ai soli fini della pensione privilegiata ordinaria.

La Direzione dell'istituto, all'atto della presentazione della domanda, deve apporre in calce alla stessa la dichiarazione di assunzione al protocollo indicando la data ed il numero progressivo di registrazione. La domanda dovrà essere trasmessa al competente ufficio ministeriale per l'autorizzazione all'istruttoria. Ottenuta la predetta autorizzazione, la Direzione farà quindi sottoporre l'interessato a visita da parte del Sanitario dell'Istituto che ne certificherà le condizioni ed esprimerà il proprio parere sulla dipendenza della infermità da causa di servizio.

La Direzione provvederà d'ufficio a raccogliere tutte le prove, gli atti ed i documenti utili a stabilire se la infermità sofferta debba ritenersi contratta in servizio e a causa di questo, rivolgendosi, per le successive informazioni e notizie di riscontro (acquisendo, quindi, tutti gli atti e certificazioni sanitarie comunque esistenti), anche alle Direzioni degli Istituti Penitenziari presso i quali il militare abbia prestato, eventualmente, servizio in precedenza.

I documenti di cui sopra saranno raccolti in un fascicolo istruttorio che andrà redatto in tre esemplari, di cui due saranno inviati, corredati della relazione del Direttore dell'Istituto, alla competente Commissione medica ospedaliera.

Il terzo esemplare del fascicolo istruttorio sarà trattenuto agli atti della Direzione.

Il «fascicolo istruttorio» dovrà comprendere perciò:

a) domanda dell'interessato con l'annotazione di assunzione a protocollo;

b) copia del foglio matricolare aggiornato (mod. 11);

c) documenti sanitari (cartelle cliniche, estratto del mod. 43, esami specialistici o dichiarazione di autopsia); elenco di tutte le infermità, ferite o lesioni, sofferte dall'interessato, dal momento della sua assunzione in servizio fino alla data della presentazione della domanda. Tale elenco sarà completato con l'indicazione delle singole causali morbose e della durata delle rispettive assenze dal servizio per aspettativa, licenze e periodi di riposo comunque concessi per motivi di salute;

d) rapporti di servizio delle Direzioni degli istituti dove il militare ha prestato servizio;

e) relazione medica del Sanitario dell'istituto;

f) in caso di morte, certificato necroscopico da cui risulti la malattia che ha causato il decesso.

Il parere motivato del Direttore o del Capo Ufficio ed il parere tecnico del Sanitario incaricato del servizio presso il reparto o l'ufficio dovranno essere espressi oltre che sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità al servizio dell'interessato e sulla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità, anche sulla tempestività o meno della domanda rispetto al termine di 6 mesi dalla avvenuta conoscenza dell'infermità.

Come previsto, la C.M.O. procederà anzitutto alla visita dell'interessato e, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria, redigerà il processo verbale modello «A» con il quale esprimerà il proprio giudizio sulla dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio e sulla tempestività della relativa domanda.

Se il giudizio è stato espresso all'unanimità e in concordanza con il parere della Direzione, le conclusioni del verbale devono essere partecipate all'interessato (con esclusione dei militari affetti da malattie mentali), il quale dovrà dichiarare per iscritto se le accetta o meno.

Successivamente l'Ospedale Militare trasmetterà alla Direzione interessata copia dei verbali ed uno dei due fascicoli istruttori. La Direzione, quindi, a norma dell'art. 13 R.D. 1024/1928 richiederà all'Ufficio II di questa Direzione Generale l'autorizzazione per le prescritte annotazioni matricolari.

Nel caso, invece, sussista discordanza tra i membri della Commissione o tra il parere del Comandante di Corpo (o del Direttore) e la decisione della C.M.O., la Commissione trasmetterà la documentazione alla competente Commissione Medica di 2° istanza, per le decisioni definitive, notiziando di ciò la Direzione interessata.

Analogo procedimento è adottato quando l'interessato non abbia accettato il giudizio o quando si tratti di malattie mentali.

Per il personale cessato dal servizio non è ammesso ricorso alla C.M. di 2° istanza.

Le determinazioni delle CC.MM.OO. e quelle eventuali delle Commissioni Mediche di 2° istanza, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, sono da considerarsi definitive (cfrs. art. 5-bis legge 20.11.1987, n. 472).

I predetti giudizi hanno effetto ai fini:

a) della corresponsione degli interi assegni durante l'assenza dal servizio per infermità, ovvero durante la licenza straordinaria di convalescenza o l'aspettativa;

b) del rimborso delle spese di cura;

c) della concessione della licenza straordinaria per cure termali, idropiniche, inalatorie e complementari con rimborso, a carico dell'Amministrazione, delle spese di soggiorno in località diverse dalla sede di servizio.

È fatto salvo il giudizio definitivo dell'Amministrazione, adottato su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), ai sensi dell'articolo 166 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Copia della determinazione della Commissione Medica Ospedaliera e di tutti i documenti della pratica vengono trasmessi alla competente Direzione per i provvedimenti successivi.

9. MODELLO «C» (Legge 1.3.1952, n. 157)

Per il riconoscimento della causa di servizio di lesioni traumatiche da causa violenta che, per la evidenza della circostanza del fatto, non richiede particolari indagini istruttorie, il Comando o Ufficio, dal quali il militare dipende, compila in duplice copia, nella parte di competenza, il prescritto «Mod. C», inviandolo alla Direzione dell'Ospedale militare entro 5 giorni dall'evento, anche nei casi in cui il militare sia altrove degente e sia dichiarato in-transportabile.

La dichiarazione della lesione traumatica deve specificare le circostanze di tempo e di luogo dell'evento, la diagnosi, la prognosi, le cure prestate e contenere il parere sul nesso di causalità della lesione con i fatti di servizio.

La relazione deve precisare la qualità del servizio prestato al momento dell'incidente e la generalità del militare più elevato in grado o dei civili presenti all'accaduto.

Il Direttore dello stabilimento sanitario militare emetterà il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, giudizio che dovrà essere comunicato per l'accettazione all'interessato.

Copia del modello «C» sarà trasmessa alla Direzione per i provvedimenti di competenza.

La determinazione sulla idoneità al servizio e quella sulla eventuale assegnazione a categoria di pensione sarà devoluta alla C.M.O.

In caso di non accettazione, la ordinaria procedura di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio verrà eseguita a domanda dell'interessato, da prodursi entro 6 mesi dall'evento.

10. ISTANZE DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PRIVILEGIATO (Legge 23.12.1990, n. 1094 e D.P.R. 3.5.1957, n. 686 artt. 50-60 - D.P.R. 29.12.1973, n. 1092)

Il militare affetto da menomazione dell'integrità fisica per infermità dipendenti da causa di servizio, ovvero gli aventi diritto, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di accettazione del giudizio espresso dalla C.M.O. o dalla data del decesso, l'equo indennizzo nella misura determinata in base alle voci delle Tab. A o B annesse al D.P.R. 30.12.1981, n. 834, alle quali è ascrivibile la menomazione riscontrata.

L'istanza redatta dall'interessato, contenente gli estremi di assunzione a protocollo, verrà istruita, previa autorizzazione di questo Ufficio, e corredata della seguente documentazione:

a) verbale della competente C.M.O. indicante il giudizio di dipendenza da causa di servizio e di ascrivibilità tabellare dell'infermità riscontrata (Mod. A o Mod. B), nonché l'eventuale verbale di cumulo di classifica di malattie in precedenza indennizzate con quelle denunciate;

b) copie dei certificati medici e delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri ospedalieri dalla data di arruolamento;

c) rapporti di servizio delle Direzioni degli istituti ove abbia prestato servizio;

d) eventuali copie dei verbali modello B della Commissione Medica Ospedaliera, concessivi della licenza di convalida, ovvero di eventuali altri periodi di assenza per motivi di salute debitamente documentati;

e) copia delle relazioni, a suo tempo redatte dal Direttore o dal Sanitario del Corpo, inerenti alla dipendenza da causa di servizio della infermità, nonché copia della istanza di riconoscimento, a suo tempo assunta a protocollo;

f) copia del foglio matricolare aggiornato (mod. 11);

g) domanda di visita medica tendente ad ottenere l'ascrivibilità ad una categoria delle voci di cui alle più volte citate tabelle A o B per l'infermità accertata o il cumulo di più infermità da cui sia affetto;

h) dichiarazione ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, sottoscritta dal dipendente ed autenticata dalla Direzione.

La documentazione in fotocopia deve essere:

- riprodotta integralmente in modo leggibile;
- autenticata e datata, pagina per pagina, con l'apposizione della firma del funzionario preposto, oltre al timbro lineare dell'ente e al timbro tondo.

Il tutto dovrà essere rimesso all'Ufficio II di questa Direzione Generale per le ulteriori incombenze di competenza.

Nel caso di sopravvenuto aggravamento della menomazione all'integrità fisica, il militare che abbia già ottenuto la concessione dell'equo indennizzo può presentare domanda per ottenere, per una sola volta ed entro 5 anni dalla data di comunicazione del decreto concessivo, la revisione dell'equo indennizzo stesso.

Ottenuta la prevista autorizzazione all'istruzione, la Direzione, previa dettagliata relazione sanitaria e di servizio, richiederà alla competente C.M.O. nuovi accertamenti sanitari allegando gli atti relativi alla prima concessione.

L'esito di tali accertamenti (verbale mod. B o AB) sarà trasmesso a questa Amministrazione centrale con la relativa documentazione per l'ulteriore corso della pratica.

11. SPECIALE INDENNITÀ «UNA-TANTUM» AL PERSONALE PARZIALMENTE INVALIDO (D.P.R. 25.10.1981, n. 738)

Il personale militare, giudicato dalla competente C.M.O. inabile al servizio in modo parziale per infermità dipendenti da causa di servizio, ha diritto alla concessione della speciale indennità «una-tantum» prevista dall'art. 7 del D.P.R. 25.10.1981, n. 738, che dovrà essere richiesta entro sei mesi dalla data di accettazione del giudizio di riconoscimento dell'invalidità.

L'istruzione della pratica è analoga a quella della domanda per la concessione dell'equo indennizzo.

Per quanto attiene alla utilizzazione del predetto personale, si rimanda a quanto già indicato con la circolare n. 3180/5630 del 25.6.1986.

12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

L'istruttoria della pratica relativa al trattamento pensionistico privilegiato ordinario, per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio anteriormente alla cessazione dal servizio, relativamente a coloro che vengono collocati a riposo per raggiunti limiti di età o a domanda, avviene su istanza degli interessati da presentarsi dopo la cessazione del rapporto di servizio o di impiego.

Le Direzioni ricevuta l'istanza la trasmetteranno, unitamente ai documenti richiamati al punto *sub.* 10, al su citato Ufficio II.

Nell'ipotesi di cessazione dal servizio per infermità, l'istruttoria della pratica avviene d'*ufficio* e la documentazione dovrà essere inviata, pertanto, entro i 3 mesi successivi alla data di cessazione.

Per il personale cessato del servizio per infermità che abbia solo in epoca successiva ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'istruzione della pratica per il trattamento di quiescenza privilegiato avverrà, comunque, a domanda degli interessati.

Gli atti, richiesti ad integrazione della pratica di concessione dell'equo indennizzo ovvero di quella di trattamento privilegiato, dovranno essere trasmessi distintamente, specificando nella lettera di trasmissione la pratica a cui si riferiscono.

A completamento di quanto esposto, si richiama il contenuto della circolare n. 317230/6.1 del 16.7.1987.

13. TRASMISSIONE DELLE PRATICHE SANITARIE

Tutte le pratiche di carattere sanitario di competenza dell'Ufficio II, dovranno essere sempre trasmesse per *il tramite del competente Ispettore distrettuale*, a cui compete la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni impartite.

Solo le pratiche inerenti al personale amministrato dal Centro Amministrativo «G. Altavista» e dalle Scuole Militari potranno essere direttamente trasmesse a questa Direzione Generale - Ufficio II.

Le disposizioni di cui alla presente lettera circolare devono essere ampiamente diffuse e portate a conoscenza di tutto il personale militare interessato.

Si assicurari.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

CIRCOLARE n. 3264/5714 dell'8 maggio 1988.

OGGETTO: Permesso di colloqui a conviventi.

Negli ultimi tempi sono stati posti dalle direzioni dipendenti alcuni quesiti sul significato da darsi al concetto di «conviventi».

Appare indubbio, ad un attento riesame degli artt. 35 e 37 D.P.R. 29.4.1976 che il legislatore non ha inteso attribuire relativamente ai conviventi alcuna rilevanza all'identità del sesso.

Pertanto a modifica della circolare n. 2656/5109 del 15.1.1980 si precisa che devono intendersi «conviventi» le persone che coabitavano col detenuto prima della carcerazione e per le quali esista la documentazione di rito.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3266/5716 del 29 maggio 1989.

OGGETTO: Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e dagli internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o ai conviventi. Anno 1989.

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del sesto comma dell'art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, si dispone che, a decorrere dalla data odierna e in considerazione dell'aumento del costo della vita nel frattempo intervenuto, i limiti massimi di importo delle somme in oggetto specificate, a modifica della precedente circolare n. 3184/3634 *bis* del 26 agosto 1986, vengano elevati nel modo che segue:

- a) per gli acquisti e la corrispondenza.
 - misura mensile L. 560.000.
 - misura settimanale L. 140.000.
- b) per gli invii ai familiari ed ai conviventi.
 - misura mensile L. 250.000.

Per quanto concerne i limiti di spesa di cui alla lettera a), si precisa che i medesimi riguardano tutti gli acquisti in genere nonché la corrispondenza (epistolare, telegrafica e telefonica), e non soltanto le spese per l'acquisto di generi ed oggetti in vendita presso lo spaccio dell'istituto.

Tenuto altresì conto delle particolari esigenze delle detenute madri ristrette con i propri figli nelle apposite sezioni degli istituti di prevenzione e pena, si dispone inoltre che i limiti di spesa di cui alla lettera a) vengano elevati in L. 700.000 mensili, da ripartirsi in L. 175.000 settimanali, sempreché l'ulteriore somma di L. 140.000 eccedente il limite generale di spesa di L. 560.000 risulti finalizzata ad acquisti diretti alla cura ed all'assistenza dei bambini stessi e limitatamente al periodo di permanenza dei medesimi in istituto.

In merito ai limiti massimi di importo delle somme indicate alla lettera b), si precisa inoltre che le singole direzioni degli istituti potranno comunque autorizzate l'invio di somme di importo superiore a L. 250.000, sempreché si tratti di reddito di lavoro dipendente (remunerazione, retribuzione) o di utile finanziario derivante dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, di pensioni, di indennità di malattia, di prestazioni integrative. Sempre in relazione alle somme indicate alla lettera b), si precisa altresì che l'invio delle stesse potrà essere autorizzato soltanto se a favore dei familiari o dei conviventi, intendendosi, a tal fine, per i primi, uni-

camente i genitori, i figli, il coniuge, i fratelli e le sorelle; per i secondi, la persona di sesso diverso con la quale il detenuto o l'internato conviveva more-uxorio nell'ambiente libero e con la quale mantiene tuttora rapporti affettivi.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra avendo cura di garantire che l'utilizzazione del peculio avvenga sempre in conformità delle disposizioni in vigore.

Si assicuri l'esatto adempimento.

IL MINISTRO
Giuliano Vassalli

CIRCOLARE n. 3267/5717 del 3 giugno 1989.

OGGETTO: Detenuti affetti da Sindrome da HIV.

Sempre più allarmante appare la diffusione della sindrome da HIV tra la popolazione detenuta.

Allo scopo di affrontare adeguatamente il fenomeno, questa Direzione Generale si avvale da tempo della proficua collaborazione fornita dal Ministero della Sanità attraverso la comunicazione degli aggiornamenti scientifici in materia di profilassi e terapia della sindrome in questione.

Tale Dicastero ha recentemente comunicato, con la nota che si allega in copia, gli orientamenti espressi dalla «Commissione Nazionale per l'AIDS», istituita presso il Ministero della Sanità secondo cui la condizione di AIDS conclamata (classe CDC IV: B, C1, D ed E) risulta assolutamente incompatibile con il permanere del soggetto in stato carcerario, ritenendo necessario ed indispensabile il ricovero dei detenuti affetti da tale patologia in Ospedale.

Le SS.LL., pertanto, sulla base di tale autorevole indicazione, avranno cura di richiedere sempre, alla competente Autorità Giudiziaria, il ricovero dei detenuti affetti da AIDS conclamata presso i presidi ospedalieri territorialmente competenti, ovvero, nei casi di urgenza, di disporre direttamente tale ricovero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 27.4.1976 n. 431.

Non dovrà comunque essere richiesto il trasferimento di tali detenuti presso i Centri Diagnostici Terapeutici dell'Amministrazione Penitenziaria, non adeguatamente attrezzati per affrontare tale patologia.

Ove l'Ospedale rifiuti l'accettazione del detenuto, ovvero, espletati alcuni interventi terapeutici, dimetta successivamente lo stesso ritenendo non indispensabile la prosecuzione del trattamento sanitario in regime di ricovero ospedaliero, le SS.LL. sono invitate a disporre nuovo ricovero del detenuto, ai sensi dell'art. 17 sopraci-

tato, trasmettendo alla Direzione dell'Ospedale il fonogramma-tipo che si allega e che sarà inviato, per conoscenza, alle altre autorità indicate in indirizzo.

Per i detenuti affetti da ARC (classe CDC IV A ovvero IV C2) e LAS (classe CDC III) il ricovero nei presidi ospedalieri, a giudizio della «Commissione Nazionale per l'AIDS», può non essere indispensabile.

Il ricovero esterno è però sempre necessario quando subentrino nel detenuto patologie correlate, o comunque complicanze, che non possano essere affrontate con le risorse sanitarie dell'Istituto.

La presente circolare — che fa seguito a quella n. 3127/5577 del 27.6.1985 — sarà portata a conoscenza di tutto il personale sanitario operante negli Istituti. Data la particolare rilevanza della problematica in questione si confida nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

DA DIREZIONE ISTITUTO DI PENA

DI

AT DIRETTORE DELL'OSPEDALE

DI

ET, PER CONOSCENZA,

AT PRESIDENTE U.S.L.

DI

AT PROCURA REPUBBLICA

DI

AT AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE

DI

FONO N. DEL

CON RIFERIMENTO AT PROVVEDIMENTO S.V. DI DIMISSIONI OSPEDALE RELATIVE AT DETENUTO AFFETTO AIDS CONCLAMATA, SI RIBADISCE CHE COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, COSTITUITA PRESSO MINISTERO SANITÀ, HA ESPRESSO GIUDIZIO DI INCOMPATIBILITÀ DI SOGGETTI AFFETTI AIDS CONCLAMATA CON REGIME CARCERARIO, RITENENDO NECESSARIO ET INDISPENSABILE, IN TALE CONDIZIONE PATOLOGICA, OSPEDALIZZAZIONE DEL SOGGETTO PRESSO STRUTTURE ESTERNE.

TANTO PREMESSO, INVITASI S.V. ACCERTARE RICOVERO DETENUTO, AFFETTO AIDS CONCLAMATA, COME DA CERTIFICAZIONE SANITARIA REDATTA DA DELL'ISTITUTO DI PENA, CHE VIENE INVIATO PRESSO CODESTA STRUTTURA.

IN CASO DI RIFIUTO DI RICOVERO, S.V. ASSUMERÀ RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI COMPLICANZE CONSEGUENTI PERMANENZA SOGGETTO IN STRUTTURA CARCERARIA, DI PER SÉ NON IDONEA AT GARANTIRE, NELLO SPECIFICO, ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA NÉ SUFFICIENTI CONDIZIONI DI PROTEZIONE DA AGENTI PATOGENI ESTERNI.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Allegato)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OGGETTO: Sindrome da Immunodeficienza Acquisita - Infezione da virus HIV.

In risposta alla lettera pari oggetto del 23.2.89, preso atto delle preoccupazioni espresse da codesta Direzione generale circa le dimensioni assunte dall'infezione HIV in ambito carcerario e la necessità di adottare le relative misure di prevenzione, la Commissione Nazionale AIDS, nel condividere il parere già espresso dal Consiglio Superiore di Sanità e da Organismi Internazionali, ritiene allo stato attuale non potersi effettuare qualsiasi tipo di screening obbligatorio nella popolazione detenuta, considerando tale operazione una coercizione non consentita dalla vigente normativa.

Naturalmente tale valutazione potrà essere considerata qualora intervengono nuove acquisizioni in campo scientifico, diagnostico-terapeutico e variazioni di tipo epidemiologico.

Quanto agli specifici quesiti posti dalla Direzione Generale si osserva quanto appresso:

– *Misure precauzionali per il personale civile di custodia.*

Le indicazioni di comportamento sono contenute nel documento della Commissione Nazionale AIDS relativo agli operatori sanitari, che si invierà appena possibile. Tali indicazioni, valide anche per il personale civile e di custodia, vanno applicate in tutti i casi, data l'alta concentrazione di sieropositivi nella popolazione carceraria.

– *Soggetti con sintomatologia.*

Per i pazienti che risultino affetti da AIDS conclamata (classe CDC IV: B, C1, D e E), si premette che tale condizione, a giudizio della Commissione Nazionale AIDS, è sempre incompatibile con il regime carcerario. Nel caso di necessità il ricovero dovrà avvenire in ospedali dotati di reparti di malattie infettive sotto forma di ricovero ordinario ovvero, su richiesta dei sanitari dell'Ospedale, in regime di day hospital, anche in questo caso in stato di carcerazione.

Tale ricovero può non essere indispensabile in caso di detenuto con ARC (classe IV A ovvero IV C 2) e non è di norma necessario il ricovero ordinario per i casi di LAS (classe III) e di detenuti HIV - Ab positivi asintomatici (classe II).

I soggetti sieropositivi per HIV, per i quali si ribadisce ulteriormente non essere necessarie prescrizioni di isolamento carcerario, dovranno essere sottoposti, con il loro consenso, a controlli clinici trimestrali per accertare in essi l'eventuale comparsa di segni predittivi di evoluzione, con conseguente necessità di trattamenti farmacologici specifici.

I medici penitenziari potranno ottenere, dietro richiesta formulata direttamente a questo Ministero, informazioni sull'eventuale denuncia di AIDS conclamata del detenuto, custodita presso il COA dell'Istituto Superiore di Sanità.

Si assicura, inoltre, che questo Ministero solleciterà gli Assessorati Regionali alla Sanità affinché le richieste di analisi cliniche, provenienti dagli Istituti di pena, siano evase con la massima sollecitudine.

– *Formazione e aggiornamento del personale.*

Questo Ministero manifesta la sua disponibilità a collaborare con l'Amministrazione penitenziaria nell'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale civile di custodia, sui problemi dell'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive ed in particolare dell'AIDS.

IL DIRETTORE GENERALE
(firma illeggibile)

CIRCOLARE n. 3269/5719 del 31 luglio 1989.

OGGETTO: D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, concernente «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431».

Il 22 luglio 1989 è entrato in vigore il D.P.R. indicato in oggetto, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 157 del 7 luglio 1989 e che reca le modifiche e le integrazioni al Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario in attuazione di quanto disposto dall'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Si fa presente che nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 171 del 24 luglio 1989, sono stati poi pubblicati un avviso di rettifica (pag. 21) ed una errata corrige (pagg. 22) relativi al sopracitato D.P.R.

Per il momento, si richiama la specifica attenzione delle SS.LL. su alcune delle più specifiche innovazioni apportate al Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario dal D.P.R. 18.5.1989, n. 248.

In particolare, si segnalano le nuove disposizioni dell'art. 22 del Regolamento di esecuzione, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 248/1989, per quanto riguarda la sottoposizione all'isolamento

giudiziario, l'informativa da farsi all'Autorità giudiziaria competente e le persone che possono avere contatti con il detenuto in isolamento giudiziario.

Si segnalano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 61-bis, inserito dall'art. 17 del D.P.R. n. 248/1989, per quanto concerne la documentazione e le notizie che devono corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio e per quanto concerne la motivazione del parere da parte del Direttore dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3271/5721 del 25 settembre 1989.

OGGETTO: Cartella personale ed attività trattamentali.

La piena applicazione della riforma penitenziaria è strettamente legata alla possibilità che la Magistratura di sorveglianza disponga di precise informazioni circa la sussistenza delle condizioni per la concessione di misure alternative, con particolare riferimento alle attività di osservazione e di trattamento dei condannati e degli internati.

In particolare, è necessario che vengano forniti tempestivamente i dettagliati elementi che sono necessari perché si possa concedere il beneficio ai soggetti veramente meritevoli e negarlo a coloro che non lo meritano.

Occorre perciò fornire indicazioni che siano non stereotipe o di stile, bensì ricche di elementi di fatto utili per la formazione e la motivazione del convincimento, necessarie perché il provvedimento della Magistratura di sorveglianza sia rispondente alla realtà e contenga i dati di giudizio necessari anche per l'eventuale fase di gravame.

A questi fini, si deve rammentare che la compilazione del programma di trattamento per i condannati definitivi e per gli internati deve essere effettuata nel termine stabilito dalla normativa vigente (termine che, ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, è ora di nove mesi), e non soltanto in previsione o in occasione della richiesta da parte dell'interessato, oppure della proposta da parte del Consiglio di disciplina, di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Inoltre, le relazioni comportamentali devono essere redatte dagli Educatori non soltanto sulla base di quanto viene loro riferito

dal personale di custodia (il quale, a causa del suo alternarsi nei vari servizi dell'istituto, non è talora nelle condizioni di poter fornire informazioni sufficienti), bensì sulla base della conoscenza diretta e della loro specifica professionalità.

Per i periodi di tempo trascorsi in altri istituti, le notizie sul comportamento del soggetto devono pervenire all'istituto di nuova destinazione senza ritardo e non possono limitarsi ad evidenziare l'esistenza o meno di infrazioni disciplinari.

Nella cartella personale, poi, è necessario inserire le notizie relative alle eventuali attività lavorative svolte o ai corsi di istruzione o di addestramento professionale seguiti, nonché annotare i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia di misure alternative alla detenzione.

Considerato che, in caso di condanna, il periodo di custodia cautelare viene considerato come pena detentiva scontata, è anche necessario che sia presa nota dei dati significativi per ciascun soggetto indipendentemente dalla sua posizione giuridica, in maniera che il Tribunale di Sorveglianza possa disporre di validi elementi anche quando deve pronunziarsi su una istanza o proposta di concessione di misure alternative presentate dopo breve tempo dal momento in cui l'interessato si trova nelle condizioni richieste dalla legge per ottenere il beneficio. Occorre, pertanto, provvedere alla puntuale annotazione di tutti gli elementi utili per la valutazione del comportamento di ciascun detenuto, con riferimento, ad esempio, allo svolgimento di attività lavorative, sportive, ricreative, culturali; alla frequenza della biblioteca; alla frequenza ed all'esito dei corsi di istruzione o di addestramento professionale; alla partecipazione ai riti della propria confessione religiosa; al mantenimento di rapporti con i familiari o conviventi ed all'eventuale invio ad essi di sussidi; all'accettazione o all'eventuale rifiuto delle opportunità offerte dall'Amministrazione; e così via.

Le suddette notizie potrebbero essere assunte per mezzo del personale dell'istituto che è più a contatto con i detenuti nelle varie circostanze sopra accennate (ad es. *il sottufficiale di servizio nella sezione; il preposto alle attività lavorative*) o mediante rilevazione dei dati risultanti da taluni registri (ad es. per i colloqui; per l'accesso alla biblioteca; per la frequenza di corsi scolastici, ecc.) e dovrebbero essere poi trasmesse alla Segreteria detenuti e da queste all'Ufficio matricola, per l'inserimento nella cartella personale, o se questa non esistesse per tutti i soggetti, in una sottocartella cartacea.

Allo scopo di evitare possibili inconvenienti ed affinché, nello spirito della più ampia collaborazione e mediante il regolare funzionamento dei servizi, si possano perseguire le finalità di rieduca-

zione e di reinserimento sociale stabilite dall'Ordinamento penitenziario e dal relativo Regolamento di esecuzione, si pregano i Signori Direttori degli istituti di prevenzione e di pena di voler fare in modo che la documentazione e le informazioni da inviare alla Magistratura di Sorveglianza siano precise e complete.

Per quanto riguarda l'integrazione della cartella personale in forma automatizzata, già operante, in modo che vi si possano inserire tutti i dati stabiliti dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione secondo il testo emendato dall'articolo 4 del recente D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, si provvederà in seguito a fornire ulteriori comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3272/5722 del 12 ottobre 1989.

OGGETTO: Detenuti affetti da sindrome da HIV.

Si fa seguito alla Circolare n. 3267/5717 - Prot. n. 625032/2 SPEC. GEN. del 3.6.1989 - relativa a quanto in oggetto indicato.

Si ribadisce che nei confronti dei detenuti affetti da AIDS conclamata le SS.LL. dovranno disporre ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.4.1976 n. 431 il ricovero degli stessi presso le strutture ospedaliere territorialmente competenti.

Qualora i suddetti enti rifiutino il ricovero o dimettano successivamente il detenuto, a modifica delle disposizioni precedentemente impartite, si dispone che le SS.LL. inviino alle Autorità Giudiziarie precedenti un fonogramma in cui rappresenteranno la situazione patologica del detenuto e i rischi connessi al suo permanere in Istituto in relazione al giudizio di incompatibilità espresso dalla Commissione Nazionale per la lotta all'AIDS, ed in cui comunicheranno il provvedimento di dimissioni adottato dal presidio ospedaliero pubblico.

In tale contesto le SS.LL. investiranno, dunque, della questione la competente Autorità Giudiziaria che potrà disporre il permanere del detenuto in ambito carcerario, ovvero potrà essa stessa ordinarne il ricovero nelle strutture esterne, ai sensi dell'art. 11 L. 354/75, ovvero potrà adottare quei provvedimenti di Legge che possano consentire l'allontanamento del detenuto dall'ambiente carcerario.

Si allega, ad ogni buon conto e per maggiore chiarezza, facsimile del fonogramma da trasmettere alle competenti Autorità Giudiziarie.

La presente Circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale sanitario operante negli Istituti. Data la particolare rilevanza della problematica in questione, si confida nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

DA DIREZIONE ISTITUTO DI PENA
DI
AT
DI
ET PER CONOSCENZA,
AT PRESIDENTE U.S.L.
DI
AT PRIMARIO REPARTO
MALATTIE INFETTIVE OSPEDALE
DI
FONO N. DEL

SI COMUNICA ALLA S.V. CHE IN DATA QUESTA DIREZIONE HA DISPOSTO IL RICOVERO, AI SENSI DELL'ART. 17 D.P.R. 431, PRESSO L'OSPEDALE DI DEL DETENUTO AFFETTO DA AIDS CONCLAMATA.

CIÒ IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI II.PP. ED IN CONFORMITÀ AGLI ORIENTAMENTI ESPRESI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ, CHE HA ESPRESSO GIUDIZIO DI ASSOLUTA INCOMPATIBILITÀ DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS CONCLAMATA CON IL REGIME CARCERARIO.

SI COMUNICA, ALTRESÌ, CHE IN DATA IL PRIMARIO DOTT. DELL'OSPEDALE DI HA DIMESSO IL DETENUTO, RINVIANDOLO A QUESTO ISTITUTO, CON LA SEGUENTE CERTIFICAZIONE: «.....»

TANTO PREMESSO, SI RITIENE OPPORTUNO INVESTIRE DELLA QUESTIONE LA S.V., UNICA COMPETENTE A PRENDERE LE RELATIVE DETERMINAZIONI IN MERITO.

LA S.V. VORRÀ QUINDI STABILIRE, AVVALENDOSI EVENTUALMENTE DI UN ACCERTAMENTO PERITALE, SE IL DETENUTO POSSA E DEBBA PERMANERE IN AMBIENTE CARCERARIO.

IN CASO CONTRARIO, LA S.V. VORRÀ DISPORRE, OVE LO RITENGA NECESSARIO, IL RICOVERO DEL DETENUTO AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 354/75 PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA, IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO O DI DAY HOSPITAL, PRECISANDO ALTRESÌ, IN TALE ULTIMO CASO, LE MODALITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEL RICOVERO; OVVEROSSIA VORRÀ VALUTARE LA SUSSISTENZA, NEL CASO IN ESAME, DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI CHE POSSANO LEGITTIMARE L'ADOZIONE DI QUEI PROVVEDIMENTI DI LEGGE CHE CONSENTANO L'ALLONTANAMENTO DEL DETENUTO DALL'AMBIENTE CARCERARIO.

SI RESTA IN ATTESA DI CONOSCERE LE DETERMINAZIONI DELLA S.V.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

CIRCOLARE n. 3273/5723 del 12 ottobre 1989.

OGGETTO: Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Come noto, è ormai imminente l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, delle relative norme di attuazione di coordinamento e transitorie approvate con D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvato con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nonché del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale emanato con D.M. 30 settembre 1989, n. 334, prevista per il prossimo 24 ottobre.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione delle S.S.LL. sulle più significative disposizioni, contenute negli appena ricordati provvedimenti, che modificano il vigente ordinamento penitenziario o che hanno comunque riflessi sul sistema penitenziario, fornendo nel contempo, ove necessario, le relative indicazioni operative.

COLLOQUI DELL'IMPUTATO IN CUSTODIA CAUTELARE CON IL DIFENSORE

I colloqui in questione sono stati disciplinati dall'art. 104 del nuovo codice di procedura penale.

In base a tale disposizione l'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore *fin dall'inizio dell'esecuzione della misura*.

Il diritto a colloqui immediati è stabilito altresì per la persona arrestata in flagranza di reato ovvero fermata. *In questa ipotesi, esso sorge subito dopo l'arresto o il fermo*.

Come si vede, il nuovo codice, a differenza della precedente normativa, sancisce il diritto dell'imputato al colloquio immediato con il difensore fin dall'inizio dello stato di privazione della libertà personale senza che sia necessaria per l'esercizio dello stesso alcuna specifica autorizzazione.

Se ciò costituisce la regola è, tuttavia, attribuito al magistrato il potere di disporre nel corso delle indagini preliminari, e ricorrendo specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, *con decreto motivato il differimento* dell'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore, per un tempo che comunque non può essere superiore a sette giorni.

Nell'ipotesi di arresto o di fermo il potere di differimento di cui sopra spetta al Pubblico Ministero fino al momento in cui l'arrestato o fermato è posto a disposizione del giudice.

Il fatto di porre la persona a disposizione del giudice fa comunque cessare gli effetti del differimento disposto dal pubblico Ministero, ferma restando, peraltro, la possibilità per il giudice di disporre altro differimento nei limiti temporali residui rispetto al termine massimo di sette giorni.

Nel caso in cui viene disposto il differimento in esame, copia del relativo decreto, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 delle norme di attuazione, è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita (cfr. art. 36 norme att.).

Per poter esercitare tale diritto, il difensore, la cui designazione non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, deve documentare tale qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata;

d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30 delle disposizioni di attuazione, nel caso di nomina di ufficio.

La qualità di difensore può essere documentata, infine, con altro mezzo equipollente.

In conclusione, dunque, la Direzione dell'Istituto Penitenziario *dovrà sempre consentire il colloquio* della persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare con il proprio difensore (il quale documenti tale sua qualità con le modalità sopra viste) *sin dal momento in cui detta persona ha fatto ingresso in Istituto*, a meno che l'autorità giudiziaria competente abbia disposto il differimento previsto, come sopra detto, dall'art. 104, commi 3 e 4 nuovo c.p.c.

In quest'ultimo caso la Direzione non consentirà l'effettuazione del colloquio all'uopo esibendo alla persona arrestata, fermata, sottoposta a custodia cautelare ovvero al difensore che richiedono il colloquio medesimo la copia del relativo decreto.

Ogni disposizione che in qualunque modo si dovesse risolvere in una limitazione all'esercizio del diritto in questione deve pertanto ritenersi abrogata.

CORRISPONDENZA EPISTOLARE DELL'IMPUTATO IN CUSTODIA CAUTELARE
CON IL DIFENSORE

L'art. 103 del nuovo codice di procedura penale dispone, al comma 9, che *sono vietati il sequestro ed ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni*, salvo che l'Autorità Giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Tale divieto si risolve in un limite all'applicazione delle norme che, in tema di controlli sulla corrispondenza, sono dettate dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento.

Come, infatti, espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 35 norme att., *alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le prescritte indicazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.*

Da ciò deriva che, anche nel caso in cui l'autorità competente ai sensi dell'art. 18, comma 8, O.P. abbia disposto in via generale la sottoposizione della corrispondenza di un imputato al visto di controllo, tale controllo *non può in ogni caso* essere operato sulla corrispondenza tra l'imputato stesso ed il suo difensore individuata come tale dalle prescritte indicazioni.

Poiché il citato comma 4 dell'art. 35 norme att. non ha espressamente richiamato i commi 5 e 6 dell'art. 36 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, si ritiene che gli stessi siano applicabili anche con riferimento alla corrispondenza tra l'imputato detenuto ed il suo difensore.

Peraltro, nel compimento degli atti previsti in tali disposizioni normative dovrà essere garantita nel modo più assoluto l'assenza di controllo sullo scritto.

Le indicazioni che deve recare la corrispondenza tra imputato e difensore (tanto quella diretta dall'imputato al difensore quanto quella diretta dal secondo al primo) *per essere riconoscibile come tale e pertanto assistita dalla particolare tutela stabilita dal citato art. 103 nuovo c.p.p. sono precisate dall'art. 35 delle norme di attuazione.*

In particolare, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

- a) il nome e cognome dell'imputato;
- b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
- c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni di cui sopra, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.

Come è ovvio, prima di apporre il proprio timbro o firma sulla busta chiusa il Direttore dell'istituto dovrà accertare che detta busta rechi tutte le indicazioni richieste e che l'avvocato o procuratore indicato sia effettivamente il difensore dell'imputato in relazione ad un determinato procedimento penale in corso.

Nel caso in cui, pur recando la busta indirizzata dal difensore all'imputato tutte le altre indicazioni prescritte, manchi l'autenticazione della sottoscrizione del difensore medesimo da parte del presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o di un suo delegato, la busta stessa dovrà essere inviata al presidente del consiglio dell'ordine forense medesimo perché provveda alla sua regolarizzazione.

COLLOQUI TELEFONICI DELL'IMPUTATO IN CUSTODIA CAUTELARE CON IL DIFENSORE

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del nuovo c.c.p. *non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni tra i difensori ed i loro assistiti.*

Come espressamente stabilito dal comma 5 dell'articolo 35 norme att., quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'art. 37 comma 8 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 che dispone in via generale l'ascolto ed eventualmente la registrazione della conversazione telefonica cui il detenuto o l'internato sia autorizzato.

Pertanto, ove siano autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente colloqui telefonici tra imputati detenuti e difensori, detti colloqui non potranno essere né ascoltati né registrati.

COLLOQUI TELEFONICI DELL'IMPUTATO IN CUSTODIA CAUTELARE CON I CONSULENTI TECNICI

Il comma 5 dell'art. 103 del nuovo c.p.p. prevede il divieto di intercettazione, oltre che — come appena visto — delle conversazioni o comunicazioni tra difensori e loro assistiti, anche delle con-

versazioni o comunicazioni tra questi ultimi ed i consulenti tecnici (e loro ausiliari).

L'art. 35 norme att., comma 5, peraltro, stabilisce — come visto al punto precedente — che la disposizione dell'art. 37 comma 8 del D.P.R. 431/76 che dispone in via generale l'ascolto ed eventualmente la registrazione della conversazione telefonica cui il detenuto o l'internato sia autorizzato *non si applica unicamente quando* sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto ed il suo difensore.

Ove, pertanto, fossero autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e consulenti tecnici (o loro ausiliari) dovrà essere chiesto alla Autorità Giudiziaria che ha rilasciato tale autorizzazione se tali colloqui telefonici debbano o meno essere ascoltati ed eventualmente registrati.

RICOVERI DI DETENUTI ED INTERNATI IN OSPEDALI CIVILI O IN ALTRI LUOGHI ESTERNI DI CURA

L'art. 240 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D. Legislativo 28 luglio 1989, n. 271) stabilisce quanto segue:

«1. - Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. - Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1».

Come si vede, dunque, la disposizione in esame stabilisce «ex novo» la competenza ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 11, comma 2, dell'O.P., vale a dire il provvedimento con cui viene disposto il trasferimento dei detenuti ed internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti.

Tale norma si è resa necessaria in quanto nell'art. 11, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, la competenza a provvedere era stabilita, ovviamente, con riferimento agli organi giudiziari ed alle fasi processuali previsti dal vecchio codice di procedura penale

per cui la disciplina relativa non era più utilizzabile con riferimento al nuovo processo penale.

In virtù del citato art. 240 delle norme di attuazione del c.p.p. la competenza a disporre il ricovero in esame risulta pertanto così delineata:

1) nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, vale a dire, in buona sostanza, nella fase delle indagini preliminari, provvede il giudice per le indagini preliminari (si ricorda, ad ogni buon fine, che l'esercizio dell'azione penale avviene con le richieste di rinvio a giudizio nonché di applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p. — c.d. patteggiamento — o di giudizio immediato o di decreto penale di condanna rivolte dal P.M. al Giudice per le indagini preliminari ovvero con la presentazione, ad opera del P.M., dell'imputato per il giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento ovvero con la emissione da parte del P.M. di decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore del dibattimento);

2) dopo l'esercizio dell'azione penale e prima della pronuncia della sentenza di 1° grado provvede il giudice che procede, vale a dire quello che ha la disponibilità degli atti e che sarà, a seconda della fase in cui si trova il giudizio, del rito scelto ed in base alle norme sulla competenza per materia, il giudice per le indagini preliminari, il Pretore, il Tribunale, la Corte di Assise;

3) dopo la pronuncia della sentenza di 1° grado provvede il magistrato di sorveglianza.

La disposizione in esame non si limita, peraltro, a ridisegnare la competenza a disporre il ricovero dei detenuti e degli internati, ma stabilisce altresì che anche la revoca (o la modifica) del provvedimento di ricovero deve essere disposta dall'autorità giudiziaria competente.

Pertanto, il rientro in istituto del detenuto il quale sia stato ricoverato in ospedale civile od altro luogo esterno di cura non potrà più avvenire automaticamente come sotto il regime precedente, ma bensì *unicamente* a seguito del provvedimento di revoca dell'autorità giudiziaria competente.

Per la individuazione dell'autorità giudiziaria competente a disporre la modifica o la revoca del provvedimento di ricovero valgono le stesse regole sopra viste con riferimento all'adozione del provvedimento di ricovero stesso.

È evidente che la nuova disciplina sulla competenza ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 11, comma 2 dell'O.P. è applicabile in tutti i casi in cui, per l'adozione di determinati provvedimenti, la legge 26 luglio 1975, n. 354 richiama la disciplina stabilita nel 2° comma dell'art. 11.

Si ricordano al riguardo in particolare l'art. 18, comma 8 O.P. in tema di permessi di colloqui, sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e autorizzazione alla corrispondenza telefonica e l'articolo 30 O.P. in tema di permessi.

Si rammenta, infine, che continua ad essere applicabile l'art. 17 u.c. del D.P.R. 431/76.

È, peraltro, evidente che la comunicazione ivi prevista dovrà essere fatta all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'illustrato art. 240 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Ai sensi dell'art. 386, comma 4, nuovo c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo, conducono l'arrestato in flagranza di reato od il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Peraltro, ai sensi del successivo comma 5, il Pubblico Ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito presso altra casa circondariale o mandamentale, ove ciò si renda necessario per non arrecare grave pregiudizio alle indagini.

Ne consegue che la Direzione della casa circondariale o mandamentale sita in luogo diverso da quello ove è stato eseguito l'arresto od il fermo dovrà ricevere la persona arrestata o fermata ove il Pubblico Ministero abbia dato la disposizione di cui al periodo precedente.

Si rammenta che, come meglio specificato in apposito punto della presente circolare, l'obbligo della traduzione in carcere entro 24 ore dell'arrestato o fermato non opera in caso di arresto in flagranza di reati di competenza del pretore.

UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO

Ai sensi dell'art. 390 nuovo c.p.p. entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il Pubblico Ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, è tenuto a richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari competente, il quale fissa l'udienza di convalida relativa entro le 48 ore successive.

Ai sensi del successivo art. 391, l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell'arrestato o del fermato e, di norma, con la partecipazione di quest'ultimo.

Orbene, ai sensi dell'art. 123 norme att., l'udienza di convalida si svolge *di norma* nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito.

Solamente ove ricorrano specifici motivi di necessità o urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.

È assolutamente indispensabile, pertanto, che vengano individuati nell'ambito di ogni singolo istituto locali dignitosi e funzionali oltretutto idonei dal punto di vista della sicurezza ove possano svolgersi dette udienze di convalida.

All'uopo potranno essere utilizzati taluni dei locali oggi impiegati per lo svolgimento degli interrogatori dei detenuti da parte dei magistrati competenti, se rispondenti alle caratteristiche appena viste.

Al fine di individuare i locali maggiormente idonei allo svolgimento negli stessi delle udienze di convalida si raccomanda di prendere immediatamente contatto con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica competenti per territorio.

Ove per approntare le aule per le udienze di convalida si rendano necessari lavori edili, questi potranno essere eseguiti, beninteso, nei limiti della competenza del funzionario delegato e della disponibilità finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di contabilità generale dello Stato e dandone immediatamente notizia all'Ufficio VIII di questa Direzione Generale.

Si fa riserva di fornire indicazioni per quanto concerne arredi e strumenti da utilizzare in dette aule, essendo in corso al riguardo contatti con la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali.

ARRESTATI IN FLAGRANZA DI REATO DI COMPETENZA PRETORILE

L'art. 586 nuovo c.p.p. stabilisce al comma 1 che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza di reato di competenza pretorile o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio.

Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che, quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria medesimi danno immediata notizia dell'arresto al pretore e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro 48 ore dall'arresto.

Lo stesso comma 2, in relazione a questa seconda ipotesi, sancisce in modo esplicito il principio, invero da intendersi già operante anche sotto il vigore del precedente codice, secondo cui l'arrestato in flagranza di reato di competenza pretorile *non può e non deve essere condotto in carcere* durante il lasso di tempo intercorren-

te tra l'arresto e l'udienza che come detto deve essere tenuta entro le 48 ore dal momento dell'arresto.

È del pari evidente che, come già precisato nella lettera n. 75/34 inviata il 10.9.1989 dall'On.le Ministro ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello ed ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, copia della quale è stata trasmessa per doverosa conoscenza e norma ai Sigg. Ispettori Distrettuali ed ai Sigg. Direttori degli istituti penitenziari con nota della Segreteria Rep. I prot. n. 98188/2-3 del 9.9.1989, non possono essere condotti in carcere ai soli fini della loro immatricolazione e contestuale scarcerazione coloro che, arrestati in flagranza e sottoposti a giudizio direttissimo dinanzi al Pretore, debbono essere, a seguito di detto giudizio, posti in libertà.

INGRESSO IN ISTITUTI PENITENZIARI

L'art. 94 norme att. recita:

«1. - Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può né ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. - Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiara di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

3. - Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione».

La norma riproduce il testo dell'art. 4 r.d. n. 603/31, con gli opportuni aggiustamenti conseguenti alla applicazione dei principi del nuovo codice.

Si segnala in particolare l'obbligo, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, di notificare immediatamente l'autorità giudiziaria competente.

L'art. 7 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 recante il «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale» recita:

«1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadi-

nanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 186 comma 3 del codice.

2. - Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6».

La norma riproduce, con talune modifiche, il testo dell'art. 13 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603.

Il nuovo modello del registro in questione (Mod. I P 3) verrà tempestivamente inviato a tutti gli istituti penitenziari.

SEPARAZIONE DEGLI IMPUTATI DETENUTI E ISOLAMENTO GIUDIZIARIO

L'art. 96 delle norme di attuazione stabilisce che negli istituti penitenziari gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato e che, in mancanza di tale ordine, la separazione deve essere comunque disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

Tale norma integra la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 31 del D.P.R. 431/76 e trova applicazione, come è del tutto ovvio, nelle ipotesi in cui l'imputato non è sottoposto all'isolamento giudiziario ai sensi del n. 3 dell'art. 33 della legge 354/75 e dell'art. 22 del D.P.R. 431/76 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 248/89.

Ai sensi di quest'ultima disposizione — lo si rammenta ad ogni buon fine — la persona che fa ingresso in istituto perché imputata viene sottoposta all'isolamento giudiziario *soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso* nel relativo provvedimento restrittivo o in altro separato provvedimento.

In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria competente prima della introduzione del detenuto nell'istituto al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento.

Analogo dovere di informativa spetta al direttore penitenziario nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico

della quale non sia stato emesso un provvedimento restrittivo dall'autorità giudiziaria.

Si ricorda altresì che il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'u.c. del citato art. 22 R. E., «durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero di Grazia e Giustizia, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto».

COMUNICAZIONI AL SERVIZIO INFORMATICO

Ai sensi del 2° comma dell'art. 97 norme att., in caso di fermo o di arresto in flagranza la direzione dell'istituto penitenziario al quale il fermato o l'arrestato è consegnato è tenuta a darne comunicazione al servizio informatico che verrà istituito con apposito decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.

ORGANO COMPETENTE A ORDINARE AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI CUSTODIA L'IMMEDIATA DIMISSIONE DELL'IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 306 nuovo c.p.p., nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia in base alle disposizioni del Tit. I del Libro IV di detto codice, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

Come precisato dall'art. 98, 1° comma, delle norme di attuazione, quando l'imputato, sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato è il giudice (giudice che procede o, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari) che, con il provvedimento emesso a norma dell'art. 306 del codice, *ordina al direttore dell'istituto di custodia* l'immediata dimissione.

Come si vede, dunque, *competente ad ordinare al direttore penitenziario la scarcerazione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere in caso di perdita di efficacia della custodia cautelare è direttamente il giudice* e non più, come sotto vigenza della precedente normativa, il Pubblico Ministero (o il Pretore in veste di Pubblico Ministero).

Solamente nel caso in cui il Pubblico Ministero ordina la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato a norma dell'art. 389, comma 1 del nuovo c.p.p. spetta allo stesso Pubblico Ministero ordinare al direttore dell'istituto penitenziario la immediata dimissione dell'interessato.

DICHIARAZIONI E RICHIESTE DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE

L'art. 123 nuovo c.p.p. recita:

«1. - L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. - Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione alla autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. - Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa».

Tale norma corrisponde all'art. 80 del vecchio codice.

Rispetto a quest'ultima norma, peraltro, introduce talune novità.

Innanzitutto estende la disciplina stabilita per la ricezione da parte del direttore penitenziario delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste avanzate dall'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private, ivi compresa la persona offesa dal reato, che si trovino ristrette in quanto imputate in altro procedimento penale.

In secondo luogo, individua nell'ufficiale di polizia giudiziaria il pubblico ufficiale competente a ricevere le impugnazioni, dichiarazioni e richieste avanzate dall'imputato che si trovi in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura.

La disposizione di cui all'art. 44 norme att., definisce concretamente cosa debba intendersi per trasmissione immediata delle impugnazioni, richieste ed altre dichiarazioni di cui all'art. 123 nuovo

c.p.p. e descrive, in maniera più analitica rispetto a quanto previsto in merito dallo ultimo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/76, le modalità della trasmissione stessa.

Il nuovo modello del registro di cui all'art. 123 nuovo c.p.p. (Mod. IP1) verrà tempestivamente inviato a tutti gli istituti penitenziari.

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO DETENUTO E REGISTRAZIONI CONSEGUENTI

Ai sensi del 1° comma dell'art. 156 nuovo c.p.p. le notificazioni all'imputato, detenuto in un istituto penitenziario, sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia all'interessato.

Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione di legge, in caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.

Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. (Si pensi, ad esempio, al detenuto che si trova in permesso, ovvero al lavoro fuori dall'istituto in quanto semilibero o ammesso al lavoro all'esterno, ecc. ecc.).

In quest'ultimo caso, il direttore dell'istituto informa della avvenuta notificazione immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

In sede di norme di attuazione si è precisato che gli atti che l'imputato detenuto si rifiuta di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto stesso.

Ove, in un secondo momento, l'imputato richieda che gli siano consegnati gli atti depositati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

Nel medesimo registro il direttore dell'istituto annota altresì data, ora e modalità con cui ha provveduto, ai sensi del 2° comma dell'art. 156 nuovo c.p.p., ad informare l'interessato della avvenuta notificazione nel caso in cui non è stato possibile consegnare la copia direttamente all'imputato perché legittimamente assente.

Il modello del registro in questione (Mod. IP2) verrà tempestivamente inviato a tutti gli istituti penitenziari.

Come espressamente stabilito dall'art. 8 del D.M. 30/9/1989, n. 334 recante il «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale», detto registro, previsto dall'art. 57 delle norme di attuazione, deve essere vidimato dal magistrato di sorveglianza con le modalità di cui all'art. 24 comma 2 del D.P.R. 431/76.

COMUNICAZIONI AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO, DA PARTE DELLA CANCELLERIA O SEGRETERIA DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE PREVISTE DAL D.M. 30 SETTEMBRE 1989, N. 334 RECANTE IL «REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE»

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, «La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ed altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze».

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 29, lett. d) ed e), di detto Regolamento, la segreteria del pubblico ministero competente per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna «trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione» e «comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena».

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento sopracitato, «Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica».

DIREZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI

Su questo argomento sono in corso di elaborazione altre direttive, che saranno trasmesse quanto prima.

Le direzioni degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale sono invitati a segnalare con tempestività ogni dubbio interpretativo che dovesse sorgere con riferimento all'applicazione della nuova normativa ai fini di consentire a questa Direzione Generale di fornire un indirizzo operativo unitario valido per tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3274/5724 del 23 ottobre 1989.

OGGETTO: Attribuzione della Direzione delle Case mandamentali al Direttore Amministrativo della Casa circondariale.

L'art. 18 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni», stabilisce, modificando quanto precedentemente disposto dall'art. 3 della legge 29/11/1941 n. 1405 che «Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario».

In virtù della norma appena richiamata, che entrerà in vigore contestualmente al nuovo codice di procedura penale, direttore della casa mandamentale non è più, quindi, il Pretore, ma il direttore della casa circondariale esistente nel circondario nel cui ambito territoriale è sita la casa mandamentale stessa.

Ove nell'ambito del circondario esistono più case mandamentali, il direttore della casa circondariale assumerà la direzione di tutte le case mandamentali medesime.

Situazioni particolari, quale quella in cui nel circondario esistono più case circondariali site nel capoluogo del circondario medesimo o dislocate in località diverse ricomprese nel circondario ovvero quella in cui nel circondario non esiste una casa circondariale essendo stata la stessa soppressa, sono disciplinate con il Decreto Ministeriale allegato.

È, pertanto, necessario che, al momento della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, siano effettuati i relativi passaggi di consegna tra il Pretore, attuale direttore della casa mandamentale, ed il direttore subentrante.

All'uopo il direttore di ogni casa circondariale nel cui circondario esiste una o più case mandamentali prenderà al più presto opportuni accordi con gli attuali Pretori-direttori delle case mandamentali medesime.

Ciò premesso, si fa presente che, ad avviso di questa Direzione Generale, si deve ritenere che la attribuzione della direzione della casa mandamentale ad un direttore penitenziario comporti l'assimilazione del regime giuridico delle case mandamentali a quello degli ordinari istituti penitenziari, con la complessiva assunzione di responsabilità da parte del direttore amministrativo in relazione a tutti gli aspetti della gestione rispetto ai quali egli non può non avvalersi delle risorse dell'Amministrazione e della collaborazione delle varie categorie di personale penitenziario.

Ciò fermo restando, beninteso, le particolari disposizioni normative contenute nella legge 5/8/1978, n. 469, recante «Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle ca-

se mandamentali» e, per la parte non abrogata da quest'ultima, nella legge 29 novembre 1941, n. 1405, recante «Ordinamento delle carceri mandamentali», *tuttora vigenti*.

Pertanto il direttore della casa circondariale svolgerà, nella sua veste di direttore delle case mandamentali esistenti nel circondario, tutti i compiti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 431/1976, curando che venga osservata, nell'ambito di ciascuna casa mandamentale, la normativa contenuta nell'Ordinamento penitenziario e nel relativo Regolamento di esecuzione e provvedendo, tramite appositi ordini di servizio, ad organizzare la casa mandamentale in modo che siano assicurati nella stessa, in analogia agli altri istituti penitenziari, i servizi necessari alla sua funzionalità.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi amministrativo-contabili, gli stessi saranno gestiti dalla casa circondariale da cui dipende la casa mandamentale.

Per procedere alla organizzazione dei servizi e per garantirne nel tempo lo svolgimento regolare, il direttore della casa circondariale potrà avvalersi, ove necessario, del personale dell'Amministrazione inviando, se del caso, lo stesso presso le case mandamentali, ferme restando le funzioni attribuite dalla legge ai custodi delle case mandamentali.

A questo riguardo, si precisa che il direttore della casa circondariale invierà trimestralmente all'Ispettore Distrettuale un prospetto nel quale saranno indicate le missioni che, nell'arco del trimestre, si prevede che sarà necessario fare effettuare dal personale dipendente.

Il visto dell'Ispettore su detto prospetto varrà come autorizzazione all'effettuazione delle missioni nello stesso indicate.

In caso di urgenza, il direttore, indipendentemente da quanto previsto nel citato prospetto, potrà comunque inviare il personale dipendente presso la casa mandamentale interessata, chiedendo contestualmente la ratifica della missione all'Ispettore Distrettuale.

Per espletare l'incarico relativo alle case mandamentali esistenti nel circondario a lui affidate, il direttore della casa circondariale potrà ovviamente recarsi presso le stesse, utilizzando anche l'auto-mezzo di servizio, con le modalità innanzi indicate.

Ciò premesso, in via generale, si precisa quanto segue con riferimento a taluni specifici servizi.

VITTO E SOPRAVVITTO

In forza dei vigenti contratti di appalto per il servizio mantenimento detenuti, le imprese appaltatrici sono tenute a svolgere il servizio del vitto e sopravvitto detenuti anche presso le case mandamentali comprese in ciascuna provincia.

Pertanto, solamente nel caso in cui la casa mandamentale sia ubicata in una provincia ove il servizio non sia stato appaltato si dovrà provvedere ad avviare in economia la gestione del vitto e del sopravvitto secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Per quanto concerne le spese postali (telegrammi), si ritiene che le stesse, se riguardano corrispondenza diretta al difensore o ai familiari o conviventi, possano essere ratificate anche successivamente; per quanto concerne invece la richiesta di acquisto di generi particolari non compresi nella tabella Mod. 72 esse potranno essere autorizzate dal direttore anche settimanalmente (o con cadenze più brevi).

Ovviamente, in ogni caso, dovranno essere rispettati le disponibilità dei fondi ed i limiti massimi di spesa stabiliti.

PERMESSI DI COLLOQUIO

Il direttore della casa circondariale, nella sua veste di direttore della casa mandamentale, potrà, nei casi di sua competenza, rilasciare ai detenuti ristretti nella casa mandamentale medesima permessi permanenti per lo svolgimento dei colloqui ordinari con congiunti o conviventi *nominativamente indicati*. I colloqui con persone diverse dai congiunti o conviventi indicati nominativamente nel permesso permanente di cui sopra, nonché i colloqui straordinari o premiali, anche se concernenti i congiunti o conviventi di cui sopra, dovranno essere, al contrario, *autorizzati di volta in volta dal direttore secondo le regole generali*.

SERVIZI DOMESTICI

Ove possibile, i cosiddetti servizi domestici verranno svolti da detenuti lavoranti nel numero stabilito dalla tabella dei posti di lavoro, approvata dall'Ispettore Distrettuale.

Come già detto in precedenza, in relazione alle case mandamentali *continuano ad essere applicabili* le disposizioni di cui alla legge 5/8/1978, n. 469 recante «Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali» e, per la parte non abrogata da quest'ultima, alla legge 29/11/1941, n. 1405, recante «Ordinamento delle carceri mandamentali».

Si ritiene, al riguardo, opportuno fornire le seguenti indicazioni.

SPESE

Poiché, in base alla normativa appena richiamata sono a carico dei comuni le spese per:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato;
- b) l'assistenza sanitaria;
- c) l'assistenza religiosa;
- d) il personale di custodia;
- e) il funzionamento delle case mandamentali;

deve ritenersi che tutte le altre spese facciano carico agli ordinari capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria, anche se l'art. 8 della legge 469/78 indica esplicitamente solo «le spese per il mantenimento per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici».

Infatti, diversamente opinando, non sarebbe possibile affrontare spese inerenti il trattamento dei detenuti.

PERSONALE DI CUSTODIA

Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 469, «Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria».

Al personale di custodia spetta ... un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano».

Come si vede, dunque, i custodi delle case mandamentali sono dipendenti comunali e come tali retribuiti direttamente dal Comune.

L'Amministrazione penitenziaria è tenuta unicamente a corrispondere all'Ente locale un rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal Comune stesso per il trattamento economico di detto personale, con una maggiorazione del 5% per spese generali.

Tale rimborso ha luogo in annualità posticipate sulla base della documentazione inviata dal Comune e vistata dal direttore della casa mandamentale.

Decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale attestato da apposita certificazione del direttore di quest'ultima è, peraltro, concessa al Comune una anticipazione di detto contributo in misura non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

Si precisa che, per effettive esigenze di servizio, può essere autorizzata dall'Ufficio I di questa Direzione Generale annualmente la prestazione di lavoro straordinario da parte dei custodi, al di sopra del limite di 120 ore annue previsto dal D.P.R. 13/5/1977, n. 268, sulla base di una motivata richiesta da parte del direttore.

Tale autorizzazione viene rilasciata, peraltro, soltanto se la casa mandamentale funziona regolarmente e per la capacità ricettiva prevista dal D.M. 4 dicembre 1978.

In tema di responsabilità disciplinare dei custodi sono tuttora applicabili gli artt. 10 e 11 della legge 1405/41, non abrogati dalla successiva legge n. 469/78.

Di conseguenza, compete ai Procuratori della Repubblica applicare le eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di detto personale.

Il direttore della casa mandamentale può infliggere unicamente la sanzione della ammonizione.

È ovvio che il direttore della casa mandamentale ha il potere-dovere di segnalare al Procuratore della Repubblica i comportamenti tenuti dai custodi che egli ritenga passibili di sanzioni disciplinari.

Analogo potere di iniziativa spetta al direttore della casa mandamentale al fine di promuovere nei confronti dei custodi i provvedimenti di cui all'art. 9 comma 2 della legge 1405/41.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VISTO l'art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, come sostituito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il quale dispone che «Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario»;

RITENUTO che la suesposta disposizione deve essere intesa come assimilazione del regime giuridico delle case mandamentali a quello degli istituti penitenziari ordinari, ferme restando le disposizioni normative dettate dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405, come modificate dalla legge 5 agosto 1978 n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, e tuttora vigenti;

RITENUTO che il direttore penitenziario assume la direzione delle case mandamentali del circondario in relazione a tutti gli aspetti della loro gestione e che, pertanto, può avvalersi delle risorse dell'Amministrazione penitenziaria e della collaborazione delle varie categorie di personale;

DECRETA:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale approvato con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le case mandamentali esistenti sul territorio nazionale e risultanti dall'apposito elenco fissato, in attuazione dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 469, con il D.I. del 4 dicembre 1978 e successive modifiche, dipendono amministrativamente dalle case circondariali secondo la tabella allegata al presente decreto.

I direttori delle case circondariali di cui alla sopracitata tabella allegata sono autorizzati ad effettuare le spese di competenza dell'Amministrazione penitenziaria sui relativi capitoli ordinari di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
Giuliano Vassalli

CASA CIRCONDARIALE	CASA MANDAMENTALE
ALBA	CANALE D'ALBA (CN)
ALESSANDRIA	OVADA (AL) NIZZA MONFERRATO (AL)
NOVARA	BORGOMANERO (NO)
TORINO	CIRIÈ (TO) SUSA (TO) MONCALIERI (TO) RIVAROLO CANAVESE (TO) MONCALVO (AT)
VERBANIA	DOMODOSSOLA (NO)
BERGAMO	CLUSONE (BG) GRUMELLO DEL MONTE (BG) LOVERE (BG) ZOGNO (BG)
BRESCIA	BRENO (BS) CHIARI (BS)
CREMONA	CASALMAGGIORE (CR) SORESINA (CR)
MANTOVA	REVERE (MN)
BUSTO ARSIZIO	GALLARATE (VA)
LODI	CODOGNO (MI)
MILANO C.C.	LEGNANO (MI) RHÒ (MI)
MILANO OPERA SEZ. C.C.	CASSANO D'ADDA (MI)
SONDRIO	TIRANO (SO)
VARESE	GAVIRATE (VA) LUINO (VA)
VOGHERA	STRADELLA (PV)
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE (SV)
LA SPEZIA	PONTREMOLI (MS) FIVIZZANO (MS) AULLA (MS)
BOLZANO	BRESSANONE (BZ) MERANO (BZ) SILANDRO (BZ) BRUNICO (BZ)

CASA CIRCONDARIALE

CASA MANDAMENTALE

ROVERETO	RIVA DEL GARDA (TN)
TRENTO	MEZZOLOMBARDO (TN) TIONE DI TRENTO (TN)
PADOVA	MONSELICE (PD) ESTE (PD)
ROVIGO	ADRIA (RO) FICAROLO (RO) LENDINARA (RO)
VENEZIA	VENEZIA MESTRE (VE) PORTOGRUARO (VE) S. DONÀ DI PIAVE (VE)
UDINE	LATISANA (UD)
BOLOGNA	VERGATO (BO) IMOLA (BO) PORRETTA TERME (BO)
FERRARA	CODIGORO (FE)
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE (PC)
RAVENNA	LUGO (RA)
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA (RE)
AREZZO	MONTEVARCHI (AR) POPPI (AR) S. GIOVANNI VALDARNO (AR) BIBBIENA (AR)
FIRENZE	PONTASSIEVE (FI) CASTELFIORENTINO (FI) EMPOLI (FI)
GROSSETO	ORBETELLO (GR) MASSA MARITTIMA (GR) PITIGLIANO (GR)
LIVORNO	CECINA (LI)
LUCCA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
PISA	PONTEDERA (PI)
PISTOIA	PESCIA (PT)

CASA CIRCONDARIALE	CASA MANDAMENTALE
ASCOLI PICENO	AMANDOLA (AP)
CAMERINO	S. SEVERINO MARCHE (MC) TOLENTINO (MC)
ANCONA	RECANATI (MC) CIVITANOVA MARCHE (MC)
PESARO	MACERATA FELTRIA (PS)
PERUGIA	CITTÀ DELLA PIEVE (PG) FOLIGNO (PG) GUALDO TADINO (PG)
SPOLETO	NORCIA (PG) MONTEFALCO (PG)
TERNI	AMELIA (TR)
FROSINONE	CECCANO (FR) PALIANO (FR)
LATINA	FONDI (LT) TERRACINA (LT)
CASSINO	SORA (RM) ARCE (FR) PONTECORVO (FR)
RIETI	BORBONA (RI)
ROMA R. COELI	BRACCIANO (RM)
C.C. N.C. REBIBBIA	PALESTRINA (RM)
CASERTA	CAPRIATI AL VOLTURNO (CE) MARCIANISE (CE) PIEDIMONTE D'ALIPE (CE) PIGNATARO MAGGIORE (CE) ARIENZO S. PELICE (CE) ROCCA MONFINA (CE) TEANO (CE)
S.M. CAPUA VETERE	AVERSA (CE) CAPUA (CE)
CARINOLA	CARINOLA (CE)
VALLO DELLA LUCANIA	PISCIOTTA (SA)

CASA CIRCONDARIALE

CASA MANDAMENTALE

AVELLINO	LAURO (AV) MONTORO SUPERIORE (AV) MONTELLA (AV) FRIGENTO (AV) CALABRITTO (AV) LACEDONIA (AV)
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI (BN) COLLE SANNITA (BN) S. GIORGIO DEL SANNIO (BN) MORCONE (BN) CERRETO SANNITA (BN) VITULANO (BN) S. AGATA DEI GOTI (BN) SOLOPACA (BN) AIROLA (BN)
NAPOLI	CAPRI (NA) GRAGNANO (NA) MARIGLIANO (NA) NOLA (NA) CICCIANO (NA) AFRAGOLA (NA) CASORIA (NA) OTTAVIANO (NA) ACERRA (NA) TORRE ANNUNZIATA (NA) TORRE DEL GRECO (NA) POMPEI (NA) POMIGLIANO D'ARCO (NA)
POZZUOLI	ISCHIA (NA) PROCIDA (NA)
PESCARA	CATIGNANO (PE) PENNE (PE) PIANELLA (PE) S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)
SULMONA	PRATOLA PENIGNA (AQ) CASTEL DI SANGRO (AQ)
LANCIANO	ATESSA (CH)
TERAMO	ATRI (TE) GIULIANOVA (TE)
VASTO	CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) GISSI (CH) CASALBORDINO (CH)

CASA CIRCONDARIALE	CASA MANDAMENTALE
CAMPOBASSO	BOJANO (CB) CASTROPIGNANO (CB) RICCIA (CB) TRIVENTO (CB)
ISERNIA	AGNONE (IS) FROSOLONE (IS)
LARINO	BONEFRO (CB) CASACALENDA (CB) GUGLIONESI (CB) PALATA (CB) TERMOLI (CB)
SALA CONSILINA	POLLA (SA)
SALERNO	BUCCINO (SA) MONTECORVINO ROVELLA (SA) POSTIGLIONE (SA) MERCATO SAN SEVERINO (SA) S. CIPRIANO PICENTINO (SA) CONTURSI TERME (SA) NOCERA INFERIORE (SA) SARNO (SA) LAVIANO (SA) SAPRI (SA)
LAGONEGRO	LAURIA (PZ) SANT'ARCANGELO (PZ) CHIAROMONTE (PZ)
MATERA	PISTICCI (MT) S. MAURO FORTE (MT) ROTONDELLA (MT) IRSINA (MT) TRICARICO (MT) STIGLIANO (MT)
MELFI	RIONERO IN VULTURE (PZ) PALAZZO S. GERVASIO (PZ) VENOSA (PZ)
POTENZA	ACERENZA (PZ) CALVELLO (PZ) GENZANO DI LUCANIA (PZ) VIGGIANO (PZ) LAURENZANA (PZ)

CASA CIRCONDARIALE

CASA MANDAMENTALE

FOGGIA	ACCADIA (FG) MONTE S. ANGELO (FG) S. GIOVANNI ROTONDO (FG) ORTANOVA (FG) TRINITAPOLI (FG) ORSARA DI PUGLIA (FG) MANFREDONIA (FG) S. MARCO IN LAMIS (FG) VIESTE (FG) CERIGNOLA (FG) BOVINO (FG)
LUCERA	VICO DEL GARGANO (FG) RODI GARGANICO (FG) CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) APRICENA (FG) SANNICANDRO GARGANICO (FG) VOLTURARA APULLA (FG) SERRACAPRIOLA (BA)
BARI	AQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ALTAMURA (BA) CASAMASSIMA (BA) GIOIA DEL COLLE (BA) MODUGNO (BA) MONOPOLI (BA) PUTIGNANO (BA) RUTIGLIANO (BA)
BRINDISI	S. VITO DEI NORMANNI (BR) FRANCAVILLA FONTANA (BR) OSTUNI (BR)
LECCE	TRICASE (LE) ALESSANO (LE) NARDÒ (LE) MAGLIE (LE) CASARANO (LE) CAMPI SALENTINA (LE) GALATINA (LE) UGENTO (LE) GALLIPOLI (LE)
TARANTO	MANDURIA (TA)
TRANI	MINERVINO MURGE (BA) SPINAZZOLA (BA) ANDRIA (BA) BARLETTA (BA) CANOSA DI PUGLIA (BA)

CASA CIRCONDARIALE

CASA MANDAMENTALE

CASTROVILLARI	LUNGRO (CS) CASSANO ALLO IONIO (CS) SAN SOSTI (CS)
CATANZARO	CROPANI (CZ) BORGIA (CZ) CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) BADOLATO (CZ) TAVERNA (CZ) SQUILLACE (CZ)
COSENZA	ACRI (CS) ROGLIANO (CS) S. GIOVANNI IN FIORE (CS) SPEZZANO DELLA SILA (CS)
LOCRI	GIOIOSA IONICA (RC) BRANCALEONE (RC) CAULONIA (RC) ARDORE (RC) BIANCO (RC) SIDERNO (RC) STILO (RC)
LAMEZIA TERME	NOCERA TERINESE (CZ) SOVERIA MANNELLI (CZ) SERRASTRETTA (CZ) FILADELFIA (CZ)
PALMI	LAUREANA DI BORRELLO (RC) OPPIDO MAMERTINA (RC) SINOPOLI (RC)
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA (RC) MELITO DI PORTO SALVO (RC) VILLA S. GIOVANNI (RC)
ROSSANO	CARIATI (CS) CORIGLIANO CALABRO (CS) CROPALATI (CS)
VIBO VALENTIA	ARENA (CZ) PIZZO CALABRO (CZ) MILETO (CZ) NICOTERA (CZ) SERRA SAN BRUNO (CZ) SORIANO CALABRO (CZ) TROPEA (CZ)

CASA CIRCONDARIALE	CASA MANDAMENTALE
CROTONE	PETILIA POLICASTRO (CZ) SAVELLI (CZ) CIRÒ (CZ) SANTA SEVERINA (CZ) STRONGOLI (CZ)
CALTANISSETTA	GELA (CL) VILLALBA (CL) MUSSOMELI (CL)
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE (EN) PIAZZA ARMERINA (EN)
NICOSIA	TROINA (EN)
CALTAGIRONE	MILITELLO VAL DI CATANIA (CT)
CATANIA	RAMACCA (CT) BRONTE (CT) RANDAZZO (CT) GIARRE (CT)
MODICA	ISPICA (RG) SCICLI (RG)
RAGUSA	VITTORIA (RG)
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE (SR) LENTINI (SR) FLORIDIA (SR) AUGUSTA (SR) SORTINO (SR) NOTO (SR)
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) ROMETTA (ME) LIPARI (ME) S. ANGELO DI BROLO (ME) NASO (ME) TORTORICI (ME)
MISTRETTA	S. AGATA DI MILITELLO (ME)
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA (AG) LICATA (AG) ARAGONA (AG) CAMMARATA (AG) RAVANUSA (AG)

CASA CIRCONDARIALE

CASA MANDAMENTALE

PALERMO	CIMINNA (PA) MEZZOIUSO (PA) BISAQUINO (PA) PIANA DEGLI ALBANESI (PA)
TERMINI IMERESE	CASTELBUONO (PA) GANZI (PA) POLIZZI GENEROSA (PA) ALIA (PA) COLLESANO (PA)
TRAPANI	ALCAMO (TP) ERICE (TP) CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP)
MARSALA	MAZARA DEL VALLO (TP) CASTELVETRANO (TP)
CAGLIARI	CARBONIA (CA) VILLACIDRO (CA) SANTADI (CA) IGLESIAS (CA) GUSPINI (CA) SENORBI (CA)
NUORO	BONO (SS) GAVOI (NU)
ORISTANO	GHILARZA (OR) MACOMER (NU) MOGORO (OR) ALES (OR) BOSA (NU) BUSACHI (OR) SENEGHE (OR) TERRALBA (OR) SORGONO (NU)
SASSARI	NULVI (SS) ALGHERO (SS) PATTADA (SS) PORTO TORRES (SS) BONORVA (SS)
TEMPIO PAUSANIA	LA MADDALENA (SS) OLBIA (SS)

CIRCOLARE n. 3275/5725 del 30 ottobre 1989.

OGGETTO: Sicurezza interna ed esterna degli istituti, uffici e servizi penitenziari.

Allo scopo di conseguire nel modo più adeguato e più semplice l'obiettivo fondamentale di garantire la sicurezza e la prevenzione dei fattori di rischio negli ambienti di vita e lavoro penitenziari, la Direzione Generale ha conferito apposito incarico ad un qualificato esperto.

Ne è derivato uno studio sulla «prevenzione degli infortuni, con speciale riguardo alla prevenzione degli incendi» che viene allegato alla presente circolare, di cui costituisce parte integrante.

Pertanto, le SS.LL. dovranno uniformarsi nel minor tempo e con la maggiore attenzione possibile alle linee-guida ed alle direttive indicate nel lavoro, realizzando, nelle strutture, negli istituti, negli uffici tutti gli interventi e gli acquisti necessari.

A tal fine, le SS.LL. sono autorizzate a ricorrere alla consulenza di qualificati esperti, che consiglino e suggeriscano il modo migliore e più celere di procedere, anche considerando le specifiche caratteristiche delle singole strutture e dei singoli istituti ed uffici.

Si tratta di un significativo passo avanti e di significative innovazioni nel senso di una migliore ed insieme più semplice tutela della sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Sottolineo in particolare — ma a solo titolo esemplificativo — il nuovo concetto di «carico di incendio» come unico — e nuovo — criterio da osservare nell'arredamento dei vari locali.

Sottolineo altresì — ancora a titolo esemplificativo — che per i materassi da utilizzare nei reparti detentivi basta la conformità, debitamente attestata, alla classe 1 IM di reazione al fuoco, secondo le disposizioni impartite con il D.M. 28.8.1984.

I Sigg. Ispettori Distrettuali vigileranno che queste direttive indicazioni siano attentamente e scrupolosamente osservate.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3278/5728 del 9 novembre 1989.

OGGETTO: Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Si fa seguito alla circolare n. 3273/5723 del 12 ottobre 1989, relativa all'oggetto, per fornire alcune precisazioni in ordine ai seguenti punti, sui quali sono state avanzate richieste di chiarimenti.

RICOVERI DI DETENUTI ED INTERNATI IN OSPEDALI CIVILI O IN ALTRI LUOGHI ESTERNI DI CURA (pagg. da 9 a 13).

Si ritiene che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 240 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la quale stabilisce «ex novo» la competenza ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 11, comma 2, dell'Ordinamento penitenziario, non sia applicabile ai procedimenti che, in base alle norme transitorie contenute nel titolo III del citato D. Lgs., proseguono con il vecchio rito e che, pertanto, in relazione a tali procedimenti e solo ad essi, le Autorità giudiziarie competenti a disporre i trasferimenti dei detenuti e internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura continuino ad essere quelle indicate nel secondo comma del citato art. 11 O.P. Di conseguenza, ove si proceda con il vecchio rito, è a queste Autorità giudiziarie che il Direttore dell'istituto deve rivolgere la richiesta di trasferimento del detenuto o internato in luogo esterno di cura o, nel caso in cui egli abbia dovuto provvedere con assoluta urgenza direttamente al trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, deve dare la prescritta comunicazione.

Correlativamente, sempre con riferimento ai soli procedimenti che proseguono con il vecchio rito, si è dell'avviso che continui a sussistere la competenza delle predette Autorità giudiziarie indicate nel secondo comma dell'art. 11 O.P. anche per quanto riguarda i provvedimenti di cui alla prima parte del comma 8 dell'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario, in tema di permessi di colloqui, sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e autorizzazioni alla corrispondenza telefonica, e quelli di cui all'art. 30, seconda parte del comma 1, O.P., relativi alla concessione di permessi.

ORGANO COMPETENTE A ORDINARE AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI CUSTODIA L'IMMEDIATA DIMISSIONE DELL'IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE (pagg. 21 e 22).

Qualora, pur non vertendosi nell'ipotesi di liberazione dell'arrestato o del fermato ordinata dal Pubblico Ministero a norma dell'art. 389, comma 1, del nuovo c.p.p. illustrata all'inizio della pag. 22 della precedente circolare, la scarcerazione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere sia ordinata (anziché dal giudice come previsto dall'art. 308 del nuovo c.p.p.) dal Pubblico Ministero, si ritiene che le Direzioni degli istituti non possano esimersi dall'eseguire il suddetto provvedimento — assunte, qualora occorrono, le opportune conferme —, ove si tratti di ordine emanato in relazione ad un procedimento proseguito con il vecchio rito in base alle già citate norme transitorie del D. Lgs. n. 271/1989.

Tanto si precisa, ferme restando le indicazioni fornite sui due punti di cui sopra con la precedente circolare n. 3273/5723 del 12 ottobre 1989.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

LETTERA CIRCOLARE del 22 febbraio 1989.

OGGETTO: Vestiario uniforme per gli agenti di custodia presso gli Istituti per minorenni.

Si comunica che è in corso di definizione la procedura per l'approvvigionamento delle uniformi invernali ed estive destinate al personale del Corpo in servizio presso gli istituti minorili.

Poiché trattasi di capi di abbigliamento a foggia borghese così come espressamente previsto dall'art. 146 del vigente Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, si rammenta quanto segue:

- l'uniforme dovrà essere indossata indistintamente da tutti i militari in servizio negli istituti, anche quando essi sono impiegati in compiti di traduzione dei minorenni;
- non dovrà essere assolutamente tollerato l'eventuale uso da parte degli appartenenti al Corpo di indossare come abiti civili detti capi di vestiario.

Il Direttore dell'Istituto ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente, individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito o per gravi motivi di carattere generale o per comprovate esigenze di sicurezza.

In tale quadro, vorranno le Direzioni, per il tramite dei sottufficiali titolari del servizio di Custodia:

- accertare con frequenza che il personale militare indossi in servizio l'uniforme;
- vigilare acché i capi di vestiario non subiscano modifiche o alterazioni nella foggia;
- intervenire disciplinarmente nei casi di palese negligenza.

I Sigg. Comandanti Regionali dovranno verificare nel corso delle visite ispettive, l'esatta osservanza da parte del personale del Corpo delle direttive impartite.

Prego di assicurare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE del 1° marzo 1989.

OGGETTO: D.P.R. 175/1988. Industrie a rischio di incidente rilevante.

Si comunica che fermo restando gli obblighi del Prefetto derivanti dall'art. 17 del D.P.R. n. 175 del 17.5.1988, «sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», le SS.LL. sono pregate di tenere contatti con le locali prefetture per ogni utile informazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VIII
Luigi Russo

LETTERA CIRCOLARE del 13 marzo 1989.

In considerazione dell'ormai elevato numero di presenze di detenuti negli istituti di pena che professano una religione diversa da quella cattolica e in osservanza del superiore principio di eguaglianza sostanziale le SS.LL. sono invitate a favorire, sempre nel rispetto della normativa vigente nonché dell'ordine della disciplina e della sicurezza, le pratiche religiose inerenti a culti diversi da quello cattolico e a rimuovere eventuali ostacoli a tali manifestazioni.

Avranno cura di favorire i detenuti che nel professare il loro credo devono astenersi dal consumare particolari alimenti integrando la carenza con cibi alternativi consentiti dalle tabelle vittuarie.

Inoltre le SS.LL. sensibilizzeranno personale dipendente al rispetto di chi professa credi religiosi diversi anche all'atto della loro manifestazione esteriore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE del 30 marzo 1989.

OGGETTO: Aliquote contributive 1989 per detenuti ed internati lavoratori.

Si comunicano le aliquote contributive da applicare per i detenuti ed internati che lavorano alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, a decorrere dal 1.1.1989:

Fondo Pensioni 25,21% (di cui 7,15% a carico del detenuto).

Contributo aggiuntivo Fondo Pensioni (L. 297/82) 0,50%.

Tubercolosi 2,01%.

Disoccupazione 1,61%.

Ex ENAOLI 0,16%.

Cassa Assegni Familiari 6,20%.

Prestazioni S.S.N. (L. 67/88) 10,50% (di cui 0,90% a carico del detenuto).

Contributo per indennità economiche di malattia 2,22%.

Contributo per indennità economiche di maternità 1,23%.

TOTALE 49,64% (di cui 8,05% a carico del detenuto).

Si ritiene utile evidenziare che il contributo aggiuntivo fondo pensioni (0,50%) posto dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro con recupero sull'indennità di fine rapporto del lavoratore, nel caso specifico, deve essere calcolato direttamente al detenuto lavorante percependo lo stesso, mensilmente, la mercede comprensiva anche della relativa quota di anzianità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VI
Maurizio Fumo

LETTERA CIRCOLARE del 15 aprile 1989.

OGGETTO: Sicurezza e ordine degli istituti penitenziari. Adempimenti dell'ufficio matricola.

Recenti episodi, e per ultimo la erronea scarcerazione di un detenuto, destano comprensibile preoccupazione, anche per le suggestioni negative che possono derivarne.

È, dunque, necessario che le direzioni, nell'attuare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni impartite dalla Direzione Generale in tema di sicurezza e ordine degli istituti penitenziari, curino in modo particolare la regolarità degli adempimenti di pertinenza dell'Ufficio matricola.

Infatti, detto settore, per la estrema delicatezza delle funzioni e dei compiti cui deve attendere, richiede il massimo dell'attribuzione, della cautela, diligenza e scrupolosità da parte del personale ad esso applicato.

È superfluo, invero, sottolineare l'allarme sociale che giustamente ne consegue ad una illegittima scarcerazione di detenuti — anche se non dolosa — e tanto più quanto maggiore risulta essere la pericolosità attribuibile al detenuto per la gravità dei reati ascrittigli o per l'appartenenza a forme associative di criminalità organizzata.

Pertanto, al fine di evitare che ulteriori inammissibili episodi abbiano a ripetersi, con conseguente pregiudizio e danno, non solo per i diretti responsabili ma anche per l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione penitenziaria, invito i signori Direttori ad emettere, ad integrazione o a specificazione di quelli già esistenti,

formali, precise e opportune disposizioni di servizio e tabelle di consegna, ai quali provvedimenti il personale dipendente deve uniformarsi ed ottemperare puntualmente con costante senso di responsabilità, attenzione e massima diligenza.

In tale modo si eviterà, per l'avvenire, che, ad esempio, possibili casi di omonimia, somiglianza di dati somatici, mancato aggiornamento di rilievi fotosegnalatici ecc. siano, unitamente a comportamenti superficiali e negligenti, causa del verificarsi, di ulteriori inaccettabili episodi di turbativa delle condizioni di sicurezza, ordine e disciplina.

Le SS.LL. vorranno comunicare il contenuto della presente circolare alle Direzioni degli istituti del proprio distretto per la dovuta conoscenza e osservanza, verificando, inoltre, che le disposizioni impartite trovino puntuale ed esatta applicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V
Andrea Calabria

LETTERA CIRCOLARE del 18 aprile 1989.

OGGETTO: Legge 18 marzo 1989, n. 108 art. 2 co. 2.

La legge in oggetto, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29.3.1989 e recante «Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena», all'art. 2 comma 2 ha consentito la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1 della stessa legge, del personale del Corpo *collocato in congedo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio purché:*

a) non abbia superato i 40 anni di età (alla data di entrata in vigore della legge);

b) non abbia riportato condanne penali;

c) sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia *con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o di vedovo senza prole.*

Nei confronti del personale riammesso in servizio ai sensi della legge in oggetto, vanno applicati gli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321, e pertanto:

1) i militari riammessi, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado;

2) i militari riammessi dovranno restituire il premio di congedamento e le indennità percepite all'atto del congedo.

La restituzione delle predette somme verrà effettuata a rate mensili e l'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

Le domande di riammissione dovranno pervenire all'Ufficio II - Rep. III, possibilmente per il tramite della Direzione che per ultima ha amministrato il militare, la quale provvederà a corredare le domande dei seguenti documenti:

- foglio matricolare;
- relazione sul servizio prestato dal militare comprensiva del parere in ordine all'accoglimento dell'istanza di riammissione.

Si raccomanda di dare alla presente circolare la massima diffusione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
Giuseppe Falcone

(in allegato alla circolare n. 313273/151 del 18.4.1989)

(in carta semplice uso bollo)

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale Ist. Prev. e Pena
Ufficio II - Rep. III - Reclutamento
Via Silvestri, 252
00164 ROMA

Il sottoscritto nato in (Prov.)
il residente in (Prov.) via e/o frazione
..... nr. C.A.P. CHIEDE di essere riam-
messo nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi della Legge 18.3.1989. n. 108.

A tal fine dichiara:

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere di stato civile
- di non essere iscritto ad alcun partito politico;
- di non godere di pensione vitalizia e di non aver presentato domanda tendente ad ottenerla;
- di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi, di non aver procedimenti penali pendenti e di non essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
- di aver prestato servizio nel Corpo degli agenti di custodia dal al con il grado di presso e congedato per (indicare l'ultima sede di servizio e il motivo di congedo).

A richiesta di codesto Ministero il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate nel termine che sarà fissato.

....., li

(firma chiara e non in stampatello)

LETTERA CIRCOLARE del 20 aprile 1989.

OGGETTO: Norme integrative di prevenzione nei confronti di malattie infettive e diffuse.

Nel richiamare le norme contenute nella lettera circolare n. 3127/5577 del 27.6.1985, ed in particolare le misure precauzionali per il personale medico e paramedico, in relazione alla sindrome da immunodeficienza acquisita alle infezioni da epatite A-B ed alle altre malattie infettive e diffuse, si forniscono disposizioni in merito alle modalità di eliminazione dopo l'uso di aghi, siringhe e materiale contaminato, di cui ai punti n. 7 e 8 pag. 2 della citata circolare.

Per quanto riguarda l'eliminazione degli aghi usati, dopo aver praticato l'iniezione con gli appositi guanti, si utilizzeranno gli specifici contenitori per aghi, senza togliere l'ago, dalla siringa.

Si rammenta che i contenitori per aghi potranno essere acquistati, al fabbisogno, dalle Direzioni.

Gli stessi, dopo l'uso, insieme ad altro materiale di rifiuto speciale proveniente dalle strutture sanitarie, dovranno essere inviati per la loro eliminazione presso impianti di termodistruzione.

A tal fine, verrà contattata la locale unità sanitaria che, qualora sia sprovvista di autonomo inceneritore, dovrà indicare la Ditta specializzata, con cui le Direzioni stipuleranno apposite convenzioni.

Per il trasporto dei rifiuti speciali, si utilizzeranno scatoloni a doppia tenuta, avendo cura di assicurarsi che lo stoccaggio provvisorio non superi le 96 ore, termine ultimo entro il quale il materiale di rifiuto dovrà essere avviato all'inceneritore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

LETTERA CIRCOLARE del 21 aprile 1989.

OGGETTO: Applicazione degli artt. 104, 108, 109 e 203 del Regolamento per il Corpo in riferimento all'articolo 1 del D.P.R. 23.6.1988, n. 234.

Gli articoli 104, 108, 109 e 203 del vigente Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia disciplinano l'obbligo della partecipazione alla mensa in comune, le esenzioni da detto obbligo, la gestione delle economie del fondo mensa e le operazioni contabili relative.

L'articolo 1 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234 stabilisce in trentasei ore settimanali, con decorrenza dal 1° maggio 1989, l'orario di servizio per il personale delle Forze di Polizia.

In ordine alla normativa di cui agli articoli sopra menzionati, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla inammissibilità del pagamento della quota di partecipazione alla mensa da parte del personale del Corpo dipendente, in forza all'istituto, non convivente per assenza derivante da qualsiasi giusto titolo, in relazione al servizio prestato e ultimato.

Il personale in questione è, comunque, soggetto alla ritenuta percentuale sulla quota giornaliera necessaria per la costituzione del fondo della mensa.

L'aliquota percentuale è da determinarsi da parte delle singole Direzioni e deve essere comunicata a questo ufficio per l'approvazione, con adeguata dimostrazione dell'ammontare stabilito.

Qualunque altra attuazione diversa dalla presente deve cessare con effetto immediato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE del 22 aprile 1989.

OGGETTO: Istruzioni in materia di inventari dei beni mobili dello Stato. Modifiche alla circolare n. 76 del 12 dicembre 1980. Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri.

Per norma e adempimento si trascrive la circolare pari oggetto n. 18 del 30 3 1989 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio e Ispettorato Generale di Finanza:

«Come è noto, la circolare n. 76 del 12 dicembre 1980 emanata in riferimento all'art. 21 del D.P.R. 30 novembre 1979 n. 718, stabilisce che i beni mobili affidati in gestione agli agenti responsabili siano classificati in 6 categorie, nella prima delle quali sono compresi, unitamente ad altri beni, anche quelli iscritti in pubblici registri, come gli automezzi ed i natanti.

Al riguardo, lo scrivente è pervenuto nella determinazione che questi ultimi beni — in considerazione dello speciale regime giuridico a cui gli stessi sono sottoposti, nonché per il loro elevato costo di acquisizione — vengano contabilizzati separatamente in una apposi-

ta nuova categoria che dovrà collocarsi al posto dell'attuale VI, con la seguente denominazione: CATEGORIA VI: «Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri».

In conseguenza di quanto sopra, la VI categoria, comprendente «Altri beni non classificabili», diverrà VII ed ultima categoria.

Pertanto, a decorrere dal corrente esercizio finanziario sarà cura di ogni consegnatario degli uffici centrali e periferici, conformare le proprie scritture contabili alla nuova classificazione.

In particolare, ciascun consegnatario provvederà ad impiantare l'inventario riguardante l'istituenda nuova categoria e a predisporre i necessari trasferimenti contabili dei beni di cui trattasi dalla I categoria alla VI emettendo, contestualmente, i previsti buoni di carico e scarico (Mod. 130 P.G.S.).

Per quanto riguarda, invece, gli inventari relativi all'attuale VI categoria, i consegnatari medesimi provvederanno ad attribuire agli stessi soltanto la nuova numerazione «Categoria VII».

Tali operazioni dovranno essere completate entro il corrente esercizio al fine di consentire l'adozione della nuova classificazione nel conto patrimoniale dello Stato per l'esercizio 1989.

Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a diramare ai dipendenti uffici centrali e periferici le presenti istruzioni».

Nel raccomandare la esatta applicazione delle disposizioni impartite dal predetto Dicastero, si sottolinea la necessità che tutte le operazioni contemplate nella predetta circolare siano portate a compimento improrogabilmente entro il corrente esercizio.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE del 26 aprile 1989.

OGGETTO: Accredimento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di determinate categorie di personale statale e allineamento delle date di accredimento a quelle del pagamento in contanti, disposte dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981.

Per adempimento e norma, si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15.3.1989 è riportato il decreto 4.3.1989, con il quale il Ministero del Tesoro ha impartito talune ulteriori istruzioni circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.

Le Direzioni in indirizzo, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 3158/5608 del 17.1.1986, sono invitate ad uniformarsi alle istruzioni impartite dal dicastero del Tesoro.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE del 27 aprile 1989.

OGGETTO: Permessi retribuiti per i detenuti ed internati lavoratori (4° co. art. 22 legge 354/75).

A chiarimento di quanto disposto con la nota 611065/7 del 5/5/88 si precisa che per i detenuti lavoranti che frequentano corsi scolastici o professionali si provvederà a retribuire con una quota di mercede le ore di assenza dal lavoro secondo la normativa del permesso retribuito, mentre per tutte le restanti effettive ore di frequenza, permane il regime del sussidio incentivante.

Esemplificando, un detenuto che frequenti durante l'orario di lavoro un corso di due ore dovrà percepire la mercede per 1 ora (in quanto va retribuita metà del tempo di effettiva assenza dal lavoro) ed il sussidio per la restante ora.

Naturalmente per il periodo lavorativo, prestato prima della frequenza al corso, va corrisposta la relativa mercede.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VI
Maurizio Fumo

LETTERA CIRCOLARE dell'8 maggio 1989.

OGGETTO: Contributi in favore dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.).

L'Ente in oggetto ha più volte rappresentato l'opportunità di snellire le procedure per i versamenti dei contributi dovuti all'Ente stesso da parte dei medici incaricati di questa Amministrazione.

Tanto premesso, si dispone quanto segue:

Le SS.LL. provvederanno a trattenere dalle competenze dovute ai medici incaricati un contributo pari al 2% dell'80% dello stipendio lordo esclusa qualsiasi indennità, depurato della quota dovuta per iscrizione alla Cassa Pensioni Sanitari.

Tale contributo, dovrà essere versato annualmente sul Conto Corrente Postale n. 10598068 intestato a: ONAOSI - Servizio Tesoreria dei Monti dei Paschi di Siena - Filiale di Perugia.

Del versamento effettuato dovrà essere data assicurazione, con apposita nota, all'ONAOSI stessa ed a questo Ufficio.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a provvedere, per quanto suddetto, anche per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

LETTERA CIRCOLARE del 10 maggio 1989.

OGGETTO: Istruzioni in materia di inventari dei beni mobili dello Stato. Modifiche alla circolare n. 76 del 12 dicembre 1980. Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri.

A seguito della lettera circolare pari oggetto numero 150237 del 22.4.1989 nella quale è stata trascritta la circolare del Ministero del Tesoro n. 18 del 30.3.1989, si precisa che i modelli da adottare per la gestione dei beni mobili degli Istituti di Prevenzione e Pena sono quelli previsti nel modulario compreso nello speciale regolamento di Amministrazione Economica e Contabilità.

Il mod. 130 P.G.S. indicato dal predetto Dicastero del Tesoro non riguarda l'Amministrazione Penitenziaria, la quale, com'è noto, adotta per il movimento dei beni e le variazioni agli inventari i mod. 30 e 31 del predetto modulario.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE del 15 maggio 1989.

OGGETTO: Adeguamento mercedi detenuti lavoranti. Semestre 1/5/89-31/10/89.

Si trasmette la tabella delle mercedi dovute ai detenuti ed internati lavoranti dall'1.5.89, aggiornata con lo scatto di contingenza maturato a tale data.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VI
Maria Pia Frangemore

MERCEDI 1 MAGGIO - 31 OTTOBRE 1989

Ctg.	Paga base	Indennità coating. al 30/4/1989	Incremento coating. all'1/5/1989	TOTALE	Quota XIII mensilità 8,33% su col. 5	Quota ind. di anzian. su col. 5+6	Retribuzione lorda	
							Mensile (5+6+7)	Giornaliera
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1) <i>Addetti ai servizi vari d'Istituto</i>								
A	280.663	537.216	18.730	836.609	69.689	43.572	949.870	36.535
B	257.749	535.770	18.521	812.040	67.643	42.292	921.975	35.460
C	224.919	534.710	18.231	777.860	64.796	40.512	883.168	33.970
2) <i>Addetti alle infermerie</i>								
A	254.042	660.276	19.043	873.361	72.751	90.973	1.037.085	39.890
3) <i>Metalmeccanici</i>								
A	292.790	539.471	18.853	851.114	70.898	76.834	998.846	38.415
B	269.340	538.562	18.645	826.547	68.851	74.617	970.015	37.310
C	236.175	537.275	18.349	791.799	65.957	71.480	929.236	35.740
D	188.940	429.820	14.679	633.439	52.766	57.184	743.389	28.590
4) <i>Falegnami</i>								
A	328.300	540.995	19.171	888.466	74.009	46.273	1.008.748	38.800
B	291.450	539.558	18.842	849.850	70.792	44.262	964.904	37.110
C	260.630	538.340	18.568	817.538	68.101	42.579	928.218	35.700
D	208.504	430.672	14.854	654.030	54.481	34.063	742.574	28.560
5) <i>Calzolai</i>								
A	303.510	539.641	18.947	862.098	71.813	44.899	978.810	37.645
B	278.050	538.685	18.720	835.455	69.594	43.512	948.561	36.485
C	222.440	430.948	14.976	668.364	55.675	34.810	758.849	29.185
6) <i>Edili</i>								
A	352.125	541.652	19.381	913.158	76.066	47.559	1.036.783	39.875
B	316.912	540.301	19.068	876.281	72.994	45.638	994.913	38.265
C	270.865	538.533	18.657	828.055	68.977	43.127	940.159	36.160
D	216.692	430.826	14.926	662.444	55.182	34.502	752.128	28.930
7) <i>Grafici</i>								
A	331.818	540.889	19.200	891.905	74.296	77.420	1.043.621	40.140
B	307.430	540.009	18.984	866.423	72.173	75.208	1.013.804	38.990
C	286.325	539.717	18.800	844.842	70.375	73.335	988.552	38.020
D	229.060	431.774	15.040	675.874	56.300	58.668	790.842	30.415
8) <i>Agricoli</i>								
A	287.993	539.162	18.810	845.965	70.469	73.432	989.866	38.070
B	249.806	537.845	18.471	806.122	67.150	69.973	943.245	36.280
C	209.921	536.295	18.115	764.331	63.669	66.346	894.346	34.400
D	167.937	429.036	14.492	611.465	50.935	53.077	715.477	27.520
9) <i>Cotonifici - Maglierie - Calzetterie - Lino - Canapa - Confezioni in serie - Lanifici</i>								
A	302.170	539.530	18.934	860.634	71.691	44.823	977.148	37.585
B	277.380	538.629	18.714	834.723	69.533	43.474	947.730	36.450
C	221.904	430.903	14.971	667.778	55.626	34.779	758.183	29.160

LETTERA CIRCOLARE del 13 giugno 1989.

OGGETTO: Procedimenti disciplinari a carico di personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia.

Questo ufficio ha avuto modo di rilevare che spesso Procedimenti disciplinari a carico del personale militare non vengono definiti con la dovuta attenzione e nel pieno rispetto delle norme regolamentari.

Pertanto, nel confermare completamente il contenuto della circolare n. 2155/4610 del 22.3.1974, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1) Le infrazioni disciplinari devono essere sempre riportate sull'apposito registro (art. 76, 1° co. Reg.) e il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo utile a configurare esattamente le infrazioni commesse;

2) Al militare rapportato devono essere contestate le infrazioni rilevabili dal rapporto ed egli deve presentare le proprie giustificazioni che vanno trascritte sullo stesso registro (art. 76, 3° co.).

È importante rammentare che la contestazione degli addebiti ha la funzione di delimitare l'oggetto del giudizio: nella decisione, infatti, non potranno essere considerati fatti diversi da quelli contestati.

Per un principio generale di garanzia di difesa, il militare incolpato può chiedere un termine, comunque non superiore a cinque giorni, per poter presentare la propria discolpa. In tal caso l'Autorità dirigente deve accogliere la richiesta sospendendo il giudizio.

3) Prima delle decisioni vanno acquisite le informazioni del titolare della custodia, o chi ne fa le veci, che devono essere pertinenti ai fatti e descrittive della personalità dell'incolpato con riferimento ai precedenti disciplinari e al rendimento generale in servizio;

4) La decisione deve essere adottata entro i termini stabiliti dagli artt. 87 e 88 del Regolamento, fatta salva la possibilità di sospendere i termini per validi motivi (es. impossibilità dell'incolpato di fornire la discolpa, richiesta di termini per le giustificazioni, impedimento dell'autorità dirigente, necessità di ulteriori indagini, etc.). Del motivo che ha determinato la sospensione dei termini deve comunque essere fatta menzione nella decisione. La decisione adottata deve essere possibilmente motivata e contenere, sia pure in forma concisa, gli estremi del fatto contestato. Devono comunque essere sempre indicati con precisione gli articoli del regolamento che prevedono le infrazioni commesse (artt. 77, 78, 80 n...., 82 n...., 86). Nella decisione devono essere menzionati tutti gli

agenti rapportati, compresi quelli che si ritiene di dover prosciogliere dagli addebiti.

5) La punizione va inflitta sempre in relazione all'infrazione commessa: pertanto le infrazioni previste dall'art. 80 comportano la riduzione di stipendio di primo grado e quelle previste dall'art. 82 la riduzione di stipendio di secondo grado, fatta salva la possibilità di applicare l'art. 96 (vedi *infra* punto 7). Per fatti commessi contestualmente e rilevati in un unico rapporto va inflitta una sola punizione (solo la consegna, ai sensi dell'art. 78, può essere aggiunta ad altre punizioni): pertanto se concorrono più infrazioni che prevedono la riduzione di stipendio di primo e secondo grado va inflitta solo quella di secondo grado ed eventualmente la consegna.

6) Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa. Nel determinare la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare, punendo con maggior rigore le infrazioni intenzionali e quelle ricorrenti con carattere di recidività.

Si rammenta che, giusto quanto disposto con circolare 1173/3634 datata 19.7.1961 a firma dell'On.le Ministro, la punizione della consegna deve essere scontata, dai militari ammogliati, nel proprio domicilio.

7) Le SS.LL. vorranno avvalersi nella maniera più ampia della possibilità di applicare l'art. 96 del Regolamento che dà facoltà di infliggere sanzioni più lievi di quelle previste dagli artt. 78, 79 e 81 se il militare non è stato punito nell'anno precedente con punizioni più gravi della consegna.

Lo stesso articolo prevede, altresì, la possibilità di sospendere l'esecuzione delle punizioni se il militare non ha riportato punizioni nell'ultimo biennio.

8) La punizione inflitta deve essere immediatamente notificata all'interessato al quale va fatta prendere visione del testo del rapporto e delle decisioni adottate, al fine di consentirgli di poter inoltrare reclamo gerarchico (art. 87).

9) Ai sensi della circolare n. 2155/4610 del 22.3.1974, gli atti di tutti i procedimenti disciplinari (compresi quelli per i quali si decide di non infliggere sanzioni) vanno trasmessi in copia dattiloscritta a questo ufficio (tante copie quanti sono i militari rapportati, vds. lettera circolare n. 308812/1-1 del 10.2.1988) secondo lo schema allegato alla predetta circolare. Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati riepilogativi (punto 2 dell'allegato alla circolare 2155/4610) con particolare riferimento ai precedenti disciplinari da cui dipende la possibilità o meno di applicare

l'art. 96. Si rammenta che nei casi in cui una precedente sanzione sia stata modificata da questo ufficio, ai sensi dell'art. 94, tra i precedenti deve comparire solo la punizione definitiva, mentre se vi è stato annullamento non deve esserne fatta menzione alcuna.

10) Tutte le fasi del procedimento disciplinare (contestazione, discolta, giudizio) vanno svolte durante l'orario di servizio del militare che vi è sottoposto e non, come talvolta avviene, quando l'incolpato è «smontato» dal proprio turno. Il tempo necessario è comunque sempre computato come servizio prestato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER IL PERSONALE MILITARE DI CUSTODIA
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE del 21 giugno 1989.

OGGETTO: Arrestati domiciliari o ricoverati in luoghi esterni di cura. Immatricolazione.

Pervengono da più parti quesiti circa la immatricolazione di imputati che all'atto dell'arresto vengono direttamente custoditi in luoghi esterni di cura ovvero presso privata dimora.

In proposito, deve osservarsi che le iscrizioni nel registro previsto dall'art. 13 del R.D. 28/5/1931 n. 603, richiamato sia dall'art. 23 che dall'art. 24 del D.P.R. 29.4.1976 n. 431, devono effettuarsi unicamente nei confronti di coloro che fisicamente ed effettivamente facciano ingresso in istituto.

Ciò, infatti, si evince direttamente dal tenore letterale del testo delle richiamate norme che prevedono l'obbligo di procedere alla iscrizione nel cosiddetto registro-matricola soltanto in relazione alle persone che la direzione riceve in custodia ed al momento dell'ingresso delle medesime nell'istituto.

È evidente, quindi, che la condizione che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel registro-matricola, vale a dire la ricezione in custodia, anche momentanea, nell'istituto penitenziario, non si verifica nelle ipotesi di arrestati condotti direttamente in luoghi esterni di cura o che rimangono in stato di custodia nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V
Andrea Calabria

LETTERA CIRCOLARE del 22 giugno 1989.

OGGETTO: Convenzione per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti.

La commissione per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. del 3/6/1987, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di integrare e programmare gli interventi nel settore penitenziario di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia e delle Regioni e degli Enti locali, nonché di predisporre atti di indirizzo e di coordinamento, ha elaborato un nuovo schema di convenzione in materia di assistenza a detenuti tossicodipendenti per regolare i rapporti tra le U.U.S.S.L.L. competenti e l'Amministrazione penitenziaria.

La convenzione dovrà essere sottoscritta dal Direttore dell'Istituto, quale rappresentante dell'Amministrazione Penitenziaria, e dal Presidente della U.S.S.L. territorialmente competente.

Ad essa sarà allegato il protocollo operativo, concordato tra la U.S.S.L. e l'istituto penitenziario contraenti, di cui all'art. 6 della convenzione.

Detto protocollo dovrà essere rispondente alle linee della programmazione regionale nel settore e dovrà essere commisurato al fabbisogno esistente in ogni singolo istituto penitenziario.

Esso conterrà quanto meno le seguenti indicazioni:

A) *Articolazione delle modalità del servizio erogato dalla U.S.S.L. nell'istituto*: opposizione dell'équipe, orari e modalità del servizio, sostituzioni nell'ambito dell'équipe, eventuale regolamentazione della reperibilità dei componenti dell'équipe.

B) *Linee programmatiche relative all'identificazione degli obiettivi che il servizio della U.S.S.L. si propone nella specifica realtà penitenziaria* a favore dei soggetti detenuti con problemi di tossicodipendenza e delle metodiche che intende utilizzare per il raggiungimento degli stessi.

Indicazione delle eventuali modifiche o adattamenti a livello istituzionale ritenuti necessari per favorire la realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e il coinvolgimento, a cura della U.S.S.L., delle altre strutture del territorio.

C) *Ruolo e modalità operative dell'équipe della U.S.S.L. nell'istituto in relazione alle varie fasi del processo trattamento riabilitativo*: presa in carico del soggetto detenuto, trattamento e terapia, collegamento con le strutture sociali pubbliche e/o private del territorio per l'attuazione di programmi socio-riabilitativi e per gli eventuali casi di reinserimento esterno (misure alternative, dimissioni, licenze ecc.).

D) *Integrazione dell'operatività dell'équipe della U.S.S.L. con quella degli operatori penitenziari dei servizi sanitari e trattamentali in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione*: definizione dei rispettivi campi di operatività in rapporto alle esigenze del trattamento terapeutico e socio-riabilitativo, alle caratteristiche dell'istituto, al tipo di utenza in esso ristretta; definizione dei canali di comunicazione (incontri periodici, verifica e discussione di casi ecc.). Tale protocollo operativo dovrà ovviamente essere sottoscritto dalle parti contraenti.

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a provvedere, per gli Istituti attualmente privi di ogni forma di assistenza da parte delle UU.SS.SS.LL. ai detenuti tossicodipendenti, a stipulare con queste apposite convenzioni secondo lo schema allegato.

Per gli altri Istituti si provvederà, alla scadenza delle convenzioni in atto, al rinnovo delle stesse secondo lo schema elaborato.

La convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere inviata all'Ufficio VII di questa Direzione Generale per l'approvazione.

L'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, prevista nell'allegato schema di convenzione, è da considerarsi sulla base delle vigenti normative a carico delle UU.SS.SS.LL.

L'Amministrazione penitenziaria potrà tuttavia, in considerazione di eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dalle UU.SS.SS.LL. per l'erogazione del servizio all'interno degli Istituti penitenziari, esaminare la possibilità di riconoscere alle stesse, qualora ne facciano esplicita richiesta, un concorso nella spesa relativa al costo del servizio.

Tale contributo oneroso, che dovrà essere chiaramente quantificato all'atto della stipula della convenzione, non potrà comunque superare il 50% del costo globale della spesa sostenuta dalle UU.SS.SS.LL. per il suddetto servizio.

La convenzione, dovrà, quindi esplicitamente prevedere se l'onere economico graverà interamente sulla U.S.S.L. o se ad esso debba contribuirvi, e in che misura, la Direzione dell'istituto.

Si fa presente al riguardo che la spesa sostenuta per l'eventuale contributo dovrà essere contabilizzata dal funzionario delegato con imputazione sul cap. 2102 (spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica).

Le UU.SS.SS.LL. dovranno impegnarsi ad assicurare la continuità del servizio prestato, concordando con le SS.LL. il numero minimo di ore settimanali che dovranno essere dedicate dagli operatori esterni all'assistenza dei tossicodipendenti detenuti nell'Istituto, impegno che dovrà trovare riscontro nel protocollo operativo citato.

Tutte le attività trattamentali e cliniche attuate, sia dagli operatori della U.S.S.L. che dagli operatori dell'Istituto, inerenti ai detenuti tossicodipendenti, dovranno essere registrate su appositi

fogli che saranno inseriti nella cartella clinica e che conterranno quindi tutte le notizie, gli interventi e le terapie attuate nei confronti del detenuto.

Gli operatori della U.S.S.L. potranno inoltre, secondo competenza e necessità, accedere alla specifica documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza di cui sopra.

Si confida nella sensibilità delle SS.LL. e di tutto il personale penitenziario affinché sia assicurato il massimo impegno nello svolgimento del servizio, che acquista una particolare rilevanza di fronte alla preoccupante dimensione del fenomeno della tossicodipendenza tra la popolazione detenuta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA

UFFICIO VII

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

LA U.S.S.L. per l'assistenza sanitaria e socio-riabilitativa ai detenuti tossicodipendenti ristretti nella Casa di

RITENUTO che l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti deve essere prestata:

– nel rispetto dei principi della normativa vigente di cui alle leggi: 26.7.1975, n. 354 e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione, 22.12.1975, n. 685, 23.12.1978, n. 833 ed ai DD.MM. 7.8.1980 e 10.10.1980 concernenti la «regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento di tossicodipendenti»;

– nel rispetto delle modalità organizzative e delle linee di intervento definite dalla Regione con l'obiettivo di assicurare ai tossicodipendenti detenuti le prestazioni sanitarie, psicologiche e socio-riabilitative previste e programmate dai presidi territoriali competenti per quanto concerne gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

Il, nella sua qualità di Direttore della Casa di in rappresentanza dell'Amministrazione Penitenziaria ed il nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante della U.S.S.L.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente convenzione disciplina il rapporto fra la U.S.S.L. e la Direzione della Casa di per l'organizzazione e per le modalità operative degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore dei tossicodipendenti detenuti, giudicabili, condannati o internati, ristretti presso la Casa di

Art. 2

La U.S.S.L., assicura gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai tossicodipendenti detenuti presso la Casa di avvalendosi di operatori, dipendenti o convenzionati, del proprio Servizio per le tossicodipendenze, con diversi profili professionali, atti a garantire la multidisciplinarietà dell'intervento, individuando quale modulo di base una équipe avente competenza in campo sanitario psicologico e sociale.

Gli operatori sono tenuti al segreto professionale.

Art. 3

La U.S.S.L., in collaborazione con il Centro di Servizio Sociale per adulti o con l'Ufficio di servizio sociale per minorenni, cura il coordinamento con le UU.SS.SS.LL. di provenienza dei detenuti tossicodipendenti e provvede a richiedere alla Direzione della Casa di, l'autorizzazione a far accedere in istituto gli operatori delle UU.SS.SS.LL. di provenienza dei soggetti, ove necessario.

Art. 4

Sedi del servizio saranno:

a) gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Penitenziaria, idonei per lo svolgimento delle attività preventive, curative e riabilitative;

b) le sedi dei servizi territoriali della U.S.S.L. contraente per le attività inerenti al proseguimento dei rapporti con i soggetti tossicodipendenti durante la semilibertà o durante i permessi e le licenze ex legge 354/75 (e successive modifiche) ove i soggetti fruiscono della misura rimanendo nel territorio della U.S.S.L.

Art. 5

Il direttore dell'istituto, responsabile degli interventi trattamentali attuati nell'istituto (art. 3 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75) e garante dello svolgimento degli stessi e il Servizio (Nomenclatura dello specifico servizio a livello locale) della U.S.S.L. di, responsabile dell'intervento terapeutico-riabilitativo per i tossicodipendenti, si impegnano a collaborare (art. 84 L. 685/75), nel rispetto delle reciproche competenze, alla realizzazione degli interventi di prevenzione e trattamento a favore dei detenuti tossicodipendenti.

Il direttore dell'istituto si impegna a facilitare al massimo l'esecuzione delle misure di intervento curative e riabilitative predisposte dal servizio della U.S.S.L. per i tossicodipendenti, anche attraverso periodici incontri con gli operatori interni e della U.S.S.L.

Il Servizio della U.S.S.L. si impegna a realizzare gli interventi trattamentali e riabilitativi ritenuti idonei in relazione anche alle caratteristiche e alla specificità dell'istituto penitenziario, curando i rapporti operativi con il personale penitenziario al fine di attuare una continuità di trattamento.

Il direttore dell'istituto e il responsabile del Servizio per la tossicodipendenza della U.S.S.L. concordano periodici momenti d'incontro per integrare i programmi d'intervento, esaminare i risultati e formulare proposte operative per il miglioramento del servizio. Ogni sei mesi è inviata alla Direzione Generale una relazione circa l'andamento del servizio e la scheda riassuntiva allegata.

Art. 6

A) ADEMPIMENTI DELLA U.S.S.L.

L'U.S.S.L. fornisce alla Direzione un elenco nominativo degli operatori addetti agli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo delle tossicodipendenze, al fine dell'espletamento degli adempimenti necessari all'autorizzazione d'ingresso in Istituto.

Compiuti tali adempimenti la Direzione rilascia a ciascun operatore un'autorizzazione personale di accesso presso la Casa di per esigenze connesse al servizio.

Per gravi e comprovati motivi di sicurezza la Direzione dell'istituto può non rilasciare o revocare l'autorizzazione, con comunicazione motivata alla U.S.S.L.

Per obiettive esigenze di servizio la U.S.S.L., con le procedure di cui sopra, potrà modificare od ampliare il numero degli operatori.

L'assistenza dei detenuti tossicodipendenti è erogata secondo le modalità concordate nel protocollo operativo, allegato alla presente convenzione.

Il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi oggetto della presente convenzione è affidato al responsabile del Servizio per le tossicodipendenze dell'U.S.S.L. a cui spetta, tra l'altro, il compito di segnalare al proprio ente il verificarsi di eventuali inconvenienti nella operatività.

Il responsabile del Servizio è tenuto inoltre a comunicare i risultati del trattamento psico-socio-riabilitativo, prestato dall'équipe dell'U.S.S.L. ai detenuti tossicodipendenti, alla Direzione della Casa di che provvederà ad integrare, con tali indicazioni, i programmi di trattamento o le relazioni di sintesi.

B) ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

La Direzione della Casa..... di fornisce alla U.S.S.L. l'elenco degli operatori interni che svolgono attività continuativa per il trattamento degli stati di tossicodipendenza.

La Direzione della Casa di provvede a segnalare al competente servizio dell'U.S.S.L. situazioni connesse alla tossicodipendenza.

Se al colloquio di primo ingresso il detenuto presenta problemi connessi alla tossicodipendenza, è informato degli interventi disponibili.

Ove il detenuto manifesti il suo consenso a tale tipo d'interventi, la Direzione comunicherà, per gli adempimenti del caso, il nominativo del soggetto al servizio per le tossicodipendenze della U.S.S.L.

La Direzione mette a disposizione locali idonei allo svolgimento di tutte le attività volte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che dovranno effettuarsi in condizioni di riservatezza, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'erogazione delle cure mediche e degli interventi terapeutici di pronto soccorso che si rendessero necessari al momento dell'ingresso o durante il periodo di detenzione è assicurata dal personale della Casa di, tenendo conto degli indirizzi e

delle metodologie terapeutiche indicate dalla U.S.S.L., sulla base degli orientamenti regionali in materia.

La Direzione provvede all'approntamento delle attrezzature diagnostico-terapeutiche di base.

Provvede altresì ad integrare i programmi di trattamento e le relazioni di sintesi riguardanti i detenuti tossicodipendenti, con le indicazioni sui risultati del trattamento prestatato dalla U.S.S.L., fornite dal responsabile del Servizio

C) ADEMPIMENTI MISTI

Il personale sanitario dell'U.S.S.L. provvede ad effettuare i prelievi necessari alle eventuali analisi cliniche che saranno ritenute opportune per l'accertamento dello stato di tossicodipendenza e per la verifica dell'andamento della terapia. La U.S.S.L. provvede per l'esecuzione di dette analisi.

Nel caso di impedimento del personale sanitario della U.S.S.L. i prelievi sopra indicati, ove ritenuto necessario, verranno effettuati dal personale sanitario dell'istituto che curerà la consegna ad un incaricato della U.S.S.L. per l'esecuzione delle analisi.

L'assistenza dei detenuti tossicodipendenti è regolata dall'apposito protocollo operativo concordato tra le parti e allegato alla presente che specifica i ruoli e i rispettivi ambiti di operatività del personale penitenziario e della U.S.S.L. in relazione al programma e al piano d'intervento trattamentale attuato a favore del tossicodipendente.

Esso è comprensivo anche di una parte relativa agli orari e alle modalità organizzative del servizio erogato dalla U.S.S.L. Là dove il servizio non è organizzato su base quotidiana sono previsti momenti di reperibilità in orari concordati.

Art. 7

L'U.S.S.L. contraente informa la Direzione dell'istituto sulle iniziative di formazione e di aggiornamento nel settore delle tossicodipendenze al fine di consentire la partecipazione alle stesse anche degli operatori penitenziari.

Art. 8

La presente convenzione diverrà esecutiva dopo la sottoscrizione delle parti e l'approvazione dell'Ufficio VII di questa Direzione Generale, cui dovrà essere trasmessa unitamente al protocollo operativo di cui all'art. 5.

Dopo l'approvazione della Direzione Generale la convenzione e il protocollo operativo verranno trasmessi dal Direttore dell'istituto, per opportuna conoscenza all'Ispettore Distrettuale e al Magistrato di Sorveglianza.

La convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile se non disdetta da una delle parti entro tre mesi dalla sua scadenza.

Ciascuna delle parti si riserva peraltro la facoltà di disdire la convenzione, con un preavviso di mesi tre, qualora dall'altra parte non venissero osservati gli obblighi stabiliti.

IL PRESIDENTE DELLA U.S.S.L.
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

SCHEDA RIASSUNTIVA

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1) Numero soggetti detenuti con problemi connessi alle tossicodipendenze presi in carico dal Servizio della U.S.S.L. | M | F |
| 2) Numero dei soggetti detenuti con problemi di tossicodipendenza presi in carico dal Servizio per i quali è stato attuato: | | |
| intervento solo farmacologico | M | F |
| intervento farmacologico e psicologico | M | F |
| 3) Numero soggetti detenuti con problemi di tossicodipendenza presi in carico dal Servizio per i quali è stato interrotto il trattamento | M | F |
| CAUSE: PER DIMISSIONE | M | F |
| PER TRASFERIMENTO | M | F |
| PER ALTRI MOTIVI | M | F |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4) Numero dei soggetti detenuti con problemi di tossicodipendenza presi in carico dal Servizio per i quali è stato attuato un intervento socio-riabilitativo | M | F |
| 5) Tipi di intervento socio-riabilitativi attuati dal Servizio nei confronti dei ristretti in istituti. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

LETTERA CIRCOLARE del 5 luglio 1989.

OGGETTO: Prestazioni sanitarie da parte dei medici penitenziari; cumulo di incarichi; servizio di medicina integrativa. Guardia medica; medici incaricati; parcellisti; specialisti.

Pervengono a questo Ufficio alcuni quesiti inerenti alla possibilità o meno di cumulare più incarichi relativi ai diversi servizi sanitari prestati negli Istituti di Prevenzione e Pena da parte del personale medico ivi operante.

In merito, si richiama la Lettera Circolare del 14.4.1987 n. 619661/1 GEN., con la quale è stato disposto che, per quanto riguarda la pluralità di incarichi: «i medici penitenziari, siano essi medici incaricati, medici provvisori, medici specialisti o medici di guardia, non possono ricoprire contemporaneamente più di una qualifica tra quelle sopraddette e, per quanto riguarda i medici specialisti, gli stessi non debbono essere convenzionati per più di una branca, anche se in possesso di più specializzazioni» .

Si ribadisce altresì quanto già rappresentato nella Circolare n. 622022/12 REL.-8 RAG. del 26.7.1988, secondo cui: «quanto all'art. 52 — 3° comma — della Legge n. 740/70, la sua corretta interpretazione presuppone che al medico incaricato munito di specializzazione possano essere affidate le prestazioni specialistiche soltanto in via eccezionale e transitoria, e cioè soltanto se e per il tempo in cui non sia assolutamente possibile trovare altro specialista».

Si sottolinea peraltro che le succitate disposizioni si applicano non solo nell'ambito dello stesso Istituto penitenziario ma anche nell'ambito di Istituti diversi.

Per quanto concerne l'attività di consulenza specialistica, si richiamano le SS.LL. ad una maggiore vigilanza circa il rispetto, da parte dei sanitari, di tutte le disposizioni impartite con la Circolare n. 3249/5699 del 26.7.1988.

Si ribadisce in particolare che le richieste di prestazioni specialistiche dovranno essere annotate dal medico incaricato sui modelli 99 e 106. poi controfirmati dal Dirigente sanitario.

Sarà cura delle SS.LL. sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti sanitari affinché con l'apposizione del visto non si limitino ad avalare acriticamente le richieste del medico incaricato, ma attuino invece un effettivo controllo circa la concreta necessità clinica della visita specialistica richiesta, procedendo a tale scopo ad un esame accurato della cartella clinica del detenuto.

Le SS.LL. autorizzeranno la liquidazione ed il pagamento dei compensi previsti per le prestazioni specialistiche, soltanto se la documentazione prodotta sia conforme alle disposizioni sopracitate e se l'effettuazione della visita risulti comprovata dall'annotazione sul registro degli specialisti.

Quanto al servizio di medicina integrativa — Guardia Medica — si richiama l'attenzione dei Sigg. Direttori sull'importanza di tale presidio, destinato a garantire tutti gli interventi sanitari di urgenza per la tutela della salute dei detenuti e pertanto meritevole della massima attenzione.

Per assicurare la migliore organizzazione di tale servizio, si ritiene che il numero dei sanitari ad esso addetti debba essere non solo sufficiente, ma anche adeguato al monte orario assegnato, evitando dunque sia la concentrazione di un eccessivo numero di ore in capo ai medici addetti alla Guardia Medica, con conseguenti possibili inefficienze ed altri inconvenienti, sia un troppo frequente avvicinarsi degli stessi nei turni di servizio, circostanza anch'essa non conforme ad una corretta prassi operativa.

Tanto premesso, si ritiene dunque opportuno istituire un preciso rapporto tra il monte ore assegnato (per i giorni feriali) ai singoli Istituti e numero dei sanitari addetti al servizio di Guardia Medica secondo la seguente tabella:

MONTE ORE	NUMERO MEDICI
76	25
57	19
54	18
50	17
48	16
38	13
36	12
32	11
30	10
24	8
22	7
20	7
18	6
16	6
14	5
12	5
10	4
8	3
7	3
6	3

I Sigg. Direttori sono pertanto invitati, salvo esigenze eccezionali che non consentano il rispetto di tale rapporto e che dovranno essere comunicate a questo ufficio ed esplicitamente autorizzate, ad uniformarsi gradatamente al criterio sopraindicato, non provvedendo alle sostituzioni nel caso di dimissioni dei sanitari ove il numero degli addetti al servizio di Guardia Medica superi quello fissato.

Quanto alla scelta dei sanitari da adibire al servizio di Guardia Medica, come pure dei medici incaricati provvisori, degli specialisti e dei parcellisti, è noto come essa sia rimessa alla prudente valutazione del Direttore d'Istituto, trattandosi di rapporti libero-professionali, a base eminentemente fiduciaria.

Sarà, peraltro, responsabilità e cura delle SS.LL., nell'effettuare la scelta dei professionisti a cui conferire incarichi così delicati, prendere le relative determinazioni secondo criteri di obiettività e tenendo conto della professionalità degli stessi, e ciò allo scopo di assicurare un servizio sanitario penitenziario sempre più efficiente ed una gestione penitenziaria ispirata ai principi della trasparenza e della correttezza.

A tal fine, le SS.LL. valuteranno, sentito il Coordinatore sanitario dell'Istituto, le domande degli aspiranti, tenendo conto del voto da essi riportato nel diploma di laurea, delle specializzazioni conseguite, dell'attività eventualmente già prestata nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, del servizio svolto presso altre strutture pubbliche e di ogni altro titolo che possa comportare un positivo ed oggettivo giudizio circa le capacità professionali del sanitario.

Si ribadisce, infine, che le convenzioni stipulate per il servizio di medicina integrativa — Guardia Medica — dovranno essere, nel più breve tempo possibile, trasmesse a questo Ufficio per la ratifica e che non verrà tollerata alcuna prassi in difformità.

Con riferimento, poi, alla concreta operatività del servizio, le SS.LL. provvederanno a verificare scrupolosamente che i turni mensili della Guardia Medica salvaguardino la «par condicio» tra i sanitari ad essa addetti, ed assicurino l'efficienza del servizio, sia prevedendo la presenza del medico di guardia (negli Istituti in cui la Guardia Medica non copre le 24 ore) soprattutto nelle ore in cui il medico incaricato non è presente o è difficilmente reperibile, sia stabilendo, per i sanitari addetti al servizio, turni di regola non superiori alle 12 ore e non inferiori alle 6 ore.

Soltanto nei giorni festivi è consentito, in analogia con quanto accade nei presidi ospedalieri pubblici, il turno continuativo di 24 ore.

Si precisa, altresì, a modifica di quanto disposto con precedenti note ministeriali, che i sanitari addetti alla Guardia Medica non dovranno di regola — salvo circostanze eccezionali o la effettiva impossibilità di reperire un adeguato numero di medici — effettuare più di

150 ore al mese; tale monte orario si applica anche ai medici che espletano il servizio di Guardia Medica in più Istituti, i quali non potranno quindi superare, complessivamente, il limite sopraddetto.

Si evidenzia ancora l'opportunità che, in caso di assenza od impedimento per qualsiasi motivo di uno dei sanitari di Guardia Medica, la sostituzione sia assicurata dagli altri medici addetti al servizio.

Nel caso in cui ciò non sia assolutamente possibile, e sia dunque necessario provvedere alla sostituzione tramite un medico esterno, lo stesso dovrà espletare il servizio unicamente per il periodo strettamente connesso all'assenza del titolare, e nei suoi confronti non dovrà essere formalizzato alcun rapporto convenzionale.

Si richiamano i Sigg. Direttori al massimo impegno per l'osservanza delle disposizioni impartite e per la ottimale organizzazione di un servizio tanto delicato ed importante quale quello sanitario, la cui efficienza è fondamentale per la tutela della salute dei detenuti.

Le disposizioni precedentemente emanate in materia, ed in contrasto con quanto precede, devono intendersi abrogate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

LETTERA CIRCOLARE dell'8 luglio 1989.

OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme. Rilascio certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1982, n. 936.

È noto alle SS.LL. che l'art. 2 della legge 23.12.1982, n. 936 che integra e modifica la legge 13.9.1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, stabilisce che, per quanto concerne i procedimenti amministrativi relativi alla stipulazione ed all'approvazione di contratti di appalto ed altro, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di precedenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27.9.1956, n. 1423, debba essere rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'Ente pubblico competente, dalla Prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

Premesso quanto sopra, in considerazione del carattere speciale rivestito dalla normativa citata volta a combattere la criminalità organizzata si rappresenta alle SS.LL. che la disciplina prevista dal-

la legge 4.1.1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed identificazione di firme (autocertificazione) non può essere applicata ai certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), prescritti ai fini del rilascio delle certificazioni, di cui al succitato art. 2 della legge del 23.12.1982 n. 936.

Si rimane in attesa di assicurazione.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE del 25 agosto 1989.

OGGETTO: Viaggi sulle FF.SS. delle vigilatrici penitenziarie in servizio di accompagnamento a detenute.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota n. V.VG/T.02/C.S.«B»/161.13 del 22.5.1989 dell'Ente Ferrovie dello Stato - Dipartimento Promozione e Vendita - Direzione Centrale Viaggiatori, relativa all'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

OGGETTO: Viaggi sulle FS delle Vigilatrici penitenziarie in servizio di accompagnamento a detenute.

È stato segnalato a questa Sede, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, che presso alcune stazioni di codesto Compartimento sono state riscontrate difficoltà da parte delle Vigilatrici penitenziarie di cui all'oggetto ad ottenere le agevolazioni tariffarie di cui alla Concessione Speciale «B», in quanto, secondo il personale ferroviario esse non dispongono del Modello M/B Unificato, di cui al Regolamento Trasporti Militari.

A tale riguardo si ribadisce che il suddetto personale, non facendo parte dei Corpi Armati dello Stato, bensì del Ministero di Grazia e Giustizia, ha titolo a godere delle agevolazioni tariffarie di cui alla citata Concessione Speciale, dietro presentazione del Modello previsto dalla Concessione stessa.

Si prega di confermare il ricevimento della presente e di portare a conoscenza di quanto sopra tutti gli impianti interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE VIAGGIATORI
(firma illeggibile)

LETTERA CIRCOLARE del 28 agosto 1989.

OGGETTO: Trasferimento temporaneo di detenuti per poter fruire di colloqui con i familiari.

Al fine di vagliare l'istanza del detenuto intesa ad ottenere il trasferimento temporaneo per colloqui, sono tra l'altro indispensabili a questo ufficio tutte le opportune notizie riguardanti i colloqui effettuati del detenuto nell'istituto ove trovasi assegnato (numero colloqui, frequenza, generalità e grado di parentela dei colloquianti, nonché ogni altra notizia ritenuta utile ed opportuna ai fini della valutazione della richiesta).

Pertanto le SS.LL., nel trasmettere le cennate istanze cureranno di allegarvi sempre un prospetto contenente le notizie anzidette.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V
Andrea Calabria

LETTERA CIRCOLARE del 4 settembre 1989.

OGGETTO: Certificato anamnastico ai detenuti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

Pervengono a questo ufficio numerosi quesiti circa la facoltà del medico incaricato dell'Istituto di rilasciare ai detenuti il certificato anamnastico necessario per il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

Poiché i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti Penitenziari dopo il 30° giorno di carcerazione sono temporaneamente cancellati dagli «elenchi nominativi degli assistiti in carico a ciascun medico di medicina generale o pediatrica di libera scelta» ne consegue che le funzioni di medico di fiducia dei detenuti rientrano tra quelle proprie del medico incaricato dell'Istituto.

Tanto premesso, si precisa che il medico incaricato è tenuto a redigere il certificato anamnastico necessario per il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

Al riguardo si fa presente che il rilascio del certificato in questione non rientra nelle prestazioni fornite dal medico incaricato, per conto dell'Amministrazione, a tutela della salute dei detenuti.

Pertanto, ove il medico incaricato richieda il pagamento, per la certificazione in questione, la relativa spesa dovrà essere sostenuta direttamente dal detenuto o dall'internato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

LETTERA CIRCOLARE del 7 settembre 1989.

OGGETTO: Passaggi marittimi di detenuti, internati in traduzione e militari di scorta su navi della Tirrenia.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza attinente all'oggetto e per ultima alla ministeriale 682633 del 23.1.1987 diretta a tutti gli Istituti di Pena per Adulti, facendo presente che il servizio di cui trattasi è stato disciplinato da apposita Convenzione con la quale sono stati regolati i pagamenti concernenti i passaggi marittimi dei detenuti, degli internati in traduzione e del personale di scorta. Al pagamento dei noli in questione provvederà direttamente questa Amministrazione a partire dal 1° Ottobre 1989.

Pertanto, dalla predetta data, le Direzioni dalle quali verranno posti in traduzione i detenuti e gli internati diretti all'imbarco, si asterranno dall'inviare agli Istituti attualmente incaricati dei pagamenti «de quo» (PALERMO, NAPOLI, CIVITAVECCHIA, GENOVA, CAGLIARI, SASSARI, TEMPIO PAUSANIA, LANUSEI) la copia della credenziale che allo stato viene ad essi trasmessa.

Per quanto sopra, i summenzionati Istituti provvederanno a liquidare quanto dovuto alla TIRRENIA per i passaggi marittimi ai detenuti, internati ed ai militari di scorta che verranno effettuati sino al 30.9.1989.

La Società Tirrenia, cui la presente è anche diretta, è pregata di trasmettere mensilmente a questo Ministero la contabilità riguardante i noli predetti a partire dal prossimo mese di ottobre, significando che il primo acconto trimestrale di L. 40.000.000 = sul presunto ammontare delle spese di cui trattasi, verrà emesso a favore di codesta Società entro il succitato mese.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IX
Maurizio Fumo

LETTERA CIRCOLARE del 9 settembre 1989.

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla custodia delle persone arrestate in flagranza di reato di competenza del pretore.

Si trasmette per doverosa conoscenza e norma e perché all'occorrenza ne diano notizia agli organi di polizia interessati, copia della lettera n. 75/34 del 1°/9/1989 con la quale l'On.le Ministro ha impartito disposizioni in ordine alla custodia delle persone arrestate in flagranza di reato di competenza del pretore.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

L'art. 3 della legge 27/7/1984 n. 397, che ha modificato la preesistente normativa di cui all'art. 505 c.p.p. in materia di giudizio direttissimo davanti al Pretore, stabilisce «nel caso di reati di competenza del pretore, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.....».

Analogamente dispone l'art. 566 del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/9/1988 n. 477 che al comma 2° ribadisce l'inapplicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 386 comma 4° c.p.p. che prevede la traduzione da parte degli ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria del fermato o dell'arrestato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Deriva dalla surriferita normativa che gli organi di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato non hanno facoltà né per iniziativa propria, né per quella del magistrato di accompagnare l'arrestato in carcere, ma debbono condurlo direttamente davanti al Pretore competente, trattenendolo, ove il Pretore non tenga udienza, in camera di sicurezza, così come pure non possono essere condotti in carcere ai soli fini della loro immatricolazione (possibile ex art. 13 R.D. 28/5/1931 n. 603, solo per le persone ricevute in custodia) e contestuale scarcerazione coloro che sottoposti a giudizio direttissimo dinanzi al Pretore, debbono essere, a seguito di detto giudizio posti in libertà.

Onde evitare che si possano attuare, oltre deleteri fenomeni contingenti, prassi contrarie al dettato normativo che determinerebbero un'indebita esposizione della amministrazione penitenziaria e delle persone coinvolte, si segnala l'opportunità che le S.V. esaminino la situazione, dando le disposizioni ritenute conferenti.

IL MINISTRO
Giuliano Vassalli

LETTERA CIRCOLARE del 9 settembre 1989.

OGGETTO: Norme di comportamento per gli operatori sanitari, parasanitari, militari e civili, per il controllo dell'infezione da HIV.

Si fa seguito alla circolare n. 3127/5577 del 27 giugno 1985.

Il fenomeno della diffusione dell'AIDS negli Istituti penitenziari in questi anni si è andato incrementando, destando forte preoccupazione in questa Amministrazione.

Allo scopo di assicurare maggiori misure di prevenzione a favore del personale penitenziario che viene a contatto con i soggetti ammalati, tra l'altro non sempre individuabili a causa della non obbligatorietà della analisi, questa Amministrazione, alla luce anche delle ultime acquisizioni scientifiche in materia, ha nuovamente investito della questione il Ministero della Sanità.

A tale riguardo, la Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS ha inviato a questa Direzione Generale un elaborato contenente «Linee di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV», che si allega in copia, specificando che tali indicazioni di comportamento sono applicabili anche a tutto il personale penitenziario civile e militare, in contatto con soggetti ammalati.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare la massima diffusione all'elaborato negli Istituti, fornendone copia a tutti gli operatori sanitari, parasanitari, militari e civili.

Le SS.LL. avranno cura di organizzare apposite riunioni, a cui parteciperà tutto il personale dell'Istituto allo scopo di fornire, anche attraverso la collaborazione dei sanitari dell'Istituto, un'esauriente informazione e tutti i chiarimenti necessari.

Le SS.LL. provvederanno, inoltre, ad assicurare che le misure precauzionali previste siano attuate scrupolosamente dagli operatori e nei confronti di tutti i detenuti, indipendentemente dall'accertamento della sieropositività.

In considerazione della rilevanza del fenomeno i Sigg. Ispettori Distrettuali si attiveranno per verificare il rigoroso adempimento delle norme impartite.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Diana De Martino

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS

LINEE-GUIDA DI COMPORTAMENTO PER GLI OPERATORI SANITARI
PER IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA HIV

Fin dall'inizio dell'epidemia sono state emanate, dal Ministero della sanità, indicazioni per il controllo della circolazione dell'HIV nei presidi sanitari, ai fini della prevenzione della trasmissione dell'infezione, anche nei riguardi del personale addetto.

La Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ha preparato un primo documento in materia il 5 febbraio 1987 e lo ha più volte aggiornato sulla base delle nuove acquisizioni rese via via disponibili e della messa a punto, in campo internazionale, di misure che modificavano, sostanzialmente ampliandole, le precauzioni suggerite in precedenza.

Le indicazioni contenute nel presente aggiornamento del documento per gli operatori sanitari sono in linea con le raccomandazioni formulate da organizzazioni internazionali e recentemente adottate anche da altri Paesi.

La Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS raccomanda che le norme di comportamento per il personale vengano portate a conoscenza di tutti gli operatori attraverso corsi, convegni e riunioni, sia generali che per gruppi con problematiche particolari.

La Commissione reputa, inoltre, necessario che venga prevista la capillare diffusione delle linee-guida nonché la riproduzione di singole parti da diffondere negli specifici settori interessati e da affiggere, in particolare, all'interno degli ambienti dove si compiono le procedure a maggiore rischio.

I VICE PRESIDENTI
Prof. Elio Guzzanti
Prof. Elio Guido Rondanelli

Roma 6 Aprile 1989

Gli operatori sanitari, per i quali queste linee-guida sono state predisposte, sono tutti i soggetti (inclusi studenti, frequentatori e tirocinanti) la cui attività comporta il contatto con i pazienti, o con il loro sangue o altri liquidi organici, all'interno delle strutture sanitarie e nel caso dell'assistenza domiciliare anche al di fuori di esse.

Le stesse regole di comportamento debbono essere adottate da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, utilizzano aghi o taglienti per attività estetiche o curative.

Dal 1984, quando fu riportato il primo caso di sieroconversione in seguito ad esposizione professionale, a dicembre 1988 sono stati riportati in letteratura circa 30 casi di infezione occupazionale da HIV, di cui 2 in Italia. In oltre il 55% dei casi riportati è stata documentata la sieroconversione a seguito dell'evento accidentale. Nei restanti casi in cui mancava il prelievo al momento dell'esposizione, l'anamnesi era positiva per esposizione professionale e non erano documentate, né ipotizzabili, altre modalità di acquisizione dell'infezione.

Il personale sanitario che ha acquisito l'infezione a seguito di esposizione professionale è costituito per circa il 40% da infermieri, per il 25% da personale di laboratorio (in un caso si trattava di un operatore di un laboratorio di produzione del virus), per circa il 10% da medici ed in quota analoga da ausiliari addetti alle pulizie, per il 5% da soggetti che prestavano assistenza domiciliare a malati; per il restante 10% la qualifi-

ca professionale non è riportata. Le modalità di esposizione, nei casi di acquisizione dell'infezione a seguito di esposizione occupazionale, erano rappresentate da puntura accidentale nel 70% dei casi, da esposizione cutaneo-mucosa nel 25% e da esposizioni con modalità diverse nel restante 5%.

Gli studi epidemiologici e sieropidemiologici (sia di incidenza che di prevalenza) condotti, a partire dal 1983 in numerosi Paesi tra cui l'Italia, forniscono una stima dell'entità del rischio occupazionale da HIV, a seguito di esposizione accidentale, nell'ordine dello 0.5%. Sono inoltre disponibili in letteratura evidenze di trasmissione occupazionale di altri patogeni (es: Epatite B) in operatori esposti a materiali biologici di pazienti con infezione da HIV.

Sul totale degli operatori che hanno riportato un'esposizione accidentale gli infermieri rappresentano oltre il 60% del personale esposto, seguiti dai medici e dai laboratoristi. Negli stessi casi il luogo dell'esposizione accidentale è stato con maggiore frequenza la stanza del paziente, seguito dalle unità di terapia intensiva.

Le modalità dell'esposizione, sul totale dei casi che hanno riportato una esposizione occupazionale a materiali potenzialmente infetti da HIV, sono rappresentate per oltre il 60% da punture accidentali, per circa il 10% da tagli con strumentario contaminato e per il restante 30% da esposizioni cutaneo-mucose.

Il numero degli operatori che si sono infettati in ambito occupazionale in Italia è coerente con le stime di infetti che si ottengono utilizzando modelli per il calcolo del rischio occupazionale che sono basati sul totale delle giornate di degenza per i soggetti con infezione da HIV.

L'esistenza della possibilità di infezione occupazionale negli operatori sanitari era già nota prima della comparsa dell'HIV, come dimostrano le passate esperienze con altri patogeni quali la tubercolosi, la brucellosi e l'epatite, solo per citarne alcune.

Uno screening sistematico di tutti i pazienti al momento del ricovero, come sistema per l'identificazione degli infetti, è stato sollecitato da associazioni di operatori e da organismi sanitari di diversi Paesi, tuttavia non viene raccomandato sia per una serie di motivi organizzativo-gestionali (ottenere il consenso dal paziente, informarlo del risultato, assicurare la confidenzialità del risultato) che per il fatto che la bassa prevalenza nella popolazione generale determinerebbe una quota consistente di risultati falsi positivi con un onere economico e psicologico non indifferente.

L'esecuzione del test a tutti i ricoverati non garantirebbe l'identificazione di tutti gli infetti dal momento che possono verificarsi (anche se sono numericamente trascurabili) risultati falsamente negativi e per l'evidenza che il test risulta negativo nelle prime 2 settimane dopo l'infezione.

Per la preparazione delle «norme di comportamento per il personale sanitario» la Commissione ha preso in esame i dati e le conoscenze disponibili in relazione a:

- le modalità dell'esposizione occupazionale;
- la distribuzione per categoria professionale degli operatori che hanno acquisito l'infezione;

- i livelli di circolazione ambientale dell'HIV;
- i problemi relativi alle stime di infetti nella popolazione afferente alle strutture ospedaliere;
- i criteri per la definizione di acquisizione occupazionale di infezione da HIV;
- la sopravvivenza ambientale dell'HIV ed i livelli di efficacia dei presidi disinfettanti;
- la valutazione delle tecniche di screening per l'identificazione degli infetti;
- le stime del rischio di infezione occupazionale.

Partendo dall'analisi di tali problematiche sono state formulate indicazioni per il controllo della trasmissione dell'infezione da HIV tra gli operatori sanitari. Tali indicazioni di controllo sono state formulate partendo dai seguenti criteri:

- miglioramento delle conoscenze sulle modalità di trasmissione;
- aumento della circolazione dell'HIV nelle strutture di diagnosi e cura, con conseguente incremento del rischio per gli operatori sanitari di venire a contatto con il virus;
- impossibilità di identificare a priori (anche utilizzando i metodi di screening sierologico) tutti i possibili infetti, e conseguentemente la necessità di considerare tutti i pazienti come potenziali portatori di patogeni trasmissibili attraverso il sangue, incluso l'HIV;
- esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori sanitari delle indicazioni per il controllo delle infezioni, per minimizzare il rischio di esposizione a materiali biologici e a strumentario contaminato;
- indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti di diagnosi e cura.

Le indicazioni operative che seguono sono, pertanto, composte da:

- una serie di raccomandazioni «universali» da adottare in tutti i contesti assistenziali, prima di venire a contatto con sangue ed altri materiali biologici di tutti i pazienti;
- raccomandazioni per specifiche procedure (dialisi, diagnostica invasiva, etc.) e per talune categorie professionali (odontoiatri, operatori dei servizi mortuari, etc.);
- una disamina delle tecniche di sterilizzazione e disinfezione;
- le modalità per la gestione delle esposizioni occupazionali;
- indicazioni per la gestione degli operatori sieropositivi.

L'esigenza di una particolare attenzione nella gestione dei pazienti infetti da HIV ha fatto sì che nella situazione italiana si disponesse il ricovero dei malati di AIDS nei reparti di malattie infettive, in quanto presso tali reparti sono disponibili le conoscenze necessarie e sono attive le prassi che consentono di ridurre al minimo i rischi di infezione ospedaliera tra i degenti e di infezione occupazionale per il personale.

RACCOMANDAZIONI «UNIVERSALI» PER PREVENIRE LA TRASMISSIONE DELL'HIV NELLE STRUTTURE DI DIAGNOSI E CURA

Dal momento che l'anamnesi e gli accertamenti diagnostici non sono in grado di identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV, o altri patogeni trasmessi attraverso il sangue, è necessario utilizzare le stesse misure nell'assistenza di *tutti i pazienti*, applicando le raccomandazioni per il sangue e gli altri liquidi biologici (ulteriori precisazioni sui materiali biologici ai quali applicare le raccomandazioni universali sono riportate nei capitoli successivi).

1. Tutti gli operatori sanitari debbono usare routinariamente idonee misure di barriera per prevenire l'esposizione cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con il sangue o altri liquidi biologici di *tutti i pazienti*.

Bisogna indossare i guanti prima di venire a contatto con il sangue o altri liquidi biologici, mucose o cute non intatta di tutti i pazienti, nonché per eseguire venipunture o altre procedure di accesso vascolare.

I guanti debbono essere sostituiti dopo ogni paziente.

Mascherine e occhiali protettivi o coprifaccia debbono essere indossati durante l'esecuzione di procedure che possono determinare l'emissione di goccioline di sangue o di altri liquidi biologici, per prevenire l'esposizione delle mucose della bocca, del naso e degli occhi.

Camici e grembiuli debbono essere indossati durante l'esecuzione di procedure che possono determinare schizzi di sangue o di altri liquidi biologici.

2. Le mani debbono essere lavate accuratamente ed immediatamente, se si verifica accidentalmente il contatto con il sangue o altri liquidi biologici, e dopo la rimozione dei guanti.

3. Tutti gli operatori sanitari debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, bisturi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi, le lame di bisturi e altri oggetti taglienti debbono essere riposti per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in vicinanza ed in posizione comoda, rispetto al posto dove debbono essere usati.

4. Anche se non è stata provata l'implicazione della saliva nella trasmissione dell'HIV, per minimizzare la necessità di respirazione bocca a bocca in situazioni d'emergenza, è necessario che boccagli, borse di rianimazione ed altre apparecchiature di ventilazione siano disponibili per l'uso nelle aree dove può sussistere la necessità di effettuare rianimazione.

5. Gli operatori che sono portatori di lesioni essudative o dermatiti secernenti, debbono evitare di prestare attività di assistenza diretta al malato o manipolare apparecchiature usate per la cura del paziente, fino a che la condizione morbosa cutanea non si sia risolta.

6. Anche se non è noto un aumentato rischio di contrarre l'infezione da HIV per le operatrici sanitarie gravide, rispetto alle non gravide, va però considerato che se la donna sviluppasse l'infezione da HIV durante la gravidanza, il figlio sarebbe esposto ad un elevato rischio di infezione per trasmissione perinatale. Per questo il personale sanitario gravido deve conoscere le misure per ridurre il rischio di trasmissione dell'HIV, ed attenersi scrupolosamente ad esse.

Le precauzioni universali hanno la finalità di prevenire le esposizioni parenterali, delle mucose, e della cute non intatta degli operatori sanitari a patogeni trasmessi attraverso il sangue.

L'adozione delle misure universali per tutti i pazienti elimina la necessità di misure di isolamento per la trasmissione attraverso « sangue e altri liquidi biologici », che erano state raccomandate in precedenza.

Specifiche misure di isolamento (ad esempio isolamento enterico o respiratorio) debbono essere utilizzate, quando è necessario, sulla base di singole condizioni come ad esempio quando siano state accertate o vengano sospettate forme diarroiche e tubercolosi.

Liquidi organici ai quali applicare le precauzioni universali

Le precauzioni universali vanno applicate al sangue e ad altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tali da renderlo evidenziabile.

Il sangue è da solo la fonte più importante di HIV come anche di virus dell'Epatite B e di altri patogeni trasmissibili attraverso il sangue in ambito occupazionale. Gli sforzi debbono essere, quindi, finalizzati a prevenire le esposizioni al sangue.

Le precauzioni universali vanno anche applicate al liquido seminale ed alle secrezioni vaginali. Sebbene entrambi questi liquidi non siano stati implicati nella trasmissione occupazionale da pazienti ad operatori sanitari. L'esposizione al liquido seminale nell'ambiente ospedaliero è generalmente limitata e la pratica routinaria di indossare i guanti per l'esecuzione dell'esplorazione vaginale protegge gli operatori sanitari dall'esposizione a secrezioni vaginali potenzialmente infette.

Le precauzioni universali si applicano anche ai tessuti ed ai seguenti liquidi biologici: cerebrospinale, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico.

Il rischio di trasmissione di HIV da questi liquidi è sconosciuto. Tuttavia l'HIV è stato isolato dal liquido cerebrospinale, sinoviale, e amniotico ed è stato riportato caso di trasmissione da HIV dopo una esposizione percutanea al liquido pleurico ematico ottenuto da un agoaspirato.

Liquidi e materiali biologici ai quali le precauzioni universali non devono essere applicate

Le precauzioni universali *non* devono essere applicate a feci, secrezioni nasali, sputo, sudore, lacrime, urine e vomito, *a meno che non contengano sangue in quantità visibile.*

Il rischio di trasmissione di HIV da questi liquidi o materiali è estremamente basso o non esistente. L'HIV è stato isolato da alcuni di questi liquidi e materiali; tuttavia, studi epidemiologici in ambito comunitario e nosocomiale non hanno associato tali liquidi o materiali alla trasmissione dell'infezione da HIV.

Precauzioni per altri liquidi organici in ambienti speciali

Il latte umano materno è stato implicato nella trasmissione perinatale dell'HIV. Tuttavia l'esposizione occupazionale al latte umano non è stata implicata nella trasmissione dell'HIV ad operatori sanitari.

Purtuttavia gli operatori sanitari che assistono i neonati possono avere una esposizione massiva al latte materno.

Pertanto i guanti debbono essere indossati, nonostante non si verifichino le condizioni previste per le precauzioni universali, dagli operatori sanitari che potrebbero avere esposizioni frequenti al latte, come ad esempio gli operatori che lavorano nella banca del latte.

Studi epidemiologici di contatti familiari non sessuali di pazienti infetti suggeriscono che il potenziale di trasmissione attraverso la saliva sia basso.

Le precauzioni universali non vanno perciò applicate alla saliva.

Vanno invece sottolineate le pratiche correntemente utilizzate per il controllo delle infezioni, che includono l'uso dei guanti per l'esplorazione digitale delle mucose e la suzione endotracheale, nonché il lavaggio delle mani dopo l'esposizione alla saliva. Queste misure dovrebbero ulteriormente minimizzare il rischio, se c'è, di trasmissione salivare dell'HIV.

I guanti possono non essere indossati quando si nutrono i pazienti e si deterge la pelle dei pazienti dalla saliva.

Speciali precauzioni, per le quali si rimanda al paragrafo apposito, sono raccomandate per dentisti.

Uso di barriere protettive

Le barriere protettive riducono il rischio di esposizione della cute o delle mucose degli operatori sanitari a materiali potenzialmente infetti. Esempi di barriere protettive includono guanti, camici e divise, maschere e occhiali protettivi.

I guanti dovrebbero ridurre l'incidenza della contaminazione delle mani, ma essi non possono prevenire le lesioni dovute agli aghi o agli strumenti taglienti.

Le maschere e gli occhiali protettivi dovrebbero ridurre l'incidenza della contaminazione delle mucose di bocca, naso ed occhi.

Le precauzioni universali debbono essere intese come aggiuntive piuttosto che sostitutive delle raccomandazioni correntemente utilizzate per il controllo delle infezioni, come il lavaggio delle mani e l'uso dei guanti per la prevenzione di grosse contaminazioni batteriche delle mani.

Poiché è impossibile specificare il tipo di barriere necessario per ogni possibile situazione è necessario ricorrere, per l'impiego di tali presidi, al buon senso.

Uso dei guanti durante i prelievi

Anche se non ancora quantificato con precisione il rischio di infezione da HIV a seguito di contatto della cute integra con sangue infetto è sicuramente inferiore a quello stimato per le punture accidentali.

Nelle precauzioni universali si assume che tutto il sangue sia potenzialmente infetto con patogeni trasmissibili attraverso di esso, ma è noto che in alcuni contesti (come ad esempio i centri di donazione del sangue) la prevalenza di infezioni trasmesse attraverso il sangue è più bassa.

I guanti debbono essere disponibili, nelle taglie necessarie, affinché gli operatori che effettuano i prelievi che possano farne uso secondo le raccomandazioni «universali».

È stata segnalata sia in Italia che in altri paesi la difficoltà da parte degli operatori di eseguire i prelievi con i guanti. Pertanto, pur rimanendo valida l'indicazione di utilizzare i guanti per i prelievi, la decisione delle condizioni in cui impiegarli può essere delegata alla responsabilità ed alla professionalità degli operatori stessi.

Tuttavia l'uso dei guanti per effettuare i prelievi è obbligatorio:

1. quando gli operatori presentano tagli o abrasioni, o altre soluzioni di continuità della cute;
2. nelle situazioni in cui un operatore preparato giudica che può verificarsi la contaminazione delle mani con il sangue, per esempio quando si effettua un prelievo ad un paziente non collaborante;
3. per effettuare prelievi da dita o lobi auricolari di neonati e bambini;
4. durante l'istruzione del personale all'esecuzione dei prelievi.

Scelta dei guanti

I guanti per uso medico includono quelli commercializzati come guanti sterili chirurgici o guanti non sterili per esplorazione, sia di vinile che di latex.

Vengono anche usati in ambiente sanitario altri guanti, come ad esempio quelli di gomma che non sono espressamente per uso medico.

Il principio che deve guidare la scelta e l'impiego dei guanti deve essere l'appropriatezza dei guanti all'utilizzo per il quale sono stati costruiti, con le seguenti indicazioni generali:

1. usare guanti sterili per le procedure che determinano il contatto con aree del corpo normalmente sterili;
2. usare guanti da esplorazione per le procedure che determinano il contatto con mucose, non altrimenti indicate, e per altre procedure diagnostiche o assistenziali che non richiedono l'uso di guanti sterili;
3. cambiare i guanti dopo il contatto con il paziente;
4. non lavare o disinfettare i guanti chirurgici o guanti da esplorazione per il riuso;

5. usare guanti normali (ad esempio i guanti per uso domestico) per compiti di pulizia che determinano il potenziale contatto con il sangue, per la pulizia di strumentario e procedure di decontaminazione. I guanti utilizzati per tali scopi possono essere decontaminati e riutilizzati, ma debbono essere eliminati se sono squamati, lesionati o scolorati, o se hanno riportato punture o presentano altri segni di deterioramento.

PRECAUZIONI PER LE MANOVRE INVASIVE

Viene definita manovra invasiva l'accesso chirurgico in tessuti, cavità o organi, nonché il trattamento di accidenti traumatici di rilevante entità, incluse:

- le manovre eseguite in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso o strutture ambulatoriali, inclusi gli studi medici ed i gabinetti dentistici;
- la cateterizzazione cardiaca e le procedure di angioplastica;
- il parto cesareo o vaginale, ed ogni altra procedura ostetrica invasiva che può determinare il sanguinamento;
- la manipolazione, il taglio o la rimozione di ogni tessuto periorale inclusi i denti, in cui si verifica o può verificarsi il sanguinamento.

L'applicazione delle misure generali precedentemente descritte, associate a quelle di seguito riportate, rappresentano le precauzioni minime per tutte queste procedure invasive.

1. Tutti gli operatori che partecipano all'effettuazione di manovre invasive debbono adottare routinariamente le misure per prevenire il contatto di cute e mucose con il sangue ed altri liquidi biologici di tutti i pazienti.

Guanti e maschere chirurgiche debbono essere indossati nel corso di tutte le procedure invasive.

Occhiali o maschere facciali debbono essere impiegati durante l'esecuzione di manovre che determinano comunemente schizzi di sangue o altri liquidi biologici, o la produzione di frammenti ossei.

Camici e grembiuli di materiali, che forniscono una efficace protezione, debbono essere indossati durante l'esecuzione di manovre che possono determinare schizzi di sangue o altri liquidi biologici.

Tutti gli operatori che eseguono parti vaginali o cesarei o assistono durante l'espulso della placenta o del neonato, debbono indossare guanti e camici durante la manipolazione della placenta o del neonato, fino a che il sangue ed il liquido amniotico non siano stati rimossi dalla cute del neonato e durante l'assistenza post-natale del cordone ombelicale.

2. Se un guanto si rompe, o si verifica una puntura o un altro incidente, il guanto deve essere rimosso e sostituito con un guanto nuovo appena possibile in rapporto alle condizioni del paziente; l'ago o lo strumento causa dell'incidente debbono essere rimossi dal campo sterile.

PRECAUZIONI PER GLI ODONTOIATRI

Sono stati riportati due possibili casi di infezione occupazionale da HIV in dentisti.

Durante le procedure odontoiatriche, la contaminazione della saliva con il sangue è prevedibile, il trauma delle mani degli operatori sanitari è comune e la fuoriuscita di sangue è possibile. Le precauzioni per il controllo delle infezioni negli odontoiatri minimizzano il contatto potenziale della cute lesa e delle mucose degli operatori sanitari con il sangue e la saliva contaminata dei pazienti. In aggiunta, l'uso dei guanti per l'esame della bocca, ed un corretto trattamento odontoiatrico, possono proteggere anche la mucosa orale del paziente da eventuali ferite presenti sulle mani dell'operatore.

Le misure che seguono integrano le indicazioni per il controllo delle infezioni in odontoiatria in precedenza emanate.

Gli odontoiatri debbono considerare infettanti il sangue, la saliva (anche in assenza di prove di trasmissione attraverso di essa) ed il fluido gengivale di tutti i pazienti.

Una particolare attenzione deve essere posta alle misure per prevenire la trasmissione di patogeni attraverso il sangue nella pratica odontoiatrica sia nelle strutture pubbliche che private.

1. Oltre ad indossare i guanti quando si toccano le mucose di tutti i pazienti, tutti gli operatori odontoiatrici debbono indossare mascherina chirurgica ed occhiali di protezione o maschere trasparenti nelle manovre in cui è ipotizzabile che si possano determinare schizzi o contatto con goccioline di sangue, saliva o fluido gengivale.

L'uso di «dighe», e di aspiratori ad alta velocità ed un appropriato posizionamento del paziente, quando necessario, debbono essere utilizzati per minimizzare la formazione di droplet e schizzi.

2. I manipoli debbono essere sterilizzati dopo ogni paziente dal momento che: sangue, saliva e fluido gengivale dei pazienti possono venire aspirati nel manipolo o nella linea d'acqua.

I manipoli che non possono essere sterilizzati dopo l'uso debbono essere almeno lavati con un forte getto d'acqua, la superficie esterna pulita e strofinata con un germicida chimico ed infine sciacquata. I manipoli debbono essere lavati all'inizio di ogni giorno e dopo l'uso sui singoli pazienti.

Le stesse precauzioni debbono essere adottate per gli ablatori ad ultrasuoni e le siringhe aria/acqua.

3. Sangue e saliva debbono essere rimossi con cura da strumentario di laboratorio e materiali che sono stati usati in bocca (es. materiale per impronta, calco del morso), in particolare prima della molatura e della lucidatura delle protesi. Materiali, impronte e protesi contaminati debbono essere puliti e disinfettati prima di essere manipolati, riparati o inviati a laboratori dentali.

4. Coprire con carta impermeabile o teli di plastica le superfici (es. bracci di lampade, testate degli apparecchi di radiologia) che possono risultare contaminate da sangue o saliva, e per i quali è impossibile effettuare la disinfezione. Tali coperture debbono essere eliminate e sostituite con altre nuove dopo ogni paziente.

PRECAUZIONI PER LE AUTOPSIE ED I SERVIZI MORTUARI OSPEDALIERI

In aggiunta alle altre precauzioni «universali» le persone che effettuano procedure post-mortem debbono:

1. indossare guanti, maschere, occhiali protettivi, camici e grembiuli a tenuta d'acqua;
2. guanti di maglia di acciaio inossidabile debbono essere indossati in sala settoria durante le operazioni di rimozione della gabbia toracica, delle vertebre o della calotta cranica, nonché durante l'utilizzo di attrezzi per il taglio delle ossa;
3. strumenti e superfici contaminate, durante le procedure post-mortem debbono essere decontaminate con un germicida chimico idoneo.

PRECAUZIONI PER LA DIALISI

Dal momento che le precauzioni per evitare la trasmissione di infezioni attraverso il sangue e che le procedure di decontaminazione utilizzate nei centri di dialisi sono efficaci anche sull'HIV, non sono necessarie misure di prevenzione diverse da quelle adottate per tutti i pazienti.

Le misure «universali» di controllo delle infezioni tramesse attraverso il sangue o altri liquidi organici devono essere adottate per effettuare la dialisi di tutti i pazienti.

I sistemi per la disinfezione del circuito dei fluidi di dialisi delle macchine per l'emodialisi sono finalizzati al controllo della contaminazione batterica e generalmente consistono nell'utilizzo di 500-750 parti per milione di ipoclorito di sodio per 30 o 40 minuti oppure formaldeide all'1,5-2 % per una notte. Inoltre, si trovano correntemente in commercio disinfettanti chimici studiati per disinfettare le macchine di dialisi. Nessuno dei protocolli o delle procedure in uso deve essere modificato per la dialisi di pazienti affetti da HIV. Costoro possono essere dializzati sia con emodialisi sia con dialisi peritoneale, senza necessità di isolamento dagli altri pazienti. Il dializzatore deve essere eliminato dopo ogni uso. In alternativa i centri che riutilizzano i dializzatori (ad esempio uno specifico dializzatore monouso è destinato ad un singolo paziente, rimosso, pulito, disinfettato e riutilizzato diverse volte sempre e solo con lo stesso paziente) possono includere i pazienti affetti da HIV nel programma di riutilizzo dei dializzatori. Un dializzatore non deve essere però usato per più di un paziente.

PRECAUZIONI PER IL PERSONALE DEI LABORATORI

I laboratori continuano a rappresentare una fonte rilevante di infezioni nosocomiali occupazionali causate da molti microrganismi.

Non tutti i laboratori di microbiologia italiani, come ha evidenziato una recente indagine nazionale, dispongono di cabine di classe III che vengono considerate indispensabili per garantire la massima sicurezza degli operatori.

Le precauzioni che seguono debbono essere adottate da tutto il personale dei laboratori, indipendentemente dalla disponibilità di cabine di sicurezza e di altri presidi antinfortunistici e non debbono essere discontinue dopo l'installazione di essi.

Sangue ed altri liquidi biologici di tutti i pazienti debbono essere considerati infetti.

La cute degli operatori (specialmente quando presenta graffi, tagli o abrasioni, dermatiti o altre lesioni) e le mucose di naso, bocca e probabilmente del tratto respiratorio possono rappresentare una via alternativa per l'entrata del virus.

In aggiunta alle precauzioni «universali» debbono essere adottate dagli operatori dei laboratori di patologia clinica anche le misure che seguono. Tali misure sono basate sull'estensione all'HIV di misure di sicurezza biologica inizialmente messe a punto per la manipolazione di microrganismi ad elevata patogenicità e pericolosità.

1. Una cabina di sicurezza biologica classe 2 e speciali misure, (apparecchiature di contenimento ed altre misure), sono raccomandati per la gestione di tutti i campioni clinici, liquidi biologici e tessuti umani o di animali di laboratorio inoculati o infetti.

2. Le attività di laboratorio che determinano la produzione di una grande quantità di virus, la manipolazione di preparazioni di virus concentrate, e la gestione di procedure che possono produrre aerosol o droplets debbono essere effettuate in cabine di sicurezza livello 2, utilizzando le procedure addizionali e le apparecchiature di contenimento raccomandate.

3. Le attività che prevedono la produzione di virus in concentrazione elevata o in scala industriale, debbono essere eseguite in cabine di sicurezza livello 3, usando le procedure e le apparecchiature necessarie.

4. Tutti i campioni di sangue e liquidi biologici debbono essere posti in un apposito contenitore dotato di un sistema per evitare perdite durante il trasporto.

5. Guanti protettivi debbono essere indossati da tutto il personale coinvolto in attività che possono determinare un contatto diretto della cute con campioni potenzialmente infetti, nonché per la manipolazione di campioni di sangue e liquidi biologici.

Il personale che presenta dermatiti o altre lesioni sulle mani e che potrebbe avere un contatto anche indiretto con materiali potenzialmente infettanti deve indossare guanti protettivi.

I guanti debbono essere rimossi con attenzione e sostituiti quando sono visibilmente contaminati.

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone deve avvenire immediatamente e routinariamente dopo la manipolazione di materiali contaminati e dopo la fine del lavoro — anche quando sono stati indossati i guanti — secondo le indicazioni prima riportate. Maschere ed occhiali protettivi debbono essere indossati quando è ipotizzabile un contatto mucoso con sangue o altri liquidi biologici.

6. Una cappa di sicurezza biologica deve essere utilizzata per procedure che hanno un'elevata probabilità di creare aerosol. Tali procedure sono: mescolare, scuotere, ultrasuonare.

7. I sistemi di pipettamento meccanico debbono essere gli unici usati per manipolare in laboratorio tutti i liquidi. Il pipettamento a bocca non deve essere eseguito.

8. L'uso di aghi e siringhe deve essere limitato alle situazioni in cui non esistono altre alternative.

9. Aghi, oggetti taglienti, vetri rotti ed altri strumenti affilati debbono essere maneggiati con attenzione ed eliminati in modo idoneo.

10. La massima cura deve essere posta per evitare schizzi e spandimenti di liquido di colture cellulari o altri materiali contenenti virus.

11. I piani di lavoro debbono essere decontaminati con un germicida chimico appropriato dopo schizzi di sangue o altri liquidi biologici, nonché quando l'attività lavorativa è terminata.

12. Tutta la vetreria di laboratorio, il materiale monouso ed i rifiuti, per i quali lo stato di infezione è noto o sospetto, debbono essere decontaminati, preferibilmente in autoclave, prima del lavaggio o dell'eliminazione. Un metodo alternativo valido è l'incenerimento dei rifiuti solidi.

13. Le apparecchiature scientifiche che sono state contaminate da sangue o altri liquidi biologici debbono essere decontaminate e pulite prima di essere riparate in laboratorio o trasportate al produttore.

14. Non esistono certezze circa l'efficacia del riscaldamento a 56-60 °C per distruggere il virus nel siero, ma il riscaldamento di piccoli volumi di siero per 30 minuti a 56 °C prima dei test sierologici, riduce l'infettività residua al di sotto dei livelli svelabili. Questo trattamento può causare alcuni risultati falsi-positivi del test ELISA per l'HIV, e può anche alterare alcuni saggi biochimici su siero.

15. Un siero umano di qualsiasi origine, usato come reattivo o come controllo nell'esecuzione di un test, deve essere manipolato in una cappa di sicurezza biologica livello 2.

16. Tutti gli operatori debbono lavarsi le mani dopo la fine delle attività di laboratorio e rimuovere il vestiario protettivo prima di lasciare il laboratorio.

17. Programmi di sorveglianza sanitaria del personale debbono essere attivati in tutti i laboratori che testano campioni, svolgono ricerca o producono reagenti che comprendono l'HIV. La natura e lo scopo dei programmi di sorveglianza debbono variare in base alla politica dell'istituzione e delle normative vigenti.

18. Le condizioni di lavoro debbono essere tali da proteggere il personale da infezioni occupazionali da HIV. L'adozione di precauzioni per il sangue ed i liquidi biologici per *tutti* i pazienti elimina la necessità di apporre speciali etichette sui campioni dei pazienti con infezioni accertate o sospette, dal momento che sangue e liquidi biologici di tutti i pazienti debbono essere considerati infetti.

GESTIONE DI TESSUTI IN LABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGIA

1. I campioni chirurgici dovrebbero essere maneggiati con molta attenzione. Una area di lavoro dovrebbe essere resa disponibile temporaneamente o permanentemente per limitare l'esposizione del personale ed in cui tutto il materiale contaminato, superfici, strumentario ed apparecchiature possano successivamente essere decontaminati.

Campioni di grandi dimensioni dovrebbero essere sezionati quando possibile nell'area in cui viene effettuata l'autopsia. Particolare attenzione dovrebbe essere posta nel momento in cui i campioni vengono impacchettati, etichettati e trasportati.

2. Campioni di tessuti di piccole dimensioni possono essere posti normalmente in formalina al 10%. I campioni più grandi e gli organi interi dovrebbero essere sezionati prima di essere posti in formalina al 10% per due settimane.

3. Evitare, quando è possibile, di effettuare sezioni al congelatore su materiale non fissato. Tuttavia, quando una particolare colorazione esige che il materiale non sia fissato, bisogna eseguire le operazioni usando lo strumentario presente nell'area apposita e tenendo in debito conto le misure di sicurezza.

4. Per minimizzare la possibilità di schizzi e la formazione di aerosol, campioni di grandi dimensioni non fissati dovrebbero essere maneggiati con particolare attenzione.

5. Tutti i materiali da eliminare debbono essere prima autoclavati, o direttamente inceneriti.

CIRCOLAZIONE AMBIENTALE DELL'HIV E MISURE DI CONTROLLO

Non sono state documentate modalità di trasmissione dell'HIV mediate dall'ambiente.

La sopravvivenza ambientale del virus è stata valutata a concentrazioni virali molto più elevate (circa 100.000 volte) rispetto a quelle comunemente riscontrate nel siero di pazienti infetti. Il virus è stato riscontrato fino a tre giorni dopo l'esposizione ambientale in materiale secco tenuto a temperatura ambiente. L'essiccazione causa nel giro di poche ore una riduzione rapida dell'HIV di 1-2 log (90-99 %).

Nel liquido delle colture cellulari l'HIV può essere svelato, libero dalle cellule dopo 15 giorni di esposizione a temperatura ambiente (23-27 °C), dopo 11 giorni a temperatura di 36-37 °C, mentre un solo giorno se il virus è legato alle cellule. Queste caratteristiche dell'agente non impongono, per quanto riguarda i contesti ambientali di assistenza al paziente, cambiamenti sostanziali delle procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione già in uso negli ospedali.

Quando le apparecchiature mediche sono contaminate da sangue o altri liquidi biologici le misure di sicurezza prevedono pulizia, disinfezione e sterilizzazione differenziate in base al tipo di apparecchio.

Non sussistono, alla luce delle conoscenze disponibili, giustificazioni per l'impiego della nebulizzazione ambientale di disinfettanti.

Tale pratica dovrà essere limitata a particolari situazioni di malattie ad elevata diffusività per via aerea su indicazioni delle direzioni sanitarie.

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Le procedure standard di sterilizzazione, disinfezione e decontaminazione, normalmente raccomandate in ambiente ospedaliero, sono idonee alla decontaminazione ed alla sterilizzazione di apparecchiature, presidi, superfici e materiali contaminati da sangue ed altri liquidi biologici dai microrganismi veicolati attraverso il sangue, incluso l'HIV. Le pratiche di sterilizzazione (inattivazione di tutti i microbi, incluse le spore) debbono essere adottate per strumenti ed apparecchiature che vengono a contatto con il sistema vascolare o all'interno del quale scorre il sangue.

Le pratiche di disinfezione debbono essere differenziate in relazione al tipo di contatto in:

- disinfezione ad alto livello (inattivazione di tutti i microbi eccetto le spore) per apparecchi e strumentario che vengono a contatto con mucose ma non entrano nei tessuti o nel sistema vascolare;
- disinfezione a basso livello per presidi e strumentario che vengono a contatto con mucose o cute intatta.

È imperativo che il materiale e gli strumenti, che debbono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello, vengano accuratamente puliti prima della procedura.

Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico. Questa pratica serve a proteggere il personale dall'esposizione all'HIV prima e durante il processo di pulizia.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario medico riutilizzabile. (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.

Una disinfezione ad alto livello si ottiene anche con la bollitura per 20 minuti.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle condizioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura.

Quando si ricorre alla disinfezione chimica ad alto livello è necessario assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti.

Numerosi sono i disinfettanti per i quali sono disponibili in letteratura dati relativi all'efficacia, in test di laboratorio, ad inattivare l'HIV, (spesso a concentrazioni inferiori a quelle correntemente utilizzate in ambiente ospedaliero); un elenco di essi, con le dosi che determinano l'inattivazione e quelle in uso, è riportato in Tabella.

**AGENTI CHIMICI AD AZIONE DISINFETTANTE ATTIVI
NEI CONFRONTI DELL'HIV**

Agente	Concentrazione minima efficace	Concentrazione d'uso	Livello
Ipoclorito di Sodio	0,02%	0,1-0,5%	HL
Ipoclorito di Calcio	0,02%	0,5%	HL
Diclorocisocianurato	0,1%	0,5%	HL
Cloramina	2%	0,5-2%	HL
Alcool Etilico	25%	70%	HL
Alcool Isopropilico	30%	70%	HL
Clutaraldeide	1%	2% sol. in acqua	HL
Formalina	2%	4%	HL
Perossido di idrogeno	1-3%	6%	HL
Povidone iodio	1%	2.5 di iodio	HL
Idrossido di Sodio	30 mM	30nM	
Beta propiolattone	1:400%	1:400	
Lysol	0,5%	1%	
Clorexidina/etanolo (*)	4/25%	4/25%	
Ammonici quaternari	0,8%	1%	
Acetone/alcool (*)	1:1	1:1	
Fenoli (acido fenico)	0,5%	2% in acqua	

(*) Miscela.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha formulato precise indicazioni per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello e per l'impiego dei singoli disinfettanti indicati per la disinfezione ad alto livello (contrassegnati nella Tabella con la sigla «HL»), che vengono di seguito riportate.

I composti che liberano Cloro sono:

a) *Ipoclorito di Sodio*.

Le soluzioni di ipoclorito di sodio rappresentano un eccellente disinfettante, essendo battericide, virucide, economiche e largamente disponibili. Ma hanno alcuni svantaggi:

– *sono corrosive*. Corrodono nickel, cromo, acciaio ed altri metalli ossidabili.

Le soluzioni che superano lo 0,1% di cloro disponibile non debbono essere usate ripetutamente per apparecchiature metalliche di buona qualità.

Il tempo di contatto non deve superare i 30 minuti e deve essere seguito da un risciacquo e dall'asciugatura.

La diluizione non deve essere effettuata in contenitori metallici che possono venire rapidamente corrosi.

– *si deteriorano*. Le soluzioni debbono essere di recente preparazione e conservate protette da luce e calore.

Le diluizioni debbono essere preparate immediatamente prima dell'uso.

Due altri composti (l'ipoclorito di Calcio ed il sodio dicloroisocianurato) possono risultare utili essendo più stabili.

b) *Ipoclorito di Calcio* (polvere, granuli o compresse).

Questa sostanza che si decompone gradualmente se non protetta dalla luce e dal calore, ma più lentamente della soluzione di ipoclorito di sodio.

c) *Sodio Dicloroisocianurato* (NaDCC)

L'NaDcc quando sciolto in acqua forma ipoclorito (acido ipocloroso); è più stabile dell'ipoclorito di sodio in soluzione o dell'ipoclorito di calcio, ed è generalmente preparato in compresse.

d) *Cloramina* (Sodio Tosilceramide, Cloramina T).

La Cloramina è più stabile dell'ipoclorito di sodio e dell'ipoclorito di calcio. Deve essere conservata al riparo dall'umidità, dalla luce e dal calore eccessivo. È disponibile in polvere e compresse.

Il potere disinfettante di tutti i composti che liberano cloro è espresso come «cloro disponibile» (% per i composti solidi, % o parti per milione-ppm per le soluzioni).

Le diluizioni raccomandate per i composti che liberano cloro sono le seguenti:

	Condizioni del materiale da decontaminare	
	pulite es. app. pulite	sporche es. schizzi di sangue app. sporche
Cloro libero necessario	0,1% (1g/l, 1000 ppm)	0,5% (5g/l, 5000 ppm)
Diluizione:		
Soluzione di ipoclorito di sodio (5% di cloro disponibile)	20 ml/l	100 ml/l
Ipoclorito di Calcio (70% di cloro disponibile)	1,4 g/l	7,0 g/l
NaDCC (60% di cloro disponibile)	1,7 g/l	8,5 g/l
NaDCC in compresse (1,5 g di cloro libero per compressa)	1 compressa/l	4 compresse/l
Cloramina (25% di cloro disponibile)	20 g/l	20 g/l

Alcool Etilico ed Alcool Isopropilico

L'alcool etilico ed isopropilico hanno caratteristiche disinfettanti simili; inattivano l'HIV in pochi minuti.

Non sono efficaci sulle spore batteriche.

L'efficacia massima degli alcoli è a concentrazioni del 70% (70% di alcool, 30% di acqua): concentrazioni maggiori o minori sono meno efficaci.

Povidone iodio

Il Povidone iodio ha uno spettro d'azione simile a quello degli ipocloriti, ma è più stabile e meno corrosivo per i metalli.

Non deve però essere utilizzato per rame e alluminio.

Normalmente è preparato come soluzione al 10% (1% di iodio), e può essere utilizzato diluito al 2.5% (1 parte di soluzione al 10% e 3 parti di acqua bollita).

Per la disinfezione ad alto livello sono necessari 15 minuti utilizzando una diluizione al 2.5% preparata giornalmente.

Soluzione di formaldeide

Le preparazioni commerciali di formaldeide (formolo, formalina) contengono generalmente 35-40% di formaldeide, 10% di metanolo ed acqua. Debbono essere diluite 1:10 (la concentrazione finale conterrà 3,5-4% di formaldeide). Tali soluzioni distruggono in 30 minuti i virus e le spore, mentre per le spore sono necessarie alcune ore.

Le soluzioni di formalina ed i vapori prodotti sono tossici e molto irritanti; questo ne limita fortemente l'utilizzo per la disinfezione.

Le apparecchiature immerse in formalina debbono essere adeguatamente sciacquate prima del riuso.

Glutaraldeide

La glutaraldeide è generalmente disponibile in una soluzione acquosa al 2%, che deve essere attivata prima dell'uso.

L'attivazione implica l'aggiunta alla soluzione di un liquido o una polvere per renderla alcalina.

L'immersione nella soluzione attivata distrugge batteri, funghi e virus in meno di 30 minuti; per la distruzione delle spore sono necessarie 10 ore.

Le apparecchiature immerse in glutaraldeide debbono essere adeguatamente sciacquate prima del riuso, per rimuovere ogni residuo tossico.

Una volta attivata la soluzione non deve essere conservata oltre 2 settimane e deve essere eliminata se diventa torbida.

Recentemente sono state formulate soluzioni stabilizzate di glutaraldeide che non necessitano di essere attivate.

Esistono però dati insufficienti perché il loro uso possa essere raccomandato.

Perossido di idrogeno

Il perossido di idrogeno è un potente disinfettante, la cui attività è dovuta al rilascio di ossigeno.

L'immersione di un apparecchio pulito in una soluzione al 6% fornisce in meno di 30 minuti una disinfezione ad alto livello.

La soluzione al 6% deve essere preparata immediatamente prima dell'uso da una soluzione stabilizzata al 30% (1 parte di soluzione stabilizzata aggiunta a 4 parti di acqua bollita).

Le concentrazioni stabilizzate al 30% debbono essere manipolate e trasportate con cura essendo corrosive; debbono essere conservate in ambiente fresco e al riparo dalla luce.

Non rappresentano un sistema di decontaminazione utilizzabile in ambienti caldi.

Non deve essere utilizzato, essendo corrosivo, su rame, alluminio, zinco e ottone.

Le lenti a contatto usate per prova durante la visita debbono essere disinfettate dopo ogni applicazione usando un sistema disinfettante a perossido di idrogeno o con il calore a 78-80 °C per 10 minuti (quando possibile).

I disinfettanti attivi sull'HIV ma che non rientrano tra quelli raccomandati per la disinfezione ad alto livello possono essere utilizzati per la disinfezione a basso livello e, quando indicati, per l'antisepsi e la decontaminazione delle mani. Per tali disinfettanti si rimanda alla competenza ed alla responsabilità degli organi preposti, nelle singole circostanze e nelle singole realtà ospedaliere, alla gestione dei disinfettanti.

Pulizia e decontaminazione di schizzi di sangue o altri liquidi biologici

I germicidi chimici registrati per l'uso ospedaliero e che hanno azione tuberculocida, quando utilizzati secondo le indicazioni, possono essere usati per decontaminare schizzi di sangue e di altri liquidi biologici. Le strategie di decontaminazione di schizzi di sangue o di altri liquidi organici che si verificano in ambito assistenziale sono differenti rispetto a quelle che si utilizzano nei laboratori di patologia clinica, di sanità pubblica o di ricerca. Nelle aree di degenza il materiale contaminante visibile deve essere prima rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata. Quando si verifica in laboratorio uno spandimento consistente di agenti infettivi coltivati o concentrati, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida liquido prima della pulizia e succes-

sivamente decontaminata con un germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

GESTIONE DELLE ESPOSIZIONI DEGLI OPERATORI SANITARI

Quando un operatore sanitario riporta una esposizione parenterale (esempio: taglio o puntura) o mucosa (esempio: schizzo in bocca o negli occhi) a sangue o altri liquidi biologici o ha un'esposizione cutanea a sangue, specialmente quando la cute esposta è screpolata, abrasa o colpita da dermatite, è necessario avvisare dell'incidente il paziente (quando è cosciente) da cui proviene il materiale biologico per ottenere il consenso ad effettuare la ricerca degli anticorpi anti-HIV e dell'HIV Ag.

Se il paziente è affetto da AIDS, o è nota la sua sieropositività, o il test risulta positivo, o infine il paziente rifiuta il test l'operatore deve essere informato sul rischio di infezione e sottoposto, appena possibile, ad una valutazione clinica e sierologica. Lo stesso operatore deve comunicare alla direzione sanitaria ed al servizio sanitario per il personale l'esposizione accidentale, e ogni episodio febbrile che si verifichi nei 12 mesi successivi.

Un episodio morboso caratterizzato da febbre, rash o linfadenopatia può essere indicativo di infezione da HIV.

Gli operatori sieronegativi al momento dell'esposizione debbono essere ritestati dopo:

– 6 settimane, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno dopo l'esposizione per determinare se si è verificata l'infezione.

Nel periodo di follow-up, specialmente nelle prime 6-12 settimane dall'esposizione, periodo nel quale si verifica la sieroconversione di gran parte degli infetti, gli operatori debbono usare le norme per evitare la possibilità di trasmissione attraverso contatti sessuali e non donare il sangue.

Nei casi in cui il paziente è sieronegativo non è necessario continuare il follow-up, a meno che il paziente non appartenga ad un gruppo ad alto rischio. In quest'ultimo caso è necessario effettuare un ulteriore testaggio dell'operatore dopo 3 mesi.

INDICAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI SIEROPOSITIVI

Non si sono verificati casi, nè esistono prove, di trasmissione dell'HIV da operatori sanitari infetti ai pazienti, tuttavia la trasmissione nel corso di procedure invasive è una eventualità ipotizzabile.

La trasmissione del virus dell'Epatite B da operatori sanitari infetti a pazienti è avvenuta in un numero limitato di casi e specialmente nel corso di interventi chirurgici sul cavo orale o il tratto genitale femminile. In

questi casi la concentrazione di particelle virali era particolarmente elevata (100 milioni di particelle per ml di sangue; concentrazione che è molto più elevata di quella riscontrabile nelle infezioni da HIV) e gli operatori avevano riportato una ferita accidentale nel corso dell'esecuzione della manovra invasiva, oppure erano affetti da lesioni essudative o microlesioni tali da consentire al virus di infettare gli strumenti o le ferite del paziente.

In ogni caso solo gli operatori che eseguivano manovre invasive hanno, nell'esperienza dell'epatite B, trasmesso l'infezione.

Il rispetto delle misure consigliate per tutti i pazienti riduce significativamente il rischio, attualmente solo teorico, di trasmissione dell'HIV da operatori infetti a pazienti.

Gli operatori sanitari con deficit immunologico da infezione da HIV sono esposti (analogamente a quanto avviene nell'immunodepressione da altre cause) ad un rischio più elevato di andare incontro a gravi complicanze infettive, o di contrarre infezioni gravi a seguito di contatto con pazienti affetti da infezioni ad elevata trasmissibilità (es. morbillo, varicella).

È pertanto indispensabile, nel caso di un operatore sieropositivo:

- avvertirlo del potenziale rischio;
- istruirlo sulle misure per evitare l'acquisizione di agenti infettivi;
- disporre l'esecuzione delle pratiche di immunizzazione consigliate.

I problemi connessi all'assegnazione dell'operatore sieropositivo ad uno specifico servizio o reparto debbono essere risolti caso per caso, in particolare per il personale di reparti chirurgici o presso i quali vengono effettuate numerose manovre invasive.

In nessun caso debbono essere adottati provvedimenti discriminatori nei confronti degli operatori sieropositivi.

NORME DI COMPORTAMENTO PER COLORO CHE UTILIZZANO AGHI O TAGLIENTI PER ATTIVITÀ ESTETICHE E/O CURATIVE

Gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute debbono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese, e/o annessi cutanei, debbono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Le procedure di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione da utilizzare sono le stesse raccomandate per l'impiego in ospedale nel paragrafo «disinfezione e sterilizzazione».

LETTERA CIRCOLARE del 13 ottobre 1989.

OGGETTO: Interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 4, e 26, co. 2 del D.P.R. 15.5.1989, n. 248, recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario.

Le Direzioni di alcuni istituti penitenziari hanno chiesto di conoscere quale interpretazione debba darsi agli artt. 24, comma 4, e 26, comma 2, del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui si prevede che il semilibero raggiunga «libero nella persona» la sede ove la misura della semilibertà dovrà avere esecuzione.

In conformità al parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si deve ritenere che il semilibero possa raggiungere la sede di destinazione senza vincoli e cautele personali e senza scorta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Federico Palomba

LETTERA CIRCOLARE del 3 novembre 1989.

OGGETTO: Attribuzione della Direzione delle Case mandamentali al Direttore Amministrativo delle Case circondariali.

Facendo seguito alla circolare n. 3274/5724 del Signor Direttore Generale in data 23/10/1989 concernente l'argomento in oggetto, si pregano le SS.LL. di far conoscere gli eventuali problemi e difficoltà riscontrati in questa prima fase di applicazione della nuova normativa introdotta dall'art. 18 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Tanto al fine di consentire a questa Direzione Generale la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, eventualmente necessari.

I signori Ispettori Distrettuali vorranno, altresì, segnalare particolari situazioni a livello funzionale ed operativo, che richiedano una diversa organizzazione ed utilizzazione, o, eventualmente, la chiusura di talune delle case mandamentali ubicate nei distretti di competenza.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE dell'11 novembre 1989.

OGGETTO: Valutazione del servizio militare di leva ai fini del trattamento previdenziale (art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958).

L'Ufficio Provinciale dell'E.N.P.A.S. di Roma, in data 10.10.1989, ha trasmesso alle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, la circolare che di seguito si trascrive per applicazione e norma, avente per oggetto la valutazione ai fini previdenziale del servizio militare di leva.

«Il Consiglio di Stato, con parere n. 782/87 del 12/7/88, ha espresso il proprio avviso in merito alle modalità ed ai limiti di applicazione dell'art. 20 della legge 955/86, in materia di servizio militare di leva.

Gli elementi essenziali di tale parere possono riassumersi nei punti seguenti:

a) il periodo da valutare d'ufficio, ai fini del trattamento previdenziale, è esclusivamente il *servizio militare di leva*, prestato nelle Forze Armate oppure nell'arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli Agenti di Custodia, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Guardia di Finanza e nel corpo Forestale dello Stato.

Il servizio di leva, la cui durata è variata nel tempo, deve essere esattamente individuato nei limiti temporali indicati dalle varie disposizioni di legge che lo hanno regolamentato.

b) è valutabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 20 della legge 958/86, il servizio militare di leva prestato in qualsiasi momento, quindi anche quello effettuato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 958.

c) al servizio ordinario di leva deve essere equiparato, per quanto riguarda i benefici previdenziali anche quello prestato da coloro che sono stati ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, attraverso la prestazione del servizio militare non armato ovvero di servizio sostitutivo civile (obiettori di coscienza). Per quanto riguarda quest'ultima categoria di cittadini, per i quali la legge citata prevede una maggiorazione di otto mesi rispetto al normale servizio di leva, si precisa che, a seguito di una recente pronuncia della Corte Costituzionale — che ha dichiarato le illegittimità costituzionali di quella parte di legge che prevede la maggior durata della leva ed in attesa dei necessari chiarimenti che saranno emanati dopo la pubblicazione della sentenza, la valuta-

zione del servizio di leva prestato dagli obiettori di coscienza resta per ora limitata alla durata della corrispondente ferma di leva ordinaria.

d) hanno diritto alla valutazione d'ufficio, ai fini previdenziali, del servizio di leva i dipendenti statali che erano iscritti al Fondo di Previdenza alla data di entrata in vigore della legge 958/86 (30/1/87).

Restano esclusi coloro che, essendo cessati dal servizio antecedentemente a tale data, ricadono nella disciplina precedente, per quanto riguarda la definizione del loro rapporto previdenziale. Ciò in ossequio ai principi generali della non retroattività della norma di legge, in mancanza di una espressa previsione.

e) è prevista la facoltà dell'Amministrazione statale, che cura il recupero del contributo di riscatto, di sospendere la trattenuta delle rate in corso al 30.1.87, sia nel caso che la delibera riguardi il solo servizio di leva sia nell'ipotesi che la stessa sia comprensiva di altri periodi, ovviamente — in quest'ultimo caso — limitatamente al periodo di leva.

f) viene sancita la irripetibilità delle rate di contributo di riscatto versate prima dell'entrata in vigore della legge 958 (30.1.87), che restano acquisite al Fondo di Previdenza.

g) sono esonerati dal pagamento del contributo di riscatto, relativo al servizio di leva, coloro che, pur avendo inoltrato la relativa domanda prima della legge 958, non abbiano ancora ottenuto la delibera di riscatto o non abbiano iniziato i pagamenti oppure abbiano le rate in corso al 30.1.1987 (limitatamente, in questo caso, alle rate ancora da trattenere).

La normativa sopra citata impone all'Enpas l'adozione dei seguenti adempimenti:

1) *delibere di riscatto emesse prima dell'entrata in vigore della legge 958 (30.1.87) e relative al solo servizio di leva:*

a) *pagamento esaurito alla data del 30.1.87.*

L'ente non deve operare alcuna rettifica della delibera e il contributo versato resta acquisito al Fondo di Previdenza.

b) *pagamento in corso alla data del 30.1.87 e successivamente sospeso.*

I versamenti rateali vanno bloccati e l'Ente provvederà alla rettifica della delibera in rapporto ai mesi pagati fino al 30.1.87, con l'eventuale rimborso all'iscritto delle somme eccedenti.

2) *delibere di riscatto emesse prima dell'entrata in vigore della legge 958 (30.1.87), comprensive anche di altri periodi, oltre quello di leva.*

a) *pagamento esaurito alle date del 30.1.87.*

L'Ente non deve effettuare rettifica della delibera ed il contributo versato resta acquisito al Fondo di Previdenza.

b) *pagamento in corso alla data del 30.1.87.*

I versamenti rateali debbono essere bloccati e l'Ente provvederà a rettificare la delibera di riscatto, imputando ai diversi servizi i pagamenti già effettuati. L'eventuale contributo versato in più per il servizio di leva sarà restituito all'iscritto, mentre resterà a suo carico la parte di contributo relativa agli altri periodi riscattati.

3) *delibere di riscatto emesse dopo l'entrata in vigore della legge 958/86 (30.1.87).*

a) *delibere relative al solo servizio di leva.*

L'Ente provvederà ad annullare le delibere in parola e le eventuali rate trattenute a tale titolo dovranno essere rimborsate agli interessati;

b) *delibere comprensive di altri servizi e periodi.*

Se il pagamento di contributo di riscatto, relativo a tali delibere è stato completamente esaurito, si procederà alla rettifica della delibera, detraendo i mesi relativi al servizio di leva.

L'ammontare del contributo, che risulterà imputabile al servizio militare, dovrà essere restituito all'iscritto.

c) *delibere comprensive di altri servizi e periodi per le quali il pagamento del contributo di riscatto è ancora in corso.*

L'Ente provvederà a rettificare la delibera, detraendo il servizio di leva. Le rate già trattenute verranno imputate agli altri periodi. Le eventuali somme versate in più, rispetto al contributo risultante dopo l'emissione della rettifica, verranno rimborsate agli interessati. Se, dopo l'emissione della delibera a rettifica, risulteranno ancora rate da trattenere, l'Amministrazione Statale provvederà secondo le norme in vigore;

d) *delibere comprensive anche di altri periodi per le quali sia stata sospesa la trattenuta delle rate.*

Se la trattenuta del contributo di riscatto è stata sospesa, a seguito dell'entrata in vigore della legge 958 ed in attesa dei chiarimenti in merito alle condizioni della sua applicabilità, l'Ente provvederà ugualmente alla rettifica della delibera di riscatto, detraendo i mesi relativi al servizio di leva. I contributi già versati, verranno imputati agli altri periodi riscattati, mentre i versamenti delle rate che risulteranno ancora dovute, dovranno essere ripristinati, applicando gli interessi di mora secondo le disposizioni di cui alla delibera Commissariale n. 4197 del 31.12.80, punto 7 allegato A.

Per provvedere all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'applicazione della normativa relativa al servizio militare di leva, così come sopra descritto, l'Enpas ha necessità di conoscere tutti i casi che ricadano nella previsione dell'art. 20 della legge 958/86. A tal fine, le Amministrazioni statali in indirizzo, potranno segnalare i casi dei dipendenti statali che si trovano nelle posizioni indicate, anche attraverso elenchi nominativi.

Tali elenchi dovranno contenere i seguenti dati:

- 1) le generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza, interessati ai provvedimenti da assumere;
- 2) i periodi da valutare, quale servizio di leva, indicandone la durata prevista dalla legge all'epoca in vigore;
- 3) i dati indicativi della delibera da annullare o rettificare (n.ro di posizione, n.ro della delibera e data di emissione);
- 4) il numero delle rate trattenute fino al 30.1.87 ed il relativo ammontare, il numero delle rate trattenute successivamente al 30.1.87 ed il relativo ammontare.

A ricezione della documentazione richiesta, l'Ente provvederà, secondo i casi, all'annullamento o alla rettifica della delibera ed al rimborso dei contributi versati e non dovuti.

Si confida nella cortese collaborazione di tutte le Amministrazioni dello Stato per l'esatta esecuzione degli adempimenti conseguenti all'applicazione della citata disposizione legislativa».

Al fine di una corretta applicazione della circolare di cui sopra, si invitano codeste Direzioni a prendere accordi diretti con i competenti Uffici provinciali dell'E.N.P.A.S.

Si assicuri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE dell'11 novembre 1989.

OGGETTO: Adeguamento mercedi detenuti lavoranti. Semestre 1/11/89-30/4/90.

Si trasmette la tabella delle mercedi dovute ai detenuti ed internati lavoranti dall'1/11/89, aggiornate con lo scatto di contingenza maturato a tale data.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VI
Maurizio Fumo

MERCEDI 1 NOVEMBRE 1989 - 30 APRILE 1990

Ctg.	Paga base	Indennità conting. al 31/10/1989	Incremento conting. all'1/11/1989	TOTALE	Quota XIII inensilità 8.33% su col. 5	Quota ind. di anzian. su col. 5+6	Retribuzione lorda	
							Mensile (5+6+7)	Giornaliera
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1) Addetti ai servizi vari d'Istituto								
A	280.663	555.946	16.875	853.484	71.095	44.451	969.030	37.210
B	257.749	554.292	16.690	828.731	69.033	43.162	940.926	36.160
C	224.919	552.940	16.434	794.293	66.165	41.368	901.826	34.685
2) Addetti alle infermerie								
A	314.398	558.964	17.150	890.512	74.180	92.759	1.057.451	40.670
3) Metalmeccanici								
A	292.790	558.324	16.983	868.097	73.312	78.367	1.018.776	39.185
B	269.340	557.207	16.799	843.346	70.251	76.133	989.730	38.065
C	236.175	555.624	16.538	808.337	67.334	72.972	948.643	36.485
D	188.940	444.499	13.230	646.669	53.867	58.378	758.914	29.190
4) Falegnami								
A	328.300	560.166	17.263	905.729	75.447	47.172	1.028.348	39.550
B	291.450	558.400	16.974	866.824	72.207	45.146	984.177	37.855
C	260.630	556.908	16.731	834.269	69.494	43.450	947.213	36.430
D	208.504	445.526	13.385	667.415	55.595	34.760	757.770	29.145
5) Calzolai								
A	303.510	558.588	17.066	879.164	73.234	45.788	998.186	38.390
B	278.050	557.405	16.866	852.321	70.999	44.390	967.710	37.220
C	222.440	445.924	13.493	681.857	56.799	35.512	774.168	29.775
6) Edili								
A	352.125	561.033	17.449	930.607	77.520	48.468	1.056.595	40.640
B	316.912	559.368	17.172	893.452	74.424	46.533	1.014.409	39.015
C	270.865	557.190	16.810	844.865	70.377	44.002	959.244	36.895
D	216.692	445.752	13.448	675.882	56.302	35.202	767.396	28.515
7) Grafici								
A	331.818	560.087	17.289	909.194	75.736	78.921	1.063.851	40.915
B	307.430	558.993	17.098	883.521	73.597	76.692	1.033.810	39.760
C	286.325	558.517	16.936	861.778	71.786	74.805	1.008.369	38.785
D	229.060	446.814	13.549	689.423	57.429	59.844	806.696	31.025
8) Agricoli								
A	287.993	557.972	16.944	862.909	71.880	74.903	1.009.692	38.835
B	249.806	556.316	16.645	822.767	68.536	71.419	962.722	37.030
C	209.921	554.410	16.333	780.664	65.030	67.764	913.458	35.135
D	167.937	443.528	13.066	624.531	52.024	54.211	730.766	28.105
9) Cotonifici - Maglierie - Calzetterie - Lino - Canapa - Confezioni in serie - Lanifici								
A	302.170	558.464	17.055	877.689	73.112	45.711	996.512	38.325
B	277.380	557.343	16.860	851.583	70.937	44.352	966.872	37.185
C	221.904	445.874	13.488	681.266	56.750	35.482	773.498	29.750

LETTERA CIRCOLARE del 19 dicembre 1989.

OGGETTO: Udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Udienza del G.I.P. Traduzione dei detenuti.

Da parte di varie Direzioni di Istituti penitenziari è stato chiesto se, nella ipotesi in cui il giudice, per lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, intenda disporre, ai sensi della seconda parte dell'articolo 123 norme attuazione c.p.p., il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé, il giudice stesso debba rivolgere la richiesta di traduzione direttamente alla Direzione dell'istituto ove l'arrestato o il fermato si trova, ovvero debba rivolgere la suddetta richiesta all'Ispektorato o al Ministero.

Orbene, si ritiene che nella ipotesi di cui sopra il giudice debba rivolgere la richiesta di traduzione direttamente alla Direzione dell'istituto ove l'arrestato od il fermato si trova, Direzione che vi provvederà senza indugio, informandone questo Ministero, in applicazione estensiva dell'art. 80 comma 3° del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, come sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248.

Le udienze di convalida sono infatti, ad avviso di questo Ufficio, assimilabili alle udienze dibattimentali, cui fa espresso riferimento la citata norma regolamentare, considerato che le stesse sono destinate allo svolgimento di una attività processuale in presenza delle parti.

D'altro canto, la soluzione prospettata appare come unica possibile tenuto conto della urgenza conseguente all'esistenza di termini processuali strettissimi e del fatto che l'autorità amministrativa non può in alcun caso sindacare la valutazione dell'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei «gravi motivi» che giustificano la traduzione.

Si ritiene, infine, che, come affermato dall'Ufficio Legislativo, il comma 3 dell'art. 80 del Regolamento di esecuzione sia applicabile, oltre che, come sin qui visto, in relazione alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, anche in relazione alle altre udienze dei G.I.P. e segnatamente a quelle preliminari (artt. 416 e segg. c.p.p.) e di incidente probatorio (art. 401 c.p.p.) riguardanti detenuti, udienze che, per evidenti ragioni sistematiche, vanno anch'esse equiparate ai fini delle traduzioni dei detenuti alle udienze dibattimentali.

Anche in questa ipotesi, pertanto la Direzione provvederà, senza indugio, informandone il Ministero, alle traduzioni che siano richieste dall'autorità giudiziaria competente.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza della presente lettera circolare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Federico Palomba

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE
a cura di Luigi Daga e Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

MADRI E BAMBINI IN CARCERE

Analisi dei dati di un rilevamento effettuato
tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa

GIANNI BIONDI(*)

LUIGI DAGA(**)

Nel 1988 il Ministero di Grazia e Giustizia ha commissionato all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù una ricerca dal titolo: «*Lo sviluppo del bambino in carcere. Proposte operative di eventuale modifica del sistema vigente*».

La ricerca è giunta quasi al termine (1) ed è in corso l'elaborazione dei dati emersi da un rilevamento che è durato circa un anno e che ha visti coinvolti otto Istituti penitenziari suddivisi per zona geografica in Nord, Centro e Sud Italia.

Gli autori del presente articolo avevano più volte affrontato il tema del bambino con genitori detenuti (2) evidenziando le condizioni di rischio che possono derivare per un sano sviluppo al bambino dalla detenzione di uno o di entrambi i genitori, in special modo, per quei bambini che, minori di tre anni, in Italia possono, su richiesta della madre, essere a lei affidati durante la sua detenzione.

Sempre più si sente la necessità di interrogarsi sul sistema migliore per articolare, in un'ottica di permanenza della soluzione carcere nell'ambito del controllo sociale penale, delle prassi amministrative adeguate per diminuire comunque il danno sui figli delle

(*) Primario psicologo presso l'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

(**) Magistrato di sorveglianza di Roma.

(1) Verrà consegnata entro il 1991.

(2) DAGA L., BIONDI G.: «Il problema dei figli con genitori detenuti», in CAFFO E. (a cura), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Guerrini Assoc. Ed., Milano, 1988. DAGA L., BIONDI G.: «Effetti dell'esperienza penitenziaria dei genitori detenuti sui figli»; 3° Congresso Internazionale: *Violenza all'infanzia: cosa fare.*, Ospedale Fatebenefratelli, Roma, 1989. BIONDI G., DAGA L.: «Avere un genitore in carcere», in *Famiglia oggi*, n. 40, 7/8, 1989.

donne detenute e per ridurre quello che è stato definito *transfer of punishment* (3).

È ormai noto quanto la sindrome da *prisonizzazione* (4) che, a vari livelli colpisce chi fa esperienza detentiva, sia una causale di disturbo del comportamento per la donna detenuta.

Appare pressoché inevitabile, secondo l'esperienza degli operatori, che la detenuta trasmetta poi il proprio disagio sul figlio che è con lei. È anche vero che è difficile non credere che la condizione di detenzione non abbia degli effetti diretti ed indiretti sul bambino anche al di là di quanto egli possa risentire attraverso la condizione di detenzione della madre.

Relativamente a queste tematiche è apparso interessante poter verificare nell'ambito europeo alcuni dati di un'indagine svolta per conto della Fondazione Ford dalla *Alliance of nongovernmental Organisation (NGOS) on Crime Prevention and Criminal Justice with the United Nations* e segnalati dalla rivista *Correction Compendium* (5) che affrontava il tema: «*Mothers and children in prison*».

In questo lavoro venivano indicate alcune informazioni riguardanti i sistemi e le normative vigenti in numerose nazioni europee, americane ed asiatiche (sono stati esaminati 70 paesi) accanto alla madre detenuta, e i modi e i tempi della relativa esperienza carceraria.

Nelle conclusioni si osservava che in alcune realtà nazionali, il bambino viveva in migliori condizioni dentro il carcere che nella comunità esterna. Per contro in altre nazioni la situazione nelle prigioni era sia fisicamente che psicologicamente dannosa o pericolosa per i bambini.

È sembrato così interessante realizzare un semplice rilevamento attraverso il Consiglio d'Europa, finalizzato ad avere più aggiornate e specifiche informazioni concernenti la situazione presente in Europa riguardo alla possibilità, per la madre detenuta, di poter avere accanto il proprio figlio.

Il rilevamento è stato realizzato nel 1989 ed hanno risposto 19 nazioni e precisamente Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania Ovest, Grecia, Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera.

(3). SWANN L.: *Families of black prisoners: survival and progress*; Ma: G.K. Hall and Co., Boston, 1981.

(4) FERRACUTI, PIPERNO, DINITZ: *Deterioramento mentale da detenzione*, in *Quaderni dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione*, n. 13, Roma, 1976.

(5) WEINTRAUB J. F.: *Mothers and children in prison*, in *The Nat. J. for Correction Professionals*, vol. 11, n. 17, novembre 1987. Ampi stralci, e le tavole riassuntive, sono stati pubblicati in questa *Rivista*, 1987, 700 ss.

L'inchiesta è stata indirizzata ai rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria delle diverse nazioni aderenti al Consiglio d'Europa attraverso la Divisione dei Problemi Criminali e la Direzione degli Affari Giuridici.

Nel questionario era anche richiesto di esprimere una opinione in riferimento a quanto possa essere giusto o meno tenere il bambino accanto alla madre detenuta nei primi mesi/anni di vita.

Nel rilevamento è stato utilizzato come parametro la situazione al primo febbraio '89. Il questionario è stato limitato negli items perché lo si è voluto considerare un'iniziale possibilità per poter riflettere riguardo ad un fenomeno, quale è quello del bambino che vive accanto alla madre detenuta, poco trattato in letteratura e che, poco conosciuto, sembra scarsamente considerato se si riflette sulla condizione di rischio che condiziona il processo di sviluppo di questi bambini.

Trattasi infatti, di una situazione che vede il bambino comunque penalizzato sia se è con la madre detenuta, in quanto anch'egli sofferente per la condizione di *prisonizzazione* che deve subire, e sia se è all'esterno, separato cioè dalla madre e privato di un rapporto che riveste notevole importanza nei primissimi anni di vita per un suo sano equilibrato sviluppo.

Occorre tener conto che alcune osservazioni segnalate nei questionari di diverse nazioni, fanno ragionevolmente ritenere che ben poco si conosce riguardo a cosa accada ai figli dei detenuti durante la loro detenzione e dell'eventuale assistenza di cui possono godere.


I dati che verranno commentati vanno valutati soltanto come linea di tendenza in quanto alcuni Ministeri della Giustizia non hanno risposto ad alcuni quesiti e altri hanno preferito rispondere presentando un breve rapporto che ha illustrato la situazione o le normative vigenti ma che, naturalmente, hanno creato qualche difficoltà per l'inserimento di queste informazioni nel lavoro di sintesi.

COMMENTO DEI DATI

1. - *Numero delle detenute presenti dal 1° febbraio 1989.*

È stato segnalato un numero complessivo di 8.921 detenute con un valore massimo della Francia pari a 2.074 detenute e con un minimo dell'Islanda di 5 detenute. Come si può osservare dalla Tavola n. 1 i paesi con un numero di detenute superiore alle mille unità sono la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Scozia.

NUMERO DELLE DETENUTE PRESENTI AL 1° FEBBRAIO 1989



Tav. n. 1

Un dato segnalato in aggiunta dall'Inghilterra e dal Galles riguarda una percentuale di circa il 15% delle donne detenute che avevano alla data indicata un'età inferiore ai 21 anni.

2. - *Numero delle detenute presenti con bambini in prigione.*

È stato indicato un totale di 206 detenute con accanto il bambino, con il valore massimo in Spagna di 120 detenute. Hanno bambini accanto alla madre in un numero superiore alle 10 unità la Scozia, la Francia, il Portogallo e la Spagna. (Tav. n. 2) (6).

Sul numero indicato occorre tener conto che tale rilevamento è stato realizzato su campione. Altra osservazione che va evidenziata riguarda la condizione della detenuta donna che in Europa ha generalmente un periodo di prisonizzazione piuttosto breve in quanto i suoi reati sovente appaiono non gravi, e più facilmente in presenza di minori, possono essere applicate in suo favore normative che le permettono di restare poco in carcere, utilizzando altre (6) (vedi gli arresti domiciliari (7)) con l'intento di penalizzare il meno possibile la sua attuale situazione familiare. L'alto livello di mobilità osservato tra le detenute fa sì che il numero degli ingressi sia molto più alto nell'arco di un anno e conseguenzialmente anche il numero dei bambini coinvolti; proprio a causa di questa mobilità presente tra le detenute, il loro numero non è poi così ridotto come potrebbe sembrare ad una prima superficiale osservazione.


Questo rilevamento, come la stessa ricerca che si sta compiendo per il Ministero di Grazia e Giustizia, stanno evidenziando che il problema del bambino piccolo accanto alla madre detenuta nasconde una realtà ancora più problematica, a cui si è fatto cenno in precedenza, e che riguarda i minori, figli di detenuti, su cui sembra che si abbiano pochissime informazioni concernenti le possibili conseguenze della detenzione dei genitori sul loro sviluppo e sul loro inserimento nella società.

Occorre considerare che diversi lavori, svolti specialmente in nazioni anglosassoni, hanno evidenziato come i figli dei detenuti siano da considerare più a rischio per condotte disadattate sino a giungere al compimento di veri e propri reati.

(6) Sanzioni o misure alternative

(7) e la detenzione domiciliare in Italia

NUMERO DEI BAMBINI PRESENTI ACCANTO ALLA MADRE DETENUTA



Tav. n. 2

3. — *Possibilità della madre di poter avere il bambino accanto a lei in prigione.*

Hanno la possibilità di poter avere accanto a sé il bambino, le donne detenute in tutte le nazioni che hanno risposto al rilevamento tranne la Norvegia, la quale non prevede, nel suo ordinamento, questa possibilità.

Come si avrà modo di evidenziare più avanti, molte nazioni hanno risposto facendo riferimento alla diversità di alcune situazioni locali che possono essere caratterizzate sia dal tipo di prigione (Francia ed Inghilterra) oppure, negli stati federali, per le normative diverse a secondo dei Länder (Germania).

Un'osservazione più attenta dei dati ha evidenziato un numero rilevante di eccezioni:

- in Lussemburgo si tende a non ammettere tutti i bambini che possono essere separati dalla madre;
- in Olanda si tende ad inserire la madre detenuta con il bambino presso la comunità dove lavora;
- in Norvegia invece, il bambino viene affidato alla famiglia di origine o a delle comunità.

Queste differenziazioni fanno sì che in molte situazioni la struttura penitenziaria o le agenzie sociali tendano a dissuadere la madre dal tenere con sé il bambino in carcere, in alcuni casi, offrendo una serie numerosa di possibilità alternative, in altre facendo riferimento a parenti o ad istituti.


4. — *Età sino alla quale il bambino può stare con la madre in prigione.*

Nelle nazioni che hanno risposto al rilevamento si è potuto osservare che si oscilla da un'età massima di permanenza del bambino accanto alla madre detenuta di 6 anni prevista in Spagna ai 9 mesi previsti in Irlanda del Nord, in Olanda ed in Inghilterra. (Tav. n. 3)

Più specificatamente:

- in Francia l'età limite è di 18 mesi;
- in Svezia, Islanda, Grecia, Cipro, Belgio Austria l'età limite è di 24 mesi;
- in Danimarca invece viene prevista un limite di 30 mesi;
- la Germania, il Portogallo, la Svizzera e l'Italia prevedono un limite di età di 36 mesi.

ETÀ LIMITE - BAMBINI ACCANTO ALLA MADRE DETENUTA



Tav. n. 3

All'interno di alcune nazioni sono previste delle deroghe ai limiti segnalati (8).

Come si è avuto modo di accennare in precedenza, la Germania prevede una legislazione che varia a secondo dei Länder: in 2 Länder è possibile per i bambini restare accanto alla madre detenuta fino ai 6 anni.

Gli stessi limiti di età possono essere modificati a discrezione delle autorità competenti (Direttore del carcere, una Commissione apposita), in alcuni paesi quali la Francia, il Portogallo, l'Irlanda del Nord.

Cipro prevede un decreto di perdono del Presidente della Repubblica prima della scadenza del limite di 2 anni.

Anche dalla risposta a questa domanda si è potuto osservare come vi sia la tendenza, in diversi paesi europei, a ridurre la possibilità per il bambino di restare con la madre detenuta negli istituti penitenziari, offrendo diverse opportunità di inserimento del bambino stesso in comunità-famiglie, affidandolo a genitori affidatari, ricercando comunque delle soluzioni che gli evitino il dover subire l'impatto traumatico del carcere.

5. - *La madre detenuta e bambino possono essere alloggiati separatamente o stare insieme all'interno dell'Istituto penitenziario.*

In Austria e Lussemburgo il bambino viene separato dalla madre all'interno dell'Istituto penitenziario.

In Grecia, in Lussemburgo, in Portogallo ed in Spagna si tende a privilegiare l'utilizzo di celle separate che accolgono la madre detenuta con il bambino.

In Belgio ed in Irlanda del Nord vengono segnalati particolari vantaggi (celle più ampie, cibo, giochi, ecc.).

Gran parte delle risposte hanno evidenziato che la capacità strutturale è proporzionale all'importanza dell'Istituto penitenziario.

6. - *Numero dei bambini mediamente presenti con le mamme detenute negli Istituti penitenziari negli anni 1987 e 1988. (1° febbraio 1989).*

È stato riferito un totale di presenze di 383 bambini nel 1987 e 267 bambini per il 1988.

(8) L'Inghilterra prevede la possibilità che il bambino possa restare a secondo del carcere con la madre dai 9 sino ai 18 mesi; l'Islanda, a sua volta, prevede che la variabilità dei limiti di età sia dai 24 ai 30 mesi.

Alla data del rilevamento del 1989 sono stati riferiti presenti negli Istituti Penitenziari europei accanto alla madre detenuta 265 bambini. Questi dati sembrerebbero confermare la tendenza, da più parti segnalata, di ridurre la presenza del bambino accanto alla madre detenuta. (Tav. n. 4).

7. - *Presenza di programmi psico-sociali a favore del bambino «prisonizzato» accanto alla madre detenuta.*

Programmi psico-sociali a favore del bambino sono riferiti come presenti solo dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna.

Per la Spagna e la Germania non sono stati specificati quali tipi di interventi psico-sociali vengono realizzati. La Germania, a causa della diversità delle normative presenti nei diversi Länder non ha potuto rispondere in modo globale al quesito posto.

La Francia prevede interventi psico-sociali a favore del bambino sia durante la sua permanenza nell'I.P., che una volta separato dalla madre; tali programmi sono descritti come curati sia dai servizi pubblici che privati.

A secondo delle caratteristiche dell'Istituto penitenziario gli interventi in Francia, infatti, possono essere a carico del personale penitenziario interno alla struttura o a carico di associazioni formate da volontari esterni all'Amministrazione penitenziaria o, ancora, da Enti pubblici di assistenza.

Dal rilevamento effettuato si può notare come, tranne la Francia, non siano stati riferiti programmi psico-sociali a favore del bambino e della madre *durante il periodo di detenzione*. Ciò potrebbe far ritenere che esistano scarsi programmi di preparazione finalizzati al momento in cui il bambino verrà separato dalla madre.


8. - *Possibilità per il bambino di poter stare alternativamente con il padre o con la madre detenuta.*

In Belgio e in Olanda è possibile al bambino recarsi dal padre previo consenso della madre; in Svizzera ed in Inghilterra al bambino è consentito di andare dal padre durante il week-end o per le vacanze estive.

In Austria è possibile per il bambino recarsi dal padre solo in caso di cattive condizioni di salute della madre.

In Francia ed in Spagna sono previsti aiuti economici per il padre a cui potrebbe essere affidato il bambino.

NUMERO DEI BAMBINI PRESENTI ACCANTO ALLE MAMME DETENUTE



Tav. n. 4

(Solo i paesi con più di 5 bamb./anno)
(Tra i paesi che hanno risposto)

9. - *Possibilità di poter frequentare un asilo esterno al carcere.*

L'Austria prevede l'inserimento del bambino in un asilo nido esterno durante la giornata. Il bimbo viene accompagnato dalla madre con un agente di sorveglianza.

In Portogallo ciò può avvenire solo su specifica approvazione delle autorità competenti.

In Spagna viene previsto, in alcuni Istituti penitenziari, la possibilità di un tale servizio curato da associazioni di volontari.

10. - *Esistenza di uno specifico programma di preparazione dei bambini e della madre alla separazione alla scadenza del termine d'età previsto.*

I programmi segnalati prevedono una finalizzazione non specifica per questo momento così importante nella relazione madre-bambino e, che in considerazione dei diversi limiti di età previsti nelle rispettive nazioni, può divenire estremamente delicato per un futuro equilibrato sviluppo psicologico dei bambini stessi.

- In Austria sono previsti incontri con il Servizio Sociale e altri professionisti durante la detenzione, però non si chiarisce se questi incontri sono anche mirati a preparare il bambino a separarsi dalla madre.

- In Irlanda del Nord circa 2 mesi prima della scadenza del limite di età, oltre il quale il bambino dovrà separarsi dalla madre, il bambino può essere affidato, con il consenso della madre, ad un operatore facente parte del personale dell'Istituto penitenziario che abita vicino all'Istituto stesso, ma fuori della cinta penitenziaria; tale sistema viene presentato come finalizzato a dare al bambino un'idea di famiglia e di casa.

- In Spagna si preferisce affidare il bambino a delle comunità che possano interessarsi del bambino in attesa della scarcerazione della madre.

- In Inghilterra è previsto un programma, che non è stato specificato nei dettagli, che viene attuato circa 30 giorni prima della scadenza.

11. - *Previsione di programmi specifici di preparazione per il bambino dopo la separazione dalla madre detenuta.*

Dal rilevamento emerge che sono previsti programmi psico-sociali destinati soltanto al momento che segue la permanenza del bambino nell'I.P. Essi sono a carico di organismi e associazioni private, in particolare appartenenti al volontariato.

L'Austria, la Francia, Cipro e l'Inghilterra segnalano come la mancanza di una continuità nella realizzazione dei programmi, da parte di organismi e delle associazioni private, risulti essere un problema molto ricorrente e di difficile soluzione.

Vengono inoltre, riferite notevoli difficoltà nel raccordo tra associazioni private e gli organismi di assistenza pubblica, che rendono gli interventi spesso disomogenei ed, a volte, contraddittori.

Cipro e la Grecia hanno segnalato un appropriato lavoro di collaborazione con il Servizio Sociale ed altri professionisti durante la detenzione.

In alcuni paesi sono previsti alcuni organismi, in parte convenzionati con lo Stato, in parte totalmente privati, che si interessano dei problemi riguardanti prevalentemente l'area sociale e che possono interessarsi delle detenute con bambini piccoli.

In Irlanda del Nord sono stati previsti degli spazi al di fuori del carcere, ma immediatamente vicini all'Istituto, dove le mamme o i papà possono lasciare i figli per andare a visitare il coniuge detenuto (per esempio il progetto NIACRO); tale esperimento è apparso estremamente interessante poiché sembra rispondere ad un bisogno, spesso evidenziato dai coniugi detenuti, legato alla difficoltà di poter essere visitati dal coniuge che ha a carico i figli.

12. - *Esistenza di lavori di ricerca mirati a valutare la condizione della presenza del bambino accanto alla madre detenuta.*

Nessun paese dichiara ricerche ufficiali sull'argomento; l'Inghilterra e la Germania riferiscono sull'esperienza di alcuni operatori che hanno condotto delle ricerche specifiche, che però non sono state pubblicate e fanno parte della documentazione interna dei rispettivi Ministeri. Tali ricerche hanno evidenziato dei risultati che mostrerebbero la non differenza significativa tra un gruppo di controllo e un gruppo campione di bambini riguardo al loro sviluppo sociale e cognitivo. Sono segnalate per contro delle differenze in riferimento alla sfera della emotività.

Purtroppo la risposta non ha presentato dei precisi riferimenti riguardanti le ricerche che sono state condotte e che avrebbero permesso di poter verificare in maniera più approfondita sia le metodologie che le osservazioni utilizzate.

In Germania, nel corso di una ricerca, è stato osservato come il 55% delle detenute siano madri e che una percentuale significativa sia costituita da madri di bambini piccoli o molto piccoli.

La Francia ha espresso il desiderio di effettuare in un prossimo futuro delle ricerche su questo argomento, solo tra i paesi a rispondere in questo senso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Può risultare utile fare cenno ad alcune considerazioni che riguardano quanto è emerso dalle risposte ai diversi items ed, ancora, da qualche commento espresso a margine del questionario.

– La Germania ritiene che far restare il bambino con la madre sia preferibile rispetto a situazioni di separazione. Il problema principale resta la mancanza per il bambino di contatti e stimoli provenienti dall'esterno e sarebbe sempre più auspicabile inserire la madre e il bambino in comunità o in istituzioni aperte.

– In molte nazioni, ed in Francia e Germania in particolare, non vi sono normative che possano essere applicate in tutte le regioni; molto dipende dalla grandezza e dall'età della struttura dell'Istituto penitenziario.

– La Grecia evidenzia come per il bambino lo stare in prigione non eserciti un'influenza positiva sul suo sviluppo psico-fisico; si ritiene quindi importante dare alla madre nell'Istituto penitenziario delle agevolazioni ma soprattutto agire a livello di normative che permettano alla madre di potersi avvalere della possibilità di non dover restare in carcere (pene alternative).

– Il Lussemburgo preferisce fare intervenire il Giudice per i minorenni per la decisione se il bambino può stare con la madre detenuta; tendenzialmente si evita di far stare il bambino con la madre in carcere.

– L'Olanda privilegia la possibilità di deroghe definite da competenti commissioni, ma comunque il bambino non può stare con la madre detenuta oltre i 13 mesi.

– La Svizzera evidenzia come non sembra che vi siano per il bambino particolari problemi a stare in prigione con la madre, pur occorrendo fornire delle agevolazioni nell'organizzazione e nelle opportunità presenti nell'Istituto penitenziario.

Sembra in ultimo utile fare ancora riferimento ad alcune raccomandazioni che erano scaturite dalla ricerca NGOS (9) e che, anche se in modo diverso molti dei paesi che hanno risposto alla indagine hanno confermato, relativamente a due aree che vanno considerate nell'interesse dei minori quali:

- il *diritto* di essere allevato dalla propria madre;

(9) Op. cit. Ved. nota 1.

– il *bisogno* di essere allevato in un ambiente che può offrire una positiva preparazione alla vita adulta.

In conclusione si può, sia pure sinteticamente, affermare che sempre più è necessario considerare:

– il concetto di diritto del bambino di potersi avvalere di una realtà affettiva naturale e piena,

– il rispetto dei bisogni di una persona particolarmente fragile quale è un bambino in tenera età, rispetto alle sollecitazioni affettive che può ricevere,

– il concetto di dovere della comunità di rispondere comunque a tali bisogni e diritti.

Tutto ciò va confrontato e verificato in un programma di difesa sociale che consideri quanto accennato, forse per troppo tempo trascurato e poco considerato, e che faccia emergere una volta di più come qualsiasi comunità civile venga valutata dal grado di protezione e dal rispetto che ha per il mondo dell'infanzia.

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 17557
Direttore Responsabile: Dott. NICOLÒ AMATO

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi - Roma (1991)